

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

*istituita con legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata
con leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349.*

Presidente: SCÀLFARO Oscar Luigi, deputato

componenti:

*deputati: AIARDI, BARBIERI, BECCHI, CECCHETTO COCO, D'AD-
DARIO, D'AMBROSIO, GOTTARDO, segretario, GREGORELLI, LUCENTI,
MANNA, NOCI, ORSINI Gianfranco, QUERCINI, ROCELLI, RUS-
SO SPENA, SANTORO, SAPIO, SERRENTINO, MENSURATI, VAIRO;
senatori: ANDÒ, BOATO, BEORCHIA, BISSO, CAPPUZZO, CARDINALE,
CORRENTI, vicepresidente, CUTRERA, vicepresidente, DI LEMBO, DU-
JANY, FABRIS, FLORINO, FRANZA, LIBERTINI, MONTRESORI, PA-
GANI, PETRARA, PIERRI, TAGLIAMONTE, ULIANICH, segretario.*

**ALLEGATI
ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA**

VOLUME III

TOMO II

S O M M A R I O

—

ALLEGATO II. 1. a: Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata: 24 novembre 1980-31 dicembre 1981 (<i>seconda parte: 13 marzo 1981-31 dicembre 1981</i>)	Pag. 7
--	--------

ALLEGATO II. 1. a.
(continua)

ORDINANZE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL
GOVERNO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA
CAMPANIA E DELLA BASILICATA
24 NOVEMBRE 1980-31 DICEMBRE 1981

SECONDA PARTE: 13 marzo 1981-31 dicembre 1981

INDICE

1. Attività del Commissariato (pubblicazione n. 4)	Pag. 11
<i>Indice per materia</i>	» 307
<i>Indice cronologico</i>	» 315
2. Attività del Commissariato (pubblicazione n. 5)	Pag. 323
<i>Indice per materia</i>	» 665
<i>Indice cronologico</i>	» 673



Commissariato Straordinario
per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata

PUBBLICAZIONE N. 4

ATTIVITA' DEL COMMISSARIATO
aggiornamento al 13 giugno 1981

Giugno 1981

SOMMARIO

I - ORGANI DEL COMMISSARIATO	Pagg. 5- 8
II - CENTRI OPERATIVI	» —
III - ESTENSIONE DI ORDINANZE COMMISSARIALI AI COMUNI TERREMOTATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	» 11- 16
IV - ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI - RIATTAZIONE EDIFICI LIEVEMENTE DANNEG- GIATI DAL SISMA	» 17- 64
V - INTERVENTI D'URGENZA PER NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE	» 65- 90
VI - ASSISTENZA	» 91-104
VII - CORRESPONSIONE CONTRIBUTO STRAORDINA- RIO PER MANCATO REDDITO IN FAVORE DI CITTADINI DELLE AREE TERREMOTATE DEL- LA CAMPANIA E DELLA BASILICATA	» 105-114
VIII - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO	» 115-200
Prefabbricati - Scelte aree - Urbanizzazioni primarie - Concessioni	
Requisizioni - Occupazioni - Locazioni	
Roulottes	
Varie	
IX - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	» 201-214
X - BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E STORICO	» —
XI - EDILIZIA SCOLASTICA	» 217-222
XII - SANITA'	» 223-238
XIII - CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBI- LIARE	» 239-242
XIV - ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E TURISMO	» 243-262
XV - COMMISSIONI	» 263-276
XVI - VARIE	» 277-296
INDICE PER MATERIA	» 297-304
INDICE CRONOLOGICO	» 305-311

I

ORGANI DEL COMMISSARIATO

- **Ordinanza n. 192 del 3 aprile 1981 - Competenze dei Vice Commissari Straordinari.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 192

CONSIDERATO:

- che con ordinanza n. 5556/B.2.7, in data 1° gennaio 1981, sono state definite le competenze dei Vice Commissari Straordinari;
- che con ordinanza n. 69 in data 21 dicembre 1980, è stato stabilito, tra l'altro, che il Vice Commissario Straordinario tecnico invigila sull'attività degli Uffici speciali regionali per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate, con sede in Napoli e Potenza;
- che allo scopo di coordinare le due ordinanze appare opportuno attribuire al predetto Vice Commissario anche la competenza relativa alla trattazione, mediante i predetti uffici speciali, degli affari concernenti l'acquisizione di prefabbricati e containers necessari per il reinsediamento delle popolazioni terremotate;
- che, pertanto, si rende necessario meglio definire le funzioni dei Vice Commissari, nel senso che ognuno, in relazione alla propria specifica competenza, proceda alla firma dei relativi atti, ivi compresi quelli concernenti la programmazione delle spese, dalla fase dell'impegno a quella dell'ordinazione, così come configurata dall'art. 270 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

- 1) è attribuita al Vice Commissario Straordinario Tecnico anche la competenza relativa alla trattazione, mediante gli Uffici speciali regionali, con sede in Napoli e Potenza, degli affari concernenti l'acquisizione di prefabbricati e containers necessari per il reinsediamento delle popolazioni terremotate;
- 2) i Vice Commissari, nello svolgimento delle proprie funzioni, sono incaricati di firmare tutti gli atti relativi, ivi compresi quelli concernenti la programmazione delle spese, dalla fase dell'impegno a quella dell'ordinazione, così come definita dall'art. 270 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827;
- 3) resta salva, per esigenze di unitaria gestione di bilancio, la competenza del Vice Commissario dr. Alvaro Gomez y Paloma, Prefetto, relativa alla sola liquidazione delle spese autorizzate dagli altri Vice Commissari.

Napoli, 3 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

II

CENTRI OPERATIVI

III

ESTENSIONE DI ORDINANZE COMMISSARIALI AI COMUNI TERREMOTATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

- Ordinanza n. 162 del 20 marzo 1981.
- Ordinanza n. 221 del 29 aprile 1981 - Estensione ai Comuni terremotati della provincia di Foggia delle ordinanze commissariali n. 69 del 29 dicembre 1980 e n. 206 del 14 aprile 1981.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 162

CONSIDERATO:

— che al fine di fronteggiare la grave situazione determinatasi nelle Regioni Campania e Basilicata a seguito dei noti eventi sismici del 23 novembre 1980, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, sono state disposte, mediante ordinanze, provvidenze in favore delle popolazioni terremotate;

— che all'ultimo capoverso del VI comma dell'art. 4 del predetto D.L. n. 776/80, veniva precisato che con successivo decreto sarebbero stati indicati anche i Comuni danneggiati compresi nella Regione Puglia;

— che il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, nell'individuare ed elencare i Comuni gravemente o particolarmente danneggiati, ha incluso anche n. 11 Comuni della provincia di Foggia: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio di Stabia, Celle di San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni e Rocchetta Sant'Antonio;

— che si rende, pertanto, necessario estendere anche a questi le provvidenze già concesse ai Comuni delle Regioni Basilicata e Campania;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19;

RITENUTO di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

D I S P O N E

Sono estese alla Regione Puglia, limitatamente alle popolazioni degli undici Comuni della provincia di Foggia in premessa indicati, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze:

- | | | |
|---|---|--|
| — n. 5 in data 28.11.1980 avente per oggetto | } | — Incarico ai Sindaci; |
| — n. 94 in data 17. 1.1981 avente per oggetto | | — Accertamento staticità edifici pubblici; |
| — n. 151 in data 9. 3.1981 avente per oggetto | | — Compensi; |
| — n. 10 in data 30.11.1980 avente per oggetto | } | — Provveditorati OO. PP. - Reclutamento personale; |
| — n. 17 in data 3.12.1980 avente per oggetto | | — Cassa Mezzogiorno - Ripristino acquedotti; |

- | | | |
|--|---|---|
| — n. 15 in data 3.12.1980 avente per oggetto | } | — Accertamenti tecnici; |
| — n. 29 in data 7.12.1980 avente per oggetto | | — Modelli di scheda; |
| — n. 38 in data 12.12.1980 avente per oggetto | | — Compenso dovuto ai tecnici; |
| — n. 20 in data 4.12.1980 avente per oggetto | } | — Divieto rilascio interviste o comunicati; |
| — n. 24 in data 5.12.1980 avente per oggetto | | — I.A.C.P. - Verifiche condizioni staticità immobili; |
| — n. 52 in data 17.12.1980 avente per oggetto | } | — Edifici scolastici - Problemi igienici; |
| — n. 59 in data 20.12.1980 avente per oggetto | | — Ticket per medicinali - Esenzione; |
| — n. 63 in data 25.12.1980 avente per oggetto | } | — Contributo perdita masserizie e mezzi di circolazione; |
| — n. 81 in data 12. 1.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 71 in data 30.12.1980 avente per oggetto | } | — Trasporto case prefabbricate; |
| — n. 80 in data 6. 1.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 90 in data 12. 1.1981 avente per oggetto | } | — Contributi per la riattazione di immobili lievemente danneggiati; |
| — n. 92 in data 15. 1.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 103 in data 22. 1.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 107 in data 27. 1.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 114 in data 3. 2.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 139 in data 20. 2.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 140 in data 21. 2.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 144 in data 2. 3.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 82 in data 12. 1.1981 avente per oggetto | } | — Amministratori Enti Locali - Insegnanti precari - Aspettativa; |
| — n. 101 in data 26. 1.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 156 in data 12. 3.1981 avente per oggetto | | |
| — n. 84 in data 11. 1.1981 avente per oggetto | } | — Contributi in favore di imprese artigiane; |
| — n. 85 in data 12. 1.1981 avente per oggetto | | } |
| — n. 145 in data 3. 3.1981 avente per oggetto | | |

— n. 87 in data 12. 1.1981 avente per oggetto	}	— Verifica condizioni fabbricati danneggiati - Responsabilità;
— n. 89 in data 12. 1.1981 avente per oggetto		— Contributo sistemazione alloggiativa autonoma - Coabitazione;
— n. 136 in data 18. 2.1981 avente per oggetto	}	— Costituzione Servizio Coordinamento Geologico;
— n. 95 in data 17. 1.1981 avente per oggetto		— Amm.ni Prov.li e Comunali delle Regioni Campania e Basilicata - Autorizzazioni a contrarre nuovi mutui;
— n. 99 in data 17. 1.1981 avente per oggetto	}	— Interessi bancari - Disciplina;
— n. 111 in data 29. 1.1981 avente per oggetto		— Imprese artigiane - Esecuzione lavori;
— n. 102 in data 22. 1.1981 avente per oggetto	}	— Aziende ed Istituti di credito - Finanziamenti;
— n. 120 in data 5. 2.1981 avente per oggetto		— Roulottes - Disciplina presa in carico;
— n. 121 in data 9. 2.1981 avente per oggetto	}	— Delega Prefetti - Compenso lavoro straordinario dipendenti comunali.
— n. 149 in data 7. 1.1981 avente per oggetto		
— n. 153 in data 12. 3.1981 avente per oggetto		

Per i Comuni in premessa indicati i termini fissati con l'ordinanza n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni scadono improrogabilmente il 15 aprile 1981.

Napoli, 20 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 221

VISTA la propria ordinanza n. 69 in data 29 dicembre 1980, concernente il reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa del sisma del novembre 1980 mediante la realizzazione di alloggi provvisori;

VISTA la successiva ordinanza n. 206 in data 14 aprile 1981, con la quale si è provveduto alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 della citata ordinanza n. 69, nel senso che i Sindaci dei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata sono delegati a disporre l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per gli insediamenti provvisori;

VISTO il telegramma n. 649/Gab. in data 22 aprile 1981, con il quale il Prefetto di Foggia ha chiesto l'estensione delle predette ordinanze in favore dei Comuni terremotati della provincia di Foggia;

VISTE le leggi nn. 874 e 875 del 22 dicembre 1980, e il decreto legge n. 19 del 13 febbraio 1981;

O R D I N A

Le ordinanze n. 69 del 29 dicembre 1980 e n. 206 del 14 aprile 1981, sono estese ai Comuni terremotati della provincia di Foggia ai quali risultano applicabili.

A tal riguardo tutti i Comuni in parola vengono compresi nella competenza territoriale dell'Ufficio Speciale regionale di Napoli.

Napoli, 29 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

IV

ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI

RIATTAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA

- Ordinanza n. 163 del 18 marzo 1981 - Approvazione testo unico Notiziario n. 1 - 2^a edizione - Riattazione immobili lievemente danneggiati.
- Ordinanza n. 164 del 21 marzo 1981 - Riattazione edifici latitanti linea 1 della Metropolitana del Comune di Napoli.
- Ordinanza n. 165 del 23 marzo 1981 - Proroga termini presentazione istanza per riattazione immobili lesionati dal sisma.
- Ordinanza n. 167 del 23 marzo 1981 - Napoli - Esecuzione di ufficio degli interventi di cui alla lettera d) art. 3 legge 22 dicembre 1980, n. 874.
- Ordinanza n. 170 del 28 marzo 1981 - Commissioni tecniche - Delega al Prefetto di Foggia.
- Ordinanza n. 184 del 28 marzo 1981 - Riparazione edifici privati, pubblici e di culto dei Comuni della provincia di Foggia - Prezzi.
- Ordinanza n. 185 del 28 marzo 1981 - Nuova disciplina termini presentazione istanze contributo di cui alle ordinanze nn. 80, 92 e 139.
- Circolare del 3 aprile 1981 - Applicazione dell'ordinanza n. 80 nelle campagne.
- Ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981 - Incarico ai Provveditori regionali alle OO.PP. della Campania, Basilicata e Puglia a curare gli adempimenti organizzativi, tecnici e amministrativi concernenti la riattazione di immobili.
- Ordinanza n. 203 del 12 aprile 1981 - Autorizzazione agli IACP della Campania e della Basilicata ad eseguire opere di riattazione delle abitazioni di cui abbiano la disponibilità.
- Ordinanza n. 212 del 16 aprile 1981 - Nuove istruzioni per le commissioni tecniche.
- Ordinanza n. 218 del 24 aprile 1981 - Costruzione e riattazione edifici zone sismiche - Esenzione dalle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.
- Ordinanza n. 225 del 30 aprile 1981 - Riparto spese per lavori condominiali.
- Ordinanza n. 302 del 2 giugno 1981 - Nuova disciplina concessione contributi per piccoli interventi su immobili lievemente danneggiati.
- Ordinanza n. 316 dell'11 giugno 1981 - Esame prioritario istanze abitazioni per le quali è stata emessa ordinanza di sgombero e riconosciute inagibili.
- Ordinanza n. 320 del 13 giugno 1981 - Riattazioni edifici abusivi utilizzati alla data del 23 novembre 1980.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 163

VISTA la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, con la quale sono stati approvati e resi esecutivi i criteri e le norme tecniche e procedurali per l'esecuzione, in deroga alla normativa ed in esenzione dei contributi e degli oneri previsti dalle leggi in vigore, dei lavori di riattazione dei fabbricati lievemente danneggiati a causa del sisma del 23 novembre 1980;

VISTA:

- l'ordinanza commissariale n. 90 del 12 gennaio 1981;
- l'ordinanza commissariale n. 92 del 15 gennaio 1981;
- l'ordinanza commissariale n. 103 del 22 gennaio 1981;
- l'ordinanza commissariale n. 107 del 27 gennaio 1981;
- l'ordinanza commissariale n. 114 del 3 febbraio 1981;
- l'ordinanza commissariale n. 139 del 20 febbraio 1981;
- l'ordinanza commissariale n. 140 del 21 febbraio 1981;
- l'ordinanza commissariale n. 143 del 2 marzo 1981;
- l'ordinanza commissariale n. 146 del 3 marzo 1981;

CONSIDERATO che con tali successive ordinanze la disciplina della riattazione degli immobili lievemente danneggiati è stata modificata, per essere adeguata alle particolari esigenze di seguito manifestatesi e ne è stato esteso il campo di applicazione;

RITENUTO opportuno riportare in un apposito testo unico la particolare materia come risulta modificata dai provvedimenti summenzionati;

D I S P O N E

E' approvato e reso esecutivo il testo unico riportato nel notiziario n. 1 - 2ª edizione — aggiornata al 5 marzo 1981 — allegato al presente provvedimento, contenente le norme riguardanti i criteri e le norme tecniche e procedurali per l'esecuzione dei lavori di riattazione di immobili lievemente danneggiati a causa del sisma.

Napoli, 18 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

NOTIZIARIO N. 1

2ª edizione

aggiornata al 5-3-1981



Commissariato Straordinario
per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata

**Contributi per la riattazione
di immobili lievemente danneggiati**

- ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981;
- ordinanza commissariale n. 90 del 12 gennaio 1981;
- ordinanza commissariale n. 92 del 15 gennaio 1981;
- ordinanza commissariale n. 103 del 22 gennaio 1981;
- ordinanza commissariale n. 107 del 27 gennaio 1981;
- ordinanza commissariale n. 114 del 3 febbraio 1981;
- ordinanza commissariale n. 139 del 20 febbraio 1981;
- ordinanza commissariale n. 140 del 21 febbraio 1981;
- ordinanza commissariale n. 143 del 2 marzo 1981;
- ordinanza commissariale n. 146 del 3 marzo 1981;

I termini di presentazione delle domande per i contributi, corredate della necessaria documentazione, scadono il 31 marzo 1981.

art. 3, lettera d) ed e) ed ultimi tre commi ed art. 4/ter della Legge 22 dicembre 1980, n. 874:

omissis

il Commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:

omissis

d) a concedere contributi per i piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti, con la individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici;

e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici.

omissis

L'accertamento di natura tecnica predisposto dalla Commissione tecnica comunale, nominata dal Commissario, per gli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo ha valore di perizia giurata.

La perizia predisposta da un tecnico privato deve essere giurata e va presentata al Comune per il visto della Commissione tecnica nominata dal Commissario.

L'accertamento di cui ai commi precedenti deve essere accompagnato da una dichiarazione del perito, da cui risulti sotto la sua personale responsabilità, che l'immobile è stato danneggiato in conseguenza del terremoto del novembre 1980.

omissis

Art. 4/ter

Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alle lettere *d)* ed *e)* del precedente articolo 3, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.

Ove alla riattazione non provveda né il proprietario né il locatario, il sindaco, previa diffida, può eseguire i lavori in danno.

NORME TECNICHE**A) EDIFICI PER CIVILI ABITAZIONI****A1) Edifici in muratura**

Per gli edifici costruiti con struttura verticale portante in muratura (tufo, mattoni, pietrame, mista, ecc.) e con solai in c.a., e laterizi, in legno, in ferro o a volte, e per i quali non sussistono dissesti alle strutture di fondazione, sono ammessi i seguenti lavori:

- a) *scale e androni*: puntellamento con opere provvisoriale in legno o in ferro;
- b) *murature portanti*: riprese in mattoni e malta cementizia; consolidamenti e riprese con iniezioni cementizie; incatenamento di pareti e volte;
- c) *piattabande su vani porte, finestre e balconi*: ripristino mediante doppie travi in ferro e tiranti in ferro, nonché riempimento in calcestruzzo cementizio dosato a non meno di q.li 3 di cemento;
- d) *solai*: rinforzi con travi in ferro, ed opere connesse;
- e) *archi e volte*: incatenamenti per l'assorbimento delle spinte; risarciture di lesioni mediante cucì e scuci in mattoni, iniezioni cementizie;
- f) *coperture*: ripristino di impermeabilizzazioni, rimaneggiamento di manto di tegole compresa la piccola orditura;
- g) *cornicioni*: demolizioni, impermeabilizzazioni delle strutture esposte;
- h) *intonaci e rivestimenti esterni*: rimozione dei tratti dissestati e intonacatura con malta cementizia dei tratti delle pareti scoperte;
- i) *tramezzi*: demolizione dei tratti dissestati e loro ripristino; in caso di integrale rifazione dovranno essere impiegati mattoni forati e malta cementizia o altro idoneo materiale (blocchi di gesso, lapillo e cemento, etc.). Sui vani porta andranno realizzati cordoli in c. a. estesi per tutta la lunghezza della parete, opportunamente incassati nei muri portanti, sempreché venga rispettata la prescrizione dettata per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 3 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 93 dell'8 aprile 1975) secondo la quale:
— « al di sopra dei vani di porte (e finestre) devono essere disposti architravi in cemento armato o in acciaio efficientemente ammorsati nella muratura ».
- l) *intonaci interni*: rimozione dei tratti dissestati e loro rifazione;
- m) *lavori vari*: di limitata entità e indispensabili per la funzionalità degli interventi di cui alle lettere precedenti.

A2) Edifici in calcestruzzo armato

Per gli edifici con strutture portanti in c. a., sono ammesse le riparazioni di cui ai punti: a), c), d), f), g), h), i), l), m), nonché il ripristino delle murature di tompagnatura e relativi intonaci.

Sono esclusi gli interventi su fondazioni, ma sono consentiti quelli su travi, pilastri e solai, purché siano marginali rispetto al totale dell'opera.

A3) *Solai e tetti*

Oltre alle categorie di lavoro già previste è consentito.

- a) la rifazione totale o parziale dei tetti, previa esecuzione di cordoli, ove non preesistenti, in conformità delle prescrizioni tecniche per le zone sismiche di cui ai punti « C.9.4. » e « C.9.8. » del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 marzo 1975;
- b) la rifazione anche integrale dei solai di copertura, nel rispetto delle norme tecniche per le zone sismiche di cui al punto « C.9.5 » del citato decreto;
- c) la rifazione parziale dei solai di calpestio in legno (interpiano) nel limite massimo del 30% della superficie totale dei solai in legno dell'unità immobiliare, in deroga al predetto punto « C.9.5 » del decreto Ministeriale in argomento.

B) EDIFICI PUBBLICI

— *di proprietà di enti locali (Regione, Amministrazione Provinciale, Comune).*

Sono ammesse, oltre gli interventi considerati per gli edifici privati, tutte quelle opere strettamente necessarie per un sollecito ripristino dell'agibilità e della funzionalità degli edifici al fine cui sono destinati, con esclusione degli interventi sulle fondazioni.

C) EDIFICI PRIVATI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI

A tale riguardo, e tenuto conto pure del contenuto del punto « F » (Edifici pubblici o adibiti a servizio pubblico) delle successive « Norme procedurali », si precisa che per edifici adibiti a servizi pubblici devono considerarsi anche quelli in cui vengono allocati uffici o impianti di Enti che forniscono pubblici servizi (energia elettrica, telefono, acqua, gas, trasporti, ecc.); pertanto anche in tal caso sono applicabili le norme citate.

Problemi attinenti ad acquedotti e fognature:

Si ricorda che nell'ambito della riattivazione dei servizi pubblici, assume notevole rilievo il ripristino della funzionalità delle reti idriche e fognarie

A tale riguardo, giova sottolineare che la legge 12 aprile 1948, n.1010, all'art. 1, lett. c) pone tra le opere urgenti ed inderogabili « il ripristino dei danni causati da eventi calamitosi agli acquedotti ed ad altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica »

C1) *Totalmente destinati ad uso pubblico:*

sono ammessi gli interventi detti al punto B).

C2) *Parzialmente destinati ad uso pubblico:*

le opere a carattere condominiale sono quelle dette ai punti A1 o A2.

Per i lavori particolari relativi alla parte dell'edificio destinata a pubblici servizi sono ammessi gli interventi di cui alla lettera B (edifici pubblici), fermo restando che per le altre unità immobiliari valgono le norme dette ai punti A1 o A2.

D) EDIFICI DESTINATI A COMUNITA'

— *(case di riposo, case di cura private, comunità religiose, orfanotrofi e similari).*

Sono ammessi i lavori detti sotto i punti A1 ed A2, considerando ai fini contributivi per unità abitativa un volume di 600 mc, con esclusione dal conteggio della cubatura dei portici e dei porticati.

E) EDIFICI DESTINATI ANCHE IN PARTE AD ATTIVITA' AGRICOLE, ARTIGIANE, COMMERCIALI E TURISTICHE

Con ordinanza commissariale n. 92 del 15 gennaio 1981 sono stati estesi, in quanto applicabili, i criteri e le norme di cui all'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni.

F) EDIFICI DEL DEMANIO DELLO STATO

F1) *Unità immobiliari destinate a civili abitazioni:*
valgono le norme di cui ai punti A1 e A2.

F2) *Unità immobiliari destinate ad Uffici, Caserme, Biblioteche, Musei ecc.:*
valgono le norme di cui al punto B

G) EDIFICI DI CULTO

Sono ammessi gli interventi previsti dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, ed estesi, per quanto di competenza dei Provveditorati Regionali alle OO.PP. per la Campania e la Basilicata, al campo di applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 292, limitatamente alla conservazione e tutela statica.

H) OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI PUBBLICO INTERESSE

Ordinanze telegrafiche:

20 FEBBRAIO 1981

PROT. N. 4502/1-15 PUNTO ATTESO CHE LAVORI SOMMA URGENZA VRG CONSENTITI DA D. L. 12.4.1948 N. 1010 VRG PER CUI ESECUZIONE EST STATA CONCESSA DELEGA AT CODESTE REGIONI NONCHE' AT COMUNI CHE HABENT FORMULATO SPECIFICA RICHIESTA VRG DEVONO RITENERSI VRG CAUSA LORO CARATTERE PRONTO INTERVENTO VRG GIA' CONSEGNA TI AT IMPRESE PRESCELTE ET QUINDI IN CORSO ESECUZIONE VRG RAPPRESENTASI CHE VRG CON EFFETTO IMMEDIATO VRG DELEGHE CONCESSE DEBENT CONSIDERARSI CADUCATE PER ULTERIORI LAVORI PUNTO PREGASI PERTANTO FAR TENERE VRG AT MEZZO CORRIERE SPECIALE VRG ELENCO LAVORI DI CUI TRATTASI ESEGUITI AUT IN CORSO ESECUZIONE CON INDICAZIONE A FIANCO CIASCUNO DI ESSI RELATIVO IMPORTO PUNTO QUALORA PER ALTRI LAVORI VRG AVENTI MEDESIMO CARATTERE SOMMA URGENZA VRG SIANO STATE REDATTE PERIZIE ET STIANO PER ESSERE AFFIDATI AT IMPRESE PRESCELTE VRG CODESTE AMMINISTRAZIONI SUNT PREGATE TRASMETTERE VRG CON PREDETTO CORRIERE VRG ALTRO ELENCO INDICANDO VRG PER CIASCUN LAVORO VRG SIA RELATIVO IMPORTO SIA URGENZA ATTRIBUITA CHE GIUSTIFICA VRG PER SUA ESECUZIONE VRG RICORSO AT SPECIALE PROCEDURA URGENZA PREVISTA DA CITATO DECRETO LEGGE PUNTO PER LAVORI COMPRESI IN SECONDO ELENCO QUESTO COMMISSARIATO RISERVASI CONCEDERE SPECIFICA AUTORIZZAZIONE QUALORA RICORRANO REQUISITI PRESCRITTI DA SURRIPETUTO DECRETO LEGGE PUNTO AMMINISTRAZIONI COMUNALI SUNT PREGATE INVIARE COPIA PREDETTI ELENCHI ANCHE AT PREFETTI RISPETTIVE PROVINCE PUNTO SOGGIUNGESI CHE SPECIFICHE VRG MOTIVATE RICHIESTE SS.LL PER SOLUZIONE EVENTUALI ULTERIORI ESIGENZE SARANNO OGGETTO DI ATTENTA VALUTAZIONE DA PARTE QUESTO COMMISSARIATO PUNTO ZAMBERLETTI COMMISSARIO STRAORDINARIO

5 MARZO 1981

PROT. NUMERO 4502/115 PUNTO SEGUITO TELE STESSO NUMERO DATATO 20/2/1981 CONCERNENTE ESECUZIONE LAVORI SOMMA URGENZA AT SENSI D.L. 12/4/1948 NUMERO 1010 RITENGO OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE VIRGOLA ANCHE IN RELAZIONE AT TEMPO TRASCORSO DA FENOMENO SISMICO VIRGOLA SI DEBBA PROCEDERE AT DEMOLIZIONI IN GENERE SOLTANTO IN CASO DI EFFETTIVA NECESSITA' PER TUTELA INCOLUMITA' PUBBLICA COMPROVATA DA RELAZIONE TECNICA ET ESPRESSE MOTIVATE SINGOLE ORDINANZE SINDACALI AT SENSI ARTICOLO 153 R.D. 4/2/1915 NUMERO 148 VIRGOLA CHE DEBENT ESSERE TRASMESSE ANCHE AT UFFICIO GENIO CIVILE RESPONSABILE PER EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI COMPE-

TENZA VIRGOLA NONCHE AT SOPRINTENDENZE PER PRESCRITTO VIRGOLA PREVENTIVO CONSENSO DI CUI AT SECONDO COMMA ARTICOLO TRE LEGGE 22 DICEMBRE 1980 VIRGOLA NUMERO 874 PUNTO TANTO ALLO SCOPO DI FUGARE ERRONEE DIVERSE INTERPRETAZIONI ET EVITARE DEMOLIZIONI NON NECESSARIE AT TUANDO SOLO QUELLE GIUSTIFICATE DA IMPELLENTI NECESSITA' TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' PUNTO ORGANI COMPETENTI STATALI ET REGIONALI SUNT PREGATI PERTANTO COLLABORARE IN VIA CONSULTIVA ET CON ATTENTA ET TEMPESTIVA SEGNALAZIONE SCOPO EVITARE PROPRIO CITATE ERRONEE INTERPRETAZIONI PUNTO ZAMBERLETTI COMMISSARIO STRAORDINARIO

12 MARZO 1981

PROT NUMERO 6155/119/NA PUNTO SEGUITO TELEGRAMMA NUMERO 4502 DATATO CINQUE CORRENTE RINNOVO PREMURE VOLER CONTENERE DEMOLIZIONI AMBITO STRETTAMENTE INDISPENSABILE AT ASSICURARE INCOLUMITA' PUBBLICA PUNTO PERTANTO DEMOLIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO SCOPO SUPERARE EFFETTIVO STATO DI PERICOLO PUNTO CIRCA STATO PERICOLOSITA PER PUBBLICA INCOLUMITA DI PARTI DI EDIFICI ET CONSEGUENTE SUFFICIENZA MISURE PRECAUZIONALI OVVERO TASSATIVA ESIGENZA DEMOLIZIONE VIRGOLA PREGO SULLO RICHIEDERE PREVENTIVO SOPRALLUOGO TECNICO AT COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO COMPETENTE PER TERRITORIO ET IPOTESI CHE DETTI COMANDI NON POSSANO PROVVEDERE SOLLECITAMENTE AT UFFICIO GENIO CIVILE PUNTO IN OGNI CASO DETTE RICHIESTE DEVONO ESSERE SOLLECITAMENTE COMUNICATE AT PREFETTI COMPETENTI VIRGOLA I QUALI VALUTERANNO EVENTUALE UTILITA DI ACCERTAMENTI INTEGRATIVI PUNTO NEL RACCOMANDARE SCRUPOLOSA ATTENZIONE AT RIGUARDO SOGGIUNGO CHE ANCHE LAVORI IN CORSO DEBBO ESSERE VERIFICATI SCOPO CONTENERLI NEI SENSI ACCENNATI MEDIANTE RIDUZIONE NEI SOLI LIMITI STRETTAMENTE NECESSARI CHE RISPECCHINO AMBITO SCOPO APPLICAZIONE ARTICOLO 153 R D 4/2/1915 NUMERO 148 PUNTO PREGO ASSICURARE PUNTO ZAMBERLETTI COMMISSARIO STRAORDINARIO

H1) *Demolizioni totali*

Si procede alla demolizione di edifici parzialmente crollati o dissestati in maniera tale da non consentirne il recupero, quando gli stessi insistono su pubbliche vie o quando lo stato di pericolosità minaccia altri edifici abitabili o riattabili

H2) *Demolizioni parziali*

Quando a seguito dei dissesti causati dal sisma una parte non recuperabile di edificio costituisce pericolo per la pubblica via ovvero minaccia edifici vicini abitabili o riattabili, si procede alla sua demolizione

Gli immobili di interesse storico, artistico, letterario ecc e oggetto di tutela da parte delle Soprintendenze ai sensi della legge n 1089 dell'1 giugno 1939 e n 1497 del 29 giugno 1939 potranno essere oggetto dei lavori C1 o C2 solo dopo il nulla osta delle competenti Soprintendenze

H3) *Puntellatura*

Quando un edificio o parte di esso, pur se in dissesto, e recuperabile, si procede al puntellamento se costituisce pericolo per la pubblica via ovvero se minaccia d'abbattersi su fabbricati vicini abitabili o riattabili

I) IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI ATTIVITA' RICREATIVE, ASSISTENZIALI, CULTURALI E SCOLASTICHE, NONCHE' A SEDI DI PARTITI O DI SINDACATI

Con ordinanza commissariale n 139 del 20 febbraio 1981 sono stati estesi, in quanto applicabili, i criteri e le norme di cui all'ordinanza commissariale n 80 del 6 gennaio 1981 e successive modifiche per l'esecuzione di opere urgenti di riattazione

NORME PROCEDURALI**A) ISTANZE DI CONTRIBUTO***A1) Edificio comprendente una sola abitazione (o un solo esercizio)*

Il proprietario può produrre al Sindaco istanza di contributo — completa della documentazione occorrente — entro e non oltre il 31 marzo 1981 (*termine prorogato con ord comm n 144 del 2 marzo 1981*)

L'inquilino dell'unità immobiliare singola può produrre l'istanza entro 30 giorni successivi al predetto termine, qualora non vi abbia provveduto il proprietario

In caso di accordo tra le parti, l'inquilino può produrre l'istanza nei termini assegnati al proprietario. In tal caso, sull'istanza dovrà essere esplicitato l'assenso del proprietario mediante sottoscrizione. Beneficiario del contributo è l'inquilino che esegue i lavori di riattamento.

A2) Condomini

L'istanza di contributo, con le stesse modalità di cui al punto A1, deve essere presentata dall'amministratore, ove esiste, o dal rappresentante della maggioranza semplice dei proprietari. In deroga alle norme vigenti, le determinazioni dell'assemblea condominiale, convocata di urgenza dall'amministratore o da uno dei proprietari, sono vincolanti anche con una maggioranza semplice degli intervenuti, a prescindere dal valore delle quote.

All'istanza dovrà essere allegata copia del verbale dell'assemblea condominiale o dell'adunanza dei proprietari.

Ove da parte dell'assemblea dei condomini o dei proprietari non risulti comunque possibile adottare alcuna deliberazione, anche uno solo dei condomini o dei comproprietari può sostituirsi all'assemblea per la presentazione dell'istanza. Questi curerà l'esecuzione dei lavori relativi alle parti comuni dell'edificio e diverrà titolare del contributo. Copia dell'istanza dovrà essere inviata anche al Pretore del Mandamento competente per territorio.

A3) Il Sindaco, al fine di limitare i termini di cui all'art 4/ter, ove proprietario e locatario non intendano provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori, invita gli stessi a rendere dichiarazione in tal senso ed invia loro apposito modello di dichiarazione (allegato in fac-simile) da restituirsi sottoscritto da entrambi.

Tale dichiarazione abilita il Sindaco, senza ulteriore comunicazione, ad eseguire subito i lavori di riattazione.

A4) Per le tipologie d'edifici di cui ai punti C) e D) delle norme tecniche, le istanze di contributo vanno rivolte, nei termini suindicati, ai Sindaci dei Comuni nei quali ricadono gli immobili danneggiati.

B) ACCERTAMENTI TECNICI

S'intendono accertamenti tecnici ai sensi della lettera « d » dell'art 3 del D L 26 novembre 1980, n 776, così come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n 874.

B1) le risultanze delle note tecniche inserite in calce alle schede A e B di cui alle ordinanze commissariali n 35 e 36 del 30 novembre 1980, redatte dagli accertatori comunali,

B2) gli esiti degli accertamenti effettuati, su richiesta dei Comuni o del Commissario, dai centri universitari. Tali esiti sono prevalenti qualora contrastanti con le risultanze di cui al punto precedente;

B3) le risultanze degli accertamenti comunque espletati, con o senza scheda, dai tecnici comunali o da accertatori all'uopo nominati da parte dei Comuni o del Commissario;

B4) le determinazioni delle commissioni tecniche comunali nominate dal Commissario ai sensi del 7° capoverso dell'art. 3 della legge succitata;

B5) altre procedure avviate:

- a) per gli edifici per i quali i Comuni, sulla base delle schede redatte dagli accertatori, o di visite effettuate da tecnici comunali (anche senza redazione di scheda), hanno emesso diffida a provvedere all'esecuzione di opere indispensabili provvisoriale o definitiva per far tornare abitabile l'immobile, i proprietari possono eseguire i necessari lavori sulla base di perizia giurata, redatta da tecnico abilitato di loro fiducia, presentata al Sindaco del Comune o alle circoscrizioni comunali ove esistono, per il visto dell'apposita Commissione tecnica comunale di cui al precedente punto B4);
- b) fuori dell'ipotesi di cui al punto precedente, in attesa che vengano eseguiti gli accertamenti tecnici già richiesti (e che vengano emessi i conseguenti provvedimenti del Sindaco), i proprietari possono eseguire i lavori necessari previsti dalla presente e secondo la normativa di cui al punto precedente, rimettendosi alle successive determinazioni in ordine alla spettanza del contributo;
- c) per l'ammissibilità a contributo nei casi B5 a) e B5 b) dovrà comunque procedersi con le modalità appresso indicate.

Nelle more della costituzione delle apposite Commissioni tecniche di cui alla legge 874/1980 o nei casi di impossibilità ad operare delle stesse Commissioni per motivi di forza maggiore, accertata dal Sindaco, il visto di competenza delle Commissioni tecniche sarà apposto:

a) per i Comuni provvisti di Ufficio Tecnico, dal capo dell'Ufficio Tecnico, o da funzionari tecnici suoi delegati o da tecnici abilitati liberi professionisti convenzionati col Comune;

b) per i Comuni sprovvisti di Ufficio Tecnico, da tecnici abilitati liberi professionisti convenzionati col Comune.

Le convenzioni con i tecnici liberi professionisti dovranno fare esplicito richiamo al rispetto delle presenti norme tecniche e procedurali.

B6) I compiti salienti delle Commissioni tecniche comunali, di cui all'art. 3 (7 capoverso) della legge n. 874, consistono, in linea di massima, nell'accertamento:

- a) che la perizia comprenda tutti gli elaborati indicati ai punti C1) e C2);
- b) che i lavori periziati siano quelli indicati nelle norme tecniche della ordinanza n. 80 e successive note esplicative;
- c) che l'entità del danno riportato dal fabbricato oggetto di perizia rientri sotto il titolo « entità del danno » ai punti 3), 4) e 5) delle schede A e B allegate alle ordinanze n. 15 del 3 dicembre 1980 e precisamente:
 - 3) lieve — abitabile — da riparare;
 - 4) notevole — da sgombrare parzialmente — riparabile;
 - 5) grave — da sgombrare — riparabile.

La Commissione, in mancanza di dette schede, deve procedere direttamente allo accertamento del danno;

- d) che i prezzi unitari delle singole categorie di lavoro, previste in perizia, siano quelli indicati nell'ordinanza 80 e successive istruzioni ed integrazioni;

- e) che la spesa massima ammissibile a contributo, tra lavori condominiali e particolari, sia contenuta nel limite di L. 10 milioni per unità abitativa, professionale, commerciale, artigiana e turistica — in esenzione da I.V.A. ai sensi dell'art. 5 della legge n. 875 del 22 dicembre 1980 — al netto delle spese generali del committente e delle competenze professionali così come indicato nell'ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981. La Commissione, quindi, constatata l'ammissibilità della perizia, appone il visto di competenza sugli atti presentati e restituisce al richiedente una copia vistata (anche con rettifiche) di detta perizia, unitamente al buono acconto, consentendo l'inizio dei lavori.

C) CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Cumulabilità dei contributi con successive provvidenze.

Si ricorda qui che l'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, precisa che i contributi per i piccoli interventi di riparazione di abitazioni sinistrate e per opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, artigiane, ecc. « non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione ».

In effetti, la non cumulabilità dei contributi deve intendersi relativa a quelle opere che pur se realizzate con contributo previsto dall'ordinanza n. 80 (nel limite di lire 10.000.000), hanno un carattere definitivo e quindi non ripetitivo, ad es.: ripresa di muratura, piattabande, incatenamenti, rimozione di intonaci, ecc.; per le parti già eseguite ne discende, quindi, che l'importo delle opere di carattere provvisoriale (quali: puntellamento di scale ed androni, travi in ferro e rinforzo di solai, impermeabilizzazione di strutture esposte a seguito di demolizioni di cornicioni e simili, intonaci nei tratti di parete ove sono stati rimossi rivestimenti) è cumulabile con il contributo per le opere definitive previste dalla emananda legge di ricostruzione, soltanto se le opere provvisoriale stesse saranno interamente sostituite.

Aventi diritto al contributo previsto dall'Ordinanza n. 80.

L'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 prevede, tra l'altro, la concessione di contributi per piccoli interventi di riparazioni in abitazioni sinistrate, «al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione ».

Giova precisare al riguardo che devono ritenersi assimilabili a coloro che la legge definisce «privi di abitazione» anche coloro che — pur non trovandosi in questa più grave situazione — hanno tuttavia necessità di eseguire limitati interventi di riparazione per riportare in condizioni di abitabilità le unità immobiliari di cui sono proprietari o di cui comunque fruiscono.

C1) Ammissione a contributo

Per l'ammissione a contributo degli aventi diritto (proprietari o chi per essi), unitamente all'istanza di cui al punto A), deve essere presentata apposita perizia giurata, redatta in triplice copia da tecnico abilitato, al Sindaco del Comune per il visto dell'apposita Commissione tecnica comunale, nominata dal Commissario con le puntualizzazioni di cui al punto B5.

L'istanza deve essere presentata alla Circoscrizione competente per territorio nei Comuni ove queste sono istituite.

Nell'istanza il richiedente deve precisare se egli sia proprietario o inquilino.

L'ammissione a contributo avverrà nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze corredate come prescritto.

C2) Perizia dei lavori di riparazione.

La perizia a corredo dell'istanza di contributo deve comprendere:

- 1) relazione tecnica descrittiva del danno e delle opere che si intendono realizzare per la riattazione dell'immobile. In detta relazione dovrà essere precisato il tempo utile necessario per l'esecuzione dei previsti lavori;

2) computi metrici estimativi distinti per i lavori condominiali e per quelli delle singole unità immobiliari (per questi ultimi dovranno essere indicati unitamente al numero del piano e dell'interno, anche il locatore ed il locatario);

3) quadro economico riepilogativo precisante gli importi dei lavori condominiali, gli importi dei lavori delle singole unità immobiliari, l'importo delle spese tecniche (4%) e quello delle spese generali del committente (1%);

4) eventuale documentazione fotografica dei danni più significativi.

I tecnici incaricati devono precisare in calce alla perizia che:

a) i lavori periziati sono conseguenti al terremoto 23 novembre 1980 e rientrano nelle categorie di opere di cui alla presente ordinanza;

b) i prezzi applicati sono quelli della tariffa del Provveditore alla OO.PP. per la Campania in vigore dal 1° gennaio 1980, aumentati del 30% (come indicato in tariffa stessa per le opere di manutenzione) e ancora del 30% per tener conto dell'aggiornamento dei prezzi al 1° gennaio 1981 e dell'articolazione e della frammentarietà degli interventi, ovvero quelli della tariffa del Genio Civile di Potenza in vigore dall'aprile 1980, con la sola maggiorazione del 30%;

c) per le competenze tecniche (dalla progettazione alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere) è stata considerata l'aliquota del 4% dell'importo dei lavori, in deroga alle disposizioni della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, atteso il carattere sociale degli interventi;

d) per le spese generali del committente è stata prevista l'aliquota dell'1% dell'importo dei lavori;

e) i lavori periziati saranno diretti e collaudati dallo stesso progettista.

Per ogni edificio non può essere redatta che una unica perizia.

Va ricordato che le prestazioni professionali, compensate secondo le relative tariffe con la riduzione del 25% (Ord. Comm. n. 90 del 12 gennaio 1981) e le spese tecniche (1%), si *aggiungono* al contributo che resta previsto nella misura massima di L. 10 milioni (Ord. Comm. n. 140 del 21 febbraio 1981).

D) SUBENTRO AL PROPRIETARIO NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE

D1) *Proprietario irreperibile.*

Nel caso di non reperibilità del proprietario (intendendo per esso anche la maggioranza dei proprietari di un condominio), ad esso si sostituisce l'inquilino nei modi e termini stabiliti dallo articolo 4-ter della citata legge 874/80.

D2) *Proprietario ed inquilino inadempiente.*

Nei casi in cui l'inquilino o il proprietario non provvedano agli adempimenti relativi al ripristino dell'immobile entro i termini previsti dalla legge 874/80, il Sindaco, previa diffida ad entrambi, può sostituirsi al proprietario nella esecuzione dei lavori, usufruendo del contributo cui avrebbe diritto il proprietario; l'eventuale maggiore costo delle opere necessarie rispetto al contributo di cui alla legge 874/80 ed all'ordinanza commissariale n. 68 del 27 dicembre 1980, sarà posto a carico del proprietario e riscosso con le procedure esecutive previste per le entrate dello Stato dalla legge 14 febbraio 1910, n. 639.

Anche a tal fine l'accertamento di natura tecnica eseguito dalla Commissione tecnica comunale ha valore di perizia giurata, in conformità a quanto disposto dal 7° comma dell'art. 3 della legge 874/80.

E) OPERE URGENTI (DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI)

Nei casi in cui ricorrono gli estremi per l'esecuzione delle opere previste al punto H delle norme tecniche, il Sindaco emette ordinanza di immediata esecuzione a carico del proprietario, attuando intanto le misure cautelative necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'ordinanza deve essere subito notificata al proprietario e, in caso di sua irreperibilità, sarà esposta all'albo pretorio ed affissa per 72 ore sulla facciata dell'edificio.

Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco provvede d'ufficio, a mezzo di ditte specializzate e di fiducia.

A tale riguardo si fa tuttavia riferimento alla disposizione del 5 marzo 1981 riportata sub punto H delle norme tecniche.

L'importo delle opere, sia che provveda il proprietario sia che provveda il Sindaco, è ammesso a totale carico del Commissariato Straordinario del Governo sulla base dei prezzi unitari della tariffa del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania in vigore dal 1° gennaio 1980 aumentate del 30% in analogia a quanto indicato in tariffa stessa « per le opere di manutenzione » ed ancora del 30% per tener conto dell'aggiornamento prezzi al 1° gennaio 1981 e dell'articolazione e frammentarietà degli interventi, ovvero quelli della tariffa del Genio Civile di Potenza, edita nell'aprile 1980, con la sola maggiorazione del 30%.

Va tuttavia precisato che il citato aumento dei prezzi previsto in considerazione dell'articolazione e frammentarietà degli interventi è indicato come limite massimo che deve essere pertanto graduato in rapporto all'entità complessiva dei singoli interventi.

Si soggiunge infatti che nei casi d'intervento di rilevante entità eseguiti a cura di privati, o di Enti o Istituti, tale aumento dovrebbe risultare addirittura non necessario.

I prezzi relativi alle puntellature, non previsti nella tariffa sopracitata, andranno applicati come segue:

- 1) puntellatura in legname compreso smontaggio e con recupero del legname impiegato da parte dell'impresa entro tre mesi dalla esecuzione: L. 300.000 mc. in opera;
- 2) puntellatura in legname compreso la fornitura del materiale e senza recupero del legname da parte dell'impresa: L. 540.000 mc. in opera;
- 3) sovrapprezzo alla puntellatura in legname per altezza da mt. 4 in su dal livello del piano d'inizio: L. 5.000 per ogni metro di altezza;
- 4) compenso a corpo per trasporto materiali con mezzi non meccanici per distanza superiore a m. 50 dal cantiere di lavoro in dipendenza di difficoltà di accesso: 5% dell'importo della puntellatura;
- 5) puntellatura con tubolari metallici tipo Dalmine-Innocenti fino a qualunque altezza, con recupero del materiale impiegato da parte dell'impresa:
 - per il 1° mese L. 4.500 per giunto;
 - per ogni mese successivo L. 500 per giunto;
- 6) puntellatura fino a qualunque altezza con tubolari metallici c.s. senza recupero del materiale impiegato da parte della impresa L. 19.500 per giunto.

Per la Regione Basilicata i suddetti prezzi vengono maggiorati del 25%.

Con ordinanza commissariale n. 143 del 2 marzo 1981 sono state approvate alcune integrazioni alla tariffa dei prezzi unitari del Provveditorato OO.PP. della Campania.

F) EDIFICI PUBBLICI O ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI

F1) Edifici pubblici.

Gli enti interessati procedono direttamente alla esecuzione dei lavori indicati nelle norme tecniche, previa comunicazione al Commissario dell'importo presunto delle opere da realizzare, con le procedure di urgenza di cui all'art. 70 del R. D. 25 maggio 1895, n. 350, sulla base dei prezzi indicati ai punti C2) ed E) delle norme procedurali e con l'applicazione della maggiorazione del 5% sull'importo dei lavori per spese generali.

F2) *Edifici adibiti a servizi pubblici.*

Nel caso in cui gli edifici siano totalmente adibiti a servizi pubblici (tipo C1 delle norme tecniche) operano gli Enti interessati con le modalità di cui alla lettera che precede.

Nel caso di edifici parzialmente destinati a servizi pubblici (tipo C2 delle norme tecniche), le opere di carattere condominiale e quelle particolari relative agli ambienti non destinati ad uso pubblico, vengono eseguite dai proprietari con le stesse modalità relative agli edifici privati.

Le opere particolari da eseguire negli ambienti destinati a servizi pubblici vengono eseguite dagli enti interessati con le modalità di cui al su ripetuto punto F1.

F3) *Edifici destinati a comunità.*

Gli edifici destinati a comunità (tipo D delle norme tecniche) sono equiparati a quelli privati.

F4) *Edifici destinati ad attività agricole, artigiane e commerciali e turistiche (punto «E» delle norme tecniche).*

I criteri e le norme procedurali cui ai punti A e B sono estesi agli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, in quanto applicabili.

I destinatari dei contributi di che trattasi, il cui singolo ammontare non potrà superare la somma di L. 10.000.000, sono i titolari delle aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche che operano negli immobili da riattare, che siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti; la iscrizione va dimostrata mediante idonea certificazione.

I destinatari sono, altresì, tenuti a partecipare alle eventuali spese per la riparazione delle parti condominiali, ove esistano, in ragione dei millesimi rappresentati dall'immobile in cui operano, e con detrazione del relativo importo dal contributo ottenuto.

Il contributo in parola deve essere richiesto entro il termine del 31 marzo 1981 (*ordinanza commissariale n. 144 del 2 marzo 1981*).

F5) *Edifici dello Stato ed edifici di Culto.*

Gli interventi si espletano a cura dei Provveditorati alle Opere Pubbliche ovvero delle Sovrintendenze ai Beni Ambientali ed Architettonici per la Campania e la Basilicata, con le modalità dette al punto G) delle norme tecniche.

F/a) IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI ATTIVITA' RICREATIVE, ASSISTENZIALI, CULTURALI E SCOLASTICHE, NONCHE' A SEDI DI PARTITI O DI SINDACATI.

I criteri e le norme procedurali di cui ai punti A e B sono estesi agli immobili adibiti a sedi di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sedi di partiti o di sindacati, in quanto applicabili.

G) RINUNCIA DEI COMUNI AD INTERVENIRE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (Art. 3, lett. d).

I Comuni che non hanno adeguate strutture tecnico-amministrative e che non intendono avvalersi, mediante stipula di apposita convenzione, dell'opera di tecnici liberi professionisti, rappresentano, entro 15 giorni dalla presente, al Commissario la loro impossibilità a provvedere.

H) CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AI PRIVATI

A lavori eseguiti, il tecnico incaricato della progettazione e direzione dei lavori provvede alla redazione in triplice copia del consuntivo dei lavori stessi da giurare così come per la perizia.

A detto consuntivo dovrà essere allegato:

- 1) certificato di regolare esecuzione in triplice esemplare;
- 2) documentazione fotografica relativa ai lavori eseguiti sui particolari fotografati prima delle riparazioni.

I documenti di cui sopra devono essere inoltrati al Comune per l'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

I) SNELLIMENTO PROCEDURE

Gli uffici comunali ai quali saranno rivolte le richieste finalizzate al completamento delle presenti procedure sono tenuti a svolgere gli adempimenti di competenza gratuitamente e con procedura di urgenza.

Tutti gli atti previsti dalle presenti norme procedurali sono ammessi in carta semplice.

Relazioni e certificati di regolare esecuzione dovranno essere esibiti in carta intestata del Tecnico da cui risulti:

- 1) il recapito;
- 2) il numero d'iscrizione all'Albo Professionale;
- 3) il Codice fiscale.

L) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità di procedere ad opere non previste nella perizia ammessa a contributo, ma comunque rientranti tra quelle consentite dalle norme tecniche, potrà redigersi apposita perizia di variante e/o suppletiva, fermo restando il limite di L. 10.000.000 (diecimilioni) il contributo per ogni singola unità, al netto delle spese generali del committente e delle competenze professionali così come indicato nell'ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981.

Tale perizia dovrà presentarsi con le modalità, e nel numero di copie stabilite per la perizia originale, allo stesso Comune o Circostrizione ove è stata presentata la primitiva perizia.

Resta valida la procedura di accertamento e approvazione sancita dalle presenti norme.

M) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Valgono le seguenti norme fissate con ordinanza commissariale n. 107 del 27 gennaio 1981:

1) Il « buono contributo » è quello descritto nell'allegato n. 4.

Detto buono viene emesso dal Sindaco (o da un suo delegato) appena la perizia di parte giurata sia stata vistata dalla Commissione Tecnica Comunale. Lo stesso è controfirmato dal dirigente l'Ufficio Ragioneria dopo che l'importo del contributo, rilevato dalla perizia è stato annotato in ordine cronologico in apposito registro per l'impegno della spesa a carico dei fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.

Il numero progressivo di registrazione costituisce la matricola del « buono contributo ».

Il « buono contributo », munito del timbro tondo del Comune, è spedito all'avente diritto con raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

2) Il titolare del contributo, intestatario del buono, è abilitato all'esecuzione dei lavori di ripristino indicati in perizia.

Il contributo viene erogato solo dopo l'esecuzione dei lavori, ad avvenuta esibizione del verbale di regolare esecuzione e del consuntivo giurato.

Prima dell'erogazione del contributo, il Sindaco o la Commissione tecnica di cui all'art. 3 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono eseguire controlli intesi a verificare l'ammissibilità dei lavori inseriti nel conto finale.

3) E' ammessa la cessione del « buono contributo », in deroga alle disposizioni vigenti ed alla norma indicata al successivo punto 5, nel solo caso che venga effettuata a favore della ditta appaltatrice dei lavori di ripristino degli stabili danneggiati, sia in acconto che a tacitazione dell'importo dovuto sulla base del contratto.

In quest'ultimo caso, il Sindaco, dopo gli adempimenti di cui al terzo comma del punto 2, disporrà il pagamento del contributo in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori di riparazione.

Alla documentazione attestante la spesa sostenuta dovrà essere allegata la copia del contratto dei lavori di che trattasi.

4) La ditta appaltatrice potrà cedere il predetto buono in favore delle Banche a garanzia di facilitazioni creditizie ad essa consentite.

Per l'ipotesi suindicata, la Banca comunicherà al Comune, con lettera raccomandata, l'avvenuta cessione, da stipulare con scrittura privata anche non autenticata, ed il Sindaco, ad avvenuta esecuzione dei lavori, provvederà ad effettuare il pagamento del contributo in favore dell'Istituto bancario, dandone comunicazione alla impresa che ha eseguito i lavori di ripristino.

5) Oltre all'ipotesi di cui ai punti 3) e 4) nessuna ulteriore cessione è consentita, rimanendo inefficace ogni trasferimento del « buono contributo ».

Il Sindaco è tenuto ad accreditare il contributo all'intestatario del buono che ha provveduto all'esecuzione dei lavori di riattazione degli edifici danneggiati, anche quando il pagamento sia fatto a favore dell'impresa o della Banca in virtù della cessione del credito.

I crediti come innanzi ceduti non sono soggetti a sequestro, pignoramento od altri vincoli di qualunque genere.

Tutti i negozi ed atti giuridici comunque inerenti alle operazioni compiute in applicazione della presente ordinanza, comprese quelli di cessione di credito e relative quietanze, rientrano nella sfera di esenzione considerata dall'art. 9 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

6) In sede di pagamento dei lavori di ripristino, il Comune ha l'obbligo di annullare i buoni - contributi emessi.

7) L'impresa, cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori ed a favore della quale è stata disposta la cessione del contributo, può richiedere, su presentazione di apposito stato di avanzamento, anticipazione del contributo in misura non inferiore al 30%.

Ulteriori anticipazioni possono essere richieste sempre su presentazione di stati di avanzamento nel caso che l'impresa abbia realizzato il 70% dei lavori con l'attribuzione di una pari aliquota di contributo.

8) Le anticipazioni predette possono essere accordate, con le procedure e le incombenze suindicate, anche ai proprietari, amministratori del condominio (se a tanto delegati) ovvero inquilini che eseguono in economia i lavori di riattazione degli edifici danneggiati dal sisma.


9) In caso di cessione del «buono contributo» in favore di Istituto bancario, l'anticipazione da operarsi con le modalità di cui al punto 7), debbono essere disposte in favore della Banca, cessionaria del contributo.

COMMISSIONI TECNICHE

Con ordinanza commissariale n. 114 del 3 febbraio 1981 sono state dettate norme per la composizione delle Commissioni Tecniche Comunali, successivamente costituite con apposite ordinanze commissariali.

SCHEMA DI PROCEDURA PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI RAPIDAMENTE RECUPERABILI

(Art 3 - lettera d - legge 874 del 22 dicembre 1980)



fac - simile

Allegato 1

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

Il sottoscritto
residente in _____, attualmente dimorante a _____,
chiede la concessione di un contributo ai sensi della lettera d) dell'art. 3 della Legge 22 dicembre 1980, n. 874,
al fine di eseguire i lavori di riattazione al suo appartamento sito in _____,
come da allegata perizia giurata

Elenco allegati:

- 1) relazione tecnica descrittiva;
- 2) perizia giurata;
- 3) eventuale documentazione fotografica.

, li

Codice Fiscale n.

N. B**Relazione e perizia dovranno essere esibite in triplice esemplare**

Se l'istanza viene inoltrata dall'inquilino occorre adattarla opportunamente, precisando anche:

- se l'inquilino interviene con il consenso del proprietario entro i termini assegnati a quest'ultimo;
- se l'inquilino interviene, invece, dopo la scadenza dei termini assegnati al proprietario (60 giorni).

Allegato 2

Schema di atto di consenso per l'esecuzione dei lavori di riattazione, da parte del Sindaco
(art 4-ter, legge 22 dicembre 1980, n 874, integrato dal DL 31-1-1981, n 11)

Il sottoscritto
residente a
proprietario dell'immobile sito in
dichiarato inagibile a seguito del sisma del 23 novembre 1980,
ed il sottoscritto
inquilino dell'immobile stesso ed in atto ricoverato precariamente

D I C H I A R A N O

che non intendono provvedere direttamente ai lavori di riattazione dell'alloggio di cui al punto d dell'art 3 ed all'art 4/ter della legge 22 dicembre 1980, n 874, e che, pertanto, il Sindaco del Comune di

senza ulteriore comunicazione, può eseguire direttamente i lavori predetti

— il Sig _____ *proprietario* si impegna,
tuttavia, a collaborare partecipando alle riunioni condominiali eventualmente occorrenti,

o/

— il Sig _____ *proprietario*, non potendo
partecipare o farsi rappresentare alle riunioni condominiali, delega il predetto Sindaco a partecipare alle
eventuali assemblee condominiali, anche a mezzo di un suo rappresentante

, fi

In fede

IL PROPRIETARIO

L'INQUILINO

Allegato 3

N di reg

C O M U N E d i

BUONO CONTRIBUTO EMESSO PER I LAVORI DI RIATTAZIONE DEGLI STABILI DESTINATI A CIVILI ABITAZIONI E AD AZIENDE DI CUI ALL'ART. 3, LETTERE D) ed E) DEL D. L. 26 NOVEMBRE 1980, N. 776, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874

Il presente buono contributo è rilasciato a favore del Signor _____, in qualità di proprietario (ovvero inquilino) per i lavori di riattazione dell'appartamento (negozio, azienda) ubicato in _____ via _____ n. _____, piano _____ int. _____.

L'istanza intesa ad ottenere il contributo è stata accolta ed è stato provveduto alla prenotazione della somma dovuta in lire _____ (lire _____) nell'apposito registro al numero _____.

La predetta somma, desunta dalla perizia giurata di parte, vistata dalla Commissione Tecnica Comunale, sarà attribuita alla S. V. ad avvenuta riattazione dello stabile suindicato.

L'importo predetto potrebbe essere suscettibile di riduzione nell'ipotesi che, in sede di controllo, siano stati inseriti nella perizia lavori diversi da quelli considerati dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO
RAGIONERIA DEL COMUNE

IL SINDACO

Il presente buono contributo viene ceduto (a titolo di acconto, a tacitazione di ogni suo avere) alla
Impresa

che ha assunto l'obbligo di provvedere ad eseguire i lavori di ripristino dello stabile danneggiato

IL CEDENTE

IL CESSIONARIO

(Spazio per la cessione alla Banca)



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 164

VISTA la nota del 18 marzo corrente, con la quale il Sindaco del Comune di Napoli prospetta gli estremi di eccezionale urgenza che consigliano l'organico intervento d'ufficio per la riattazione degli edifici latitanti la tratta in costruzione della linea I della Metropolitana da Piazza Vanvitelli a Piazza Muzii così da evitare il notevole rallentamento di detta importante opera ed, in alcuni punti, la completa stasi dei lavori;

CONSIDERATO che il predetto Sindaco, con la citata nota, fa presente altresì, che la situazione prospettata potrebbe, a breve, costringere la Società concessionaria della realizzazione dell'opera al ricorso alla Cassa Integrazione per i suoi operai e che, la dilatazione dei tempi di esecuzione si traduce in un più lungo e maggiore disagio di tutti i residenti nella zona, segnatamente degli esercizi pubblici e commerciali;

RITENUTO che la segnalazione del Comune merita tempestivo accoglimento riscontrandosi in essa i presupposti e gli estremi richiesti dall'art. 3 (penultimo ed ultimo comma) del decreto legge n. 11 del 31 gennaio 1981 che integra l'art. 4/ter della legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

VISTA la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e le successive, che concernono la riattazione delle abitazioni non gravemente danneggiate;

D I S P O N E

Il Sindaco del Comune di Napoli, per i motivi in premessa indicati, provvederà, nei limiti e con osservanza delle disposizioni commissariali già citate, a fare eseguire d'ufficio, negli edifici latitanti la tratta in costruzione della linea I della Metropolitana, da Piazza Vanvitelli a Piazza Muzii, gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 della legge n. 874 del 22 dicembre 1980.

Napoli, 21 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 165

VISTA:

— la propria ordinanza n. 144, in data 2 marzo 1981, con la quale è stato prorogato al 31 marzo 1981, il termine entro il quale può essere proposta l'istanza di contributo per la riattazione degli immobili lesionati dal sisma del 23 novembre 1980, ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, n. 92 del 15 gennaio 1981 e n. 139 del 20 febbraio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

— le istanze qui pervenute da parte dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, con le quali viene prospettata la necessità di prorogare ulteriormente detto termine al fine di consentire ai tecnici incaricati di portare a termine le perizie;

RAVVISATA la necessità di accogliere la richiesta;

VISTO l'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Il termine entro il quale, ai sensi delle ordinanze n. 80 del 6 gennaio 1981; n. 92 del 15 gennaio 1981 e n. 139 del 20 febbraio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere avanzata istanza di contributo per la riattazione degli immobili lesionati in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 1981.

Le istanze di che trattasi dovranno pervenire ai competenti Uffici, con la relativa documentazione, improrogabilmente entro il 15 aprile 1981.

Napoli, 23 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 167

CONSIDERATO che ricorrono gli estremi di eccezionale urgenza che consigliano l'esecuzione d'ufficio degli interventi di media entità, di cui alla lettera d) dell'art. 3 della legge n. 874 del 22 dicembre 1980, su complessi di più edifici comprendenti ciascuno numerosi appartamenti;

CONSIDERATO, altresì, che analogo intervento debba prevedersi anche per edifici allorquando la riattazione interessi problemi di viabilità urbana ed abbia connessione con altri lavori pubblici in corso, specie nel centro cittadino e con esclusione di interventi che riguardino edifici di cui sia prevista, o prevedibile, da parte dell'Amministrazione comunale, l'ipotesi di demolizione, anche parziale, per esigenze urbanistiche;

RITENUTO di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di conseguire congrui ribassi sui prezzi, atteso che gli interventi di cui trattasi non devono essere caratterizzati da frammentarietà;

RITENUTO, quindi, che nelle ipotesi dianzi citate si riscontrano i presupposti e gli estremi del decreto legge n. 11 del 31 gennaio 1981, che integra l'art. 4/ter della legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

VISTA la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, e le successive, che concernono la riattazione delle abitazioni non gravemente danneggiate;

D I S P O N E

Il Sindaco del Comune di Napoli, per i motivi succitati, provvederà, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni commissariali già indicate, a fare eseguire d'ufficio, negli edifici in premessa indicati, gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 della legge n. 874 del 22 dicembre 1980.

Napoli, 23 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 170

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il D.L. 31 gennaio 1981, n. 11 e il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19;

CONSIDERATO che, per gli interventi di cui all'art. 3, lettere d) ed e) delle disposizioni succitate, si deve procedere alla costituzione di apposite Commissioni Tecniche Comunali anche per i Comuni della provincia di Foggia danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980;

ATTESO che, con propria ordinanza n. 162 del 20 marzo 1981, sono state estese, tra le altre, anche ai Comuni innanzi indicati le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, concernenti i criteri e le norme tecniche e procedurali per l'esecuzione dei lavori di riattazione di immobili lievemente danneggiati;

VISTA la propria ordinanza n. 114 del 3 febbraio 1981, con la quale sono stati predeterminati la composizione ed i criteri generali di funzionamento di dette Commissioni;

CONSIDERATO che con telegramma n. 6896/1.4.FG del 19 corrente sono state richieste al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari le segnalazioni dei professionisti da nominare nelle Commissioni Tecniche di che trattasi e da inserire negli elenchi dei supplenti quali componenti delle medesime e per l'evenienza che i Comuni ne abbiano bisogno ai sensi del punto d) dell'ordinanza n. 80 (ipotesi di sostituzione dei Comuni a proprietari ed inquilini inerti);

RAVVISATA la particolare urgenza di provvedere in merito alla nomina di dette Commissioni anche in considerazione del termine di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo per la riattazione degli immobili, fissata al 15 aprile 1981;

RITENUTA l'opportunità, per il conseguimento di tale scopo, di delegare al Prefetto le attribuzioni previste dall'articolo 3 della citata legge n. 874 per la formazione delle Commissioni Tecniche per i Comuni di quella stessa Provincia danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980;

D I S P O N E

Il Prefetto di FOGGIA è delegato a provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 per la nomina delle Commissioni Tecniche per i Comuni della Provincia di Foggia danneggiati dai noti eventi sismici.

Il medesimo provvederà, sentita la Consulta ove esista, nonché gli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e dei Periti Edili, dei Dottori Agronomi, dei Periti Agrari ed il Provveditore alle Opere Pubbliche di Bari.

Napoli, 28 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 184

CONSIDERATO che il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, nell'individuare ed elencare i Comuni gravemente o particolarmente danneggiati dal sisma del novembre 1980, ha incluso taluni Comuni della Provincia di Foggia;

VISTA l'ordinanza n. 162 del 20 marzo 1981, con la quale si sono estese ai Comuni di cui sopra le provvidenze già concesse ai Comuni delle Regioni Basilicata e Campania;

RITENUTO che per l'esecuzione dei conseguenti lavori pubblici e di quelli finalizzati alla riattazione e riparazione degli edifici privati e pubblici in genere occorre fare riferimento, quanto ai prezzi, per il territorio dei suddetti Comuni della Provincia di Foggia, a quelli previsti dalla tariffa del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia;

CONSIDERATO che detto prezzario, esaminato favorevolmente nell'adunanza del 24 marzo 1981 dal Comitato Tecnico Amministrativo presso quel Provveditorato alle OO.PP., stabilisce i relativi prezzi per il secondo semestre 1980;

CON i poteri che gli derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra vigente disposizione;

D I S P O N E

I prezzi unitari da applicare per i lavori di riparazione di edifici privati, pubblici e di culto, danneggiati dal sisma del novembre 1980 dei Comuni della Provincia di Foggia, sono quelli del prezzario esaminato, con parere favorevole del Comitato Amministrativo del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia, nella seduta del 24 marzo 1981, con le seguenti maggiorazioni che tengono conto anche della lievitazione dei costi a tutto il 28 marzo 1981:

- a) maggiorazione del 25%, per l'articolazione e la frammentarietà dei singoli interventi;
- b) maggiorazione del 35%, non cumulabile con quella precedente, quando i lavori vengono effettuati in immobili occupati;
- c) maggiorazione del 50%, non cumulabile con le precedenti, negli interventi in edifici penitenziari per le ulteriori difficoltà e limitazione degli orari di lavoro imposti dalla particolare destinazione degli immobili.

Si precisa che tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle già previste nella nota introduttiva («Avvertenza») al prezzario suindicato.

Napoli, 28 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 185

VISTE le proprie ordinanze nn. 144 e 165, rispettivamente in data 2 marzo 1981 e 23 marzo 1981, con le quali è stato prorogato, prima al 31 marzo ed indi al 15 aprile 1981, il termine entro il quale può essere proposta l'istanza di contributo per la riattazione degli immobili lesionati dal sisma del 23 novembre 1980, ai sensi delle ordinanze nn. 80, 92 e 139, rispettivamente del 6 e 15 gennaio e 20 febbraio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, il quale, nell'individuare ed elencare i Comuni gravemente o particolarmente danneggiati, ha incluso anche n. 11 Comuni della Provincia di Foggia della Regione Puglia;

CONSIDERATO:

- che sono qui pervenuti quesiti circa la proroga stessa;
- peraltro che per il Comune di Napoli è emersa la necessità di tenere ferma la data del 31 marzo per la presentazione delle domande, in considerazione dell'esigenza di programmare in tempo utile i lavori da eseguire d'Ufficio, i quali rivestono preminente interesse sociale;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di revocare le predette ordinanze ridisciplinando la proroga in termini più puntuali, anche al fine di adottare un provvedimento unitario;

VISTO il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Le ordinanze n. 144 e n. 165, rispettivamente in data 2 e 23 marzo 1981, sono revocate e sostituite dalla presente.

Il termine entro il quale i privati possono avanzare l'istanza di contributo di cui alle ordinanze nn. 80, 92 e 139, rispettivamente del 6 e 15 gennaio e 20 febbraio 1981, è fissato:

- per la città di Napoli al 31 marzo 1981;
- per la provincia di Foggia al 30 aprile 1981;
- per la provincia di Napoli e le rimanenti zone terremotate al 15 aprile 1981.

Il termine per la presentazione della documentazione prevista ed elencata nell'istanza predetta è fissato:

- per la provincia di Foggia al 30 aprile 1981;
- per tutte le altre zone terremotate al 15 aprile 1981.

Napoli, 28 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

N. 6819/1.4 PZ

Napoli, 3 aprile 1981

*Ai Sigg. SINDACI dei COMUNI della
CAMPANIA e BASILICATA*

— LORO SEDI

Ai Sigg. SINDACI di

- ACCADIA
- ANZANO DI PUGLIA
- ASCOLI SATRIANO
- BOVINO
- CANDELA
- CASTELLUCCIO DI SAURI
- CELLE DI SAN VITO
- FAETO
- MONTELEONE DI PUGLIA
- PANNI
- ROCCHETTA SANT'ANTONIO

*Alle COMUNITA' MONTANE DELLA
CAMPANIA E DELLA BASILICATA*

— LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione dell'ordinanza n. 80 nelle campagne.

Come è noto, con ordinanza n. 80 del 6 gennaio scorso questo Commissariato ha dettato norme per l'applicazione della lettera d) ed ultimi tre commi dell'art. 3, nonché dell'art. 4 ter della legge n. 874 del 22 dicembre 1980.

Si è avuta, tuttavia, occasione di rilevare che la modesta disponibilità di tecnici dipendenti da Enti pubblici e di liberi professionisti ha determinato rallentamenti nelle procedure ivi previste.

Al fine di ovviare al segnalato inconveniente, si segnala l'opportunità che i Sindaci dei Comuni interessati dal sisma del 23 novembre 1980 si avvalgano, in particolare per i fabbricati rurali, anche della collaborazione dei tecnici delle Comunità Montane, per la redazione di perizie giurate per lavori di riattazione da eseguirsi d'Ufficio.

Ai dipendenti predetti spetteranno i compensi previsti al punto C 2, lettera c) della richiamata ordinanza n. 80.

Si rimane in attesa di cortese assicurazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 198

VISTO che:

- sono in corso i lavori di riattazione delle abitazioni e degli edifici vari previsti dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sono altresì in vista o in corso di esame richieste di contributi per opere urgenti di riattazione di strutture e di attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e di riattazione di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico;
- sono in fase di definizione interventi interessanti l'attività scolastica ed altri concernenti il patrimonio degli II.AA.CC.PP., compresi quelli già riscattati dagli assegnatari;

RITENUTO di dover predisporre per il coordinato sollecito svolgimento degli interventi di cui trattasi e di avvalersi della competenza professionale ed istituzionale dei Provveditorati Regionali delle Opere Pubbliche della Campania, Basilicata e Puglia;

CON i poteri conferitigli dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

D I S P O N E

1) I Provveditori Regionali alle OO.PP. della Basilicata, della Campania e della Puglia sono delegati a curare con le strutture esistenti dei rispettivi Provveditorati, ove possibile, nonché con il personale, anche appositamente assunto, che potrà essere posto a loro disposizione dal Commissario Straordinario, dal Ministero dei Lavori Pubblici e da altri Enti, gli adempimenti organizzativi, tecnici ed amministrativi appresso indicati, al fine di concorrere al sollecito buon fine del programma di riattazione — da parte dei privati interessati o dei Sindaci — del patrimonio edilizio riattabile ai sensi dell'ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni e delle strutture ospedaliere suscettibili degli interventi previsti dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

2) Al fine di cui al punto precedente, i Provveditori citati organizzeranno in primo luogo, un servizio ispettivo e consultivo la cui attività dovrà consentire:

- di chiarire alle Amministrazioni Comunali, alle Commissioni Tecniche comunali di cui all'art. 3 della citata legge 874, agli Uffici Tecnici comunali, la normativa che disciplina la riattazione degli edifici;
- di stimolare, con propri provvedimenti, la coordinata e sollecita attuazione, da parte delle Amministrazioni comunali, delle Commissioni Tecniche comunali e degli Uffici Tecnici comunali degli adempimenti di rispettiva competenza;

3) I Provveditori provvederanno, altresì:

- a verificare che i Comuni, quando eseguano d'ufficio i lavori di riattazione, rispettino le norme di cui alle disposizioni citate specie per quanto riguarda le categorie dei lavori ed i relativi prezzi di applicazione;

- ad effettuare anche verifiche, a campione, sui lavori di riattazione effettuati dai privati;
- ad attivarsi come previsto al punto precedente, in quanto applicabile, anche nei casi di interventi di riattazione di edifici pubblici o adibiti a servizi pubblici, rimanendo ferme ed immutate le procedure concernenti l'edilizia demaniale e di culto;
- ad esaminare le perizie di riattazione delle strutture sanitarie ed ospedaliere, riferendo al Commissario con propria relazione sulla natura dei lavori previsti e sul costo, ai fini della valutazione dell'eventuale contributo da accordare;

4) Con successiva ordinanza saranno impartite disposizioni per quel che concerne gli interventi degli II.AA.CC.PP. e l'Edilizia scolastica, i cui settori formano oggetto di specifiche deleghe, nonché relativamente al collaudo delle opere dove, per l'entità degli interventi, risulterà opportuno prescriverlo, in luogo del certificato di regolare esecuzione;

5) Per l'assolvimento dei servizi di cui alla presente, i Provveditori:

- opereranno, senza bisogno di ricorrere, di norma, al parere degli organi consultivi, con le strutture dei propri uffici, e con l'impiego del già citato personale e cureranno di puntualizzare, ove occorra, con propria ordinanza interna, il regolamento del personale a disposizione;
- manterranno contatti, ai fini dei servizi previsti dalla presente ordinanza, con il Servizio Tecnico Ispettivo, di questo Commissariato;
- prenderanno, in genere, ogni opportuna iniziativa per lo svolgimento del servizio e, nel tenere informato il Commissario Straordinario dell'andamento dei servizi, proporranno eventuali specifici provvedimenti di cui si avvertisse l'utilità.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 9 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 203

VISTO il proprio provvedimento n. 104, in data 24 gennaio 1981, con il quale gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Campania e della Basilicata sono stati autorizzati ad eseguire le opere di riattazione delle abitazioni di proprietà degli stessi o, comunque, da essi gestite, lievemente danneggiate dal terremoto del 23 novembre 1980, ai sensi dell'art. 3 (lett. d) della legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

RITENUTA la necessità, al fine di accelerare l'esecuzione dei lavori di riattazione di che trattasi, di consentire che sui relativi progetti venga apposto il visto della Commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, in luogo di quello della Commissione tecnica comunale di cui all'art. 3 — VIII comma — della citata legge n. 874;

VISTA la legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alla normativa vigente;

D I S P O N E

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari delle Regioni Campania e Basilicata sono autorizzati ad eseguire le opere di riattazione delle abitazioni, nella disponibilità degli stessi, lievemente danneggiate dal terremoto del novembre 1980, purché sui relativi progetti venga apposto il visto della Commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, in luogo di quello della Commissione tecnica comunale di cui all'art. 3 (VIII comma) della predetta legge n. 874.

Napoli, 12 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 212

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza n. 114 del 3 febbraio 1981 concernente la nomina delle commissioni tecniche previste dall'art. 3 della legge n. 874/80;

VISTA l'ordinanza n. 140 del 21 febbraio 1981 con la quale sono state tra l'altro disposte norme integrative ed esplicative di quelle contenute nell'allegato all'ordinanza n. 80 predetta;

VISTA l'ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981 con la quale sono state attribuite ai Provveditori alle OO.PP. della Basilicata, della Campania e della Puglia i compiti di vigilanza, coordinamento ed incentivazione dell'attività delle commissioni suddette;

CONSTATATO che l'attuale ritmo istruttorio delle Commissioni non consente di portare a compimento l'attuazione del programma di realizzazione prima della prossima stagione invernale, vanificando in tal modo le finalità perseguite con la predetta normativa;

AL FINE di ovviare a tale grave inconveniente nonché per conseguire unicità di indirizzo istruttorio da parte delle Commissioni;

AVVALENDOSI degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

I commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 114 del 3 febbraio 1981 sono revocati.

Art. 2

Ai singoli membri delle Commissioni sarà corrisposto per ogni perizia giurata definita nell'istruttoria (sia vistata che respinta in via definitiva), un compenso di L. 20.000 (ventimila) lorde esenti da I.V.A., comprensivo dell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti nell'ordinanza n. 114.

Art. 3

L'istruttoria delle perizie giurate presentate entro il 15 aprile deve essere completata da parte delle Commissioni entro il 15 giugno p.v. Qualora da ispezioni effettuate sull'attività delle

Commissioni risultasse che il ritmo dell'operato delle medesime non consente il rispetto di tale termine, i Provveditori alle OO.PP. proporranno l'immediata sostituzione dei componenti inadempienti ovvero la nomina di ulteriori Commissioni.

Art. 4

Sono approvate le istruzioni alle Commissioni tecniche di cui all'allegato, la cui osservanza è obbligatoria.

Napoli, 16 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Allegato all'ordinanza n. 212 del 16 aprile 1981.

FOLGIO ISTRUZIONI PER LE COMMISSIONI OPERANTI PRESSO I COMUNI PER L'ESAME DELLE PERIZIE GIURATE REDATTE AI SENSI DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 80 DEL 6 GENNAIO 1981 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Ad integrazione di quanto disposto con le ordinanze commissariali n. 80 del 6 gennaio 1981 e n. 140 del 21 febbraio 1981 l'attività delle Commissioni di cui all'oggetto è ulteriormente regolata dalle seguenti istruzioni:

1) Le Commissioni ricevono dal Sindaco del Comune o dai Presidenti delle circoscrizioni comunali, laddove esistono, i fascicoli delle perizie giurate nell'ordine cronologico di presentazione risultante dall'apposito registro, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal segretario comunale o dal segretario della circoscrizione;

2) L'attività delle Commissioni dovrà risultare da altro apposito registro nel quale andranno verbalizzate sinteticamente le risultanze dell'esame delle singole perizie. Tale registro dovrà avere le pagine numerate e firmate in bianco dai componenti le Commissioni e dovrà essere affidato in custodia al termine di ogni seduta al Sindaco o ad un suo delegato.

L'esame delle perizie verrà effettuato da parte delle Commissioni secondo l'ordine cronologico di ricezione.

I sindaci o i presidenti delle circoscrizioni possono sottoporre all'esame delle Commissioni, in deroga a quanto sopra disposto, le perizie relative a riparazioni di fabbricati sgomberati e di quelli che comportano interruzione totale o parziale di pubbliche strade;

3) Agli effetti dell'istruttoria dovrà tenersi conto di quanto segue:

— sono ammissibili all'esame anche le perizie giurate che contengono in triplice copia soltanto la relazione ed il computo metrico-estimativo, anche se l'attestato di giuramento risulta apposto su uno solo di detti elaborati, purché da quest'ultimo risulti l'importo del contributo richiesto;

— le perizie ed i loro allegati sono ammessi in carta semplice;

— gli estratti del registro dei verbali delle assemblee dei condomini possono essere firmati per conformità all'originale, oltre che dal notaio, anche dall'Amministratore;

— le perizie possono essere giurate davanti al Pretore, al Giudice conciliatore, al Notaio, nonché davanti agli altri pubblici ufficiali abilitati per legge;

— i computi metrici estimativi devono essere dettagliati, per quanto possibile, nelle misure, non devono contenere compensi a corpo, previsioni a titolo di imprevisti, né lavori in economia con liste;

— le commissioni dovranno verificare:

a) che le perizie riguardanti edifici aventi più unità abitative danneggiate comprendano la parte relativa ai lavori condominiali e quella relativa ai lavori particolari delle singole unità immobiliari;

b) che l'ammontare dei lavori condominiali sia stato ripartito tra le singole unità in base alle relative quote;

c) che il contributo spettante sia per lavori condominiali, sia per quelli eventuali particolari, non superi l'ammontare massimo di L. 10.000.000;

— qualora l'importo della perizia dovesse superare tali limiti, globalmente e per singola unità abitativa, le perizie saranno ugualmente vistate dichiarando la loro ammissibilità a contributo, calcolato come esposto al paragrafo precedente e ponendo le eventuali differenze a carico dei proprietari; in ogni caso ai fini del contributo sono prioritari i lavori condominiali. In quest'ultima ipotesi il contributo da corrispondere a consultivo, ovvero gli acconti in corso d'opera, saranno liquidati in proporzione tra l'importo della perizia e l'importo ammesso a contributo;

— l'importo da porre a base di calcolo delle competenze tecniche deve essere quello dell'ammontare complessivo dei lavori e non degli importi delle perizie particolari, fermo restando a carico del Commissariato Straordinario la sola aliquota relativa all'importo ammesso a contributo;

4) Le commissioni devono ridurre a 4 mesi, decorrenti dalla data del rilascio del buono-contributo, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, allorché dalla relazione tecnica del progettista risulti previsto un tempo superiore. In caso di presentazione di perizia di variante e/o suppletiva, è consentita la concessione di una proroga di un mese del tempo utile.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 30 giorni dalla data di ultimazione;

5) Le commissioni verificheranno che per il fabbricato oggetto della istruttoria sia stata presentata una sola perizia;

6) Per le perizie sulle quali non cadono osservazioni, ovvero direttamente corrette dalle commissioni per errori di applicazione dei prezzi unitari, per errori materiali di calcolo o per previsioni non ammissibili a contributo, le Commissioni medesime al termine della istruttoria apporranno in calce agli elaborati il visto di competenza restituendo gli atti al Sindaco o al suo delegato per i successivi provvedimenti di sua competenza;

— per le pratiche che non abbiano riportato l'approvazione, la Commissione, al termine di ogni seduta, redige apposito foglio di rilievi che consegna al Sindaco o al suo delegato, cui è affidato il registro dei verbali, affinché entro 3 giorni provveda alla notifica dei rilievi medesimi all'interessato, assegnando al medesimo il termine perentorio ultimo di 15 giorni dalla data di notifica per il perfezionamento della pratica, pena decadenza dal beneficio.

7) Due copie delle perizie da rettificare, o da integrare come da rilievi formulati dalla Commissione, possono essere ritirate in via breve dal richiedente o dal professionista, che ne rilasceranno apposita ricevuta.

8) Le perizie da rettificare come sopra indicato, allorché perfezionate, conservano l'ordine cronologico iniziale ai fini della loro istruttoria.

9) I lavori delle Commissioni devono essere espletati entro il termine che verrà successivamente fissato in relazione al numero delle perizie presentate ai Comuni od alle circoscrizioni

comunali ove esistenti. Conseguentemente le Commissioni terranno il numero di sedute che riterranno necessarie ai fini del rispetto del termine di cui sopra, redigendo per ognuna il verbale nei sensi innanzi precisati.

I tecnici nominati non possono esplicare mansioni di Commissario in più di un Comune.

10) Per i componenti le Commissioni aventi residenza in Comuni diversi da quelli ove esplicano la propria attività di Commissario, viene riconosciuta a titolo di concorso spese di viaggio una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo unitario del carburante, se il percorso è effettuato con propria autovettura, ovvero a mezzo delle tariffe vigenti per i servizi pubblici.

11) I Sindaci o i loro delegati dovranno rilasciare il buono-contributo entro il termine massimo di tre giorni dalla data della riunione in cui le perizie sono state viste.

Napoli, 16 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 218

PREMESSO:

- che con legge 2 febbraio 1974, n. 64 sono state fissate particolari prescrizioni per le costruzioni e riparazioni da realizzarsi nelle zone sismiche;
- che con D.M. 7 marzo 1981 è stato individuato il grado di sismicità dei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata e della provincia di Foggia della Regione Puglia, colpiti dal sisma del novembre 1980;
- che con ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981 e n. 92 in data 15 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati disposti interventi per la riattazione di edifici ivi indicati ai sensi dei punti d) ed e) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;
- che è stata rappresentata l'esigenza che l'attuazione dei lavori di cui trattasi sia svincolata dal rispetto delle procedure fissate dalla legge n. 64 anzidetta;
- che siffatta esigenza viene giustificata sia considerando che i lavori previsti non incidono sulle grandi opere di riparazione, sia da esigenze di maggiore speditezza che possono consentire la riattazione degli edifici stessi prima della prossima stagione invernale;

RITENUTO che le ragioni addotte siano fondate e che, pertanto, la richiesta sia meritevole di accoglimento;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

VISTO il D.L. 7 marzo 1981;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Ai fini dell'attuazione dei lavori previsti dalle ordinanze indicate in premessa, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla riattazione degli edifici privati, pubblici ed adibiti a pubblici servizi nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia, non si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Napoli, 24 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 225

VISTA la propria ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981 e quelle successive modificative ed integrative, concernenti l'esecuzione dei lavori per gli interventi previsti dai punti d) ed e) dell'art. 3, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO che non tutti gli interessati, nel presentare le apposite perizie giurate con la documentazione prescritta, hanno posto in evidenza, — con riferimento a quanto stabilito al punto «A/2 - condomini» e «C/2, punto 2, perizia dei lavori di riparazione» delle norme procedurali annesse a detta ordinanza, — il riparto delle spese per i lavori condominiali con l'indicazione della quota spettante a ciascuna unità abitativa;

RITENUTO che tale precisazione si appalesa indispensabile anche per la verifica che la somma delle spese per i lavori condominiali e di quelle particolari non superi i dieci milioni per ciascuna unità abitativa;

CON i poteri che gli derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione;

D I S P O N E

1) L'esame, da parte delle apposite Commissioni tecniche comunali, delle richieste di contributo ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono avere corso anche in difetto della specificazione del riparto delle quote di spesa come in premessa indicato.

In tali casi, in occasione della concessione del «Buono Contributo» il Sindaco inviterà gli interessati ad integrare come accennato in premessa la documentazione presentata, provvedendovi o prima dell'inizio dei lavori o, relativamente ai lavori già iniziati, in occasione dell'erogazione parziale o totale del contributo.

Detto documento va presentato al Comune per essere allegato alla relativa pratica; l'attestazione dell'avvenuto adempimento rilasciata dal Sindaco o dai Presidenti delle Circoscrizioni, ove esistenti, dovrà essere allegata alla richiesta di erogazione del contributo.

2) Il riparto della spesa secondo le quote delle singole unità abitative dovrà essere approvato dall'Assemblea dei condomini o dei proprietari ed ove sussistano i presupposti di necessità, secondo quanto disposto al punto «A/2 - condomini» delle norme procedurali annesse all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

3) La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 30 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 302

CONSIDERATO che con ordinanza n. 80, in data 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata disciplinata la concessione di contributi per piccoli interventi di riparazione di immobili sinistrati a causa dei noti eventi sismici;

CONSIDERATO:

- che, con successiva ordinanza n. 107, in data 27 gennaio 1981, sono state dettate norme particolari soprattutto al fine di consentire il trasferimento del predetto contributo in favore delle ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori e delle Banche a garanzia di facilitazioni creditizie;
- che, in seguito, sono intervenute intese con Istituti bancari per lo snellimento delle procedure di cessione e finanziamento del contributo;
- che si rende, pertanto, necessario dettare norme che integrino quanto disposto con la citata ordinanza n. 107;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Ogni singolo Comune riceverà dal Commissariato, per il tramite dei Prefetti, la comunicazione dell'assegnazione di somme occorrenti per il finanziamento dei lavori di riattazione di cui all'ordinanza n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.

I buoni - contributo indicati dall'ordinanza numero 107 potranno essere emessi, dai Sindaci assegnatari, con imputazione su tali fondi senza, peraltro, che il loro ammontare complessivo superi quanto all'uopo assegnato.

In caso di emissione di buoni - contributo per somme superiori a quella complessiva assegnata, i Sindaci ed i Segretari comunali, con vincolo di solidarietà, saranno chiamati a rispondere personalmente, in via diretta e di regresso, per i buoni - contributo emessi in eccedenza.

Art. 2

I Sindaci rilasceranno, previa annotazione sul registro di cui all'ordinanza n. 107, i buoni - contributo seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle perizie giurate, dando la preferenza alle domande dei richiedenti che, entro la data del 15 aprile 1981, hanno ricevuto notifica di ordinanza di sgombero.

Il registro, di cui al precedente comma, sarà conservato a cura del Segretario Comunale e potrà essere consultato dal pubblico.

Esaurite le istanze in base alle procedure indicate al I comma, i Sindaci, avuto riguardo alle eventuali disponibilità residue non impegnate, potranno emettere ulteriori buoni - contributo fino all'esaurimento dei fondi di cui alla comunicazione indicata all'art. 1.

Anche in tale caso essi procederanno seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 3

I mezzi finanziari per il pagamento dei contributi saranno depositati presso gli Istituti di Credito Tesorieri delle regioni Campania e Basilicata.

Art. 4

Le banche, di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, potranno accordare anticipazioni, indipendentemente dai lavori eseguiti, su presentazione del buono - contributo, ponendo in essere una operazione bancaria da effettuarsi con i normali criteri seguiti nella concessione dei fidi ed al tasso praticato alla migliore clientela, prime rate, franco (attualmente 22,50%).

Per queste anticipazioni il Commissario porrà a proprio carico, a titolo di concorso, il tasso annuo del 15% limitatamente ad un periodo massimo di due mesi e per un ammontare non superiore al 20% del Buono - contributo.

L'ammontare del concorso verrà riconosciuto — da parte degli Istituti di cui all'art. 3 — alle Banche anticipatarie a seguito di loro dichiarazioni scritte attestanti, sotto la propria responsabilità, la durata e l'entità dell'operazione di anticipazione nonché l'importo del relativo contributo maturato sugli interessi.

L'azienda di credito che concede l'anticipazione dovrà provvedere a ritirare il buono - contributo ed a notificare l'operazione al Comune con raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, il Comune è tenuto a telegrafare alla banca concedente eventuali discordanze che dovessero risultare sulla base dei propri atti di ufficio.

In mancanza di riscontro, la Banca è sollevata da ogni responsabilità inerente la sussistenza del diritto e la misura del contributo iscritto sul buono, mentre grava sul Comune inadempiente ogni responsabilità per anticipazioni ovvero pagamenti non assentibili.

Art. 5

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente potranno essere accordate dalle banche, secondo le modalità in esso indicate, anche a privati che non abbiano ceduto ad imprese il buono - contributo e che operino in economia o in appalto.

I titolari dei buoni, diretti o cessionari, i quali abbiano ottenuto le anticipazioni, dovranno presentare gli stati di avanzamento dei lavori alla medesima banca che ha accordato le anticipazioni.

Art. 6

I titolari (diretti o cessionari) dei buoni-contributo potranno ottenere dalle Banche di cui all'art. 4, somministrazioni su stati di avanzamento, con le modalità in seguito precisate, di cui, la prima dopo avere effettuato almeno il 30% e la seconda almeno il 70% dei lavori previsti.

Dette somministrazioni saranno effettuate previa presentazione:

a) del buono-contributo;

b) di certificati di pagamento rilasciati dal Direttore dei lavori sulla base di stati di avanzamento — che formeranno parte integrante del certificato — firmati dal Direttore dei lavori, dal titolare del buono (proprietario, inquilino, rappresentante del condominio) e dalla impresa esecutrice dei lavori nel caso in cui gli stessi siano stati dati in appalto.

Gli Istituti di credito presso cui verranno avanzate le istanze di somministrazioni, ritireranno il buono-contributo, per il quale saranno esperite le formalità di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 6, i certificati di pagamento e relativi allegati e, ottenuto nelle vie brevi il nulla-osta circa la copertura finanziaria da parte del competente Tesoriere di cui al precedente art. 3, corrisponderanno le somme richieste; indi trasmetteranno a quest'ultimo la documentazione, unitamente a copia, da loro stessi autenticata, del buono-contributo per ottenere l'accreditamento dei fondi anticipati.

Gli Istituti di credito che hanno corrisposto gli acconti rimarranno depositari del buono-contributo per le successive operazioni.

Art. 7

Il pagamento del contributo in unica soluzione ovvero del saldo residuo, al netto da acconti già erogati, verrà disposto, con lettera, dal Comune, in favore dell'avente diritto, previa esibizione dello stato finale dei lavori con allegato consuntivo, del certificato di collaudo e regolare esecuzione dei lavori « giurato ».

Nel caso di lavori di importo superiore a 300 milioni, il certificato di collaudo sarà redatto da apposita Commissione nominata dal Comune.

La disposizione del Comune dovrà essere presentata alla Banca depositaria del buono, ovvero, nel caso di pagamento in unica soluzione, presso una delle Banche di cui all'art. 4 unitamente al buono stesso. I pagamenti verranno seguiti secondo le norme contenute negli artt. 6, 8, 9 e 10 che espressamente ed in ogni loro parte vengono richiamate.

I pagamenti così effettuati sono pienamente liberatori per le Banche che li hanno eseguiti.

Art. 8

Le somministrazioni effettuate, a titolo di acconto o a saldo, dovranno essere reintegrate agli Istituti anticipatori, da parte delle banche depositarie dei fondi commissariali.

Nel periodo intercorrente tra la data dell'operazione di anticipo e quella dell'accredito, che, in ogni caso non dovrà superare i 15 giorni, maturano interessi in favore delle banche anticipatorie al tasso prime-rate franco.

Art. 9

Le Banche di cui all'art. 3 formeranno uno o più elenchi riepilogativi dei pagamenti effettuati da loro medesime e da altre Banche, specificando l'ammontare riferito ad ogni singolo Comune. Gli elenchi verranno sottoposti al visto di un Funzionario all'uopo delegato dal Commissario.

Il visto, fermo quanto successivamente precisato in ordine alla validità dei pagamenti, persegue la duplice finalità di abilitare la Banca detentrica dei fondi ad addebitare il conto intestato al Commissario e di accreditare alla Banca erogante le somministrazioni effettuate e gli interessi di cui all'art. 8.

Art. 10

Le aziende di credito che eseguiranno le operazioni di pagamento su presentazione degli stati di avanzamento, ovvero delle contabilità finali dei lavori, avranno la sola responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto al contributo.

Le aziende di credito sono espressamente esonerate da qualsiasi obbligo di controllo della veridicità dei documenti esibiti, nonché dei lavori eseguiti, con conseguente esonero da ogni responsabilità patrimoniale per le somministrazioni effettuate su stati di avanzamento, fermo restando la responsabilità penale di chi ha sottoscritto false dichiarazioni.

Le erogazioni eseguite dalle banche per conto del Commissariato sono pienamente liberatorie per le stesse.

Gli Istituti di credito terranno la documentazione in loro possesso a disposizione dei competenti Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche, per le finalità di cui all'ordinanza n. 198, in data 9 aprile 1981.

Art. 11

Nessun compenso, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere richiesto per le somministrazioni effettuate a titolo di acconto su stati di avanzamento, di saldo finale e per i pagamenti in unica soluzione dei buono-contributo.

Art. 12

Gli interessi maturati sulle somme depositate presso gli Istituti indicati all'art. 3 saranno destinate al pagamento del concorso agli interessi, di cui all'art. 4, 2° comma, e, per la parte eccedente, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 3.

Art. 13

Sono abrogate le disposizioni dell'ordinanza n. 107 del 27 gennaio 1981, che risultino in contrasto con quelle della presente ordinanza.

Napoli, 2 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 316

PREMESSO che, con ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, si è determinato che le istanze, corredate da perizie giurate, intese ad ottenere il contributo per la riattazione degli immobili di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere esaminate dalle Commissioni tecniche comunali secondo l'ordine cronologico di presentazione;

CONSIDERATO che, con successiva ordinanza prot. numero 10798 del 16 maggio decorso, si è determinato, anche in relazione a quanto previsto dal 13° comma dell'art. 14 della legge 18 marzo 1981, n. 219, di dare precedenza a quelle istanze relative ad abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero entro il termine della loro presentazione al Comune;

RILEVATO che, nei Comuni disastrati della Campania e Basilicata indicati nell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, nella generalità dei casi, non sono state emesse ordinanze di sgombero poiché la popolazione ha abbandonato spontaneamente le abitazioni inagibili;

RITENUTO, pertanto, che la priorità dell'ammissione a contributo delle istanze di che trattasi, per i Comuni innanzi indicati, vada stabilita non solo in base alle ordinanze di sgombero ma anche in base alla inagibilità delle abitazioni rilevata dalle Amministrazioni comunali, entro il termine di presentazione delle domande, previi gli accertamenti tecnici di cui alla lettera « B » delle norme procedurali dell'ordinanza n. 80;

VISTO l'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO l'art. 14 della legge 18 maggio 1981, n. 219;

CON i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione di legge diversa;

D I S P O N E

Nei Comuni disastrati delle province di Avellino, Salerno e Potenza, indicati nell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, sono esaminate con priorità oltre alle istanze relative alle abitazioni per cui sia stata emessa ordinanza di sgombero anche quelle concernenti immobili riconosciuti inagibili, entro il termine fissato per la presentazione delle domande stesse, a seguito degli accertamenti tecnici previsti dalla lettera « B » delle norme procedurali dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

L'ammissione a contributo sia delle istanze cui deve essere data priorità sia delle altre deve avvenire sempre secondo un rigoroso ordine cronologico.

I Sindaci dei Comuni interessati, pertanto, dovranno compilare e trasmettere alle Commissioni tecniche comunali due distinti elenchi. Nel primo deve essere indicata, per ciascuna istanza, oltre alla data della sua presentazione, anche quella dell'ordinanza di sgombero o degli atti tecnici attestanti l'accertata inagibilità delle abitazioni.

Il termine del 15 giugno 1981, stabilito con l'art. 3 dell'ordinanza n. 212 del 16 aprile decorso, viene prorogato al 30 giugno 1981 esclusivamente per l'istruttoria delle perizie giurate relative alle abitazioni innanzi indicate.

I Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche della Campania e della Basilicata esprimeranno al riguardo appositi controlli, ai sensi dell'ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981.

Napoli, 11 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 320

VISTO che, in talune località, tra gli edifici danneggiati da fenomeni sismici, e suscettibili di riattazione, ai sensi dell'art. 3 (lettere «d» e «e») della legge n. 874 del 22 dicembre 1980, figurano anche dei fabbricati costruiti, in tutto o in parte, «abusivamente» per difformità, di vario ordine, alle prescrizioni della legge o degli strumenti locali urbanistici, ma che, tuttavia, erano abitati e utilizzati anche se pendevano procedure amministrative e giudiziarie;

RITENUTO che l'esigenza fondamentale di assicurare il sollecito reinsediamento delle popolazioni, e l'utilizzazione dei fabbricati in questione, anche per la parte consentita dagli interventi previsti dal citato art. 3 (lettere «d» ed «e») e dell'ordinanza commissariale n. 80, in data 6 gennaio 1981, e successive modificazioni e integrazioni, comporta anche l'esecuzione di piccole riparazioni a detti immobili, senza che ciò, ovviamente, possa significare alcuna sanatoria o legalizzazione degli aspetti di abusivismo già citato;

RITENUTO che analogamente con quanto stabilito con nota n. 3503, in data 24 dicembre 1980, relativamente alla temporanea utilizzazione di alloggi privati, in tutto o parte, abusivi;

VISTA la legge n. 874 del 22 dicembre 1980 ed in virtù dei poteri in deroga alle norme vigenti con essa conferiti;

D I S P O N E

Gli interventi, di cui in premessa, ai sensi dell'art. 3 (lettere «d» e «e») della legge n. 874 del 22 dicembre 1980 e dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere eseguiti anche su edifici, in tutto o parte, abusivi purché abitati, od utilizzati, alla data del 23 novembre 1980.

Le riattazioni di cui al punto precedente, non comportano alcuna sanatoria o legalizzazione degli aspetti di abusivismo già noti, mentre il Sindaco, nei casi di abusivismo accertati nel corso dell'istruttoria delle pratiche, attinenti agli interventi di propria competenza, è tenuto a ricorrere alle procedure di legge.

Napoli, 13 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

V

INTERVENTI D'URGENZA
PER NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE

- Telegramma n. 6063/RAG./C.S. del 26 gennaio 1981 - Accredita-
mento somme alla Regione Campania.
- Telegramma n. 3735/1.15.RAG./C.S. del 18 febbraio 1981 - Accredi-
tamento somme alla Regione Basilicata per interventi somma urgenza
D.L. 1010 del 12 aprile 1948.
- Ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 - Verifiche sugli interventi a ca-
rico dei fondi Commissariali.
- Circolare del 9 aprile 1981 - Firma degli atti di contabilità speciale.
- Circolare del 23 aprile 1981 - Movimenti franosi - Interventi somma
urgenza a salvaguardia pubblica e privata incolumità decreto legi-
slativo 12 aprile 1948, n. 1010 - Commissione tecnico - amministra-
tiva - Ordinanza n. 210 del 15 aprile 1981.
- Ordinanza n. 210 del 15 aprile 1981 - Interventi su preesistenti movi-
menti franosi - Costituzione commissione.
- Ordinanza n. 214 del 18 aprile 1981 - Modifica all'ordinanza n. 158 del
15 marzo 1981 - Accredimento somme.
- Telegramma n. 427 RAG. del 2 maggio 1981 - Accredimento somme
alla Regione Campania per interventi somma urgenza D.L. 1010
del 12 aprile 1948.
- Verbale del 7 maggio 1981 della Commissione tecnico - amministra-
tiva di cui all'ordinanza n. 210 del 15-4-1981.
- Ordinanza n. 270 del 16 maggio 1981 - Urbanizzazione aree per instal-
lazione prefabbricati donati - Esame tecnico - amministrativo dei
gruppi tecnici costituiti presso le Prefetture.
- Verbale della riunione del 16 maggio 1981 della Commissione tecni-
co - amministrativa per i movimenti franosi.
- Lettera del 16 maggio 1981 - Movimenti franosi - Interventi somma
urgenza a difesa pubblica e privata incolumità legge 12 aprile 1948,
n. 1010 - Commissione tecnico - amministrativa - Ordinanza n. 210 del
15 aprile 1981 - Movimenti franosi di Chiusano S. Domenico, Ole-
vano sul Tuscano e Sacco.
- Circolare del 28 maggio 1981 - Movimenti franosi.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 26 gennaio 1981

REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

Nr. 6063/RAG./C. S. punto Riferimento nota nr. 1602 del 20.1.1981 comunicasi che con ordinativo pagamento in corso emissione viene disposto accreditamento somma lire 10 miliardi punto Restasi attesa documentato rendiconto da produrre at questo ufficio entro 30 aprile 1981 punto Pregasi inoltre comunicare in dettaglio spese effettuate nell'ambito di ciascun Comune punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 18 febbraio 1981

REGIONE BASILICATA

— POTENZA

Nr. 3735/1.15RAG/C.S. punto Comunicasi che con ordinativo pagamento nr. 601 del 17/2/81 est stato provveduto at accreditamento somma lire 2.911 milioni per interventi pronto intervento D.L. 1010 del 12/4/1948 punto Restasi attesa documentato rendiconto da presentare at questo ufficio entro 31/5/81 punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 158

VISTO che i molteplici interventi di questo Commissariato e soprattutto quelli attinenti ai LL.PP. di somma urgenza, eseguiti dai Sindaci dei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata, richiedono adeguate verifiche tecniche ed amministrative, anche al fine di porre i Prefetti in condizione di accreditare ai Comuni, nel corso dei lavori o ad ultimazione degli stessi, i fondi occorrenti;

RITENUTO che per le verifiche, relativamente a detti interventi, comunque effettuati, appare opportuno utilizzare idoneo personale e conferire ai Prefetti delle province interessate l'incarico di coordinare le operazioni e gli eventuali possibili approfondimenti nonché l'incarico di utilizzare altro personale idoneo comunque disponibile nell'ambito delle rispettive province;

CON i poteri che gli derivano dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, e segnatamente dall'art. 1 ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione;

D I S P O N E

1) gli interventi comunque effettuati, comportanti impegni di spesa a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, formeranno oggetto di apposite verifiche tecniche ed amministrative allo scopo di assicurarne il corretto e sollecito perfezionamento e la conseguente rendicontazione;

2) ai fini di cui al punto precedente, è costituito presso questo Commissariato apposito Ufficio, a carattere ispettivo-consultivo, composto da personale tecnico degli Uffici Tecnici Erariali e ripartito in « gruppi tecnici », coordinati dall'ing. Benedetto LEMBO e, in sede provinciale, dai dirigenti dei rispettivi UU.TT.EE., che opereranno nelle province delle Regioni Basilicata e Campania ai sensi della presente ordinanza e secondo le direttive che saranno loro impartite dai Prefetti delle rispettive sedi.

I gruppi tecnici indicati al punto precedente esamineranno le pratiche relative agli interventi di cui trattasi al fine di verificarne gli aspetti tecnici e amministrativi, per farne integrare la documentazione tecnico-economica occorrente per la corretta e sollecita conclusione e per la rendicontazione delle relative spese a carico dei fondi erariali.

I gruppi tecnici di cui trattasi riferiranno ai Prefetti sulle singole pratiche verificate e prospetteranno le relative conclusioni ed eventuali suggerimenti dopo aver sentito gli Uffici del Genio Civile competenti, anche al fine di accertare se i medesimi lavori sono stati eseguiti dalla Regione, nonché dopo aver esperito opportuni accertamenti per acclarare se gli stessi siano stati eseguiti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'Esercito, dalle Forze Armate straniere, da Gruppi volontari autosufficienti o da colonne autosufficienti inviate in loco da Regioni, Province, Comuni, Società, Aziende ed Enti vari;

3) i signori Prefetti, in aggiunta a quello di cui ai punti precedenti, per le verifiche nei settori a carattere amministrativo e contabile, utilizzeranno personale delle Prefetture, quello che

potrà essere posto a loro disposizione da questo Commissariato e quello che, in relazione alle necessità, risultasse possibile reperire presso gli Uffici statali, regionali, provinciali, comunali, delle Comunità Montane e di altri Enti o Istituti pubblici, nell'ambito delle rispettive province.

Allo scopo i signori Prefetti sono delegati ad assumere ogni possibile iniziativa ed adottare i conseguenti provvedimenti, evitando tuttavia di utilizzare, se non in qualche caso eccezionale, il personale docente e non docente della scuola al fine di rendere ulteriormente difficile la ripresa dell'attività scolastica;

4) in linea di massima, nelle verifiche sarà valutata l'opportunità di considerare distintamente i più importanti campi:

— interventi ai sensi del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010: demolizioni, asportazioni di macerie, ripristino viabilità e servizi pubblici, sgombero frane ed altri interventi;

— interventi per esigenze varie ivi comprese quelli di primo intervento per la sistemazione delle tende, delle roulotte, di altri ricoveri provvisori, di prefabbricati ivi compresi quelli mobili;

— interventi per riparazione alle abitazioni non gravemente danneggiate, ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modifiche ed integrazioni;

— interventi per riparazione agli edifici ove operano aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche;

— interventi per altri singoli settori;

5) le verifiche dovranno essere caratterizzate, nei limiti del possibile, da spirito di consulenza e collaborazione al fine di fornire agli Amministratori ogni utile chiarimento sulle procedure da osservare per la regolare ed uniforme rendicontazione delle spese.

Il personale incaricato estenderà gli accertamenti a tutti gli aspetti che potrà considerare ed approfondire, indipendentemente dalla competenza degli Uffici di propria provenienza.

Per quel che concerne la documentazione attinente agli interventi di somma urgenza, per i singoli lavori sarà richiesta in linea di massima l'acquisizione del verbale di somma urgenza redatto dal Sindaco, nonché della relativa perizia approvata dal Sindaco ai sensi dell'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e della relativa contabilità tenuta ai sensi degli artt. 75 e seguenti del citato R.D. n. 1895/350.

Nei casi in cui i lavori consistano in demolizioni, la documentazione dovrà comprendere la formale ordinanza o l'attestazione del Sindaco che le singole demolizioni sono state disposte per superare motivi di concreto pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

6) i sigg.ri Prefetti, per i lavori di somma urgenza eseguiti dai Comuni a seguito di delega concessa dal Commissario, possono, anche nelle more delle verifiche teniche innanzi indicate, erogare ai Sindaci acconti che consentono la scorrevolezza degli interventi, utilizzando i fondi all'uopo accreditati.

Per i lavori, invece, che sono stati eseguiti o che sono in corso di esecuzione in mancanza di delega, i Prefetti potranno consentire la sanatoria, e, quindi, erogare acconti, solo dopo che i predetti gruppi di tecnici avranno favorevolmente espletato le opportune verifiche.

Gli stessi Prefetti, a conclusione delle verifiche di cui innanzi, rimetteranno, a saldo, ai Sindaci, per la liquidazione alle imprese aggiudicatarie, i fondi nella misura risultata documentata ed ammissibile;

7) i Gruppi tecnici di cui al punto 2) vengono per ora costituiti come segue, con facoltà, tuttavia, per i coordinatori di modificarne, dandone comunicazione a questo Commissariato, la composizione in relazione alle esigenze dei servizi nelle singole province:

omissis

8) la presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 15 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 1643/AA.GG. 1

Napoli, 9 aprile 1981

Ai Sigg.ri PREFETTI di

— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA
— NAPOLI
— POTENZA
— SALERNO

e, p. c.

Ai Sigg.ri DIRETTORI DELLE
TESORERIE PROVINCIALI di

— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA
— NAPOLI
— POTENZA
— SALERNO

OGGETTO: Firma degli atti di contabilità speciale.

In relazione a quanto prospettato da talune Prefetture, ed al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa-contabile delle Prefetture delle Regioni interessate dal sisma del novembre 1980, anche in caso di assenza o di impedimento dei signori Prefetti, ai quali la legge 25 novembre 1971, n. 1010, affida la firma degli atti di contabilità speciale, questo Commissariato è dell'avviso che gli atti in parola possono essere validamente firmati dai signori Vice Prefetti Vicari.

Ciò premesso, alla luce delle suesposte considerazioni i signori Vice Prefetti di codeste Prefetture potranno validamente apporre la propria firma sugli atti di contabilità speciale, nei casi di assenza o di impedimento, per vari motivi delle SS.LL.

Si resta in attesa di un cortese cenno di intesa e di assicurazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 9728/1.10

Napoli, 23 aprile 1981

- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA BASILICATA
— POTENZA
- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA
— NAPOLI
- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA PUGLIA
— BARI
- Al Sig. ASSESSORE REGIONALE
AI LAVORI PUBBLICI - REGIONE BASILICATA
— POTENZA
- Al Sig. ASSESSORE REGIONALE
AI LAVORI PUBBLICI - REGIONE CAMPANIA
— NAPOLI
- Al Sig. ASSESSORE REGIONALE
AI LAVORI PUBBLICI - REGIONE PUGLIA
— BARI
- Al Sig. PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OO.PP.
PER LA BASILICATA
— POTENZA
- Al Sig. PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OO.PP.
PER LA CAMPANIA
— NAPOLI
- Al Sig. PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OO.PP.
PER LA PUGLIA
— BARI
- Al Sig. PREFETTO di
— POTENZA
— MATERA
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— NAPOLI
— SALERNO
— FOGGIA

Al Sig. Ingegnere Capo
Dirigente Compartimento della viabilità della
BASILICATA - Azienda Nazionale Autonoma
per le Strade Statali

— POTENZA

Al Sig. Ingegnere Capo
Dirigente Compartimento della viabilità della
CAMPANIA - Azienda Nazionale Autonoma
per le Strade Statali

— NAPOLI

Al Sig. Ingegnere Capo
Dirigente Compartimento della viabilità della
PUGLIA - Azienda Nazionale Autonoma
per le Strade Statali

— BARI

Al Sig. Dirigente
Compartimento FERROVIE DELLO STATO

— NAPOLI

Al Sig. Dirigente
CASSA PER IL MEZZOGIORNO
Ufficio di

— NAPOLI

Al Sig. PRESIDENTE
ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE

— BARI

Al Sig. SINDACO del Comune di

— CALITRI

— CAPOSELE

— OLEVANO SUL TUSCIANO

— COLLIANO

— CHIUSANO S. DOMENICO

Ai Sigg SINDACI
degli altri Comuni interessati

— LORO SEDI

OGGETTO: Movimenti franosi - Interventi somma urgenza a salvaguardia pubblica e privata incolumità decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 - Commissione tecnico - amministrativa - Ordinanza n. 210 del 15 aprile 1981.

Per opportuna notizia, trasmetto copia del provvedimento n. 210 del 15 aprile 1981, con il quale ho ritenuto di costituire apposita Commissione tecnico - amministrativa per l'esame di interventi intrapresi, ai sensi del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, da Enti delegati, su movimenti franosi, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 210

RITENUTO che taluni Comuni delle zone terremotate o le stesse Amministrazioni regionali hanno intrapreso interventi su preesistenti movimenti franosi che avrebbero subito stimoli di attività a seguito del sisma del 23 novembre 1980, avvalendosi della delega conferita da questo Commissariato ad effettuare interventi di somma urgenza a difesa della pubblica e privata incolumità di cui alla legge 12 aprile 1948, n. 1010;

RITENUTO che in tali casi sia necessario accertare l'aderenza e conformità dei lavori iniziati alle prescrizioni e limitazioni di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, nonché gli altri aspetti tecnici ed amministrativi connessi ai relativi affidamenti, ivi compresi gli incarichi di consulenza tecnica, legale, di progettazione, direzione lavori ed i relativi oneri finanziari;

CHE, a tal fine, appare necessaria la costituzione di una Commissione tecnico-amministrativa, con la partecipazione degli Organi regionali in virtù della competenza istituzionale della Regione relativamente alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo, dei Comuni interessati e di altri Organi tecnici istituzionalmente o professionalmente competenti;

Con i poteri conferitigli dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

D I S P O N E

I lavori in corso avviati dalle Amministrazioni Regionali o dai Comuni su movimenti franosi formeranno oggetto di esame tecnico e amministrativo da parte di apposita Commissione, costituita come segue:

- 1) Commissario Straordinario del Governo o suo delegato - Presidente;
- 2) Assessore regionale ai Lavori Pubblici della Regione competente per territorio, o suo delegato;
- 3) due funzionari tecnici ed uno amministrativo del medesimo Assessorato competente;
- 4) Sindaco del Comune interessato, o suo delegato, assistito dal tecnico comunale e, in mancanza, da un tecnico designato dal Comune;
- 5) Prefetto della provincia interessata o suo delegato;
- 6) un rappresentante tecnico ed altro amministrativo del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche competente per territorio;
- 7) i due Coordinatori del Servizio Coordinamento Geologico di questo Commissariato;
- 8) un funzionario amministrativo in servizio presso questo Commissariato.

Alle riunioni potranno essere invitati a partecipare, per gli opportuni pareri, l'avvocato dello Stato, consulente legale di questo Commissariato, nonché rappresentanti di pubbliche Amministrazioni interessate ai dissesti di che trattasi (Ferrovie dello Stato, ANAS, Enti gestori di acquedotti, ecc. ecc.).

Un funzionario amministrativo del Commissariato fungerà da Segretario.

Napoli, 15 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 214

CONSIDERATO:

- che con ordinanza n. 158, in data 15 marzo 1981, sono state disposte verifiche tecniche ed amministrative per i lavori di somma urgenza eseguiti, con delega e non, dai Comuni delle Regioni Campania e Basilicata, anche al fine di porre in condizioni di accreditare agli stessi nel corso o da ultimazione dei lavori i fondi occorrenti;
- che, a causa dell'elevato numero di interventi effettuati e della vastità del territorio interessato, i lavori delle Commissioni, per quanto condotti con la massima celerità, non soddisfano le esigenze di tempestività connesse alla tipicità dei lavori medesimi, per cui i Prefetti non riescono ad accreditare subito ai Comuni i fondi occorrenti;
- che in proposito sono state qui rappresentate da più parti le difficoltà in cui si imbattono le Amministrazioni comunali in quanto le imprese, non ottenendo le somme loro spettanti, minacciano di chiudere i cantieri;
- che si rende, pertanto, necessario apportare dei correttivi ai criteri fissati nella predetta ordinanza, al fine di consentire che i Prefetti possano procedere ai necessari accreditamenti con maggiore tempestività;
- che tale correttivo potrebbe consistere nel prevedere che le somme siano accreditate ai Comuni indipendentemente dagli accertamenti delle Commissioni, le quali dovranno, altresì, effettuare accertamenti a campione sui lavori comunque effettuati o in via di esecuzione;

VISTA la propria ordinanza n. 158 in data 15 marzo 1981;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Il punto 6 dell'ordinanza n. 158, in data 15 marzo 1981, è modificato come segue:

- i sigg.ri Prefetti delle province delle Regioni Campania e Basilicata potranno disporre i necessari accreditamenti in favore dei Sindaci dei Comuni richiedenti per i lavori di somma urgenza di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, comunque effettuati, con delega o non, o in via di esecuzione.

Ai fini della concessione delle somme richieste è necessario:

- a) che i Sindaci dichiarino che i lavori non sono stati già eseguiti da altri (dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'Esercito, dalle Forze Armate straniere ecc.);

b) che sia intervenuto il verbale di somma urgenza di cui all'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350;

c) che sia stata emessa apposita ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Potranno essere concesse immediate anticipazioni pari al 50% dell'ammontare complessivo del costo dei lavori, previa esibizione degli stati di avanzamento vistati dal tecnico comunale. Dove il tecnico non sia dipendente comunale, bensì un tecnico convenzionato, questi dovrà procedere al giuramento.

La residua somma potrà essere liquidata previa esibizione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, vistato nel senso innanzi previsto.

I gruppi tecnici di cui al punto 2) dell'ordinanza n. 158/81, dovranno eseguire accertamenti « a campione » in merito ai lavori effettuati o effettuandi, al fine di verificare che le categorie dei lavori eseguiti rientrano in quelle consentite dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 ed accertare per quanto possibile, la corrispondenza tra lavori eseguiti e contabilizzati.

La individuazione dei campioni da verificare sarà effettuata in base a criteri che saranno successivamente fissati dai gruppi medesimi.

Resta salvo quant'altro disposto con l'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 che non risulti in contrasto con la presente.

Napoli, 18 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 2 maggio 1981

REGIONE BASILICATA

— POTENZA

Numero 427 RAG punto Comunicasi che con ordinativo pagamento n. 1883 del 2 maggio 1981 est stato provveduto at accreditamento somma lire 1.214.095.000 (unmiliardoduecentoquattordicimilioninovantacinquemila) per interventi urgenti D.L. 1010 del 12.4.1948 punto Restasi attesa documentato rendiconto da presentare at questo ufficio entro 30/6/1981 punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Il giorno sette del mese di maggio dell'anno millenovecentottantuno si è riunita, nei locali del Commissariato Straordinario, previo invito rivolto con nota n. 10374 del 4 maggio la Commissione tecnica amministrativa, di cui all'ordinanza n. 210 del 15 aprile 1981.

omissis

Il Vice Commissario Prefetto Larosa, dopo un accenno alle richieste fatte al Commissariato per interventi vari sui movimenti franosi, verificatisi o accentuatisi, a seguito del sisma del 23 novembre 1980, precisa preliminarmente che a norma dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dell'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la competenza istituzionale in materia di frane e consolidamento del suolo è della Regione; ricorda che sono state conferite apposite deleghe, prima alla Regione Campania, e poi ai singoli Comuni, che ne avevano fatto espressa richiesta, per interventi di somma urgenza nei limiti dei punti a), b) e c) dell'art. 1 del D.L. n. 1010 del 12 aprile 1948 e chiarisce che l'ambito di applicazione della delega in tale settore va delimitato dalle finalità di attuare le necessarie misure provvisorie. Richiama in proposito anche la nota n. 5850 del 24 marzo 1981, con la quale la Regione Campania — (Assessorato regionale ai LL.PP.) — aderendo a tale principio ha indicato un proprio criterio ed ha suggerito la tipologia dei lavori ammissibili in tale ambito.

Il dr. Larosa precisa pure che per il primo periodo dell'emergenza il Commissario ha ritenuto di elevare dal 25 al 40% il limite di cui all'art. 8 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1233 a proposito dei lavori urgenti indifferibili a carattere definitivo ed ha elevato a 300 milioni il limite per la trattativa privata.

Conclude il dr. Larosa precisando che soprattutto il numero delle frane sulle quali i Comuni hanno ritenuto di intervenire ed in modo speciale l'entità della spesa prevista per alcune di esse ed ancor di più il tipo di intervento (categorie di lavori) previsto, in corso od addirittura effettuato; le procedure eseguite dai Comuni, i quali hanno firmato i relativi contratti per cifre largamente superiori a 300 milioni, ed altre motivazioni marginali, hanno suggerito l'esigenza di costituire la Commissione ora riunita, non per instaurare il processo a chichessia ma per puntualizzare lo stato delle singole situazioni e chiarire quali degli interventi previsti possano rientrare nella logica del D.L. n. 1010/1948, con riferimento alla legge n. 874 (che è la legge fondamentale per il commissariato).

L'ing. Aucone interviene per segnalare la necessità di appositi studi su ogni frana per accertarne la potenza anche al fine di valutare la convenienza economica del tipo di provvedimenti da adottare.

Concorda con l'ing. Aucone l'ing. Stanganelli.

Dopo questa introduzione di massima a carattere generale il dr. Larosa propone di passare all'esame del primo problema e riscontra che è quello degli interventi sulla frana verificatasi in località Buoninventre del Comune di Caposele e riassume brevemente le procedure seguite al riguardo dal Comune.

L'avv. Pagano richiama l'attenzione sulla necessità che i lavori devono, in ogni caso, essere ricondotti alla ratio ed alla disciplina del richiamato decreto n. 1010/1948, di cui il dr. Ciampa dà lettura.

A questo punto il Sindaco del Comune di Caposele fa presente di avere avuta conferita regolare delega, e, pertanto, non ritiene che in questa sede si possa discutere sulla legittimità degli atti dallo stesso eseguiti.

L'avv. Pagano interviene per chiarire che, in ogni caso, occorre stabilire se si sia operato nei limiti della delega, non ammettendosi una sanatoria « a posteriori ».

Il Sindaco dichiara di aver agito nell'ambito della delega pur sotto la pressione psicologica dei noti avvenimenti e che, del resto, era stato confortato nella sua azione dal Genio Militare Italiano e Tedesco e da pareri di geologi all'uopo intervenuti, e che, comunque, aveva provveduto ad informare le autorità competenti.

Il dr. Larosa legge il telegramma n. 8758, trasmesso il 4 aprile, diretto al Comune di Caposele, con il quale, con riferimento ad una precedente riunione tenutasi presso il Commissariato il 27 febbraio, si puntualizzava l'impossibilità dell'intervento del Commissariato per opere che esulassero dall'ambito consentito dalla delega e, si invitava lo stesso Comune a rimettere gli atti tecnici ed amministrativi per la valutazione sulla competenza e conseguenziale eventuale ammissione a carico del fondo commissariale degli oneri finanziari.

Il Sindaco riferisce che la ditta FURLANIS che opera nella provincia è stata segnalata al Comune dal Commissariato.

L'ing. Aucone, Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Avellino, precisa però che la ditta stessa, che aveva operato a Conza della Campania con attrezzature idonee, venne richiamata da Protogruaro (sede dell'impresa), su sua richiesta, e non del Comm'ssariato, per l'intervento di che trattasi, a seguito di conclusione raggiunta nel corso di una riunione tecnica tenutasi in zona.

Il Sindaco richiama il clima drammatico del dopo terremoto e ricorda che la frana viaggiava con punte di oltre 120 metri al giorno, minacciando la strada statale 91 ed il fiume Temete, per cui la necessità di un sollecito intervento, che, comunque, ritiene conforme a legge.

L'ing. Stanganelli della Casmez riferisce che si è operato immediatamente con idrovore per svuotare il laghetto a monte della frana e certamente si è contribuito molto a rallentare il movimento franoso.

Il dr. Larosa sottolinea l'esigenza di precisare la data dell'intervento della CASMEZ con le idrovore perché — secondo quanto emerso nella precedente riunione in Commissariato del 27 febbraio 1981 — con lo svuotamento dei laghetti così effettuato, il movimento franoso sembrava essersi arrestato.

L'avvocato Pagano insiste sulla necessità che qualsiasi intervento effettuato debba essere ricondotto alla « ratio » del decreto n. 1010/1948, e il dr. Ciampa, nel ribadire i concetti soprae-

sposti, ricorda anche i limiti quantitativi alla trattativa privata e che, comunque, l'intervento di cui trattasi è stato effettuato in zona peraltro agraria.

L'avv. Pagano interviene a conforto della tesi esposta dal dr. Ciampa e l'ing. Battista, del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, con adeguato intervento, concorda su quanto segnalato e ne evidenzia la fondatezza.

A questo punto il geologo dr. De Tullio fa una accurata disquisizione tecnica sui movimenti franosi e, in specie, su quella in località « Buoninventre » di Caposele e riferisce che l'intervento del Comune è adeguato alla situazione.

L'ing. Trulli, dell'Ente Acquedotto Pugliese, rappresenta la necessità di far eseguire accurate ispezioni tecniche alla galleria dell'acquedotto al fine di verificare le condizioni statiche.

Tale operazione comporterebbe anche lo scarico completo delle sorgenti con conseguenti apporti di pericolosità nei versamenti del Fiume Sele, già interessato da frane.

Raccomanda, pertanto, un interessamento del Commissariato in relazione all'onerosità degli impegni finanziari necessari.

Si ritorna quindi sulla frana Buoninventre e il dr. Larosa suggerisce di delegare ad un gruppo di lavoro l'esame dei singoli lavori in corso, o ancora da eseguire, sulla frana di cui trattasi, secondo l'affidamento di cui alla citata delega commissariale, al fine di accertare se siano stati rispettati i limiti di cui al decreto n. 1010/1948, se si sia esorbitato o meno dalla delega stessa, e, comunque, se trattasi, nella fattispecie, di lavori ammissibili ai benefici di cui alla legge n. 874 del 22 dicembre 1980.

Il Sindaco si dichiara favorevole alla proposta del dr. Larosa, pur con le riserve del caso e, detta proposta, quindi, viene approvata all'unanimità.

Pertanto, detto gruppo di lavoro, seduta stante, viene costituito.

Il Comune di Caposele, si riserva di designare, in un secondo momento, il suo rappresentante.

Del ché, si è redatto verbale.

IL SEGRETARIO



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 270

VISTE le ordinanze nn. 158 e 214, rispettivamente del 15 marzo 1981 e 18 aprile 1981, con le quali sono state definite le procedure per le verifiche tecniche amministrative attinenti ai lavori eseguiti dai Comuni delle Regioni Basilicata e Campania, per fronteggiare esigenze di somma urgenza;

RITENUTO:

- che pervengono, per l'esame tecnico-economico e la conseguente liquidazione delle relative spese, perizie di lavori, già eseguiti, per l'urbanizzazione delle aree prescelte dai Comuni per l'installazione di prefabbricati donati per uso alloggiativo e per vari usi sociali, riconducibili al piano di reinsediamento delle popolazioni;
- che, per l'esame di tali atti, anche a parere del Comitato tecnico consultivo, appare opportuno osservare le procedure previste dalle citate ordinanze nn. 150 e 214;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Le perizie relative ai lavori, già eseguiti, per l'urbanizzazione delle aree prescelte dai Comuni per l'installazione di prefabbricati donati per uso alloggiativo e per vari usi sociali, riconducibili al piano di reinsediamento delle popolazioni, sono demandate all'esame tecnico-amministrativo dei gruppi tecnici istituiti, presso ciascuna Prefettura delle zone interessate dal sisma, con le ordinanze citate in premessa.

Napoli, 16 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 17, nei locali del Commissariato Straordinario, si è riunito il gruppo di lavoro costituito dalla Commissione tecnico-amministrativa per i movimenti franosi, nella seduta del 7 maggio scorso.

omissis

Dopo la lettura del verbale dell'Adunanza della Commissione tecnico-amministrativa, tenutasi il 7 maggio 1981 e preso atto degli interventi svolti in quella sede e delle relative osservazioni anche in ordine ai limiti di applicabilità del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, in relazione alle peculiarità della fattispecie sottoposta all'esame della Commissione, si passa all'esame del problema affidato al Gruppo di lavoro.

Il Gruppo ritiene che alla data presente non sia più possibile pronunziarsi in merito alla ricorrenza degli estremi della somma urgenza all'epoca del dicembre 1980 - gennaio 1981, sia per il tempo trascorso dall'inizio dei lavori, sia per le modifiche dello stato dei luoghi conseguenti agli interventi finora effettuati.

Rileva, inoltre, che nei numerosi sopralluoghi effettuati in zona congiuntamente da tecnici di varie pubbliche Amministrazioni, non risulta che alcuno di essi abbia eccepito, in merito alla somma urgenza dell'intervento.

Ravvisa invece l'opportunità, preso atto che i lavori sono tuttora in corso, di procedere ad un sopralluogo al fine di accertare se i lavori già eseguiti e quelli ancora preventivati rivestano tale carattere di somma urgenza e quindi riconducibili alla delega commissariale.

Detto sopralluogo resta sin d'ora fissato il giorno 19 maggio 1981, alle ore 16, con appuntamento in cantiere, al ponte Casolare del Comune di Caposele.

Del che si è redatto verbale.

IL SEGRETARIO



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 10802/1.10/AA.GG.

Napoli, 16 maggio 1981

Al Sig. ASSESSORE REGIONALE AI LAVORI
PUBBLICI della CAMPANIA

— NAPOLI

Al Sig. PROVVEDITORE REGIONALE
alle OO.PP. per la CAMPANIA

— NAPOLI

Al Sig. PREFETTO di

— AVELLINO

Al Sig. PREFETTO di

— SALERNO

Al Sig. Ingegnere Capo Dirigente Comparti-
mento della viabilità della CAMPANIA
Azienda Nazionale Autonoma per le
Strade Statali

— NAPOLI

Al Sig. Dirigente Compartimento FERROVIE
DELLO STATO

— NAPOLI

Al Sig. Dirigente CASSA PER IL MEZZO-
GIORNO - Ufficio di

— NAPOLI

Al Sig. SINDACO del Comune di

— CHIUSANO S. DOMENICO

— OLEVANO SUL TUSCIANO

— SACCO

e, p. c.

Al Sig. PRESIDENTE della GIUNTA
REGIONALE della CAMPANIA

— NAPOLI

All'Avv. PAGANO FELICE
Avvocatura dello Stato

— NAPOLI

OGGETTO: Movimenti franosi - Interventi somma urgenza a difesa pubblica e privata incolumità legge 12 aprile 1948, n. 1010 - Commissione tecnico - amministrativa - Ordinanza n. 210 del 15 aprile 1981 - Movimenti franosi di Chiusano S. Domenico, Olevano sul Tusciano e Sacco.

Di seguito alla nota n 9728/1.10, del 23 aprile 1981, di pari oggetto della presente, ritengo necessario che si riunisca la Commissione tecnico - amministrativa di cui all'ordinanza n. 210 del 15 aprile 1981, per l'esame dei problemi attinenti ai lavori disposti dai Comuni sui movimenti franosi di Chiusano S. Domenico, Olevano sul Tusciano e Sacco.

La riunione avrà luogo il 23 maggio alle ore 10,00 nei locali di questo Commissariato.

La prego confermare la Sua presenza.

Ringrazio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 13388/1.10 AA.GG

Napoli, 28 maggio 1981

Al Sig. ASSESSORE REGIONALE
AI LAVORI PUBBLICI - REGIONE CAMPANIA
— NAPOLI

e, p. c.

Al Sig. PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE
della CAMPANIA
— NAPOLI

Ai Sigg. PREFETTI di
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— NAPOLI
— SALERNO

Al Servizio Coordinamento Geologico - Piazza Carità
— NAPOLI

Ai Sigg. SINDACI dei Comuni interessati
— LORO SEDI

OGGETTO: Movimenti franosi.

Com'è noto, sono pervenute a questo Commissariato, sia da parte degli Enti locali interessati sia da parte di codesto Assessorato, richieste di interventi su movimenti franosi verificatisi od accentuatisi, a seguito del sisma del 23 novembre 1980.

Dall'esame di dette richieste emerge che gli interventi, soltanto in alcuni casi attengono alle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, e, come tali, rientrano nella competenza di questo Commissariato; in prevalenza infatti vengono prospettate invece, esigenze che richiedono soprattutto interventi organici previ approfonditi studi.

Sussistono, pertanto, elementi decisamente negativi circa la possibilità di intervenire, ai sensi del citato D.L. 1010/1948, con interventi a carattere definitivo, largamente superiore a quel margine di differenza rispetto agli interventi provvisori ammissibili.

D'altra parte, per quel che s'è pure potuto riscontrare, in questa Regione sono numerosi i movimenti franosi conosciuti da vecchia data e che hanno subito stimoli dal sisma del 23 novembre 1980, per cui, maggiormente opportuno appare l'intervento organico sia con riferimento

alle normali competenze istituzionali di codesta Regione, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e dell'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sia con riferimento al disposto dell'art. 8 punto g) della recente legge n. 219, del 14 maggio 1981.

Pertanto, come già fatto presente ai rappresentanti di codesto Assessorato in occasione di alcuni incontri di lavoro, proprio a proposito di interventi su frane, si è compilato un elenco di segnalazioni attinenti a movimenti franosi pervenute a questo Commissariato e che si trasmette a seguito di quanto già partecipato in via breve nelle citate occasioni. Si informa che su ciascuno di dette segnalazioni esiste una relazione del Servizio Coordinamento Geologico di questo Commissariato che può essere posta a disposizione di codesto Assessorato ove ritenuta utile.

Si coglie l'occasione, inoltre, per segnalare alla particolare attenzione di codesto Assessorato:

1) è stato qui segnalato che lungo la penisola sorrentina sarebbero in corso lavori di varia entità per sistemazione delle pendici rocciose lungo le coste e che vari Comuni della zona avrebbero in animo di intraprendere analoghe iniziative. (Telex del Commissariato n. 12706/1.10/NA dell'11 e 24 maggio 1981). In proposito, nulla risulta a questo Commissariato e nessun riscontro è pervenuto ai citati telegrammi; mentre fin da ora si nutrono forti perplessità circa l'ammissibilità di interventi del genere nell'ambito di competenza commissariale;

2) sono pervenute premure per l'attuazione di un intervento che elimini i pericoli e gli inconvenienti causati dalle caverne tufacee di Afragola;

3) in considerazione di quanto esposto, appare evidente l'esigenza di concludere gli approfondimenti avviati sugli interventi già in corso, (ed in particolare quelli concernenti le frane di Caposele, Olevano sul Tusciano, Chiusano San Domenico, ecc.) nell'intento di delimitare e definire l'onere che deve e può assumersi questo Commissariato ai sensi delle più volte citate disposizioni legislative di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avendo ben presenti le disposizioni contenute nei DD.PP.RR. n. 8 e 617, e nella legge 14 maggio 1981, n. 219, per quel che attiene all'esigenza di interventi organici e programmati.

In considerazione di quanto accennato, si fa riserva di rimettere, a richiesta, la documentazione di cui s'è detto e si auspica una soddisfacente soluzione del complesso problema.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

MOVIMENTI FRANOSI AL 27 MAGGIO 1981 - n. 66

AFRAGOLA (NA)	NUSCO (AV)
AVELLINO	OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)
ARIANO IRPINO (AV)	OTTATI (SA)
ARPAISE (BN)	PIETRADEFUSI (AV)
ANDRETTA (AV)	PALINURO (SA)
BONITO (AV)	PIETRAVAIRANO (CE)
BASELICE (BN)	PIANO DI SORRENTO (NA)
CALITRI (AV)	ROCCA SAN FELICE (AV)
CASTELPAGANO (BN)	ROCCA GLORIOSA (SA)
CAPOSELE (AV)	S. AGNELLO (NA)
CAGGIANO (SA)	S. RUFO (SA)
CHIUSANO S. DOMENICO (AV)	S. MANGO SUL CALORE (AV)
CASTEL BARONIA (AV)	S. ANDREA DI CONZA (AV)
COLLIANO (SA)	S. PIETRO TANAGRO (AV)
CAMPAGNA (SA)	S. MARCO DEI CAVOTI (BN)
FORINO (AV)	S. LEUCIO DEL SANNIO (BN)
FLUMERI (AV)	SACCO (SA)
FRIGENTO (AV)	SORRENTO (NA)
GINESTRA SCHIAVONI (BN)	SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
GRUMO NEVANO (NA)	SALZA IRPINA (AV)
GROTTOLELLA (AV)	SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
GESUALDO (AV)	S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
LACEDONIA (AV)	S. GIORGIO LA MOLARA (BN)
LIVERI (NA)	TREVICO (AV)
MASSALUBRENSE (NA)	TORELLA DEI LOMBARDI (AV)
META DI SORRENTO (NA)	VICO EQUENSE (NA)
MIRABELLA ECLANO (AV)	ZUNGOLI (AV)

VI

ASSISTENZA

- Ordinanza n. 176 del 26 marzo 1981 - Contributi alloggiativi ai terremotati.
- Telegramma n. 1179/ASS/7 del 7 aprile 1981 - Contributo alloggiativo ai terremotati - Chiarimenti.
- Ordinanza n. 231 del 30 aprile 1981 - Riduzione a L. 100.000 mensili del contributo previsto a favore delle persone anziane ultrasessantenni ospitate presso parenti o conoscenti.
- Circolare del 15 maggio 1981 - Diniego concessione contributo previsto dall'art. 2 lett. c) legge 874/1980 per perdita familiari deceduti a causa del sisma del 23 novembre 1980 «di fatto conviventi».
- Ordinanza n. 275 del 18 maggio 1981 - Fissazione termine presentazione istanze contributo ex art. 2 lett. d) legge 22 dicembre 1980, n. 874.
- Ordinanza n. 298 del 30 maggio 1981 - Facilitazioni di viaggio in favore dei terremotati espatriati.
- Ordinanza n. 301 del 2 giugno 1981 - Contributo per perdita masserizie - Presupposto necessario.
- Ordinanza n. 321 del 12 giugno 1981 - Contributo per perdita masserizie - Presupposto necessario e proroga termini.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 176

CONSIDERATO:

- che in conseguenza dei noti eventi sismici del 23 novembre 1980, che hanno colpito le Regioni Basilicata e Campania, numerosi nuclei familiari rimasti senza tetto hanno trovato precaria sistemazione alloggiativa in alberghi, tende e roulotte;
- che al fine di favorire il reperimento di una sistemazione stabile ed autonoma dei predetti n. 776, è stata emanata l'ordinanza n. 89 del 12 gennaio 1981, con la quale si autorizzavano i Sindaci ad erogare un contributo mensile alle famiglie che trovavano una autonoma sistemazione alloggiativa;
- che, successivamente, poiché numerosi nuclei familiari, a causa della carenza di alloggi disponibili, specie nelle grandi città, avevano trovato una sistemazione autonoma in appartamenti presi in fitto o coabitando con altre unità familiari, veniva emanata l'ordinanza n. 136, in data 18 febbraio 1981, con la quale si estendeva il predetto contributo ripartendo, tra l'altro, l'ammontare di esso tra i nuclei familiari coabitanti in ragione della rispettiva quota di canone corrisposto;
- che con D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, venivano inclusi tra i Comuni gravemente danneggiati o particolarmente danneggiati anche n. 11 Comuni della provincia di Foggia della Regione Puglia;
- che il Prefetto della provincia di Foggia, con nota n. 566.20./2/GAB., in data 11 marzo 1981, ha chiesto l'estensione del predetto contributo alle popolazioni degli anzidetti 11 Comuni;
- che la richiesta appare legittima e meritevole di accoglimento;

RITENUTO, con l'occasione, di disciplinare in modo organico la materia;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19;

RITENUTO di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

I nuclei familiari, provenienti dai Comuni delle Regioni Basilicata e Campania e da quelli della provincia di Foggia elencati all'allegato B) del D.L. n. 19/1981, rimasti senza tetto in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, ove reperiscano una stabile sistemazione alloggiativa, in Comuni facenti parte del territorio nazionale, hanno diritto alla corresponsione di un contributo mensile.

Il contributo va corrisposto dalla data dell'ordinanza di sgombero e, comunque, da data non antecedente al 1 gennaio 1981 e sino al 30 giugno 1981.

L'ammontare del contributo da erogare sarà pari a quello del canone di locazione o sublocazione effettivamente pagato e non potrà, in ogni caso superare la misura di L. 200.000 mensili per nucleo familiare.

Art. 2

In caso di coabitazione di più nuclei familiari rimasti senza tetto, l'incentivo va erogato a ciascuno di essi in ragione dell'ammontare della rispettiva quota di partecipazione al pagamento del canone di locazione o sub-locazione effettivamente corrisposto.

L'ammontare del contributo non potrà superare le L. 200.000 mensili per unità abitativa.

Ove l'ammontare del canone superi le L. 200.000 mensili, il contributo spettante a ciascun nucleo familiare sarà determinato avuto riguardo alla quota di canone corrisposto ad ognuno di essi.

Art. 3

L'erogazione del contributo cessa, anche in data antecedente al 30 giugno 1981, ove l'immobile occupato dai beneficiari alla data del 23 novembre 1980, sia riattato e dichiarato agibile.

Art. 4

I Sindaci dei Comuni nei quali i nuclei familiari terremotati trovano una sistemazione alloggiativa autonoma, nei sensi sopra indicati, sono incaricati di corrispondere a questi ultimi l'incentivo mensile negli anzidetti limiti massimi, con imputazione sui fondi di questo Commissariato, messi a loro disposizione dalle Prefetture.

Art. 5

Gli interessati, al fine di ottenere la corresponsione del contributo, debbono far pervenire al Sindaco competente per territorio:

- a) istanza in carta semplice;
- b) copia dell'ordinanza di sgombero dell'appartamento danneggiato o di altro atto equipollente da cui risulti che l'abitazione è divenuta inagibile in conseguenza del sisma e che non è comunque abitata;
- c) copia del contratto di locazione registrato, dal quale risulti la sistemazione autonoma, anche in coabitazione, in altro appartamento. Nel caso di sublocazione parziale, il conduttore dovrà allegare al contratto copia della comunicazione fatta al locatore ed indicante: le generali-

tà del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani;

d) certificato storico anagrafico del nucleo familiare richiedente.

Art. 6

I contratti di locazione o sub-locazione sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo ex art. 9 della legge n. 874/1980.

Art. 7

Le ordinanze nn. 89 e 136, rispettivamente del 12 gennaio 1981 e del 18 febbraio 1981, sono revocate a far tempo dal 30 marzo 1981, data di entrata in vigore della presente ordinanza, fatti salvi gli effetti dalle stesse prodotti.

Art. 8

La corresponsione del contributo di cui alla presente ordinanza preclude il godimento di ogni altra forma di assistenza a carico del Commissario Straordinario.

Napoli, 26 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 7 aprile 1981

PRECEDENZA ASSOLUTA

At *PREFETTI REPUBBLICA*
— LORO SEDI

At *COMMISSARIO GOVERNO*
Province
— TRENTO
— BOLZANO

At *PRESIDENTE Commissione*
Coordinamento VALLE D'AOSTA
— AOSTA

et conoscenza:

At *MINISTERO INTERNO*
Servizi Civili
— ROMA

Prot. n. 1179/ASS/7 Relazione ordinanza n. 176 del 26.3.1981 concernente concessione incentivo di cui at art. 3 vrg lett. c) legge 874/1980 favore terremotati che reperiscono autonoma sistemazione vrg comunicasi vrg at chiarimento quesiti rivolti vrg che incentivo in questione v̄ corrisposto misura fissa lire 200.000 fino at 31 marzo scorso incluso punto At decorrere da 1° aprile scorso contributo di che trattasi debet essere corrisposto in misure corrispondente at canone locazione aut sublocazione effettivamente pagato et non può virgola in ogni caso virgola superare tetto massimo lire 200.000 Alt Si prega di portare quanto sopra at conoscenza Sindaci Comuni rispettive Province Alt Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 231

VISTA la propria precedente ordinanza n. 64, in data 24 dicembre 1980, con la quale è stata prevista, limitatamente alle province di Avellino, Salerno e Potenza, la corresponsione di un contributo mensile di L. 150 000 a persona, in favore delle persone anziane ultrasessantenni che trovano ospitalità presso famiglie di parenti o conoscenti, nonché la concessione di un contributo mensile di L. 50.000, per ogni persona ospitata, in favore di quei nuclei familiari che consentono nel proprio alloggio la coabitazione, con uso di cucina e servizi igienici, di persone sinistrate;

CONSIDERATO che, cessato il primo periodo di emergenza, i contributi in questione possono essere ridotti, e la loro erogazione può essere fissata fino al 30 giugno 1981;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Con decorrenza 1° maggio 1981, il contributo previsto dall'ordinanza n. 64, in data 24 dicembre 1980, in favore delle persone anziane ultrasessantenni terremotate che trovano ospitalità presso parenti o conoscenti, va ridotto da L. 150.000 a L. 100.000 mensili a persona.

Con la medesima decorrenza, il contributo mensile per persona sinistrata ospitata, contemplato dalla medesima ordinanza in favore dei nuclei familiari che consentono nel proprio alloggio la coabitazione, con uso di cucina e di servizi igienici, di persone terremotate, è ridotto da L. 50.000 a L. 30.000.

I contributi di che trattasi vanno corrisposti fino al 30 giugno 1981.

I Sindaci dei Comuni delle province suindicate sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Napoli, 30 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 1467/ASS/2

Napoli, 15 maggio 1981

Al Sig. PREFETTO di

— AVELLINO

e, p. c.

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI
— SALERNO
— BENEVENTO
— CASERTA
— POTENZA
— MATERA
— FOGGIA

OGGETTO: Diniego concessione contributo previsto dall'art. 2 lett. c) legge 874/1980 per perdita familiari deceduti a causa del sisma del 23 novembre 1980 « di fatto conviventi ».

Si fa riferimento alla nota n. 49367 Div. AA., in data 23 aprile scorso, con la quale la S.V. ha chiesto notizie in ordine alla possibilità di concedere il contributo previsto dall'art. 2, lettera e) della legge n. 874/80 in favore dei conviventi superstiti « di fatto » di persone decedute a causa del sisma o nelle operazioni di soccorso.

Al riguardo, questo Commissariato, con nota n. 969/ASS/2 del 20 marzo 1981, ebbe a fare presente, tra l'altro, che lo stato di convivenza, ai fini della corresponsione del contributo previsto dalla citata disposizione di legge, doveva risultare dalla scheda di famiglia o da altro documento equipollente previsto dall'art. 20 del D.P.R. n. 136 del 31 aprile 1958, relativo al regolamento di esecuzione della legge concernente l'ordinamento degli anagrafi della popolazione residente.

Senonché, l'art. 2, lettera e) della legge in questione, nell'indicare i destinatari del contributo di che trattasi, parla esclusivamente di « conviventi superstiti delle famiglie etc. ». Dalla dizione letterale della citata disposizione sembra che presupposto per la concessione del beneficio suindicato sia lo « status » nel richiedente di convivente superstite della persona deceduta, a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso, che potrebbe anche sussistere indipendentemente dalle risultanze dello stato di famiglia.

Infatti l'articolo di legge di cui si parla nel concedere il contributo predetto non stabilisce particolari procedure per l'accertamento nel beneficiario dello stato di convivente superstite del defunto, che potrebbe essere dimostrato con mezzi diversi dalle certificazioni anagrafiche, limitandosi a richiedere la sussistenza di tale presupposto.

Lo stato di convivente è infatti una situazione di fatto, che, comunemente, si rileva dal certificato di stato di famiglia, suscettibile anche di essere accertata con particolari indagini all'uopo rivolte.

E' opportuno, comunque, ai fini dell'erogazione del contributo de quo, che l'accertamento in questione venga condotto nella maniera più rigorosa possibile, allo scopo di verificare che quanto asserito dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che va sempre richiesta, corrisponda a verità.

All'uopo appare, altresì, necessario disporre peculiari indagini, per appurare, in maniera incontrovertibile, il luogo di abituale dimora del deceduto.

Dimora abituale che si può anche desumere da apposite dichiarazioni rilasciate dai Sindaci competenti e con le quali i richiedenti devono integrare la documentazione allegata alla richiesta del contributo in argomento.

In tali sensi è l'avviso di questo Commissariato al riguardo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 275

VISTA la propria precedente circolare n. 63/0, in data 25 dicembre 1980, con la quale sono stati fissati i criteri per la concessione del contributo fino a L. 3.000.000, per ciascun nucleo familiare, previsto dall'art. 2, lettera d) della legge 874/80 in favore delle famiglie che a causa del sisma abbiano perduto vestiario, mobilio, suppellettili, ecc.;

CONSIDERATO che nella circolare in questione non è stato indicato alcun termine entro il quale i nuclei familiari beneficiari devono produrre documentata istanza al fine di ottenere il predetto contributo;

RITENUTO che si rende necessario stabilire una data oltre la quale le richieste di che trattasi non sono più suscettibili di accoglimento;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D E C R E T A

Il termine ultimo per la presentazione, da parte degli aventi diritto, delle istanze intese ad ottenere il contributo, a fondo perduto, per la perdita di vestiario, mobilio, suppellettili ecc., previsto dall'art. 2 lett. d) della legge 22 dicembre 1980, n. 874, è fissato al 31 maggio 1981.

Le relative istanze, pervenute ai Sindaci competenti alla concessione del contributo in argomento oltre la predetta data, devono essere respinte.

Napoli, 18 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 298

PREMESSO che, con ordinanze n. 12/N del 2 dicembre 1980, n. 40/N del 12 dicembre 1980 e n. 108 del 28 gennaio 1981, sono state disposte agevolazioni di viaggio in favore di connazionali che, già residenti nelle zone colpite dal sisma, si sono recati all'estero, in data successiva al 23 novembre 1980, per essere ospitati presso parenti colà residenti o presso conoscenti;

CONSIDERATO che il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'emigrazione, ha rappresentato, con telegramma n. 090 del 13 maggio corrente, l'opportunità che si faccia luogo alla concessione delle facilitazioni di viaggio in favore dei terremotati espatriati, i quali devono rientrare nei luoghi di origine, essendo prossima la scadenza dei permessi di soggiorno, a suo tempo concessi dalle autorità dei paesi stranieri presso cui si sono recati;

RITENUTO di dover aderire alla richiesta in questione;

CONSIDERATO che per fruire di tale beneficio gli interessati dovranno dimostrare di provenire dai centri colpiti dal sisma e di essersene allontanati dopo la data del 23 novembre 1980, ed a tal fine dovranno esibire la certificazione a suo tempo rilasciata dal Sindaco o da un suo delegato, ovvero dal Comandante la Stazione Carabinieri o da altro pubblico ufficiale, anche temporaneamente preposto a quelle località;

CHE coloro i quali hanno trovato ospitalità nei paesi extraeuropei dovranno, altresì, dimostrare di avere ottenuto, a suo tempo, il biglietto gratuito di sola andata, esibendo il biglietto stesso o, se non ne sono tuttora in possesso, ogni altra idonea documentazione (dichiarazione della Prefettura di origine, o dell'Ispettorato di Frontiera per gli italiani all'estero) dalla quale si possa rilevare che il richiedente ha diritto all'agevolazione di che trattasi;

CHE le autorità consolari italiane, accertata la sussistenza dei requisiti in parola, dovranno rilasciare ai richiedenti apposita certificazione che gli interessati esibiranno, per ottenere il biglietto di rientro, agli uffici Alitalia, per i paesi extraeuropei, o ai competenti Uffici ferroviari, per i paesi europei;

CONSIDERATO, infine, che le autorità consolari dovranno curare, successivamente al 30 giugno 1981, l'invio a questo Commissariato ed alle Prefetture delle province di origine dei beneficiari dei biglietti gratuiti, di un elenco nominativo dei beneficiari stessi, con l'indicazione del Comune di provenienza e degli estremi dei documenti esibiti per fruire delle provvidenze di che trattasi;

VISTO l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni norma vigente;

D I S P O N E

I connazionali che, in conseguenza del sisma, si sono recati all'estero, usufruendo — per i paesi extraeuropei — delle agevolazioni aeree, a suo tempo previste, ovvero che si sono recati nei

paesi europei, utilizzando le agevolazioni ferroviarie, potranno fare rientro nelle località di provenienza, avvalendosi delle stesse agevolazioni.

I suddetti inoltreranno, entro e non oltre il 30 giugno 1981 apposita, documentata richiesta alle competenti autorità consolari italiane.

Al riguardo, le sopraindicate autorità dovranno accertare, per la concessione delle agevolazioni in premessa indicate, che i richiedenti:

— provengono dai centri colpiti dal sisma e se ne siano allontanati dopo la data del 23 novembre 1980;

— siano in possesso del biglietto di andata a suo tempo rilasciato del quale dovranno esibirne copia o, in mancanza, di idonea documentazione sostitutiva (dichiarazione della Prefettura di origine o dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero) dalla quale si possa rilevare che i richiedenti abbiano diritto all'agevolazione di che trattasi.

Alla scadenza del termine del 30 giugno, le Autorità consolari dovranno inviare, a questo Commissariato, ed alle Prefetture della provincia di origine degli interessati, un elenco nominativo recante l'indicazione del Comune di provenienza dei richiedenti, nonché gli estremi della documentazione giustificativa dagli stessi esibita.

Napoli, 30 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 301

VISTA la circolare n. 63/O in data 25 dicembre 1980, con la quale sono stati fissati i criteri per la concessione del contributo fino a L. 3.000.000, per ciascun nucleo familiare, previsto dallo art. 2 - lettera d) della legge 22 dicembre 1980, numero 874, in favore delle famiglie che a causa del sisma abbiano perduto vestiario, mobilio, suppellettili ecc.;

CONSIDERATO che l'interpretazione data alla normativa è stata estensiva oltre ogni limite ed ha provocato l'accoglimento di istanze per situazioni nelle quali non è dimostrabile la concessione della perdita di vestiario, mobilio, suppellettili ecc., con il sisma;

RITENUTO che la totale o parziale distruzione dell'immobile in cui erano allocate le masserizie debba considerarsi invece presupposto indispensabile per la concessione del contributo de quo;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Salvo l'avvenuto pagamento di contributi già corrisposti, presupposto necessario per il riconoscimento degli stessi è la distruzione totale o parziale degli alloggi in questione.

Napoli, 2 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 321

VISTA la circolare n. 63/0, in data 25 dicembre 1980, con la quale sono stati fissati i criteri per la concessione del contributo fino a L. 3.000.000, per ciascun nucleo familiare, previsto dall'art. 2 - lettera d) - della legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore delle famiglie che a causa del sisma abbiano perduto vestiario, mobilio, suppellettili, ecc.;

VISTO il successivo provvedimento n. 301, in data 2 giugno corrente, con il quale è stato stabilito che la totale o parziale distruzione dell'immobile in cui erano allocate le masserizie debba considerarsi presupposto indispensabile per la concessione del contributo de quo;

RITENUTO che il beneficio in questione possa essere esteso, a causa dell'effetto particolare del sisma, anche agli immobili gravemente danneggiati nei Comuni disastriati delle regioni Basilicata e Campania, di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981;

RITENUTO, altresì, che per i connazionali residenti nei Comuni della Campania e della Basilicata, nonché in quelli della Provincia di Foggia di cui al D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, trasferitisi temporaneamente all'Estero, in seguito al sisma, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di richiesta del contributo previsto dall'art. 2, lettera d), della legge 874/1980, fissato con ordinanza n. 275 del 18 maggio 1981 al 30 maggio 1981, può essere prorogato fino al 30 giugno 1981;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Art. 1

Nei Comuni disastriati della Basilicata e della Campania, di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981, presupposto necessario per ottenere il contributo previsto per la perdita delle masserizie è che gli alloggi siano totalmente o parzialmente distrutti ovvero gravemente danneggiati.

Art. 2

Per i connazionali residenti nei Comuni della Campania, della Basilicata ed in quelli della Provincia di Foggia di cui al D.L. 15 febbraio 1981, n. 19, trasferitisi temporaneamente all'Estero, in seguito al sisma, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di richiesta del contributo previsto dall'art. 2, lett. d), della legge 874/1980, fissato con ordinanza n. 275 del 18 maggio 1981 al 30 maggio 1981, è prorogato fino al 30 giugno 1981.

Napoli, 12 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

VII

CORRESPONSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER MANCATO REDDITO IN FAVORE DI CITTADINI DELLE
AREE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

- Ordinanza n. 292 del 28 maggio 1981 - Corresponsione contributo straordinario per mancato reddito.
- Telegramma del 3 giugno 1981 - Chiarimenti in merito all'ordinanza n. 292 del 28 maggio 1981.
- Telegramma del 9 giugno 1981 - Chiarimenti in merito all'ordinanza n. 292 del 28 maggio 1981.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 292

VISTO l'art. 5/bis della legge 16 aprile 1981, n. 140, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 14 febbraio 1981, n. 24 concernente l'erogazione in favore dei cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata compresi nella fascia di età tra i 18 ed i 29 anni, e che si trovano in determinate condizioni contemplate dal medesimo articolo, di un contributo straordinario, per mancato reddito, di L. 6.000 giornaliero per un massimo di 26 giornate mensili, sino all'avvio dei lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981;

CONSIDERATO che il contributo va corrisposto a coloro che abbiano dichiarato o dichiarato la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di nuclei familiari i quali alla data del 23 novembre 1980 risultino titolari di un reddito medio pro-capite annuo non superiore a L. 1.500.000;

RITENUTO che le istanze di richiesta del beneficio in questione indirizzate ai Sindaci dei Comuni di residenza dagli aventi diritto, possono essere presentate entro il 30 giugno 1981 per il tramite degli Uffici comunali di collocamento che, nella loro competenza istituzionale, sono in grado di accertare d'ufficio nei confronti dei richiedenti il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalla legge n. 140 per dar luogo alla concessione del contributo;

RITENUTO che può essere demandato ai Comuni il pagamento dei contributi di che trattasi;

RITENUTO che l'accreditamento ai Comuni dei fondi necessari per l'effettiva liquidazione delle sovvenzioni de quo può essere disposta dai Prefetti, per conto di questo Commissariato, su richiesta dei Comuni medesimi della somma all'uopo occorrente, effettuata sulla scorta di appositi elenchi che gli uffici comunali di collocamento avranno cura di far pervenire ai Sindaci interessati entro il giorno 5 di ciascun mese;

RITENUTO, altresì, che il beneficio in questione può essere concesso a decorrere dal 3 maggio 1981, data di entrata in vigore della legge 140/1981;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e 16 aprile 1981, n. 140;

D E C R E T A

I Sindaci dei Comuni della Campania e della Basilicata sono incaricati di corrispondere alle persone residenti comprese nella fascia di età tra i 18 ed i 29 anni, iscritti nella I e II classe delle liste del collocamento alla data del 23 novembre 1980, nonché agli stessi cittadini, iscritti sempre nella stessa classe, nelle liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981, un contributo straordinario per mancato reddito di L. 6.000 giornaliero per un massimo di 26 giornate mensili a decorrere dal 3 maggio 1981 e sino all'avvio dei lavori di ricostruzione, comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

A tal fine gli interessati dovranno inoltrare al Sindaco del Comune di residenza, per il tramite dell'Ufficio comunale di collocamento, entro il 30 giugno 1981, apposita istanza alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione concernente la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione;
- 2) certificato rilasciato dall'ufficio delle Imposte dal quale risulti che il proprio nucleo familiare, alla data del 23 novembre 1980, era titolare di un reddito netto pro-capite non superiore a L. 1.500.000. Tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prodotta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- 3) dichiarazione concernente la non iscrizione a corsi di studio e di formazione professionale.

Gli Uffici comunali di collocamento, in seguito alla presentazione delle istanze documentate nel senso sopra indicato, avranno cura di accertare, nei confronti dei richiedenti, l'iscrizione nelle liste di collocamento alle date surrichiamate, a seconda della categoria di appartenenza, e la mancata fruizione del sussidio di disoccupazione o di altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

I predetti uffici, dopo aver effettuato l'accertamento di cui sopra, trasmetteranno entro il giorno cinque di ciascun mese ai Sindaci dei Comuni interessati, le istanze completate con l'elenco nominativo di quanti, tra i richiedenti, sono in possesso dei requisiti previsti per la concessione del contributo.

Sulla base degli elenchi e previo esame conclusivo circa la regolarità della documentazione allegata alle domande, i Sindaci chiederanno ai Prefetti l'accreditamento delle somme necessarie per la liquidazione del contributo.

All'atto dei successivi pagamenti mensili del contributo gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di essere ancora in possesso dei requisiti previsti per la sua corresponsione.

Il contributo in questione non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennità ed i compensi spettanti per corsi, nonché con le indennità, il trattamento speciale, il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

La relativa spesa, valutata complessivamente in L. 100 miliardi, graverà sui fondi di questo Commissariato che a tal fine saranno impinguati mediante trasferimento agli stessi della somma di L. 20 miliardi da parte della gestione integrativa dei progetti speciali di cui alla legge 845/1978.

L'avviamento al lavoro, l'iscrizione a corsi di studio e di formazione professionale nonché il rifiuto delle offerte di lavoro o della frequenza di corsi, sono motivo di cancellazione dagli elenchi.

Napoli, 28 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot n. 1636/ASS/6

Napoli, 3 giugno 1981

TELEGRAMMA - LETTERA

Al PRESIDENTE della
GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
— NAPOLI

Al PRESIDENTE della
GIUNTA REGIONALE della BASILICATA
— POTENZA

Ai PREFETTI di
— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

All'ISPETTORATO REGIONALE del LAVORO
della CAMPANIA
— NAPOLI

All'ISPETTORATO REGIONALE del LAVORO
della BASILICATA
— POTENZA

All'UFFICIO REGIONALE del LAVORO
della CAMPANIA
— NAPOLI

All'UFFICIO REGIONALE del LAVORO
della BASILICATA
— POTENZA

Ai DIRETTORI degli ISPETTORATI PROV.LI
del LAVORO di
— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

*Ai DIRETTORI degli UFFICI PROV.LI
del LAVORO di*

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

*Ai Sigg. SINDACI dei COMUNI
delle PROVINCE di*

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

*Ai Sigg. DIRETTORI degli UFFICI COMUNALI DI
COLLOCAMENTO delle PROVINCE di*

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

*Al MINISTERO del LAVORO
e della PREVIDENZA SOCIALE*

— Gabinetto
— Direzione Generale del Collocamento
— ROMA

Al MINISTERO dell'INTERNO

— Gabinetto
— Direzione Generale Servizi Civili
— ROMA

Prot. n. 1636/ASS/6 punto Relazione at ordinanza n. 292 in data 28 maggio scorso concernente concessione contributo straordinario lire 6.000 giornaliera previsto da legge 140/1981 comunicasi vrg at chiarimento quesiti rivolti vrg seguenti notizie due punti aperte virgolette contributo in questione v̄ corrisposto at aventi diritto che si trovano nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni at data di entrata in vigore della legge et precisamente at 3 maggio 1981 punto et virgola at primo capoverso della prima pagina del provvedimento l'espressione virgolette sino all'avvio dei lavori di ricostruzione virgolette v̄ sostituita con virgolette sino all'avvio ai lavori di ricostruzione virgolette punto Informasi vrg altresì vrg che la non iscrizione da parte richiedenti at corsi di studio et di formazione professionale v̄ accertata da Comuni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da interessati at sensi articolo 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15 alt Chiariscesi infine che uffici comunali di collocamento vrg cui vanno prodotte le documentate istanze di richiesta dei contributi di che trattasi vrg dirette ai Sindaci vrg debent limitarsi unicamente ad accertare confronti interessati iscrizione at date previste da provvedimento vrg nelle liste di collocamento vrg mancata fruizione sussidio disoccupazione aut di altre provvidenze sostitutive aut aggiuntive et propria disponibilità at essere impegnati nell'opera di ricostruzione punto Detto accertamento può essere espresso mediante apposizione timbro con idonea dicitura su domanda interessati punto Ogni altra verifica su possesso requisiti previsti debet essere effettuata da Comuni punto Disponesi vrg inoltre vrg at modifica data indicata nel provvedimento in questione vrg che uffici collocamento trasmettano at Sindaci Comuni interessati previsti elenchi entro giorno 15 ripetesi 15 et non 5 di ciascun mese Alt Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 1636/ASS/6

Napoli, 9 giugno 1981

TELEGRAMMA - LETTERA

*Al PRESIDENTE della
GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA*
— NAPOLI

*Al PRESIDENTE della
GIUNTA REGIONALE della BASILICATA*
— POTENZA

Ai PREFETTI di
— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

*All'ISPETTORATO REGIONALE del LAVORO
della CAMPANIA*
— NAPOLI

*All'ISPETTORATO REGIONALE del LAVORO
della BASILICATA*
— POTENZA

*All'UFFICIO REGIONALE del LAVORO
della CAMPANIA*
— NAPOLI

*All'UFFICIO REGIONALE del LAVORO
della BASILICATA*
— POTENZA

*Ai DIRETTORI degli ISPETTORATI PROV.LI
del LAVORO di*
— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

*Ai DIRETTORI degli UFFICI PROV.LI
del LAVORO di*

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

*Ai Sigg.ri SINDACI dei COMUNI
delle PROVINCE di*

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

*Ai Sigg.ri DIRETTORI degli UFFICI COMUNALI di
COLLOCAMENTO delle PROVINCE di*

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

*Al MINISTERO del LAVORO
e della PREVIDENZA SOCIALE*

— GABINETTO
— DIREZ. GENERALE del COLLOCAMENTO
— ROMA

Al MINISTERO dell'INTERNO

— GABINETTO
— DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI
— ROMA

TELEGRAMMA

N. 1636/ASS/6 punto Seguito telegramma pari numero data 3 c.m. concernente chiarimenti forniti in ordine at concessione contributo straordinario previsto da legge 140/1981 et regolato da ordinanza n. 292 del 28 maggio scorso comunicasi che accertamento concernente mancata fruizione da parte interessati di provvidenze sostitutive aut aggiuntive del sussidio di disoccupazione va rilevato da Comuni competenti attraverso apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da aventi diritto at sensi art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15. Di conseguenza vrg Uffici comunali collocamento dovranno limitarsi esclusivamente ad accertare confronti interessati iscrizione vrg at data prevista da provvedimento nelle liste di collocamento vrg mancata fruizione sussidio disoccupazione et propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione alt Zamberletti Commissario Straordinario

VIII

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO

PREFABBRICATI - SCELTE AREE -
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - CONCESSIONI

- Ordinanza n. 159 del 14 marzo 1981 - Urbanizzazione primaria dei prefabbricati mobili - Prescrizioni tecniche.
- Ordinanza n. 166 del 23 marzo 1981 - Acquisto abitazioni prefabbricate - Anticipazioni.
- Ordinanza n. 188 del 31 marzo 1981 - Urbanizzazioni primarie di insediamenti provvisori - Determinazione congruità dei prezzi.
- Ordinanza n. 194 del 4 marzo 1981 - Comune di Craco (MT) - Delega al Provveditore OO.PP. della Basilicata.
- Ordinanza n. 207 del 14 aprile 1981 - Modifica art. 1 dell'ordinanza n. 85.
- Lettera del 15 aprile 1981 - Reinsediamento delle popolazioni sinistrate mediante alloggi prefabbricati di tipo containers - Ordinanza n. 159 del 14 marzo 1981.
- Ordinanza n. 235 del 2 maggio 1981 - Esclusione della revisione prezzi per i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento.
- Ordinanza n. 236 del 2 maggio 1981 - Raccomandazione alle Amministrazioni comunali interessate alla scelta dei prefabbricati leggeri necessari per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal sisma.
- Ordinanza n. 260 del 14 maggio 1981 - Termine presentazione offerte fornitura alloggi prefabbricati leggeri per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate.
- Ordinanza n. 262 del 15 maggio 1981 - Enel - Esecuzione lavori - Adduzione energia elettrica.
- Ordinanza n. 263 del 15 maggio 1981 - Casmez - Esecuzione lavori - Adduzione e potenziamento rete idrica, fognaria e smaltimento e depurazione acque luride e liquami.
- Ordinanza n. 264 del 16 maggio 1981 - Versamento ai Comuni dei mezzi finanziari necessari al pagamento di rate di acconti e di anticipazioni per acquisti prefabbricati e urbanizzazione primaria.
- Telegramma n. 11540/1.30.PZ del 4 giugno 1981 - Modifica ordinanza n. 264 del 16 maggio 1981.
- Ordinanza n. 276 del 18 maggio 1981 - Assunzione a carico del Commissariato della spesa per installazione di prefabbricati mobili.

- Ordinanza n. 281 del 24 maggio 1981 - Accelerazione di esecuzione dei lavori di riattazione edifici.
- Ordinanza n. 286 del 27 maggio 1981 - Convocazione in seduta straordinaria Consigli comunali per esame problemi reinsediamento delle popolazioni.
- Ordinanza n. 291 del 28 maggio 1981 - Criteri assegnazione alloggi provvisori.
- Ordinanza n. 318 del 12 giugno 1981 - Presidi antincendi.
- Telegramma n. 11540/1.30/PZ del 4 giugno 1981 - Modifica ordinanza n. 264 del 16 maggio 1981.
- Ordinanza n. 314 del 9 giugno 1981 - Vigilanza sulla direzione dei lavori da parte degli uffici speciali regionali per il reinsediamento nella Campania e nella Basilicata.

REQUISIZIONI - OCCUPAZIONI - LOCAZIONI

- Telegramma n. 240/RE del 22 febbraio 1981 - Pagamento indennità requisizioni o canoni locazione.
- Telegramma n. 240/RE del 23 marzo 1981 - Criteri, determinazioni, misura indennità requisizioni e canoni locazione.
- Ordinanza n. 177 del 26 marzo 1981 - Temporanea sistemazione dei nuclei familiari della città di Napoli rimasti senza tetto a causa del sisma.
- Ordinanza n. 179 del 26 marzo 1981 - Autorizzazione al Sindaco di Matera a requisire immobili disponibili dell'I.A.C.P.
- Ordinanza n. 206 del 14 aprile 1981 - Modifica ultimo comma art. 2 ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980.
- Ordinanza n. 219 del 25 aprile 1981 - Proroga al 30 giugno 1981 delle locazioni e delle requisizioni.
- Ordinanza n. 220 del 25 aprile 1981 - Temporanea sistemazione dei nuclei familiari del Comune di Cicciano rimasti senza tetto a causa del sisma.
- Ordinanza n. 247 del 14 maggio 1981 - Deroga al III comma dell'art. 4/quarter della legge 31 marzo 1979, n. 93.
- Telegramma n. 240/RE del 16 maggio 1981 - Pagamento indennità requisizione di occupazione aree necessarie per insediamenti provvisori.
- Ordinanza n. 287 del 27 maggio 1981 - Proroga al 30 settembre 1981 di tutte le locazioni e requisizioni con scadenza al 30 giugno 1981.
- Ordinanza n. 319 del 13 giugno 1981 - Proroga al 30 settembre 1981 delle requisizioni e occupazioni temporanee di urgenza.

ROULOTTES

- Circolare del 7 marzo 1981 - Trasferimento di roulotte donate o date in uso ai senza tetto.
- Circolare del 23 marzo 1981 - Assicurazione per danni causati da incendi alle roulotte dislocate nelle zone terremotate.
- Circolare del 23 marzo 1981 - Controllo periodico delle roulotte assegnate alle popolazioni terremotate.
- Circolare del 30 marzo 1981 - Roulotte ed altri mezzi inviati, a causa del terremoto, ai senza tetto della Campania e Basilicata.

- Circolare del 3 aprile 1981 - Roulottes rubate, incendiate e danneggiate.
- Ordinanza n. 199 del 9 aprile 1981 - Rimborsi e agevolazioni per trasporto di roulottes restituite ai legittimi proprietari.
- Circolare del 15 aprile 1981 - Indennità d'uso ed eventuali danni subiti dalle roulottes cedute in uso.
- Circolare del 15 aprile 1981 - Spedizione del verbale di consegna della roulotte al proprietario.
- Circolare del 19 maggio 1981 - Recupero e restituzione delle roulottes, ai legittimi proprietari, che le hanno cedute in uso alle popolazioni terremotate.
- Circolare del 20 maggio 1981 - Assicurazione per danni causati da incendio roulottes dislocate in zona terremotata.
- Circolare del 31 maggio 1981 - Servizio Soccorso Stradale A. C. I. - Trasporto roulottes nelle zone terremotate.

V A R I E

- Circolare del 25 marzo 1981 - Applicazione del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 - Acquisto e realizzazione di alloggi da assegnare ad inquilini rimasti senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980.
- Ordinanza n. 183 del 27 marzo 1981 - Sostituzione secondo comma, art. 3 dell'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981.
- Ordinanza n. 201 dell'11 aprile 1981 - Ripresa consegna agli aventi diritto degli alloggi I.A.C.P.
- Ordinanza n. 1044/NA/CONV. 1 del 24 aprile 1981 - Proroga al 31 maggio 1981 delle convenzioni alberghiere.
- Ordinanza n. 240 del 30 aprile 1981 - Studio idrogeologico dei terreni.
- Ordinanza n. 243 del 6 maggio 1981 - Ripresa consegna alloggi I.A.C.P. agli aventi diritto nel Comune di Piedimonte Matese.
- Ordinanza n. 246 dell'8 maggio 1981 - Corresponsione da parte degli assegnatari di alloggi I.A.C.P. del canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
- Ordinanza n. 261 del 15 maggio 1981 - Deroga alla vigente normativa sull'orario di lavoro per i lavori necessari al reinsediamento delle popolazioni sinistrate.
- Ordinanza n. 1164/NA/CONV. 1 del 20 maggio 1981 - Proroga al 30 giugno 1981 delle convenzioni alberghiere.
- Ordinanza n. 308 del 4 giugno 1981 - Casmez - Sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
- Ordinanza n. 309 del 5 giugno 1981 - E.N.E.L. - Energizzazione aree colpite dal sisma.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 159

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che in numerosi Comuni delle zone colpite dai terremoti del novembre 1980 è possibile provvedere al ricovero delle popolazioni sinistrate mediante l'installazione di prefabbricati mobili, del tipo detto «container»;

CHE le aree d'impianto di detti prefabbricati dovranno essere urbanizzate;

CHE a tale scopo appare opportuno incaricare i Comuni, i quali procederanno alla realizzazione di tali opere secondo le prescrizioni tecniche allegate sotto la lettera «A»;

CHE per la rapidità dell'esecuzione, a cura dei Comuni, appare opportuno dare norme semplificative delle procedure determinando l'intervento finanziario del Commissario Straordinario del Governo nel conferimento di una somma forfettaria, valutata in ragione di L. 500.000 (cinquecentomila) per prefabbricato e demandando agli Uffici speciali regionali l'alta vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione, salva la determinazione definitiva della spesa sulla base della contabilità finale approvata dai Comuni ed i risultati della collaudazione disposta dal Commissario Straordinario del Governo;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Sono approvate le prescrizioni tecniche cui dovranno attenersi i Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei prefabbricati mobili, del tipo detto «container», allegate alla presente ordinanza sotto la lettera «A».

Art. 2

Dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria dei prefabbricati di cui al precedente articolo uno sono incaricati i Comuni e l'intervento del Commissario Straordinario del Governo è limitato al conferimento dei mezzi finanziari sull'occorrente spesa, calcolata in via presuntiva e forfettaria in ragione di L. 500.000 (cinquecentomila) per prefabbricato installato, per agglomerati non superiori a trenta unità prefabbricate.

Alla determinazione della spesa effettiva sarà provveduto sulla base della contabilità finale dei lavori approvata dai Comuni e della collaudazione disposta dal Commissario Straordinario del Governo.

Art. 3

Gli Uffici speciali regionali esercitano l'alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori ed i Capi degli Uffici Tecnici vistano i certificati di acconto rilasciati dai Comuni.

Art. 4

All'erogazione dell'occorrente spesa si provvede a mezzo delle Prefetture competenti.

Napoli, 14 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato « A » all'ordinanza n. 159 del 14 marzo 1981

PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO PRIMO

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Articolo 1.1

Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo

I materiali da impiegare nelle varie lavorazioni occorrenti per realizzare le opere dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nella legislazione e normativa vigente.

In mancanza di specifiche prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed in particolare per i materiali ammessi all'approvazione dell'Istituto del Marchio Italiano di Qualità devono essere di tipo approvato dal medesimo Istituto.

In ogni caso il Comune resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Il Comune è tenuto, di sua iniziativa e/o su richiesta della Direzione Lavori, a sottoporre a prove di accettazione i materiali impiegati o da impiegare: ogni onere e costo relativo è a carico del Comune stesso.

Articolo 1.2

Provenienza dei materiali

I materiali per le opere da eseguire, proverranno da quelle località e/o da quelle industrie che il Comune riterrà di sua convenienza, purché siano di buona qualità e rispondano ai requisiti prescritti al precedente articolo 2.1.

CAPO SECONDO

MODALITA' ESECUTIVE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

Articolo 2.1

Scavi e rilevati in genere

1) La sistemazione del sedime sarà effettuata mediante scoticamento del terreno vegetale per una profondità non inferiore ai 25 cm e l'apertura dei fossi di guardia necessari alla regimazione delle acque superficiali e loro allaccio a preesistenti canali fugatori.

Nell'espletamento dei lavori di cui sopra particolare cura dovrà essere posta nello scavo dei fossi in modo che sia sempre garantito il libero deflusso delle acque.

Nell'esecuzione degli scavi, siano essi superficiali quale lo scavo per lo scoticamento o più profondi, quali quelli necessari per il raggiungimento delle quote di progetto, per la formazione del cassonetto o per la eventuale bonifica del piano di posa della sovrastruttura, si dovrà procedere in modo che le scarpate o i cigli siano diligentemente profilati.

Il materiale di risulta degli scavi dovrà essere allontanato in aree di deposito situate fuori dell'ambito del cantiere e sistemate in modo tale da non portare pregiudizio a proprietà pubbliche o private od ostacolare il libero deflusso delle acque.

2) Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni dovranno essere conformi a quanto riportato in disegni tipo. In particolare si prescrive che la larghezza del cavo sia quella stabilita dalla sezione allegata al progetto e che il fondo sia ben spianato e livellato.

Non saranno tollerate sporgenze o infossature superiori a 3 cm misurati dal piano delle livellette indicate nei profili longitudinali o alle varianti che potranno essere ordinate dal D.L. in corso d'opera.

Per tutto il tempo in cui gli scavi dovranno rimanere aperti per prove, verifiche e per qualsiasi altro motivo, si dovrà provvedere agli eventuali esaurimenti d'acqua per il necessario ripristino del cavo, nonché alla perfetta manutenzione del cavo stesso.

Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi si dovranno scavare, all'atto della posa di questi, nicchie larghe e profonde sì da permettere la perfetta esecuzione dei giunti e la loro completa ispezione durante le prove.

3) Eseguiti gli scavi anzidetti e controllate le livellette si procederà alla posa in opera delle tubazioni secondo i profili riportati in progetto. Tutte le tubazioni, indipendentemente dalla natura del materiale che le costituiscono, saranno posate su un cuscino di terra vagliata o di sabbia di fiume.

I tubi, dopo la giunzione e le sigillature, saranno rinfiancati per un'altezza di cm 20 sulla generatrice superiore della tubazione, con lo stesso materiale usato per la formazione del letto di posa e successivamente con materiale di risulta dai precedenti scavi, materiale che verrà posto in opera a strati di altezza non superiore ai 30 cm ben pistonati, garantendo così uno spessore complessivo di ricoprimento di almeno 40 cm. Qualora, per necessità di quote, l'estradosso della tubazione dovesse risultare inferiore al minimo richiesto, se la tubazione è situata in zona non pavimentata si procederà alla formazione di un piccolo rialzo al di sopra del piano di campagna di altezza tale da garantire, dopo gli assestamenti, il ricoprimento voluto; nel caso contrario, se cioè si tratta di zona pavimentata, si procederà alla costruzione di una soletta in cls oltre che al ripristino della pavimentazione.

4) La pavimentazione sarà realizzata mediante la stesa di materiale granulare ed avrà uno spessore misurato, dopo compattazione, non inferiore ai cm 25, previa preparazione del piano di posa della sovrastruttura da conseguire con rullatura del terreno.

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno materiali che garantiscano una buona capacità portante del terrapieno; non è escluso quindi l'impiego di materiali da demolizione.

I rilevati che di norma si limiteranno ad altezze inferiori a m 0,50, saranno rullati e saranno formati a strati successivi ognuno di altezza non superiore a 30 cm.

Prima di procedere al trasporto e scarico del materiale di pavimentazione, tutta l'area oggetto dell'intervento, sia essa in scavo o rilevato, dovrà essere spianata e livellata in modo da evitare ristagni di acqua e compattata mediante almeno 5 passaggi di rullo.

La sovrastruttura sarà formata da uno strato di materiale granulare misto di cava.

La pezzatura massima del materiale sarà costituita fino ad elementi di 70 mm.

Il materiale verrà steso in strati di spessore finiti non superiore a 25 cm e dovrà presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

Il costipamento sarà effettuato a mezzo di idonei rulli e sarà spinto fino a che tutta la superficie non abbia conseguito caratteristiche di partenza tali che consentano il transito dei mezzi pesanti preposti al trasporto ed alla posa in opera dei containers, senza creare avvallamenti o deformazioni di sosta.

Articolo 2.2

Fognature di scarico

Le fognature di scarico delle acque nere e bianche dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate in materia dal Ministero della Sanità. In particolare le canalizzazioni saranno eseguite con tubazioni di P. V. C. della serie normale pesante secondo i diametri riportati nell'elenco prezzi e le prescrizioni impartite dalla D. L.

Dette tubazioni e relativi pezzi speciali di raccordo dovranno essere posati in opera secondo le prescritte pendenze con particolare cura nella esecuzione delle giunture ed usando il mastice in corrispondenza dell'inserimento di detti pezzi speciali e saranno rinfiancate con sabbia.

Qualora la tubazione attraversasse aree soggette a traffico e l'altezza del ricoprimento fosse inferiore ai 40 cm la tubazione sarà protetta da un solettone in cls.

Articolo 2.3

Tubazione acquedotto

La condotta dell'acquedotto sarà realizzata con tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso pesante o con tubi in ferro zincato tipo Mannesman aventi caratteristiche che corrispondono alle prescrizioni emanate dal Ministero della Sanità in materia di adduzione di acqua potabile. I diametri saranno quelli riportati in progetto, commisurati cioè all'effettivo fabbisogno delle utenze.

Sia le tubazioni che i pezzi speciali e le opere di linea, sfiati e scarichi, dovranno essere posti in opera secondo le prescrizioni di progetto. Particolare cura dovrà essere posta nella ubicazione dei manufatti con le saracinesche di scarico in modo da poter sempre garantire lo svuotamento delle tubazioni. Opportune saracinesche di intercettazione consentiranno di isolare tratti dell'anello di distribuzione senza per questo interrompere l'erogazione all'intero complesso di abitazioni. Di norma le tubazioni dell'acquedotto saranno poste ad una profondità, rispetto al piano finito, di almeno 40 cm. Ove circostanze speciali riducano tale profondità, si procederà in uno dei modi descritti al punto 3 degli scavi e rinterrati. Le giunzioni dovranno essere eseguite con i prescritti manicotti e dovranno assicurare la perfetta tenuta. Prima del rinterro totale, le tu-

bazioni potranno essere sottoposte ad una pressione di prova compresa tra 1,5 e 2 volte la pressione di esercizio.

A prove e rinterro ultimato le tubazioni dovranno essere disinfettate con uno dei procedimenti in uso per tali tipi di prestazioni.

Nel caso di insufficiente portata e/o pressione dell'acquedotto principale dovrà essere previsto un serbatoio di capacità atto a garantire la continuità dell'alimentazione idrica ad una pressione residua all'utenza più distante di 4 m. di colonna d'acqua.

Articolo 2.4

Pozzetti e cassette di raccordo

Le fognature di raccolta e scarico delle acque nere e bianche saranno interrotte od allacciate a pozzetti, a seconda della loro funzione, costruiti in conformità a quanto illustrato sui disegni tipo allegati al progetto e descritto nell'elenco prezzi, nonché alle indicazioni fornite dalla D.L. in corso d'opera.

L'esecuzione dei vari tipi di pozzetti e gli allacciamenti delle tubazioni ai medesimi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte per quanto riguarda l'osservanza delle pendenze e la perfetta tenuta.

I pozzetti di allaccio all'acquedotto saranno gettati in opera con cls di classe non inferiore a R'bk 150 per le pareti verticali e R'bk 200 per la soletta.

Essi saranno opportunamente dimensionati in dipendenza delle caratteristiche planimetriche della condotta adduttrice, ma dovranno in ogni caso permettere di effettuare facilmente le operazioni di controllo e di manutenzione necessarie.

Articolo 2.5

Fosse settiche

Qualora il progetto lo preveda saranno installate delle fosse settiche del tipo prefabbricato. Esse dovranno essere perfettamente ermetiche e munite di chiusino attraverso il quale sia possibile, almeno una volta all'anno, spurgarne il fondo per estrarvi le materie solide che vi si depositano.

Non si devono versare acque piovane in queste fosse in quanto ciò impedirebbe il loro regolare funzionamento durante i periodi di massime precipitazioni. E' fatto obbligo, prima di metterle in esercizio, di riempire le fosse settiche con acqua. Le fosse settiche dovranno essere dimensionate in rapporto al numero delle persone servite in base alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 2.6

Impianto elettrico

Premesso che l'impianto di alimentazione ai containers viene realizzato a cura dell'ENEL su richiesta del Comune convalidata dalla Prefettura territoriale competente, il Comune dovrà

provvedere alla realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione ed al sistema di messa a terra.

Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, oltre a quanto stabilito dalle norme di legge non derogabili si dovrà, ove non diversamente stabilito, fare riferimento alle norme CEI.

I valori medi di illuminazione da conseguire sono così fissati:

- strade principali 15 lux
- strade secondarie, parcheggi e piazzali 10 lux

si dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- per i circuiti luce la massima caduta di tensione non dovrà superare il 4%;
- la massima densità di corrente ammessa nelle linee di alimentazione non dovrà superare l'80% di quella ricavabile dalle tabelle UNEL in vigore;
- i circuiti relativi ad ogni accensione non dovranno avere un fattore di potenza inferiore a 0,9, ottenibile eventualmente, mediante rifasamento.

I pali di sostegno delle armature saranno del tipo dritto, in acciaio rastremato, di 7 m di altezza fuori terra, completi di armatura illuminante a vapore di sodio A. P. da 70 W. e saranno ancorati con blocco di calcestruzzo dosato a 2,5 q.li di cemento per mq. di impasto.

L'interdistanza dei pali sarà di norma compresa tra i 30 e 40 m., tenuto conto del grado di illuminamento richiesto.

L'accensione degli impianti sarà assicurata da interruttori orari o crepuscolari; gli apparecchi di comando e protezione dei circuiti saranno alloggiati in un armadio stagno contiguo alla cabina ENEL.

L'alimentazione potrà essere realizzata o con cavo tipo G50R/4 posto entro una canalizzazione di tubi in P.V.C. anegati in cls. cementizio, corredata in idonei pozzetti per l'infilaggio e l'ispezione o mediante cavi armati, posti direttamente nel terreno, posati e rinfiacati con sabbia e protetti in sommità, per tutta la lunghezza del percorso, con una fila di mattoni pieni. Per quanto riguarda infine il sistema di messa a terra degli impianti e dei containers, questo verrà eseguito in conformità alle prescrizioni CEI-ENPI mediante la costruzione di una rete realizzata con corda di rame nudo interrata per circa 40 cm. collegante gli spandenti a picchetto collocati entro pozzetti di ispezione del tipo prefabbricati.

I pali di illuminazione saranno collegati alla maglia sopra descritta mediante una unica treccia, i containers mediante due.

Articolo 2.7

Pavimentazione con bitumature

Il trattamento con emulsione bituminosa o bitume a caldo sarà effettuato come segue:

1) *Preparazione della superficie* della massicciata cilindrata da sottoporre a trattamenti superficiali.

La superficie da trattare con rivestimento a base di leganti bituminosi deve essere rigorosamente pulita e cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

2) *Trattamento con emulsione bituminosa a freddo.*

Il trattamento dovrà essere eseguito in due tempi: entrambe le mani di legante, 2,5 kg/mq complessivamente, saranno saturate con graniglia 10-25 mm nella quantità complessiva per le due mani di circa 18 lt/mq.

Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a tandem per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della massicciata.

Lo spargimento dell'emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano l'esatta e uniforme distribuzione della superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritta per ogni superficie, nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nella massicciata per almeno qualche cm, in maniera tale che l'emulsione unita alla graniglia possa ben saturare i vuoti tra gli alveoli di superficie della massicciata cilindrata.

Lo spargimento della graniglia o materiale di ricoprimento dovrà essere, preferibilmente, fatto con macchine adatte che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme.

3) *Trattamento con bitume a caldo.*

L'applicazione di bitume a caldo sarà fatta facendo procedere un'accurata pulitura del trattamento precedente (la quale dovrà essere fatta esclusivamente a secco) nonché gli eventuali rippezzi che si rendano necessari.

L'applicazione di bitume a caldo in ragione di 1 kg/mq sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di caldo a secco.

L'applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrici a pressione in modo tale da garantire l'uniformità di distribuzione del quantitativo di bitume prescritto. Con tale applicazione, debitamente ed immediatamente ricoperta di graniglia della pezzatura fissata dall'elenco prezzi, dovrà costituirsi il manto per la copertura degli elementi pietrosi della massicciata precedentemente trattata con emulsione bituminosa.

Allo spargimento della graniglia seguirà una prima rullatura con rullo leggero e successivamente un'altra rullatura, con rullo di medio tonnellaggio, in modo da ottenere la buona penetrazione del materiale nel bitume.

L'Impresa sarà obbligata a rifare a tutte sue spese quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè presentassero accentuate deformazioni della sagoma stradale, ovvero ripetute abrasioni superficiali non giustificate dalla natura e dalla intensità del traffico.

Tanto nei trattamenti di prima mano con emulsione bituminosa, quanto in quelle di seconda mano con bitume a caldo, l'Impresa è obbligata a riportare sul capostrada la graniglia eventualmente non incorporata.

Articolo 2.8

Conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura

Il conglomerato bituminoso per lo strato di usura dovrà essere confezionato a caldo in idonei impianti con l'impiego di pietrischi, graniglie, sabbia e l'aggiunta di additivi di polvere calcarea o cemento, tali da assicurare le caratteristiche di stabilità appresso specificate. Il bitume impiegato sarà 80/100 nella quantità minima per ottenere i valori Marshall richiesti.

La miscela sarà stesa a caldo, previo spandimento di una mano di attacco in emulsione bituminosa, con l'impiego di vibrofinitrici.

La rullatura sarà eseguita su materiale ancora caldo, temperatura compresa tra i 110 e 120°C, e dovrà assicurare uno addensamento non inferiore al 92% della densità Marshall.

La stabilità Marshall non dovrà essere inferiore a 800 Kg/cmq ed il rapporto di rigidità non superiore a 200; il contenuto di bitume sarà compreso tra il 4,5 e il 6%.

Eventuali prove sul legante, materiali e lavorazioni saranno eseguite nel rispetto delle normative:

— analisi granulometrica	CNR Fas. 4 - 1953
— equivalente in sabbia	CNR Boll. Uff. A. VI n. 27
— percentuale legante	CNR Boll. Uff. n. 28
— stabilità Marshall	CNR Boll. Uff. n. 30



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 166

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA l'ordinanza 28 gennaio 1981, n. 110, con la quale gli Uffici Speciali Regionali sono stati autorizzati a perfezionare coi Comuni concessioni ad ammontare presuntivo, calcolato secondo i criteri indicati nell'ordinanza stessa, e ad accordare anticipazioni dell'ammontare dei contratti preliminari di appalto delle opere di urbanizzazione primaria;

CONSIDERATO che numerosi Comuni delle zone terremotate, in esecuzione delle anzidette concessioni presuntive, hanno stipulato contratti di compravendita con le Ditte venditrici di alloggi prefabbricati;

CHE al fine di consentire il più rapido approvvigionamento dei materiali di cui constano le anzidette costruzioni prefabbricate appare opportuno accordare alle Ditte venditrici l'anticipazione prevista dalle norme vigenti;

CHE nelle more dello svolgimento del procedimento amministrativo diretto al perfezionamento della concessione definitiva tale anticipazione possa commisurarsi all'indice assunto nella succitata ordinanza 110/1981 per determinare il costo presuntivo delle abitazioni prefabbricate;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Sulla base delle concessioni presuntive perfezionate ai sensi dell'ordinanza 28 gennaio 1981, n. 110, gli Uffici Speciali Regionali sono autorizzati a provvedere al pagamento, ai Comuni o direttamente alle Ditte venditrici, dell'anticipazione del 20% della spesa per l'acquisto delle abitazioni prefabbricate, calcolata con applicazione degli indici di cui all'ordinanza medesima, a fronte di idonea garanzia di ammontare pari alla somma anticipata, maggiorata del 5%, sempre che sia stato stipulato col Comune il contratto di compravendita.

Nel caso in cui l'anticipazione anzidetta venga corrisposta direttamente alle Ditte venditrici, la garanzia sarà rilasciata in favore del Commissario Straordinario del Governo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, l'abitazione prefabbricata non venga ritenuta meritevole di approvazione da parte del Commissario Straordinario sarà immediatamente disposta la restituzione dell'anticipazione anche mediante incameramento della garanzia ed il fatto dell'erogazione dell'anticipazione anzidetta non costituisce titolo per domanda di risarcimento di danno.

Intervenuto il perfezionamento della concessione definitiva sarà proceduto al conguaglio dell'anticipazione accordata in via presuntiva.

Napoli, 23 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 188

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale sono state date disposizioni per l'attuazione del reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa dei sismi del novembre 1980 mediante concessione ai Comuni interessati, i quali curano, per tanto, la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione della conseguenza dei prezzi il Comitato Tecnico Consultivo, con voto 11 febbraio 1981, n. 135, ha dato parere che possa farsi applicazione dei tariffari editi dai Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche della Campania e della Basilicata maggiorati, rispettivamente, del 20% e del 15%;

CHE per effetto di quanto sopra ed al fine di semplificare anche la redazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione possa prescindere dalla redazione delle analisi dei prezzi unitari;

CHE nell'occasione, appare indispensabile dare norme semplificative per il perfezionamento dei contratti d'appalto e per l'esecuzione dei lavori;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Pei progetti delle opere di cui constano le urbanizzazioni primarie degli insediamenti provvisori, alla determinazione della congruità dei prezzi unitari si provvede mediante l'esclusiva acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo e si prescinde dalla redazione delle analisi.

Art. 2

Ove l'appaltatore non accetti i prezzi determinati ai sensi dell'articolo precedente presenterà agli Uffici Speciali Regionali motivata domanda, eventualmente corredata delle analisi dei prezzi che non ritenga di poter accettare.

Sulla domanda dell'appaltatore, nelle successive settantadue ore, si pronuncia il provveditore regionale alle Opere Pubbliche, il quale, in caso di persistente diversità di vedute, indica al Commissario Straordinario l'impresa che accetta di eseguire i lavori ai prezzi che egli stesso ha giudicato congrui. Ove lo ritenga, entro lo stesso termine, il Provveditore potrà consultare il Capo dell'Ufficio Tecnico o il Capo dell'Ufficio del Genio Civile del capoluogo regionale e sentire un rappresentante dell'A.N.C.E. del capoluogo della provincia dove si eseguono i lavori.

Art. 3

A seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo e nelle more del perfezionamento delle concessioni definitive l'Ufficio Speciale Regionale competente può ordinare all'Impresa l'esecuzione di tutti quei lavori per i quali sussista o sia intervenuto l'accordo sui prezzi.

Napoli, 31 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 194

CONSIDERATO:

- che, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980, che hanno colpito i territori delle Regioni Campania e Basilicata, sono crollati numerosi edifici adibiti a civili abitazioni, mentre altri, per i gravi dissesti subiti, essendo in imminente pericolo di crollo, sono stati sgomberati dagli occupanti;
- che il sisma ha interessato anche diverse abitazioni del Comune di CRACO (MT), le cui preesistenti, precarie condizioni, essendosi in conseguenza ulteriormente aggravate, hanno determinato uno stato di assoluta inagibilità degli immobili medesimi;
- che allo stato si pone l'inderogabile necessità di assicurare, ai nuclei familiari terremotati, locali idonei agli usi alloggiativi;
- che per soddisfare tale esigenza pubblica, non potendosi provvedere diversamente, si rende necessario attuare — come rappresentato dal Sindaco del citato Comune e dal Prefetto di Matera, rispettivamente con nota n. 880 del 10 marzo 1981 e n. 1155/20.2. dell'11 marzo 1981;
- un piano che preveda l'utilizzazione dei porticati dei sottonotati edifici di proprietà demaniale, siti in Craco - località Peschiera: Palazzina n. 12; Palazzine nn. 13, 14, 15 (A STELLA); Palazzina n. 16 (A STELLA); Palazzina realizzata ai sensi della legge n. 731 dell'8 novembre 1973;
- che sussistono, quindi, ragioni di grave ed urgente necessità pubblica per costruire in tali porticati alloggi ad elementi componibili da destinare al ricovero di detti terremotati;
- che per l'attuazione del piano costruttivo in parola occorre derogare ad ogni contraria norma legislativa e regolamentare emanata in materia urbanistico-edilizia, nonché alle concessioni di uso previste nei contratti stipulati dall'Ente proprietario con gli assegnatari;

RITENUTO di dover delegare il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche della Basilicata, per la progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in questione, il cui importo dovrà comunque essere contenuto entro i limiti di lire 250 milioni;

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D E C R E T A

Art. 1

Il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche della Basilicata è delegato alla progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in premessa specificati.

Art. 2

Alla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori di cui al precedente art. 1 si procederà, a norma del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

All'occorrenza spesa che dovrà essere contenuta entro i limiti di L. 250 milioni si provvederà mediante apertura di credito in favore del Provveditore alle Opere Pubbliche che, in qualità di funzionario delegato, renderà i conti nei modi e termini di legge.

Napoli, 4 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 207

CONSIDERATO che con ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, al fine di assicurare, provvisoriamente, una soluzione abitativa per le popolazioni della Regione Campania e della provincia di Potenza della Regione Basilicata rimaste senza tetto a causa del sisma del 23 novembre 1980, è stata disposta la sospensione della consegna agli aventi diritto degli alloggi, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione;

— che il Sindaco della città di Napoli, con nota n. 4012 del 27 marzo u.s., ha chiesto che venga consentito, in deroga a quanto disposto con la predetta ordinanza n. 85/81, solo per Napoli città, al fine di avviare la ripresa civile ed il reinsediamento abitativo della città, di assegnare gli alloggi II.AA.CC.PP., sia pure in via provvisoria ed in attesa della graduatoria definitiva, agli aventi diritto e, tra di essi, in via preferenziale a quelli sottoposti a sgombero in conseguenza del sisma del novembre 1980;

— che la concessione della deroga richiesta effettivamente favorirebbe il reinsediamento in questo capoluogo dei napoletani rimasti senza tetto in conseguenza del sisma;

VISTA l'ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, con i poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

L'articolo 1 dell'ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, è modificato nel senso che dopo la parola «Regione» viene aggiunta la frase: «salva, per quanto riguarda il Comune di Napoli, ogni diversa intesa tra il Presidente della Commissione di cui al successivo articolo 3 ed il Presidente della Commissione Ordinaria per l'assegnazione degli alloggi II.AA.CC.PP.».

Napoli, 14 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot n 1125/AAGG

Napoli, 15 aprile 1981

*All'UFFICIO SPECIALE REGIONALE
per la CAMPANIA*

— SEDE

*All'UFFICIO SPECIALE REGIONALE
per la BASILICATA*

— SEDE

OGGETTO Reinsediamento delle popolazioni sinistrate mediante alloggi prefabbricati di tipo containers - Ordinanza n. 159 del 14 marzo 1981.

Con l'ordinanza n 159 del 14 marzo 1981, è stata predisposta una procedura semplificata per la realizzazione, per il tramite dei Comuni interessati, delle opere di urbanizzazione relative ad insediamenti abitativi composti di alloggi di tipo containers

A tale scopo la predetta ordinanza, oltre a dettare le norme tecniche da adottarsi per la esecuzione delle opere, prevede, per agglomerati sino a 30 containers, la possibilità per i Comuni di ottenere il finanziamento delle opere, indipendentemente dalla redazione ed approvazione del progetto delle opere da eseguire, per l'importo presuntivo di L. 500 000 per ogni alloggio

A chiarimento delle citate disposizioni, deve aggiungersi che la cifra di 30 containers, di cui alla ordinanza in oggetto, non deve intendersi quale limite tassativo, pertanto, può darsi corso alla procedura di finanziamento per importo presuntivo anche nel caso di agglomerati di entità superiore alle trenta unità, ove il competente U S R ravvisi che sotto il profilo tecnico tale maggiore entità rilevi solo sotto l'aspetto quantitativo e non qualitativo dell'intervento

La medesima procedura semplificata deve applicarsi anche nel caso in cui uno stesso Comune, dovendo procedere alla installazione di un numero di containers superiore a trenta, abbia determinato di suddividere l'intervento per aree distinte, purché ogni agglomerato risulti composto di un numero di containers inferiore a 30 o maggiore come anzidetto

Nel caso di insediamenti di containers di entità superiore ai limiti di applicabilità delle procedure semplificate di finanziamenti, potrà procedersi, nel limite di spesa di L. 500 000 000, alla delega dell'intervento al Comune interessato, mediante apposita ordinanza e sulla base del progetto presentato dal Comune, col solo parere favorevole del competente U S R

Resterà in ogni caso riservata al Commissario Straordinario l'alta sorveglianza sui lavori e la collaudazione degli stessi. Nel caso infine, di opere di urbanizzazione di entità tale da superare il predetto limite di L. 500 000 000, si procederà, anche nel caso di insediamenti di alloggi di tipo container, allo affidamento in concessione delle opere ai Comuni interessati, secondo le procedure di cui alla ordinanza n 69 del 29 dicembre 1980 e n 110 del 28 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 235

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la propria ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69;

VISTA la propria ordinanza 9 gennaio 1981, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione da perfezionarsi tra il Commissario Straordinario del Governo ed i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma, per la realizzazione, mediante concessione, degli insediamenti provvisori delle popolazioni senza tetto;

CONSIDERATO che l'art. 9 del predetto schema di convenzione esclude esplicitamente la revisione dei prezzi contrattuali;

CONSIDERATO che l'esclusione della revisione dei prezzi deve intendersi, a norma della predetta ordinanza, riferita a tutti i rapporti posti in essere dai Comuni con le Imprese realizzatrici degli insediamenti;

RITENUTA altresì la necessità di chiarire che tale esclusione deve intendersi operativa anche per tutti i rapporti costituiti, per il reinsediamento delle popolazioni rimaste prive di tetto a seguito del terremoto del novembre 1980, direttamente dal Commissario Straordinario del Governo ovvero dagli Enti pubblici dal medesimo delegato o finanziato;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

E' esclusa la revisione prezzi per tutti i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento delle popolazioni prive di tetto a seguito del terremoto del novembre 1980 costituiti dal Commissario Straordinario del Governo, dagli Enti pubblici delegati o finanziati dal Commissario Straordinario e da concessionari del medesimo.

Napoli, 2 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 236

PREMESSO:

- che questo Commissariato ha inteso conferire alla piena e responsabile autonomia delle singole Amministrazioni la scelta dei prefabbricati leggeri necessari per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980, con la sola condizione che il materiale prescelto abbia ottenuto od ottenga un giudizio positivo, sotto il profilo tecnico ed economico, dal Comitato Tecnico Consultivo di questo Commissariato;
- che da più parti sono pervenute sollecitazioni perché le Amministrazioni comunali, nel procedere alle scelte di propria competenza, prendano in considerazione preliminarmente le aziende del settore esistenti nell'ambito delle Regioni interessate dal sisma;

RITENUTO:

- che l'attenzione così sollecitata assume aspetti degni di ogni considerazione, sia nell'ambito delle garanzie previste dalla legge in favore delle attività del Mezzogiorno, sia, in particolare, per il contributo che in tal modo si può dare alla ripresa economica delle anzidette Regioni;
- che altre segnalazioni pongono l'accento sull'opportunità che le Amministrazioni comunali, nelle trattative da avviare, prendano diretti contatti con le case costruttrici, a preferenza delle agenzie di rappresentanza delle medesime;
- che nei sensi così cennati sia opportuno rivolgere specifiche raccomandazioni di carattere generale a tutte le Amministrazioni comunali interessate, senza con ciò voler incidere nella già citata piena e responsabile attività delle Amministrazioni comunali;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

I Consigli comunali o le Giunte municipali, nell'ambito della rispettiva competenza, sono tenuti ad osservare le raccomandazioni in premessa indicate.

A tal fine, in occasione della discussione sugli argomenti connessi alla scelta dei prefabbricati leggeri da acquistare, cureranno che nei singoli atti deliberativi risulti evidenziato:

- a) che sono stati esaminati i prodotti di ditte artigiane od industriali delle Regioni citate e le conclusioni, con le relative motivazioni, dell'esame svolto;
- b) che sia specificata la ragione in base alla quale siano state avviate trattative con agenti o, comunque, con intermediari, piuttosto che direttamente con le ditte produttrici, ove ciò sia avvenuto.

Napoli, 2 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 260

PREMESSO che si è reso necessario effettuare ampia ricerca di mercato per la fornitura dei prefabbricati leggeri a pannelli smontabili o monoblocco, occorrenti per il reinsediamento delle popolazioni nelle aree colpite dai recenti fenomeni sismici;

CHE risultano ormai acquisiti dall'ufficio di questo Commissariato elementi ampiamente sufficienti, relativi a tipologia e quantitativi di detti alloggi;

CHE peraltro i tempi tecnici, previsti per l'avvio della realizzazione del programma di installazione degli alloggi in premessa, non consentono di valutare nuove offerte per le quali occorre, pertanto, fissare un termine tassativo;

CON i poteri che gli derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Le nuove offerte di fornitura di alloggi prefabbricati leggeri in pannelli smontabili o monoblocco, da utilizzare per il reinsediamento delle popolazioni nelle aree colpite dai recenti fenomeni sismici, saranno prese in considerazione e sottoposte alla consueta istruttoria per la valutazione tecnica ed economica, purché pervenute agli uffici di questo Commissariato entro il 23 maggio 1981.

La presente disposizione sarà pubblicizzata a mezzo stampa ed analogamente sarà data notizia di eventuali nuove esigenze che dovessero emergere in prosieguo.

Napoli, 14 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 262

RITENUTO:

— che in occasione dell'allestimento dei terreni prescelti per l'installazione di prefabbricati leggeri a pannelli componibili o monoblocco, è fondamentale — ai fini della sollecita esecuzione dei lavori — il coordinamento degli interventi su dette aree con quelli occorrenti all'esterno, ai fini dei collegamenti ai servizi primari, tra i quali gli allacciamenti alle reti elettrica, idrica, fognaria ed ai centri di depurazione delle acque luride e dei liquami;

— che per quanto concerne i collegamenti dell'energia elettrica sono state già raggiunte intese con gli organi competenti dell'E.N.E.L. — Compartimento di Napoli — dai quali si è avuta, anche in questa occasione, la massima disponibilità e la piena collaborazione;

RITENUTO che, pertanto, bisogna precisare gli indirizzi da seguire anche sulla base delle intese raggiunte;

VISTO l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

L'E.N.E.L. attraverso il Compartimento di Napoli, i Distretti per la Campania e la Basilicata, le zone nell'ambito delle province di dette Regioni e della provincia di Foggia è tenuto a progettare ed eseguire con procedure della massima urgenza i lavori di adduzione dell'energia elettrica ai quantitativi adeguati alle esigenze, nelle aree in premessa indicate, e di installazione di attrezzature e strutture tecniche e di quanto occorra per l'energizzazione — col rispetto delle norme di sicurezza — delle aree medesime.

A tal fine, l'E.N.E.L. è tenuto a mantenere costanti collegamenti, a livello adeguato alle decisioni da assumere tempestivamente, con gli uffici speciali di questo Commissariato per il reinsediamento della popolazione aventi sede uno a Napoli — Via Acton n. 1 — e l'altro a Potenza, presso quel Provveditorato regionale alle OO.PP., per quel che concerne gli insediamenti di prefabbricati a pannelli componibili.

Detti uffici dell'E.N.E.L. mediante i contatti di cui sopra, avranno cura di prendere cognizioni diretta delle esigenze da affrontare presso ciascuna delle aree da energizzare al fine di poter realizzare, con sollecitudine, ed, in ogni caso, prima che l'installazione dei prefabbricati venga definita, tutti i lavori di propria competenza, facendo conoscere il relativo importo ai suddetti uffici commissariali per l'adesione « a posteriori ».

Analoga procedura, che, peraltro, è già in corso, va curata con riferimento, però, alle specifiche intese raggiunte circa l'assunzione degli oneri conseguenti, per quel che concerne l'energizzazione delle aree destinate all'installazione delle case monoblocco.

La presente ordinanza ha effetto immediato e verrà notificata all'E.N.E.L. ed ai citati uffici speciali commissariali, nonché agli uffici e Comuni interessati all'installazione delle case monoblocco.

Napoli, 15 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 263

RITENUTO che in occasione dell'allestimento dei terreni prescelti per l'installazione di prefabbricati leggeri a pannelli componibili o monoblocco, è fondamentale — per la più sollecita esecuzione dei lavori — il coordinamento degli interventi su dette aree con quelli occorrenti all'esterno, ai fini dei collegamenti ai servizi primari, tra i quali gli allacciamenti alle reti elettrica, idrica, fognaria ed ai centri di depurazione delle acque luride e dei liquami;

CHE per quanto concerne gli allacciamenti alle reti idrica, fognaria ed ai centri di depurazione delle acque luride e dei liquami, si rende necessario fare riferimento all'incarico conferito con ordinanza n. 17 in data 3 dicembre 1980, alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù delle specifiche sue competenze tecniche ed organizzative, apportando tuttavia le opportune puntualizzazioni in relazione alla fase attuale degli interventi;

CHE sull'argomento sono intercorse anche recenti contatti con gli uffici centrali di detta Cassa;

VISTO l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

La Cassa per il Mezzogiorno, con riferimento all'incarico conferitole con la già citata ordinanza n. 17 in data 3 dicembre 1980, è tenuta a progettare ed eseguire, con procedure della massima urgenza, i lavori di adduzione e ove occorrente di potenziamento della rete idrica, di quella fognaria e di smaltimento e depurazione delle acque luride e dei liquami, per le esigenze degli insediamenti di prefabbricati sulle aree prescelte ed urbanizzate per il reinsediamento delle popolazioni nelle Regioni Basilicata e Campania e nella provincia di Foggia.

A tal fine, la Cassa per il Mezzogiorno è tenuta a mantenere costanti collegamenti, a livello adeguato alle decisioni da assumere tempestivamente, con gli uffici speciali di questo Commissariato per il reinsediamento della popolazione aventi sede uno a Napoli — Via Acton n. 1, e l'altro a Potenza — presso quel Provveditorato Regionale alle OO.PP., per quel che concerne gli insediamenti di prefabbricati a pannelli componibili.

Detti uffici della CASMEZ mediante i contatti di cui sopra, avranno cura di prendere cognizione diretta delle esigenze da affrontare presso ciascuna delle aree da collegare, al fine di poter realizzare, con sollecitudine, ed, in ogni caso, prima che l'installazione dei prefabbricati venga definita, tutti i lavori di propria competenza.

La stessa procedura, la CASMEZ è tenuta ad osservare per le eventuali analoghe esigenze che si dovessero avvertire relativamente alle aree utilizzate per l'installazione di case mobili-monoblocco.

La Cassa per il Mezzogiorno, per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata ad assumere i necessari impegni finanziari sulla propria dotazione di legge, salvo eventuali successive intese per il reintegro di quella somma che non risultasse possibile imputare su detti fondi.

La presente ordinanza ha effetto immediato e verrà notificata alla Cassa per il Mezzogiorno, ai citati uffici speciali Commissariali, nonché agli Uffici e Comuni interessati.

Napoli, 15 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 264

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la propria ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69;

VISTO l'art. 8 dello schema di convenzione tra Comuni concessionari e Commissario Straordinario, approvato con ordinanza 9 gennaio 1981, nel quale è previsto che il prezzo della concessione sia corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo, salvo la corresponsione di acconti nel corso di esecuzione, in misura pari a quella convenuta dal Sindaco con l'appaltatore nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima possibile celerità da parte dei Comuni concessionari, nella corresponsione delle rate di acconto dovute alle Imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione ed alle Ditte venditrici degli alloggi prefabbricati;

RITENUTO che a tale scopo sia opportuno provvedere preventivamente i Comuni dei mezzi finanziari necessari al pagamento delle rate di acconto e della eventuale anticipazione;

D I S P O N E

Art. 1

Dopo il perfezionamento della concessione sarà disposto, con apposito provvedimento, il versamento in favore dei Comuni concessionari di un importo pari all'ammontare del prezzo dei contratti stipulati dai Comuni per l'acquisto degli alloggi prefabbricati e per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e delle somme per spese generali e tecniche.

Art. 2

I Comuni procederanno al pagamento delle rate di acconto alle Imprese appaltatrici delle opere di urbanizzazione ed alle ditte venditrici degli alloggi previo visto dei relativi certificati di pagamento da parte dell'Ufficio Speciale Regionale competente.

Art. 3

I Comuni procederanno al pagamento della rata di saldo dopo intervenuta l'approvazione dei collaudi, salvo il disposto dell'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1

Napoli, 16 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 4 giugno 1981

PROVVEDITORE REGIONALE OPERE PUBBLICHE

— POTENZA

DIRETTORE UFFICIO SPECIALE REINSEDIAMENTO

— NAPOLI

UFFICIO SPECIALE REINSEDIAMENTO

— POTENZA

et conoscenza

PREFETTO

— POTENZA

Numero 11540 1.30.PZ punto At parziale modifica ordinanza numero 264 del 16 scorso virgola dispongo che con effetto immediato erogazione fondi at Comuni possa essere effettuata anche dopo perfezionamento sola concessione definitiva senza cioè attendere stipulazione successivo contratto nella misura che SS.LL. indicheranno telegraficamente at questo Commissariato Ragioneria punto In tali casi le Signorie Loro possono consentire pagamento at imprese acconti in corso d'opera su base partite provvisorie instaurate at seguito consegna di urgenza punto Prego assicurare punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 276

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

CONSIDERATO che, al fine di provvedere al ricovero delle popolazioni terremotate della Basilicata e della Campania, è stato affidato ai Comuni il compito di procedere alla realizzazione di insediamenti abitativi provvisori mediante l'installazione di prefabbricati mobili e nel contempo di provvedere all'urbanizzazione delle relative aree di impianto ponendo a carico di questo Commissariato i relativi oneri;

CONSIDERATO che da parte di Governi, Associazioni e privati di paesi esteri nonché da parte di Enti ed Associazioni Nazionali, in favore delle popolazioni terremotate, sono pervenute numerose donazioni di prefabbricati per usi abitativi, scolastici ed altri usi;

RITENUTO che occorre provvedere all'installazione di tali prefabbricati e al finanziamento delle spese di urbanizzazione delle relative aree di impianto, quanto queste siano ubicate al di fuori degli insediamenti abitativi provvisori sopra indicati;

RITENUTO che per l'esecuzione di dette opere appare opportuno incaricare i Comuni;

AVVALENDOSI dei poteri congeritigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

La spesa per l'installazione dei prefabbricati donati alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e per l'urbanizzazione delle relative aree di impianto, quando queste siano ubicate al di fuori degli insediamenti abitativi provvisori, è assunta a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I Comuni delle Regioni della Basilicata e della Campania sono incaricati di provvedere alla esecuzione delle relative opere secondo le prescrizioni tecniche e le procedure stabilite con ordinanza n. 150 in data 14 marzo 1981.

Le somme necessarie saranno accreditate ai Comuni per il tramite delle competenti Prefetture.

Alla determinazione della spesa effettiva sarà provveduto sulla base della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Napoli, 18 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 281

CONSIDERATO che con ordinanza n. 261, in data 15 maggio 1981, al fine di accelerare l'esecuzione di tutti i lavori di riattazione di edifici, di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelli di urbanizzazione per l'installazione di prefabbricati leggeri, anche se monoblocco, in vista dell'impellente reinsediamento delle popolazioni sinistrate, è stato imposto l'obbligo alle imprese interessate di eseguire detti lavori nei giorni festivi ed in ore straordinarie eccedenti i limiti posti dalla legge e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli edili;

— che, nonostante quanto disposto con detta ordinanza, è presumibile che non si riescano a completare in tempo utile i lavori di urbanizzazione delle aree destinate alla installazione dei prefabbricati necessari per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate;

— che una ulteriore accelerazione dei lavori potrebbe ottenersi facendo ricorso a due turni di lavoro da effettuarsi nell'arco della giornata;

— che l'adozione di siffatto accorgimento, oltre a detta finalità, favorirebbe anche l'avviamento al lavoro dei numerosi disoccupati esistenti nelle zone terremotate, con probabile minore onere per le imprese interessate;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

1) Fermo restando quanto disposto con ordinanza n. 261, in data 15 maggio 1981, le imprese interessate ai lavori di urbanizzazione delle aree, incluse nelle zone colpite dal sisma, destinate alla installazione dei prefabbricati necessari per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate, al fine di eseguire i lavori con ritmo più serrato:

- a) nella città e provincia di Napoli, devono ricorrere a due turni lavorativi nell'arco della giornata;
- b) nelle altre zone terremotate ricorreranno, ove risulti più efficace rispetto a quanto disposto con la citata ordinanza n. 261, a due turni lavorativi nell'arco della giornata.

2) All'eventuale ulteriore fabbisogno di personale si dovrà sopperire mediante assunzioni da effettuarsi tramite i competenti Uffici comunali di collocamento.

3) Gli eventuali maggiori oneri e quelli derivanti da prestazioni lavorative effettuate in ore notturne, saranno assunti a carico di questo Commissariato, previa esibizione della documentazione di rito da parte delle imprese.

4) Gli Ispettorati Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, nonché tutti gli altri Uffici competenti, sono incaricati di vigilare circa l'ottemperanza della presente ordinanza e di promuovere, in caso di sua violazione, l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Napoli, 24 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 286

CONSIDERATO che ai fini del reinsediamento delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980 le Amministrazioni comunali sono chiamate a risolvere delicati problemi, nonché ad operare scelte relative all'insediamento di prefabbricati leggeri e case prefabbricate monoblocco;

CHE in considerazione dell'interesse generale che investe siffatta problematica, le determinazioni delle Amministrazioni interessate devono essere adottate con deliberazione di Consiglio;

CHE nelle province di Avellino, Potenza e Salerno i Consigli comunali non sempre vengono convocati, per l'esame e l'adozione delle competenti decisioni in proposito, con la necessaria speditezza;

CHE tale ritardo può costituire grave intralcio alle operazioni in atto per il reinsediamento di quelle popolazioni, con la presumibile conseguenza che queste si potranno oltre ogni tempo utile;

CHE si rende, pertanto, necessario stimolare dette Amministrazioni al fine di indurle ad adottare le necessarie determinazioni attraverso deliberazioni di Consiglio;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa norma vigente nella specifica materia;

D I S P O N E

Art. 1

I Sindaci dei Comuni delle province di Avellino, Potenza e Salerno, eccetto quelli dei Comuni capoluogo, sono tenuti a convocare i rispettivi Consigli comunali, all'ora ritenuta opportuna, in seduta straordinaria per uno dei giorni che vanno dal 3 al 6 giugno 1981 e, successivamente, in altre sedute, con scadenza decadale, da tenersi, comunque, entro il mese di giugno p.v.

Art. 2

All'ordine del giorno delle sedute dovranno essere posti tutti i problemi attinenti al reinsediamento delle rispettive popolazioni o, comunque, le operazioni ed i programmi previsti dalle norme vigenti in favore delle popolazioni delle zone terremotate.

Art. 3

Le sedute dovranno essere pubbliche, salvo il rispetto delle vigenti norme particolari in materia di seduta segreta e scrutinio.

Art. 4

I Sindaci dei Comuni interessati alle operazioni elettorali del 21 giugno 1981 sono tenuti a convocare le Giunte comunali, nei tempi e modalità in precedenza indicate, per l'adozione dei necessari provvedimenti ai sensi dell'art. 140 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 5

I Prefetti delle province interessate sono incaricati della vigilanza circa l'osservanza della presente ordinanza.

Napoli, 27 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 291

RITENUTA la fondamentale esigenza di sottoporre alla più ampia pubblicità possibile, concreta oltre che ufficiale, le più importanti e significative iniziative attuate o in corso a favore delle popolazioni delle zone interessate ai recenti fenomeni sismici;

CHE a tale fine tendono le disposizioni già impartite con precedenti ordinanze n. 236 del 2 maggio 1981 e n. 253 del 15 maggio 1981;

CHE occorre ora disporre perché vengano analogamente pubblicati i criteri seguiti per l'assegnazione degli alloggi provvisori (prefabbricati leggeri o monoblocco) e gli elenchi delle famiglie alle quali detti alloggi sono destinati a proposito dei quali vennero già diramate disposizioni con nota commissariale n. 5 in data 19 gennaio 1981;

VISTA la legge n. 874 del 22 dicembre 1980 ed in deroga ad ogni norma contraria;

D I S P O N E

1) I Signori Sindaci dei Comuni delle province delle aree colpite dai recenti fenomeni sismici, interessati al programma di realizzazione di alloggi provvisori per il reinsediamento delle rispettive popolazioni, sono tenuti a pubblicare e a tenere costantemente affisso all'Albo Pretorio del Comune ed esposto anche nelle località dove in atto sono precariamente ricoverate le famiglie rimaste senza tetto:

- a) un riassunto estratto del relativo atto deliberativo del Consiglio comunale, contenente in modo succinto ma chiaro i criteri fissati dall'Amministrazione comunale per l'assegnazione degli alloggi provvisori di cui in premessa;
- b) l'elenco delle famiglie prescelte, in conformità ai criteri di cui al punto precedente, per l'assegnazione degli alloggi provvisori, sia di quelli donati che di quelli realizzati o in corso di realizzazione con i fondi commissariali, e curando di specificare per ciascuna famiglia il numero dei componenti del nucleo stesso.

Detto elenco deve essere subito trasmesso in copia, sottoscritto dal Sindaco, a questo Commissariato ed al Prefetto della Provincia competente.

2) Si ribadisce che:

- a) non può essere assegnatario di alloggio provvisorio chi non risiedeva stabilmente nel Comune al 23 novembre 1980;
- b) non può essere assegnatario di un alloggio provvisorio in zona urbana, chi ne ha già avuto uno in zona agricola;
- c) non può essere assegnatario di un alloggio prefabbricato leggero chi ha avuto la propria abi-

tazione danneggiata ma riattabile ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prescrizioni e puntualizzazioni sopra riassunte, si rendono necessarie maggiormente ora, essendo già entrata in vigore la legge 14 maggio 1981, n. 219, contenente provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, alla quale si può fare subito ricorso per la soluzione organica e definitiva dei problemi ivi previsti.

I Signori Prefetti sono incaricati di disporre l'adeguata vigilanza intesa ad accertare l'osservanza della presente ordinanza che ha effetto immediato.

Napoli, 28 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

N.B. - Per la circolare n. 5/AA.GG. del 19 gennaio 1981 vedi pubblicazione n. 2, pag. 144.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 318

CONSIDERATO che in attuazione del programma per il reinsediamento provvisorio della popolazione colpita dal sisma del 23 novembre scorso sono stati allestiti o sono in corso di allestimento diversi villaggi od agglomerati di prefabbricati (leggeri o di case mobili monoblocco);

RITENUTO che, conseguentemente occorre installare adeguati presidi antincendio;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

I villaggi e gli agglomerati di prefabbricati installati nelle zone colpite dai recenti fenomeni sismici, devono essere muniti di adeguati presidi antincendio.

I Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a provvedere all'esecuzione della presente ordinanza, nei tempi tecnici strettamente necessari.

I progetti degli impianti di cui trattasi dovranno essere approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio che potrà fornire preventivamente utili indicazioni tecniche in fase di stesura del progetto.

Napoli, 12 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 4 giugno 1981

PROVVEDITORE REGIONALE OPERE PUBBLICHE

— POTENZA

DIRETTORE UFFICIO SPECIALE REINSEDIAMENTO

— NAPOLI

UFFICIO SPECIALE REINSEDIAMENTO

— POTENZA

et conoscenza

PREFETTO

— POTENZA

Numero 11540/1.30/PZ punto At parziale modifica ordinanza numero 264 del 16 scorso virgola dispongo che con effetto immediato erogazione fondi at Comuni possa essere effettuata anche dopo perfezionamento sola concessione definitiva senza cioè attendere stipulazione successivo contratto nella misura che SS.LL. indicheranno telegraficamente at questo Commissariato Ragioneria punto In tali casi le Signorie Loro possono consentire pagamento at imprese acconti in corso d'opera su base partite provvisorie instaurate at seguito consegna di urgenza punto Prego assicurare punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 314

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale l'attuazione del reinsediamento delle popolazioni rimaste senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980 è stata affidata in concessione ai Comuni interessati ai quali spetta, per tanto, la direzione dei lavori delle opere relative;

CONSIDERATO che nel disciplinare tipo dell'a concessione, approvato con ordinanza 9 gennaio 1981, è stato fatto rinvio alle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle opere pubbliche che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici tra i quali il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063;

CHE ai termini degli artt. 13 e 14 del succitato R.D. 350/1895 compete al Direttore dei Lavori ogni iniziativa affinché i lavori vengano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto nonché di vigilare affinché il personale dipendente stia costantemente sui lavori, aggiorni le annotazioni sui libretti e sui registri ed adempia a quant'altro ivi specificato;

CHE, ai termini del succitato D.P.R. 1063/1962 l'appaltatore deve provvedere alla condotta dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 11 dello stesso regolamento;

RITENUTA la necessità di dare disposizioni dirette ad assicurare la puntuale e rigorosa osservanza di quanto specificato nei superiori considerato;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

O R D I N A

Art. 1

Gli Uffici Speciali Regionali per la Basilicata e per la Campania, anche attraverso le proprie sezioni provinciali, invigilano affinché i direttori dei lavori prestino scrupolosa ed esatta osservanza alle disposizioni degli articoli 13 e 14 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e siano rigorosamente aggiornati documenti amministrativi e contabili di cui all'art. 38 del regolamento stesso.

Non si procederà al pagamento della quota di spese tecniche dirette a compensare la direzione dei lavori (3%) se non a seguito di attestazione degli Uffici Speciali Regionali che confermino l'esatta e puntuale osservanza dei doveri surrichiamati.

In caso di violazione di detti doveri, accertata dagli Uffici Speciali Regionali, ove il Direttore dei lavori non ottemperi o regolarizzi la situazione riscontrata nelle successive quarantotto ore,

lo stesso sarà considerato decaduto dall'incarico e la Direzione dei lavori sarà assunta dagli Uffici anzidetti.

Ove trattasi di direttore libero professionista, lo stesso sarà deferito all'Ordine professionale di appartenenza per l'applicazione delle previste sanzioni.

Art. 2

Gli Uffici di cui all'articolo precedente accertano che gli appaltatori diano puntuale adempimento a quanto disposto dall'articolo 11 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

In caso di inadempimento, accertato dagli Uffici di cui al comma precedente, ove l'appaltatore non regolarizzi la propria posizione nelle successive quarantotto ore, sarà applicata, anche nel corso dell'eseguimento, la penale contrattuale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle Ditte venditrici di abitazioni prefabbricate.

Napoli, 9 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Al Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 22 febbraio 1981

Ai PREFETTI di

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

et conoscenza: *All'Ufficio TECNICO ERARIALE di*

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

et conoscenza: *Alla RAGIONERIA*

— SEDE

N. 240/RE punto

Con vari provvedimenti commissariali sono state concesse deleghe ai Sindaci per requisizioni immobili proprietà privata et con ordinanza numero 85 data dodici gennaio 1981 est stato consentito che predetti assumano in locazione alloggi privati scopo ricoverare cittadini senza tetto at causa eventi sismici del novembre 1980 punto Detti immobili sono ubicati sia in centri abitati che in zone turistico-balneari ove vengono abitualmente soddisfatte esigenze abitative di natura transitoria punto Scopo consentire pagamento indennità requisizione aut canone locazione at proprietari vrg pregasi voler invitare Amministrazioni comunali che habent adottato provvedimenti at predisporre calcoli dette indennità et canoni locazione sulla base criteri stabiliti da legge n. 392 del 27 luglio 1978 concernente equo canone per Comuni et per abitazioni per cui predetta legge est applicabile et in base canone corrente mercato negli altri casi punto Dette indennità et canoni vrg calcolate sulla base detti criteri

et asseverate da locale Ufficio Tecnico Erariale vrg sono da considerare definitive punto Signorie sono pregate attivare Amministrazioni interessate et con rispetto procedure stabilite con ordinanza n. 70 del 30.12.1980 anticipare ammontare 9/10 indennità provvisoriamente determinate per abitazioni requisite in Comuni per cui est applicabile legge n. 392 succitata et 8/10 per quelle site in località ove non est applicabile normativa equo canone punto Non appena intervenute decisioni U.T.E. si procederà at conguagli at saldo punto A tal fine vorranno chiedere at questo Commissariato accreditamento importi necessari pagamento dette indennità punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 23 marzo 1981

SINDACO

— NAPOLI

PREFETTO

— NAPOLI

et conoscenza: UFFICIO TECNICO ERARIALE

— NAPOLI

et conoscenza:

RAGIONERIA

— SEDE

N. 240/RE punto Con vari provvedimenti sono state concesse deleghe at Sindaci per requisizioni immobili proprietà privata et con ordinanza numero 85 data dodici gennaio 1981 est stato consentito che predetti assumano in locazione alloggi privati scopo ricoverare cittadini senza tetto at causa eventi sismici del novembre 1980 punto Detti immobili sono ubicati sia in centri abitati che in zone turistico-balneari ove vengono abitualmente soddisfatte esigenze abitative di natura transitoria punto Inoltre per ciò che concerne Comune Napoli questo Commissariato habet emesso numerosi provvedimenti requisizione in favore codesta Amministrazione aree et immobili pubblici et privati punto Per tutti predetti immobili requisiti sia da codesto Comune che da questo Commissariato et per quelli locati scopo consentire pagamento indennità requisizione aut canone locazione at proprietari vrg pregasi voler predisporre calcoli dette indennità et canoni locazione sulla base criteri stabiliti da legge n. 392 del 27.7.1978 concernente equo canone per abitazioni per cui predetta legge est applicabile et in base canone corrente mercato negli altri casi punto Dette indennità et canoni vrg calcolate sulla base detti criteri saranno inviati direttamente at Ufficio Tecnico Erariale Napoli per asseverazione et per conoscenza at questo Commissariato punto In attesa che pervenga provvedimento UTE S. V. vrg con rispetto procedure stabilite con ordinanza n. 70 del 30.12.1980 vrg potrà anticipare ammontare 9/10 indennità provvisoriamente determinate per abitazioni requisite per cui est applicabile legge n. 392 succitata et 8/10 per quelle site in località ove non est applicabile normativa equo canone et per aree utilizzate per containers e prefabbricati punto Non appena intervenute decisioni UTE si procederà at conguagli a saldo punto A tal fine S. V. vorrà chiedere at questo Commissariato accreditamento importi necessari pagamento dette indennità punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 177

CONSIDERATO:

- che, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980, che hanno colpito i territori delle Regioni Campania e Basilicata, sono crollati numerosi edifici adibiti a civili abitazioni, mentre altri, per i gravi dissesti subiti, essendo in imminente pericolo di crollo, sono stati sgomberati dagli occupanti;
- che il problema ha avuto notevoli dimensioni nella città di Napoli anche in dipendenza della presenza di edifici la cui preesistente fatiscenza si è tramutata, per effetto del sisma, in assoluta inagibilità;
- che allo stato si pone l'inderogabile necessità di assicurare ai nuclei familiari rimasti senza tetto locali idonei agli usi alloggiativi;
- che, per soddisfare tale esigenza pubblica, non vi è alcuna possibilità di trovarne al libero mercato, per cui occorre provvedere diversamente senza alcun indugio;
- che pertanto si rende necessario attuare un piano che prevede anche l'utilizzazione dei porticati degli edifici di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli;
- che sussistono, quindi, ragioni di grave ed urgente necessità pubblica per costruire in detti porticati alloggi ad elementi componibili da destinare al ricovero di terremotati;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'iniziativa con deliberazione n. 10/135 del 17 febbraio 1981;
- che il Sindaco di Napoli ha espresso parere favorevole con fonogramma n. 6600 del 23 marzo 1981;
- che la Regione Campania, malgrado invitata e sollecitata, non ha fatto conoscere il proprio parere;
- che per l'attuazione del piano costruttivo in parola occorre derogare ad ogni contraria norma legislativa e regolamentare emanata ai vari livelli nei campi urbanistico ed edilizio nonché alle concessioni di uso previste nei contratti stipulati dall'I.A.C.P. con gli assegnatari;
- che tra i porticati di cui occorre avere l'immediata disponibilità al fine di poter realizzare subito gli alloggi predetti rientrano quelli siti in Napoli nella zona di Secondigliano/167 appresso indicati: Comparto «A» lotti 1, 2 e 3; Comparto «B» lotti 1, 2 e 3; Comparto C/1 lotto UR 5; Comparto C/2 lotti UR 6 - UR 7; Comparto G/865 (67 cd - 68b); Comparto G/166; Comparto G/513 lotti 1 e 2; Comparto H lotti 1, 2, 3, 4 e 5; Comparto I/492; Comparto I lotti UR/1, UR/2, UR/3 e UR/4; Comparto «S» lotti 1, 2 e 3; Comparto «T» lotti 4 e 5; Comparto «U» lotti 1, 2, 3 e 4; Comparto «W» lotti 1, 2 e 3;

RITENUTO, pertanto, di dover far luogo ad un provvedimento di occupazione d'urgenza, stante l'indifferibilità della sistemazione dei nuclei familiari della città di Napoli, rimasti senza tetto a seguito del sisma;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili lo stato di consistenza dell'immobile va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea d'urgenza, in concomitanza con la redazione del verbale d'immissione in possesso;

VISTO l'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra vigente disposizione;

D E C R E T A

1) E' approvata l'iniziativa indicata in premessa, in quanto ritenuta idonea a soddisfare l'esigenza di temporanea sistemazione dei nuclei familiari della città di Napoli rimasti senza tetto a causa del sisma.

Tale approvazione costituisce dichiarazione di indifferibilità ed urgenza ai sensi della legge n. 2359 del 25 giugno 1865 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) E' disposta a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli l'occupazione temporanea d'urgenza dei porticati degli edifici situati in Napoli nella zona di Secondigliano/167, appresso indicati: Comparto «A» lotti 1, 2 e 3; Comparto «B» lotti 1, 2 e 3; Comparto C/1 lotto UR/5; Comparto C/2 lotti UR/6 e UR/7, Comparto G/865 (67 cd - 68 b); Comparto G/166; Comparto G/513 lotti 1 e 2; Comparto «H» lotti 1, 2, 3, 4 e 5; Comparto «I» lotti UR/1, UR/2, UR/3, UR/4; Comparto I/492; Comparto «S» lotti 1, 2 e 3; Comparto «T» lotti 4 e 5; Comparto «U» lotti 1, 2, 3 e 4; Comparto «W» lotti 1, 2 e 3.

Tali porticati saranno utilizzati per la costruzione di alloggi ad elementi componibili da destinare al ricovero dei nuclei familiari della città di Napoli rimasti senza tetto per effetto del sisma.

All'atto dell'immissione in possesso sarà redatto apposito verbale, previa compilazione dello stato di consistenza da redigersi da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, in contraddittorio con un rappresentante dell'I.A.C.P.

La durata dell'occupazione è fissata in anni due, salvo proroga.

Le spese per la realizzazione dell'iniziativa in parola fanno carico sul fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Il Signor Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 26 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 179

VISTA la propria ordinanza telegrafica n. 28/0, in data 6 dicembre 1980, con la quale il Sindaco di Matera è stato autorizzato ad avvalersi, nei limiti del proprio ambito territoriale, dei poteri di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, per requisire immobili di proprietà privata da adibire a precaria soluzione alloggiativa per i senzatetto di quella città;

CONSIDERATO che, non essendo stato possibile sistemare tutti i senzatetto in alloggi di proprietà privata, si è dovuto alloggiare 59 nuclei familiari in alberghi;

— che, allo stato, si sono resi disponibili altri alloggi di proprietà privata, nonché alcuni alloggi ricadenti nella disponibilità del locale Istituto Autonomo Case Popolari;

— che mediante requisizione sia degli alloggi privati, sia di quelli I.A.C.P., sarebbe possibile assicurare una migliore soluzione alloggiativa alle predette 59 famiglie, sia pure sempre in via precaria;

— che la sistemazione negli alloggi dei predetti nuclei familiari comporterebbe anche un notevole contenimento di spesa per questo Commissariato;

— che, al fine di consentire che tutti i nuclei familiari vengano spostati contemporaneamente dagli alberghi e sistemati negli alloggi così reperiti, si rende necessario autorizzare il Sindaco di Matera a requisire anche gli alloggi I.A.C.P. resisi disponibili in quella città;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

L'autorizzazione concessa al Sindaco di Matera con l'ordinanza telegrafica n. 28/0, in data 6 dicembre 1980, relativa alla requisizione di immobili di proprietà privata, è estesa anche agli immobili I.A.C.P. che in quella città si sono resi disponibili.

L'autorizzazione è finalizzata e limitata alla sistemazione di n. 59 nuclei familiari di senzatetto attualmente ospitati in alberghi locali.

Il Sig. Sindaco dovrà provvedere a tale adempimenti mediante propri provvedimenti, che dovranno essere trasmessi a questo Commissariato.

Napoli, 26 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 206

VISTA la propria ordinanza n. 69 in data 29 dicembre 1980 concernente il reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa del sisma del novembre 1980 mediante la realizzazione di alloggi provvisori;

VISTO l'articolo 2, ultimo comma, della predetta ordinanza con cui è stato disposto che all'acquisizione delle aree provvede il Capo dell'Ufficio Speciale Regionale;

CONSIDERATO che allo scopo di rendere più spedito il procedimento volto ad acquisire le aree per il collocamento degli insediamenti provvisori si rende necessario delegare i Sindaci ad occupare gli immobili di cui trattasi;

VISTE le leggi n. 874 e n. 875 del 22 dicembre 1980, n. 2359 del 25 giugno 1865 e successive modifiche ed in deroga ad ogni norma contraria vigente;

D E C R E T A

L'ultimo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 è modificato nel senso che i Sindaci dei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata sono delegati a disporre l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per gli insediamenti provvisori.

I termini di notifica di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 sono ridotti a giorni 3 (tre).

In caso di inerzia, all'emissione del decreto di occupazione in parola provvederà il Commissariato Straordinario.

Napoli, 14 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 219

VISTE le proprie ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del Comune di Napoli, dal Villaggio Coppola alla Baia Domitia, dalla località Licola del Comune di Giugliano al Villaggio Coppola escluso e del Comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980;

CONSIDERATO che in mancanza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative si rende necessario disporre la proroga di tutti i rapporti giuridici instauratisi a seguito delle preindicate ordinanze fino al 30 giugno 1981;

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, nn. 874 e 875 ed in deroga ad ogni norma contraria;

O R D I N A

Tutte le locazioni e le requisizioni conseguenti alle ordinanze commissariali citate in premessa, in corso di scadenza o che scadranno nei prossimi mesi, sono prorogate al 30 giugno 1981.

La pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica fa luogo di notifica ai proprietari degli alloggi sopraindicati.

I Prefetti delle province di Napoli e Caserta sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 25 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 220

CONSIDERATO:

- che, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980, che hanno colpito i territori delle Regioni Campania e Basilicata, sono crollati numerosi edifici adibiti a civili abitazioni, mentre altri, per i gravi dissesti subiti, essendo in imminente pericolo di crollo, sono stati sgomberati dagli occupati;
- che allo stato si pone l'inderogabile necessità di assicurare ai nuclei familiari rimasti senza tetto locali idonei agli usi alloggiativi;
- che, per soddisfare tale esigenza pubblica, non vi è alcuna possibilità di trovarne al libero mercato, per cui occorre provvedere diversamente senza alcun indugio;
- che pertanto si rende necessario attuare un piano che prevede anche l'utilizzazione dei porticati degli edifici di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli siti nel Comune di Cicciano;
- che sussistono, quindi, ragioni di grave ed urgente necessità pubblica per costruire in detti porticati alloggi ad elementi componibili da destinare al ricovero di terremotati;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'iniziativa con deliberazione n. 10/135 del 17 febbraio 1981;
- che il Sindaco di Cicciano ha espresso parere favorevole con telegramma n. 2913 del 17 aprile 1981;
- che la Regione Campania, tempestivamente informata, non ha fatto conoscere il proprio avviso;
- che per l'attuazione del piano costruttivo in parola occorre derogare ad ogni contraria norma legislativa e regolamentare emanata ai vari livelli nei campi urbanistico ed edilizio nonché alle concessioni di uso previste nei contratti stipulati dall'I.A.C.P. con gli assegnatari;
- che tra i porticati di cui occorre avere l'immediata disponibilità al fine di poter realizzare subito gli alloggi predetti rientrano quelli siti in Cicciano nella strada vicinale Masseria Rispoli e nella strada comunale Serraglio;

RITENUTO, pertanto, di dover far luogo ad un provvedimento di occupazione d'urgenza, stante l'indifferibilità della sistemazione dei nuclei familiari del Comune di Cicciano rimasti senza tetto a seguito del sisma;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili lo stato di consistenza dell'immobile va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea d'urgenza, in concomitanza con la relazione del verbale di immissione in possesso;

VISTO l'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra vigente disposizione;

D E C R E T A

1) è approvata l'iniziativa indicata in premessa, in quanto ritenuta idonea a soddisfare l'esigenza di temporanea sistemazione dei nuclei familiari del Comune di Cicciano rimasti senza tetto a causa del sisma.

Tale approvazione costituisce dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, ai sensi della legge n. 2359 del 25 giugno 1865 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) è disposta a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli l'occupazione temporanea d'urgenza dei porticati degli edifici siti in Cicciano nella strada vicinale Masseria Rispoli e nella strada comunale Serraglio.

Tali porticati saranno utilizzati per la costruzione di alloggi ad elementi componibili da destinare al ricovero dei nuclei familiari del Comune di Cicciano rimasti senza tetto per effetto del sisma.

All'atto dell'immissione in possesso sarà redatto apposito verbale, previa compilazione dello stato di consistenza da redigersi da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, in contraddittorio con un rappresentante dell'Istituto Autonomo Case Popolari.

La durata dell'occupazione è fissata in anni due, salvo proroga.

Le spese per la realizzazione dell'iniziativa in parola fanno carico sul fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Il signor Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 25 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 247

VISTO l'art. 4/quarter della legge 31 marzo 1979, n. 93, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, con il quale è stato stabilito che gli enti previdenziali, le società e gli enti assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorità di vigilanza, ad effettuare investimenti immobiliari, debbono, nella locazione delle unità immobiliari disponibili, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio degli immobili locati, indicati nei numeri 1) e 2) dell'art. 2 della legge stessa;

CONSIDERATO che nelle Regioni Campania e Basilicata, e nei Comuni terremotati della provincia di Foggia, per effetto del sisma del novembre 1980, sono crollati numerosi edifici adibiti a civili abitazioni, mentre altri sono stati sgomberati dagli occupanti per i dissesti subiti, per cui si rende urgente e necessario porre in atto ogni iniziativa che consenta di assicurare ai nuclei familiari rimasti senza tetto idoneo alloggio;

RITENUTO che nelle Regioni predette, possa disporsi la deroga alla normativa dianzi citata nel senso che la priorità della locazione degli alloggi in parola, deve essere data ai terremotati che ne facciano richiesta e che dimostrino di aver sgomberati gli alloggi danneggiati per effetto del sisma;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione in materia vigente;

O R D I N A

Nelle Regioni Campania e Basilicata, e nei Comuni terremotati della provincia di Foggia, in deroga al III comma dell'art. 4/quarter della legge 31 marzo 1979, n. 93, gli Enti e le Società indicate in premessa, nella locazione delle unità immobiliari disponibili, devono dare priorità a coloro che ne facciano richiesta e che dimostrino di aver sgomberati gli alloggi danneggiati per effetto del sisma.

Napoli, 14 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 16 maggio 1981

PREFETTI di

- NAPOLI
- AVELLINO
- BENEVENTO
- CASERTA
- SALERNO
- POTENZA
- MATERA

et conoscenza: UFFICIO TECNICO ERARIALE di

- NAPOLI
- AVELLINO
- BENEVENTO
- CASERTA
- SALERNO
- POTENZA
- MATERA

et conoscenza: RAGIONERIA

- SEDE

N. 240/RE punto Seguito tele pari numero del 22.2.1981 comunicasi che per pagamento indennità requisizione aut occupazione aree necessarie per insediamenti provvisori va seguita stessa procedura indicata telegramma stesso con avvertenza che criteri determinazione indennità in parola vanno detratti da art. 3 quinto comma legge 22.12.1980 n. 874 et che Comuni possono procedere at anticipazione 8/10 in attesa determinazione U.T.E. punto Pregasi portare quanto sopra at conoscenza Amministrazioni Comunali punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 287

VISTE le proprie ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981 con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del Comune di Napoli, dal Villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del Comune di Giugliano al Villaggio Coppola escluso e del Comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

VISTA la successiva ordinanza n. 219 in data 25 aprile 1981 con la quale è stata disposta la proroga al 30 giugno 1981 di tutti i rapporti giuridici instauratisi in virtù delle preindicate ordinanze;

CONSIDERATO che permangono tuttora difficoltà di reperire sufficienti sistemazioni alloggiative alternative e che, pertanto, si rende necessario disporre una ulteriore proroga di mesi tre;

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875 ed in deroga ad ogni norma contraria;

O R D I N A

Tutte le locazioni e le requisizioni conseguenti alle ordinanze commissariali in premessa citate, che scadranno il 30 giugno 1981, sono prorogate al 30 settembre 1981.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed affissa all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

L'affissione fa luogo di notifica ai proprietari degli alloggi sopraindicati.

I Prefetti delle province di Napoli e Caserta sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 27 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 319

VISTI i propri decreti n. 1/R modificato col n. 32/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 23/R, 25/R, 25bis/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31/R, 31bis/R, 33/R, 33bis/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/R, modificato col n. 61/R, 41bis/R, 42/R, 43/R, 46/R, 47/R, 54/R, 56/R, 57/R, 58/R, con i quali nei Comuni di Napoli, Arzano, Marigliano, Castelvoturno, Cellole, Pomigliano d'Arco, Volla, Somma Vesuviana, Villaricca, Mondragone, Nola, Brusciano, Giugliano, Capua, Casoria, Bacoli, Sessa Aurunca, Sarno e Manfredonia è stata disposta:

a) la requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 nonché per la sistemazione di uffici pubblici e per l'esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali;

b) la requisizione e l'occupazione temporanea d'urgenza di aree necessarie all'installazione di roulotte, containers e prefabbricati per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate nonché all'esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali;

CONSIDERATO che, a causa della persistente carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative, si rende necessario disporre la proroga dei suindicati provvedimenti, di cui permangono tuttora i presupposti;

RITENUTA, pertanto, la necessità di prorogare le requisizioni e le occupazioni temporanee d'urgenza disposte con i decreti in argomento;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente, con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

O R D I N A

Tutte le requisizioni e le occupazioni temporanee d'urgenza conseguenti ai decreti commissariali citati in premessa, la cui scadenza sia immediata o prossima o si sia eventualmente già verificata, sono prorogate, anche in sanatoria, al 30 settembre 1981.

La pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati fa luogo di notifica ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

I Prefetti delle provincie di Napoli, Caserta, Salerno e Foggia sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 13 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 905/RL/6

Napoli, 7 marzo 1981

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— POTENZA
— MATERA

Ai CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI di

— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO

Ai CENTRI OPERATIVI DI SETTORE di

AVELLINO - ARIANO IRPINO -
CALITRI - CAPOSELE - LAPIO -
LIONI - MATERDOMINI - MIRA-
BELLA ECLANO - S. ANGELO
DEI LOMBARDI - SERINO -
STURNO - BUCCINO - LAVIANO -
MERCATO SAN SEVERINO - NO-
CERA INFERIORE - OLIVETO
CITRA - SALA CONSILINA - CA-
STELLAMMARE DI STABIA -
FRATTAMAGGIORE - NOLA -
TORRE DEL GRECO - VILLARIC-
CA - POTENZA - BALVANO - BA-
RAGIANO - MARSICO NUOVO -
RIONERO IN VULTURE

*Ai Sigg. SINDACI dei COMUNI della
CAMPANIA e della BASILICATA*

— LORO SEDI

e, p. c.

Ai COMMISSARI del GOVERNO di

— TRENTO

— BOLZANO

Ai Sigg. PREFETTI della REPUBBLICA

— LORO SEDI

OGGETTO: Trasferimento di roulotte donate o date in uso ai senza tetto.

Come è noto, al fine di assicurare un ricovero, sia pure precario, alle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980, numerose «roulottes» sono state assegnate ai nuclei familiari rimasti senza tetto.

Potrebbe verificarsi l'ipotesi con l'appressarsi della stagione estiva, che se ne immettano alcune nella circolazione su strada.

Al riguardo va anzitutto richiamata l'attenzione sulle predette finalità che hanno giustificato l'assegnazione delle «roulottes» ai nuclei familiari interessati.

Di conseguenza, essendo state destinate ad uso di abitazione, esse sono vincolate esclusivamente a tale utilizzo ed al luogo in cui sono state collocate, non potendo in alcun caso essere utilizzate per viaggi o spostamenti di sorta tant'è che la gran parte di esse è sfornita di targa e di assicurazione.

Ciò premesso, prego i Sigg.ri Prefetti, di voler curare che sia effettuata la massima vigilanza al fine di evitare eventuali spostamenti di dette roulotte e, ove questi dovessero avvenire, di voler disporre che ne sia effettuato l'immediato recupero sul posto, sottraendole a coloro che le hanno immesse abusivamente nella circolazione.

Di eventuali casi del genere gradirò tempestive notizie. Nel ringraziare della cortese azione che sarà svolta anche in tale occasione saluto cordialmente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 1047/AT-E/31

UFFICIO ROULOTTES

Napoli, 23 marzo 1981

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— POTENZA
— MATERA
— SALERNO

Ai CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI di

— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO

Ai CENTRI OPERATIVI di SETTORE di

AVELLINO - ARIANO IRPINO -
CALITRI - LIONI - LAPIO - MA-
TERDOMINI (CAPOSELE) - MI-
RABELLA ECLANO - S. ANGELO
DEI LOMBARDI - SERINO -
STURNO - BUCCINO - LAVIANO -
MERCATO S. SEVERINO - NO-
CERA INFERIORE - OLIVETO
CITRA - SALA CONSILINA - CA-
STELLAMMARE DI STABIA -
FRATTAMAGGIORE - NOLA -
TORRE DEL GRECO - VILLARIC-
CA - POTENZA - BALVANO - BA-
RAGIANO - MARSICO NUOVO -
RIONERO IN VULTURE

*Ai Sigg. SINDACI dei COMUNI della
CAMPANIA e BASILICATA*

— LORO SEDI

OGGETTO: Assicurazione per danni causati da incendi alle roulottes dislocate nelle zone terremotate.

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si comunica che questo Commissariato, ha in data 18 febbraio 1981 stipulato con l'I.N.A., Agenzia Generale di Napoli, una polizza assicurativa per la copertura dei danni materiali e diretti, derivanti da incendi, azioni di fulmini,

esplosioni e scoppio anche di gas in bombole per uso domestico (escluso metano), alle roulotte dislocate nei territori della Campania e Basilicata.

Dalla garanzia sono esclusi i danni alle cose contenute nelle roulotte.

La polizza garantisce, altresì, le persone che nelle suddette Regioni occupano le roulotte di cui sopra, per gli infortuni che possono occorrere alle medesime in conseguenza di incendi alle roulotte.

In relazione a quanto sopra, i Signori Prefetti delle Provincie dove sono dislocate le roulotte, sono pregati di denunciare eventuali danni da incendio direttamente all'I.N.A. Agenzia Generale di Napoli, Piazza Salvo d'Acquisto, n. 32, informando per conoscenza questo Commissariato - Ufficio Roulotte.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

UFFICIO ROULOTTES

Prot. n. 1071/AT-G/6

Napoli, 23 marzo 1981

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA
— NAPOLI
— SALERNO
— POTENZA

Ai CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI di

— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO

Ai CENTRI OPERATIVI di SETTORE di

S. ANGELO DEI LOMBARDI -
LIONI - CALITRI - STURNO -
MATERDOMINI (CAPOSELE)
AVELLINO - MIRABELLA ECLA-
NO - LAPIO - SALA CONSILINA -
BUCCINO - LAVIANO - OLIVETO
CITRA - MERCATO S. SEVERI-
NO - NOCERA INFERIORE - TI-
TO SCALO - RIONERO - POTEN-
ZA - MATERA - MARSICO NUO-
VO - BARAGIANO - NOLA - VIL-
LARICCA - TORRE DEL GRECO -
FRATTAMAGGIORE - CASTEL-
LAMMARE DI STABIA

Ai Sigg. SINDACI dei COMUNI della
CAMPANIA e BASILICATA

— LORO SEDI

e, p. c. Al COMANDO

VII BRIGATA CARABINIERI

— NAPOLI

OGGETTO: Controllo periodico delle roulottes assegnate alle popolazioni terremotate.

Questo ufficio, esaurita la fase di invio di roulottes alle popolazioni terremotate, sta procedendo, con la collaborazione delle Prefetture, dei C.O.P., dei C.O.S. e dei Comuni, al censimento ed alla relativa presa in carico da parte delle Prefetture di tutti i mezzi mobili avviati alle zone

terremotate, nonché, a predisporre gli elenchi delle roulottes date in uso da parte di Enti e di privati, per la successiva restituzione ai legittimi proprietari.

In questa fase di lavoro è stato accertato che a molti mezzi sono state asportate la targa di circolazione ed in alcuni casi anche le targhette di identificazione punzonate dalla fabbrica, contenenti il tipo ed il numero di telaio del mezzo. (Si ritiene utile precisare che in quasi tutte le roulottes il numero di telaio è stampato sul timone, mentre in altre si trova su una targhetta).

Si ha notizia, inoltre, di scambi di numero di telaio (quando gli stessi siano contenuti solo sulla targhetta punzonata) tra roulottes nuove e vecchie; ciò lascia supporre una precisa volontà di frodare l'Erario.

Tanto premesso, si pregano le Amministrazioni in indirizzo di effettuare, attraverso gli organi di Polizia un attento controllo sul cui esito si gradiranno notizie.

Qualora fossero accertate specifiche responsabilità si adotteranno i provvedimenti del caso.

Si prega assicurare.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

UFFICIO ROULOTTES

Prot. n. 1156/AT-E

Napoli, 30 marzo 1981

Alle PREFETTURE di

- NAPOLI
- CASERTA
- BENEVENTO
- MATERA

Ai CENTRI OPERATIVI
PROVINCIALI - C. O. P.

- AVELLINO
- POTENZA
- SALERNO

e, per quanto di competenza: Alle PREFETTURE di

- AVELLINO
- POTENZA
- SALERNO

OGGETTO: Roulottes ed altri mezzi inviati, a causa del terremoto, ai senza tetto della Campania e Basilicata.

Ad integrazione del foglio n. 171/AT dell'8 dicembre 1980 ed a seguito delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 149 e nella circolare n. 933/AT-G rispettivamente del 7 marzo 1981 e 12 marzo 1981 di questo Commissariato, si precisa che i verbali di consegna delle roulottes, inviati ai Sindaci delle province in indirizzo, debbono essere compilati in cinque copie.

Il quinto esemplare, sarà rimesso a codesti Centri Operativi Provinciali.

A questo Ufficio sarà inviata una copia dei suddetti verbali non appena possibile e comunque non oltre 20 gg. dalla data di assegnazione delle roulottes al Comune.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

VERBALE DI CONSEGNA

Numero d'inventario
(a cura Ufficio Roulottes)

Per ricevuta roulottes	Camper	
altro mezzo	in dono	in uso
acquistate	marca e tipo	
targa	numero di telaio	
accessori		
Anno immatricolazione		
Stato d'uso del mezzo		
ottimo		
buono		
scadente		
Di proprietà		
Indirizzo Via		N
Comune		Telefono
IL PROPRIETARIO		IL RICEVENTE

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

Il mezzo suindicato è stato assegnato al nucleo familiare di
 il giorno _____ alle ore _____ e verrà utilizzato nella giurisdizione
 del Comune di _____ localita _____

Timbro tondo del Comune

IL SINDACO O UN SUO INCARICATO
(firma leggibile)

DA COMPILARE IN QUATTRO ESEMPLARI
 (1 al proprietario, 1 all'assegnatario, 1 al Comune e 1 all'Ufficio Roulottes da restituire entro 5 gg dalla data di assegnazione)



*Al Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 1219/AT-E/31

UFFICIO ROULOTTES

Napoli, 3 aprile 1981

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— POTENZA
— MATERA
— SALERNO

e, p.c. Ai CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI di

— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO

Al COMANDO
VII BRIGATA CARABINIERI

— NAPOLI

Ai CENTRI OPERATIVI di SETTORE di

AVELLINO - ARIANO IRPINO -
CALITRI - LIONI - LAPIO - MA-
TERDOMINI (CAPOSELE) - MI-
RABELLA ECLANO - S. ANGELO
DEI LOMBARDI - SERINO -
STURNO - BUCCINO - LAVIANO -
MERCATO S. SEVERINO - NO-
CERA INFERIORE - OLIVETO
CITRA - SALA CONSILINA - CA-
STELLAMMARE DI STABIA -
FRATTAMAGGIORE - NOLA -
TORRE DEL GRECO - VILLARIC-
CA - POTENZA - BALVANO - BA-
RAGIANO - MARSICO NUOVO -
RIONERO IN VULTURE

Ai Sigg. SINDACI dei COMUNI della
CAMPANIA e BASILICATA

— LORO SEDI

OGGETTO: Roulottes rubate, incendiate e danneggiate.

Si invitano gli «UFFICI ROULOTTES» delle Prefetture in indirizzo a far pervenire a questo Commissariato - Ufficio Roulottes - con la massima cortese sollecitudine, l'elenco completo delle «caravans» non più utilizzabili.

Di ogni roulotte dovranno essere indicati, i seguenti dati:

- marca e tipo;
- numero di telaio e/o targa (rimorchio);
- generalità dell'assegnatario e Comune in cui è dislocata;
- nome e cognome del proprietario.

Dovrà essere, inoltre, indicato il motivo per cui non è utilizzabile e cioè:

- se rubata e non recuperata;
- incendiata o danneggiata e dichiarata di non conveniente riparazione da parte degli organi tecnici competenti dello Stato (U.T.E.).

Dalla data odierna, inoltre, per ogni roulotte che per gli stessi motivi si renderà inutilizzabile, dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Commissariato — Ufficio Roulottes — e con le suddette modalità.

I dati di cui sopra dovranno essere immessi in un archivio elettronico tramite calcolatore che sarà utilizzato per fornire notizie utili agli organi di Polizia, agli Enti e proprietari delle roulotte che le hanno cedute in uso al Commissariato ecc.

Si raccomanda, pertanto, la massima esattezza e un cenno di assicurazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 199

VISTO il proprio provvedimento n. 933/AT-G in data 12 marzo 1981 con il quale sono state impartite disposizioni di massima circa il recupero ed il concentramento delle roulotte nelle aree di raccolta di ciascuna provincia terremotata;

RAVVISATA l'opportunità di determinare i rimborsi e le agevolazioni per il trasporto di dette roulotte dalle apposite aree di raccolta ai Comuni di residenza dei rispettivi proprietari;

D I S P O N E

Sono stabiliti i seguenti rimborsi ed agevolazioni per il trasporto delle roulotte dei privati, requisite o cedute volontariamente in uso, che vengono restituite ai legittimi proprietari:

Trasporto su strada:

- indennità di L. 175 a km - andata e ritorno;
- assegno per spese varie di L. 15.000, per località distanti fino a 300 km; L. 25.000 per località distanti oltre 300 km o isole;
- assegno di L. 10.000 per lavaggio.

In ogni caso, le roulotte ed i mezzi di trasporto sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale per il rientro in sede. A tal fine, le Prefetture rilasceranno apposite autorizzazioni al libero percorso su tutte le reti autostradali.

Trasporto per ferrovia:

- graveranno su questo Commissariato le spese di carico, ancoraggio e trasporto;
- indennità di L. 175 a km se il Comune di residenza del proprietario dista oltre 20 km dallo scalo ferroviario;
- L. 10.000 per scarico dal treno; L. 10.000 per lavaggio.

L'eventuale sosta nei carri ferroviari non è a carico del Commissariato.

In ogni caso viene effettuata la disinfestazione e la disinfezione delle roulotte presso le aree di concentramento.

Per il ritiro delle roulotte da parte di Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni) che le hanno a suo tempo fornite, sarà stabilito un contributo forfettario.

Le spese derivanti dal presente provvedimento graveranno sui fondi di questo Commissariato.

Napoli, 9 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 1277/RL/6

Napoli, 15 aprile 1981

CIRCOLARE

Ai Sigg. PREFETTI della REPUBBLICA

— LORO SEDI

e, p. c.

*Al MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale della Protezione
Civile*

— ROMA

OGGETTO: Indennità d'uso ed eventuali danni subiti dalle roulotte cedute in uso.

Si è nella fase preliminare della vasta e complessa operazione di recupero e di concentrazione delle roulotte dislocate nelle zone terremotate.

A tal fine, con circolare n. 933/AT-G del 12 marzo u.s., questo Commissariato ha provveduto a diramare disposizioni ai Prefetti delle province colpite dal sisma, intese a disciplinare le fasi di raccolta e di concentrazione delle roulotte in apposite aree, in attesa di definitiva sistemazione ad opera della Direzione Generale della Protezione Civile del Ministero Interno.

Poiché tra le roulotte in questione vi sono quelle cedute volontariamente in uso dai proprietari, ai quali deve essere corrisposta la relativa indennità, si ritiene che tali pratiche debbano essere espletate dalle Prefetture della provincia di provenienza, alle quali cioè inizialmente le roulotte sono state consegnate per essere avviate nelle zone terremotate, ovvero in caso di consegna delle roulotte direttamente in zone terremotate, della provincia di residenza del proprietario.

La misura dell'indennità d'uso va corrisposta in base ai criteri determinati dall'Ufficio Tecnico Erariale di Napoli, di cui alla nota n. 766.7869/81/IB del 31 gennaio 1981, che si unisce in copia.

Le Prefetture di cui sopra, inoltre, provvederanno anche a liquidare il risarcimento di eventuali danni subiti dai mezzi in questione, durante l'uso o il trasporto, dovunque accertati e quantificati dagli U.T.E., corrispondendone il relativo importo.

Le spese di cui sopra graveranno sui fondi di questo Commissariato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

MODULARIO F Cat S T - 261



UFFICIO TECNICO ERARIALE DI NAPOLI

Prot n 7667869/81/IB Allegati
Risposta al foglio del 17 gennaio 1981
Div - Sez N 141/RL/6

Mod 4 A SERVIZIO TECNICO

Napoli, 31 gennaio 1981

Alla PREFETTURA Commissariato
Straordinario del Governo per la
CAMPANIA e BASILICATA

— NAPOLI

OGGETTO Requisizione roulotte - corresponsione indennità d'uso.

Si trasmette una tabella di coefficienti per il calcolo delle indennità d'uso delle roulotte.

Premesso che l'estimo prescrive che il canone d'uso di un qualsiasi bene suscettibile di reddito sia commisurato al valore attuale del bene stesso, si precisa che gli elementi base che hanno concorso alla formazione dei coefficienti sono il prezzo di acquisto depurato delle imposte (IVA, IGE ecc) e l'anno di acquisto, desunti dal contratto o dalla fattura in possesso del concedente, ciò in quanto il costo iniziale era già legato al numero dei posti letto e alle dimensioni del mezzo, oltre alle caratteristiche costruttive dello stesso

I coefficienti relativi all'anno di acquisto sotto elencati — che si applicano per caravans in normale stato d'uso al momento della requisizione o della cessione — devono essere moltiplicati per il prezzo d'acquisto, senza bisogno che quest'ultimo venga aggiornato

Il risultato di tale moltiplicazione fornisce quindi direttamente il canone annuo relativo alla roulotte presa in esame.

T A B E L L A

Anno di acquisto	Coefficiente
— 1980	0,090
— 1979	0,090
— 1978	0,102
— 1977	0,102
— 1976	0,120
— 1975	0,120
— 1974	0,120
— 1973 e precedenti	0,156

Esempi per l'uso della tabella

— Roulotte acquistata nel 1977 al prezzo corrente all'epoca di L 4 000 000

Il coefficiente da applicare a quello relativo al 1977 e quindi 0,102, pertanto il canone annuo sarà. /

— L 4 000 000 x 0,102 = L 408 000 annue.

Altro esempio

— Roulotte acquistata nel 1979 al prezzo corrente all'epoca di L 5 500 000

Il coefficiente relativo al 1979 e 0,09, da cui

— canone annuo L 5 500 000 x 0,09 = L 495 000 annue

IL CAPO DELL'UFFICIO DIRIGENTE SUPERIORE
dr. ing Benedetto Lembo



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

UFFICIO ROULOTTES

Prot. n. 1314/AT-B

Napoli, 15 aprile 1981

Ai Sigg. SINDACI dei COMUNI della
CAMPANIA e BASILICATA

— LORO SEDI

e, p. c. Alle PREFETTURE (Ufficio Roulottes) di

— BENEVENTO
— CASERTA
— AVELLINO
— MATERA
— SALERNO
— NAPOLI
— POTENZA

Ai CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI
(Ufficio Roulottes) di

— SALERNO
— AVELLINO
— POTENZA

Ai COMANDO VII BRIGATA CARABINIERI
— NAPOLI

Ai CENTRI OPERATIVI di SETTORE di

S. ANGELO DEI LOMBARDI -
LIONI - CALITRI - STURNO -
MATERDOMINI (CAPOSELE) -
AVELLINO - MIRABELLA ECLA-
NO - LAPIO - SALA CONSILINA -
BUCCINO - LAVIANO - OLIVETO
CITRA - MERCATO S. SEVERI-
NO - NOCERA INFERIORE - TI-
TO SCALO - RIONERO - POTEN-
ZA - MATERA - MARSICO NUO-
VO - BARAGIANO - NOLA - VIL-
LARICCA - TORRE DEL GRECO -
FRATTAMAGGIORE - CASTEL-
LAMMARE DI STABIA

OGGETTO: Spedizione del verbale di consegna della roulotte al proprietario.

Nel richiamare le disposizioni impartite da questo Commissariato Straordinario con lettera n. 171/AT del 12 dicembre 1980, al fine di agevolare la restituzione delle roulotte ai legittimi proprietari, si pregano le SS.LL. di spedire una copia del verbale di consegna delle roulotte ai proprietari stessi, come da nota in calce al verbale di consegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

UFFICIO ROULOTTES

*All. n. 1 alla Circolare Commissariale
n. 1314/AT-B di prot. del 15 aprile 1981*

Il proprietario della roulotte può essere identificato, tramite la targa del rimorchio di forma rettangolare applicata sul lato destro o sinistro della roulotte stessa, oppure, a mezzo della targa fissata sulla parte posteriore della roulotte, che riproduce la targa del mezzo trainante.

Si suggerisce prima di spedire il verbale di consegna al proprietario di annotare le generalità e l'indirizzo dello stesso sulla copia che rimarrà in possesso di codesto Ente.

Quanto sopra, cioè, le generalità e l'indirizzo del proprietario della roulotte, qualora non siano stati già inoltrati, dovranno essere comunicati anche ai C.O.S., C.O.P., Prefettura e Commissariato del Governo — Ufficio Roulottes — per la copia del verbale di consegna ai loro atti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

UFFICIO ROULOTTES

Prot. n. 1901/AT-G

Napoli, 19 maggio 1981

Ai Sigg. PREFETTI della REPUBBLICA

— LORO SEDI

e, p. c. Al MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale della Protezione
Civile

— ROMA

OGGETTO: Recupero e restituzione delle roulotte, ai legittimi proprietari, che le hanno cedute in uso alle popolazioni terremotate.

A cura di questo Ufficio è stata emanata la circolare n. 933/AT - G, in data 12 marzo 1981, di cui si trasmette fotocopia, mediante la quale sono state fissate le direttive di massima per le operazioni di recupero delle roulotte avviate nelle zone terremotate.

Con tale circolare, cui per brevità si rinvia, è stato delegato alle singole Prefetture delle province terremotate (Napoli, Avellino, Salerno, Caserta, Benevento, Potenza e Matera) il compito di curare e coordinare il predetto servizio.

Pertanto si richiama preliminarmente all'attenzione delle SS.LL. la procedura prevista al punto e) della citata circolare per la restituzione delle roulotte ai legittimi proprietari.

Questo Ufficio, al fine di snellire al massimo le procedure di restituzione, ritiene di dover segnalare l'opportunità che le SS.LL. corrispondano con gli *Uffici Roulotte*, da tempo operanti presso le singole Prefetture delle province terremotate, estendendo, per sola *conoscenza*, copia della richiesta scritta di restituzione della roulotte a questo Ufficio.

Questa procedura, ovviamente, sarà adottata in quei casi nei quali si sia a conoscenza, da parte delle Prefetture che hanno curato a suo tempo l'invio della roulotte in questione, della esatta località in cui la stessa risulta dislocata.

Si precisa al riguardo che è in corso la consegna, alle Prefetture delle province terremotate, degli elenchi delle roulotte (predisposti con un calcolatore elettronico) cedute in uso dai privati e localizzate nei Comuni delle zone sinistrate; tali elenchi, per comodità di consultazione, sono stati suddivisi per province.

Gli elenchi in questione vengono costantemente aggiornati a cura di questo Ufficio, a mano a mano che pervengono nuovi dati, e non appena riportati su tabulati verranno trasmessi alle Prefetture interessate.

Pertanto, qualora si volessero accelerare i tempi di ricerca e di individuazione della roulotte, sarà anche possibile mettersi in contatto telefonico con l'Ufficio Roulottes della Prefettura competente fornendo il numero di targa della caravan ceduta in uso.

Nell'ipotesi in cui non si sia invece a conoscenza della destinazione della roulotte in questione la richiesta, telefonica o per iscritto, dovrà essere fatta a questo Ufficio che provvederà ad effettuare le ricerche sui propri tabulati o a mezzo dell'archivio elettronico e successivamente ad interessare telefonicamente la Prefettura nel cui territorio di competenza la caravan risulti assegnata.

Quest'ultima Prefettura, informata anche solo telefonicamente, dovrà fornire tempestivamente risposta, preferibilmente a mezzo telex, alla Prefettura richiedente, al proprietario e, per solo conoscenza, a questo Commissariato - Ufficio Roulottes.

Si ritiene opportuno precisare che le procedure sin qui indicate vanno seguite per tutte le roulotte che sono state avviate nelle zone terremotate a mezzo di questo Commissariato con esclusione pertanto di quelle che, a qualsiasi titolo, siano direttamente inviate nelle località colpite dal sisma senza il tramite dell'organizzazione commissariale.

Per eventuali delucidazioni in ordine a quanto sopra scritto si comunicano i numeri telefonici di questo Ufficio Roulottes: (081) 403334 e 400030.

Si confida nella collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare per la migliore riuscita delle operazioni di restituzione delle roulotte ai legittimi proprietari che le hanno cedute in uso alle popolazioni delle zone colpite dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

UFFICIO ROULOTTES

Prot. n. 2170/AT-E/31

Napoli, 20 maggio 1981

Alle PREFETTURE di
(Ufficio Roulottes)

— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA
— NAPOLI
— POTENZA
— SALERNO

e, per quanto di competenza Agli UFFICI TECNICI ERARIALI di

— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA
— NAPOLI
— POTENZA
— SALERNO

I.N.A. AGENZIA GENERALE
Piazza Salvo d'Acquisto, 32

— NAPOLI

OGGETTO: Assicurazione per danni causati da incendio roulottes dislocate in zona terremotata.

A seguito della nota n. 1047/AT-E/31 del 23 marzo 1981 ed essendo pervenuti a questo ufficio numerosi quesiti, si rende necessario chiarire quanto appresso:

— ferma restando la competenza dell'Ufficio roulottes delle varie Prefetture di denunciare tempestivamente il danno derivante da incendio alla società assicuratrice I.N.A., si rende indispensabile, nella fase della quantificazione del suddetto danno da parte dell'I.N.A., la presenza di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Erariale della provincia competente per territorio.

A tale proposito i funzionari responsabili dell'Ufficio roulottes delle Prefetture, sono pregati di prendere opportuni accordi affinché, al momento della valutazione del danno da parte della società assicuratrice, sia presente un funzionario U.T.E. col quale dovrà essere concordato l'indennizzo derivante dal danno causato dall'incendio.

La società I.N.A. è pregata di liquidare il danno a favore di questo Commissariato Straordinario (Ufficio Ragioneria).

Tale procedura, dovrà essere seguita fino al 30 giugno 1981.

Si fa riserva oltre a tale data di comunicare eventuali variazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 1621/RL/6

Napoli, 31 maggio 1981

RACCOMANDATA

Ai PREFETTI della REPUBBLICA

— LORO SEDI

Al COMMISSARIO DI GOVERNO
della PROVINCIA di

— TRENTO

Al COMMISSARIO DI GOVERNO
della PROVINCIA di

— BOLZANO

Al PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
della VALLE D'AOSTA

— AOSTA

e, p. c.

Alla PRESIDENZA dell'A.C.I.
Via Marsala, 8

— ROMA

All'A.C.I. - Soccorso Stradale
Via Solferino, 32

— ROMA

Al MINISTERO dell'INTERNO
Dir. Gen. Protezione Civile

— ROMA

OGGETTO: Servizio Soccorso Stradale A. C. I. - Trasporto roulotte nelle zone terremotate.

Questo Commissariato desidera dare atto con vivo compiacimento della collaborazione offerta dall'Automobile Club d'Italia che, attraverso il servizio Soccorso stradale potenziato e riorganizzato, ha consentito l'afflusso nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata di numerose roulotte provenienti da varie province d'Italia e dall'estero.

Questa attività, svolta con abnegazione e tempestività oltre ogni limite di orario e con un impegno globale della intera organizzazione, ha reso possibile, specie nei primi momenti di emergenza, la sistemazione di migliaia di nuclei familiari rimasti senz'atetto.

Si precisa con l'occasione che, ove dovesse essersi verificata qualche discordanza contabile in sede di fatturazione dei Servizi resi, in specie per quanto attiene ad eventuali prestazioni gra-

tuite da parte dei locali concessionari del Servizio Soccorso A.C.I., ogni situazione andrà esaminata caso per caso mentre saranno acquisite le dichiarazioni di rinuncia al pagamento da parte dei concessionari e quant'altro possa occorrere affinché a sua volta il servizio Soccorso A.C.I. nazionale possa diffalcare gli importi relativi dalle proprie fatture.

Di ogni circostanza si prega di informare dettagliatamente questo ufficio per le definitive determinazioni.

All'Automobile Club d'Italia e al Servizio Soccorso Stradale A.C.I., che leggono per conoscenza, il più sentito ringraziamento di questo Commissariato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 0871

Napoli, 25 marzo 1981

Al COMUNE di

OGGETTO: Applicazione del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 - Acquisto e realizzazione di alloggi da assegnare ad inquilini rimasti senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980.

Con D.L. 19 marzo 1981, n. 75 la Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata a finanziare, fino alla concorrenza di L. 1.000 miliardi, l'acquisto di unità immobiliari e le relative eventuali opere di completamento, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 nonché la realizzazione urgente, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 28 luglio 1978, n. 392, ai conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma.

A questo Commissariato Straordinario è stato demandato, ai sensi dell'art. 3 del predetto D.L., la formazione del programma di massima degli acquisti e delle costruzioni, con indicazione delle priorità e della ripartizione dei fondi con i Comuni, tenendo conto di eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Alla formazione del detto programma questo Commissariato Straordinario provvede sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni.

Ciò premesso, codesto Comune, nel termine di giorni 10 dalla data di ricezione della presente, è tenuto a comunicare a questo Commissariato Straordinario:

- a) il numero dei locatari rimasti privi di alloggio per effetto del terremoto;
- b) quanti di detti locatari:

- 1) non dispongano, nel Comune o nei Comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;
- 2) abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non superiore a lire ottomilioni, calcolato con le modalità dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- 3) non abbiano già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

c) il fabbisogno di alloggi al quale può provvedersi mediante acquisto e mediante nuove costruzioni, tenendo conto che le abitazioni da acquistare:

- 1) debbano essere già costruite o se in corso di costruzione da ultimare entro il settembre 1981;

- 2) debbano avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457,
- 3) non debbano risultare classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e debbano essere stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico,
 - d) eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa Pubblica dei Depositi e dei Prestiti,
 - e) il prezzo a mq presunto degli alloggi da acquistare,
 - f) il prezzo a mq presunto degli alloggi da costruire

Sulla base degli elementi come sopra acquisiti e provveduto, a cura di questo Commissariato Straordinario, alla formazione del programma di massima, codesto Comune, con propria deliberazione di Giunta richiederà alla Cassa Depositi e Prestiti, il mutuo occorrente

Divenuta esecutiva tale deliberazione questo Commissariato Straordinario riscontrandone la conformità al programma di cui sopra, la trasmetterà alla Cassa Depositi e Prestiti con il proprio nulla osta alla concessione del mutuo

A riguardo di tutto quanto sopra e appena il caso di chiarire che la segnalazione dei dati sopra richiesti non può costituire titolo per l'ammissione ai benefici del mutuo la quale, invece, origina dalla graduatoria delle priorità che sarà programmata da questo Commissariato Straordinario

In ordine a tale graduatoria di priorità si stima opportuno precisare che il Commissariato scrivente darà precedenza a quei Comuni che avranno segnalato un numero di inquilini rimasto senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980 non inferiore alle 300 unità

Infine non è fuori di luogo rammentare che gli interventi costruttivi dipendenti dal decreto legge in esame potranno attuarsi in quei Comuni che siano provvisti di valido ed operante strumento urbanistico

Gli Uffici di questo Commissariato Straordinario rimangono a disposizione per ogni più esteso chiarimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

MODULARIO
1 - Ramo Pref - 1



Mod. 1 (ex Mod. 7)

Prefettura di

25 marzo 1981

Prot N.

Div.

Allegati

Risposta al Foglio del

Div

Sez

N

Ai Sigg SINDACI dei COMUNI
della PROVINCIA

LORO SEDI

OGGETTO: D.L. 19 marzo 1981 n. 75 - Alloggi per gli inquilini rimasti senza tetto.

In allegato alla presente si trasmettono una copia del D L 19 marzo 1981 n 75 ed una copia della circolare esplicativa del Commissariato straordinario per le zone terremotate

Si richiama la particolare attenzione delle SS LL sul contenuto della pag 3, terzo, quarto e quinto comma della circolare, con preghiera di non proporre interventi ove non ricorrano le condizioni ivi precisate

IL PREFETTO



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 183

VISTA la propria ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, con la quale, al fine di assicurare una soluzione alloggiativa, sia pure in via precaria, alle popolazioni della Regione Campania e della provincia di Potenza della Regione Basilicata rimaste senza tetto a causa del sisma del 23 novembre 1980, sono state sospese le procedure di assegnazione di alloggi realizzati a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed è stato disposto il censimento degli alloggi di proprietà privata non utilizzati dai proprietari, né dati in locazione;

CONSIDERATO che all'art. 3 dell'ordinanza è stato previsto che all'assegnazione degli alloggi una Commissione composta da un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale, che la presiede, dal Presidente del locale I.A.C.P., dal Direttore del C.O.P. e dal Sindaco del Comune dove sono ubicati gli alloggi o da un suo delegato;

— che per quanto attiene alla provincia di Napoli, non essendo stato istituito il C.O.P., non è possibile far effettuare i lavori delle Commissioni nella pienezza della sua composizione;

— che appare opportuno sostituire il previsto Direttore del C.O.P. con un funzionario designato dal Prefetto;

VISTO il D.L. n. 776 del 26 novembre 1980, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Il secondo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, è sostituito dal seguente: «All'assegnazione temporanea degli alloggi provvederà una Commissione composta da un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale, che la presiede, dal Presidente del locale I.A.C.P., da un funzionario di Prefettura designato dal Prefetto e dal Sindaco del Comune dove sono ubicati gli alloggi o da un suo delegato».

La predetta disposizione si applica esclusivamente per la provincia di Napoli.

Napoli, 27 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 201

CONSIDERATO che con ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, al fine di assicurare, provvisoriamente, una soluzione abitativa per le popolazioni della Regione Campania e della provincia di Potenza della Regione Basilicata, rimaste senza tetto a causa dei noti eventi sismici del 23 novembre 1980, è stata disposta la sospensione della consegna agli aventi diritto degli alloggi, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

— che il Prefetto di Potenza, con tele n. 3040/27/Gab., in data 3 corrente mese, ha fatto presente che in quella provincia, assegnati gli alloggi I.A.C.P. ai senzatetto per via del sisma, sono ancora disponibili n. 154 alloggi, di cui 43 nel Comune di Lagonegro, n. 17 in quello di Latronico, n. 53 in quello di Lauria, n. 16 in Maratea e n. 25 in Senise;

— che con detto tele il Prefetto ha chiesto che, in deroga a quanto disposto dall'art. 1 della predetta ordinanza n. 85/81, venga autorizzata la consegna agli aventi diritto degli alloggi già assegnati o in via di assegnazione, disponibili nei suddetti Comuni;

RAVVISATA l'opportunità di aderire alla richiesta formulata dal Prefetto sia al fine di non ostacolare la ripresa civile di dette popolazioni, sia in quanto viene rappresentata con detto tele, l'improbabilità che gli alloggi vengano richiesti dai senzatetto;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

In deroga a quanto disposto all'art. 1 dell'ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, nei Comuni della provincia di Potenza, in premessa indicati, soddisfatte le esigenze alloggiative dei senzatetto per via del sisma del 23 novembre 1980, può essere ripresa la consegna agli aventi diritto degli alloggi I.A.C.P. già assegnati o in via di assegnazione.

Napoli, 11 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 1044/NA/CONV. 1

VISTE le proprie ordinanze n. 152 del 9 marzo 1981, n. 754 del 17 marzo 1981 e n. 875 del 29 marzo 1981, con le quali sono state prorogate al 30 aprile 1981 tutte le convenzioni alberghiere e gli atti di impegno ad alloggiare i terremotati;

CONSIDERATO che in atto non sono disponibili situazioni alternative sufficienti;

VISTE le leggi nn. 874 e 875 del 22 dicembre 1980;

O R D I N A

Le convenzioni alberghiere e gli atti di impegno ad alloggiare i cittadini rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 sono prorogate al 31 maggio 1981.

Napoli, 24 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 240

PREMESSO:

— che l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, nel prevedere che il Commissario Straordinario possa giovarsi, per l'assolvimento delle funzioni demandategli e per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalla legge, oltreché di personale scelto tra i dipendenti della P.A., anche di esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate, per l'assolvimento di compiti specifici;

— che in vista dell'attuazione degli interventi a favore delle popolazioni delle zone terremotate, occorre procedere, non solo ad effettuare un preventivo studio idrogeologico dei terreni destinati a ricevere insediamenti provvisori allo scopo di evitare che gli alloggi vengano installati in terreni in dissesto, ma anche ad effettuare in qualche caso in cui risultasse necessario, verifiche conoscitive nelle zone interessate a fenomeni franosi;

CONSIDERATO che presso il Commissariato non esiste altro personale idoneo e che occorre far ricorso a persone esterne;

RITENUTO, pertanto, che, alla luce di quanto dettato dal citato art. 1 della legge n. 874, possa farsi ricorso al personale estraneo alla pubblica Amministrazione;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché la legge 3 febbraio 1963, n. 112, avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra diversa norma vigente;

D I S P O N E

1) di utilizzare — fino al 30 giugno 1981 — per le finalità meglio indicate in premessa, laureati in geologia, allo scopo di eseguire i controlli sopracitati;

2) gli incarichi suindicati saranno affidati, di volta in volta, da questo Commissariato, sulla base delle esigenze valutate dal servizio di coordinamento geologico;

3) gli elementi prescelti, nel corso del mese, non potranno cumulare un compenso superiore a L. 850.000;

4) ai predetti quando, per i servizi di cui al punto 1) e purché la consueta dichiarazione liberatoria sia debitamente resa ad un coordinatore del servizio, usino la propria autovettura, verrà effettuato il rimborso di 1/5 del costo-litro di benzina super per ogni km percorso. A tal fine gli interessati presenteranno apposita dichiarazione debitamente vistata dal Capo Ufficio.

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente decreto saranno imputati al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Napoli, 30 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 243

CONSIDERATO:

— che con ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, al fine di assicurare, provvisoriamente, una soluzione abitativa per le popolazioni della Regione Campania e della provincia di Potenza della Regione Basilicata rimaste senza tetto a causa del sisma del 23 novembre 1980, è stata disposta la sospensione della consegna agli aventi diritto degli alloggi, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione;

— che il Sindaco del Comune di Piedimonte Matese, della provincia di Caserta, con nota n. 4840 del 4 maggio 1981, ha rappresentato che in quel Comune non si è potuto procedere all'assegnazione provvisoria degli alloggi I.A.C.P. in favore dei terremotati, in quanto questi, pur essendo stati sgomberati dalle proprie abitazioni, non rivestivano la qualifica di senzatetto, poiché le loro abitazioni non risultavano distrutte o non riattabili;

— che con la medesima nota il Sindaco ha chiesto, altresì, che, per le anzidette ragioni, per quel Comune, in deroga a quanto disposto con la citata ordinanza n. 85, si possa procedere alla consegna degli alloggi I.A.C.P. in base alla graduatoria già formulata dalla Commissione ordinaria;

— che in tal senso hanno espresso parere favorevole sia il Presidente della Commissione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 85, sia il Prefetto di Caserta, rispettivamente con nota telegrafica n. 7231 e n. 1656/Gab., entrambe del 5 maggio 1981;

— che la concessione della deroga favorirebbe la ripresa civile di quel Comune, nonché il reinsediamento di quella popolazione e che, pertanto, la richiesta appare meritevole di accoglimento;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

In deroga a quanto disposto all'art. 1 dell'ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, nel Comune di Piedimonte Matese della provincia di Caserta, può essere ripresa la consegna degli alloggi I.A.C.P. agli aventi diritto, in base alla graduatoria formulata dalla Commissione ordinaria, trasmessa al Comune dal Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari con nota n. 4774 del 19 marzo 1981.

Napoli, 6 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 246

CONSIDERATO:

- che con ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, al fine di assicurare, provvisoriamente, una soluzione abitativa per le popolazioni della Regione Campania e della provincia di Potenza della Regione Basilicata rimaste senza tetto a causa del sisma del 23 novembre 1980, è stata disposta la sospensione della consegna, agli aventi diritto, degli alloggi, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione;
- che con la medesima ordinanza, all'art. 3, è stato stabilito che gli alloggi dovevano essere assegnati in uso temporaneo e gratuito ai senzatetto degli anzidetti territori;
- che ai sensi delle citate disposizioni sono stati effettivamente assegnati in uso temporaneo e gratuito alloggi I.A.C.P. ai senzatetto;
- che l'I.A.C.P. per gli alloggi che entrano in reddito determina il cosiddetto « canone sociale », ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che si compone della quota « A » (aliquota di ammortamento da versare al C.E.R.) della quota « B » (aliquota per amministrazione) e della quota « C » (aliquota per manutenzione) (ex art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035);
- che, allo stato, per gli alloggi assegnati temporaneamente ai terremotati l'I.A.C.P. non percepisce alcun reddito, per cui le anzidette quote gravano sul bilancio dell'Ente, il quale si trova, così, ad essere eccessivamente onerato;
- che appare, quindi, opportuno alleviare l'onere che grava sull'I.A.C.P. facendo contribuire a tali spese gli stessi assegnatari;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga alle vigenti disposizioni;

D I S P O N E

Gli assegnatari di alloggi I.A.C.P., ai sensi dell'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981, a decorrere dall'1 giugno 1981, dovranno corrispondere al competente I.A.C.P. il canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, fermo restando il carattere contingente e temporaneo delle assegnazioni.

Napoli, 8 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 261

CONSIDERATA l'assoluta urgenza di accelerare al massimo l'esecuzione di tutti i lavori per la riattazione di edifici di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive nonché di quelli di urbanizzazione per l'installazione di prefabbricati leggeri anche se monoblocco, in vista dell'impellente reinsediamento delle popolazioni sinistrate;

RAVVISATA la necessità di imporre alle imprese l'obbligo dell'esecuzione dei lavori senza l'osservanza della vigente normativa sull'orario di lavoro, prevista dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di categoria;

RITENUTA l'opportunità di determinare le modalità di documentazione dei conseguenti maggiori oneri a carico delle imprese;

CON i poteri conferitigli dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni;

D I S P O N E

1) alle imprese interessate — in deroga alla vigente normativa sull'orario di lavoro — è imposto l'obbligo dell'esecuzione dei lavori in premessa anche nei giorni festivi ed in ore straordinarie eccedenti i limiti consentiti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili in vigore dal 1° luglio 1979, senza la prescritta autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del Lavoro o di altri Organi competenti;

2) i maggiori oneri derivanti dalla differenza dei costi delle paghe della mano d'opera fra lavoro straordinario e festivo — calcolato con i criteri di cui al cennato contratto — e quello ordinario, desunto dalla tabella dell'Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli — riferiti all'epoca dell'effettiva prestazione di mano d'opera — maggiorati del 12% per spese generali e del 10% per utile dell'impresa — saranno inseriti in contabilità previa presentazione dei relativi documenti corredati dei prospetti di paga quietanzati dai lavoratori dipendenti, asseverati dalle imprese per conformità ai libri paga.

L'eventuale ribasso contrattuale sarà applicato soltanto sulla maggiorazione del 10% per utile dell'impresa.

Napoli, 15 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 1164/NA/CONV. 1

VISTE le proprie ordinanze n. 152 del 9 marzo 1981, n. 754 del 17 marzo 1981, n. 875 del 29 marzo 1981 e n. 1044 del 24 aprile 1981, con le quali sono state prorogate al 31 maggio 1981 tutte le convenzioni alberghiere e gli atti di impegno ad alloggiare i terremotati;

CONSIDERATO che in atto non sono disponibili situazioni alternative sufficienti;

VISTE le leggi nn. 874 e 875 del 22 dicembre 1980;

O R D I N A

Le convenzioni alberghiere e gli atti di impegno ad alloggiare i cittadini rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980, sono prorogate al 30 giugno 1981.

Napoli, 20 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 308

VISTE le proprie ordinanze n. 17, in data 3 dicembre 1980 e n. 263 in data 15 maggio 1981, con la quale la Cassa per il Mezzogiorno è stata incaricata di provvedere, nei territori delle Regioni Campania e Basilicata, colpite dai noti eventi sismici, ai lavori di ripristino degli impianti acquedottistici, nonché al loro potenziamento ed alla costruzione sia di condotte di adduzione alle località di provvisoria sistemazione delle popolazioni sinistrate, sia di impianti di depurazione con i connessi collettori ed è stata, altresì, autorizzata ad assumere i relativi impegni finanziari sulla propria dotazione di legge, salvo intese per il successivo reintegro delle spese;

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di consentire alla CASMEZ di realizzare le opere in cui è impegnata in base alla predetta ordinanza, nel più breve tempo possibile, sia estendere in suo favore quanto previsto dal 2° comma dell'art. 59 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sia di autorizzarla a derogare ai limiti posti dall'art. 70 del Reg. 25 maggio 1895, n. 350;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Per i lavori eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base alle ordinanze n. 17 del 3 dicembre 1980 e n. 263 del 15 maggio 1981, di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

Art. 2

La CASMEZ, in deroga a quanto previsto dall'art. 70 del Reg. 25 maggio 1895, n. 350, può eseguire tutti i lavori di cui alle ordinanze n. 17 e n. 263, in economia per cottimo.

Napoli, 4 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 309

RITENUTO che per poter garantire l'esecuzione dei lavori di trasporto dell'energia elettrica in quantitativi idonei a sopperire alle esigenze delle aree della Regione Campania e Basilicata colpite dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 e 14 febbraio 1981 e delle relative popolazioni occorre procedere con estrema urgenza, alla realizzazione di linee elettriche a bassa, media ed alta tensione e relative cabine di distribuzione; stazioni elettriche e sottostazioni;

CONSIDERATO che si rende necessario dare norme accelerative delle procedure che corrispondono all'urgenza del programma che si deve attuare nelle predette aree;

TENUTO conto che, pertanto, occorre precisare gli indirizzi operativi da seguire per accelerare al massimo gli interventi programmati nelle aree in questione;

VISTO l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la precedente ordinanza 15 maggio 1981, n. 262;

D I S P O N E

Art. 1

L'ENEL, attraverso il Compartimento di Napoli, i Distretti della Campania e della Basilicata e le Zone di distribuzione, in deroga alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali che regolano la materia delle linee elettriche ed impianti annessi è autorizzato ad iniziare in via provvisoria i lavori occorrenti per la realizzazione di impianti elettrici a bassa, media ed alta tensione di competenza regionale (con tensione fino a 150 KV) occorrenti per la energizzazione delle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980. I relativi lavori sono urgenti ed indifferibili ad ogni effetto di legge.

Art. 2

Per le finalità di cui all'art. 1 che precede sarà sufficiente la semplice presentazione da parte dell'ENEL della domanda corredata da progetto di massima agli organi competenti secondo la vigente normativa che regola la materia (T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616). Tale domanda tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione provvisoria e consente l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 3

Per la successiva procedura riguardante l'immissione in possesso dei terreni interessati, la redazione degli stati di consistenza, l'emissione dei decreti di occupazione in via d'urgenza dei suoli e l'attivazione delle relative procedure di esproprio e/o di imposizione coattiva delle servitù

valgono le vigenti disposizioni di legge in materia. L'ENEL non effettuerà la notificazione dello avviso per la redazione dei verbali di immissione in possesso e stati di consistenza nonché del decreto di occupazione in via di urgenza alle ditte interessate. In luogo della notifica di cui innanzi si provvederà alla pubblicazione, per 5 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, dei provvedimenti adottati e dei piani particellari grafici e descrittivi. Tutti i provvedimenti saranno emessi sulla base delle risultanze catastali. I decreti di occupazione in via d'urgenza sono immediatamente esecutivi.

Art. 4

La normativa di cui agli artt. 1, 2 e 3 che precedono s'intende estesa a tutte le domande di autorizzazione provvisoria già presentate dall'ENEL alla data della presente ordinanza ed in corso di istruttoria presso gli organi regionali.

Art. 5

La normativa di cui alla presente ordinanza finalizzata all'accelerazione delle procedure per la realizzazione degli impianti elettrici per le zone terremotate si applicherà a tutti gli impianti le cui domande di autorizzazione provvisoria saranno presentate a tutto il 31 dicembre 1982.

Napoli, 5 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

IX**AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTI PUBBLICI**

- **Personale distaccato presso Comuni e Uffici vari.**
- **Telegramma n. 24/2.5ME del 21 dicembre 1980 - Eventuale carenza organici comunali - Invito a formulare richieste.**
- **Telegramma n. 1638/AA.GG./5 del 16 marzo 1981 - Richiesta elementi necessari per comandare personale provinciale o comunale presso Prefetture zone terremotate.**
- **Lettera del 2 aprile 1981 ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano - Richiesta personale.**
- **Ordinanza n. 196 del 7 aprile 1981 - Periodo sospensioni attività formative progetti « Beni culturali ed ambientali » e « Assistenza scolastica » della Regione Campania - Equiparazione a periodo di formazione.**
- **Ordinanza n. 223 del 28 aprile 1981 - Proroga validità ordinanza n. 156 del 12 marzo 1981, al 30 giugno 1981.**
- **Ordinanza n. 234 del 2 maggio 1981 - Incarico al Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Basilicata di coordinare l'attività dell'U.S.R. di Potenza.**
- **Telegramma n. 1638/AA.GG./5 del 22 maggio 1981 - Richiesta elementi necessari per comandare personale provinciale e comunale presso Prefetture zone terremotate.**
- **Ordinanza n. 303 del 2 giugno 1981 - Proroga aspettativa amministratori comunali - Estensione.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

PERSONALE DISTACCATO PRESSO COMUNI E UFFICI VARI

LUIGI ANNUNZIATA
al Comune di Ottaviano

ALFREDO ADESSA
al Comune di Avellino

NICOLA ADESSA
al Comune di Vallesaccarda

FABIO ALBERTINI
all'Osservatorio Vesuviano

CARMINE APUZZO
al Comune di Liveri

SALVATORE BAGAROZZA
al Comune di Castelnuovo di Conza

REMO BENZI
al Comune di S. Gregorio Magno

ELIANA BERTANONI
*ai Comuni di Lioni, Ariano Irpino e Torella
dei Lombardi*

ANTONIO BRAMO
all'Osservatorio Vesuviano

GIOVANNI CALIN
al Centro Geologico

GIUSEPPE CAPASSO
al Centro Geologico

GABRIELE CASALE
al Provveditorato Studi di Avellino

ANTONIO CASARELLA
al Comune di Monteforte Irpino

GERARDO CIUCCIO
al Comune di Torre del Greco

ADOLFO D'ALESSIO
al Comune di Calabritto

ANTONELA D'AMELIO
al Comune di S. Angelo dei Lombardi

MARIO D'AMORE
al Comune di Avellino

LUIGI DE IASI
al Centro Coordinamento Geologico

MARIO DE MAFFUTIS
al Comune di Salvitelle

MARIO DE PASCALE
al Comune di Corleto Monforte

DANIELE DISINGRINI
*ai Comuni di Lioni, Ariano Irpino e Torella
dei Lombardi*

CLAUDIO DE POMPEIS
alla Soprintendenza Beni Culturali

ANNA DI ROSSO
*alla Sovrintendenza Beni Artistici e Archi-
tetonici*

LUCIANO DI VITO
al Comune di Bella

LUIGI FALANGA
al Comune di Trecase

PAOLO ANTONIO FARES
al Comune di Calitri

GIUSEPPINA FERRARA
al Comune di Teora

- VINCENZO FERRARESI
ai Comuni di S. Angelo dei Lombardi, Solofra e Atripalda
- GIANFRANCO FRANCESCHETTI
al Comune di S. Mango sul Calore
- SERGIO FRANCI
alla Sovrintendenza Beni Artistici e Architettonici - Campania - Napoli
- ARMANDO GRISI
al Comune di Valva
- GERARDO GUGLIOTTA
al Comune di Ruvo del Monte
- GIOVANNI IANNELLA
al Comune di S. Angelo dei Lombardi
- ANTONIO IANNELLO
al Comune di S. Angelo dei Lombardi
- ANTONIO LA GORGA
al Comune di Piano di Sorrento
- DON COMINCIO LANZARA
al Comune di Salerno
- VITO LA TORRACA
al Comune di Ripacandida
- ROSANNA MELILLO
al Comune di Avellino
- ANNALISA LIGUORI
al Coordinamento Beni Culturali - Napoli
- LUIGI LORUSSO
al Coordinamento Geologico
- ROCCO MINGONE
al Comune di S. Mango sul Calore
- ROMUALDO MARANDINO
al Comune di S. Angelo dei Lombardi
- GIUSEPPE MINCONE
al Commissariato recupero beni culturali
- VALERIO MANFREDI
al Commissariato recupero beni culturali
- NICOLA MINGIONE
al Coordinamento Geologico
- GIOVANNI LEO
al Comune di S. Gregorio Magno
- ANTONIO MASSARELLI
al Comune di S. Angelo dei Lombardi
- ANTONIO MARTONE
al Comune di Bella
- ANTONIO MORANO
al Comune di S. Mango sul Calore
- FEDERICO MUTO
al Comune di Liveri
- CARMINE NARDONE
al C.O.C. di Napoli
- ALFREDO NITTOLO
al Comune di Avellino
- GIUSEPPE OREFICI
ai Comuni di Lioni, Ariano Irpino e Torella dei Lombardi
- PASQUALE OTTAVIANO
al Comune di S. Mango sul Calore
- ENZO PAULINICH
ai Comuni di Lioni, Ariano Irpino e Torella dei Lombardi
- PASQUALE PETRILLO
al Comune di Cava dei Tirreni
- CLAUDIA PETRONE
al Comune di Nemoli

- FEDERICO PICA
al Commissariato
- RENATO PISANI
al Comune di S. Angelo dei Lombardi
- LUCIANO PISANO
al Coordinamento Geologico
- MIRIAM PUTZ
ai Comuni di Lioni, Ariano Irpino e Torella dei Lombardi
- EMILIO RAMAGLIA
al Comune di Napoli
- FRANCESCO ROMANIELLO
al Coordinamento Geologico
- GIUSEPPE ROMANO
al Comune di Nocera Inferiore
- VITTORIO RINALDIS
all'Osservatorio Vesuviano
- FELICE RUSSO
all'Osservatorio Vesuviano
- RAIMONDO RUSSO
al Comune di Vietri di Potenza
- GIUSEPPE SANNAZZARO
al C.O.P. di Potenza
- GIULIO SCAPICCHIO
al Comune di Muro Lucano
- FIorenzo SCARSINI
al Comune di Senerchia
- GIUSEPPE SIERCHIO
al Comune di Calabritto
- SILVIO STRUMIA
ai Comuni di Lioni, Ariano Irpino e Torella dei Lombardi
- GAETANO SCHIAVONE
al Comune di Bella
- LUIGI SUGLIA
al Comune di Bella
- DOMENICO SUMMA
al C.O.P. di Potenza
- DELFINO TINELLI
al Campo Base di Solofra
- ANTONIO TRAVAGLIO
al Comune di Muro Lucano
- MARIO VECCHIETTI
al Comune di Torre del Greco
- MANLIO VENDITELLI
ai Comuni della Valle dell'Acri
- ANTONIO VERGA
al Coordinamento Geologico
- MICHELE VESPASIANO
al Comune di S. Angelo dei Lombardi
- GUIDO VERZELLETTI
al Comune di S. Angelo dei Lombardi
- ALDO MORTUARO
all'Osservatorio Vesuviano
- VINCENZO SPINELLI
al Comune di Nocera Inferiore
- PASQUALE TUCCIARELLI
al Comune di Rionero in Vulture
- GIUSEPPE MONELLO
al Comune di Napoli
- ALDO CINQUE
all'Osservatorio Vesuviano
- VINCENZO MEGARO
al Comune di Calabritto
- PASQUALE PUCCIARELLI
al Comune di Savoia di Lucania



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 21 dicembre 1980

PREFETTI

— AVELLINO

— SALERNO

— POTENZA

ASSESSORATI REGIONALI ENTI
LOCALI REGIONE CAMPANIA e
REGIONE BASILICATA

— NAPOLI

— POTENZA

et conoscenza **MINISTERO INTERNO**
Dir. Gen. Amm/ne Civile

— ROMA

Prot. 24/2.5ME punto Ho avuto sensazione che virgola specialmente in piccoli Comuni codeste province virgola organici personale non consentano affrontare esigenze straordinarie et eccezionali del momento punto At tal fine sembra opportuno che Signorie Loro virgola d'intesa con Assessorati regionali Enti Locali virgola formulino concrete proposte punto In tale quadro virgola Regioni Campania et Basilicata potrebbero individuare personale idoneo scelto possibilmente anche tra quello proveniente da enti soppressi punto In attesa tali indicazioni virgola prospettasi at Ministero Interno virgola cui presente est diretto per conoscenza virgola opportunità valutare problema per possibili soluzioni come at esempio sensibilizzazione A.N.C.I. nonché utilizzazione virgola per brevi periodi virgola giovani laureati che habent superato corso per aspiranti segretari comunali ecc. punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 16 marzo 1981

Sig. PRESIDENTE A.N.C.I.
Via Sabotino, 46

— ROMA

Sig. PRESIDENTE U.P.I.
Largo Fontana di Borghese, 3

— ROMA

et conoscenza **MINISTERO INTERNO**
Amministrazione Civile

— ROMA

Prot. n. 1638/AA GG. 5 Poiché tuttora Comuni disastrati incontrano notevoli difficoltà operative ravvisasi esigenza di dislocare presso Prefetture virgola scopo utilizzarli in relazione at mutevoli esigenze virgola idonei qualificati elementi tratti da Amministrazioni Provinciali aut comunali punto Detto personale dovrebbe possedere doti di volenterosità virgola versatilità et conoscenza di affari generali comunali virgola di contabilità comunale nonché gestione et contabilizzazione lavori pubblici punto Sarò vivamente grato se SS.LL. vorranno fornire cortesi indicazioni in merito inviando elenchi nominativi virgola con individuazione rispettive qualifiche suddetto personale onde poter emettere provvedimento di comando sensi art. 14/bis legge n. 874 punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Napoli, 2 aprile 1981

Ai Sigg. *PRESIDENTI*
delle *GIUNTE REGIONALI*
e delle *AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI*

— TRENTO

— BOLZANO

Gentile Presidente,

la situazione nei Comuni delle zone terremotate continua purtroppo ad essere critica e nonostante tutte le iniziative intraprese per il miglioramento della funzionalità dei servizi essenziali verso quelle popolazioni, non vengono ancora perseguiti i risultati programmati a causa della carenza del personale tecnico e amministrativo finora impiegato.

Desidero per questo rivolgerLe un pressante appello affinché codesta Regione, che tanta inconditionata disponibilità ha mostrato nel momento della emergenza nei confronti delle zone terremotate, venga in aiuto ancora una volta alle necessità delle popolazioni della Campania e della Basilicata, così duramente colpite.

Il distacco presso questo Commissariato di ingegneri, geometri e soprattutto, di personale amministrativo dipendente da codesta Regione, per il successivo impiego nelle zone terremotate a fianco delle strutture locali, contribuirebbe non poco alla risoluzione dei gravi problemi che ritardano la normalizzazione tecnico-amministrativa dei Comuni terremotati.

Mi rendo conto, Caro Presidente, di chiederLe molto ma confido nella comprensione finora dimostrata per la complessità degli angosciosi problemi che sono stato incaricato di risolvere.

Mi corre l'obbligo infine di precisare che il trattamento economico integrativo del personale eventualmente distaccato (indennità di missione, straordinario e quanto altro spettanti) sarà a carico del bilancio commissariale.

Nell'esprimerLe i sensi della mia più viva gratitudine per l'attenzione che riserverà alla presente lettera, colgo l'occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 196

CONSIDERATO:

- che con legge n. 75 del 3 dicembre 1980 la Regione Campania ha disciplinato la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285/77, previa immissione in una graduatoria unica regionale, cui si accede con il superamento di un esame di idoneità riservato a coloro che hanno portato a termine il contratto di formazione-lavoro;
- che la legge n. 285/77 prevede che si intende portato a termine il contratto di formazione-lavoro ove il numero delle ore destinate alle attività formative copra almeno il 30% delle ore di attività lavorative previste dallo stipulato contratto di formazione-lavoro;
- che, al fine di far fronte alle esigenze emerse in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, con ordinanza n. 122, in data 10 febbraio 1981, sono state differite al 30 giugno 1981 le attività formative connesse ai progetti «Beni culturali e ambientali» e «Assistenza scolastica» della Regione Campania, con utilizzo dei giovani assunti presso le Amministrazioni comunali cui era stata affidata l'esecuzione dei progetti;
- che, pertanto, non è stato possibile far effettuare ai detti giovani il 30% previsto, per cui questi non possono essere immessi nella graduatoria unica regionale di cui alla legge regionale n. 75/80;
- che il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le OO.SS., con la nota n. 5883/Gab., in data 31 marzo u.s., ha chiesto che detto periodo di sospensione, fosse dichiarato periodo di formazione valido per l'inclusione dei giovani interessati agli anzidetti progetti nella graduatoria unica regionale di cui alla legge regionale n. 75/80;
- che la richiesta è meritevole di accoglimento, in quanto i giovani sono stati impegnati presso le Amministrazioni comunali interessate dal sisma per le esigenze delle popolazioni sinistrate e, quindi, tale periodo può, a buon diritto, ritenersi periodo di formazione sul campo;

VISTA la legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale della Regione Campania 3 dicembre 1980, n. 75;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Il periodo di sospensione, di cui all'ordinanza n. 122, in data 10 febbraio 1981, relativo alle attività formative dei contratti di formazione e lavoro stipulati dalla Regione Campania con giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 e concernenti i progetti speciali in premessa indicati, deve ritenersi periodo di formazione sul campo e, come tale, valido agli effetti dell'immissione dei giovani interessati, previo superamento della prova di idoneità, nella graduatoria unica regionale, di cui alla legge regionale n. 75 del 3 dicembre 1980.

Napoli, 7 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 223

PREMESSO che con ordinanza n. 156 in data 12 marzo 1981 — relativa alla concessione, in favore degli Amministratori Comunali, dipendenti di Enti pubblici o di aziende private, della facoltà di avvalersi, a domanda, di un periodo di aspettativa — sono stati prorogati, fino al 30 aprile 1981, gli effetti delle ordinanze n. 82 del 12 gennaio 1981 e n. 101 del 26 gennaio 1981 che dettavano norme al riguardo;

CONSIDERATO che la legge 15 aprile 1981, n. 128, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 febbraio 1981, n. 19, relativo alla individuazione dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, stabilisce, all'art. 1 che «il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'art. 14/quinquies del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981»;

RITENUTO che, attesi i numerosi adempimenti ancora da espletare per il reinsediamento delle popolazioni terremotate, permane tuttora l'esigenza per gli amministratori che già usufruiscono di aspettativa, di continuare ad usufruirne ove ne facciano apposita richiesta;

CONSIDERATO che della proroga indicata nella legge 15 aprile 1981 potranno avvalersi:

- a) i sindaci;
- b) gli assessori comunali;
- c) un consigliere rappresentante della minoranza nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti;
- d) un consigliere rappresentante di ciascun gruppo consiliare nei comuni con oltre cinquemila abitanti;
- e) i presidenti ed i vice presidenti dei Consigli circoscrizionali dei comuni, ripartiti in circoscrizione, con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 15 aprile 1981, n. 128;

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

La validità della normativa di cui all'ordinanza n. 156 del 12 marzo 1981, meglio specificata in premessa, è prorogata al 30 giugno 1981.

Della proroga potranno avvalersi, a domanda, soltanto i sottoindicati amministratori pubblici che fruiscono di un periodo di aspettativa dal servizio a norma delle ordinanze in premessa citate:

- a) i sindaci;

- b) gli assessori comunali;
- c) un consigliere rappresentante della minoranza nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti;
- d) un consigliere rappresentante di ciascun gruppo consiliare nei comuni con oltre cinquemila abitanti;
- e) i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni, ripartiti in circoscrizione, con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

I sigg.ri Sindaci sono, tuttavia, tenuti a verificare che nei confronti degli amministratori, i quali fruiscono della aspettativa o dell'esonero in questione, sussistano tuttora le condizioni obiettive ovvero le effettive esigenze che ne determinarono la richiesta, e ciò al fine di garantire il graduale rientro degli interessati agli uffici di appartenenza ovvero agli incarichi di insegnamento.

Napoli, 28 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 234

VISTA la propria ordinanza 29 dicembre 1980 n. 69 con la quale sono stati costituiti in Napoli e Potenza gli Uffici Speciali Regionali (U.S.R.) per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate dai terremoti del novembre 1980;

VISTA la propria ordinanza n. 78 con la quale il Dott. Fernando Macioce è stato nominato capo dell'U.S.R. di Potenza;

VISTA la disposizione 14 aprile 1981, n. 986 con la quale al I Dirigente Tecnico del Ministero dei LL.PP. Dott. Ing. Leda Maddalena sono state attribuite le funzioni vicarie del Capo dell'U.S.R. di Potenza, con delega di firma;

VISTA la dichiarazione in data 30 aprile 1981, n. 1158 con la quale il Dott. Fernando Macioce ha presentato le dimissioni dall'incarico di Capo dell'U.S.R., accolte in data odierna;

RAVVISATA l'esigenza, nell'assicurare la prosecuzione dell'attività del citato U.S.R., secondo le attribuzioni sue proprie ai sensi dell'ordinanza n. 69 e successive integrazioni, di prevedere in questa sede anche il coordinamento e l'uniformità di indirizzo di tutte le attività tecniche comunque interessanti il reinsediamento delle popolazioni nella Regione Basilicata;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in particolare ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 nonché in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Il Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Basilicata Dott. Ing. Giuseppe D'Amore è incaricato del coordinamento dell'attività dell'U.S.R. di Potenza e di curare che questa si armonizzi con gli interventi tecnici propri del Provveditorato medesimo o ad esso delegati, comunque attinenti pure al reinsediamento della popolazione.

Per lo svolgimento di tali compiti si avvarrà delle strutture dell'U.S.R. e, per quanto possibile, di quelle del Provveditorato alle OO.PP., nonché del personale, anche appositamente assunto, che potrà essere reperito allo scopo dal Commissario Straordinario.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 2 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA - URGENTISSIMO

Napoli, 22 maggio 1981

Sig. PRESIDENTE A.N.C.I.
Via Sabotino, 46

— ROMA

Sig. PRESIDENTE U.P.I.
Largo Fontana di Borghese, 3

— ROMA

N. 1638/AA.GG./5 punto Con telegramma pari numero del 16 marzo scorso vrg sollecitato nelle vie brevi il 27 aprile u.s. ho rappresentato at Signorie Loro esigenza questo Commissariato poter disporre di idonei et qualificati elementi vrg tratti da Amministrazioni provinciali aut comunali vrg scopo dislocarli presso Prefetture per essere utilizzati in relazione at esigenze rappresentate da Comuni at Signori Prefetti punto Pertanto avuto riguardo et importanza esigenza prospettata in relazione anche at urgenza poter disporre personale richiesto vrg sarò vivamente grato at SS.LL. se vorranno fornirmi utili indicazioni in proposito et per collaborazione che vorranno offrire per soluzione problema punto Cordialmente Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 303

PREMESSO che con ordinanza n. 223 del 28 aprile decorso è stata prorogata fino al 30 giugno 1981, in attuazione del disposto dell'articolo 1 della legge 15 aprile 1981, n. 128, la validità della precedente ordinanza n. 156 del 12 marzo 1981, concernente la facoltà degli amministratori comunali di collocarsi in aspettativa;

CONSIDERATO che alla lettera e) del dispositivo della citata ordinanza n. 223 è stata consentita la proroga della aspettativa di che trattasi in favore dei presidenti ed i vice presidenti dei Consigli Circoscrizionali dei Comuni, ripartiti in circoscrizioni, con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

RITENUTO che, attesi i numerosi adempimenti ancora da espletare, permane tuttora l'esigenza di consentire la proroga del periodo di aspettativa anche ai consiglieri circoscrizionali che lo hanno usufruito ai sensi della precedente ordinanza commissariale n. 156 del 12 marzo 1981;

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 15 aprile 1981, n. 128;

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

D I S P O N E

Possono avvalersi della proroga della aspettativa fino al 30 giugno 1981, prevista dalla ordinanza n. 223, in sanatoria, a far tempo dal 28 aprile 1981, oltre che i presidenti ed i vice presidenti, anche 5 consiglieri per le circoscrizioni comunali fino a 30.000 abitanti e 7 consiglieri, di cui uno per la minoranza, per le circoscrizioni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dei consigli circoscrizionali dei Comuni, ripartiti in circoscrizioni, con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Napoli, 2 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

X

BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO,
ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E STORICO

XI

EDILIZIA SCOLASTICA

- **Ordinanza n. 227 del 30 aprile 1981 - Edilizia scolastica - Regolamentazione delle procedure relative al conferimento dei contributi di riattazione e di quelli necessari per l'installazione di prefabbricati**
- **Telegramma n. 13403/1.19/2.AA.GG. del 29 maggio 1981 - Terminazione presentazione istanze richieste finanziamento per riattazione.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 227

VISTO l'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 che prevede il conferimento di contributi alle Amministrazioni competenti per le opere urgenti di ristrutturazione di pubblici edifici e di immobili destinati ad uso pubblico, nonché ogni possibile forma di intervento alternativo finalizzato alla ripresa dell'attività scolastica;

VISTA la propria ordinanza del 17 gennaio 1981, n. 93, con la quale è stata delegata alle Amministrazioni provinciali delle Regioni Campania e Basilicata la competenza a predisporre adeguati piani di intervento nel campo dell'edilizia scolastica finalizzati alla ripresa dell'attività didattica;

CONSIDERATO che, in attuazione alla su citata ordinanza, le Amministrazioni provinciali, nella predisposizione dei suddetti piani di intervento sono state invitate ad individuare il conferimento alle Amministrazioni competenti dei contributi necessari all'esecuzione delle opere urgenti che consentano il pronto ripristino dell'agibilità;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso di edifici scolastici andati distrutti o non riattabili i piani di intervento devono prevedere ogni altra possibile forma di intervento alternativo compresa l'installazione di edifici prefabbricati con spesa a carico del fondo di cui all'art. 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTA l'opportunità di regolamentare secondo criteri uniformi le procedure relative sia al conferimento dei contributi di riattazione, sia di quelli necessari all'eventuale installazione di prefabbricati;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alla normativa vigente;

D I S P O N E

1) i piani di intervento predisposti dalle Amministrazioni provinciali ed approvato quanto meno con deliberazione di Giunta, saranno inviati a questo Commissariato per l'approvazione di massima.

La suddetta approvazione non rende immediatamente esecutivi i piani; le singole richieste di contributo per riattazioni o installazioni di prefabbricati in essi contenute saranno oggetto di specifico esame e l'eventuale accoglimento delle richieste stesse sarà disposto con apposito atto di questo Commissariato, tenuto conto delle disponibilità finanziarie di cui al su citato art. 2 della legge n. 874/1980;

2) i piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali dovranno contenere almeno i seguenti elementi analitici conoscitivi:

a) Comune per il quale si chiede l'intervento;

- b) tipo di scuola (es. materna; elementare; ecc.);
- c) localizzazione della scuola;
- d) numero aule funzionanti anteriormente al sisma;
- e) numero aule per le quali si chiede il contributo di riattazione o quello di prefabbricazione;
- f) proprietà dell'immobile per la quale si chiede l'intervento;
- g) importo dei lavori di riattazione;
- h) importo della spesa per l'acquisto di ciascun prefabbricato;
- i) indicazione delle aree prescelte per la collocazione di prefabbricati, precisando se le stesse siano già urbanizzate o da urbanizzare;

3) le richieste di contributo per le riattazioni presentate dai Comuni dovranno essere accompagnate dalle deliberazioni adottate dai competenti Organi comunali e dalle perizie tecniche dei lavori da eseguire con l'indicazione dei relativi importi di spesa che dovranno corrispondere, nella misura, a quelli fissati nei piani provinciali.

Le richieste di contributo dei Comuni già presentate alle Amministrazioni provinciali saranno da queste trasmesse a questo Commissariato per le determinazioni di competenza.

Quelle ancora in corso di predisposizione potranno essere direttamente trasmesse a questo Commissariato inviando l'atto di trasmissione, per conoscenza, alla competente Amministrazione provinciale;

4) le richieste di installazione di prefabbricati, avanzata dalle Amministrazioni provinciali, dovranno essere accompagnate, per ogni singolo prefabbricato, dall'indicazione della Ditta o delle Ditte prescelte per la fornitura, da tutti i dati tecnici e planimetrici d'uso, dall'indicazione dei tempi previsti per l'installazione e l'eventuale urbanizzazione delle aree di sedime, nel caso che i prefabbricati non vadano installati nelle aree urbanizzate degli insediamenti provvisori, previsti dall'ordinanza n. 69 in data 29 dicembre 1980, nonché degli importi di spesa relativi;

5) il provvedimento di autorizzazione della spesa relativa alla riattazione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma, all'acquisto di prefabbricati nonché all'eventuale urbanizzazione delle aree saranno adottati previo esame da parte del Funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione all'uopo incaricato e dei competenti Organi tecnici del Commissariato.

Tali provvedimenti saranno inviati direttamente alle Amministrazioni interessate e, per conoscenza, alle Amministrazioni provinciali;

6) nulla è innovato in ordine alle aree e relative opere di urbanizzazione necessarie all'installazione dei prefabbricati la cui scelta rimane regolata dalle disposizioni vigenti in materia;

7) restano salvi tutti gli interventi disposti a favore del Comune di Napoli e quelli già autorizzati anteriormente all'emanazione della presente ordinanza.

Napoli, 30 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA URGENTE A MANO

Napoli, 29 maggio 1981

Ai *PRESIDENTI* delle *AMMINISTRAZIONI*
PROVINCIALI di

— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— NAPOLI
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

Ai *SINDACI* di tutti i *COMUNI* della
CAMPANIA e della *BASILICATA*

— LORO SEDI

et conoscenza Ai *PRESIDENTE* della *GIUNTA*
REGIONALE della *CAMPANIA*

— NAPOLI

Ai *PRESIDENTE* della *GIUNTA*
REGIONALE della *BASILICATA*

— POTENZA

Ai *PREFETTI* di

— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— NAPOLI
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

Prot. n. 13403/1.19/2.AA.GG. punto Segnalasi che irriducibili tempi tecnici necessari at esame singole richieste di finanziamento per riattazione edifici scolastici esigono che pratiche relative pervengano at questo Commissariato entro termine perentorio 15 giugno prossimo punto Per le riattazioni non documentate entro suddetta data virgola Amministrazioni Provinciali et Comunali in indirizzo dovranno avanzare relative richieste con modalità e in termini previsti da legge numero 219 del 18 maggio 1981 punto Zamberletti Commissario Straordinario

XII

SANITA'

- Circolare del 27 marzo 1981 - Controllo situazione igienico - sanitaria nelle zone terremotate a quattro mesi di distanza dall'evento sismico.
- Circolare del 14 aprile 1981 - Potenziamento servizi sanitari - Nuclei militari mobili.
- Ordinanza n. 204 del 14 aprile 1981 - Autorizzazione alla Regione Campania ad assumere 25 medici igienisti.
- Ordinanza n. 205 del 15 aprile 1981 - Distacchi di personale sanitario.
- Ordinanza n. 248 dell'8 maggio 1981 - Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale della Basilicata ad esercitare i poteri riservati alle U.S.L.
- Circolare dell'8 maggio 1981 - Ordinanza n. 204 del 14 aprile 1981, concernente interventi sanitari.
- Ordinanza n. 255 del 12 maggio 1981 - Abrogazione e sostituzione terzo comma ordinanza n. 154 del 12 marzo 1981.
- Telegramma n. 130031 del 23 maggio 1981 - Accredimento somme e richiesta notizie su installazione monoblocchi.
- Ordinanza n. 296 del 30 maggio 1981 - Autorizzazione alla Regione Campania a convenzionare elementi sanitari e parasanitari.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 1081/14/SAN.

Napoli, 27 marzo 1981

Al Sig. MEDICO PROVINCIALE di
— NAPOLI

Al Sig. MEDICO PROVINCIALE di
— AVELLINO

Al Sig. MEDICO PROVINCIALE di
— SALERNO

Al Sig. MEDICO PROVINCIALE di
— POTENZA

e, p. c.

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE CAMPANIA
— NAPOLI

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE BASILICATA
— POTENZA

Al Dr. A. DECIAMPIS
Direttore Centro Operativo del Ministero
della Sanità - Ufficio Sanità Marittima
— NAPOLI

Al Dr. B. CAMPIONE
Direttore Centro Operativo del Ministero
della Sanità
PREFETTURA di
— AVELLINO

Al Dr. G. CITARELLA
Direttore Centro Operativo del Ministero
della Sanità
PREFETTURA di
— SALERNO

Al Dr. A. MOLFESE
Direttore Centro Operativo del Mi-
nistero della Sanità - Dipartimento
di Sicurezza Sociale di

— POTENZA

OGGETTO: Controllo situazione igienico-sanitaria nelle zone terremotate a quattro mesi di distanza dall'evento sismico.

A quattro mesi di distanza dal sisma che così duramente ha colpito le popolazioni della Regione Campania e Basilicata, ad integrazione di tutti gli interventi e di tutte le operazioni con tanto zelo diretti dalle SS.LL. con la generosa ed efficace collaborazione delle Autorità Sanitarie Militari, della C.R.I. e di tutti i Sanitari volontari giunti da varie Regioni di Italia, si rende ora necessario, prima del sopraggiungere della stagione estiva, procedere ad una minuziosa ed approfondita indagine conoscitiva condotta in tutte le zone interessate dal sisma, diretta essenzialmente ad accertare le reali condizioni igienico-sanitarie e di alloggiamento delle popolazioni sinistrate.

E' inutile ricordare, infatti, come il caldo possa favorire, specie tra le popolazioni in cattive condizioni di alloggiamento, per superaffollamento e carenza di servizi igienici, il determinarsi ed il rapido diffondersi soprattutto delle forme morbose infettivo-contagiose a ciclo orofecale.

Al riguardo, mentre si richiamano tutte le precedenti circolari emanate da questo Ufficio di coordinamento e che qui di seguito si elencano:

- Circolare n. 444/14/San. del 29 novembre 1980 « Problemi di profilassi e di Sanità pubblica delle zone terremotate »;
- Circolare n. 452/14/San. del 5 gennaio 1981 « Problemi di profilassi delle malattie infettive e parassitarie delle zone terremotate »;
- Circolare n. 722/14/San. del 12 gennaio 1981 « Notifica delle malattie infettive e contagiose a prevalente trasmissione oro-fecale »;
- Circolare n. 766/14/San. del 28 gennaio 1981 « Problemi sanitari delle popolazioni sinistrate »;
- Circolare n. 806/14/San. del 25 gennaio 1981 « Controllo della potabilità dell'acqua »;
- Circolare n. 802/14/San. del 28 gennaio 1981 « Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole »;

ed in particolare le osservazioni contenute nella circolare « Problemi sanitari delle popolazioni sinistrate », si ritiene opportuno sottolineare che le misure essenziali da porre in atto per una proficua azione di prevenzione delle malattie infettive a contagio oro-fecale concernono, come è noto i seguenti punti:

- approvvigionamento idrico;

- smaltimento dei liquami;
- raccolta ed allontanamento dei rifiuti solidi;
- igiene degli alimenti e delle bevande;
- efficaci operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Premesso quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler impartire precise disposizioni agli Ufficiali Sanitari dei Comuni danneggiati dal sisma, dirette a far verificare, nella maniera più minuziosa possibile, le concrete condizioni di vita, soprattutto di quei terremotati rimasti senzatetto e sistemati in alloggiamenti precari come: edifici scolastici, edifici destinati a case popolari, edifici vari non perfettamente ultimati ed abusivamente occupati, roulotte, containers, ecc.

In particolare dovranno essere controllate ed immediatamente segnalate alle SS.LL., ai competenti Assessorati regionali alla Sanità ed a questo Ufficio di coordinamento sanitario, tutte le situazioni che possono costituire un rischio per la insorgenza ed il propagarsi delle malattie infettivo-contagiose, come il superaffollamento, l'inadeguatezza dei servizi igienici, la scarsità o l'insicurezza dell'acqua potabile, l'imperfetta funzionalità dello smaltimento dei liquami, l'inefficienza dei sistemi di rimozione ed allontanamento dei rifiuti solidi, ecc.

Nelle segnalazioni dovranno, dagli Ufficiali Sanitari, anche essere avanzate proposte concrete per la migliore e più rapida eliminazione degli inconvenienti igienici rilevati.

Si coglie, infine, l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS.LL., in particolare, sulla necessità che con l'avvicinarsi della stagione calda siano intensificati i servizi di pulizia degli insediamenti provvisori e di smaltimento dei rifiuti solidi, nonché le operazioni di disinfezione e di disinfestazione.

PULIZIA DEGLI INSEDIAMENTI PROVVISORI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

A livello degli insediamenti provvisori delle popolazioni sinistrate è necessario istituire un servizio di pulizia dei blocchi di servizi igienici, con personale idoneo sul posto. E' indispensabile assicurare la pulizia delle roulotte e dei containers sia all'interno sia all'esterno di essi.

E' necessario infine istituire un servizio di pulizia degli spazi liberi e di raccolta dei rifiuti solidi in sacchetti a perdere. Questi ultimi verranno depositati in luogo idoneo alla distanza minima di m. 200 dall'insediamento ed in idonei contenitori che dovranno essere lavati e disinfettati giornalmente a cura del personale addetto. Dovrà essere assicurato un servizio di raccolta di rifiuti solidi dai punti di raccolta dei diversi insediamenti per il trasporto alle discariche comunali.

Poiché risulta che la quasi totalità delle discariche esistenti non sono igienicamente idonee, è necessario, al fine di evitare gravi inconvenienti igienici quali ad esempio il proliferare di ratti ed artropodi vettori di malattie infettive, che vengano, nel più breve tempo possibile, realizzate

« discariche controllate » in apposite località. Per discarica controllata si intende il metodo di smaltimento dei rifiuti solidi sul terreno condotto in modo da evitare l'insorgere di rischi e/o inconvenienti per la salute pubblica.

A tal fine la scelta del sito è subordinata alla necessità che da tali operazioni non scaturiscano pericoli di inquinamento delle acque superficiali e/o profonde ed al reperimento nelle vicinanze, di idoneo materiale di copertura.

Il terreno a disposizione dovrà essere suddiviso in settori, ognuno dei quali dovrà essere completato con una successione di strati di rifiuti fino al livello limite prestabilito, prima di interessare un diverso settore.

Al termine di ogni giornata lavorativa i rifiuti dovranno essere ricoperti con uno spessore di materiale inerte non inferiore a cm. 15 per il fronte di avanzamento e non inferiore a cm. 25 per le scarpate laterali e per la parte superiore del deposito che va livellato con cura per evitare il formarsi di pozze d'acqua in caso di pioggia.

Per prevenire lo sviluppo di mosche e di altri artropodi vettori di malattie infettive, occorre provvedere periodicamente ad un trattamento con disinfestanti sul fronte dello scarico, sulle superfici di copertura appena ultimate, nonché sulle zone di scarico già in precedenza ricoperte ma interessate dalla manovra degli automezzi.

Occorre procedere infine a periodici trattamenti di derattizzazione con prodotti e metodi che assicurino la bonifica della discarica. Tali trattamenti dovranno essere eseguiti da personale preparato.

SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE

Le condizioni metereologiche avutesi dalla data del sisma a tutt'oggi non hanno evidenziato la necessità di consistenti operazioni di disinfestazione ambientale mentre quelle di disinfezione sono state effettuate, senza un preciso programma, laddove se ne è ravvisata la necessità.

Con il migliorare delle condizioni metereologiche e già al manifestarsi dei primi aumenti di temperatura è necessario vengano effettuati interventi periodici e programmati.

Per la lotta contro le mosche ed altri artropodi vettori di malattie infettive le operazioni di disinfestazione dovranno interessare oltre che la zona abitata anche una fascia di terreno circostante della profondità di almeno 300 m.

Dovranno impiegarsi insetticidi a bassa tossicità con frequenza tale da garantire l'efficacia del trattamento in relazione alla persistenza del prodotto impiegato, tenendo anche conto di eventuali precipitazioni atmosferiche che possano diminuire la persistenza medesima.

Le operazioni di disinfezione interesseranno i gruppi di servizi igienici, nonché le singole roulotte ed i prefabbricati.

Per quanto riguarda le roulotte ed i prefabbricati è necessario che le popolazioni vengano sensibilizzate oltre che sulla necessità di una scrupolosa osservanza delle norme elementari di igiene personale e di pulizia degli ambienti di soggiorno, anche sulla opportunità di una periodica disinfezione, con sali quaternari di ammonio, degli ambienti stessi. A tal fine sarà necessario porre a disposizione degli interessati prodotti in concentrazione tale da essere già pronti per l'uso.

In relazione a quanto sopra, si resta in attesa di ricevere proposte concrete di materiale e di interventi, nonché le notizie richieste nella prima parte della presente circolare.

I medici dei Centri Operativi del Ministero della Sanità, che leggono per conoscenza, sono invitati a collaborare attivamente con i Medici provinciali per la migliore realizzazione dell'indagine conoscitiva sulla situazione igienico-sanitaria delle popolazioni sinistrate.

IL COORDINATORE DEI SERVIZI SANITARI
PER LE ZONE TERREMOTATE
Prof. F. Polizzi



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

N. 2906/AA. GG. 13 di prot.

Napoli, 14 aprile 1981

Al Gen. C. A. Ninetto LUGARESI
Comandante del X Comiliter

— NAPOLI

OGGETTO: Potenziamento servizi sanitari - Nuclei militari mobili.

Con ordinanza in data odierna sono stati potenziati i servizi sanitari delle aree del cosiddetto « cratere », per cui i problemi sanitari delle popolazioni nelle aree terremotate e dei relativi insediamenti vengono affrontati nel loro complesso, delle strutture di Sanità civile, anche in quella parte finora assolta dalla Organizzazione Sanitaria Militare.

In relazione a quanto precede ed a seguito di quanto concordato con V.S., è possibile procedere al ripiegamento dei 14 Nuclei Sanitari Militari fissi ancora in funzione, previo raddoppio dei 10 Nuclei Sanitari Militari mobili attualmente operanti.

Ai Nuclei Sanitari Militari mobili oltre al compito di concorso nell'attività sanitaria concernente i settori epidemiologico, del controllo delle acque, della disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, è affidato il controllo ispettivo — a livello Commissariale — nell'area del « cratere », allo scopo di procedere alla rilevazione di eventuali inconvenienti igienici che dovessero insorgere nelle località ove esistono nuclei familiari ricoverati in alloggi precari (tendopoli, roulotte, agglomerati di prefabbricati).

Tale organizzazione resterà in atto, prevedibilmente, sino al 31 maggio 1981, per dar tempo alle Regioni di costituire i previsti « Nuclei di Sanità Pubblica ».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 204

CONSIDERATO che a causa dei noti eventi tellurici gli uffici dei Medici provinciali e degli Ufficiali sanitari delle aree epicentrali del sisma hanno visto accresciute in maniera notevole la mole di lavoro ad essi spettanti;

RITENUTO di dover integrare l'organico dei predetti uffici facendo ricorso all'assunzione a tempo determinato, mediante convenzione, di professionisti privati allo scopo di venire incontro alle esigenze e ai bisogni di carattere sanitario delle popolazioni sinistrate;

VISTO l'art. 14/bis della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

La Regione Campania è autorizzata ad assumere fino al 30 giugno 1981, per gli scopi meglio descritti in premessa, tramite convenzioni, 25 medici igienisti da destinare agli uffici sopraindicati. Qualora il reperimento del predetto personale non risulti di facile attuazione la suddetta Regione potrà avvalersi, ferma restando l'indicazione numerica sopra distinta, anche di medici specializzandi o interni degli Istituti di Igiene delle Università di Napoli e Salerno.

Gli oneri conseguenti graveranno sul fondo commissariale di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Napoli, 14 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 205

PREMESSO che con ordinanza n. 204 la Regione Campania è stata autorizzata ad assumere 25 medici igienisti da destinare agli uffici dei Medici provinciali e degli Ufficiali sanitari delle aree epicentrali del sisma;

RITENUTO di dover distaccare nell'ambito del programma di potenziamento delle strutture sanitarie, presso gli uffici dei Medici provinciali di Avellino e Salerno, 20 vigili sanitari tratti dalle Amministrazioni provinciale e comunale di Caserta;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di dover disporre analogo distacco per 20 unità appartenenti al personale medico e tecnico, dal Laboratorio di Igiene e Profilassi di Caserta a quello di Avellino;

VISTO l'art. 14/bis della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

1) il distacco di 10 vigili sanitari dall'Amministrazione provinciale di Caserta all'Ufficio del Medico Provinciale di Avellino;

2) il distacco di 10 vigili sanitari dal Comune di Caserta all'Ufficio del Medico Provinciale di Salerno;

3) il distacco di 20 unità appartenenti al personale medico e tecnico dal Laboratorio di Igiene e Profilassi di Caserta al corrispondente laboratorio della provincia di Avellino.

Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo commissariale di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Napoli, 15 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 248

PREMESSO che, con ordinanza n. 69 in data 29 dicembre 1980, sono state previste le procedure e predisposte le strutture in vista della sollecita attuazione del piano di reinsediamento delle popolazioni terremotate nelle aree compromesse dai fenomeni sismici del 23 novembre 1980;

CONSIDERATO che, nell'ottica generale di detta ordinanza, si inseriscono, avuto riguardo anche al primo programma di intervento nelle zone del cosiddetto « cratere », gli interventi attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che nella Regione Basilicata le Unità Sanitarie Locali hanno assunto, a far tempo dal 16 marzo 1981, l'esercizio delle funzioni di loro spettanza, ivi comprese l'igiene e la sanità pubblica, essendo già stati delimitati i loro ambiti territoriali, a norma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

CHE detti organismi, secondo quanto riferito dal Presidente della Giunta regionale, incontrano nell'attuale delicata fase di avvio non lievi difficoltà (soprattutto per quanto attiene l'aspetto organizzativo-funzionale) che ne limitano la sfera di azione, talché la loro reale capacità operativa risulta notevolmente ridotta;

CHE non potendo compiutamente dispiegarsi detta sfera di azione, ne risulta pregiudicata l'attuazione degli interventi nelle zone terremotate che, specie con l'approssimarsi della stagione estiva, non possono essere ulteriormente differiti;

CHE le obiettive difficoltà incontrate dalle U.S.L. non consentono di attivare il piano sanitario, esaminato dalla Commissione Speciale per le zone terremotate, costituita presso il Consiglio sanitario nazionale, predisposto dalla Regione Basilicata per fronteggiare la cosiddetta fase intermedia, tra il periodo dell'emergenza sanitaria e la normalizzazione della vita sociale nelle zone terremotate;

RITENUTO, anche con riferimento alle misure previste da detto piano, di dover assicurare il pieno e compiuto dispiegarsi dell'azione sanitaria, ponendo fin da ora detta Regione, in considerazione della sua specifica competenza istituzionale, in grado di operare con efficacia secondo le necessità specificate per la sorveglianza epidemiologica, le attività di profilassi e di prevenzione, i controlli ambientali, la sorveglianza sugli alimenti e la sanità animale;

CHE a tal fine il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, anche attraverso gli assessori che riterrà di delegare, debba essere munito dei particolari poteri necessari, utilizzando le disponibilità finanziarie del fondo sanitario regionale, le disponibilità del bilancio corrente e dei residui regionali, e ricorrendo a questo Commissariato per un eventuale contributo solo in caso di insufficienza delle citate risorse;

CON i poteri straordinari conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

1) il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, o l'Assessore da lui delegato, può esercitare i poteri in materia, che la vigente legislazione riserva alle U.S.L., al fine di assicurare la tutela della salute delle popolazioni terremotate.

Egli può adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure nel campo igienico-sanitario, in premessa indicate, disponendo all'occorrenza la sostituzione di altri organi alle U.S.L.; egli in tale campo d'azione, curerà di dare attuazione alle misure previste dal già citato piano e, più particolarmente, di assicurare quanto occorra relativamente:

- a) alla sorveglianza epidemiologica;
- b) all'attività di profilassi e di prevenzione;
- c) ai controlli ambientali;
- d) alla sorveglianza sugli alimenti;
- e) alla sanità animale;

2) per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto il Presidente della Giunta regionale della Basilicata adotta ogni altro provvedimento necessario, impegnando le risorse finanziarie come in premessa indicato.

La presente ordinanza, che ha effetto immediato, avrà efficacia fino al 30 giugno 1981.

Napoli, 8 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 2911/AA.GG. 13

Napoli, 8 maggio 1981

Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA CAMPANIA

RACCOMANDATA A MANO

— NAPOLI

OGGETTO: Ordinanza n. 204 del 14 aprile 1981, concernente interventi sanitari.

Di seguito alla nota n. 2910/AA.GG. 13 del 15 aprile decorso con cui è stata trasmessa l'ordinanza n. 204, indicata in oggetto ed in relazione al piano di interventi di carattere sanitario nelle zone colpite dal sisma, per la fase intermedia, approvato dal Consiglio Sanitario Nazionale, alla cui elaborazione ha partecipato un rappresentante di codesta Regione, si prega di far conoscere quali ulteriori interventi siano necessari.

Con l'occasione, si fa presente che alla spesa, di cui si gradirà conoscere il relativo presumibile importo, dovrà farsi fronte con mezzi finanziari, anche residui, del bilancio regionale.

Solo nel caso in cui gli stessi risultassero insufficienti, questo Commissariato potrà esaminare la possibilità di concedere un eventuale contributo fino al 30 giugno 1981.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 255

VISTA la propria ordinanza n. 154, in data 12 marzo 1981, con la quale la Giunta regionale della Campania è stata facultata ad autorizzare il personale in servizio presso gli uffici regionali ad espletare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 e dall'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 42, ivi compreso, per quel che concerne il comparto sanitario, il personale avente diritto all'inquadramento nei ruoli nominativi del Servizio Sanitario Nazionale, già in servizio presso l'Ente Regione;

VISTA la nota n. 16785, in data 7 maggio 1981, con la quale l'Assessore regionale alla Sanità ha rappresentato che, per sopravvenute ulteriori esigenze di carattere igienico-sanitarie connesse anche all'appressarsi della stagione estiva, si rende necessario utilizzare anche personale avente diritto all'inquadramento nei ruoli nominativi del S.N.S. non in servizio presso l'Ente Regione;

RITENUTA fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, in virtù degli straordinari poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Il terzo comma dell'ordinanza n. 154, in data 12 marzo 1981, è abrogato e sostituito dal seguente: « Per quanto attiene al comparto sanitario le autorizzazioni di cui al primo comma della presente ordinanza sono estese al personale avente diritto all'inquadramento nei ruoli nominativi del Servizio Sanitario Nazionale che l'Assessore alla Sanità riterrà necessario utilizzare ».

Napoli, 12 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA IN BUSTA

Napoli, 23 maggio 1981

At ASSESSORATO REGIONALE
SANITA' - Servizio Ecologia,
Igiene Ambientale et Prevenzio-
ne - Via Don Bosco, 4/F

— NAPOLI

et conoscenza:

At COMANDO X COMILITER

— NAPOLI

At PREFETTI:

— AVELLINO

— SALERNO

Prot. n. 130031 Punto Riferimento nota n. 5914 data 11 corrente due punti
Con provvedimento in corso vrg viene disposto favore codesta Regione -
Assessorato Sanità vrg accreditamento somma (L. 2.800.000.000) duemiliardi-
ottocentomilioni vrg in aggiunta at lire (500.000.000) cinquecentomilioni già
accreditati per pagamento di numero 254 monoblocchi già assegnati punto
Poiché at oggi risultano installati soltanto 57 monoblocchi et altri 31 sono in
corso installazione pregasi affrettare ogni modo operazioni relative ormai non
più procrastinabili punto At riguardo torneranno graditi dati aggiornamento
ogni cinque giorni punto Tenuto conto intese raggiunte nel recente incontro
si prega di voler provvedere alla fornitura con massima urgenza altri 50
monoblocchi scopo poter fronteggiare ulteriori esigenze curando di interes-
sare più ditte scopo assicurare immediata consegna punto A tale proposito
per ipotesi che da verifica concordate dovesse emergere necessità altro con-
tingente vrg pregasi premunirsi elementi che consentano disporre acquisto et
consegna tempi brevissimi punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 296

VISTE le proprie ordinanze nn. 204 e 205 rispettivamente in data 14 e 15 aprile 1981 attinenti il potenziamento delle strutture sanitarie delle aree epicentrali del sisma mediante l'assunzione, da parte della Regione Campania, di 25 medici igienisti nonché il distacco temporaneo di 20 vigili sanitari comunali e provinciali e di 20 unità appartenenti al personale medico e tecnico del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi di Caserta;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Provinciale di Caserta — Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi — con fonogramma n. 17698 e con successiva lettera n. 605 rispettivamente in data 24 e 27 aprile 1981, ha rappresentato l'indisponibilità nella pianta organica — di cui necessita l'ampliamento — dei posti necessari al distacco temporaneo di personale dal predetto Laboratorio a quello corrispondente della provincia di Avellino, imposto con la suindicata ordinanza n. 205;

TENUTE PRESENTI le esigenze di ordine igienico-sanitario della città di Napoli — che assumono particolare rilevanza per il periodo d'insorgenza di focolai d'infezione nella stagione climatica in corso — prospettate dal Sindaco con telegramma in data 26 maggio 1981;

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, in deroga ad ogni diversa norma vigente nella specifica materia;

D I S P O N E

Ferma restando la validità dell'ordinanza n. 204 e — nella misura in cui potrà trovare concreta applicazione — di quella n. 205 in premesse, la Regione Campania è autorizzata a convenzionare per un periodo di tre mesi, senza alcuna instaurazione di rapporto d'impiego, il numero di elementi sanitari e parasanitari effettivamente necessari per fronteggiare le esigenze di ordine igienico-sanitario, che non fosse possibile soddisfare in base ai rimedi predisposti con la citata ordinanza n. 205.

Il personale di cui all'ordinanza n. 204 surricordata può essere utilizzato anche per eventuali esigenze contingenti che dovessero insorgere nell'ambito della città di Napoli.

Napoli, 30 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

XIII

CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

- **Ordinanza n. 252 del 12 maggio 1981 - Applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972 ai contratti di appalto e compravendita finalizzati al raggiungimento delle finalità di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874.**
- **Ordinanza n. 317 del 13 giugno 1981 - Sostituzione dispositivo ordinanza n. 252 del 12 maggio 1981.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 252

RITENUTA la necessità di adottare opportune iniziative dirette ad assicurare la conservazione dei contratti di appalto o di compravendita posta in essere per il sollecito raggiungimento delle finalità previste dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che alla definizione del prezzo corrisposto si perviene, a seguito dell'acquisizione del parere degli Organi consultivi istituiti in seno al Commissariato Straordinario, in epoca successiva alle pattuizioni stabilite dalle Amministrazioni locali concessionarie o delegate;

RITENUTO che, per tali fini, possa disporsi l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.M. 25 novembre 1972;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Ai contratti di appalto o di compravendita comunque posti in essere per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972, citato in premessa.

L'anticipazione del 50% del prezzo contrattuale prevista dal citato art. 1 — se richiesta — deve essere erogata, quando trattasi di lavori e non di fornitura, per il 30% prima dell'inizio dei lavori e per il restante 20%, dopo 15 giorni dall'inizio ed a prosecuzione ininterrotta degli stessi, sulla base di attestazione del Direttore dei lavori apposta in calce all'istanza dell'impresa.

Napoli, 12 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 317

VISTA la propria ordinanza n. 252 in data 12 maggio 1981 contenente opportune iniziative dirette ad assicurare la conservazione dei contratti di appalto o di compravendita posti in essere per il sollecito raggiungimento delle finalità previste dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che occorre apportare a detto provvedimento talune modifiche la cui esigenza è subito emersa;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Il dispositivo dell'ordinanza n. 252 in data 12 maggio 1981 è sostituito da quello che segue:

« Ai contratti di appalto o di compravendita comunque posti in essere per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, si applicano le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972.

L'anticipazione fino al 50% del prezzo contrattuale prevista dal citato art. 1 — se richiesta — può essere erogata, quando trattasi di lavori e non di fornitura, per il 30% prima dell'inizio dei lavori e per il restante 20% dopo 15 giorni dall'inizio ed a prosecuzione ininterrotta degli stessi.

Nelle relative richieste, quando trattasi di lavori, per la prima anticipazione, l'Impresa deve dichiarare di essersi predisposta al puntuale adempimento del contratto; per la seconda, il direttore dei lavori deve certificare l'avvenuto inizio dei lavori e la prosecuzione ininterrotta degli stessi per 15 giorni.

Il coordinatore od i Capi degli Uffici speciali per il reinsediamento possono invitare i Sindaci a ridurre l'entità delle anticipazioni ed inoltre invigilano, anche attraverso i Sindaci medesimi, per la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 25 novembre 1972.

Per gli interventi non di competenza degli Uffici speciali per il reinsediamento, la facoltà e la vigilanza previste dal comma precedente sono devolute ai Provveditori Regionali alle OO.PP. competenti per territorio limitatamente alle materie previste dall'ordinanza n. 198 in data 9 aprile 1981; per le altre materie saranno espletate dagli Uffici commissariali.

In caso di applicazione del primo comma dell'art. 3 del citato D.M. i versamenti conseguenti verranno effettuati direttamente al Fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 13 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

XIV

ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E TURISMO

- Ordinanza n. 173 del 26 marzo 1981 - Proroga termine scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 55 del 18 dicembre 1980.
- Ordinanza n. 174 del 26 marzo 1981 — Proroga termine scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 56 del 18 dicembre 1980.
- Ordinanza n. 178 del 24 marzo 1981 - Esenzione pagamento tassa prevista dall'art. 192 T.U.F.L. n. 1175 del 14 settembre 1931, soggetti residenti nei comuni Regioni Campania e Basilicata.
- Ordinanza n. 193 del 26 marzo 1981 - Avellino - Installazione boxes o prefabbricati smontabili su aree pubbliche comunali, private e su terreni di proprietà dei commercianti o artigiani che lo richiedano.
- Ordinanza n. 197 del 9 aprile 1981 - Proroga termine di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 97 del 17 gennaio 1981.
- Ordinanza n. 222 del 29 aprile 1981 - Proroga termini di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981.
- Ordinanza n. 232 del 30 aprile 1981 - Proroga termini di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981.
- Ordinanza n. 233 del 30 aprile 1981 - Proroga termini di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981.
- Ordinanza n. 237 del 2 maggio 1981 - Assegnazione all'E.P.T. di Napoli della somma di L. 827.000.000 per l'attuazione del piano promozionale per il rilancio e la commercializzazione del prodotto turistico della Regione Campania.
- Ordinanza n. 238 del 2 maggio 1981 - Assegnazione di 1 miliardo di lire al Presidente della Giunta Regionale della Campania per l'attuazione del piano di incentivazione per il rilancio dell'offerta turistica proposto dal C.R.A.T. di Napoli.
- Ordinanza n. 283 del 25 maggio 1981 - Utenti motori agricoli - Proroga al 31 dicembre 1981, termine scadenza presentazione dichiarazione annuale prevista dall'art. 1 D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni.
- Ordinanza n. 284 del 25 maggio 1981 - Ulteriore proroga al 30 giugno 1981, termine scadenza delega di cui all'ordinanza n. 55 del 18 dicembre 1980.
- Ordinanza n. 285 del 25 maggio 1981 - Estensione disciplina, di cui al D.M. 18 settembre 1975, ai titolari di esercizi di minuta vendita armi e munizioni, distrutti o danneggiati dal sisma.
- Ordinanza n. 288 del 27 maggio 1981 - Proroga, al 30 giugno 1981, del termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981.
- Ordinanza n. 295 del 28 maggio 1981 - Proroga al 15 giugno 1981, del termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 97 del 17 gennaio 1981.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 173

VISTA la propria ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Campania le attribuzioni Commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura nonché agli interventi di cui al successivo art. 2, lettera e);

VISTO il rapporto della predetta Amministrazione regionale concernente lo stato di attuazione della delega, con il quale viene fatto presente che è necessario proseguire gli interventi per il definitivo superamento dell'emergenza ed assumere ulteriori iniziative per la ripresa delle aziende agricole delle zone terremotate;

RITENUTO che, per il conseguimento di tali finalità, è opportuno prorogare il termine di scadenza della delega, già fissato al 31 marzo 1981, disponendo nel contempo in favore della Regione Campania l'accreditamento del fabbisogno finanziario necessario;

Sentita la Regione interessata;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980 è prorogato fino al 30 aprile 1981.

Per l'espletamento dell'attività viene accreditata alla Regione Campania l'ulteriore somma di L. 10 = (dieci =) miliardi, che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

Il Presidente della Giunta regionale produrrà entro il 30 maggio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli sulla contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 26 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 174

VISTA la propria ordinanza n. 56 in data 18 dicembre 1980, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Basilicata le attribuzioni Commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura nonché agli interventi di cui al successivo art. 2, lettera e);

VISTO il rapporto della predetta Amministrazione regionale concernente lo stato di attuazione della delega, con il quale viene fatto presente che è necessario proseguire gli interventi per il definitivo superamento dell'emergenza ed assumere ulteriori iniziative per la ripresa delle aziende agricole delle zone terremotate;

RITENUTO che, per il conseguimento di tali finalità, è opportuno prorogare il termine di scadenza della delega, già fissato al 31 marzo 1981, disponendo nel contempo in favore della Regione Basilicata l'accreditamento del fabbisogno finanziario necessario;

SENTITA la Regione interessata;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 56 in data 18 dicembre 1980 è prorogato fino al 30 aprile 1981.

Per l'espletamento dell'attività viene accreditata alla Regione Basilicata l'ulteriore somma di L. 3 = (tre =) miliardi, che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

Il Presidente della Giunta regionale produrrà entro il 30 maggio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli sulla contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 26 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 178

CONSIDERATO:

- che al fine di dare sistemazione provvisoria a coloro che esercitano piccole attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, che, in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, hanno avuto i locali danneggiati, è stata emessa l'ordinanza n. 79, in data 3 gennaio 1981, con la quale sono stati disposti contributi per la realizzazione di boxes metallici o in legno;
- che con successive ordinanze nn. 96 e 97, entrambe in data 17 gennaio 1981, i Presidenti delle Giunte regionali della Campania e della Basilicata sono stati delegati ad adottare tutti gli interventi necessari per la ripresa dei predetti settori ed il reinsediamento delle aziende commerciali, mediante prefabbricati ed altri idonei ricoveri;
- che la posa in opera di qualsivoglia manufatto idoneo allo scopo può avvenire anche su spazi ed aree pubbliche, oltreché nelle aree all'uopo individuate e, comunque, destinate ad insediamenti provvisori;
- che le occupazioni di aree pubbliche, ai sensi dell'art. 192 T.U.F.L. D.L. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono soggette al pagamento della relativa tassa;
- che il pagamento della tassa costituirebbe un ulteriore onere per le categorie già duramente colpite dal sisma, potendo, in alcuni casi, costituire un ostacolo alla ripresa dell'attività economica;
- che ciò sarebbe in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, il quale, invece, mira alla ripresa delle attività produttive;
- che si rende, pertanto, necessario ed opportuno esentare le predette categorie dal pagamento della tassa prevista dall'art. 192 T.U.F.L.;

VISTO il D.L. n. 776 del 26 novembre 1980, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

I soggetti residenti nei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata, che siano stati danneggiati nella loro attività, direttamente o indirettamente, dal sisma del 23 novembre 1980, sono esentati dal pagamento della tassa prevista dall'art. 192 T.U.F.L. n. 1175 del 14 settembre 1931 e successive modificazioni, ove occupino aree pubbliche per installazione di qualsivoglia manufatto (banchi di vendita, chioschi, boxes e simili) necessario per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali (a posto fisso o ambulante) e terziarie in genere o per il reinsediamento delle aziende commerciali sia singole che associate, nonché dei servizi ad esse connessi.

Napoli, 24 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 193

VISTO il proprio provvedimento telegrafico n. 1791, datato 17 dicembre 1980, con il quale, al fine di consentire, nella città di Avellino, l'immediata ripresa dell'attività degli esercizi pubblici commerciali ed artigianali colpiti in toto o in parte dal sisma del 23 novembre 1980, è stata consentita, in deroga alle vigenti disposizioni, l'occupazione temporanea di aree pubbliche comunali e, con motivate ordinanze, anche quelle private al fine di installarvi strutture provvisorie occorrenti al ripristino delle predette attività;

VISTA la nota n. 44480, in data 28 febbraio 1981, con la quale il Prefetto di Avellino ha rappresentato che il Sindaco di quel Comune ha manifestato l'esigenza che venga autorizzata, in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche, anche l'installazione di boxes o di prefabbricati sui terreni dei privati artigiani o commercianti istanti, per una durata limitata e senza pagamento di oneri di urbanizzazione, al fine di consentire la ripresa delle anzidette attività commerciali;

RITENUTO che la richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Avellino possa trovare accoglimento in quanto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, uno dei compiti del Commissario è quello di favorire la ripresa economica dei territori danneggiati;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Il Sindaco del Comune di Avellino è autorizzato a consentire per il tempo massimo di anni uno, in deroga alla vigente normativa urbanistica, che, per lo svolgimento di attività commerciali ed artigianali, siano installati boxes o prefabbricati smontabili su aree pubbliche comunali, private e su terreni di proprietà dei commercianti o artigiani richiedenti.

I manufatti installandi:

a) dovranno avere una superficie non superiore a quella dell'originario locale rimasto inagibile a causa del sisma del 23 novembre 1980;

b) dovranno essere strutture facilmente rimuovibili, così come previsto nel tele n. 0390 del 19 febbraio 1981, non comportanti opere di urbanizzazione;

c) dovranno essere rimossi a cura degli interessati o, in caso di loro inerzia, a cura del Comune, allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata concessa l'autorizzazione.

In proposito dovrà essere adottata apposita deliberazione da parte della Giunta municipale, contenente le anzidette prescrizioni.

Queste ultime dovranno, indi, essere asseverate dagli interessati mediante apposito atto d'obbligo.

Napoli, 26 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 197

VISTA la propria ordinanza n. 97 in data 17 gennaio 1981, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

CONSIDERATO che l'azione che l'Amministrazione regionale deve attuare in esecuzione della delega attribuita è rivolta in particolare al reinsediamento delle aziende commerciali ed artigiane, sia singole che associate, nonché dei servizi ad esse connessi, mediante la fornitura e la messa in opera di prefabbricati o altri idonei ricoveri;

RITENUTO che le aree di impianto di detti prefabbricati debbono essere urbanizzate;

CONSIDERATO che appare necessario determinare l'intervento finanziario del Commissario Straordinario del Governo per l'esecuzione delle relative opere;

RITENUTO che per la completa attuazione degli interventi rivolti alla ripresa dei settori commercio ed artigianato è opportuno, altresì, prorogare il termine di scadenza della delega;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 97 in data 17 gennaio 1981, è prorogato fino al 31 maggio 1981.

L'Amministrazione regionale della Basilicata, alla quale, con la citata ordinanza n. 97, è stato attribuito, tra l'altro, il compito di assicurare il reinsediamento delle aziende commerciali ed artigianali, sia singole che associate, nonché dei servizi ad esse connessi, mediante la fornitura e la messa in opera di prefabbricati o altri idonei ricoveri, è incaricata di provvedere all'urbanizzazione delle relative aree di impianto, quando queste siano ubicate al di fuori degli insediamenti provvisori di cui all'ordinanza n. 69 in data 29 dicembre 1980.

Per l'esecuzione delle opere anzidette, viene accreditata alla Regione Basilicata, l'ulteriore somma di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il Presidente della Giunta regionale della Basilicata produrrà entro il 30 giugno p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, sulla contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 9 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 222

VISTA la propria ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

CONSIDERATO che l'attività dell'Amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno prorogare il termine di scadenza della delega, già fissato al 30 aprile 1981;

SENTITA la Regione interessata;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981, è prorogato fino al 31 maggio 1981.

Il Presidente della Giunta regionale della Campania produrrà entro il 30 giugno p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di L. 10 miliardi, già accreditata, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 29 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 232

VISTA la propria ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura nonché agli interventi di cui al successivo art. 2, lettera e);

VISTA la successiva ordinanza n. 173 in data 26 marzo 1981, con la quale il termine di scadenza della delega suddetta è stato prorogato fino al 30 aprile 1981;

CONSIDERATO che l'attività dell'Amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno disporre una ulteriore proroga;

SENTITA la Regione interessata;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980 è prorogato fino al 31 maggio 1981.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla Regione Campania l'ulteriore somma di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi) che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il Presidente della Giunta regionale della Campania produrrà entro il 30 giugno p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di L. 30.000.000.000 (trenta miliardi), complessivamente accreditata, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge del 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 30 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 233

VISTA la propria ordinanza n. 56 in data 18 dicembre 1980, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura nonché agli interventi di cui al successivo art. 2, lettera e);

VISTA la successiva ordinanza n. 174 in data 26 marzo 1981, con la quale il termine di scadenza della delega suddetta è stato prorogato fino al 30 aprile 1981;

CONSIDERATO che l'attività dell'Amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno disporre una ulteriore proroga;

SENTITA la Regione interessata;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 56 in data 18 dicembre 1980 è prorogato fino al 31 maggio 1981.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla Regione Basilicata l'ulteriore somma di L. 5.000.000.000 (cinque miliardi) che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il Presidente della Giunta regionale della Basilicata produrrà entro il 30 giugno p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi), complessivamente accreditata, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge n. 1041 del 27 novembre 1971.

Napoli, 30 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 237

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 della citata legge di conversione il Commissario Straordinario del Governo assume ogni iniziativa e adotta, tra l'altro, ogni provvedimento opportuno e necessario per l'assistenza alle popolazioni terremotate e per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

CONSIDERATO che gli effetti del terremoto del 23 novembre 1980, certamente consistenti e gravi in riferimento a tutti i settori produttivi della Campania, hanno assunto un rilievo particolare per il settore turistico, nel quale è stata registrata una stasi pressoché totale delle attività nonché un sensibile calo della domanda turistica verso le zone della Regione;

RITENUTO necessario assumere immediati, eccezionali ed adeguati provvedimenti in favore del settore turistico, al fine di favorirne la ripresa e sostenerne i livelli occupazionali;

VISTO il piano promozionale proposto dal Consorzio regionale aziende turistiche (C.R.A.T.) con sede in Napoli, finalizzato alla pubblicità ed alla commercializzazione del « Prodotto Turistico » presupposti indispensabili per incrementare l'offerta turistica;

CONSIDERATO che detto piano costituisce uno strumento idoneo ad assicurare, con la necessaria tempestività, il conseguimento dei risultati sopra indicati;

VISTA la lettera del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 27 aprile 1981, con la quale si esprime parere favorevole all'iniziativa;

VISTO, altresì, l'avviso favorevole espresso al riguardo dall'Assessorato regionale al Turismo della Regione Campania con nota n. 7569 in data 24 aprile 1981;

RITENUTO che, per poter avviare in concreto gli interventi e per assicurare una immediata azione tesa alla più rapida ed efficace penetrazione del mercato, è opportuno utilizzare la struttura e l'organizzazione dell'Ente provinciale per il Turismo di Napoli, il quale in collaborazione con gli E.E.P.P.T. della Regione è in grado di conseguire in modo più rapido e compiuto le finalità descritte, svolgendo il ruolo di Ente coordinatore anche per le altre province;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

All'Ente provinciale per il Turismo di Napoli è assegnata la somma di L. 827.000.000 (ottocentoventisettemilioni) per l'attuazione del piano promozionale per il rilancio dell'offerta e della

commercializzazione del prodotto turistico della Regione Campania proposto dal Consorzio regionale Aziende Turistiche (C.R.A.T.) di Napoli.

L'Ente predetto dovrà rendere entro il mese di giugno 1981, il rendiconto in ordine all'impiego della somma.

Napoli, 2 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 238

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 della citata legge di conversione il Commissario Straordinario del Governo assume ogni iniziativa e adotta, tra l'altro, ogni provvedimento opportuno e necessario per l'assistenza alle popolazioni terremotate e per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

CONSIDERATO che a seguito di tali eventi si è verificato un sensibile decremento delle attività economiche in generale e, tra queste, dell'attività turistica, e si è determinata, quale naturale fenomeno indotto, una situazione di grave crisi nel settore delle Agenzie di Viaggio e Turismo e nella categoria degli Albergatori della Regione Campania ed in genere di tutti gli operatori turistici regionali;

CONSIDERATO che al fin di ovviare a tale situazione questo Commissariato ha demandato all'Ente provinciale per il Turismo di Napoli il compito di attuare il piano promozionale di commercializzazione e pubblicità del Prodotto Turistico e per il rilancio dell'offerta turistica della Regione Campania, proposto dal Consorzio Regionale Aziende Turistiche (C.R.A.T.) di Napoli;

CONSIDERATO che il decremento delle attività commerciali turistiche si traduce in un aumento dei costi dei vari servizi e che tale aumento comporta in definitiva uno scadimento dell'interesse da parte degli operatori stranieri verso il Prodotto Regione Campania con conseguente danno per l'economia regionale;

CONSIDERATO che il Consorzio Regionale Aziende Turistiche (C.R.A.T.) con sede in Napoli ha elaborato un programma di intervento, connesso strettamente al piano di commercializzazione sopra descritto, il quale prevede l'erogazione di apposite incentivazioni a sostegno del servizio transfer ed a favore delle imprese alberghiere sulla base del consuntivo del traffico da ciascuna generato, al fine di contenere gli incrementi dei costi e rendere maggiormente competitiva l'offerta turistica della Regione;

CONSIDERATO che il programma suddetto costituisce uno strumento idoneo ad assicurare la ripresa del settore turistico e a sostenerne conseguentemente i livelli di occupazione;

VISTA la lettera del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 28 aprile 1981, con la quale si esprime parere favorevole all'iniziativa;

VISTO, altresì, l'avviso favorevole espresso al riguardo dall'Assessorato regionale al Turismo della Regione Campania;

RITENUTO che per poter avviare in concreto gli interventi su indicati è opportuno utilizzare le strutture e l'organizzazione della Regione Campania — Assessorato al Turismo — il quale è

in grado di conseguire, attraverso gli uffici EE.PP.T. e le AA.CC.S.T., le finalità descritte con la massima tempestività;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Al Presidente della Giunta regionale della Campania è assegnata la somma di L. 1.000.000.000 (un miliardo), per l'attuazione, attraverso le proprie strutture EE.PP.T. ed Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Regione, del Piano di incentivazione per il rilancio dell'offerta turistica proposto dal Consorzio Regionale Aziende Turistiche (C.R.A.T.) di Napoli.

Entro la data del 30 giugno 1981 il Presidente della Giunta regionale dovrà produrre documentato rendiconto in ordine all'impiego della somma.

Napoli, 2 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 283

VISTO il D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni concernenti la distribuzione e l'utilizzo dei carburanti agevolati per l'agricoltura;

VISTO l'art. 3 del D.M. 10 maggio 1970 con il quale è stato fissato al 30 giugno il termine entro il quale gli utenti di motori agricoli devono presentare alla Sezione provinciale U.M.A. la dichiarazione annuale prevista dall'art. 17 del D.M. 6 agosto 1963 unitamente ai libretti di controllo e a quelli supplementari;

CONSIDERATO che gran parte degli agricoltori operanti nelle aree terremotate, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, versa in condizioni di gravi difficoltà operative;

RITENUTO che in numerosi casi risulta distrutta la documentazione relativa al parco macchine in possesso degli utenti, né sono rinvenibili i libretti di controllo, quelli supplementari e i controbuoni rilasciati dagli Uffici U.M.A.;

CONSIDERATO che detta documentazione è indispensabile per poter procedere alle operazioni di verifica annuale di cui agli artt. 21, 22 e 23 del D.M. 6 agosto 1963;

RITENUTO che il rilascio del duplicato dei documenti suddetti comporta una serie di adempimenti da parte degli utenti, i quali devono produrre agli Uffici U.M.A. un'apposita documentazione rilasciata dagli organi competenti;

RITENUTO che lo svolgimento di tali adempimenti rende alquanto problematico agli agricoltori osservare il termine per la presentazione della dichiarazione annuale sopra citata;

RITENUTO in relazione a quanto sopra specificato di differire tale termine al 31 dicembre 1981;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito con modifiche nella legge 22 dicembre 1980, n. 875;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Il termine ultimo, entro il quale gli utenti di motori agricoli devono presentare ai rispettivi Uffici U.M.A. delle Regioni Campania e Basilicata la dichiarazione annuale prevista dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 1981.

Napoli, 25 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 284

VISTA la propria ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980 con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta Regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura nonché agli interventi di cui al successivo articolo 2 lettera e);

VISTE le successive ordinanze n. 173 in data 26 marzo 1981 e n. 232 in data 30 aprile 1981 con le quali il termine di scadenza della delega suddetta è stato prorogato rispettivamente fino al 30 aprile 1981 ed al 31 maggio 1981;

CONSIDERATO che l'attività dell'Amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno disporre un'ulteriore proroga;

SENTITA la Regione interessata;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980 è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1981.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla Regione Campania l'ulteriore somma di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi), che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania produrrà entro il 31 luglio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di L. 40.000.000.000 (quarantamiliardi), complessivamente accreditata, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge del 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 25 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 285

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e premesso che ai sensi dell'art. 1 della citata legge di conversione il Commissario Straordinario del Governo assume ogni iniziativa ed adotta, tra l'altro, anche in deroga alle norme vigenti, con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per la ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

CONSIDERATO che numerosi esercizi di vendita di armi e munizioni della Campania e della Basilicata, i cui negozi sono stati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, non hanno potuto più riprendere la loro attività commerciale non riuscendo a reperire locali, le cui strutture murarie possano essere modificate e rese conformi alle prescrizioni stabilite dall'art. 2 del D.M. 18 ottobre 1973 per i locali di vendita e deposito di materie esplosive;

CONSIDERATO che le norme di cui al suddetto D.M. prevedono, tra l'altro, che i muri perimetrali dell'esercizio siano in mattoni pieni a due teste od in altra struttura muraria di equivalente resistenza, che i solai di copertura e di calpestio siano in cemento armato con soletta armata dello spessore di almeno 7 cm. o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica;

CONSIDERATO che secondo il successivo D.M. 18 settembre 1975, può essere concessa deroga alle norme suddette per gli esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi della I - IV - V categoria già in funzione anteriormente alla promulgazione del D.M. 18 ottobre 1973, ove gli stessi limitino la propria attività alla vendita di cartucce cariche da caccia e polvere di lancio nei quantitativi previsti, quando essa deroga si palesi indispensabile per la prosecuzione dell'attività commerciale, fatte salve le misure per una efficace tutela della sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che tale potestà di deroga è comunque subordinata alle condizioni che le strutture verticali ed orizzontali dei locali abbiano una resistenza al fuoco non inferiore a 90 minuti primi e gl'infissi di comunicazione con l'interno, ove consentiti, abbiano una resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;

RITENUTO che in relazione alle cennate difficoltà a reperire nuovi locali rispondenti ai requisiti previsti dal citato D.M. 18 ottobre 1973 è opportuno estendere, mediante apposito provvedimento, la suindicata disciplina di cui al D.M. 18 settembre 1975, derogativa delle disposizioni di cui agli allinea 8° - 9° - 10° del n. 2 del D.M. 18 ottobre 1973, ai titolari degli esercizi di minuta vendita di armi che abbiano avuto i negozi distrutti o danneggiati dal sisma, allo scopo di favorire la ripresa della loro normale attività commerciale;

RITENUTO che tale estensione può essere concessa sempreché vengano scrupolosamente osservati i vincoli di cui sopra, fissati dal citato D.M. 18 settembre 1975 in deroga alle norme di cui agli allinea 8° e 9° del n. 2 del ripetuto D.M. 18 ottobre 1973;

CONSIDERATO invece che non sia consigliabile estendere la deroga anche alle norme di cui

all'allinea 10° che sono attuabili in ogni caso, non sussistendo difficoltà nell'intonacare le pareti del locale raccordandole alla pavimentazione ed al soffitto, nell'impiegare serramenti in metallo od in legno ignifugato, e nel munire i locali di vetri infrangibili od altrimenti protetti onde evitare proiezioni di schegge verso l'esterno in caso di scoppio accidentale o di deflagrazione all'interno dei locali stessi;

RITENUTO altresì di dover limitare nel tempo la deroga di cui sopra;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

La disciplina di cui al D.M. 18 settembre 1975 derogativa delle disposizioni di cui agli allinea 8° e 9° del n. 2 del D.M. 18 ottobre 1973 è estesa ai titolari degli esercizi di minuta vendita di armi e munizioni delle zone terremotate che abbiano avuto i negozi distrutti o danneggiati dal sisma sempreché siano osservate le prescrizioni fissate dal citato D.M. 18 settembre 1975.

La deroga di cui sopra è limitata ad un periodo di anni sei a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Napoli, 25 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 288

VISTA la propria ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981 con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta Regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'agricoltura;

CONSIDERATO che l'attività dell'Amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno differire ulteriormente il termine di scadenza della delega, già prorogato al 31 maggio 1981;

SENTITA la Regione interessata;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981 è ulteriormente differito al 30 giugno 1981.

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania produrrà entro il 31 luglio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di lire 10 miliardi, già accreditata alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 27 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 295

VISTA la propria ordinanza n. 97 in data 17 gennaio 1981, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

VISTA la successiva ordinanza n. 197 in data 9 aprile 1981 con la quale il termine di scadenza della delega di cui alla precitata ordinanza 97 è stato prorogato fino al 31 maggio 1981 per consentire la completa attuazione degli interventi rivolti alla ripresa dei settori commercio ed artigianato;

VISTA la richiesta, in data odierna, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata chiede una proroga della delega in questione fino al 15 giugno 1981, allo scopo di provvedere all'istruttoria delle istanze intese ad ottenere i benefici previsti nei settori sopraindicati, pervenute entro il 31 maggio 1981, ed all'emissione dei relativi decreti presidenziali di concessione;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ord. 97, in data 17 gennaio 1981, già prorogato fino al 31 maggio 1981 con ord. 197 del 9 aprile 1981, è ulteriormente prorogato al 15 giugno 1981 allo scopo di consentire all'Amministrazione regionale in questione l'istruttoria delle istanze di richiesta dei benefici nei settori del commercio e dell'artigianato e l'emissione dei relativi decreti di concessione.

Napoli, 28 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

XV

COMMISSIONI

- Ordinanza n. 157 del 13 marzo 1981 - Integrazione Commissioni di cui all'ordinanza n. 123 dell'8 febbraio 1981.
- Circolare del 14 marzo 1981 - Commissioni per la alienazione del materiale non utilizzabile, custodito nei magazzini della C.R.I.
- Ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981 - Costituzione Commissioni tecniche per lavori di somma urgenza e demolizioni.
- Ordinanza n. 175 del 26 marzo 1981 - Compenso ai componenti e al segretario del Comitato tecnico consultivo.
- Ordinanza n. 182 del 26 marzo 1981 - Istituzione Commissione medico - legale.
- Circolare del 26 marzo 1981 - Materiali destinati ai terremotati.
- Ordinanza n. 191 del 31 marzo 1981 - Integrazione punto C, n. 3 della ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981.
- Ordinanza n. 10798 del 16 maggio 1981 - Commissioni tecniche comunali - Esame perizie giurate - Precedenza a quelle relative ad abitazioni sgomberate.
- Ordinanza n. 278 del 23 maggio 1981 - Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione Commissione.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 157

VISTA la propria ordinanza n. 123 in data 8 febbraio 1981, con cui sono state costituite, presso le Prefetture nelle cui sedi esistono centri di raccolta di materiale vario destinato alle popolazioni terremotate, Commissioni con il compito di selezionare quella parte di materiale non utilizzabile e che, pertanto, si rende opportuno alienare;

CONSIDERATO di dover integrare detta Commissione con un rappresentante della locale Associazione della Stampa;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Le Commissioni di cui in premessa sono integrate da un componente designato dalla locale Associazione della Stampa.

I signori Prefetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 13 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

N. 776/AA.GG.5

Napoli, 14 marzo 1981

Ai Sigg. **PREFETTI DELLA REPUBBLICA**

— LORO SEDI

OGGETTO: Commissioni per la alienazione del materiale non utilizzabile, custodito nei magazzini della C.R.I.

Con ordinanza n. 123/0 dell'8 corrente sono state costituite presso le Prefetture delle sedi dove sono sorti centri di raccolta di materiale vario, pro - terremotati, pervenuto alla C.R.I., o direttamente alle stesse Prefetture, Commissioni miste con il compito di selezionare quella parte di detto materiale che si rende opportuno alienare, perché obiettivamente non utilizzabile, ovvero che bisogna distruggere perché rapidamente deterioratosi.

Nel richiamare, pertanto, l'ordinanza sopracitata, si prega di far conoscere l'ubicazione dei depositi in argomento e se da parte delle SS.LL. si sia provveduto alla costituzione delle Commissioni stesse.

Con l'occasione, si trasmette copia dell'ordinanza n. 157, con cui dette Commissioni sono state integrate con un rappresentante della locale Associazione della stampa.

Si ringrazia.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 168

VISTE le disposizioni telegrafiche n. 4502/1.15 del 20 febbraio e del 5 marzo 1981 e n. 6155/1.19 del 12 marzo 1981, con le quali sono state impartite disposizioni adeguate alla situazione generale delle zone colpite dal terremoto, per quel che concerne i lavori di somma urgenza ancora necessari ed in particolare le demolizioni di cui continuano a pervenire numerosissime richieste;

RITENUTO che al fine di fornire a questo Commissariato ed alle Amministrazioni interessate gli elementi tecnici che consentano la conclusiva valutazione dei problemi in esame, occorre costituire apposite Commissioni che operino nell'ambito delle singole province interessate e che verifichino sia la « somma urgenza » degli interventi ulteriormente richiesti sia lo stato di effettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante da parte di edifici danneggiati dal sisma;

RITENUTO che dette Commissioni devono essere composte da personale tecnico tratto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Gruppo dei Tecnici Militari dislocato presso il locale Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche, da Tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici e degli Uffici Tecnici Erariali e da Tecnici dell'Amministrazione regionale (Genio Civile);

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra vigente disposizione;

D I S P O N E

1) per le esigenze di cui in premessa, sono costituite apposite Commissioni Tecniche composte da un tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e da due altri tecnici, tratti secondo le disponibilità dai ruoli tecnici delle Amministrazioni indicate in premessa;

2) i sigg.ri Assessori Regionali alle Opere Pubbliche ed i sigg.ri Provveditori Regionali alle Opere Pubbliche per la Campania e la Basilicata, i sigg.ri Dirigenti degli Uffici Tecnici Erariali delle province delle due Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono, pertanto, invitati a segnalare ai Prefetti delle suddette province almeno un ingegnere per ciascuna di esse;

3) i sigg.ri Prefetti sulla base dei nominativi segnalati, ai sensi del punto precedente completeranno la costituzione delle Commissioni di volta in volta necessarie. In attesa di tali designazioni integrative, il lavoro potrà essere avviato utilizzando il personale appresso indicato che è stato nel frattempo segnalato a questo Commissariato:

omissis

4) le Commissioni Tecniche presenteranno al Prefetto una relazione sui singoli riscontri effettuati e:

a) per quanto riguarda le richieste di demolizione chiariranno l'effettiva esigenza o meno di procedere all'intervento e le prescrizioni da impartire al Sindaco per opere provvisorie di puntellamento e transennamento eventualmente necessarie nei casi in cui non risultasse indispensa-

bile la demolizione. Tale documento sarà consegnato subito al Sindaco perché adotti i provvedimenti di propria competenza, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148;

b) per le altre opere, relazioneranno sulla « somma urgenza » dell'intervento richiesto, ed indicheranno le opere provvisoriale e non definitive eventualmente sufficienti;

c) in entrambi i casi, chiariranno l'effettiva dipendenza dell'intervento richiesto dal fenomeno sismico;

d) nei casi in cui siano interessati edifici di interesse artistico, storico o monumentale richiederanno anche l'intervento della Sovrintendenza competente.

La presente ha effetto immediato.

Napoli, 23 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 175

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO l'art. 5 della propria ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980, con la quale è stato istituito il Comitato tecnico consultivo, con il compito, tra l'altro, di rendere pareri sui progetti delle opere relative agli insediamenti provvisori;

VISTA l'ordinanza n. 76 in data 3 gennaio 1981 di costituzione di detto Organo consultivo, la cui composizione è stata integrata, con successiva ordinanza n. 109 del 28 gennaio 1981;

VISTO il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO:

- che la problematica sottoposta all'esame del Comitato richiede un pressante impegno di lavoro sia per la complessità delle pratiche sottoposte ad esame, sia per il rilevante numero di esse;
- che, pertanto, appare opportuno assegnare un compenso per i componenti ed il segretario di detto Comitato, nonché per i tecnici che di volta in volta saranno chiamati a farvi parte;
- che tale compenso possa essere corrisposto attribuendo un gettone individuale di presenza alle sedute;
- che la misura di questo possa congruamente essere determinato in L. 70.000;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dal D.L. n. 776/80 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

1) è attribuito ai componenti ed al segretario del Comitato tecnico di cui in premessa, nonché ai tecnici di volta in volta chiamati a farvi parte, un gettone di presenza di L. 70.000 (settantamila) per ogni seduta;

2) agli stessi, se provenienti da altre sedi, sarà liquidata l'indennità di missione ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.

Per i liberi professionisti l'indennità di che trattasi sarà determinata di volta in volta;

3) ai fini della liquidazione dell'indennità in parola, la validità della presente ordinanza decorre a far tempo dal 3 gennaio 1981, data di costituzione del Comitato tecnico consultivo in premessa citato.

La relativa spesa graverà sui fondi di cui all'art. 2 della legge n. 874/1980.

Napoli, 26 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 182

VISTO l'art. 2 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, che prevede la concessione di contributi in favore dei conviventi superstiti delle persone decedute a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso;

CONSIDERATO che, in alcuni casi, sorgono delle perplessità in ordine alla possibile dipendenza del decesso dall'evento sismico, presupposto indispensabile per la corresponsione del beneficio di che trattasi;

RITENUTO che, al fine di accertare compiutamente il rapporto di causa ed effetto tra il terremoto ed il decesso per cui si chiede il contributo, si rende necessario procedere alla costituzione di una Commissione medico-legale la cui presidenza può essere bene affidata all'avv. Felice Pagano, avvocato dello Stato, consulente di questo Commissariato;

RITENUTO che della stessa possa farne parte un docente di medicina legale dell'Università di Napoli ed un Colonnello Medico dell'Ospedale Militare;

VISTE le designazioni effettuate;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

E' istituito presso il Commissariato Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata una Commissione medico-legale con i compiti di cui in premessa, composta dai sigg.ri:

- 1) avv. Felice Pagano - Avvocato dello Stato, Presidente;
- 2) prof. Pietro Zangani - direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Napoli, componente;
- 3) colonnello medico Mario Chef - Consulente Radiologo dell'Ospedale Militare di Caserta, componente;

Disimpegnerà le mansioni di Segretario della Commissione di che trattasi il dott. Giuseppe Oneri, funzionario dell'Amministrazione Civile dell'Interno, in servizio presso questo Commissariato.

Ai componenti ed al Segretario della predetta Commissione verrà corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza nella misura di L. 50.000 (cinquantamila) ciascuno.

Le relative spese graveranno sui fondi di questo Commissariato.

Napoli, 26 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

Prot. n. 273

Roma, 26 marzo 1981

Ai Sigg. **PREFETTI**
— LORO SEDI

Al Sig. **COMMISSARIO**
del **GOVERNO** per la **PROVINCIA** di
— TRENTO

Al Sig. **COMMISSARIO**
del **GOVERNO** per la **PROVINCIA** di
— BOLZANO

Al Sig. **PRESIDENTE**
della **GIUNTA REGIONALE**
della **VALLE D'AOSTA**
— AOSTA

Al **COMMISSARIO** dello **STATO**
nella **REGIONE SICILIANA**
— PALERMO

Al **COMMISSARIO** del **GOVERNO**
nella **REGIONE**
FRIULI - VENEZIA GIULIA
— TRIESTE

Al **RAPPRESENTANTE** del **GOVERNO**
nella **REGIONE SARDA**
— CAGLIARI

Ai **COMMISSARI** del **GOVERNO**
nelle **REGIONI a STATUTO**
ORDINARIO
— LORO SEDI

Al **PRESIDENTE** della **COMMISSIONE**
di **COORDINAMENTO**
nella **VALLE D'AOSTA**
— AOSTA

e, p. c. All'On.le
GIUSEPPE ZAMBERLETTI
COMMISSARIO STRAORDINARIO
per le **ZONE TERREMOTATE**
— NAPOLI

*Alla PRESIDENZA GENERALE
della C.R.I. - Via Toscana, 12*

— ROMA

*Alla DIREZIONE GENERALE
della PROTEZIONE CIVILE*

— SEDE

OGGETTO: Materiali destinati ai terremotati.

Si fa seguito e riferimento alla circolare telegrafica n. 34/Segr. del 23 gennaio c.a., con la quale sono state inviate alle Prefetture istruzioni in merito all'accertamento della tipologia e consistenza dei materiali in oggetto.

I dati pervenuti hanno consentito di conoscere alcune caratteristiche e la collocazione dei materiali suddetti, sulla cui destinazione è successivamente intervenuto il Commissario Straordinario per le zone terremotate che ha stabilito, con la propria ordinanza n. 123/0 del 9 febbraio 1981, di procedere all'alienazione dei « materiali non utilizzabili », definendo le procedure relative e la destinazione delle somme ricavate.

Per corrispondere a qualche quesito pervenuto si chiarisce, innanzi tutto, che qualsiasi eccezione alle istruzioni contenute nell'ordinanza sopra citata, deve essere autorizzata dal Commissario Straordinario per le zone terremotate: quindi, ovunque si debba procedere all'alienazione di materiali destinati ai terremotati, è necessario istituire la Commissione prevista; alla stessa dovrà essere demandato il compito di procedere all'alienazione dei materiali non utilizzati presso qualunque sede essi siano dislocati, se destinati ai terremotati.

Qualunque tipo di materiale potrà quindi essere soggetto alla procedura dell'alienazione in quanto non utilizzabile, ma è chiaro che questa accezione si attaglia in modo particolare al vestiario, alle coperte o ad altro materiale usati.

Se invece una parte dei materiali viene considerato utilizzabile, gli enti locali e le organizzazioni assistenziali che ne sono depositari potranno procedere all'utilizzazione diretta degli stessi purché, sempre ed esclusivamente, con destinazione ai terremotati.

Per quanto riguarda i materiali nuovi, anche essi donati per i terremotati e giacenti in varie province, si dovrà procedere con maggiore cautela all'alienazione, in quanto il ricavo delle vendite potrebbe essere molto modesto e troppo lontano dall'effettivo valore del materiale che potrebbe, invece, essere utilizzato direttamente. A questo proposito, prima di procedere all'inclusione dei materiali nuovi tra quelli « non utilizzabili » e quindi da alienare. Le Prefetture trasmetteranno a questo Ufficio del Commissariato Straordinario ed alla Direzione Generale della Protezione Civile l'elenco dei materiali stessi con la richiesta di istruzioni sulla loro destinazione. Nell'elenco dovranno essere specificate dettagliatamente le caratteristiche dei materiali medesimi, per consentire una valutazione precisa della loro utilizzabilità.

Al termine delle operazioni concernenti la materia sopra trattata e l'attuazione dell'ordinanza n. 123/0 si gradirà ricevere dalle Prefetture una sintetica relazione conclusiva.

IL DIRETTORE GENERALE



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 191

VISTA la propria ordinanza n. 168 in data 23 marzo 1981, con la quale, al fine di far verificare i lavori di somma urgenza ed in particolare le demolizioni di edifici interessati dal sisma del 23 novembre 1980, vengono costituite Commissioni tecniche, composte da tecnici, tratti, secondo le disponibilità, dei ruoli tecnici di Amministrazioni statali e regionali;

ATTESO che con tale provvedimento, in attesa delle designazioni dei nominativi dei tecnici occorrenti per la formazione, da parte dei Prefetti delle province della Regione Campania e Basilicata, delle Commissioni tecniche di che trattasi, sono stati indicati, al punto c) del n. 3 del dispositivo, sei tecnici militari;

CONSIDERATO che se ne sono resi disponibili altri tre, per cui occorre integrare il citato provvedimento;

RITENUTO che, in relazione alle inderogabili esigenze di effettuare tempestive verifiche della stabilità degli edifici di cui viene chiesta la demolizione e l'esecuzione di lavori di pronto intervento, occorre reperire altri con immediatezza, facendo ricorso anche all'istituto della precettazione;

RITENUTA, la necessità, pertanto, che di dette Commissioni vengano chiamati a farvi parte ingegneri dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e da Enti Pubblici, nonché, ove occorra, anche geometri particolarmente esperti;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente;

D I S P O N E

1) il punto C) del n. 3 del dispositivo della propria ordinanza n. 168 in data 23 marzo 1981 è integrato con il seguente personale tecnico militare:

omissis

2) i sigg.ri Prefetti delle province delle Regioni Campania e Basilicata devono completare la costituzione delle Commissioni tecniche indicate in premessa non solo sulla base dei nominativi indicati nella citata ordinanza n. 168 e di quelli segnalati dagli Organi ed Uffici nella stessa menzionati, ma anche con i tecnici delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Pubblici, nonché qualche geometra particolarmente esperto, all'uopo reperiti.

Napoli, 31 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 10798

CONSIDERATO:

- che l'art. 3 - 1° comma - lettere d) ed e) della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prevede la concessione di un contributo per gli interventi urgenti di piccola riattazione di abitazioni o di immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, rimaste sinistrate dal sisma del 23 novembre 1980;
- che appare opportuno, al fine di accelerare il processo di reinsediamento delle popolazioni sinistrate, che siano effettuate con priorità le riparazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero entro i termini fissati per la presentazione delle istanze di riattazione;
- che, a tale scopo, si rende necessario che le Commissioni tecniche comunali, nell'esame delle perizie, diano la precedenza a quelle relative ad immobili sgomberati a seguito di ordinanza emessa entro tale termine;
- che in tale senso è la previsione di cui al tredicesimo comma dell'art. 14 della legge concernente i provvedimenti organici per la ricostruzione, approvata dalle Camere;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Le Commissioni tecniche comunali procederanno all'esame delle perizie giurate, relative ai lavori in premessa indicati, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, così come prescritto dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, dando la precedenza a quelle relative ad abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero nei termini di cui in premessa.

I Signori Sindaci trasmetteranno alle Commissioni un elenco delle perizie giurate relative a tali abitazioni, compilato secondo il predetto ordine.

I Signori Provveditori Regionali alle Opere Pubbliche, esperiranno al riguardo, appositi controlli, ai sensi della ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981.

Napoli, 16 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 278

PREMESSO che, con ordinanza n. 123 in data 8 febbraio 1981, è stata costituita la Commissione per la selezione e l'alienazione di materiali donati in favore dei sinistrati dal sisma e non più utilizzati;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno — Direzione Generale dei Servizi Civili — n. 273/Segr. del 26 marzo 1981;

CONSIDERATO che, occorre anche modificare la composizione della citata ordinanza alla luce dei criteri indicati dalla predetta circolare, nonché con riguardo alla procedura di alienazione del materiale nuovo;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in virtù dei poteri conferitigli;

D I S P O N E

1) la Commissione di cui in premessa sarà costituita anche presso le sedi delle Prefetture ove, pur non essendo sorti centri di raccolta — a cura delle Prefetture medesime ovvero della C.R.I. — esistono tuttavia depositi di materiale vario raccolto in favore dei terremotati soprattutto a cura di talune Amministrazioni locali;

2) la composizione indicata nella precedente ordinanza, dovrà essere integrata con gli Amministratori comunali o degli Enti presso i quali esistano i depositi di materiali sopraindicati;

3) qualunque tipo di materiale, in quanto non utilizzabile, potrà essere soggetto alla procedura di alienazione, in particolare, il vestiario, le coperte od altro materiale usato;

4) quella parte di materiale che viene considerato utilizzabile potrà essere impiegata direttamente dagli enti e dalle organizzazioni che ne sono depositarie, purché con destinazione esclusiva ai terremotati;

5) per quanto riguarda i materiali nuovi, anche essi donati per i terremotati e giacenti in varie province, si dovrà procedere con maggiore cautela all'alienazione. A questo proposito, prima di procedere all'inclusione dei materiali nuovi tra quelli « non utilizzabili » e quindi da alienare, le Prefetture trasmetteranno a questo Commissariato ed alla Direzione Generale della protezione civile l'elenco dei materiali stessi con la richiesta di istruzioni sulla loro destinazione.

Nell'elenco dovranno essere specificate, dettagliatamente, le caratteristiche dei materiali medesimi per consentire una valutazione precisa della loro utilizzabilità.

Napoli, 23 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

XVI

V A R I E

- Circolare del 15 marzo 1981 - Verifiche sugli interventi a carico dei fondi Commissariali.
- Ordinanza n. 169 del 23 marzo 1981 - Esonero per l'Amministrazione doganale dal richiedere il benessere franco valuta.
- Ordinanza n. 172 del 26 marzo 1981 - Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di riattazione della Manifattura Tabacchi di Napoli.
- Circolare del 28 marzo 1981 - Richiesta relazioni circa donazioni effettuate in favore dei terremotati.
- Ordinanza n. 187 del 29 marzo 1981 - Abrogazione dell'ordinanza n. 95/A del 17 gennaio 1981.
- Lettera di trasmissione e ordinanza n. 209 del 14 aprile 1981 - Normativa compensi per prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali.
- Ordinanza n. 213 del 15 aprile 1981 - Proroga al 31 dicembre 1981, termini di perenzione previsti dall'art. 72, legge Regione Campania n. 20 del 27 luglio 1978.
- Ordinanza n. 215 del 22 aprile 1981 - Autorizzazione al Presidente della Regione Campania a stipulare convenzioni con tecnici liberi professionisti.
- Ordinanza n. 216 del 22 aprile 1981 - Autorizzazione al Presidente della Regione Campania a stipulare convenzioni con tecnici liberi professionisti.
- Ordinanza n. 250 dell'11 maggio 1981 - Proroga al 30 maggio 1981 per i Comuni della Campania e della Basilicata dei termini di cui al 5° e al 6° comma dell'art. 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
- Telegramma n. 514/81 AT/RAG del 14 maggio 1981 - Rendiconti spese finanziate con fondi del Commissariato.
- Circolare del 14 maggio 1981 - Elezioni amministrative del 21 giugno 1981.
- Ordinanza n. 253 del 15 maggio 1981 - Pubblicizzazione donazioni ed interventi vari a favore delle popolazioni colpite dal sisma.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 6617/14.NA

Napoli, 15 marzo 1981

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— SALERNO
— CASERTA
— POTENZA
— MATERA

Al Coordinatore degli Uffici Tecnici Erariali
Ufficio Tecnico Erariale di

— NAPOLI

Ai Sigg. Dirigenti degli UU.TT.EE. di

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— SALERNO
— CASERTA
— POTENZA
— MATERA

OGGETTO: Verifiche sugli interventi a carico dei fondi Commissariali.

Trasmetto, con preghiera di cortese esecuzione, l'unita ordinanza n. 158 in data odierna, relativa all'oggetto.

Nel ringraziare per la collaborazione che certamente non mancherà in questo settore della nostra attività, saluto cordialmente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 169

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, che prescrive il benessere bancario per lo sdoganamento delle merci provenienti dall'estero;

CONSIDERATO che la presentazione del benessere bancario in caso di aiuti stranieri a favore delle popolazioni terremotate, non attivando alcun flusso valutario, introduce nel procedimento per lo sdoganamento una non utile formalità in contrasto con la rapidità con cui è necessario disporre della merce estera gratuitamente offerta;

RITENUTO che, nella maggior parte dei casi, gli Enti ed i privati destinatari delle merci non conoscono la qualità ed il valore degli aiuti con l'ovvia conseguenza che risulta problematica, almeno quanto al suo ammontare, la richiesta del benessere bancario;

RAVVISATA l'opportunità di prescindere dalla formalità di cui sopra trattandosi di operazioni ininfluenti ai fini valutari;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dal D.L. n. 776/80 ed in deroga al D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

D I S P O N E

Per l'importazione di merci a titolo gratuito destinate ad enti, organizzazioni e privati, e previa autorizzazione del Commissariato, l'Amministrazione doganale, in deroga alla legge indicata in premessa, è esonerata dal richiedere il benessere franco valuta.

Napoli, 23 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 172

VISTA la nota n. 2/3531, in data 17 marzo corrente, con la quale l'Amministrazione dei Monopoli di Stato — Manifattura Tabacchi di Napoli — fa presente di aver cessato la propria attività dal 23 febbraio scorso in quanto il fabbricato per la lavorazione del prodotto è stato compromesso dalle scosse telluriche del 23 novembre 1980 e successive;

CONSIDERATO che la predetta Amministrazione è disposta a provvedere alla riattazione dell'immobile in questione, con le procedure d'urgenza, al fine di consentire la sollecita ripresa dell'attività produttiva con l'impiego dei 572 operai in atto impossibilitati a svolgere il proprio servizio;

VISTA la legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

I lavori di cui in premessa, finalizzati alla sollecita ripresa della normale attività, sono dichiarati di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 71 della legge n. 2359 del 25 giugno 1865 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato — Manifattura Tabacchi di Napoli — è, pertanto, autorizzata a provvedere all'esecuzione dei lavori di che trattasi che, attese le circostanze eccezionali che nella fattispecie ricorrono, sono urgenti agli effetti dell'art. 41 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Napoli, 26 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Al Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 1084/ASS

Napoli, 28 marzo 1981

Ai Sigg. SINDACI dei COMUNI della
CAMPANIA e BASILICATA

— LORO SEDI

Ai Sigg. SINDACI dei COMUNI di

ACCADIA - ANZANO DI PUGLIA -
ASCOLI SATRIANO - BOVINO
CANDELA - CASTELLUCCIO DI
SAURI - COLLE DI SAN VITO -
FAETO - MONTELEONE DI PU-
GLIA - PANNI - ROCCHETTA
SANT'ANTONIO

e, p. c. Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— FOGGIA
— MATERA
— NAPOLI
— POTENZA
— SALERNO

OGGETTO: Richiesta relazioni circa donazioni effettuate in favore dei terremotati.

Questo periodo, successivo al tragico 23 novembre, sia pure ancora assorbito dagli interventi di emergenza, viene caratterizzato anche dai primi interventi volti alla ricostruzione.

Nella fase di transizione della mera emergenza a quella di inizio della ricostruzione, mi sembra doveroso soffermarsi su tali aspetti che sono stati tipici della prima.

In specie, intendo riferirmi al fenomeno dello spontaneismo, « latu sensu », che così massicciamente si è manifestato nel corso dei primissimi giorni seguenti il sisma.

Particolare rilievo assumono, in tale ambito, le donazioni in denaro e in natura, comunque effettuate ai Comuni da Enti pubblici o da privati sia nazionali che esteri.

In merito ritengo necessario disporre di una analitica elencazione delle donazioni effettuate e di quelle promesse.

Per tutte, occorre, ovviamente che venga sollecitamente adottato apposito atto deliberativo di accettazione, sia per la formale e sostanziale acquisizione, sia per poter conoscere nelle sue varie ramificazioni il fenomeno di solidarietà umana che, in occasione del sisma si è manifestato in Italia ed all'estero.

Delle donazioni di che trattasi prego farmi avere, tramite i Prefetti, uno schematico ed esauriente elenco entro il 30 aprile.

Mi sembra, altresì, utile che venga effettuata una accurata indagine intesa ad individuare, catalogare e selezionare convenientemente tutto il materiale di soccorso comunque disponibile presso i Comuni (indumenti; biancheria; effetti lettereschi; generi alimentari), ciò al fine di consentire alle SS.LL. di programmare l'utilizzazione, curandone, intanto, la più razionale ed opportuna conservazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 187

VISTA la nota commissariale n. 1369/AA.GG./5 inviata all'Ordine nazionale dei geologi ed il successivo telegramma pari numero in data 22 marzo 1981 diretto a detto Ordine nazionale ed al rappresentante in Napoli Prof. Benvenuto, con cui è stata prospettata la diversa organizzazione del centro di coordinamento geologico in relazione all'estensione delle esigenze del servizio ed alla opportunità di dare un tangibile contributo alla ripresa dell'attività scolastica vivamente caldeggiata dal Ministro della Pubblica Istruzione;

RITENUTO, pertanto, di dover far luogo all'abrogazione dell'ordinanza n. 95/A, ferma restando la validità dell'ordinanza n. 95 del 17 gennaio 1981, concernente l'istituzione del servizio di coordinamento geologico;

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga alle norme vigenti;

D I S P O N E

Art. 1

L'ordinanza commissariale n. 95/A in data 17 gennaio 1981 è abrogata, ferma restando, comunque, la validità dell'ordinanza n. 95 di pari data con cui è stato istituito il servizio di coordinamento geologico.

Il personale docente, finora utilizzato da questo Commissariato per il coordinamento dei professionisti incaricati delle verifiche sul terreno, cesserà con pari decorrenza, conseguentemente dall'incarico, e dal connesso esonero dall'insegnamento.

Art. 2

Le eventuali esigenze di esperti, da assegnare al centro di coordinamento geologico del Commissariato, saranno prese in considerazione con successivo provvedimento, tenendo anche presente la lista dei nominativi eventualmente fornita dall'Ordine nazionale dei geologi.

Napoli, 29 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Al Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 209.14

Napoli, 17 aprile 1981

Al Sig. PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
— NAPOLI

Al Sig. PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE
della BASILICATA
— POTENZA

Al Sig. PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE della PUGLIA
— BARI

Ai Sigg. PREFETTI di
— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— FOGGIA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

All'ORDINE dei DOTTORI
AGRONOMI e FORESTALI di
— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— FOGGIA
— POTENZA
— MATERA

Al COLLEGIO PERITI AGRARI di
— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— FOGGIA
— POTENZA
— MATERA

*Alla FEDERAZIONE REGIONALE
ORDINI DOTTORI AGRONOMI
E FORESTALI CAMPANIA
Via S. Giacomo, 15*

— NAPOLI

*Ai COLLEGI PROVINCIALI dei
PERITI AGRARI
della BASILICATA e della CAMPANIA
Via Argine, 1085*

— NAPOLI

*Al COLLEGIO dei GEOMETRI e
PERITI EDILI INDUSTRIALI di*

— NAPOLI
— AVELLINO
— CASERTA
— BENEVENTO
— SALERNO
— FOGGIA
— POTENZA
— MATERA

*Alla CONSULTA INTERPROFESSIONALE
tra gli ORDINI degli ARCHITETTI
ed INGEGNERI e i COLLEGI
dei GEOMETRI e PERITI
INDUSTRIALI EDILI della CAMPANIA*

— NAPOLI

*Al PROVVEDITORATO alle
OPERE PUBBLICHE per la CAMPANIA*

— NAPOLI

*Al PROVVEDITORATO alle
OPERE PUBBLICHE per la BASILICATA*

— POTENZA

*Al PROVVEDITORATO alle
OPERE PUBBLICHE per la PUGLIA*

— BARI

OGGETTO: **Trasmissione ordinanza normativa n. 209 del 14 aprile 1981.**

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia dell'ordinanza in oggetto indicata.

I sigg.ri Presidenti delle Giunte regionali sono pregati di curare la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

I sigg.ri Prefetti vorranno curare la pubblicazione sul F.A.L. della rispettiva provincia e provvedere alla trasmissione ai sigg.ri Sindaci.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 209

CONSIDERATO che con ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981, sono state trasmesse ai benefici del contributo da erogare, ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 22 dicembre 1980, n. 874, le spese delle prestazioni professionali occorrenti per progettazione, direzione, contabilizzazione, redazione del foglio di condizioni esecutive e certificazioni della regolare esecuzione delle opere;

VISTO che nella suddetta ordinanza sono state indicate le tabelle e le leggi relative ai compensi spettanti ad ingegneri, architetti, geometri e periti edili;

CONSIDERATO che non sono state indicate le leggi relative ai compensi spettanti ai dottori agronomi ed ai periti agrari;

VISTO che la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei dottori agronomi e dottori forestali della Campania ed il Collegio dei periti agrari della Basilicata e della Campania hanno chiesto che si provveda a tali indicazioni;

VISTO, altresì, che la Consulta Interprofessionale tra gli Ordini degli architetti ed ingegneri ed i Collegi dei geometri e periti industriali-edili della Campania, ed il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Basilicata, hanno chiesto la rettifica delle tabelle relative ai compensi per geometri e periti industriali edili indicate nell'art. 1 dell'ordinanza in parola;

RITENUTO, pertanto, necessario integrare l'ordinanza de qua indicando le leggi relative ai compensi per prestazioni professionali da erogare ai dottori agrari e dottori forestali e modificarla nella parte relativa all'ultimo comma dell'art. 1 con l'indicazione delle tabelle e della categoria in base alle quali vengono dedotti i compensi professionali per i geometri e periti industriali edili;

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito;

D I S P O N E

Art. 1

I compensi per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali vengono dedotti dalle vigenti tariffe professionali di cui alla legge 16 settembre 1958, n. 1180 ed ai successivi adeguamenti stabiliti con DD.MM. del 18 settembre 1963, del 12 aprile 1967, del 5 luglio 1973, del 17 maggio 1976 e del 12 marzo 1979; quelli per i periti agrari dal D.M. 20 aprile 1978.

Art. 2

Il disposto di cui all'art. 1, ultimo comma dell'ordinanza n. 90 citata in premessa, relativo ai compensi per geometri e periti industriali edili, viene modificato nel modo appresso specificato: — geometri: tab. H, ctg. I/D legge 2 marzo 1949, n. 144 e successive integrazioni e modificazioni;

— periti industriali edili: tab. A/2, ctg. I/D, legge 12 marzo 1957, n. 156 e successive integrazioni e modificazioni.

Napoli, 14 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 213

VISTA la nota n. 6020 Gab. del 2 aprile 1981, con la quale il Presidente della Giunta regionale della Campania rappresenta l'opportunità che questo Commissariato Straordinario proroghi al 31 dicembre 1981 i termini di perenzione dei finanziamenti regionali assegnati agli enti locali ed ospedalieri ricadenti nei territori dei Comuni disastriati o gravemente danneggiati, indicati negli elenchi a) e b) di cui al D.L. 13 febbraio 1981, n. 19;

CONSIDERATO che numerosi comuni, province ed enti ospedalieri, titolari dei finanziamenti in parola, hanno prodotto intempestivamente alla Regione Campania la necessaria documentazione di spesa per l'erogazione del finanziamento ottenuto, attribuendo il ritardo alle conseguenze del sisma del novembre 1980;

RITENUTO opportuno aderire alla richiesta;

Con i poteri che gli derivano dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, nel testo modificato con legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

I termini di perenzione previsti dall'art. 72 della legge regionale della Campania 27 luglio 1978, n. 20, scaduti al 31 dicembre 1980, i finanziamenti assegnati dalla Regione Campania ad enti locali ed ospedalieri ricadenti nei Comuni disastriati o gravemente danneggiati indicati negli elenchi A e B di cui D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, sono prorogati al 31 dicembre 1981.

Napoli, 15 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 215

PREMESSO che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta n. 979 del 3 febbraio 1981, ha rappresentato:

— che i Comuni della Campania più gravemente interessati dal sisma, per carenza di strutture adeguate, non riescono a svolgere i necessari adempimenti, quali la ricerca di aree necessarie per gli insediamenti provvisori e definitivi, gli accertamenti di carattere geognostico e geotecnico, ecc.;

— che gli II.AA.CC.PP. di Avellino e Salerno, impegnati in lavori di riattazione e di somma urgenza sul patrimonio edilizio residenziale pubblico — la cui sollecita utilizzazione è di estrema urgenza — parimenti non riescono a farvi fronte per carenza di strutture e personale adeguato;

— che tale situazione potrebbe essere fronteggiata mediante l'utilizzo con apposite convenzioni di tecnici (geologi, ingegneri, architetti e geometri) scelti tra liberi professionisti, in quanto non è possibile reperirne nell'organico della Regione a meno di distoglierli dalle funzioni ordinarie;

CONSIDERATO che, a tal fine, con la medesima deliberazione viene chiesto che il Presidente della Giunta venga autorizzato a stipulare apposite convenzioni con tecnici liberi professionisti, i quali dovranno fornire la necessaria assistenza agli II.AA.CC.PP. di Avellino e Salerno ed ai Comuni sforniti delle necessarie strutture, per fronteggiare le anzidette straordinarie esigenze;

RITENUTO che, in relazione alle motivazioni addotte, sussistono ragioni di urgenza che giustificano il ricorso alla stipula di apposite convenzioni con tecnici liberi professionisti, non risultando il ricorso agli ordinari mezzi di assunzione di personale né agevole, né funzionale, in quanto i tempi tecnici necessari finirebbero con il costituire impedimento per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Il Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania, per le finalità in premessa indicate, può stipulare apposite convenzioni con tecnici liberi professionisti.

Le convenzioni dovranno essere stipulate seguendo lo schema allegato alla deliberazione n. 979, di cui in premessa, ai sensi delle vigenti leggi regionali ed indicare i compiti che i tecnici dovranno svolgere, nonché il compenso che deve essere loro corrisposto e non potranno avere durata superiore al 30 giugno 1981.

L'onere finanziario graverà sul bilancio regionale 1981.

Napoli, 22 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 216

CONSIDERATO che la Regione Campania:

- con deliberazione di Giunta n. 309 del 7 gennaio 1981, ha costituito un Comitato tecnico regionale per gli interventi conseguenti al sisma del 23 novembre 1980;
- che, successivamente, ha ravvisata l'esigenza di dotare detto Comitato di una prima struttura tecnico-amministrativa per la raccolta e l'organizzazione degli studi, indagini e dati relativi al periodo in cui i vari settori impegnati nell'opera di soccorso hanno operato nelle zone terremotate, ritenuti indispensabili e propedeutici ai fini della ricostruzione;
- che a tal fine, con deliberazione di Giunta n. 2373 del 24 marzo 1981, ha chiesto che con provvedimento commissariale il Presidente della Giunta venga autorizzato a stipulare apposite convenzioni con sette liberi professionisti tra architetti ed ingegneri, con due geologi, tre disegnatori, due stenodattilografe ed un autista, non risultando possibile reperire detto personale tra i propri dipendenti, a meno di distoglierli dai compiti ordinari;

RITENUTO che effettivamente sussistono ragioni di urgenza in quanto, superata la fase di prima emergenza, occorre predisporre quanto necessario per la ricostruzione;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso alla stipula di convenzioni con l'eccezionale procedura indicata, è giustificato, in quanto l'eventuale osservanza dei criteri ordinari comporterebbe tempi tecnici lunghi che finirebbero con il costituire motivo di ritardo per il perseguimento delle finalità;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Il Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania, per le finalità in premessa indicate, può stipulare convenzioni con: numero 7 liberi professionisti, tra architetti ed ingegneri, numero 2 geologi, numero 3 disegnatori, numero 2 stenodattilografe e numero 1 autista.

Le convenzioni dovranno essere stipulate ai sensi delle vigenti leggi regionali ed indicare i compiti che dovranno essere svolti, nonché il compenso che dovrà essere corrisposto e non potranno avere durata superiore al 30 giugno 1981.

L'onere finanziario graverà sul bilancio regionale 1981.

Napoli, 22 aprile 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 250

PREMESSO:

— che con D.M. 7 marzo 1981 pubblicato nella G.U. n. 79 del 20 marzo 1981 sono state dichiarate sismiche, per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone di numerosi Comuni delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia;

— che il V comma dell'art. 30 della citata legge n. 64/74 prevede che: «Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'Ufficio Tecnico della Regione o all'Ufficio del Genio Civile...» e che il VI comma del medesimo articolo statuisce che: «L'Ufficio» ... «entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia» ... «rilascia apposito certificato al denunziante» ... «specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere».

— che l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Campania, con fono n. 11829, in data 30 aprile 1981, ha rappresentato che ai lavori in corso sono anche interessati sia cittadini residenti in zone rurali, sia emigrati, per i quali non è possibile la tempestiva conoscenza delle anzidette disposizioni, per cui è molto probabile che essi incorreranno nelle sanzioni previste dalla stessa legge n. 64/74;

— che, con il medesimo fono, detto Assessorato ha fatto presente che è, comunque, pervenuto un elevato numero di denunce e che gli Uffici del Genio Civile, il cui personale è largamente impegnato negli ulteriori adempimenti connessi al sisma del 23 novembre 1980, non potranno rispettare il termine di cui al VI comma predetto;

— che il citato Assessorato ha, pertanto, rappresentato la necessità che siano prorogati i termini di cui al V e VI comma dell'art. 30 legge n. 64/74;

RITENUTO che le ragioni addotte siano fondate e che, pertanto, la richiesta sia meritevole di accoglimento, in quanto l'applicazione delle sanzioni di cui al citato titolo III della legge comporterebbe la sospensione dei lavori in corso, a prescindere dal loro avanzamento, con conseguente aggravamento della già precaria situazione occupazionale, nonché inevitabile ritardo nella ultimazione di edifici in corso di costruzione, con evidenti riflessi negativi sulla disponibilità di abitazioni;

SENTITO il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

VISTO il D.L. 7 marzo 1981;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni disposizione vigente;

D I S P O N E

Nelle zone sismiche di nuova classificazione, di cui al D.M. 7 marzo 1981, pubblicato nella G.U. del 20 marzo 1981, relativamente ai Comuni delle Regioni Campania e Basilicata, i termini di cui al V comma, dell'art. 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono prorogati al 30 maggio 1981; i termini di cui al VI comma dell'anzidetto art. 30 della stessa legge sono prorogati al 25 giugno 1981.

Napoli, 11 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 14 maggio 1981

PREFETTO

- NAPOLI
- AVELLINO
- CASERTA
- SALERNO
- BENEVENTO
- MATERA
- POTENZA

514/81 AT/RAG. Rilevasi che rendiconti spese finanziate con fondi questo Commissariato virgola già richiesti con tele n. 6177/CS/RAG. del 26 febbraio 1981 et n. 6178/CS/RAG. del 13 marzo 1981 virgola non sunt stati presentati entro termini indicati in comunicazioni accreditalmento punto Pregasi disporre per sollecito adempimento avvertendo anche Comuni interessati che perdurando inadempienza verrà sospesa ogni ulteriore erogazione punto Restasi attesa assicurazione punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 4012/AA.GG.1

Napoli, 14 maggio 1981

Ai Sigg. **PREFETTI**
delle **PROVINCE** di

- AVELLINO
- BENEVENTO
- CASERTA
- FOGGIA
- MATERA
- NAPOLI
- POTENZA
- SALERNO

OGGETTO: Elezioni amministrative del 21 giugno 1981.

Com'è noto, le Amministrazioni comunali di codeste province sono state delegate ad adottare, mediante delibere consiliari, taluni provvedimenti necessari per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

Alcuni Comuni, che non li hanno ancora posti in essere e che, con il turno elettorale del 21 giugno p.v., devono rinnovare il proprio Consiglio Comunale, hanno rivolto, nelle vie brevi, quesiti in ordine all'organo competente ad adottare i relativi atti deliberativi.

Poiché emerge che non tutte le Amministrazioni comunali sono consapevoli della possibilità che le Giunte municipali possano avvalersi dei poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 140 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, si pregano le SS.LL. di voler segnalare — se ritenuto opportuno anche nelle vie brevi — quanto sopra ai Comuni interessati, con invito a voler provvedere con la massima sollecitudine.

Ove qualche Giunta municipale non intenda adottare le anzidette deliberazioni, si pregano le SS.LL. di voler informare tempestivamente questo Commissariato, al fine di concordare gli opportuni interventi del caso.

Si ringrazia e si resta in attesa di cortesi riferimenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 253

CONSIDERATO che, nello slancio di generosità a favore delle popolazioni colpite dai noti eventi sismici del novembre 1980, sono state effettuate donazioni da Enti pubblici o da privati, sia nazionali che esteri;

— che, al fine di fronteggiare le esigenze di dette popolazioni, numerose iniziative sono state intraprese sia dalle Amministrazioni civiche interessate, sia da questo Commissariato;

— che taluni interventi sono stati effettuati gratuitamente da gruppi tecnici pubblici o privati spontaneamente recatisi sul posto;

— che molti Comuni hanno ottenuto il distacco per vari periodi di elementi tecnici ed amministrativi provenienti da Amministrazioni pubbliche o da aziende private;

RITENUTO che è doveroso portare a conoscenza delle popolazioni tutte le notizie attinenti a quanto precede;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in virtù degli straordinari poteri conferitigli anche in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

I Signori Sindaci dei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata e dei Comuni della provincia di Foggia, interessati dai recenti fenomeni sismici, compileranno:

— un elenco delle donazioni ricevute da Enti pubblici o da privati, sia nazionali che esteri, attuando quanto prescritto con circolare n. 1084/ASS, in data 28 marzo 1981;

— un elenco del personale di cui in premessa, distaccato presso gli Uffici o Servizi comunali.

Detti elenchi ed i rispettivi periodici aggiornamenti saranno resi pubblici, mediante affissione all'Albo Pretorio e divulgazione nell'ambito delle famiglie sistemate in insediamenti provvisori.

Analoga pubblicità dovrà essere data:

— a tutte le iniziative intraprese, comunque svolte o avviate a favore delle popolazioni colpite dal sisma, da questo Commissariato o dalle Amministrazioni comunali con l'impiego di fondi comunali o commissariali o utilizzando materialmente fondi donati;

— a tutti gli interventi «gratuiti o facilitati» effettuati, fin dal primo momento, da parte di Enti pubblici, organizzazioni private, unità o gruppi volontari nelle operazioni o nei servizi di soccorso alle popolazioni (rimozione macerie; demolizioni di edifici pericolanti; ripristino di edifici e servizi pubblici comprese strade, segnaletica; installazione di ricoveri per persone o bestiame, ecc.).

I Signori Sindaci, nel dare notizia di quanto precede, dovranno informare la cittadinanza che i relativi atti sono stati depositati nella segreteria comunale e che di essi i cittadini possono avere notizie e delucidazioni, nella Casa comunale, a cura del Segretario comunale o di un incaricato in giorni ed ore che detti Sindaci dovranno rendere pure di pubblico dominio.

I Signori Prefetti delle province interessate sono incaricati di vigilare per assicurare la corretta esecuzione della presente ordinanza.

Napoli, 15 maggio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

I N D I C E P E R M A T E R I A

I

ORGANI DEL COMMISSARIATO

Ordinanza n. 192 del 3 aprile 1981 - Competenze dei Vice Commissari Straordinari Pag. 7

II

CENTRI OPERATIVI

III

ESTENSIONE DI ORDINANZE COMMISSARIALI
AI COMUNI TERREMOTATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanza n. 162 del 29 marzo 1981 » 13
 Ordinanza n. 221 del 29 aprile 1981 - Estensione ai Comuni terremotati della provincia di Foggia delle
 ordinanze commissariali n. 69 del 29 dicembre 1980 e n. 206 del 14 aprile 1981 » 16

IV

ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI
RIATTAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA

Ordinanza n. 163 del 18 marzo 1981 - Approvazione testo unico Notiziario n. 1 - 2ª edizione - Riattazione
 immobili lievemente danneggiati » 19
 Ordinanza n. 164 del 21 marzo 1981 - Riattazione edifici latitanti linea 1 della Metropolitana del Co-
 mune di Napoli » 39
 Ordinanza n. 165 del 23 marzo 1981 - Proroga termini presentazione istanza per riattazione immobili
 lesionati dal sisma » 40
 Ordinanza n. 167 del 23 marzo 1981 - Napoli - Esecuzione di ufficio degli interventi di cui alla lettera d)
 art. 3 legge 22 dicembre 1980, n. 874 » 41
 Ordinanza n. 170 del 28 marzo 1981 - Commissioni tecniche - Delega al Prefetto di Foggia » 42
 Ordinanza n. 184 del 28 marzo 1981 - Riparazione edifici privati, pubblici e di culto dei Comuni della
 provincia di Foggia - Prezzi » 43
 Ordinanza n. 185 del 28 marzo 1981 - Nuova disciplina termini presentazione istanze contributo di cui
 alle ordinanze nn. 80, 92 e 139 » 44
 Circolare del 3 aprile 1981 - Applicazione dell'ordinanza n. 80 nelle campagne » 46

Ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981 - Incarico ai Provveditori regionali alle OO.PP. della Campania, Basilicata e Puglia a curare gli adempimenti organizzativi, tecnici e amministrativi concernenti la riattazione di immobili	Pag. 47
Ordinanza n. 203 del 12 aprile 1981 - Autorizzazione agli IACP della Campania e della Basilicata ad eseguire opere di riattazione delle abitazioni di cui abbiano la disponibilità	» 49
Ordinanza n. 212 del 16 aprile 1981 - Nuove istruzioni per le commissioni tecniche	» 50
Ordinanza n. 218 del 24 aprile 1981 - Costruzione e riattazione edifici zone sismiche - Esenzione dalle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64	» 55
Ordinanza n. 225 del 30 aprile 1981 - Riparto spese per lavori condominiali	» 56
Ordinanza n. 302 del 2 giugno 1981 - Nuova disciplina concessione contributi per piccoli interventi su immobili lievemente danneggiati	» 57
Ordinanza n. 316 dell'11 giugno 1981 - Esame prioritario istanze abitazioni per le quali è stata emessa ordinanza di sgombero e riconosciute inagibili	» 62
Ordinanza n. 320 del 13 giugno 1981 - Riattazioni edifici abusivi utilizzati alla data del 23 novembre 1980	» 64

V

INTERVENTI D'URGENZA
PER NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE

Telegramma n. 6063/RAG./C.S. del 26 gennaio 1981 - Accredimento somme alla Regione Campania	» 67
Telegramma n. 3735/1.15.RAG./C.S. del 18 febbraio 1981 - Accredimento somme alla Regione Basilicata per interventi somma urgenza D.L. 1010 del 12 aprile 1948	» 68
Ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 - Verifiche sugli interventi a carico dei fondi Commissariati	» 69
Circolare del 9 aprile 1981 - Firma degli atti di contabilità speciale	» 72
Circolare del 23 aprile 1981 - Movimenti franosi - Interventi somma urgenza a salvaguardia pubblica e privata incolumità decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 - Commissione tecnico-amministrativa - Ordinanza n. 210 del 15 aprile 1981	» 73
Ordinanza n. 210 del 15 aprile 1981 - Interventi su preesistenti movimenti franosi - Costituzione commissione	» 76
Ordinanza n. 214 del 18 aprile 1981 - Modifica all'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 - Accredimento somme	» 78
Telegramma n. 427 RAG. del 2 maggio 1981 - Accredimento somme alla Regione Campania per interventi somma urgenza D.L. 1010 del 12 aprile 1948	» 80
Verbale del 7 maggio 1981 della Commissione tecnico-amministrativa di cui all'ordinanza n. 210 del 15 aprile 1981	» 81
Ordinanza n. 270 del 16 maggio 1981 - Urbanizzazione aree per installazione prefabbricati donati - Esame tecnico-amministrativo dei gruppi tecnici costituiti presso le Prefetture	» 84
Verbale della riunione del 16 maggio 1981 della Commissione tecnico-amministrativa per i movimenti franosi	» 85
Lettera del 16 maggio 1981 - Movimenti franosi - Interventi somma urgenza a difesa pubblica e privata incolumità legge 12 aprile 1948, n. 1010 - Commissione tecnico-amministrativa Ordinanza n. 210 del 15 aprile 1981 - Movimenti franosi di Chiusano S. Domenico, Olevano sul Tusciano e Sacco	» 86
Circolare del 28 maggio 1981 - Movimenti franosi	» 88

VI

ASSISTENZA

Ordinanza n. 176 del 26 marzo 1981 - Contributi alloggiativi ai terremotati	» 93
Telegramma n. 1179/ASS/7 del 7 aprile 1981 - Contributo alloggiativo ai terremotati - Chiarimenti	» 96

Ordinanza n. 231 del 30 aprile 1981 - Riduzione a L. 100.000 mensili del contributo previsto a favore delle persone anziane ultrasessantenni ospitate presso parenti o conoscenti	Pag. 97
Circolare del 15 maggio 1981 - Diniego concessione contributo previsto dall'art. 2 lett. c) legge 874/1980 per perdita familiari deceduti a causa del sisma del 23 novembre 1980 « di fatto conviventi » . . . »	98
Ordinanza n. 275 del 18 maggio 1981 - Fissazione termine presentazione istanze contributo ex art. 2 lett. d) legge 22 dicembre 1980, n. 874	» 100
Ordinanza n. 298 del 30 maggio 1981 - Facilitazioni di viaggio in favore dei terremotati espatriati . . . »	101
Ordinanza n. 301 del 2 giugno 1981 - Contributo per perdita masserizie - Presupposto necessario . . . »	103
Ordinanza n. 321 del 12 giugno 1981 - Contributo per perdita masserizie - Presupposto necessario e proroga termini	» 104

VII

**CORRESPONSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER MANCATO REDDITO IN FAVORE DI CITTADINI DELLE AREE
TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA**

Ordinanza n. 292 del 28 maggio 1981 - Corresponsione contributo straordinario per mancato reddito . . . »	107
Telegramma del 3 giugno 1981 - Chiarimenti in merito all'ordinanza n. 292 del 28 maggio 1981 . . . »	109
Telegramma del 9 giugno 1981 - Chiarimenti in merito all'ordinanza n. 292 del 28 maggio 1981 . . . »	112

VIII

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO

PREFABBRICATI - SCELTE AREE - URBANIZZAZIONI PRIMARIE - CONCESSIONI

Ordinanza n. 159 del 14 marzo 1981 - Urbanizzazione primaria dei prefabbricati mobili - Prescrizioni tecniche	» 119
Ordinanza n. 166 del 23 marzo 1981 - Acquisto abitazioni prefabbricate - Anticipazioni	» 128
Ordinanza n. 188 del 31 marzo 1981 - Urbanizzazioni primarie di insediamenti provvisori - Determinazione congruità dei prezzi	» 129
Ordinanza n. 194 del 4 marzo 1981 - Comune di Craco (MT) - Delega al Provveditore OO.PP. della Basilicata	» 130
Ordinanza n. 207 del 14 aprile 1981 - Modifica art. 1 dell'ordinanza n. 85	» 132
Lettera del 15 aprile 1981 - Reinsediamento delle popolazioni sinistrate mediante alloggi prefabbricati di tipo containers - Ordinanza n. 159 del 14 marzo 1981	» 133
Ordinanza n. 235 del 2 maggio 1981 - Esclusione della revisione prezzi per i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento	» 134
Ordinanza n. 236 del 2 maggio 1981 - Raccomandazione alle Amministrazioni comunali interessate alla scelta dei prefabbricati leggeri necessari per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal sisma . . . »	135
Ordinanza n. 260 del 14 maggio 1981 - Termine presentazione offerte fornitura alloggi prefabbricati leggeri per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate	» 136
Ordinanza n. 262 del 15 maggio 1981 - Enel - Esecuzione lavori - Adduzione energia elettrica . . . »	137
Ordinanza n. 263 del 15 maggio 1981 - Casmez - Esecuzione lavori - Adduzione e potenziamento rete idrica, fognaria e smaltimento e depurazione acque luride e liquami	» 138
Ordinanza n. 264 del 16 maggio 1981 - Versamento ai Comuni dei mezzi finanziari necessari al pagamento di rate di acconti e di anticipazioni per acquisti prefabbricati e urbanizzazione primaria . . . »	140
Telegramma n. 11540/1.30.FZ del 4 giugno 1981 - Modifica ordinanza n. 264 del 16 maggio 1981 . . . »	141
Ordinanza n. 276 del 18 maggio 1981 - Assunzione a carico del Commissariato della spesa per installazione di prefabbricati mobili	» 142

Ordinanza n. 281 del 24 maggio 1981 - Accelerazione di esecuzione dei lavori di riattazione edifici . . .	Pag. 143
Ordinanza n. 286 del 27 maggio 1981 - Convocazione in seduta straordinaria Consigli comunali per esame problemi reinsediamento delle popolazioni	» 144
Ordinanza n. 291 del 28 maggio 1981 - Criteri assegnazione alloggi provvisori	» 146
Ordinanza n. 318 del 12 giugno 1981 - Presidi antincendi	» 148
Telegramma n. 11540/1.30/PZ del 4 giugno 1981 - Modifica ordinanza n. 264 del 16 maggio 1981 . . .	» 149
Ordinanza n. 314 del 9 giugno 1981 - Vigilanza sulla direzione dei lavori da parte degli uffici speciali regionali per il reinsediamento nella Campania e nella Basilicata	» 150

REQUISIZIONI - OCCUPAZIONI - LOCAZIONI

Telegramma n. 240/RE del 22 febbraio 1981 - Pagamento indennità requisizioni o canoni locazione . . .	» 152
Telegramma n. 240/RE del 23 marzo 1981 - Criteri, determinazioni, misura indennità requisizioni e canoni locazione	» 154
Ordinanza n. 177 del 26 marzo 1981 - Temporanea sistemazione dei nuclei familiari della città di Napoli rimasti senza tetto a causa del sisma	» 155
Ordinanza n. 179 del 26 marzo 1981 - Autorizzazione al Sindaco di Matera a requisire immobili disponibili dell'I.A.C.P.	» 157
Ordinanza n. 206 del 14 aprile 1981 - Modifica ultimo comma art. 2 ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980	» 158
Ordinanza n. 219 del 25 aprile 1981 - Proroga al 30 giugno 1981 delle locazioni e delle requisizioni . . .	» 159
Ordinanza n. 220 del 25 aprile 1981 - Temporanea sistemazione dei nuclei familiari del Comune di Ciciliano rimasti senza tetto a causa del sisma	» 160
Ordinanza n. 247 del 14 maggio 1981 - Deroga al III comma dell'art. 4/quarter della legge 31 marzo 1979, n. 93	» 162
Telegramma n. 240/RE del 16 maggio 1981 - Pagamento indennità requisizione di occupazione aree necessarie per insediamenti provvisori	» 163
Ordinanza n. 287 del 27 maggio 1981 - Proroga al 30 settembre 1981 di tutte le locazioni e requisizioni con scadenza al 30 giugno 1981	» 164
Ordinanza n. 319 del 13 giugno 1981 - Proroga al 30 settembre 1981 delle requisizioni e occupazioni temporanee di urgenza	» 165

ROULOTTES

Circolare del 7 marzo 1981 - Trasferimento di roulotte donate o date in uso ai senza tetto . . .	» 166
Circolare del 23 marzo 1981 - Assicurazione per danni causati da incendi alle roulotte dislocate nelle zone terremotate	» 168
Circolare del 23 marzo 1981 - Controllo periodico delle roulotte assegnate alle popolazioni terremotate	» 170
Circolare del 30 marzo 1981 - Roulotte ed altri mezzi in via, a causa del terremoto, ai senza tetto della Campania e Basilicata	» 172
Circolare del 3 aprile 1981 - Roulotte rubate, incendiate e danneggiate	» 174
Ordinanza n. 199 del 9 aprile 1981 - Rimborsi e agevolazioni per trasporto di roulotte restituite ai legittimi proprietari	» 176
Circolare del 15 aprile 1981 - Indennità d'uso ed eventuali danni subiti dalle roulotte cedute in uso . . .	» 177
Circolare del 15 aprile 1981 - Spedizione del verbale di consegna della roulotte al proprietario . . .	» 179
Circolare del 19 maggio 1981 - Recupero e restituzione delle roulotte, ai legittimi proprietari, che le hanno cedute in uso alle popolazioni terremotate	» 181
Circolare del 20 maggio 1981 - Assicurazione per danni causati da incendio roulotte dislocate in zona terremotata	» 183

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Circolare del 31 maggio 1981 - Servizio Soccorso Stradale A.C.I. - Trasporto roulettes nelle zone terremotate Pag. 184

V A R I E

Circolare del 25 marzo 1981 - Applicazione del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 - Acquisto e realizzazione di alloggi da assegnare ad inquilini rimasti senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980	» 186
Ordinanza n. 183 del 27 marzo 1981 - Sostituzione secondo comma, art. 3 dell'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981	» 189
Ordinanza n. 201 dell'11 aprile 1981 - Ripresa consegna agli aventi diritto degli alloggi I.A.C.P.	» 190
Ordinanza n. 1044/NA/CONV. 1 del 24 aprile 1981 - Proroga al 31 maggio 1981 delle convenzioni alberghiere	» 191
Ordinanza n. 240 del 30 aprile 1981 - Studio idrogeologico dei terreni	» 192
Ordinanza n. 243 del 6 maggio 1981 - Ripresa consegna alloggi I.A.C.P. agli aventi diritto nel Comune di Piedimonte Matese	» 193
Ordinanza n. 246 dell'8 maggio 1981 - Corresponsione da parte degli assegnatari di alloggi I.A.C.P. del canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513	» 194
Ordinanza n. 261 del 15 maggio 1981 - Deroga alla vigente normativa sull'orario di lavoro per i lavori necessari al reinsediamento delle popolazioni sinistrate	» 195
Ordinanza n. 1164/NA/CONV. 1 del 20 maggio 1981 - Proroga al 30 giugno 1981 delle convenzioni alberghiere	» 196
Ordinanza n. 308 del 4 giugno 1981 - Casmez - Sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione	» 197
Ordinanza n. 309 del 5 giugno 1981 - E.N.E.L. - Energizzazione aree colpite dal sisma	» 198

I X

AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTI PUBBLICI

Personale distaccato presso Comuni e Uffici vari	» 203
Telegramma n. 24/2.5ME del 21 dicembre 1980 - Eventuale carenza organici comunali - Invito a formulare richieste	» 206
Telegramma n. 1638/AA.GG./5 del 16 marzo 1981 - Richiesta elementi necessari per comandare personale provinciale o comunale presso Prefetture zone terremotate	» 207
Lettera del 2 aprile 1981 ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano - Richiesta personale	» 208
Ordinanza n. 196 del 7 aprile 1981 - Periodo sospensioni attività formative progetti «Beni culturali ed ambientali» e «Assistenza scolastica» della Regione Campania - Equiparazione a periodo di formazione	» 209
Ordinanza n. 223 del 28 aprile 1981 - Proroga validità ordinanza n. 156 del 12 marzo 1981, al 30 giugno 1981	» 210
Ordinanza n. 234 del 2 maggio 1981 - Incarico al Provveditore regionale alle OOPP. per la Basilicata di coordinare l'attività dell'U.S.R. di Potenza	» 212
Telegramma n. 1638/AA.GG./5 del 22 maggio 1981 - Richiesta elementi necessari per comandare personale provinciale e comunale presso Prefetture zone terremotate	» 213
Ordinanza n. 303 del 2 giugno 1981 - Proroga aspettativa amministratori comunali - Estensione	» 214

X

BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO,
ARCHEOLOGICO E STORICO

XI

EDILIZIA SCOLASTICA

Ordinanza n. 227 del 30 aprile 1981 - Edilizia scolastica - Regolamentazione delle procedure relative al conferimento dei contributi di riattazione e di quelli necessari per l'installazione di prefabbricati	Pag. 219
Telegramma n. 13403/1.19/2.AA.GG. del 29 maggio 1981 - Termine presentazione istanze richieste finanziamento per riattazione	» 221

XII

S A N I T A'

Circolare del 27 marzo 1981 - Controllo situazione igienico-sanitaria nelle zone terremotate a quattro mesi di distanza dall'evento sismico	» 225
Circolare del 14 aprile 1981 - Potenziamiento servizi sanitari - Nuclei militari mobili	» 230
Ordinanza n. 204 del 14 aprile 1981 - Autorizzazione alla Regione Campania ad assumere 25 medici igienisti	» 231
Ordinanza n. 205 del 15 aprile 1981 - Distacchi di personale sanitario	» 232
Ordinanza n. 248 dell'8 maggio 1981 - Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale della Basilicata ad esercitare i poteri riservati alle U.S.L.	» 233
Circolare dell'8 maggio 1981 - Ordinanza n. 204 del 14 aprile 1981, concernente interventi sanitari . .	» 235
Ordinanza n. 255 del 12 maggio 1981 - Abrogazione e sostituzione terzo comma ordinanza n. 154 del 12 marzo 1981	» 236
Telegramma n. 130031 del 23 maggio 1981 - Accredittamento somme e richiesta notizie su installazione monoblocchi	» 237
Ordinanza n. 296 del 30 maggio 1981 - Autorizzazione alla Regione Campania a convenzionare elementi sanitari e parasanitari	» 238

XIII

CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Ordinanza n. 252 del 12 maggio 1981 - Applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972 ai contratti di appalto e compravendita finalizzati al raggiungimento delle finalità di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874	» 241
Ordinanza n. 317 del 13 giugno 1981 - Sostituzione dispositivo ordinanza n. 252 del 12 maggio 1981 . .	» 242

XIV

ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E TURISMO

Ordinanza n. 173 del 26 marzo 1981 - Proroga termine scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 55 del 18 dicembre 1980	» 245
Ordinanza n. 174 del 26 marzo 1981 - Proroga termine scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 56 del 18 dicembre 1980	» 246
Ordinanza n. 178 del 24 marzo 1981 - Esenzione pagamento tassa prevista dall'art. 192 T.U.F.L. n. 1175 del 14 settembre 1931, soggetti residenti nei comuni Regioni Campania e Basilicata	» 247
Ordinanza n. 193 del 26 marzo 1981 - Avellino - Installazione boxes o prefabbricati smontabili di proprietà dei commercianti o artigiani che lo richiedano	» 248
Ordinanza n. 197 del 9 aprile 1981 - Proroga termine di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 97 del 17 gennaio 1981	» 249
Ordinanza n. 222 del 29 aprile 1981 - Proroga termini di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981	» 250

Ordinanza n. 232 del 23 aprile 1981 - Proroga termini di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981	Pag. 251
Ordinanza n. 233 del 30 aprile 1981 - Proroga termini di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981	» 252
Ordinanza n. 237 del 2 maggio 1981 - Assegnazione all'E.P.T. di Napoli della somma di L. 827.000.000 per l'attuazione del piano promozionale per il rilancio e la commercializzazione del prodotto turistico della Regione Campania	» 253
Ordinanza n. 238 del 2 maggio 1981 - Assegnazione di 1 miliardo di lire al Presidente della Giunta regionale della Campania per l'attuazione del piano di incentivazione per il rilancio dell'offerta turistica proposto dal C.R.A.T. di Napoli	» 255
Ordinanza n. 283 del 25 maggio 1981 - Utenti motori agricoli - Proroga al 31 dicembre 1981, termine scadenza presentazione dichiarazione annuale prevista dall'art. 1 D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni	» 257
Ordinanza n. 284 del 25 maggio 1981 - Ulteriore proroga al 30 giugno 1981, termine scadenza delega di cui all'ordinanza n. 55 del 18 dicembre 1980	» 258
Ordinanza n. 285 del 25 maggio 1981 - Estensione disciplina, di cui al D.M. 18 settembre 1975, ai titolari di esercizi di minuta vendita armi e munizioni, distrutti o danneggiati dal sisma	» 259
Ordinanza n. 288 del 27 maggio 1981 - Proroga al 30 giugno 1981, del termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981	» 261
Ordinanza n. 295 del 28 maggio 1981 - Proroga al 15 giugno 1981, del termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 97 del 17 gennaio 1981	» 262

XV

COMMISSIONI

Ordinanza n. 157 del 13 marzo 1981 - Integrazione Commissioni di cui all'ordinanza n. 123 dell'8 febbraio 1981	» 265
Circolare del 14 marzo 1981 - Commissioni per la alienazione del materiale non utilizzabile, custodito nei magazzini della C.R.I.	» 266
Ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981 - Costituzione Commissioni tecniche per lavori di somma urgenza e demolizioni	» 267
Ordinanza n. 175 del 26 marzo 1981 - Compenso ai componenti e al segretario del Comitato tecnico consultivo	» 269
Ordinanza n. 182 del 26 marzo 1981 - Istituzione Commissione medico - legale	» 270
Circolare del 26 marzo 1981 - Materiali destinati ai terremotati	» 271
Ordinanza n. 191 del 31 marzo 1981 - Integrazione punto C, n. 3 dell'ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981	» 273
Ordinanza n. 10798 del 16 maggio 1981 - Commissioni tecniche comunali - Esame perizie giurate - Precedenza a quelle relative ad abitazioni sgomberate	» 274
Ordinanza n. 278 del 23 maggio 1981 - Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione Commissione	» 275

XVI

V A R I E

Circolare del 15 marzo 1981 - Verifiche sugli interventi a carico dei fondi Commissariali	» 279
Ordinanza n. 169 del 23 marzo 1981 - Esonero per l'Amministrazione doganale dal richiedere il bene- stare franco valuta	» 280
Ordinanza n. 172 del 26 marzo 1981 - Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei la- vori di riattazione della Manifattura Tabacchi di Napoli	» 281
Circolare del 28 marzo 1981 - Richiesta relazioni circa donazioni effettuate in favore dei terremotati	» 282

Ordinanza n. 187 del 29 marzo 1981 - Abrogazione dell'ordinanza n. 95/A del 17 gennaio 1981 . . .	Pag. 284
Lettera di trasmissione e ordinanza n. 209 del 14 aprile 1981 - Normativa compensi per prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali	» 285
Ordinanza n. 213 del 15 aprile 1981 - Proroga al 31 dicembre 1981, termini di perenzione previsti dall'art. 72, legge Regione Campania n. 20 del 27 luglio 1978	» 289
Ordinanza n. 215 del 22 aprile 1981 - Autorizzazione al Presidente della Regione Campania a stipulare convenzioni con tecnici liberi professionisti	» 290
Ordinanza n. 216 del 22 aprile 1981 - Autorizzazione al Presidente della Regione Campania a stipulare convenzioni con tecnici liberi professionisti	» 291
Ordinanza n. 250 dell'11 maggio 1981 - Proroga al 30 maggio 1981 per i Comuni della Campania e della Basilicata dei termini di cui al 5° e al 6° comma dell'art. 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64	» 292
Telegramma n. 514/81 AT/RAG del 14 maggio 1981 - Rendiconti spese finanziate con fondi del Commissariato	» 294
Circolare del 14 maggio 1981 - Elezioni amministrative del 21 giugno 1981	» 295
Ordinanza n. 253 del 15 maggio 1981 - Pubblicazione donazioni ed interventi vari a favore delle popolazioni colpite dal sisma	» 296

I N D I C E C R O N O L O G I C O

<i>Numero delle ordinanze</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>	<i>Riferimento sommario</i>
157	13 marzo 1981	Integrazione Commissioni di cui all'ordinanza n. 123 dell'8 febbraio 1981	265	XV - 263
158	15 marzo 1981	Verifiche sugli interventi a carico dei fondi Commissariali	69	V - 65
159	14 marzo 1981	Urbanizzazione primaria dei prefabbricati mobili - Prescrizioni tecniche	119	VIII - 115
162	20 marzo 1981	Estensione di ordinanze commissariali ai comuni terremotati della provincia di Foggia	13	III - 11
163	18 marzo 1981	Approvazione testo unico Notiziario n. 1 - 2 ^a edizione - Riattazione immobili lievemente danneggiati	19	IV - 17
164	21 marzo 1981	Riattazione edifici latitanti linea 1 della Metropolitana del Comune di Napoli	39	IV - 17
165	23 marzo 1981	Proroga termini presentazione istanza per riattazione immobili lesionati dal sisma	40	IV - 17
166	23 marzo 1981	Acquisto abitazioni prefabbricate - Anticipazioni	128	VIII - 115
167	23 marzo 1981	Esecuzione di ufficio degli interventi di cui alla lettera d) art. 3 legge 22 dicembre 1980, n. 874	41	IV - 17
168	23 marzo 1981	Costituzione Commissioni tecniche per lavori di somma urgenza e demolizioni	267	XV - 263
169	23 marzo 1981	Esonero per l'Amministrazione doganale dal richiedere il benestare franco valuta	280	XVI - 277
170	28 marzo 1981	Commissioni tecniche - Delega al Prefetto di Foggia	42	IV - 17
172	26 marzo 1981	Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di riattazione della Manifattura Tabacchi di Napoli	281	XVI - 277

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero delle ordinanze	Data		Numero di pagina	Riferimento sommario
173	26 marzo 1981	Proroga termine scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 55 del 18 dicembre 1980 . . .	245	XIV - 243
174	26 marzo 1981	Proroga termine scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 56 del 18 dicembre 1980 . . .	246	XIV - 243
175	26 marzo 1981	Compenso ai componenti al segretario del Comitato tecnico consultivo	269	XV - 263
176	26 marzo 1981	Contributi alloggiativi ai terremotati	93	VI - 91
177	26 marzo 1981	Temporanea sistemazione dei nuclei familiari della città di Napoli rimasti senza tetto a causa del sisma	155	VIII - 115
178	24 marzo 1981	Esenzione pagamento tassa prevista dall'art. 192 T.U.F.L. n. 1175 del 14 settembre 1931, soggetti residenti nei comuni Regioni Campania e Basilicata	247	XIV - 243
179	26 marzo 1981	Autorizzazione al Sindaco di Matera a richiedere immobili disponibili dell'I.A.C.P. . . .	157	VIII - 115
182	26 marzo 1981	Istituzione Commissione medico-legale	270	XV - 263
183	27 marzo 1981	Sostituzione secondo comma, art. 3 dell'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981	189	VIII - 115
184	28 marzo 1981	Riparazione edifici privati, pubblici e di culto dei Comuni della provincia di Foggia - Prezzi	43	IV - 17
185	28 marzo 1981	Nuova disciplina termini presentazione istanze contributo di cui alle ordinanze nn. 80, 92 e 139	44	IV - 17
187	29 marzo 1981	Abrogazione dell'ordinanza n. 95/A del 17 gennaio 1981	284	XVI - 277
188	31 marzo 1981	Urbanizzazioni primarie di insediamenti provvisori - Determinazione congruità dei prezzi . . .	129	VIII - 115
191	31 marzo 1981	Integrazione punto C, n. 3 dell'ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981	273	XV - 263
192	3 aprile 1981	Competenze dei Vice Commissari Straordinari	7	I - 5
193	26 marzo 1981	Avellino - Installazione boxes o prefabbricati smontabili di proprietà dei commercianti o artigiani che lo richiedano	248	XIV - 243
194	4 marzo 1981	Comune di Craco (MT) - Delega al Provveditore OO.PP. della Basilicata	130	VIII - 115
196	7 aprile 1981	Periodo sospensioni attività formative progetti « Beni culturali ed ambientali » e « Assistenza scolastica » della Regione Campania - Equiparazione a periodo di formazione	209	IX - 201
197	9 aprile 1981	Proroga termine di scadenza delega di cui alla ordinanza n. 97 del 17 gennaio 1981	249	XIV - 243

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Numero delle ordinanze</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>	<i>Riferimento sommario</i>
198	9 aprile 1981	Incarico ai Provveditori regionali alle OO.PP. della Campania, Basilicata e Puglia a curare gli adempimenti organizzativi, tecnici e amministrativi concernenti la riattazione di immobili	47	IV - 17
199	9 aprile 1981	Rimborsi e agevolazioni per trasporto di roulotte restituite ai legittimi proprietari . . .	176	VIII - 115
201	11 aprile 1981	Ripresa consegna agli aventi diritto degli alloggi I.A.C.P.	190	VIII - 115
203	12 aprile 1981	Autorizzazione agli IACP della Campania e della Basilicata ad eseguire opere di riattazione delle abitazioni di cui abbiano la disponibilità	49	IV - 17
204	14 aprile 1981	Autorizzazione alla Regione Campania ad assumere 25 medici igienisti	231	XII - 223
205	15 aprile 1981	Distacchi di personale sanitario	232	XII - 223
206	14 aprile 1981	Modifica ultimo comma art. 2 ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980	158	VIII - 115
207	14 aprile 1981	Modifica art. 1 dell'ordinanza n. 85	132	VIII - 115
210	15 aprile 1981	Interventi su preesistenti movimenti franosi - Costituzione commissione	76	V - 65
212	16 aprile 1981	Nuove istruzioni per le commissioni tecniche	50	IV - 17
213	15 aprile 1981	Proroga al 31 dicembre 1981, termini di perenzione previsti dall'art. 72, legge Regione Campania n. 20 del 27 luglio 1978	289	XIV - 277
214	18 aprile 1981	Modifica all'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 - Accreditamento somme	78	V - 65
215	22 aprile 1981	Autorizzazione al Presidente della Regione Campania a stipulare convenzioni con tecnici liberi professionisti	290	XVI - 277
216	22 aprile 1981	Autorizzazione al Presidente della Regione Campania a stipulare convenzioni con tecnici liberi professionisti	291	XVI - 277
218	24 aprile 1981	Costruzione e riattazione edifici zone sismiche - Esenzione dalle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64	55	IV - 17
219	25 aprile 1981	Proroga al 30 giugno 1981 delle locazioni e delle requisizioni	159	VIII - 115
220	25 aprile 1981	Temporanea sistemazione dei nuclei familiari del Comune di Cicciano rimasti senza tetto a causa del sisma	160	VIII - 115

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Numero delle ordinanze</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>	<i>Riferimento sommario</i>
221	29 aprile 1981	Estensione ai Comuni terremotati della provincia di Foggia delle ordinanze commissariali n. 69 del 29 dicembre 1980 e n. 206 del 14 aprile 1981	16	III - 11
222	29 aprile 1981	Proroga termini di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981 . . .	250	XIV - 243
223	28 aprile 1981	Proroga validità ordinanza n. 156 del 12 marzo 1981, al 30 giugno 1981	210	IX - 201
225	30 aprile 1981	Riparto spese per lavori condominiali . . .	56	IV - 17
227	30 aprile 1981	Edilizia scolastica - Regolamentazione delle procedure relative al conferimento dei contributi di riattazione e di quelli necessari per l'installazione di prefabbricati	219	XI - 217
231	30 aprile 1981	Riduzione a L. 100.000 mensili del contributo previsto a favore delle persone anziane ultrasessantenni ospitate presso parenti o conoscenti	97	VI - 91
232	30 aprile 1981	Proroga termini di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981 . . .	251	XIV - 243
233	30 aprile 1981	Proroga termini di scadenza delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981 . . .	252	XIV - 243
234	2 maggio 1981	Incarico al Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Basilicata di coordinare l'attività dell'U.S.R. di Potenza	212	IX - 201
235	2 maggio 1981	Esclusione della revisione prezzi per i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento	134	VIII - 115
236	2 maggio 1981	Raccomandazione alle Amministrazioni comunali interessate alla scelta dei prefabbricati leggeri necessari per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal sisma	135	VIII - 115
237	2 maggio 1981	Assegnazione all'E.P.T. di Napoli della somma di L. 827.000.000 per l'attuazione del piano promozionale per il rilancio e la commercializzazione del prodotto turistico della Regione Campania	253	XIV - 243
238	2 maggio 1981	Assegnazione di 1 miliardo di lire al Presidente della Giunta Regionale della Campania per l'attuazione del piano di incentivazione per il rilancio dell'offerta turistica proposto dal C.R. A.T. di Napoli	255	XIV - 243
240	30 aprile 1981	Studio idrogeologico dei terreni	192	VIII - 115

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Numero delle ordinanze</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>	<i>Riferimento sommario</i>
243	6 maggio 1981	Ripresa consegna alloggi I.A.C.P. agli aventi diritto nel Comune di Piedimonte Matese	193	VIII - 115
246	8 maggio 1981	Corresponsione da parte degli assegnatari di alloggi I.A.C.P. del canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513	194	VIII - 115
247	14 maggio 1981	Deroga al III comma dell'art. 4/quarter della legge 31 marzo 1979, n. 93	162	VIII - 115
248	8 maggio 1981	Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale della Basilicata ad esercitare i poteri riservati alle U.S.L.	233	XII - 223
250	11 maggio 1981	Proroga al 30 maggio 1981 per i Comuni della Campania e della Basilicata dei termini di cui al 5° e al 6° comma dell'art. 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64	292	XVI - 277
252	12 maggio 1981	Applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972 ai contratti di appalto e compravendita finalizzati al raggiungimento delle finalità di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874	241	XIII - 239
253	15 maggio 1981	Pubblicizzazione donazioni ed interventi vari a favore delle popolazioni colpite dal sisma	296	XVI - 277
255	12 maggio 1981	Abrogazione e sostituzione terzo comma ordinanza n. 154 del 12 marzo 1981	236	XII - 223
260	14 maggio 1981	Termine presentazione offerte fornitura alloggi prefabbricati leggeri per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate	136	VIII - 115
261	15 maggio 1981	Deroga alla vigente normativa sull'orario di lavoro per i lavori necessari al reinsediamento delle popolazioni sinistrate	195	VIII - 115
262	15 maggio 1981	Enel - Esecuzione lavori - Adduzione energia elettrica	137	VIII - 115
263	15 maggio 1981	Casmez - Esecuzione lavori - Adduzione e potenziamento rete idrica, fognaria e smaltimento e depurazione acque luride e liquami	138	VIII - 115
264	16 maggio 1981	Versamento ai Comuni dei mezzi finanziari necessari al pagamento di rate di acconti e di anticipazioni per acquisti prefabbricati e urbanizzazione primaria	140	VIII - 115
270	16 maggio 1981	Urbanizzazione aree per installazione prefabbricati donati - Esame tecnico - amministrativo dei gruppi tecnici costituiti presso le Prefetture	84	V - 65

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Numero delle ordinanze</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>	<i>Riferimento sommario</i>
275	18 maggio 1981	Fissazione termine presentazione istanze contributo ex art. 2 lett. d) legge 22 dicembre 1980, n. 874	100	VI - 91
276	18 maggio 1981	Assunzione a carico del Commissariato della spesa per installazione di prefabbricati mobili	142	VIII - 115
278	23 maggio 1981	Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione Commissione	275	XV - 263
281	24 maggio 1981	Accelerazione di esecuzione dei lavori di riattazione edifici	143	VIII - 115
283	25 maggio 1981	Utenti motori agricoli - Proroga al 31 dicembre 1981, termine scadenza presentazione dichiarazione annuale prevista dall'art. 1 D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni	257	XIV - 243
284	25 maggio 1981	Ulteriore proroga al 30 giugno 1981, termine scadenza delega di cui all'ordinanza n. 55 del 18 dicembre 1980	258	XIV - 243
285	25 maggio 1981	Estensione disciplina, di cui al D.M. 18 settembre 1975, ai titolari di esercizi di minuta vendita armi e munizioni, distrutti o danneggiati dal sisma	259	XIV - 243
286	27 maggio 1981	Convocazione in seduta straordinaria Consigli comunali per esame problemi reinsediamento delle popolazioni	144	VIII - 115
287	27 maggio 1981	Proroga al 30 settembre 1981 di tutte le locazioni e requisizioni con scadenza al 30 giugno 1981	164	VIII - 115
288	27 maggio 1981	Proroga, al 30 giugno 1981, del termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981	261	XIV - 243
291	28 maggio 1981	Criteri assegnazione alloggi provvisori	146	VIII - 115
292	28 maggio 1981	Corresponsione contributo straordinario per mancato reddito	107	VII - 105
295	28 maggio 1981	Proroga al 15 giugno 1981, del termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 97 del 17 gennaio 1981	262	XIV - 243
296	30 maggio 1981	Autorizzazione alla Regione Campania a convenzionare elementi sanitari e parasanitari	238	XII - 223
298	30 maggio 1981	Facilitazioni di viaggio in favore dei terremotati espatriati	101	VI - 91
301	2 giugno 1981	Contributo per perdita masserizie - Presupposto necessario	103	VI - 91

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Numero delle ordinanze</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di pagina</i>	<i>Riferimento sommario</i>
302	2 giugno 1981	Nuova disciplina concessione contributi per piccoli interventi su immobili lievemente danneggiati	57	IV - 17
303	2 giugno 1981	Proroga aspettativa amministratori comunali - Estensione	214	IX - 201
308	4 giugno 1981	Casmez - Sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione	197	VIII - 115
309	5 giugno 1981	E.N.E.L. - Energizzazione aree colpite dal sisma	198	VIII - 115
314	9 giugno 1981	Vigilanza sulla direzione dei lavori da parte degli uffici speciali regionali per il reinsediamento nella Campania e nella Basilicata	150	VIII - 115
316	11 giugno 1981	Esame prioritario istanze abitazioni per le quali è stata emessa ordinanza di sgombero e riconosciute inagibili	62	IV - 17
317	13 giugno 1981	Sostituzione dispositivo ordinanza n. 252 del 12 maggio 1981	242	XIII - 239
318	12 giugno 1981	Presidi antincendi	148	VIII - 115
319	13 giugno 1981	Proroga al 30 settembre 1981 delle requisizioni e occupazioni temporanee di urgenza	165	VIII - 115
320	13 giugno 1981	Riattazioni edifici abusivi utilizzati alla data del 23 novembre 1980	64	IV - 17
321	12 giugno 1981	Contributo per perdita masserizie - Presupposto necessario e proroga termini	104	VI - 91
1044 NA/CONV.1	24 aprile 1981	Proroga al 31 maggio 1981 delle convenzioni alberghiere	191	VIII - 115
1164 NA/CONV.1	20 maggio 1981	Proroga al 30 giugno 1981 delle convenzioni alberghiere	196	VIII - 115
10798	16 maggio 1981	Commissioni tecniche comunali - Esame perizie giurate - Precedenza a quelle relative ad abitazioni sgomberate	274	XV - 263



Commissariato Straordinario
per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata

PUBBLICAZIONE N. 5

ATTIVITA' DEL COMMISSARIATO
aggiornamento al 31 dicembre 1981

Dicembre 1981

S O M M A R I O

	Pagg
I - ORGANI DEL COMMISSARIATO	5 - 10
II - ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI - RIATTAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA	11 - 56
III - INTERVENTI D'URGENZA PER NECESSITÀ DI PUBBLICO INTERESSE	57 - 76
IV - COMMISSIONI	77 - 92
V - ASSISTENZA	93 - 104
VI - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO	105 - 184
VII - EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA	185 - 218
VIII - ALLOGGI I.A.C.P.	219 - 228
IX - PROBLEMI SCOLASTICI	229 - 240
X - SANITÀ	241 - 262
XI - PERSONALE CONVENZIONATO A TEMPO DETERMI- NATO	263 - 270
XII - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	271 - 278
XIII - BILANCIO, FINANZA E PATRIMONIO	279 - 300
XIV - ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E TURISMO	301 - 324
XV - DIPLOMA CON MEDAGLIA DI BENEMERENZA	325 - 330
XVI - PROTEZIONE CIVILE	331 - 340
<i>Indice per materia</i>	341 - 348
<i>Indice cronologico</i>	349 - 356

PARTE I

ORGANI DEL COMMISSARIATO

- **Ordinanza n. 368 del 25 luglio 1981 - Competenze dei Vice Commissari Straordinari.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 368

TENUTO conto della cessazione dall'incarico di Vice Commissario, del Prefetto dr. Alvaro GOMEZ Y PALOMA e dell'assegnazione del Dirigente Generale del Tesoro dr. Adriano VANDI;

RITENUTO di dover rivedere, anche a modifica di quanto precedentemente disposto con ordinanze nn. 5556/B.2.7 dell'1 gennaio 1981 e 192 del 3 marzo 1981, le competenze delegate ai Vice Commissari pure ai fini di separare e distinguere le funzioni operative ed amministrative con conseguente facoltà di assunzione di impegni di spesa, da quelle di controllo e di esecuzione della spesa stessa;

D I S P O N E

1) le ordinanze commissariali n. 5556/B.2.7 in data 1° gennaio 1981 e n. 192 in data 3 aprile 1981, sono revocate con effetto immediato;

2) le funzioni vicarie del Commissario Straordinario, sono attribuite, a carattere generale, e con effetto immediato, al sig. Vice Commissario Straordinario, Prefetto di I^a cl. dr. ing. Alessandro GIOMI;

3) i Vice Commissari Straordinari, ferma restando la funzione vicaria a carattere generale conferita al Prefetto GIOMI, assumono funzione vicaria nelle materie di rispettiva competenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali del Commissariato previste e definite dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, così come convertito nella L. 22 dicembre 1980, n. 874 e successive modifiche e integrazioni. Essi in tale ambito sono autorizzati ad assumere, impegni di spesa a carico del Fondo e, conseguentemente, a firmare gli atti relativi.

Per il perfezionamento degli atti che andranno a costituire obbligazioni per il Commissariato, gli Uffici dei Vice Commissari sono peraltro tenuti a sottoporre preventivamente agli Uffici del Vice Commissario preposto al Bilancio gli atti stessi per il visto di regolarità amministrativo-contabile e di disponibilità dei fondi, tenendo tuttavia conto delle procedure speciali e della facoltà di deroga alla normativa ordinaria propria del Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Alla liquidazione delle spese a carico del bilancio del Fondo provvedono gli stessi Vice Commissari autorizzati ad assumere gli impegni. Per esigenze di unitaria gestione di bilancio resta invece al Vice Commissario preposto al Bilancio la competenza relativa all'ordinazione e al pagamento delle spese stesse così come definito dall'art. 270 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827;

4) la ripartizione per materia della competenze fra i Vice Commissari Straordinari, con effetto immediato, è la seguente:

Generale C.A. Ninetto LUGARESÌ - Comandante X Comiliter:

— comando delle Forze Armate dipendenti dal Ministero della Difesa e di quelle eventuali dei Paesi Esteri;

- rapporti con delegazioni straniere;
- sovrintendenza e coordinamento dei servizi sanitari in generale e dei servizi di Protezione Civile sul territorio colpito dal terremoto (città di Napoli esclusa).

Rientrano in tale ambito generale anche le seguenti materie:

- 1) organizzazione e controllo del servizio sanitario messo in opera dalle Forze Armate e dalla Croce Rossa Italiana;
 - 2) organizzazione e controllo del Servizio Veterinario Militare per il concorso alla salvaguardia, bonifica e mantenimento del patrimonio zootecnico;
 - 3) organizzazione e controllo dei centri logistici per la raccolta, gestione e distribuzione dei soccorsi destinati alle popolazioni;
 - 4) organizzazione e controllo degli interventi delle unità del Genio nelle operazioni di sgombero macerie, ripristino viabilità, lavori di campagna, sistemazione aree, gittamento di ponti, ecc.;
 - 5) direzione delle operazioni speciali nelle quali l'impiego delle Forze Armate è preminente fra cui:
 - a) sgombero delle popolazioni terremotate sugli alberghi della costa;
 - b) evacuazione dei sinistrati del Comune di Napoli in abitazioni requisite;
 - c) installazione dei containers per il ripristino delle strutture sociali e di cellule abitative nei Comuni;
- organizzazione e coordinamento recupero roulotte.

dr. ing. Alessandro GIOMI - Prefetto di 1^a classe:

- rapporti con la stampa;
- affari generali di natura tecnica;
- rapporti con le Autorità Civili per i problemi tecnici;
- servizio tecnico, per l'assegnazione degli aiuti, offerte e donazioni di carattere tecnico e per la programmazione degli insediamenti provvisori;
- raccolta ed elaborazione dati, statistica, coordinamento ed impiego mezzi speciali;
- Segreteria tecnica;
- rapporti con le Autorità Militari per i problemi di natura tecnica ed impiego Aziende di Stato ed imprese private;
- problemi tecnici e programmatici delle attività attinenti al reinsediamento della popolazione (ex ord. 69): in tale ambito, rientra anche la trattazione, mediante gli Uffici Speciali Regionali, con sede

in Napoli e Potenza, degli affari concernenti l'acquisizione dei prefabbricati leggeri e delle case mobili monoblocco (containers).

dr. Francesco LAROSA - Dirigente generale - Prefetto:

- Segretariato Generale;
- affari generali e personale;
- normativa amministrativa e gestionale concernente:
 - 1) lavori di somma urgenza, di pronto intervento e di ripristino;
 - 2) sistemazione alloggiativa (alberghi, requisizione e locazione immobili, reperimento aree e concessioni ai Comuni);
 - 3) attrezzature aree e predisposizione servizi anche per immobili requisiti o locati;
- ogni altro affare di carattere amministrativo non compreso nelle specifiche elencazioni o nella competenza di altri Uffici, ivi compresi quelli appresso indicati:
 - 1) assegnazione rimanenze beni commestibili;
 - 2) assistenza in generale ed erogazione contributi per deceduti e masserizie;
 - 3) provvedimenti attinenti alle attività economiche (agricoltura, artigianato, commercio e turismo);
 - 4) acquisizione e gestione roulotte e case mobili monoblocco (containers), curando per quel che attiene alla gestione delle roulotte, le opportune intese in quanto occorrenti, col Vice Commissario preposto all'organizzazione e coordinamento del recupero delle medesime.

prof. dr. Adriano VANDI - Dirigente generale del Tesoro:

- rapporto con la Tesoreria e con le Amministrazioni finanziarie;
- gestione del bilancio:
 - competenza e cassa;
 - assunzione di impegni di spesa ed esecuzione delle stesse;
 - trasferimento di fondi ad Enti ed a Organi delegati;
 - elaborazione del bilancio del fondo;
- gestione del patrimonio:
 - impianto e tenuta delle scritture inventariali;
 - rapporti con i consegnatari;
 - carico, scarico e messa fuori uso beni;

- auditing delle spese dirette e indirette:
 - esame della regolarità di tutti gli atti che danno luogo ad assunzione di obbligazioni a carico del fondo;
 - ispezioni alle amministrazioni delegate;
 - verifica dell'utilizzazione delle provvidenze nell'ambito di ciascun Comune;
- convenzioni e rapporti con istituti di credito per servizi al Commissariato;
- rendicontazione della spesa.

Napoli, 25 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE II

ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI
RIATTAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA

- Ordinanza n. 325 del 16 giugno 1981 — Procedure antisismiche legge 2 febbraio 1974, n. 64.
- Ordinanza n. 327 del 16 giugno 1981 - ordinanza n. 212 - proroga al 30 giugno 1982 del termine di cui all'art. 2.
- Ordinanza n. 331 del 17 giugno 1981 - Esonero procedure legge 2 febbraio 1974, n. 64 ad agricoltori che intendono riparare o ricostruire magazzini a proprie spese.
- Ordinanza n. 334 del 20 giugno 1981 - Delega ai Prefetti delle provincie terremotate alla nomina di Commissari «ad acta» per recupero somme accreditate ai Comuni per riattazione edifici.
- Ordinanza n. 336 del 21 giugno 1981 - Comune di Napoli - Ammissione al contributo perizie giurate della Società Risanamento.
- Ordinanza n. 337 del 21 giugno 1981 - Vigilanza da parte Amministrazioni locali concessionarie sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 64/74 e D.M. 3 marzo 1975.
- Ordinanza n. 358 del 29 giugno 1981 - CASMEZ - Termine del 30 settembre 1981 esecuzione lavori ripristino alloggi popolari dei lotti «L» ed «M» del comprensorio 167 di Secondigliano - Napoli.
- Ordinanza n. 388 del 10 settembre 1981 - CASMEZ - Procedure acceleramento lavori progetti speciali.
- Ordinanza n. 389 del 10 settembre 1981 - CASMEZ - Dichiarazione indifferibilità esecuzione lavori nei Comuni delle Regioni Basilicata e Campania.
- Ordinanza n. 392 del 12 settembre 1981 - Verifiche ed ispezioni utilizzazione fondi commissariali.
- Ordinanza n. 396 del 14 settembre 1981 - Proroga al 30 novembre 1981 della validità dei buoni contributo per riattazione immobili.
- Circolare telegrafica n. 18820/1.19/AA.GG. del 14 settembre 1981 - Proroga validità buoni contributo già emessi al 30 novembre 1981.
- Ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981 - Comune di Napoli - Normativa per la riattazione edifici lavori eseguiti d'ufficio.
- Circolare n. 21389/1.19/1.NA del 20 ottobre 1981 - Utilizzazione fondi per la riattazione immobili del Comune di Napoli.
- Ordinanza n. 424 del 31 ottobre 1981 - Esonero richiesta pareri e controlli preventivi comitati settore e DD.MM., art. 3, legge 21 dicembre 1961, n. 1552 a Provveditori regionali alle OO.PP. per la Campania e la Basilicata.

- Ordinanza n. 427 del 24 ottobre 1981 - CASMEZ - Realizzazione opere pubbliche nei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata.
- Ordinanza n. 432 del 16 novembre 1981 - Norme integrative e precisazioni sulla materia che disciplina il buono contributo per la riattazione edifici danneggiati.
- Ordinanza n. 444 del 28 novembre 1981 - Proroga al 31 dicembre 1981 della validità dei buoni contributo.
- Ordinanza n. 458 del 12 dicembre 1981 - Verifica da parte dei Comuni dell'assegnazione dei buoni contributo ad alloggi suscettibili di riattazione.
- Ordinanza n. 459 del 12 dicembre 1981 - Recupero buoni contributo rilasciati per riattazione immobili ricadenti in zone destinate a costruzioni.
- Circolare telegrafica n. 23764.1.19/AA.GG. del 13 dicembre 1981 - Depurazione buoni contributo emessi, di onere I.V.A. su spese tecniche di pertinenza liberi professionisti.
- Ordinanza n. 473 del 29 dicembre 1981 — Ordinanza n. 424 - Precisioni.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 325

CONSIDERATO che, nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle strutture predisposte ai fini del reinsediamento delle popolazioni anche nei Comuni di vecchia o di nuova classificazione sismica, sono prevedibili opere la cui esecuzione richiede normalmente il rispetto delle procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e segnatamente le formalità previste dagli artt. 18 e 29;

RITENUTO che l'osservanza di dette formalità comporta tempi lunghi incompatibili con l'assoluta urgenza con la quale debbono essere completati gli interventi commissariali;

RILEVATA, pertanto, la necessità di avvalersi dei poteri di deroga alla normativa vigente;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

Per tutte le opere previste dal programma di interventi per il reinsediamento delle popolazioni della Campania e della Basilicata non si applicano le procedure previste dagli artt. 18 e 29 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme tecniche da parte dei progettisti delle strutture, del Direttore dei Lavori e dell'impresa, i quali ne rilasceranno apposita attestazione da conservare agli atti.

Napoli, 16 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 327

PREMESSO che con ordinanza n. 212 del 16 aprile 1981, è stato stabilito che le Commissioni Tecniche previste dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 dovessero completare, nel termine del 15 giugno 1981, l'istruttoria delle perizie giurate presentate entro il 15 aprile 1981;

RILEVATO che moltissime Commissioni tecniche comunali, sia per l'ingente mole delle perizie da vistare che per le intrinseche difficoltà di esame di alcune perizie non hanno potuto espletare l'esame delle medesime entro il suddetto termine del 15 giugno;

CONSIDERATO che ad oggi, 16 giugno 1981, sono pervenute molteplici richieste da parte di Amministrazioni comunali, di Commissioni Tecniche comunali, di Ordini Professionali e di Presidenti di varie circoscrizioni comunali, intese ad ottenere una proroga del termine utile per l'esame delle perizie, non avendo — come sopra detto — potuto completare il loro lavoro al 15 giugno;

CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità, al fine di ovviare agli inconvenienti che potrebbero scaturire dal mancato esame delle perizie ancora inevase, di prorogare i termini stabiliti con l'ordinanza n. 212;

AVVALENDOSI degli straordinari poteri conferitigli; in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Il termine del 15 giugno 1981, stabilito con l'art. 3 dell'ordinanza n. 212 del 16 aprile 1981, per l'istruttoria delle perizie giurate presentate entro il 15 aprile, viene prorogato al 30 giugno 1981.

Napoli, 16 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 331

CONSIDERATO:

- che a seguito di numerose richieste, si rende indispensabile ed urgente assicurare da parte degli agricoltori, coltivatori diretti, e proprietari terrieri, residenti nelle zone delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, lo stoccaggio delle derrate provenienti dai raccolti dei campi;
- che a tale scopo occorre assicurare il più sollecito inizio dei lavori di costruzione di appositi magazzini, ove quelli preesistenti al sisma siano andati distrutti o resi irrecuperabili;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Nei Comuni classificati sismici gli agricoltori, i coltivatori diretti ed i proprietari terrieri che intendono, a proprie spese, ricostruire o riparare i magazzini andati distrutti o resi inagibili o gravemente danneggiati dai recenti fenomeni sismici, destinati allo stoccaggio delle derrate provenienti dai raccolti dei propri campi, sono esonerati dagli adempimenti delle procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo della presentazione al Comune del relativo progetto in duplice copia di cui una munita del visto di autorizzazione a costruire, verrà restituita al richiedente.

Art. 2

Nulla è modificato, invece, circa gli adempimenti previsti dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971 quando i costruendi manufatti devono realizzarsi con strutture siderocementizie.

Art. 3

All'esecuzione dei lavori in questione, che non devono prevedere alcun ampliamento rispetto alla superficie e cubatura del vecchio manufatto, si procede senza la concessione edilizia prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che viene sostituita dall'autorizzazione a costruire, rilasciata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla presentazione del progetto e dei calcoli esecutivi della realizzanda opera.

Trascorso tale termine il progetto dell'opera si intenderà approvato e la costruzione potrà avere inizio.

Art. 4

Il progettista, che obbligatoriamente deve anche dirigere l'opera, e l'impresa esecutrice sono comunque responsabili del rispetto delle norme tecniche vigenti per l'edilizia sismica che devono assicurare con apposite dichiarazioni asseverate davanti al Sindaco o suo delegato ed acquisite agli atti presso l'Ufficio tecnico comunale.

Napoli, 17 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 334

PREMESSO:

- che ai fini del rilascio dei buoni - contributo, ai sensi dell'Ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, per la riattazione degli immobili di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, i Prefetti delle province terremotate, cui sono stati accreditati una parte dei fondi occorrenti, li hanno a loro volta accreditati ai Comuni interessati dal sisma del 23 novembre del decorso anno;
- che, con Ordinanza n. 302 del 2 corrente, si è determinato, allo scopo di snellire le procedure di cessione e finanziamento dei buoni di che trattasi, di coinvolgere direttamente il sistema bancario e di depositare, presso gli Istituti di Credito, tesoreri delle Regioni Campania e Basilicata, i mezzi finanziari per il pagamento dei contributi in parola;
- che si è reso, pertanto, necessario chiedere ai Comuni la restituzione delle somme loro accreditate, precisando che restano a loro attribuite e quindi disponibili per il rilascio di buoni - contributo;
- che molti Comuni, benché sollecitati, non vi hanno ancora provveduto;
- che il ritardo nella restituzione dei fondi di che trattasi non consente nei Comuni ritardatari l'avvio della nuova procedura, con conseguente grave danno per coloro che intendono provvedere sollecitamente alla riattazione degli immobili danneggiati dal sisma;
- che si rende necessaria l'adozione di idonei ed urgenti provvedimenti per la immediata restituzione, da parte dei Comuni, dei fondi a suo tempo loro accreditati;

RITENUTO di delegare i Prefetti delle province interessate a nominare nei Comuni inadempienti, Commissari «ad acta» per provvedere, in loro sostituzione, ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga a qualsiasi disposizione di legge contraria;

D I S P O N E

I Prefetti delle province interessate dal sisma del 23 novembre 1980 sono delegati a nominare, nei Comuni che non hanno ancora restituito i fondi a suo tempo loro accreditati per il rilascio dei buoni - contributi ai fini della riattazione degli immobili danneggiati dal sisma, Commissari «ad acta» perchè, previa adozione di apposito provvedimento amministrativo, dichiarato immediatamente eseguibile, ed emissione del relativo ordinativo di pagamento, provvedano, in sostituzione degli Organi ordinari delle Amministrazioni inadempienti, al recupero di detti fondi e al loro accreditamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli entro il termine del 30 corrente mese.

Il provvedimento di nomina del Commissario deve essere preceduto da atto di diffida a provvedere entro il termine perentorio di quarantotto ore.

Napoli, 20 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 336

VISTA la nota n. 797 del 17 corrente, con la quale il Comune di Napoli chiede l'emissione di apposita Ordinanza che, in deroga alle disposizione dell'Ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981, consenta l'ammissione al contributo previsto dalla lettera d) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, in via globale e prioritaria, per un importo di L. 17.750.000.000, al netto delle spese generali e delle competenze professionali, n. 56 fabbricati, pari a n. 2768 alloggi, siti in questo capoluogo, di proprietà della Società pel Risanamento della Città di Napoli;

CONSIDERATO che la predetta istanza viene giustificata con le seguenti motivazioni:

- attesa l'entità dei fondi per la riattazione degli immobili danneggiati dal sisma, la richiesta della predetta Società, intesa ad ottenere il contributo di L. 46.949.000.000 per la riparazione di 129 fabbricati sociali, viene accolta solo per l'importo di L. 17.750.000.000 e limitatamente a n. 56 fabbricati, pari a 2768 alloggi, che risultano gravemente danneggiati per cui è stato effettuato lo sgombero totale o parziale;
- è urgente la riattazione dei 56 fabbricati al fine di consentire il rientro di numerose famiglie negli alloggi per i quali è stata constatata l'inagibilità;
- sussistono motivi di carattere sociale per assicurare la copertura finanziaria degli importi scaturenti dalle perizie, così come revisionate dalle apposite Commissioni teniche comunali per i 56 fabbricati di edilizia economico/popolare che verrebbero riattati;
- la Società pel Risanamento di Napoli si è dichiarata disponibile ad erogare direttamente una somma aggiuntiva pari al 50% del contributo di L. 17.750.000.000 al fine di procedere a lavori di ristrutturazione degli appartamenti e consentire così una migliore abitabilità;
- tale erogazione suppletiva riveste carattere di rilevante importanza dal punto di vista sociale, tenuto conto che con intervento unitario viene in via definitiva sistemato un notevole numero di alloggi ai quali è riferibile una popolazione di oltre 10.000 abitanti;

RITENUTO che l'istanza del Comune di Napoli merita di essere accolta per le motivazioni di carattere sociale, economico e tecnico innanzi indicate;

CONSIDERATO che con la stessa istanza il predetto Comune ha chiesto di essere autorizzato a concedere il contributo di che trattasi, in deroga alla citata Ordinanza n. 80, anche in tutti i casi in cui si verificano analoghe circostanze;

RITENUTO di non poter accogliere quest'ultima richiesta, attesa la necessità del preventivo esame delle concrete circostanze che ricorrono in ogni singolo caso;

VISTA la propria Ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra disposizione diversa;

D I S P O N E

Il Comune di Napoli è autorizzato ad ammettere al contributo previsto dalla lettera d) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, in via globale e prioritaria, le perizie giurate, vistate dalle Commissioni Tecniche comunali per l'importo complessivo di L. 17.747.745.000, al netto delle spese generali e delle competenze professionali, relative ai n. 56 fabbricati, meglio indicati negli allegati elenchi che formano parte integrante della presente Ordinanza, pari a 2.768 alloggi, di proprietà della Società pel Risanamento della città di Napoli.

Al finanziamento della spesa di che trattasi, si dovrà provvedere con i fondi dell'importo di L. 53 miliardi, in corso di assegnazione al Comune di Napoli.

La concessione del contributo deve essere subordinata all'impegno della predetta Società ad eseguire ulteriori lavori, per l'importo di L. 9.000.000.000, per la ristrutturazione statica e per il miglioramento abitativo dei 2.768 alloggi compresi nei 56 fabbricati innanzi indicati.

Ove vi siano casi analoghi a quello di cui in premessa, sarà rilasciato, previo esame delle circostanze eccezionali che ne giustificano l'autorizzazione in deroga, apposito provvedimento.

Napoli, 21 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

CIRCOSCRIZIONE S. LORENZO - VICARIA

(elenco degli sgomberi)

<i>N</i>	<i>Isolato</i>	<i>UBICAZIONE</i>	<i>N scale</i>	<i>N piani</i>	<i>N appart</i>	<i>N</i> <i>Ord</i> <i>Perizia</i>	<i>Data cons</i>	<i>Importo perizia</i>	<i>Importo della perizia</i> <i>liquidata dalla</i> <i>Commissione Circoscriz</i>
1)	493	Via Pasquale Baffi, 15	4	4	68	163	18 - 3 - 81	576.686.000	335.773.000
2)	368	Via P.F. d'Avalos, 9	2	4	63	165	»	670.611.000	318.576.000
3)	366	Via B. Cairoli, 29	4	4	80	169	»	686.854.000	378.895.000
4)	407	Via G. Argento, 2	4	4	50	177	19 - 3 - 81	568.488.000	317.803.000
5)	230	C.so Garibaldi, 308	5	5	49	178	»	475.514.000	323.737.000
6)	394	Via Renaccia, 113	4	4	84	261	24 - 3 - 81	527.669.000	316.946.000
7)	428	Via A. Mazzocchi, 44	1	5	15	263	»	169.037.000	91.753.000
8)	489	Via E. Bellini, 28	3	4	85	285	25 - 3 - 81	55.879.000	232.537.000
9)	419	Via G. Albino, 4	4	4	32	286	»	370.669.000	268.914.000
10)	39	Via Arenaccia, 99	4	4	83	354	28 - 3 - 81	917.808.000	543.226.000
11)	412	C.so Garibaldi, 240	3	4	28	356	»	360.404.000	203.944.000
12)	375	C.so Garibaldi, 316	3	4	32	359	»	470.456.000	270.848.000
13)	372	Via A. Contelmo, 32	4	4	90	361	»	774.564.000	464.000.000
14)	488	Via Martiri D'ottranto, 68	3	4	55	362	»	462.223.000	36.089.000
15)	371	Via B. Cairoli 1 bis	4	5	98	364	»	970.222.000	610.837.000
16)	430	Via G. Argento, 42	3	4	40	365	»	504.185.000	300.904.000
17)	430	Via A. Mazzocchi, 37	5	5	70	366	»	677.725.000	443.117.000
18)	431	Via S. Attanasia, 27	3	5	52	367	»	370.870.000	245.114.000
19)	361	Via B. Cairoli, 60	6	4	48	369	»	692.435.000	457.785.000
20)	369	Via A. Cantelmo, 18	5	4	67	370	»	691.243.000	419.264.000
21)	388	Via C. Porzio, 100	1	4	12	372	»	156.630.000	114.088.000
22)	408	Via S. Attanasio, 8	4	4	75	375	»	473.051.000	322.907.000
23)	429	Via A. Mazzocchi, 12	3	5	43	378	»	409.684.000	250.429.000
24)	429	Via Arenaccia, 173	3	5	75	379	»	531.401.000	351.659.000
TOTALI					1 394			12.874.308.000	7.869.145.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CIRCOSCRIZIONE MERCATO - PENDINO

(elenco degli sgomberi)

<i>N</i>	<i>Isolato</i>	<i>UBICAZIONE</i>	<i>N scale</i>	<i>N piani</i>	<i>N appart</i>	<i>N Ord Perizia</i>	<i>Data cons</i>	<i>Importo perizia</i>	<i>Importo della perizia liquidata dalla Commissione Circoscriz</i>
1)	145	P.zza Nicola Amore, 2	4	4	37	42	16 - 3 - 81	227.000.000	192.761.000
2)	143	C.so Umberto I, 191	2	4	20	45	»	220.000.000	190.794.000
3)	310	Via S. Maria Grazie, 44	3	4	51	50	»	290.000.000	185.466.000
4)	302	Via F. Agresti, 22	2	4	24	99	23 - 3 - 81	152.000.000	123.640.000
5)	302	Via S. Spaventa, 51	3	4	25	100	»	165.000.000	123.750.000
6)	307	Via Padre Rocco, 41	2	4	61	102	»	425.000.000	357.376.000
7)	102	Via Arte della Lana, 11	1	4	8	103	»	86.000.000	66.471.000
8)	102	Via Arte della Lana, 5	1	4	8	104	»	125.000.000	90.551.000
9)	299	Via S. Spaventa 27	2	4	15	105	»	262.000.000	219.813.000
10)	299	Via G. Ricciardi, 28	2	4	16	106	»	271.000.000	214.625.000
11)	359	Via Pl. L. Da Casoria, 30	4	4	85	107	»	555.000.000	448.000.000
12)	308	Via G. C. Capaccio, 24	2	4	61	108	»	467.000.000	392.160.000
13)	358	Via P. L. Da Casoria, 40	4	4	81	109	»	433.000.000	351.527.000
14)	311	Via M.lo Ciccone	3	4	53	110	»	303.000.000	246.659.000
15)	311	Via G. Tappia, 29	2	4	40	111	»	265.000.000	219.914.000
16)	317	Via A. Toscano, 24	3	4	70	112	»	655.000.000	567.523.000
17)	315	Via M.lo Ciccone, 6	3	4	63	121	24 - 3 - 81	466.000.000	347.500.000
18)	315	Via G. Tappia, 19	3	4	62	122	»	461.000.000	345.750.000
19)	411	Via Zabatteria, 24	1	5	10	131	25 - 3 - 81	117.000.000	87.750.000
20)	300	Via G. Pica, 48	6	4	49	145	27 - 3 - 81	680.000.000	578.682.000
21)	300	Via G. Ricciardi, 23	2	4	24	146	»	480.000.000	413.903.000
22)	295	Via G. Ricciardi, 10	2	4	16	147	»	274.000.000	224.861.000
23)	296	Via G. Ricciardi, 7	2	6	22	148	»	291.000.000	239.752.000
24)	296	P.zza Garibaldi, 101	6	4	53	149	»	622.000.000	529.920.000
25)	356	Via Padre Rocco, 61	1	2	14	151	»	135.000.000	112.966.000
26)	183	Via Miroballo, 35	3	4	32	152	»	490.000.000	382.381.000
27)	166	P.tta Oronzo De Donno, 9	2	4	13	154	»	248.000.000	203.035.000
28)	357	Via P. L. Da Casoria, 73	3	4	95	155	»	660.000.000	560.762.000
29)	313	Via A. Toscano, 40	4	4	59	18	9 - 3 - 81	422.000.000	316.500.000
30)	317	Via Del Sebeto, 13	3	4	66	96	23 - 3 - 81	754.000.000	637.511.000
31)	309	Via c. Celano, 24	2	4	62	114	»	322.000.000	260.236.000
32)	304	Via S. Maria Grazie, 66	4	4	79	153	27 - 3 - 81	746.000.000	646.741.000
TOTALI					1.374			12.069.000.000	9.878.600.000



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 337

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO di dover provvedere alla più celere attuazione del reinsediamento delle popolazioni rimaste senza tetto a causa dei sismi del novembre 1980 e che a tale fine si rende necessario disporre modalità semplificate per l'accertamento dell'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche integrative dell'Ordinanza n. 325/1981;

CHE tale semplificazione, oltre che per i sopraccennati motivi di urgenza, trova ulteriore giustificazione nella provvisorietà e semplicità delle opere di cui constano gli insediamenti;

CHE agli stessi scopi conferisce recare norme semplificative per l'esecuzione di eventuali lavori di varianti e/o suppletivi;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Nelle zone della Basilicata e della Campania colpite dai terremoti del novembre 1980 il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed al D.M. 3 marzo 1975, è demandato alle Amministrazioni locali concessionarie o comunque incaricate dal Commissario Straordinario del Governo, che lo esercitano attraverso i Direttori dei Lavori.

Il costruttore degli alloggi prefabbricati e l'appaltatore delle opere di urbanizzazione primaria o edilizie, nel più breve tempo possibile, debbono presentare al Direttore dei Lavori una dichiarazione del progettista dalla quale risulti che, in fase di studio e di dimensionamento delle strutture di qualunque natura, sono state osservate le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed al D.M. 3 marzo 1975.

All'atto dell'ultimazione dei lavori, l'esecutore dovrà confermare l'avvenuta osservanza delle norme suddette nel corso dell'eseguimento delle costruzioni.

In sede di collaudo, il collaudatore verificherà l'avvenuta osservanza delle norme di cui al I comma.

Art. 2

Gli adempimenti di cui al precedente articolo sostituiscono quelli di cui agli artt. 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 3

Su autorizzazione degli uffici speciali regionali o delle rispettive Sezioni provinciali è demandata alle Amministrazioni locali concessionarie o comunque incaricate dal Commissario Straordinario del Governo, l'approvazione dei progetti dei lavori di varianti e/o suppletivi, nei limiti del quinto d'obbligo e purché non risulti mutata la natura essenziale delle opere.

Art. 4

Intervenuta l'approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione primaria può autorizzarsi, in favore delle Amministrazioni concessionarie o incaricate, il pagamento del 2 per cento dell'ammontare dei progetti stessi sulla somma posta a disposizione per spese tecniche.

Napoli, 21 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 358

CONSIDERATO:

— che la Cassa per il Mezzogiorno ha in corso di costruzione per conto del Comune di Napoli un complesso di alloggi popolari nei lotti «L» ed «M» del comprensorio 167 di Secondigliano;

— che alcuni fabbricati sono stati occupati a seguito del sisma del 23 novembre u.s. da nuclei familiari;

— che l'occupazione suddetta ha comportato una serie di danni alle parti condominiali ed ai singoli alloggi dei fabbricati stessi che occorre ripristinare;

— che il Comune di Napoli, con nota n. 729 del 29 maggio 1981, indirizzata alla Cassa per il Mezzogiorno, ha comunicato di voler destinare, in via provvisoria ed in deroga a quanto convenuto, gli alloggi suddetti a famiglie terremotate;

— che lo stesso Comune con altra nota n. 22115 del 23 aprile 1981, ha richiesto alla Cassa di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori complementari ed integrativi al fine di garantire la migliore funzionalità gestionale degli alloggi stessi;

— che il predetto Istituto con nota n. 5035012 del 23 corrente, ha fatto presente che, stante la rigidità dei limiti di stanziamento di cui alla legge n. 7 del 27 gennaio 1962 ed al quasi totale esaurimento dei fondi di cui al II comma, art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, non è in grado di provvedere a finanziare i lavori di ripristino dei suindicati alloggi e quelli integrativi dell'importo presuntivo di lire 4 miliardi, in aggiunta a quelli previsti dal quadro economico annesso al progetto dei lavori di che trattasi, a suo tempo approvato;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

la Cassa per il Mezzogiorno è incaricata di provvedere, entro il 30 settembre 1981, all'esecuzione dei lavori di ripristino degli alloggi popolari indicati in premessa e dei lavori integrativi richiesti dal Comune di Napoli nei fabbricati dei lotti «L» ed «M» del comprensorio 167 di Secondigliano.

Il predetto Istituto è autorizzato ad assumere i relativi impegni finanziari sulla propria dotazione di legge salvo reintegro delle spese a carico dei fondi previsti nelle provvidenze legislative a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Napoli, 29 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 388

VISTA la nota n. 475 del 16 luglio 1981, con la quale il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno — invitato a provvedere immediatamente all'appalto dei lavori compresi in alcuni progetti speciali, relativi a lavori di prevalente interesse sociale in provincia di Potenza — ha fatto presente gli ostacoli rappresentati dalle procedure di aggiudicazione dei lavori stessi;

ATTESA l'eccezionale ed urgente necessità di realizzare le opere di che trattasi, in appresso indicate dettagliatamente, per impellenti motivi di carattere prevalentemente socio-economico ed ai fini di ottenere un'adeguata disponibilità di infrastrutture varie e connesse alle esigenze della ricostruzione per incrementare il patrimonio stradale ed offrire un concreto contributo alla ripresa delle zone terremotate;

RITENUTO:

— che l'eccezionale urgenza derivante dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio decorso giustifica la deroga alle procedure ordinarie di aggiudicazione degli appalti;

— che la realizzazione delle opere contribuirebbe anche all'avvio della ripresa civile, sociale ed economica dei territori danneggiati dai predetti eventi sismici, particolarmente, con parziale impiego della mano d'opera disoccupata per effetto del terremoto;

— che con tale urgenza non è compatibile il tempo richiesto per l'espletamento delle procedure previste dai sistemi dei pubblici incanti o della licitazione privata;

VISTA la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

RITENUTO, pertanto, di doversi avvalere dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

L'attuazione dei progetti speciali in premessa indicati della Cassa per il Mezzogiorno, consistenti per la Provincia di Potenza, in lavori di infrastrutture nei Comuni di Lagonegro, Viggiano e Marsico Vetere, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, è dichiarata indifferibile per il ripristino delle indispensabili condizioni di ripresa civile, sociale ed economica, è idonea altresì a contribuire, nel contempo, allo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e Basilicata, duramente colpite dagli eventi sismici del novembre 1980.

Art. 2

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà, con copertura finanziaria a suo carico, alla immediata esecuzione delle opere previste dai seguenti progetti esecutivi:

- progetto n. 5/FERS (PZ) - Comune di Lagonegro - Seggiovia importo L. 750 milioni;
- progetto n. 8/FERS (PZ) - Comune di Viggiano - Seggiovia importo L. 700 milioni;
- progetto n. 9/FERS (PZ) - Comune di Marsico Vetere - Rifugio e attrezzature turistiche importo L. 900 milioni.

Art. 3

Per l'aggiudicazione dei lavori di cui al precedente articolo la Cassa per il Mezzogiorno potrà provvedere mediante trattativa privata.

I lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati potranno essere affidati, con lo stesso sistema, all'impresa esecutrice del lotto precedente, anche in assenza di alcuno dei requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

Con le modalità di cui al comma precedente potrà essere aggiudicata anche l'esecuzione dei lavori per i quali, a seguito di apposita gara, sia già stato affidato l'incarico di progettazione.

Il presente provvedimento avrà vigore sino al 31 dicembre 1981.

Napoli, 10 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 389

VISTA la nota n. 416 del 25 giugno 1981, con la quale il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno — invitato a provvedere immediatamente all'appalto dei lavori individuati in un complesso di opere pubbliche da realizzarsi nelle zone dei Comuni delle Regioni della Campania e Basilicata, colpite dai noti eventi sismici — ha fatto presente gli ostacoli rappresentati dalle procedure di aggiudicazione dei lavori stessi;

ATTESA l'eccezionale ed urgente necessità di realizzare le opere di che trattasi, in appresso indicate dettagliatamente, per impellenti motivi di ristrutturazione socio - igienico - sanitaria ai fini di dotare tempestivamente le aree esistenti o destinate ai nuovi insediamenti abitativi, di strutture di base anche per incrementare il patrimonio dell'edilizia abitativa e stradale, nonché per salvaguardare la situazione sanitaria compromessa dal sisma;

RITENUTO:

- che l'eccezionale urgenza derivante dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio scorso giustifica la deroga alle procedure ordinarie di aggiudicazione degli appalti;
- che la realizzazione delle opere contribuirebbe anche all'avvio della ripresa civile, sociale ed economica dei territori danneggiati dai predetti eventi sismici, particolarmente, con parziale impiego della mano d'opera disoccupata per effetto del terremoto;
- che con tale urgenza non è compatibile il tempo richiesto per l'espletamento delle procedure previste dai sistemi dei pubblici incanti o della licitazione privata;

VISTA la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

RITENUTO, pertanto, di doversi avvalere dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 e successive proroghe, ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

L'attuazione dei progetti speciali in premessa indicati della Cassa per il Mezzogiorno, per la realizzazione di opere pubbliche nelle zone dei Comuni delle Regioni della Campania e Basilicata, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, è dichiarata indifferibile per il ripristino delle indispensabili condizioni intese ad assicurare il necessario avvio della ripresa civile, amministrativa - sociale ed economica ed idonea, nel contempo, per lenire i danni degli eventi sismici del novembre 1980, nelle Province delle suddette Regioni della Campania e della Basilicata.

Art. 2

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà, con copertura finanziaria a suo carico, all'immediata esecuzione delle opere previste dai seguenti progetti esecutivi:

REGIONE CAMPANIA

<i>N Progetto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO (in milioni)</i>
23/442	C.B. Ufita - Irrigazione Macchioni (Carife) Flumeri - Castel Baronia	870
23/661	C.B. Velia Alento - Razionalizzazione rete scolo comprensorio II stralcio (Casalvelino)	724
1901	Sistemazione idrica T. S. Marco e cisterna (Morcone)	650
1900	Acquedotto rurale Toppo dell'Anno - Topole (Zungoli)	180
—	Sistemazione idraulica torrente Iscà (Morra De Sanctis)	300
—	Captazione sorgente Carza - Moschiglione (Caggiano)	400
231	Trasformazione agricola e attrezz. superfici a pascolo (S. Gregorio Magno)	231
286	Miglioramento pascoli e infrastrutture zootecniche (Piaggine)	350
315	Strada e caserma forestale I lotto (Calabritto)	300
317	Strada e caserma forestale II lotto (Calabritto)	300
319	Strada interpoderale Chianche (Caposele)	170
361	Sistemazione strade vicinali (Corleto Monforte)	154
366	Strada Iscuteri (Celle)	220
382	Costruzione strada bonifica - Pratella (Pratella)	700
387	Strada Ariola - Cupa Pagliara (Teora)	120
388	Strada Gallo I - Cappella - Serra dei Mortari (Teora)	145
391	Compleat. acqued. rurale in varie contrade (Morra De Sanctis)	100
399	Acquedotto rurale I lotto (San Giovanni a Pro)	620
400	Approvvig. idrico centrale Isca (Ceraso)	390
401	Compleatam. acquedotto rurale (Ceraso)	570
402	Strada rurale San Michele (Salvitelle)	145
406	Strada rurale Piano di Roti - Festolari (Piaggine)	690
413	Strada rurale «Tutti i Santi» (Salvitelle)	98
414	Strada rurale Ciritero (Salvitelle)	35
418	Ampliamento strada. Intrisciolo (Scampitella)	176
421	Compleatam. strada rurale Fiego (Apice)	200
425	Strada rurale Taverna di Reino (Reino)	250
445	Strada bonifica montana Sardella (San Potito Sanniti)	700
457	Difesa suolo, salvaguardia aree agricole (San Pietro Infine)	250
460	Sistemaz. movimento franoso (Zungoli)	787
465	Sistemazione forestale (Savignano - Irpino)	244
524	Acquedotto rurale San Martino (Montaguto)	290

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. Progetto	DESCRIZIONE	IMPORTO (in milioni)
549	Restauro convento San Francesco (Teggiano)	60
580	Restauro chiesa S. Antonio Abate (Teggiano)	140
582	Restauro chiesa San Rosario (Polla)	330
602	Circuito agri-turistico archeologico Parco Gelbison (Ceraso)	320
626	Sistemazione amphiamento strada Frasnano (Olevano sul Tusciano)	300
627	Rete idrica condotta adduttrice (Olevano sul Tusciano)	540
629	Acquedotto rurale Santo Ianni (Orria)	312
631	Strada di servizio S. Nazario (S. Mauro la Bruca)	215
632	Costruzione strada Romagnano - Toppo (Romagnano al Monte)	208
647	Strada Tempa - Pizzuto (Sassano)	59
654	Sistemazione idraulica sanit. Lago Dragone (Volturara Irpina)	74
665	Acquedotto rurale Buccino - Auletta (Romagnano al Monte)	580
674	Strada Martini (Celle di Bulgheria)	160
676	Strada comunale Mola - Fontanelle (Cicerale)	132
679	Strada comunale Doglia - Fezzerie (Roccadaspide)	286
863	Area attrezzatura per artigianato (San Bartolomeo in Galdo)	300
877	Attrezz. ricovero bestiame (Piaggine)	300
914	Strada intercomunale tra Aquara e Ottati (Aquara)	800
1060	Rete idrica adduttrice (Gontrone)	216
1061	Captazione sorgente S. Onofrio (Cannalonga)	50
1062	Strada rurale Montepiano (Cannalonga)	250
1063	Strada Sessa C. - Fondovalle Alento (Sessa Cilento)	500
1134	Strada Caruso - Temponi S. Cataldo (Castelnuovo Cilento)	500
1140	Strada rurale Giammurato - Poisconte (Roscigno)	220
1185	Strada Cervaro (Zungoli)	216
1186	Acquedotto rurale Monte di Pruno (Colliano)	150
1187	Strada rurale Portella - Isca (Colliano)	250
1283	Strada interpoderale Ciriello - Cascella (Camerota)	200
1526	Acquedotti rurali Pagharoni e San Giacomo (Casalbore)	220
229	Str. migl. pasc. «S. Mauro Mancima» (S. Mauro la Bruca)	287
230	Str. migl. pasc. «S. Nazzario - Linar di (S. Mauro la Bruca)	377
310	Cond. idr. in Tresanti - Cerreto (Montecalvo Irpino)	230
385	Sistem. canale di bonifica (Santa Marina)	815
409	Compl. str. «S. Vito - Serra» (Felitto)	471
426	Acquedotto rurale Galizzi (Reino)	398
522	Restauro castello (Postiglione)	524
564	Valorizzaz. cinta muraria (Alife)	156
571	Attrezz. area artigianale (Sapri)	420
578	Cinta muraria restauro (Castelvetere in Val Fortore)	55
593	Scavi (Vallo della Lucania)	69

<i>N Progetto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO (in milioni)</i>
618	Sistemaz idraul forestale (Vulturara Irp)	303
653	Str interpoderale «Piano del Pero» (S Mauro la Bruca)	247
673	Str rurale «Fonte Uta» (Aquara)	128
683	Sistemazione riprist opere difesa Vonghia (Palomonte)	82
865	Sistem idraul forest nel Calore (Casalbuono)	875
876	Str rurale «Tempa» - Carcarola (Monteforte Cilento)	300
881	Sistem idraul torrente Acernese (Bagnoli Irpino)	446
882	Sist integr viabil rur «Montella» (Montella)	490
882/1	Idem	611
883	Str rur «Stradella - Setaloro» (Castelvetere in Valfortore)	181
886	Str rur «Iacopeta - S Salvatore» (S Bartolomeo in Galdo)	364
887	Acqued rur «Monte Doviro Catenelle» (S Giorgio la Molar)	893
889	Captaz sorgente «Sant'Onofrio» (Castelpagano)	182
891	Strada interpoderale «Cerro Zampino» (Castelpagano)	166
892	Strada rurale «Staracite» (S Croce del Sannio)	167
893	Captaz sorgente «Cannavale» (S Croce del Sannio)	140
894	Strada rurale «Fontana del Piano» (San Bartolomeo in Galdo)	290
275	Serbatoi di raccolta e abbeveratoi (Cusano Mutri)	98
276	Sistem idraulico pascolativa (Cusano Mutri)	59
277	Migl pascolo in Pesco Rosito (Pietraroia)	180
303	Strada rurale Amendola (Sturmo)	192
393	Acqued rurale «Bosco - Diomartino - Ceraso» (Caposele)	265
415	Strada rurale «SS 94» - Via Braida (Salvitelle)	365
553	Restauro Cappella Settecentesca (Cuccaro Vetere)	60
581	Restauro Convento S Antonio (Polla)	145
661	Acquedotti rurali (Nusco)	745
884	Strada rurale Montesaraceno (Castelvetere in Valfortore)	143
885	Strada rurale Fondo del Cavolo (Molinara)	381
890	Strada rurale Mirata (Cuccaro vetere)	256
1006	Strada rurale Pescone della Gatta (Sturmo)	269
1059	Strada Monte S Giacomo - Piaggine (Monte S Giacomo)	679
1965	Strada Madonna Roseto (Frasso Telesino)	716
1141	Utilizzazione risorse idriche per sviluppo zootecnico (S Bartolomeo in Galdo)	136

REGIONE BASILICATA

<i>N Progetto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO (in milioni)</i>
23/611	C B Agri Infittimento rete Aggio Capano (Marsico Nuovo - Marsicovetere - Tramutola - Paterno)	900
23/500	Metaponto - Sistemazione idr Venosciolo (Tursti)	381
—	Acquedotto rurale Lascarda - Elice (Miglianico)	70
—	Area attrezzata artigiana (Filiano)	300
—	Strada Ciscarella (Vaglio Basilicata)	150
—	Strada Serra Coppoli Ponte Tiera (Cancellara)	680
—	Strada Aia Vetere (Genzano di Lucania)	100
—	Strada Ralle II lotto (Genzano di Lucania)	200
—	Strada Monte (Genzano di Lucania)	200
—	Strada Manca (Pietragalla)	100
—	Strada Tordera (Pietragalla)	100
—	Strada Venosina II tronco (Pietragalla)	100
—	Parco attrezzato Tre Cancelli (Tricarico)	200
—	Area attrezzata artigiana (Melfi)	300
1825	Strada S Rocco - Nagnone (Atella)	150
—	Strada zona Lupara Masseria Alampreso (Barile)	180
—	Strada Castagneti Font Ularugi Pantano Baldassarre (Barile)	120
—	Ammodernam strada Catapano (Melfi)	150
1822	Strada Braida (Rapolla)	180
1821	Strada del Cerro (Rapolla)	150
1891	Colleg e ammodern strada da Fosso Galatto alla S P per S Andrea (Rionero in Vulture)	400
—	Strada Porcine (Ripacandida)	70
—	Strada Monte (Ripacandida)	110
—	Strada Toppo Fontana Nuova (Ripacandida)	70
—	Acquedotto Bicocca - Ferroviere (Melfi)	400
—	Acquedotto Monticchio Sgarrone - S Vito (Rionero in Vulture)	180
—	Compl restauro Castello (Melfi)	400
—	Villaggio neolitico Rendina (Melfi)	100
—	Area attrezzata artigiana (Grottole)	400
—	Strada Acqualse (Grassano)	350

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>N Progetto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO (in milioni)</i>
—	Strada Rovigo - Piani Bradano (Grottole)	400
—	Strada Imbuto di Mighionico (Matera)	150
48	Area attrezzata artigiana, III stralcio (Matera)	360
372	Acquedotto rurale Pozzo Maniglia (Genzano di Lucania)	120
435	Strada Avellana (Cancellara)	400
499	Strada interpodereale Picoco - Bernalda (Montescaglioso)	300
500	Strada interpod Casa Federici (Montescaglioso)	350
606	Area turistica di S Giuliano (Mighionico)	300
762	Strada Piani Bosco (Pescopagano)	150
763	Strada S Lorenzo SS 431 (Pescopagano)	350
765	Strada Donnabona (Mighionico)	250
778	Area attrezzata artigiana (Acerenza)	350
780	Area attrezzata artigiana (Mighionico)	450
781	Restauro S Maria in Pierno (S Fele)	100
782	Restauro chiesa S Antonio (Melfi)	120
783	Restauro Cattedrale (Acerenza)	270
785	Restauro chiesa S Lucia (Rapolla)	30
786	Restauro Cattedrale (Rapolla)	70
787	Restauro Castello in Lagopesole (Avigliano)	250
788	Restauro Torre e ambienti annessi (Tricarico)	100
789	Restauro S Maria delle Grazie (Mighionico)	80
790	Restauro Chiesa Madre (Mighionico)	260
791	Restauro Abbazia (Montescaglioso)	300
792	Chiesa rupestre e complet Vaglia (Matera)	150
802	Area attrezzata artigiana (Pomarico)	400
846	Strada S Paolo (Vaglio Basilicata)	50
848	Acquedotto del Saliceto (Vaglio Basilicata)	120
861	Centro servizi di produzione artigiana (Acerenza)	300
898	Intervento turistico sociale in Verrutoli (Irsina)	500
932	Acquedotto Serra Pietra S Maria dei Santi (Rapone)	200
937	Area attrezzata artigiana (Rapone)	550
975	Area attrezzata artigiana (S Fele)	450
976	Strada Orto di Pierno (S Fele)	120
977	Strada Bifera - Faggella (S Fele)	200

<i>N Progetto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO (in milioni)</i>
978	Strada Alvanita (S Fele)	150
979	Strada Tagluozzo (Avigliano)	500
981	Restauro Palazzi Ridola e Bronzini (Matera)	800
1007	Laboratorio di restauro e deposito nel castello Normanno (Melfi)	100
1009	Parco attrezz Fontana di Mastro (Forenza)	200
1010	Strada Lago Montemarcone Montalto (Avigliano)	250
1076	Antiquarium nella Torre Normanna (Tricarico)	50
1282	Area attrezz artigiana (Avigliano)	726
761	Strada Pescarella (Acerenza)	190
764	Strada Fontana di Noce (Mighonico)	288
779	Area attrezzata artigiana (Grassano)	446
804	Sistemazione idrogeologica (Atella)	991
980	Restauro Palazzo del Seminario (Matera)	980
982	Restauro palazzo Marchesale (Pomarico)	616
795	Strada interpoderale Giardini Petrullo (Grassano)	660
798	Restauro Convento S Antonio (Acerenza)	535
845	Strada Acquaviva (Forenza)	236
847	Strada Pietra di Napoli - S Filomena (Rapone)	400

Art. 3

Per l'aggiudicazione dei lavori di cui al precedente articolo la Cassa per il Mezzogiorno potrà provvedere mediante trattativa privata.

I lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati potranno essere affidati, con lo stesso sistema, all'impresa esecutrice del lotto precedente, anche in assenza di alcuno dei requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

Con le modalità, di cui al comma precedente potrà essere aggiudicata anche l'esecuzione dei lavori per i quali, a seguito di apposita gara, sia già stato affidato l'incarico di progettazione.

Il presente provvedimento avrà vigore sino al 31 dicembre 1981.

Napoli, 10 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 392

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e l'art. 1 della legge 6 agosto 1981, n. 456;

VISTA la propria Ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981;

CONSIDERATA l'opportunità di rendere obiettivi e certi i criteri della gradualità con la quale vengono scelti gli interventi di competenza commissariale da sottoporre a verifiche ed ispezioni con il limitato personale disponibile;

CON i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

D I S P O N E

1) le verifiche e le ispezioni sulla utilizzazione dei fondi commissariali comunque erogati nei vari settori di intervento previsto dalle apposite leggi speciali, vengono effettuate salvo casi di particolari rilievo di urgenza, gradualmente secondo criteri di obiettività. A tal fine, preliminarmente, vengono estratti a sorte i Comuni e le Circoscrizioni e, quindi, nell'ambito di dette entità territoriali così prescelte, vengono sorteggiate le lettere di alfabeto dei beneficiari o degli interessati da prendere in esame nella singola tornata di ispezione o di verifica;

2) gli accertamenti di cui al punto precedente vengono effettuati da personale idoneo comunque a disposizione del Commissariato e, nel caso in cui gli interventi da verificare siano stati delegati ad altri Enti, chiamando a collaborare, ove possibile, personale degli Enti delegati;

3) i sorteggi dei Comuni e delle Circoscrizioni entro i quali operare vengono effettuati, periodicamente, presso il Commissariato, le Prefetture o i Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche da tre funzionari appositamente incaricati; quelli delle lettere alfabetiche, presso i Comuni o le Circoscrizioni, dal personale incaricato degli accertamenti alla presenza di un rappresentante del Comune o della Circoscrizione.

La presente Ordinanza ha effetto immediato e sarà notificata agli Enti ed Uffici interessati.

Napoli, 12 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 396

N.18820.1.19.AA.GG

VISTO l'art. 4 dell'allegato all'Ordinanza comm.le n. 212 del 16 aprile 1981, da cui si evince che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di riattazione degli immobili danneggiati dal sisma, ai sensi dell'art. 3 — lettere d) ed e) — della legge n. 874 del 22 dicembre 1980, è sino a n. 4 mesi, con possibilità di proroga di un mese in caso di presentazione di perizia di variante e/o suppletiva;

CONSIDERATO che non tutti i beneficiari dei buoni contributo, rilasciati ai sensi del provvedimento commissariale n. 302 del 2 giugno 1981, hanno potuto eseguire i lavori in questione nel termine previsto per la difficoltà di reperire manodopera disponibile;

RITENUTO opportuno provvedere a prorogare i buoni contributo in argomento;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le leggi n. 874 del 22 dicembre 1980, n. 219 del 14 maggio 1981 e n. 456 del 6 agosto 1981;

RITENUTO di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

La validità dei buoni - contributo, emessi ai sensi dell'art. 4 dell'allegato all'Ordinanza n. 212 del 16 aprile 1981, è prorogata sino al 30 novembre 1981, fatta salva la diversa prevista scadenza di quei lavori la cui validità sia successiva a detto termine.

Art. 2

I buoni - contributo già scaduti di validità riprendono efficacia sino alla predetta data del 30 novembre 1981.

Art. 3

È fatto obbligo ai beneficiari di buoni - contributo di comunicare tempestivamente l'inizio dei lavori di riattazione, e, ove non vi abbiano già provveduto, quelli in corso o espletati, al Comune ove è sito l'immobile, al Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche, nonché all'Istituto bancario prescelto, anche nel caso in cui il titolare del buono non intenda usufruire della possibilità di anticipazione bancaria in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, come previsto dagli artt. 4 e 6 dell'Ordinanza n. 302 del 2 giugno 1981.

Napoli, 14 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 14 settembre 1981

PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

et conoscenza: *PROVVEDITORE REGIONALE OO.PP.*

— NAPOLI — POTENZA — BARI

DIRETTORE BANCO NAPOLI

— NAPOLI — POTENZA

DIRETTORE BANCA NAZIONALE LAVORO

— NAPOLI

*DIRETTORE CASSA RISPARMIO
CALABRIA ET LUCANIA*

— POTENZA

Prot. n. 18820/1.19/AA.GG. punto Comunicasi che vgr at modifica art. 4 allegato provvedimento commissariale n. 212 del 16 aprile 1981 vgr con ordinanza pari numero datata 14 settembre corrente in corso spedizione vgr validità buoni contributo per riattazione immobili già emessi est prorogata sino at prossimo trenta novembre compreso vgr salvo diversa prevista scadenza per buoni cui normale validità est successiva at detto termine et che buoni già scaduti riprendono efficacia sino at predetta data 30 novembre 1981 punto Ordinanza citata dispone inoltre che beneficiari buoni dovranno comunicare tempestivamente inizio lavori in questione nonché ove non lo abbiano già fatto quelli in corso aut espletati at Comune vgr Provveditorato opere pubbliche vgr nonché at Banca prescelta anche se interessato non intenda usufruire possibilità anticipazione bancaria aut pagamenti in relazione at stati avanzamento di cui rispettivamente articoli 4 et 6 provvedimento commissariale n. 302 del 2 giugno 1981 punto Pregasi pertanto Signorie Loro informare Comuni interessati entro data odierna assicurando stop



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 413

PREMESSO che il Comune di Napoli ha predisposto un vasto programma di lavori d'ufficio di recupero edilizio su edifici danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, al fine di consentire il rientro in essi delle famiglie sistemate precariamente altrove o la permanenza di quelle che, nonostante l'Ordinanza di sgombero o la dichiarazione di inagibilità degli stessi, non si sono allontanate;

RITENUTO che singoli progetti, dopo esami dell'Organo Tecnico Comunale, del locale Provveditorato alle OO.PP. e di una apposita Commissione tecnica nominata da questo Commissariato, sono stati approvati con provvedimenti commissariali e prevedono interventi che, per categoria di lavori ed entità della spesa, sono parzialmente difformi da quanto previsto dalla propria Ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni, rimanendo, tuttavia riconducibili a quanto previsto e disposto dall'Ordinanza n. 218 del 24 aprile 1981, sicché si impone soltanto un atto formale di deroga alle disposizioni di cui alla citata Ordinanza n. 80;

PREMESSO, altresì, che nelle procedure scelte dal Comune e che hanno formato oggetto di varie riunioni con la partecipazione di rappresentanti del Comune, del Commissariato, del Provveditorato alle OO.PP., dei rappresentanti di categoria imprenditoriale e degli Organi professionali, si è ritenuto di prevedere, anche in deroga alla normativa della citata Ordinanza n. 80, che il Direttore dei lavori sia unico per ogni programma di intervento e sia coadiuvato, ove necessario, da uno o più assistenti, e, in ogni caso, venga nominato dal Comune nella persona di un professionista, di provata capacità ed esperienza, diversa dal progettista;

CHE, ai fini dell'ultima parte del punto precedente, il Direttore dei lavori, appena nominato, deve sottoscrivere due dichiarazioni come da schema allegato (all. 1 e 2):

a) per dichiarare i propri requisiti ed esperienze professionali che gli fanno ritenere di avere specifica competenza nella direzione dei lavori di che trattasi;

b) per dichiarare che, avendo esaminato il relativo progetto ne riconosce la validità e la fattibilità secondo le sue peculiari finalità e, accetta, quindi, di assumere la direzione dei lavori con tutte le responsabilità connesse e con la consapevolezza che, oltre ad espletare tali compiti, dovrà emettere, a fine lavori, la dichiarazione che l'edificio, con i lavori eseguiti, ai sensi delle Ordinanze commissariali, è stato reso in condizioni di abitabilità migliori di quelle antecedenti al sisma del 23 novembre 1980, fermo restando che non si è proceduto all'adeguamento antisismico conseguente alla classificazione della città di Napoli in zona con gradi di simicità S=6;

RITENUTO che è stato stilato e concordato uno schema di contratto con le norme essenziali di carattere generale, salvo ad integrarle con altre clausole ritenute utili da parte del Comune (all. 3);

RITENUTO, per la parte procedurale, che si debba stabilire il piano di intervento di cui trattasi, dopo l'approvazione nelle sue linee essenziali e generali da parte degli Organi deliberativi comunali, con atto immediatamente esecutivo, e che lo stesso vada realizzato mediante Ordinanze del Sindaco o di un Assessore da lui delegato anche per quel che concerne l'inizio e la consegna dei lavori e la successiva erogazione degli anticipi e degli acconti, subito dopo la firma dei singoli contratti;

CHE, nel contempo, occorre disporre il recupero, da parte del Comune, dei buoni contributo nei casi in cui siano stati emessi per la riattazione a cura dei privati degli edifici per i quali il Comune interviene d'ufficio, qualora i lavori non siano iniziati ed i proprietari lo consentano ed, in caso negativo, se gli stessi non si impegnino a cominciare i lavori entro 10 giorni dalla ricezione di apposito invito;

CHE nel caso in cui vi sia compenetrazione tra l'edificio interessato al programma d'ufficio del Comune ed altro fabbricato contiguo, la riattazione di quest'ultimo o della parte compenetrante viene assunta nel programma del Comune con conseguente recupero del buono contributo o di quota parte dello stesso a seconda dei casi, sempreché i lavori a cura dei privati non abbiano avuto inizio: in tali ipotesi i privati interessati sono tenuti a coordinare i propri interventi a quelli eseguiti dal Comune sull'edificio adiacente;

CHE occorre, altresì, disporre il recupero dei buoni contributo, nei casi in cui siano stati emessi per la riattazione a cura dei privati, di immobili sui quali ora si prevede l'intervento d'ufficio e che, essendo stati individuati dal Sindaco di Napoli, quale Commissario Straordinario di Governo, con l'Ordinanza n. 1 del 28 maggio 1981, non possono, in linea di massima, essere destinatari di interventi riattivi; in quest'ultima ipotesi tuttavia, il Sindaco, nella sua qualità di Commissario Straordinario di Governo, potrà disporre opportuna diversa determinazione, in rapporto ai tempi tecnici di avvio dei lavori del proprio programma;

RITENUTO, infine, che le Ordinanze commissariali di approvazione dei singoli progetti degli interventi di cui trattasi, debbano essere modificate:

1) nel senso che nella tariffa delle prestazioni professionali non va applicata l'I.V.A., ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 875, che converte, con modificazioni, il D.L. 5 dicembre 1980, n. 799, modificato ed integrato con la legge 30 marzo 1981, n. 104;

2) che il pagamento delle relative spese di progettazione va effettuato così come previsto dal contratto;

3) che le tariffe professionali vanno riconosciute con la riduzione del 25%, trattandosi di intervento di notevole carattere sociale ed in considerazione della figura degli Enti committenti, e con l'aumento del 25% perché si tratta di incarico parziale; detta renumerazione è comprensiva del rimborso spese trattandosi di intervento nell'ambito della città di Napoli ed in considerazione del significato sociale di essa;

4) che la revisione dei prezzi va riconosciuta secondo le indicazioni contenute nel contratto;

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nonché l'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11, così come convertito nella legge 30 marzo 1981, n. 104;

D I S P O N E

Le considerazioni che precedono costituiscono la normativa della presente Ordinanza che ha effetto immediato e sarà notificata al Comune di Napoli ed agli Enti ed Organi interessati.

Napoli, 14 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato 1

Il sottoscritto Dott. Ing. (Arch.)
preso atto:

- che dovrà svolgere le mansioni di direzione dei lavori di riattamento degli immobili danneggiati dal sisma per i quali si interviene d'ufficio a cura del Comune di Napoli;
- che trattasi di lavori di particolare delicatezza, sia per la specifica natura di essi (riattamento di stabili lesionati e danneggiati), sia per la particolare situazione ambientale (lavori da eseguirsi in presenza degli occupanti e che investono problemi di pubblica e privata incolumità);
- che, quindi, essi richiedono una particolare competenza ed esperienza, nonché la conoscenza, trattandosi di lavori pubblici, del Regolamento LL.PP. n. 350 del 29 giugno 1865 oltre delle altre leggi che regolamentano la conduzione dei lavori pubblici;
- che, in conseguenza, occorre avere una specifica competenza nel campo dell'edilizia civile ed essere consapevole delle responsabilità civili e penali connesse all'espletamento delle mansioni affidategli;

Premesso quanto sopra il sottoscritto;

D I C H I A R A

— sotto la propria personale responsabilità, di avere la specifica competenza ed esperienza del campo dell'edilizia civile e della conduzione dei lavori pubblici, necessarie, all'espletamento dell'incarico che gli viene conferito in relazione alle opere di cui sopra.

IL PROFESSIONISTA

Allegato 2

Il sottoscritto Dott. Ing. (Arch.)
presa visione ed esaminato il progetto dei lavori per la riattazione del fabbricato

redatto dall'Impresa

su incarico del Comune di Napoli, ne riconosce la validità e la fattibilità e dichiara di assumere la Direzione dei lavori stessi con tutte le responsabilità connesse alle mansioni specifiche previste dal Regolamento LL.PP. n. 350 del 29 giugno 1865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che egli oltre, ad espletare le suddette mansioni, dovrà emettere a fine lavori la dichiarazione di agibilità dell'edificio che consente il rientro delle famiglie negli alloggi.

IL PROFESSIONISTA

Allegato 3

Si premette:

— che, in considerazione della speciale situazione in cui si è venuta a trovare la città di Napoli a seguito dei recenti fenomeni sismici, si ritenne necessario disporre che il Sindaco eseguisse d'ufficio il recupero edilizio e la riattazione di taluni immobili di particolare significato sociale, utilizzando procedure e mezzi finanziari, ai sensi dell'Ordinanza commissariale del 6 gennaio 1981, n. 80 e successive modificazioni;

— che, in relazione a ciò il Sindaco venne munito dal Commissario dei necessari poteri limitati ad alcuni edifici della città, con Ordinanza n. 142 del 26 febbraio 1981, n. 164 del 21 marzo 1981 e n. 167 del 23 marzo 1981 e che, inoltre, dopo l'entrata in vigore del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11, detta facoltà gli venne conferita per tutti gli edifici che, a suo giudizio, per l'eccezionale urgenza o speciali situazioni, rientravano nei casi previsti dalla legge ai fini del rientro delle famiglie negli edifici riattabili o della permanenza delle medesime allorquando esse non avevano dato esecuzione alle Ordinanze di sgombero emanate dal Sindaco (art. 3 D.L. 31 gennaio 1981, n. 11).

Il Sindaco di Napoli, in relazione a ciò, a seguito di invito pubblico rivolto anche a mezzo stampa a tutte le imprese o raggruppamenti di imprese idonee, concordava con gli imprenditori, così dichiaratisi disponibili, l'esecuzione di lavori di ripristino di un considerevole numero di edifici, parte abitati e parte sgomberati, le cui famiglie si sono autonomamente ricoverate in scuole o edifici I.A.C.P. di Napoli o sono state sistemate in alloggi appositamente requisiti in Napoli, oppure lunga la fascia costiera nord della stessa città.

Questo programma di interventi d'ufficio formava oggetto di una speciale proposta avanzata dal Comune al Governo per apposito finanziamento attraverso successivi atti all'esame del C.I.P.E. Poiché si deve ora definire il rapporto conclusivo tra il Comune e le imprese o raggruppamenti di imprese alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, è stato stilato nel corso di numerosi incontri di lavoro tra rappresentanti di questo Commissariato, del Comune e del Provveditorato regionale alle OO.PP. ed altri collaboratori e consulenti del Commissariato e del Comune, il seguente schema di contratto, del quale questa premessa fa parte integrante.

Detto contratto, giova precisarlo, recepisce il criterio operativo adottato dal Comune di ripartire o raggruppare gli edifici sui quali è previsto l'intervento di ripristino, in appositi «programmi» nei quali inserire una serie di progetti eseguiti dalla medesima impresa per un ammontare complessivo non inferiore a quello indicato in via orientativa nell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa nel momento dell'accettazione dell'incarico di redigere i singoli progetti. Si recepisce altresì che il programma può essere integrato anche in momenti successivi, ferme restando le conseguenze della diversa data di consegna dei lavori per i singoli progetti

Nel corso delle consultazioni e degli approfondimenti, è emersa l'esigenza inderogabile di riconoscere per i lavori di cui trattasi la revisione dei prezzi secondo le norme vigenti, tenendo come punto di riferimento quello della data della firma dell'atto di sottomissione già citato da parte dell'impresa.

Si è, altresì, convenuto, per il professionista progettista o per i progettisti riuniti in gruppo, il riconoscimento della corresponsione di quanto loro spettante secondo le tariffe vigenti con la riduzione del 25% in considerazione che si tratta di incarico conferito dal Sindaco col finanziamento commissariale e che riveste un particolare rilievo sociale, e con la maggiorazione del 25% per incarico parziale. In analogia al disposto dell'art. 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale

riconosciuta per intero e per una sola volta, come se la prestazione fosse resa da un solo professionista; detto compenso è comprensivo del rimborso spese trattandosi di intervento nell'ambito della città di Napoli ed in considerazione del significato sociale di esso

TITOLO DEL CONTRATTO

Appalto, a trattativa privata, per motivi di somma urgenza dei lavori d'ufficio concernenti interventi di recupero edilizio e riattazione degli edifici danneggiati dal sisma del novembre 1980.

Art. 1

La premessa fa parte integrante del presente contratto

Art. 2

Il Comune affida all'Impresa l'esecuzione d'ufficio dei lavori
per il recupero e la riattazione dei sottoindicati edifici.

1) Via	n.	costituito di n.	
unità abitative per l'importo presunto di L.			in conformità
al provvedimento commissariale n.	del	n.	ecc.

Il Comune si riserva di affidare, agli stessi patti e condizioni, all'Impresa appaltatrice dei lavori innanzi descritti che accetta, i lavori previsti nell'atto di sottomissione che non siano tra quelli indicati innanzi nel presente articolo, via via che essi saranno autorizzati dal Commissario del Governo.

Art. 3

L'affidamento suddetto avviene, a tutte le condizioni previste nei provvedimenti commissariali indicati al precedente art. 2.

Fanno parte integrante del presente contratto e ne vengono allegati sotto le lettere rispettivamente)
e) il progetto e il computo metrico
riflettenti l'edificio di Via ;
sotto le lettere) e)
quelli concernenti l'edificio di Via
nella redazione dell'impresa, e le relative Ordinanze commissariali già citate.

Art. 4

Il tempo di esecuzione per ciascun lavoro non potrà essere superiore a quello indicato nel relativo provvedimento commissariale citato nel precedente art. 3 ed avrà decorrenza dalla data di consegna dei lavori, con le penali per eventuali inadempienze nella misura indicata nelle singole Ordinanze medesime.

Art. 5

Il corrispettivo dei lavori e della progettazione sarà pagato dal Sindaco con i fondi che il Commissario Straordinario rimetterà, attraverso il Prefetto della provincia di Napoli, al Comune che pagherà nei modi consentiti per la propria responsabilità della stazione appaltante.

Art. 6

I pagamenti avverranno nel seguente modo:

a) l'ammontare delle spese di progettazione entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, secondo quanto convenuto con l'atto di sottomissione;

b) il 20% dell'importo, dedotte le spese di cui al punto precedente, prima della consegna dei lavori con l'osservanza di quanto prescritto dal D.M. 25 novembre 1972, così come modificato con D.M. 3 ottobre 1977, sempre che l'impresa ne faccia richiesta e presti la prescritta fidejussione;

c) il 75%, o il 95%, se non sia stata richiesta l'anticipazione del 20%, dell'importo dei lavori in base agli stati di avanzamento, di cui al seguente art. 9 mediante certificato di pagamento firmati dal Direttore dei lavori e vistati dall'Ufficio Tecnico del Comune a titolo di alta sorveglianza;

d) il rimanente 5% verrà pagato a saldo dopo il collaudo finale ed entro 30 giorni dal medesimo che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, col visto del collaudatore o della Commissione collaudatrice di cui al seguente art. 7 sullo stato finale dei lavori

Art. 7

Il Comune comunicherà al Commissario Straordinario di Governo, ovvero all'Organo o all'Ufficio che ne terrà le veci, la data di inizio dei lavori, il nominativo del Direttore dei lavori e del Direttore del cantiere, onde consentire la nomina del Collaudatore o della Commissione di collaudo in corso d'opera che espletteranno i necessari controlli, mediante frequenti visite periodiche ed a cui sarà demandato l'accertamento della conformità dei lavori eseguiti, alle previsioni di perizia e sarà sottoposto lo stato finale per il collaudo tecnico - amministrativo.

Art. 8

Saranno emessi certificati di acconto sul 75%, indicato nel precedente art. 7, dell'importo dei lavori — sul 95% di tale intero importo ove non sia chiesto l'anticipo del 20% — ogni trenta giorni a far capo dalla consegna dei lavori, qualunque ne sia l'importo raggiunto, giusta certificato da emettersi dal Direttore dei lavori e vistato dall'Ufficio Tecnico comunale, a titolo di alta sorveglianza

I pagamenti saranno effettuati su tali certificati entro venti giorni dall'emissione degli stessi.

Art. 9

I prezzi delle opere sono quelli previsti dal prezzario del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania dall'1 gennaio 1980, con le maggiorazioni + 30% + 30% così come precisati con l'Ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio

1981, quelli previsti dall'Ordinanza commissariale n. 143 del 2 marzo 1981 e dal provvedimento commissariale relativo ad ogni singolo intervento.

Art. 10

Si allega al presente atto per formarne parte integrante, altresì:

- 1) il capitolato speciale relativo all'edificio di Via
- 2) il capitolato speciale relativo all'edificio di Via
- 3) il capitolato speciale relativo all'edificio di Via

Art. 11

L'allegazione dei computi di cui all'art. 3 in deroga alle norme sui lavori pubblici, non altera il carattere delle opere a misura, ed è fatto in considerazione del controllo riservato al collaudatore o alla Commissione collaudatrice.

Art. 12

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare le norme in vigore sull'occupazione ed in particolare ad effettuare i reclutamenti della mano d'opera necessaria, in modo che almeno il 20% (venti per cento) della forza impegnata per i predetti lavori sia assunta dalla graduatoria numerica della locale lista di collocamento. Resta inteso che la mano d'opera reclutata dalla lista locale non potrà essere licenziata se non per la giusta causa prevista dalla legge.

Art. 13

L'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi provinciali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori.

Art. 14

La cauzione provvisoria, in L. _____ versata in occasione dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa nel momento dell'accettazione dell'incarico di redigere i progetti, viene svincolata.

In sostituzione l'impresa ha esibito fidejussione bancaria autorizzata a norma delle vigenti leggi sui LL.PP. o Polizza fidejussoria di Impresa Assicuratrice per L. _____ corrispondente al 5% dell'importo presunto dei lavori autorizzati dal Commissario di Governo, oggetto del presente contratto, con un conseguente miglioramento dell'importo presunto di L. _____

Art. 15

I pagamenti in conto saranno subordinati all'acquisizione da parte del Comune e a cura dell'impresa, di copia della denuncia dei lavori prodotta all'I.N.A.I.L. ed alla Cassa Edile della provincia di Napoli nonché, a lavori ultimati, e prima della liquidazione della rataa di saldo, all'acquisizione di copia delle dichiarazioni liberatorie da parte degli Istituti Previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile.

I certificati di regolare esecuzione e di agibilità, che consentono l'immediato reinsediamento di nuclei familiari nelle proprie abitazioni, saranno redatti dal Direttore dei lavori nominato dall'Amministrazione comunale, entro 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione degli stessi.

Art. 16

Per la revisione dei prezzi si applicheranno le quote d'incidenza di cui alla tabella n. 8 del DM 11 dicembre 1978, assumendo quale data di riferimento, quella della firma dell'atto di sottomissione di cui all'art. 14.

Art. 17

Contemporaneamente al pagamento della data di saldo, a seguito del collaudo, sarà svincolato la cauzione.

Art. 18

I pagamenti del Comune graveranno e per i lavori e per le prestazioni professionali sui fondi del Commissario Straordinario.

Art. 19

Il Comune si riserva di inserire nel programma di cui al presente contratto e l'impresa accetta fin d'ora l'inserimento di altri progetti approvati con i provvedimenti commissariali, fino alla concorrenza della somma complessiva indicata nell'atto di sottomissione, con facoltà tuttavia di ridurre o di aumentare nella misura di 1/5 di detto ammontare.

In tal caso le parti assicureranno formalità ed adempimenti previsti dagli articoli precedenti, tenendo presente le specifiche prescrizioni contenute nelle relative Ordinanze commissariali, ivi compreso ciò che concerne la cauzione e la fidejussione.

Art. 20

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicheranno le norme del Capitolato Generale per le opere che si eseguono per conto del Ministero dei LL.PP. e tutte quelli vigenti in materia di Lavori Pubblici.

Art. 21

Ai fini del regime I.V.A. si precisa che il presente contratto si riferisce ad interventi di recupero edilizio e, pertanto, rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 31, lettera b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, richiamato dall'art. 8, punto 6 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, ma ora disciplinato, in esenzione I.V.A., all'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 875, che converte, con modificazioni, il D.L. 5 dicembre 1980, n. 799 e il D.L. 31 gennaio 1981, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1981, n. 104.

Art. 22

Tutte le spese del presente atto e di registrazione dell'atto di sottomissione cedono a carico dell'impresa appaltatrice.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 21389/1.19/1.NA

Napoli, 20 ottobre 1981

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE di — NAPOLI
e, per conoscenza: Al Sig. PREFETTO di — NAPOLI
Al Sig. ASSESSORE EDILIZIA
PUBBLICA COMUNE di — NAPOLI
Al Sig. PROVVEDITORE REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE di — NAPOLI
Al Sig. SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE di — NAPOLI
All'INGEGNERE DIRETTORE
DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE di
— NAPOLI
Al COMUNE - IV DIREZIONE RAGIONERIA
E FINANZA — NAPOLI
All'UFFICIO BILANCIO E
CONTABILITÀ FINANZIARIA — SEDE

OGGETTO: Comune di Napoli - Utilizzazione dei fondi per la riattazione di immobili danneggiati dal sisma.

Di seguito alla nota pari numero del 28 settembre 1981, si ritiene opportuno ricordare che la somma destinata da codesto Comune alle riattazioni d'ufficio è di lire 51.940 milioni ed al momento non è suscettibile di alcuno incremento da parte di questo Commissariato.

Considerato, pertanto, che la suindicata disponibilità non può essere assolutamente superata, codesta Amministrazione è tenuta a valutare ed a selezionare tra i progetti approntati, quelli più urgenti e significativi, accordando precedenza a quelli concernenti edifici sgomberati i cui occupanti sono attualmente alloggiati nelle scuole, lungo la costa Domitiana o con altre forme precarie.

Si reputa inoltre opportuno, ricordare che in tale occasione devono essere accantonati i fondi necessari per fronteggiare le spese di progettazione, le altre competenze professionali, le spese per revisione prezzi ed il fabbisogno per eventuali perizie di variante e/o suppletive.

Ne deriva infatti che possono essere avviati a realizzazione soltanto i progetti approvati, entro i limiti come sopra ricordati.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di intesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 424

VISTO l'art. 58 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

CONSIDERATO che si rende urgente procedere anche all'esecuzione di lavori di ripristino e di restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario ed archivistico non ammesso ai benefici della legge 14 maggio 1981, n. 219;

RITENUTO che al suddetto patrimonio di interesse culturale possono estendersi le norme semplificatrici di cui al surrichiamato art. 58 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

SENTITO il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali;

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge n. 456 del 6 agosto 1981;

CON i poteri straordinari conferitigli ed, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Per i lavori di ripristino e restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, archivistico e librario da realizzarsi a cura dei Provveditorati alle OO.PP. e dalle Soprintendenze dipendenti dal Ministero dei Beni Culturali, nei Comuni danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, con finanziamenti diversi da quelli assentiti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi dei Comitati di settore, né i decreti interministeriali di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Art. 2

Le procedure preliminari di competenza delle Soprintendenze, intese a definire i rapporti con i soggetti proprietari ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, restano invariate.

Art. 3

I progetti delle opere di cui trattasi devono essere presentati ai competenti Uffici (Provveditorati Regionali e Soprintendenze) entro il 31 dicembre 1981.

Napoli, 31 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 427

VISTA la nota n. 640 del 24 settembre 1981, con la quale il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno — invitato a provvedere immediatamente all'appalto di opere di acquedotto e fognature da realizzarsi nei Comuni della Regione Basilicata colpiti dai noti eventi sismici e previste nei programmi del progetto speciale 14 «Schemi idrici intersettoriali» — ha fatto presente gli ostacoli rappresentati dalle procedure di aggiudicazione dei lavori stessi;

VISTE le note nn. 416 e 475, rispettivamente del 25 giugno e del 16 luglio 1981, con le quali la Cassa per il Mezzogiorno ha individuato, nell'ambito dei propri programmi, un complesso di opere pubbliche da realizzarsi in Comuni della Campania e della Basilicata;

VISTA la nota n. 525 del 6 agosto 1981, con la quale la CASMEZ, ad integrazione delle precedenti note, ha rappresentato l'urgenza di provvedere alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Benevento (prog. 497) onde evitare un eventuale aggravamento della situazione igienico - sanitaria già precaria;

CONSIDERATO che per i progetti d'importo superiore al miliardo è stato chiesto il parere del Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, il quale ha ritenuto che nella fattispecie potrebbe applicarsi il disposto dell'art. 5 — lettera d) — della legge 1977, n. 584, che riproduce l'art. 9 — lettera d) — della Direttiva del Consiglio 71/305/C.E.E., al quale dà attuazione, «sempre che sussistano tutte le condizioni formali e sostanziali indicate nella norma richiamata, cioè non solo «gli avvenimenti imprevedibili e l'eccezionale urgenza», ma anche l'effettiva incompatibilità «con il tempo richiesto dalle procedure normali», previste dalla legge»;

ATTESA l'eccezionale ed urgente necessità di realizzare le opere di che trattasi, in appresso indicate dettagliatamente, per impellenti motivi socio - igienici - sanitari, sia ai fini di dotare tempestivamente le aree destinate ai nuovi insediamenti abitativi dei servizi di base idrico - fognanti e di depurazione delle acque usate, sia per incrementare il patrimonio dell'edilizia abitativa e stradale;

RITENUTO:

— che l'eccezionale urgenza derivante dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio scorso giustifica la deroga alle procedure ordinarie di aggiudicazione degli appalti;

— che la realizzazione delle opere contribuirebbe anche all'avvio della ripresa civile, sociale ed economica dei territori danneggiati dai predetti eventi sismici, particolarmente, con il parziale impiego della mano d'opera disoccupata per effetto del terremoto;

— che con tale urgenza non è compatibile il tempo richiesto per l'espletamento delle procedure previste dai sistemi dei pubblici incanti o della licitazione privata e dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità Economica Europea;

VISTA la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

RITENUTO, pertanto, di doversi avvalere dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 e successive proroghe ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

L'attuazione dei progetti speciali in premessa indicati della Cassa per il Mezzogiorno, per la realizzazione di opere pubbliche nelle zone dei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, è dichiarata indifferibile per il ripristino delle indispensabili condizioni intese ad assicurare il necessario avvio della ripresa civile, amministrativa - sociale ed economica delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province delle suddette Regioni della Campania e della Basilicata.

Art. 2

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà, con copertura finanziaria a suo carico, all'immediata esecuzione delle opere previste dai seguenti progetti esecutivi:

REGIONE CAMPANIA

<i>N Progetto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO (in milioni)</i>
878	Strada rurale Croce Bruno - Rofrano (Piaggine)	1 041
879	Strada rurale Frestolara - Croce di Bruno (Piaggine)	1 210
988	Strada di collegamento Vallo di Diano - S. Angelo Le Fratte (Polla)	1 352
1875	Interventi agricoli zootecnici (Postiglione)	2 000
88	Completamento Ospedale Civile Vallo Lucania (Vallo della Lucania)	4.000
89	Completamento Ospedale (Oliveto Citra)	2 300
365	Strada intercomunale Capaccio - Polveracchio (Trentinara)	1.000
374	Acquedotto (Moteverde)	1 626
398	Acquedotto rurale (Celle di Bulgheria)	1 000
404	Acquedotto rurale (Ogliastro - Cilento)	1 500
630	Difesa idraulica (Montella)	1 200
875	Intervento sistemazione bacini second. Montestella (Stella Cilento)	1 100
880	Interventi sistemazione difesa suolo vari Comuni (Cautano)	1 070
900	Sistemazione viabilità rurale (Volturara Irpina) . . .	1 064

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>N Progetto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO (in milioni)</i>
901	Sistemazione integr. viabilità rurale (Montemarano)	900
902	Sistemazione integr. viabilità rurale (Castelvetere sul Calore)	476
992	Miglioramento pascoli Madaro - Santa Maria Valle (Castelcivita)	
993	Miglioramento pascoli Piani Santa Maria (Corleto Monforte)	
994	Miglioramento pascoli Lauro Fusoareste (Ottati)	
995	Miglioramento pascoli Torreforti - Pozzi (Petina)	7.031
996	Miglioramento pascoli Piano d'Amore (Postiglione)	
997	Miglioramento pascoli Grevecina (Sant'Angelo a Fasanella)	
998	Miglioramento pascoli Piano di Farloso (Sicignano degli Alburni)	
1064	Strada Monsignano - Petrosola (Frasso Telesino)	
1066	Strada Font. Trinità - Font. Rosato (Vitulano)	
1067	Strada Frasso - C. delle Noci (Frasso Telesino)	
1068	Strada Pezza Spina Pisciareello (Cautano)	
1069	Strada Pietra Acqua - Camposauro (Cautano)	
1070	Strada La Piana - Campa Cepino (Tocco Caudio)	2.283
1071	Strada Vado dell'Acqua - Piano Melaino (Tocco Caudio)	
1072	Strada montana Bonca - Serbatoio (Bonea)	
1073	Strada montana Friuni - Casino (Tocco Caudio)	
1074	Strada Vado dell'Acqua - La Piana (Tocco Caudio)	
1075	Strada Lampazzuoli - La Neve (Vitulano)	
11497	Impianto di depurazione per la città di Benevento	2.100
215363	Strada Lioni - Parolisi 5° tronco da Cassano Irpino a Volturara	16.726
215364	Strada Lioni - Parolisi 6° tronco da Volturara a Parolisi - L. 9.806.000.000 in via di aggiornamento che presumibilmente toccherà i	12.000
244	Strada Valoriz. in Monte Cervati (Piaggine)	4.136
658	Strada collegamento «Falconara - Tuora» (Roccadaspide)	1.305
868	Strada S. Sebastiano (Sala Consilina)	
869	Strada Tocaniello - Triglio (S. Rufo)	
870	Strada Pozzola III - Petrosella (Teggiano)	
871	Strada Galdo Intagliati (Polla)	1.465
872	Strada dei Ferrari - della Monaca (Atena Lucana)	
873	Strada Maricena - Tempa (Buonabitacolo)	
864	Attrezzatura area per insediamenti agro - alimentari in Padula, 2° stralcio (Polla)	2.375
23/636	Consorzio di Bonifica Destra Sele - Colatori Lignara (Pontecagnano)	1.402
23/490	Consorzio di Bonifica Agro Telesino - irrigazione Faicchio (Faicchio)	2.652
23/491	Consorzio di Bonifica Agro Telesino - Irrigazione Dugenta (Dugenta)	1.961

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>N Progetto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO (in milioni)</i>
23/621	Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino Irrigazione S Mauro Paludi (Fisciano Castel S Giorgio)	3 736
23/492/A	Consorzio di Bonifica Vallo Diano Adduzione e distribuzione irrigua Rio Freddo VI lotto (Polla Sala Consilina)	2 207
23/604	Consorzio di Bonifica Vallo Diano Adduzione e distribuzione irrigua V lotto (Polla - Sala Consilina)	1 314
23/694	Consorzio di Bonifica Sannio Alifano - Sistemazione idr Rio Stazze e rete scolo Riardo Pietramelara - Pietravairano (Riardo Pietramelara Pietravairano)	13 510
23/C	Consorzio di Bonifica Sannio Alifano Adduttore Colletorcino (Pietramelara)	5 000
23/634	Consorzio di Bonifica Vallo Diano - Sistemazione idraulica Fossato Maltempo (Polla)	6 843
23/416	Consorzio di Bonifica Destra Sele Irrigazione Faiano Formola (Pontecagnano)	7 771

REGIONE BASILICATA

<i>N Progetto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO (in milioni)</i>
23/554	Consorzio di Bonifica Metaponto Irrigazione dx lago S Giuliano (Miglioramento Grottole)	3 516
23/566	Consorzio di Bonifica Metaponto - Irrigazione I lotto aree servite diga sul Ba santello (Irsinia Grottole)	2 535
23/632	Consorzio di Bonifica Metaponto - Irrigazione lungo T Sauro (Aliano Stigliano)	1 999
23/	Consorzio di Bonifica Metaponto - Irrigazione e rete scolo I e II lotto (Genzano di Lucania - Oppido Lucano)	20 380
23/	Consorzio di Bonifica Premurgiana - Irrigazione Basso Melfese (Melfi)	8 000
23/608	Consorzio di Bonifica Agri Ammodernamento impianto irrig Cavolmaglie I lotto (Tramutola Marsico Nuovo)	1 400
23/612	Consorzio di Bonifica Agri - Irrigazione Donna Paula (S Arcangelo)	3 248
23/646	Consorzio di Bonifica Agri - irrigazione Trigella (S Martino Agri)	1 610
1287	Collegamento scalo a zona industriale (Avigliano)	1 400
50	Area attrezz artigiana 4° stralcio (Matera)	1 090
23/486	Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri rete scolante sinistra Agri (Grumeto Nova - Tramutola - Marsico Vetere)	1 734
23/498	Metaponto Sistemazione idr Pantanello (Nova Siri Rotondella)	3 604
23/515	Metaponto - irrigazione Agri Montescaglioso e Matera (Montescaglioso Matera)	2 880
23/546	Metaponto Sistemazione idr Cerchiarito (Tursi)	2 806
23/558	Metaponto Irrigazione con acque Sinni, lotto 2/b Settore 5 (Ferrandina Montalbano Jonico Pisticci - Craco)	25 664

<i>N Progetto</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO (in milioni)</i>
23/609	Metaponto - Sistemazione idr. Basentello (Grottole - Irsina - tricarico)	2.308
14/244	Alimentazione idrica delle zone rurali in agro di Policoro	1.250
14/250	Acquedotto per la frazione Metaponto Borgo del Comune di Bernalda	2.050
14/251	Acquedotto per la frazione Metaponto Lido del Comune di Bernalda	2.500
14/252	Alimentazione idrica delle zone rurali in agro di Policoro	1.996
14/270	Captazione di sorgenti varie ed opere di accumulo per utilizzazione promiscue in Alta Val d'Agri	765
14/271	Costruzione di collettori esterni di fognature che scaricano nel bacino del Pertusillo nei Comuni di Marsiconuovo, Marsicovetere e Paterno	1.100
14/272	Costruzione di collettori esterni di fognatura che scaricano nel bacino del Pertusillo nei Comuni di Marsiconuovo e Paterno	1.400
14/274	Costruzione di collettori esterni di fognatura che scaricano nel bacino del Pertusillo in Comune di Grumento Nova	940
14/275	Costruzione di collettori esterni di fognatura che scaricano nel bacino del Pertusillo in Comune di Moliterno	2.565
14/283	Adeguamento delle opere di fognatura degli abitati che scaricano nel bacino del Pertusillo	1.050
14/268	Approvvigionamento idrico della frazione Pergola nel Comune di Marsiconuovo	520
14/284	Acquedotto del Pertusillo - Approvvigionamento idrico di Caprarico Basso e Gennano nel Comune di Tursi	750
14/285	Acquedotto del Basento - Costruzione di serbatoi e condotte per le località Possidente, S. Angelo, Chiarizzi e Levantino nel Comune di Alvignano	550

Art. 3

Per l'affidamento dei lavori, di cui al precedente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno potrà provvedere mediante trattativa privata.

I lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati potranno essere affidati, con lo stesso sistema all'impresa esecutrice del lotto precedente, anche, in assenza di alcuno dei requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Con le modalità di cui al comma precedente potrà essere aggiudicata anche l'esecuzione dei lavori per i quali, a seguito di apposita gara, sia già stato affidato l'incarico di progettazione.

Art. 4

Il presente provvedimento avrà vigore sin dal 31 dicembre 1981.

Napoli, 24 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 432

VISTA la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale vennero dettate norme per la riattazione degli edifici destinati a civili abitazioni con l'utilizzazione di un contributo commissariale fino ad un massimo di lire 10 milioni per unità abitativa assegnato attraverso un buono contributo suscettibile di essere esibito in banca;

VISTA la successiva ordinanza n. 92 del 15 gennaio 1981, con la quale la normativa dell'ordinanza n. 80 viene estesa agli immobili ove operano aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche;

VISTE le proprie ordinanze nn. 107 del 27 gennaio 1981 e 302 del 2 giugno 1981, con le quali venne disiplinaryata la materia relativa all'emissione di detti buoni contributo;

RAVVISATA l'opportunità di una precisazione con riferimento ad eventuali maggiori fabbisogni conseguenti a perizie di variante e/o suppletive;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dagli artt. 1 e 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

D I S P O N E

1) L'ammontare del contributo commissariale concesso con l'osservanza dell'apposita procedura, attraverso «il buono contributo» costituisce il limite massimo del contributo erogabile per ogni unità immobiliare sulla base della perizia giurata di parte, presentata dal tecnico ed esaminata dalla Commissione di cui all'art. 3, lettera d), della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

2) Le perizie di variante e/o suppletive con previsione di ulteriori spese, non potranno essere prese in esame ai fini della maggiorazione del buono contributo già emesso, in rapporto ai lavori iscritti nella perizia di cui al comma precedente.

3) Restano pertanto a carico dei condomini o dei proprietari gli eventuali lavori eseguiti o necessari in eccedenza rispetto alla spesa iscritta sul buono contributo, fatta salva la possibilità del ricorso alla legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) I titolari dei buoni contributo che non portano a compimento i lavori di riattazione per i quali sono stati emessi i buoni medesimi, decadono dal beneficio alla scadere del termine stabilito e sono obbligati a restituire gli importi anticipati qualora non siano stati eseguiti lavori per un importo pari all'anticipazione ottenuta (art. 4, ord. n. 302 del 2 giugno 1981).

Napoli, 16 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 444

VISTO che con l'approssimarsi del 30 novembre, data della scadenza di numerosi buoni contributo fissata con ordinanza commissariale n. 396 del 14 settembre 1981 pervengono da più parti numerose richieste di proroga;

RITENUTO di poter aderire in misura limitata a tale richiesta;

VISTA l'ordinanza n. 432 del 16 novembre 1981;

VISTE le leggi nn. 874 del 22 dicembre 1980; 219 del 14 maggio 1981 e 456 del 6 agosto 1981, avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

La validità dei buoni contributi scadenti il 30 novembre, sempre che i lavori relativi abbiano avuto concreto inizio e sia stata osservata la procedura prescritta dall'art. 3 ordinanza commissariale n. 396 (comunicazione inizio lavori), è definitivamente prorogata al 31 dicembre 1981.

Resta, ovviamente invariata la validità dei buoni contributo aventi scadenza successiva al 30 novembre 1981.

Art. 2

Le scadenze dei buoni contributo fissate dalle ordinanze commissariali sono determinate ai soli fini del completamento dei lavori, mentre gli adempimenti amministrativi, tecnici e bancari, secondo le prescrizioni commissariali, possono essere ultimati nei quindici giorni successivi.

Napoli, 28 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 458

CONSIDERATO che le riattazioni ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni sono in fase di esecuzione;

CONSIDERATO:

— che è in corso di realizzazione un notevole quantitativo di lavori d'ufficio da parte di vari Comuni, ed in particolare dal Comune di Napoli;

— che i fabbricati da riattare con precedenza sono quelli colpiti da ordinanza di sgombero, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 302 del 2 giugno 1981 e comunque quelli che permetteranno un effettivo immediato rientro negli alloggi delle famiglie ancora sistemate in alberghi o in edifici pubblici e particolarmente in edifici scolastici;

RITENUTO, di conseguenza, di dover diramare adeguate istruzioni;

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

I Comuni interessati agli interventi in premessa indicati devono subito verificare se tutti gli alloggi suscettibili di riattazione con le procedure previste dalla normativa di cui all'ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981 e successive modificazioni, dai quali provengono famiglie provvisoriamente sistemate in alberghi oppure che occupa edifici pubblici e particolarmente scuole, alloggi dell'I.A.C.P. utilizzati a seguito del sisma o alloggi requisiti appositamente, abbiano ottenuto il buono contributo per l'esecuzione dei lavori o rientrino in un progetto per l'esecuzione d'ufficio di detti lavori.

Art. 2

Per gli alloggi di cui al precedente articolo per i quali sono previsti gli interventi di riattazione, i Comuni devono sollecitare con ogni mezzo i relativi lavori al fine di far rientrare in dette abitazioni le famiglie di provenienza.

Art. 3

Nel caso in cui dovessero emergere alloggi riattabili per i quali non siano stati previsti i necessari lavori, i Comuni devono subito intervenire d'ufficio utilizzando — ove possibile — le apposite normative commissariali e facendo ricorso negli altri casi alle procedure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Napoli, 12 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 459

VISTA l'ordinanza commissariale n. 413 del 14 ottobre 1981;

RAVVISATA l'opportunità di dover rendere di generale applicazione il criterio per il recupero delle somme previste dai buoni contributo emessi per la riattazione, a cura dei privati, degli edifici individuati dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale, quali Commissari Straordinari di Governo;

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli, ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

D I S P O N E

1) i buoni contributo, rilasciati per la riattazione di immobili ricadenti nella zona destinata dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale, quali Commissari Straordinari del Governo, alla costruzione di alloggi ai sensi della legge n. 219/81 e successive integrazioni e modificazioni, devono essere recuperati;

2) il Sindaco di Napoli ed il Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissari Straordinari del Governo, potranno disporre opportuna diversa determinazione, in rapporto ai tempi tecnici di avvio dei lavori del proprio programma.

Napoli, 12 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 13 dicembre 1981

PREFETTI

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

et conoscenza: *PROVVEDITORATI OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA ET BASILICATA*

— NAPOLI — POTENZA

N. 23764.1.19 AA.GG.

Questo Commissariato est venuto at conoscenza che Commissioni tecniche comunali habent approvato perizie tecniche di parte per riattazione edifici privati danneggiati da sisma novembre 1980 comprendente anche IVA gravante su spese tecniche di pertinenza liberi professionisti punto Su tale base Comuni habent emesso buoni contributo comprensivi I.V.A. predetta punto At riguardo comunicasi che vrg at sensi disposizioni contenute in articolo 5 D.L. 6 dicembre 1980 n. 779 vrg convertito in legge 22 dicembre 1980 vrg n. 875 vrg integrato da D.L. 31 gennaio 1981 vrg n. 11 vrg convertito in legge 30 marzo 1981 vrg n. 104 vrg spese tecniche predette sunt esenti tributo I.V.A. punto Pregasi SS.LL. diramare immediate istruzioni at Comuni area terremotata per introduzione conseguenti rettifiche at buoni contributo già emessi per riattazione edifici privati danneggiati da sisma 1980 punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 473

VISTA l'ordinanza n. 424 del 31 ottobre 1981 con la quale si è disposto che per l'approvazione di progetti relativi alla conservazione del patrimonio monumentale archeologico, storico, artistico, librario e archivistico, non occorre, il preventivo parere del Comitato di settore né il decreto interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1981, n. 1552;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'art. 2 di detta ordinanza ha, in pratica, finora limitato lo spirito del provvedimento, finalizzato a consentire l'immediatezza di interventi nel campo monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico;

CON i poteri che gli derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 prorogata dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

- 1) l'art. 2 della menzionata ordinanza n. 424 del 31 ottobre 1981, è abrogato;
- 2) per l'approvazione dei progetti di ripristino e restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario ed archivistico, non è richiesta anche per i lavori in corso di esecuzione l'osservanza della normativa procedurale di cui agli artt. 14 e 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Napoli, 29 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE III

**INTERVENTI D'URGENZA
PER NECESSITÀ DI PUBBLICO INTERESSE**

- **Ordinanza n. 400 del 16 settembre 1981 - Ordinanza n. 168 - Revoca.**
- **Circolare n. 18975/1.15 del 22 settembre 1981 - Commissioni tecniche ex ordinanza n. 168 - Scioglimento.**
- **Circolare n. 22635/1.15/AA.GG.LL.PP. Sez. 1 del 14 novembre 1981 - Materiale impiegato in lavori di puntellamento.**
- **Ordinanza n. 461 del 16 dicembre 1981 - Circolari varie sulla somma urgenza - Attribuzione valore ordinanza.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 400

VISTA l'Ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981, con la quale sono state istituite presso le Prefetture apposite Commissioni tecniche con il compito di fornire gli elementi che consentissero la conclusiva valutazione delle situazioni connesse ai lavori di somma urgenza ancora da effettuare, con particolare riferimento alle demolizioni da disporre ed alle misure precauzionali da attuare a tutela della pubblica incolumità;

RITENUTO che a distanza di 6 mesi dalla loro costituzione e di dieci mesi dagli eventi sismici, le predette Commissioni abbiano esaurito il loro compito e che comunque ove ancora esistessero esigenze di demolizioni da esaminare queste ultime trovano sede e modalità di finanziamento nella legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche;

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e la citata legge del 14 maggio 1981, n. 219, modificata dal D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni ed integrazioni in legge 6 agosto 1981, n. 456;

D I S P O N E

Art. 1

L'Ordinanza n. 168 in data 23 marzo 1981 è revocata con effetto immediato.

Art. 2

I Sindaci dei Comuni interessati, al fine di accertare se ricorrano gli estremi per l'intervento ai sensi dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, si avvarranno della consulenza tecnica degli Organi istituzionalmente competenti ed adotteranno i conseguenti provvedimenti di cui risultasse accertata la necessità.

Le spese per l'esecuzione dei relativi progetti faranno carico al Comune, alla provincia od alla Regione, a seconda delle rispettive competenze — ovvero dovranno essere fronteggiate ricorrendo alla possibilità prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 — anche per le eventuali misure previsionali atte a scongiurare pericolo per la pubblica incolumità; in tale ultima ipotesi per il giudizio sull'esigenza ed entità di dette misure il Sindaco dovrà sentire il parere di un funzionario tecnico direttivo del Corpo Provinciale dei VV.F. o dell'Ufficio del Genio Civile, il quale trasmetterà la relativa relazione, per conoscenza, al Prefetto ed all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici ed all'ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile.

Nelle more delle relative procedure alle quali, i competenti Organi sono tenuti ad accordare ogni possibile precedenza, i Sindaci adotteranno le misure precauzionali atte a scongiurare ogni pericolo.

Art. 3

Alle procedure di cui all'articolo precedente sono altresì sottoposte, con effetto immediato, tutte le pratiche in corso che si trovino presso le Prefetture, le Commissioni tecniche, i Comuni e sulle quali non sia intervenuto, alla data della presente, un atto concreto di autorizzazione all'intervento per le opere provvisoriale nonché tutte le altre pratiche di cui al punto b) e c) dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 168, che sin dalla data dell'entrata in vigore dell'Ordinanza non siano state autorizzate con la conseguente assunzione della spesa.

Napoli, 16 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 18975/1.15

Napoli, 22 settembre 1981

Ai Sigg. **PREFETTI** di

- NAPOLI
- AVELLINO
- BENEVENTO
- CASERTA
- SALERNO
- POTENZA
- MATERA
- FOGGIA

OGGETTO: Commissione Tecnica ex ordinanza n. 168 - Scioglimento - Ordinanza n. 400 del 16 settembre 1981.

Com'è noto, con ordinanza n. 400 del 16 settembre 1981 è stato disposto, con effetto immediato, lo scioglimento delle Commissioni Tecniche, che erano state istituite presso Codeste Prefetture, con ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981, allo scopo di fornire alle Amministrazioni interessate gli elementi tecnici indispensabili per la conclusiva valutazione circa la somma urgenza dei lavori ancora da eseguirsi.

Pertanto, i tecnici già addetti a tali Commissioni dovranno essere restituiti alle Amministrazioni di appartenenza.

Le SS.LL. vorranno cortesemente effettuare la conseguente comunicazione alle Amministrazioni interessate con i più vivi apprezzamenti di questo Commissariato per la fattiva opera di collaborazione offerta a favore delle popolazioni terremotate.

Le SS.LL. inoltre, forniranno un elenco nominativo dei tecnici incaricati, affinché questo Commissariato possa far pervenire ad ognuno analogo apprezzamento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 22635/1.15/AA.GG. LL.PP. Sez. 1^a

Napoli, 14 novembre 1981

- Al Sig. ASSESSORE REGIONALE AI LL.PP.
— NAPOLI
- Al Sig. ASSESSORE REGIONALE AI LL.PP.
— POTENZA
- Al Sig. ASSESSORE REGIONALE AI LL.PP.
— BARI
- Al Sig. PROVVEDITORE REGIONALE
ALLE OO.PP.
— NAPOLI
- Al Sig. PROVVEDITORE REGIONALE
ALLE OO.PP.
— POTENZA
- Al Sig. PROVVEDITORE REGIONALE
ALLE OO.PP.
— BARI
- Al Sig. SOPRINTENDENTE AI BENI
AMBIENTALI
— NAPOLI
- Al Sig. SOPRINTENDENTE AI BENI ARTISTICI
— NAPOLI
- Al Sig. SOPRINTENDENTE AI BENI
ARCHEOLOGICI
— SALERNO
- Al Sig. SOPRINTENDENTE AI BENI
AMBIENTALI
— POTENZA
- Al Sig. SOPRINTENDENTE AI BENI ARTISTICI
— MATERA
- Ai Sigg. SINDACI DEI COMUNI DELL'AREA
TERREMOTATA
— LORO SEDI

e, per conoscenza: *Ai Sigg. PREFETTI DELLE PROVINCE di*

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Al MINISTERO DEL TESORO

*Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Bilancio*

— ROMA

Ai Sigg. INTENDENTI DI FINANZA di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Ai Sigg. DIRIGENTI UFFICI TECNICI

ERARIALI di

— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Materiale impiegato in lavori di puntellamento.

Risulta che nell'esecuzione dei lavori di somma urgenza o di opere provvisoriale, specie quelli riguardanti il puntellamento di immobili, si è fatto larghissimo ricorso a sostegni ed impalcature di legno e di materiale metallico, all'uopo acquistati in proprietà, oppure in uso (nolo) dallo Stato con i fondi di cui al D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Richiamata in proposito l'ordinanza n. 423 del 31 ottobre 1981, si ritiene di dover fare presente alle SS.LL., in linea schematica, e salvo specificazioni di cui alla citata ordinanza n. 423/81, gli adempimenti e le procedure cui attendere per il recupero e l'inventario del materiale di cui trattasi, ricordando che i moduli e gli stampati occorrenti possono essere richiesti, e ceduti gratuitamente, alle Intendenze di Finanza competenti per territorio.

I beni acquistati con i fondi Commissariali, dunque, costituiscono oggetto della ricognizione disposta con la citata ordinanza n. 423/81 e devono essere, partitamente, contabilizzati secondo la loro natura, ossia:

- a) beni mobili da inventariare quale incremento del patrimonio statale;
- b) beni mobili acquisiti in uso e da restituire ai proprietari.

La gestione dei beni, in parola deve essere comunque affidata ai consegnatari che saranno nominati dalle SS.LL., giusta il disposto degli articoli 1 e 2 della sopracitata ordinanza n. 423 del 31 ottobre 1981.

Dal momento del recupero i beni dovranno poi essere conservati separatamente ed il consegnatario è tenuto a comunicare con sollecitudine ogni variazione, specie per i materiali presi a nolo e da restituire ai proprietari.

Per questi ultimi la restituzione deve essere documentata con apposito verbale di consegna, da redigere in più originali, di cui — si ricorda — un esemplare deve essere sempre allegato al titolo di spesa da emettere a favore dell'avente diritto.

Avvenuta la ricognizione, si dovrà procedere alla contabilizzazione dei beni patrimoniali dello Stato e, all'uopo, dovrà essere usato il registro mod. 94 C.G. (Inventario), nel quale, com'è noto, i materiali devono essere registrati per gruppi omogenei.

Subito dopo l'inventario, deve essere istituito il registro «Giornale di entrata e di uscita» per la registrazione cronologica, delle operazioni di introduzione e di estrazione dei beni inventariati (mod. 96 C.G.).

Per quanto riguarda, invece, i beni di proprietà di terzi (in particolare i ponteggi metallici presi a nolo), dopo la ricognizione (che deve essere eseguita anche sulla scorta della documentazione esistente), occorre preliminarmente procedere all'opportuna valutazione dei costi e dei noli per evitare che tale soluzione venga a costare più dell'acquisto.

A ricognizione avvenuta è necessario curare le opportune annotazioni delle consistenze originarie, già assunte in carico con i relativi verbali di consistenza, utilizzando — con le debite modifiche — il registro mod. 96 C.G..

I materiali, infine, che a seguito dell'uso saranno riconosciuti inservibili dai tecnici dell'U.T.E., dovranno naturalmente essere alienati dalla competente Intendenza di Finanza, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 423/81 citata.

Considerata la particolare importanza delle operazioni esposte, si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e, quindi, della documentazione richiesta, che va rimessa a questo Commissariato, Ufficio Bilancio e Contabilità Finanziaria.

Per eventuali chiarimenti, telefonare al n. (081) 406300 int. 478.

Si ringrazia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 461

VISTA l'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981, con la quale è stato disposto che gli interventi comunque effettuati, comportanti impegni di spesa a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono formare oggetto di apposite verifiche tecniche ed amministrative per assicurarne il corretto e sollecito perfezionamento e la conseguente rendicontazione;

VISTA l'ordinanza n. 214 del 18 aprile 1981, con la quale è stata prevista la possibilità, per gli appositi Gruppi Tecnici, già istituiti presso le singole Prefetture in virtù della citata ordinanza n. 158, di eseguire accertamenti «a campione» e a facoltà dei Prefetti di concedere, in presenza di taluni condizioni, per i lavori effettuati od in corso, l'anticipazione pari al 50% dell'ammontare complessivo dei lavori medesimi;

VISTA la circolare n. 14333/1.15/AA.GG. del 18 giugno 1981, con la quale, in relazione a taluni quesiti posti a proposito dell'applicazione della citata ordinanza n. 158, sono state diramati istruzioni e chiarimenti (All. 1);

VISTA la circolare n. 14981/1.15/AA.GG. del 27 giugno 1981, con la quale, a chiarimento della normativa già diramata, sono stati forniti ulteriori criteri, direttive ed indirizzi sulle procedure relative agli interventi per demolizioni totali o parziali eseguiti ai sensi del D.L.vo 12 aprile 1948, n. 1010 (All. 2);

VISTA la lettera circolare n. 19808/1.15/AA.GG. del 7 novembre 1981, con la quale, nel riassumere le disposizioni in materia, i Prefetti sono stati delegati a provvedere per la definizione degli affari ancora in sospeso, e sono stati altresì delegati ad adottare, ai fini sindacati, ogni utile provvedimento (All. 3);

VISTA la circolare telegrafica 11 dicembre 1981 di pari numero della sopracitata lettera circolare con la quale si è precisato ai Prefetti che possono essere esaminate ed eventualmente ammesse a finanziamento solo quelle pratiche, peraltro già segnalate, ma non ancora istruite per mancanza o deficiente documentazione solo se regolarizzate, entro il limite perentorio del 28 dicembre 1981, dagli Enti interessati (All. 4);

RITENUTO che, quanto previsto nelle disposizioni sopracitate deve assumere forza di ordinanza e che, nell'occasione, deve essere ribadito il criterio che nei casi in esame non possa trovare spazio e collocazione l'ammissione della pretesa di taluni professionisti ad ottenere il compenso per la progettazione, sia pure di massima, delle demolizioni e dell'asportazione delle macerie;

CHE, deve essere consentito ai Signori Prefetti di poter ritenere derogabile il limite di spesa, di L. 100.000.000, di cui al 2° comma dell'art. 70 del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, modificato con legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 18;

CHE, a proposito dei dubbi insorti circa la possibilità di porre a carico dei fondi Commissariali le spese per demolizioni di fabbricati la cui esigenza derivi solo parzialmente dal fenomeno sismico, si debba disporre di fare riferimento soltanto alla causa determinante di pericolo derivante dalla parte di edificio o dall'edificio demolendo per la tutela della pubblica incolumità;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 874;

RITENUTO di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Le circolari normative, allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, che fanno parte integrante del presente, e le considerazioni riportate in premessa hanno forza di ordinanza in deroga ad ogni diversa contraria disposizione di legge vigente.

Napoli, 16 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 14333/1.15/AA.GG.

Napoli, 18 giugno 1981

Ai Sigg. PREFETTI di:

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Al Sig. Ing. BENEDETTO LEMBO - Coordinatore
dei Gruppi U.T.E. clo Compartimento UTE

— NAPOLI

Ai Sigg. Ing. CAPI UU.TT.EE.:

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

e, p.c.: Ai Sigg. PROVVEDITORI REGIONALI OO.PP.

— NAPOLI — POTENZA

Ai Sigg. COMANDANTI PROV.LI VV.F.

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Ai Sigg. Ingg. CAPI Uff. Genio Civile

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Demolizioni totali o parziali eseguite prima della emanazione del provvedimento commissariale n. 168 del 23 marzo 1981.

In relazione a taluni quesiti posti a proposito dell'applicazione dell'ordinanza commissariale n. 158 del 15 marzo 1981 sulle spese sostenute per interventi di cui al decreto legislativo n. 1010

del 12 aprile 1948, sottolineo preliminarmente, che i dubbi manifestati attengono a lavori eseguiti prima della emanazione del provvedimento n. 168 del 23 marzo 1981 e soprattutto subito dopo il 23 novembre 1980. A tali periodi può riferirsi la difficoltà di dimostrare la situazione di fatto esistente prima dell'inizio dei lavori e quella conseguente alle opere eseguite; di precisare i lavori effettuati distinti per categoria, tipo e metodo di intervento e di produrre le complete attestazioni circa l'entità dell'impiego di mezzi speciali nei casi in cui le operazioni non sono state verificate in corso d'opera dai VV.F. perché non informati.

A questo proposito reputo utile precisare che al fine di superare tali difficoltà ritengo sufficiente apposito «atto notorio», reso davanti al Sindaco, ove consentito, o «dichiarazione», resa davanti al Notaio, con cui il rappresentante legale dell'impresa, ed, ove risulti, il suo direttore tecnico, dichiararsi ed asseverare quanto non è stato possibile documentare.

Tale asseverazione deve essere confermata, contestualmente, dal direttore dei lavori ove sia stato nominato, a suo tempo, dal Comune.

Nei casi in cui il direttore dei lavori non sia stato nominato, la dichiarazione dell'impresa dovrà formare oggetto, a cura del Sindaco o di un assessore delegato, di ogni possibile approfondimento con controlli ed indagini espletati attraverso i tecnici comunali, i vigili urbani, o per altre possibili vie, circa l'effettiva esecuzione dei lavori con riferimento anche alla quantità delle demolizioni eseguite.

L'atto o la dichiarazione dell'impresa, oltre alla quantità e tipo delle demolizioni eseguite, dovrà precisare secondo le esigenze:

- a) elenco delle macchine impiegate, individuate con targhe, estremi dei proprietari, numero di immatricolazione, potenza, etc.; se trattasi di macchine a nolo, dovranno essere indicati anche gli estremi del contratto di nolo, oppure dichiarazione del proprietario delle macchine noleggate;
- b) liste degli operai ed estremi delle posizioni assicurative;
- c) indicazione dei giorni e, per ciascun giorno, delle ore lavorative per operaio.

Ciò posto, trasmetto lo schema allegato, stilato come sommaria guida, con preghiera di informare le Amministrazioni comunali interessate per il sollecito seguito di competenza.

Nella circostanza, atteso che talune pratiche sono in sospenso perché mancanti dei necessari documenti, prego di voler informare i Sindaci che tale documentazione, anche sostitutiva, deve essere prodotta entro il 31 luglio 1981.

Nel comunicare quanto premesso, fiducioso di contribuire a sbloccare alcuni nodi presentatisi, prego le SS.LL. di voler concedere, con sollecitudine, tutti i possibili acconti sulla base di preliminari e sommarie indicazioni dell'U.T.E., in attesa di definitive e conclusive proposte da parte del Gruppo Tecnico.

Gradirò un cortese cenno di intesa ed eventuali proposte con riferimento ai casi concreti tuttora insoluti presso le rispettive province.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Il Sig
responsabile legale — dell'impresa
direttore tecnico
dichiaro, sotto la propria responsabilità, che la propria impresa
giorno al giorno ha operato nel
mune di a seguito di

ordine del Genio Civile,

precettazione — del sig Sindaco e, con l'impiego
ordine, richiesta o invito

a) dei sottoindicati mezzi speciali utilizzati per le ore a fianco indicate elenco mezzi, targhe e proprietari ed
di impiego per i singoli giorni ed elenco dei rispettivi operatori utilizzati,

b) degli operai di cui al seguente elenco

operai utilizzati con affermazione che è conforme a quello riportato sui libri contabili e che detto personale è
stato effettivamente impiegato nei lavori in argomento,

estremi delle posizioni assicurative dei singoli operai

Ed ha eseguito i sottoindicati lavori

descrizione lavori per singole categorie e indicazione dei metodi di intervento osservati e relative annotazioni
che per gli accorgimenti tecnici ed operativi che si è reso necessario adottare Nella descrizione dei lavori
correrà precisare gli eventuali interventi iniziali di sola asportazione di macerie e relativa quantificazione, iniziali
successive demolizioni e relative quantificazioni con descrizione del tipo di manufatto demolito e riferimento a
metodi ed accorgimenti già citati

La dichiarazione così resa ed asseverata dovrà essere contestualmente confermata dal direttore dei lavori, ove
questo sia stato nominato a suo tempo

Nei casi in cui il direttore dei lavori non sia stato nominato, il rappresentante dell'impresa farà menzione di tale
 circostanza nella propria dichiarazione



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 14981/1.15/AA.GG.

Napoli, 27 giugno 1981

Ai Sigg. PREFETTI di:

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Ai Sigg. Ingg. CAPI UU.TT.EE. di:

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

e, p.c.: Al Sig. ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

— NAPOLI

Al Sig. ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

— POTENZA

Ai Sigg. PROVVEDITORATI REGIONALI OO.PP.

— NAPOLI — POTENZA

Ai Sigg. SOVRINTENDENTI REGIONALI

AI MONUMENTI

— NAPOLI — POTENZA

Ai Sigg. COMANDANTI DEI CORPI PROV. VV.F.

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Ai Sigg. Ingg. CAPI Uff. Genio Civile

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Demolizioni totali o parziali eseguite prima della emanazione del provvedimento commissariale n. 168 del 23 marzo 1981.

Di seguito alla nota 18 giugno 1981, n. 14333/1.15/AA.GG., con la quale si è inteso contribuire a chiarire alcuni particolari attinenti alle procedure in corso per il pagamento di lavori eseguiti, ai

sensi del D.L. n. 1010 del 12 aprile 1948, prospettando la possibilità di acquisire talune documentazioni «sostitutive» a riprova degli interventi, della natura e della quantità dei lavori effettuati, si forniscono ulteriori indicazioni concernenti soprattutto i prezzi e la contabilizzazione dei lavori di demolizione totale o parziale.

A tali puntualizzazioni si è pervenuti attraverso approfondimenti condotti direttamente e consultando quegli uffici statali che collaborano con questo Commissariato, conclusi in un confronto di opinioni avvenuto il 25 corrente, allargato ai rappresentanti degli imprenditori e degli ordini professionali.

Ciò premesso si precisa:

a) i lavori di somma urgenza e segnatamente quelli di demolizione possono essere contabilizzati «in economia» sempreché siano stati eseguiti dal giorno del sisma fino al 31 dicembre 1980, termine che è puramente indicativo limitatamente agli interventi effettuati a cura delle competenti Amministrazioni statali, finalizzati alla conservazione di opere di interesse storico e monumentale;

b) i lavori analoghi, eseguiti successivamente, e comunque non oltre il 20 febbraio 1981 (data della nota ordinanza telegrafica n. 4502/1.15 che ha condizionato l'esecuzione dei lavori ad una preventiva autorizzazione), devono essere contabilizzati «a natura». Tuttavia, in casi eccezionali motivati cioè da valide esigenze tecniche e di urgenza, comportanti una spesa non superiore a L. 50.000.000, il ricorso al sistema dei lavori «in economia» può essere consentito fino al 20 febbraio 1981. In tali casi, però, è necessario che alle liste vengano allegati i consuntivi delle opere eseguite, al fine di poter effettuare i controlli ed i confronti opportuni.

Per quel che concerne le tariffe, giova premettere che i prezzi fissati per le voci indicate nell'ordinanza n. 143 del 2 marzo 1981, sono stati determinati con riferimento alle demolizioni ed agli interventi vari necessari in funzione dei lavori di riattazione, ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive integrazioni e modificazioni. Si ritiene però che i prezzi previsti da detta ordinanza n. 143 possano trovare applicazione anche alle demolizioni ed agli interventi vari, fuori dell'ambito delle citate norme per le riattazioni, limitatamente ai casi sottoindicati:

a) quando nell'eseguire la demolizione si sia reso necessario rispettare l'esigenza fondamentale di conservare una parte dell'edificio (esempio un piano, una parte in verticale, ecc.);

b) quando si sia dovuto effettuare la demolizione totale di un fabbricato, ma con il rispetto di accorgimenti volti a preservare edifici o parti di essi circostanti od adiacenti, ovvero ad evitare problemi interessanti aspetti di pubblica utilità o di tutela dell'incolumità pubblica e privata.

Nell'ambito degli interventi così ipotizzati, quando per le altre voci o categorie di lavori si devono applicare le tariffe previste invece dalle norme per le riattazioni, l'ulteriore maggiorazione del 30% per l'articolazione e la frammentarietà — ma anche per le difficoltà dell'intervento — può essere applicata nella misura massima prevista, e cioè dell'intero 30%.

Fuori dalle ipotesi così accennate, è giocoforza fare riferimento al sistema delle maggiorazioni previste a pagina 9 del notiziario n. 1, in data 6 gennaio 1981 e cioè: i prezzi previsti dalla tariffa del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania in vigore dall'1 gennaio 1980, aumentati del 30% ai fini dell'aggiornamento all'1 gennaio 1981 e di altro 30% per tener conto dell'articolazione e della frammentarietà degli interventi; ovvero quelli della tariffa del Genio Civile di Potenza

in vigore dall'1 aprile 1980, con la maggiorazione del 30% in considerazione della frammentarietà ed articolazione già citate. In tale ambito, va tenuto presente la seguente puntualizzazione contenuta a pagina 11 del notiziario n. 1 — seconda edizione — del 5 marzo 1981: «Va precisato tuttavia che il citato secondo aumento dei prezzi previsto in considerazione dell'articolazione e frammentarietà degli interventi è indicato come limite massimo che deve essere pertanto graduato in rapporto all'entità complessiva dei singoli interventi. Si soggiunge infatti che nei casi di interventi di rilevante entità, tale aumento dovrebbe risultare addirittura non necessario», salvi casi eccezionali, motivati, in cui può essere contenuto nel 10%.

A tal fine si ritiene opportuno chiarire che l'applicazione graduata del 30%, nella parte attinente alla articolazione e frammentarietà dell'intervento, può estendersi all'ipotesi di particolari notevoli difficoltà proprie di singoli specifici interventi, le quali ovviamente possono rendere più onerosa l'esecuzione dei lavori.

A tale proposito si ritiene di considerare che la misura ed il criterio di tale graduazione non possono essere fissati con una formula rigorosa e matematica: essi infatti devono essere motivati caso per caso e puntualizzati, con la indicazione della percentuale che si ritiene necessario applicare, con apposita dichiarazione asseverata, del direttore dei lavori o, nel caso in cui è previsto, del progettista - direttore dei lavori. L'acquisizione di tale atto si ritiene indispensabile per la valutazione di tutte le pratiche pendenti, che ne abbiano bisogno a tale fine, nella fiducia che possa concorrere al superamento delle difficoltà insorte.

Per quel che concerne le competenze professionali per le demolizioni, si ritiene che da esse vadano, in ogni caso, esclusi compensi per progettazioni, anche se di massima.

Sembra infatti corretto ed equo, fare riferimento soltanto alle seguenti voci della tariffa allegata alla legge 2 marzo 1948, n. 143 e precisamente:

- preventivo sommario - 002;
- direzione lavori - 025;
- misure e contabilità di lavori, secondo la tabella E; con la maggiorazione del 25% sulle voci precedenti, tenuto conto della parzialità dell'incarico. Il tutto ridotto del 25%, secondo la prassi, trattandosi di incarico a favore dello Stato o del 33% quando si tratti di professionisti dipendenti pubblici.

Per quel che concerne, infine, l'eventualità di conferire alle Commissioni tecnico - consultive di cui all'ordinanza 168 la facoltà di proporre al Sindaco la demolizione di interi fabbricati nei casi in cui questa dovesse risultare meno dispendiosa della demolizione parziale (anche a causa delle diverse tariffe), i consulenti di questo Commissariato hanno manifestato l'inopportunità di una siffatta direttiva, in quanto essa comporterebbe un maggiore dispendio per l'erario nella fase della ricostruzione.

Con i criteri, i chiarimenti e gli indirizzi come sopra riassunti, si confida di aver offerto la possibilità di pervenire agevolmente ad una sollecita definizione delle necessarie procedure in atto affidate ai gruppi tecnici operanti.

È possibile tuttavia che restino dei punti non sufficientemente chiariti per il superamento dei quali questo Commissariato potrà intervenire con ulteriore analogo approfondimento, caso per caso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 19808/1.15/AA.GG.

Napoli, 7 novembre 1981

Al Sig. PREFETTO di

— CASERTA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza.

Come noto, il problema degli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità, ed entro limitatissimi ambiti, anche di quella privata e quello del ripristino dei servizi pubblici essenziali, ha formato oggetto di numerose direttive e disposizioni di questo Commissariato, tutte rigorosamente riconducibili allo spirito ed alla lettera dell'art. 1, lett. a), b) e c), del Decreto Leg.vo n. 1010 del 12 aprile 1948.

Il settore, ampio ed articolato, ha previsto interventi vari, coinvolgenti il ripristino della viabilità interna ed esterna a centri abitati, di servizi pubblici, e, soprattutto, demolizioni di edifici, o parti di essi pericolanti, ed asportazione delle macerie.

Giova ripetere subito, a questo proposito, che in tale vasto ed articolato campo si è dispiegata la generosità spontanea di Enti ed organismi vari (Regioni, Province, Comuni, grosse imprese ed Aziende Pubbliche, Enti Portuali, etc.) i quali con mezzi, uomini e fondi propri hanno svolto una considerevole mole d'intervento che si aggiunge a quella, altrettanto considerevole, eseguita con generosità da reparti dei Vigili del Fuoco, dell'Esercito ed anche da unità di Forze Armate straniere.

L'esecuzione gratuita di tali interventi viene qui ricordata anche nell'intento di sottolineare l'esigenza di fondo di evitare che per qualsiasi motivo possano essere inseriti nelle contabilizzazioni a pagamento, lavori effettuati in precedenza, a titolo gratuito.

Occorre ancora ricordare qui che, ad un primo periodo, in cui iniziative nel delicato settore sono state intraprese sotto la spinta dell'estrema urgenza, caratterizzata dalla necessità di assicurare il flusso delle colonne dei soccorsi, di estrarre dalle macerie le persone vive o salme dei deceduti e di recuperare il recuperabile, ha fatto seguito un breve periodo in cui ha operato la delega ad intervenire accordata in tale settore alle due Regioni (Campania e Basilicata) attraverso i rispettivi Assessorati regionali ai Lavori Pubblici.

Tale delega, per lavori di somma urgenza, venne subito dopo concessa a quei Comuni che ne hanno fatto richiesta, naturalmente limitata agli interventi di cui all'art. 1, lett. a), b) e c), del citato D. Leg.vo 12 aprile 1948, n. 1010.

Sussiste, pertanto, una diversità di legittimità ad operare che si riferisce, peraltro, ad un limitatissimo periodo di tempo.

La materia è stata oggetto poi di tre Ordinanze telegrafiche: la n. 45502/1.5 del 20 febbraio 1981, con la quale da una parte si disponeva la caducazione delle deleghe sopra citate e dall'altra si stabiliva che qualsiasi lavoro di somma urgenza non intrapreso a quella data poteva avere corso soltanto previa specifica autorizzazione di questo Commissariato (o, per quel che concerne i Comuni, attraverso i rispettivi Prefetti di competenza).

Con le successive Ordinanze nn. 4502 e 6155, rispettivamente in data 5 e 12 marzo, veniva sottolineato il rigore tassativo al quale bisognava riferirsi nel dare corso a demolizioni di qualsiasi genere e si metteva in evidenza la necessità preliminare di fronteggiare gli estremi di effettivo pericolo ricorrendo all'attuazione di idonee misure provvisorie, come lavori di puntellamento, transennamento o simili e che, in ogni caso, gli interventi di demolizione dovessero costituire l'estremo rimedio, limitato per giunta alle sole parti pericolanti ed alla sfera di applicazione dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Con l'ordinanza n. 6155 del 12 marzo 1981, si stabiliva infine che i Sindaci si premunissero di un parere tecnico di organi localmente disponibili e che di tali accertamenti venissero informati i rispettivi Prefetti, anche ai fini di eventuali accertamenti integrativi.

La materia ha, quindi, formato oggetto:

- dell'Ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981, per le verifiche tecnico - amministrative e contabile degli interventi effettuati a carico dei fondi Commissariali, e della successiva Ordinanza n. 214 del 18 aprile 1981, con la quale è stata prevista la possibilità per gli appositi Gruppi Tecnici già istituiti presso le singole Prefetture, di eseguire accertamenti «a campione» e la facoltà dei Prefetti di concedere in presenza di talune condizioni, per i lavori effettuati od in corso, anticipazioni pari al 50% dell'ammontare complessivo dei lavori medesimi;
- dell'Ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981, con la quale si è inteso disciplinare meglio l'assistenza tecnica da fornire ai Sindaci, costituendo apposite Commissioni tecnico - consultive per la verifica sia della somma urgenza degli interventi ulteriormente richiesti sia dello stato di effettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità degli interventi medesimi e per la individuazione delle opere provvisorie e non definitive da suggerire alle Amministrazioni interessate.

Relativamente alle Ordinanze sopradette, ed alle prescrizioni con esse poste in essere, sono state poi emanate le Circolari nn. 14333/1.15/AA.GG. e 14981/1.15/AA.GG., rispettivamente del 18 e del 27 giugno 1981.

Con Ordinanza n. 400 del 16 settembre 1981, infine è stata dichiarata decaduta qualsiasi normativa in materia e si è stabilito che gli interventi nuovi (e, naturalmente, anche quelli eseguiti od avviati in precedenza senza le prescritte autorizzazioni o addirittura ad insaputa del Commissariato o dei Prefetti) venivano ricondotti nell'ambito della legge 14 maggio 1981, n. 219, o posti a carico degli Enti istituzionalmente tenuti a provvedervi in via ordinaria.

Ciò premesso, si deve ricordare che la richiesta di notizie rivolta alla S.V. con Circolare n. 21818/1.15/AA.GG. dell'8 ottobre 1981, alla quale hanno fatto seguito chiarimenti forniti direttamente da esperti dell'U.T.E. ed il prospetto tipo, ai fini dell'omogeneità del rilevamento, inviato dal Coordinatore U.T.E. con nota n. 8464 del 13 ottobre 1981, ha tuttavia incontrato notevoli difficoltà.

D'altra parte, dall'urgenza di addivenire ad una definizione e precisa conoscenza di quanto ha comportato impegni di spesa, anche in itinere, di quanto è stato erogato per anticipazioni, tenuto conto anche delle sollecitazioni che talune imprese rivolgono a questo Commissariato (che, giova ricordarlo, non è in possesso delle pratiche relative) ed infine dall'esigenza di fissare termini precisi, anche compatibili con le disponibilità di bilancio commissariale, deriva la necessità di assegnare alla S.V. un fondo insuperabile da utilizzare per definire le pratiche di cui trattasi,

tenendo conto dei criteri e delle procedure sopraindicate. Resta d'altra parte scontato che non potrà essere dato avvio a nuovi interventi senza che i Sindaci si siano premuniti anche della necessaria copertura finanziaria.

Ciò premesso, dispongo che le pratiche tuttora pendenti vengano definite nei termini sotto indicati:

1) dalle contabilità dei lavori eseguiti devono essere stralciati tutti i lavori e le prestazioni non riconducibili ai punti a), b) e c), del D. Leg.vo n. 1010 la cui spesa non può fare carico a questo Commissariato; per quel che concerne le pratiche segnalate dalla S.V. ed ancora non istruite per mancanza o deficienza di documentazione, si dispone che esse possano essere esaminate, ed eventualmente ammesse a finanziamento, solo se regolarizzate entro il termine perentorio del 10 dicembre 1981.

Sarà cura della S.V. precisare quanto precede ai Sindaci dei Comuni interessati;

2) i lavori non iniziati non possono formare oggetto di alcuna autorizzazione, in quanto, come già disposto con ordinanza n. 400 del 16 settembre 1981, il Commissariato non può, a distanza di 11 mesi dal sisma, prendere in considerazione esigenze di demolizioni o di interventi con la procedura della somma urgenza né può consentire che si parli ancora genericamente di pericolo alla pubblica incolumità conseguente ai fenomeni sismici.

I Sindaci, ove dovessero addurre, invece, circostanze di diverso tenore, devono essere invitati ad adottare, per gli ulteriori interventi proposti, tutte le necessarie misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità, in attesa che possano acquisire i fondi occorrenti per i più ampi interventi, ritenuti necessari.

Per quanto riguarda la documentazione occorrente e la procedura da eseguire, si fa riferimento alle Ordinanze nn. 158 e 214 ed alle Circolari nn. 14333 e 14981 sopracitati, aggiungendo che per quanto riguarda le tariffe professionali viene ora emanata apposita ordinanza, conforme a quanto indicato con dette circolari.

In considerazione di quanto precede e, tenuto conto che codesta Prefettura ha già erogato per pratiche liquidate a saldo o per acconti su quelle ancora in istruttoria, L. 1.056.934.094 (salvo errori), si assegna l'ulteriore somma di L. 500.000.000, con la quale la S.V. è delegata a provvedere secondo le disposizioni e direttive richiamate, alla soluzione dell'intero problema, avendo altresì cura di imprimere alle Commissioni di verificatori U.T.E. ogni possibile sollecitazione sia per i tempi che per le modalità operative.

La S.V., con la presente, è pertanto, delegata ad adottare, ai fini suindicati, ogni utile provvedimento, tenendo peraltro presente che questo Commissariato non potrà intervenire con ulteriore assegnazione di fondi.

Si fa infine presente che eventuali esigenze che non potranno essere soddisfatte con il fondo suindicato dovranno, pertanto, essere fronteggiate dagli Enti interessati con altri possibili mezzi di finanziamento, mentre le somme che dovessero rivelarsi eccedenti rispetto alle esigenze dovranno essere riversate all'apposito fondo Commissariale.

Si resta in attesa di un urgente cenno di intesa ed assicurazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 11 dicembre 1981

PREFETTO di:

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

N. 19808/1.15/AA.GG. Punto Seguito lettera circolare pari numero avente at oggetto lavori somma urgenza disponesi che pratiche già segnalate at S.V. et non ancora istruite per mancanza aut deficienza documentazione possunt essere esaminate et eventualmente ammesse at finanziamento solo se regolarizzate entro nuovo termine del 28 - 11 - 1981 che vrg pertanto vrg sostituisce quello già fissato detta circolare at 10 dicembre stop Prego portare conoscenza quanto precede at amministratori Enti interessati punto Zamberletti Commissario Straordinario

PARTE IV**COMMISSIONI**

- Circolare telegrafica n. 22028/1.4/1/AA.GG. del 15 ottobre 1981 - Cessazione Commissioni tecniche comunali.
- Ordinanza n. 340 del 22 giugno 1981 - Costituzione Ufficio Consulenza Tecnica Commissariale.
- Ordinanza n. 385 del 5 settembre 1981 - Costituzione Commissione esame contenuto relazioni ispettive.
- Ordinanza n. 386 del 23 agosto 1981 - Collaudazione lavori.
- Ordinanza n. 443 del 27 novembre 1981 - Campagna (SA) - Nomina Commissione per demolizione.
- Ordinanza n. 454 del 5 dicembre 1981 - Onorario collaudatori prefabbricati monoblocco.
- Ordinanza n. 455 del 6 dicembre 1981 - Ordinanza n. 385 - Integrazione.
- Ordinanza n. 460 del 16 dicembre 1981 - Alta vigilanza lavori.
- Ordinanza n. 463 del 19 dicembre 1981 - Nomina Funzionari tecnici attività vigilanza opere reinsediamento.
- Ordinanza n. 467 del 19 dicembre 1981 - Nomina collaudatori.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 15 ottobre 1981

PREFETTI

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

et conoscenza: *PROVVEDITORATI REGIONALI
OPERE PUBBLICHE*

— NAPOLI — POTENZA — BARI

N. 22028/1.4/1/AA.GG. punto Pregasi informare stesso mezzo Amministrazioni interessate che Commissioni tecniche comunali vrg di cui comma sette articolo tre legge n. 874 del 22 dicembre 1980 non habent motivo operare ulteriormente in quanto est scaduto termine 15 settembre 1981 per emissioni buoni contributo diretti at riattazione immobili danneggiati sisma at sensi lettere d) et e) art. 3 stessa legge n. 874 punto Eventuali perizie suppletive aut varianti attinenti at lavori già finanziati con buoni contributo potranno essere vagliate da ordinari Organi tecnici comunali punto Perizie non ancora esaminate da citate Commissioni tecniche potranno essere considerate secondo procedure legge n. 219 del 14 maggio 1981 et n. 456 del 6 agosto 1981 punto Restasi attesa cenno assicurazione stop Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 340

PREMESSO:

— che, con Ordinanza n. 323, in data 16 giugno 1981, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219, sono state dettate disposizioni in attuazione di quanto previsto dal successivo art. 3 del medesimo D.L. n. 75/81;

— che, al fine di consentire l'immediata esecuzione di quanto previsto dai citati artt. 2 e 3, nonché di quanto disposto con l'Ordinanza n. 323, si ravvisa l'opportunità di destinare, nell'ambito della struttura commissariale, ad un apposito Ufficio specifiche funzioni di consulenza tecnica, in relazione alle previsioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 219/81;

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTA l'Ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Nell'ambito della struttura commissariale, sono attribuite ad un apposito ufficio, specifiche funzioni di consulenza tecnica, per l'assolvimento dei compiti commissariali di cui agli artt. 2 e 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, Parte Prima, resi esecutivi dall'Ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981.

Art. 2

Rientra nella specifica competenza dell'Ufficio di Consulenza Tecnica verificare l'osservanza da parte degli Enti Locali interessati, dei Comuni e dei soggetti destinatari delle norme contenute nei citati artt. 2 e 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e nell'Ordinanza n. 323, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in relazione al previsto nulla osta commissariale per la concessione dei mutui a parte della Cassa Depositi e Prestiti agli Enti Locali.

art. 3

L'Ufficio è costituito da:

— un coordinatore laureato in architettura, docente universitario;

- da un minimo di sei a un massimo di dieci tecnici (laureati in ingegneria o architettura, e diplomati);
- da una segretaria con un numero massimo di due addetti.

Il personale, occorrente per il funzionamento dell'Ufficio, potrà essere reperito dal Commissariato, o mediante richiesta all'Amministrazione dello Stato, ovvero mediante richiesta alle Amministrazioni pubbliche o private, ovvero scelto fra tecnici esercitanti la libera professione.

Art. 4

Il Commissariato regola il rapporto di collaborazione, nei suoi contenuti normativi - economici e di durata, con i singoli componenti dell'Ufficio e, ove occorra, con le Amministrazioni pubbliche, o private interessate.

Napoli, 22 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 385

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA l'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 e la successiva circolare n. 5 AA.GG. del 19 gennaio 1981;

VISTO il proprio fonogramma n. 5369/T.Cat. V del 30 agosto 1981, relativo all'utilizzazione degli alloggi monoblocco prefabbricati da parte delle popolazioni terremotate;

CONSIDERATO che a seguito di visite ispettive molti insediamenti di alloggi prefabbricati sono stati trovati in situazioni di pesante ritardo in relazione all'approssimarsi della stagione invernale;

VALUTATA la necessità di procedere sulla base di ispezioni effettuate in loco ed un adeguamento delle assegnazioni di containers ai Comuni in funzione delle reali accertate necessità abitative delle popolazioni terremotate;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alle norme vigenti;

D E C R E T A

È costituita nell'ambito del Commissario Straordinario di Governo un'apposita Commissione presieduta dal Vice Commissario tecnico e composta:

- dal Dirigente della Segreteria Tecnica;
- dal Capo del Servizio Tecnico Ispettivo;
- da un Funzionario amministrativo con funzione anche di Segretario.

La Commissione predetta avrà il compito di esaminare il contenuto delle relazioni ispettive al fine di determinare la effettiva necessità di insediamenti di ogni Comune.

Di proporre di conseguenza all'on. Commissario:

- a) aumenti di assegnazione di prefabbricati monoblocco ove si riscontri l'effettiva reale necessità;
- b) diminuzione o cancellazione delle assegnazioni previste dal piano ove non si riscontrino le effettive necessità o queste possano essere risolte con mezzi alternativi;
- c) iniziative tendenti ad effettuare con imprese di Stato le opere necessarie all'insediamento dei prefabbricati monoblocco nel caso di ritardi dovuti all'Amministrazione comunale a fronte di obiettive necessità di reinsediamento della popolazione.

Napoli, 5 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 386

PREMESSO che nei contratti stipulati per la costruzione di alloggi provvisori e per l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione, nonché per altri lavori collaudabili da questo Commissariato, in quanto in tutto o in parte da esso finanziati, sono stati fissati termini per il compimento della collaudazione estremamente contenuti onde assicurare la più sollecita definizione amministrativa di ogni pendenza;

RITENUTO che, di conseguenza, occorre procedere subito a detta collaudazione e di doversi avvalere a tal fine di personale dello Stato, civile e militare, quest'ultimo anche se richiamato, in attività di servizio o in quiescenza;

CONSIDERATO che in dipendenza di quanto sopra ai funzionari incaricati si impone un impegno lavorativo esulante dai compiti di istituto e che, inoltre, i funzionari medesimi debbono provvedere alla revisione tecnico - amministrativa della contabilità finale dei lavori ed all'esame delle eventuali riserve formulate dalle imprese nei termini brevi contrattualmente stabiliti;

RITENUTO, quindi, che per le suindicate operazioni di collaudazione possa essere corrisposto a ciascun funzionario delegato l'onorario previsto dalla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni con la riduzione di legge delle tariffe come in appresso indicato;

VISTO l'art. 62 del R.D. 25 ottobre 1925, n. 2537;

VISTA la citata legge 2 marzo 1949, n. 143;

VISTA la legge 10 agosto 1950, n. 646;

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

La collaudazione dei lavori specificati in premessa verrà effettuata da personale dello Stato civile e militare, quest'ultimo anche se richiamato, in attività di servizio o in quiescenza prescelto con le modalità di seguito indicate.

Art. 2

Detto personale sarà ricompensato secondo la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, con la riduzione del 40% per il personale statale in servizio anche se richiamato e del 30% per il medesimo personale in quiescenza.

Art. 3

Il rimborso spese verrà limitato — tenuto conto che i lavori di collaudo sono quasi tutti in avanzato stato — al 45%, aliquota che tuttavia va ridotta al 25% per i dipendenti civili e militari, che siano comandati in missione presso questo Commissariato o nelle Regioni Campania e Basilicata.

Art. 4

La revisione contabile avverrà così come per legge.

Art. 5

La scelta dei collaudatori è proposta al Commissario Straordinario da un gruppo di lavoro così composto:

- 1) dr. ing. Alessandro GIOMI, Prefetto, Vice Commissario;
- 2) dr. Francesco LAROSA, Prefetto, Vice Commissario;
- 3) prof. Adriano VANDI, Dirigente generale del Ministero del Tesoro, Vice Commissario;
- 4) gen. Guido VIEL, Capo del Servizio Tecnico Ispettivo del Commissariato;
- 5) dr. Giacomo SIPIONE, Vice Prefetto Ispettore r.e. del Commissariato Straordinario, il quale eserciterà anche le funzioni di Segretario.

La scelta dei collaudatori può essere in forma singola o collegiale, in relazione alla natura, importanza e complessità dell'opera con la designazione, quando occorra, di un esperto amministrativo civile o militare per l'esame delle riserve.

Art. 6

Gli incarichi di collaudo conferiti ai sensi della cennata normativa dovranno essere espressamente, senza riserva, accettati dagli incaricati con lettera raccomandata da inviarsi al Commissario Straordinario entro 3 giorni dalla data di notifica dell'incarico risultante dal timbro postale, con la esplicita dichiarazione a tal fine che non ostino le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 92 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 7

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 23 agosto 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 443

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTE le proprie ordinanze nn. 168 del 23 marzo 1981 e 400 del 16 settembre 1981, con le quali è stata dettata la disciplina per l'attuazione dei lavori di somma urgenza e per le demolizioni;

VISTE le proprie ordinanze telegrafiche del 4 settembre 1981, n. 5515 e del 7 settembre 1981, n. 5617, con le quali è stata nominata una Commissione Tecnica per l'esame delle situazioni di natura tecnica emerse dalle visite ispettive espletate nel Comune di Campagna e per l'adozione dei conseguenti interventi intesi a risolvere gli urgenti problemi del citato Comune;

VISTA la relazione tecnica redatta dai componenti della Commissione all'uopo istituita;

VISTI i verbali degli abbattimenti relativi ai lavori di rivitalizzazione dell'abitato di Campagna;

CONSIDERATO che i danni riscontrati agli immobili stessi sono stati ritenuti diretta conseguenza del terremoto del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981;

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati sono stati autorizzati anche per eliminare i reali pericoli per la pubblica e privata incolumità;

ESAMINATE le relazioni della Commissione di cui innanzi concernenti l'esame della problematica tecnica del Comune di Campagna e tenuto conto delle proposte formulate dalla stessa Commissione;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

D I S P O N E

Le determinazioni della speciale Commissione tecnica di cui in premessa per gli interventi ritenuti necessari nell'ambito del Comune di Campagna sono equiparate a quelle proposte dai gruppi tecnici di cui all'ordinanza n. 168 del 23 marzo 1981 e, pertanto, gli atti tecnici e le contabilità relative agli interventi autorizzati dovranno essere esaminati e definiti secondo le procedure previste dalle ordinanze n. n. 158 e 214, rispettivamente del 15 marzo e del 18 aprile 1981.

Napoli, 27 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 454

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere al collaudo delle forniture di prefabbricati monoblocco abitativi acquistati per le necessità del reinsediamento ai fini della definizione degli adempimenti contrattuali;

VISTA la legge 2 marzo 1949, n. 143, contenente la tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti;

CONSIDERATO che l'art. 20 della predetta tariffa professionale introduce il concetto di ripetitività in merito alla valutazione degli onorari da corrispondere ai professionisti incaricati dei collaudi;

CONSIDERATO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 23 novembre 1981, con nota cons. n. 1028/81 - P ha espresso il parere che i contratti di acquisto dei containers non siano assimilabili agli appalti di opere pubbliche ma bensì a contratto di compravendita, pur sussistendo l'obbligo del collaudo dei prefabbricati oggetto della compravendita in aderenza al precepto dell'art. 121 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

RITENUTO che, trattandosi di forniture di opere con caratteristiche di ripetitività ma il cui contratto comprende anche il trasporto e il posizionamento dei prezzi forniti, l'onorario da corrispondere al professionista incaricato del collaudo debba essere computato sull'importo della fornitura ridotto al 20%;

SENTITO il parere espresso dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali circa l'opportunità, per un più rapido espletamento dell'incombenza, di provvedere, nominando per il collaudo dei prefabbricati, funzionari tecnici in servizio o in quiescenza;

RITENUTO, altresì, che tale tipo di collaudi, in relazione alle caratteristiche di compravendita che rivestono i contratti ed al tipo di adempimenti tecnici richiesti ai collaudatori possa venire affidato anche a tecnici diplomati in possesso di particolare esperienza nelle opere attinenti al reinsediamento delle popolazioni;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

L'onorario da corrispondere ai professionisti incaricati dei collaudi delle forniture di prefabbricati monoblocco abitativi, acquistati per il reinsediamento delle popolazioni, va computato in

base alle vigenti tariffe previste per i collaudi di opere pubbliche, sull'importo del contratto ridotto al 20%.

Art. 2

Al collaudatore verrà corrisposto un rimborso spese forfettario pari al 20% dell'onorario per tecnici in missione o in servizio nelle zone terremotate della Campania e Basilicata ed al 40% per gli altri tecnici incrementato del 1/100 dell'onorario stesso per ognuno dei Comuni in cui sono stati ubicati i prefabbricati monoblocco oggetto della fornitura.

Art. 3

Per le Commissioni di collaudo l'onorario comprensivo del rimborso spese verrà computato aggiungendo all'importo calcolato per un singolo collaudatore, un 40% per ogni componente della Commissione oltre il primo e suddividendo il totale per il numero dei collaudatori.

Art. 4

I collaudi di cui all'art. 1 potranno anche venire affidati a tecnici dipendenti dello Stato, in servizio o in quiescenza, anche in possesso di diploma di geometra o perito, comunque appartenenti a ruoli tecnici, che abbiano prestato fattiva opera nelle zone terremotate della Campania o della Basilicata e dotati di particolare esperienza nel campo del reinsediamento delle popolazioni.

Napoli, 5 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 455

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente gli interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 e la legge 6 agosto 1981, n. 456;

VISTA la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, relativa all'esecuzione dei lavori di riattazione dei fabbricati lievemente danneggiati;

VISTA la propria ordinanza n. 421 del 22 ottobre 1981, relativa ai criteri di assegnazione dei prefabbricati monoblocco abitativi;

VISTA la propria ordinanza n. 385 del 5 settembre 1981, con cui si costituisce apposita Commissione per la determinazione delle effettive esigenze abitative dei Comuni;

CONSIDERATO che alcuni prefabbricati monoblocco sono già stati posizionati ed urbanizzati in tempi precedenti all'emanazione della citata ordinanza n. 421;

CONSIDERATO che gli stessi sono stati utilizzati al fine di risolvere problemi di difficile coabitazione in relazione alle esigenze degli abitanti del Comune;

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D E C R E T A

La Commissione di cui all'ordinanza n. 385 del 5 settembre 1981, potrà, nel caso di containers già posizionati in numero eccedente a quello dedotto secondo i criteri dettati dall'ordinanza n. 421 del 22 ottobre 1981, estendere la deroga prevista dall'art. 3 della citata ordinanza al caso di nuclei familiari che pur avendo trovato sistemazione autonoma in coabitazione versino in condizioni particolarmente difficili per eseguità dei locali in relazione al numero delle persone.

Napoli, 6 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 460

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e la legge di proroga delle attribuzioni commissariali n. 456 del 6 agosto 1981;

VISTA l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni con cui venne disciplinato l'intervento coi lavori di riparazione previsti dall'art. 3, lettera d) della legge 22 dicembre 1980 da effettuare mediante l'utilizzazione di contributi commissariali non superiori a lire 10 milioni per abitazione;

VISTI i successivi provvedimenti commissariali e precisamente l'ordinanza n. 212 in data 16 aprile 1981 e l'ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981 che hanno disciplinato la materia di cui al punto precedente con riferimento al Comune di Napoli;

VISTA l'ordinanza n. 198 in data 9 aprile 1981 con la quale i Provveditori alle OO.PP. della Campania, della Basilicata e della Puglia sono stati delegati a curare — ove possibile con le proprie strutture ovvero con il personale anche appositamente convenzionato per conto del Commissario Straordinario o posto a disposizione dal Ministero dei LL.PP. o da altri Enti — gli adempimenti organizzativi, tecnici ed amministrativi tesi al buon esito del programma di riattazione del patrimonio edilizio riattabile e delle strutture ospedaliere suscettibili degli interventi previsti dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che il Commissario ha disposto anche la concessione di contributi per la riattazione di edifici pubblici e privati, di strutture sanitarie, di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, di edifici scolastici, di edifici rientranti nel patrimonio degli II.AA.CC.PP. e di opere pubbliche varie, in genere e per tutti gli interventi si appresta a nominare i relativi collaudatori;

CONSIDERATO che la mole ingentissima dei lavori sopraindicati a causa della loro molteplicità e varietà non consente a questo Commissariato di assicurare la necessaria vigilanza per la cui esecuzione non dispone di personale idoneo e sufficiente e che i Provveditori alle OO.PP. interessati, neanche con le strutture previste dall'Ordinanza n. 198, possono provvedersi adeguatamente per cui si impone una urgente iniziativa che consenta di superare le cennate difficoltà, anche in considerazione che mentre è imminente la conclusione dell'attività commissariale, i lavori sopra citati saranno presumibilmente completati nel 1° semestre dell'anno 1982;

RITENUTO, inoltre, che nel corso dell'esecuzione degli interventi di cui trattasi si renderà necessario anche provvedere al tempestivo esame delle perizie suppletive e/o di variante con o senza maggiori oneri rispetto alla primitiva perizia e che l'apparato commissariale è nella assoluta incapacità di fronteggiare tale importante e delicato servizio che va invece assolto con tempestività;

RITENUTO che di fronte a tale complessa articolata ed urgentissima esigenza la sola soluzione idonea appare quella di conferire i compiti in questione nel loro complesso al Ministero dei Lavori Pubblici, organo statale istituzionalmente più qualificato;

CON i poteri conferitigli dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogati dalla legge n. 456 del 6 agosto 1981 ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

D I S P O N E

Con decorrenza dell'1 gennaio 1982 l'alta sorveglianza (comprensiva di ogni possibile e consentita vigilanza ispettiva e di verifica), dei lavori di cui in premessa, ferma restando la validità di quanto previsto e disciplinato con ordinanza n. 198 è assunta nel suo complesso dal Ministero dei Lavori Pubblici, il quale potrà fare ricorso anche alle possibilità previste per i Provveditorati regionali alle OO.PP. della Basilicata e della Campania dall'art. 17, ultimo comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come modificato dalla LEGGE 6 agosto 1981, n. 456.

La presente disposizione concerne anche l'esame e approvazione delle eventuali perizie di variante e/o suppletive.

La presente ordinanza che ha effetto immediato, e deve essere osservata fino al completamento dei lavori di cui trattasi, viene notificata al signor Ministro dei Lavori Pubblici, e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro Alto Commissario per la Protezione Civile.

Il Provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini Ufficiale delle Regioni e nei Fogli Annunzi Legali delle Prefetture della Campania, della Basilicata e Foggia.

Napoli, 16 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 463

VISTO il D.L. 26 novembre 1980 convertito con modifiche nella legge 22 dicembre 1981, n. 874;

CONSIDERATO che in alcuni Comuni delle zone terremotate la realizzazione delle opere necessarie per il reinsediamento delle popolazioni non ha proceduto, per cause di ordine tecnico o amministrativo, con la speditezza necessaria ed insita nelle finalità istitutive del Commissario Straordinario di Governo;

CONSIDERATO altresì, che si rende indispensabile ed urgente provvedere al reinsediamento delle popolazioni mediante il completamento nei tempi più brevi delle opere previste;

RITENUTO a tal fine necessaria la nomina di tecnici particolarmente esperti che curino nei Comuni predetti ogni aspetto attinente alla realizzazione dei villaggi prefabbricati al fine di rimuovere eventuali ostacoli di natura tecnica ed amministrativa e di dare ogni necessario impulso ai lavori;

VISTO l'art. 6 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 che prevede i compiti di vigilanza per il Servizio Tecnico Ispettivo del Commissario Straordinario;

VISTA l'ordinanza n. 415 del 17 ottobre 1981;

In deroga ad ogni contraria disposizione ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli;

D I S P O N E

Art. 1

Per il raggiungimento degli obiettivi specificati in premessa, nell'ambito dell'attività di vigilanza sull'opera di reinsediamento prevista dalla citata ordinanza n. 69 ed in particolare al fine di dare il necessario impulso alle opere di realizzazione dei prefabbricati, verranno designati, con decreto nominativo, funzionari tecnici esperti facenti parte del Servizio Tecnico Ispettivo Commissariale o ad esso aggregati in relazione all'incarico ricevuto e nominati Ispettori al Reinsediamento.

Art. 2

I predetti funzionari, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, potranno avvalersi della collaborazione delle strutture operative previste per gli Uffici Speciali Regionali dalla citata ordinanza n. 69.

Napoli, 19 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 467

VISTA l'ordinanza commissariale n. 386 in data 23 agosto 1981, con la quale, tra l'altro, è stata costituita la Commissione avente il compito di proporre al Commissario Straordinario la scelta dei collaudatori degli alloggi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione, nonché gli altri lavori collaudabili;

VISTA l'ordinanza in data 7 novembre 1981, n. 6447/AA.GG. 7 con la quale è stata parzialmente modificata la composizione della Commissione succitata;

AVUTA notizia che con la nota n. 2213 del 19 dicembre 1981 — peraltro ancora materialmente non pervenuta — il Consiglio Superiore dei LL.PP., aderendo alla richiesta formulata da questo Commissariato, segnala l'ing. Giovanni De Cristofano a componente della Commissione di cui trattasi ed il geom. Giambattista Mancini, quale Segretario;

RITENUTO che con l'occasione possano essere esclusi dalla Commissione l'ing. Fabrizio Ruggero, il gen.le Guido Viel ed il dr. Giacomo Sipione che per i loro molteplici impegni d'ufficio non possono continuare a svolgere le funzioni di componenti;

RITENUTO altresì di sostituire il segretario della Commissione dr. Musumeci Antonio con il Tecnico segnalato dal Ministero dei LL.PP.:

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 6 agosto 1981, n. 456;

D I S P O N E

La Commissione di cui all'ordinanza n. 386 del 23 agosto 1981 a modifica di quanto disposto con la medesima e con la successiva ordinanza n. 6447/AA.GG. 7 del 7 novembre 1981 è così composta:

- 1) dr. Alessandro GIOMI - Prefetto - Dirigente Generale Vice Commissario;
- 2) dr. Francesco LAROSA - Prefetto - Dirigente Generale Vice Commissario;
- 3) prof. Adriano VANDI - Dirigente Generale del Ministero del Tesoro - Vice Commissario;
- 4) dr. ing. Giovanni DE CRISTOFANO - Dirigente Superiore - Capo del Servizio Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le funzioni di Segretario saranno espletate dal geom. Giambattista Mancini del Ministero dei Lavori Pubblici.

Si fa riserva di apportare le necessarie modifiche alle tariffe professionali concernenti i collaudi, in relazione al parere del Ministero dei Lavori Pubblici cui è stato rivolto apposito quesito.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 19 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE V

ASSISTENZA

- Ordinanza n. 345 dell'1 luglio 1981 - Ordinanza n. 292 - Proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo previsto dall'art. 5/bis della legge 16 aprile 1981, n. 140.
- Ordinanza n. 347 dell'1 luglio 1981 - Ordinanza n. 89 - Proroga al 30 settembre 1981.
- Ordinanza n. 348 dell'1 luglio 1981 — Ordinanza n. 64 - proroga al 30 settembre 1981.
- Ordinanza n. 349 dell'1 luglio 1981 - Proroga al 30 settembre 1981 concessione sussidi giornalieri a favore nuclei familiari terremotati trasferitisi in province diverse da quelle colpite dal sisma.
- Ordinanza n. 362 del 16 luglio 1981 - Contributo straordinario ai disoccupati delle zone terremotate - Art. 5/bis legge 16 aprile 1981, n. 140.
- Ordinanza n. 412 del 14 ottobre 1981 - Deliberazione comunali e provinciali - Interventi di primo soccorso ed assistenziale a favore delle popolazioni sinistrate, fuori dal territorio.
- Circolare n. 2819/ASS/6 del 13 novembre 1981 - Chiarimenti.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 345

VISTA la propria ordinanza n. 292, in data 28 maggio 1981, e successive circolari telegrafiche con le quali sono state emanate le direttive per la concessione, in favore dei cittadini delle aree terremotate che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 5 bis della legge 16 aprile 1981, n. 140, di un contributo straordinario per mancato reddito di L. 6.000 giornalieri;

CONSIDERATO che a causa del grave stato di disagio in cui tuttora versano le popolazioni delle zone sinistrate si rende necessario prorogare al 10 luglio 1981 il termine ultimo, già fissato al 30 giugno 1981, per la presentazione, da parte degli aventi diritto, delle domande di concessione del beneficio;

CONSIDERATO che, di conseguenza, appare opportuno prorogare al 25 di ciascun mese il termine finale già fissato al 15 di ogni mese, per la trasmissione da parte degli uffici di collocamento ai Sindaci dei Comuni interessati, degli elenchi nominativi dei richiedenti, in possesso dei requisiti per la concessione del contributo de quo;

D E C R E T A

Il termine ultimo per la presentazione, da parte degli aventi diritto, delle domande di concessione del contributo previsto dall'art. 5/bis della legge n. 140/1981, e già fissato al 30 giugno 1981, è prorogato al 10 luglio 1981.

Gli uffici di collocamento trasmetteranno ai Sindaci dei Comuni interessati gli elenchi nominativi dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti per la concessione del beneficio in questione entro il giorno 25, anziché il 15, di ogni mese.

Napoli, 30 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 347

VISTA la propria precedente ordinanza n. 176 in data 26 marzo 1981, con la quale sono state impartite le direttive per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, lett. c), della legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed è stato fissato al 30 giugno 1981 il termine ultimo fino al quale l'incentivo in questione poteva essere corrisposto;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 333 in data 26 giugno 1981, con il quale le funzioni attribuite al Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio del 24 novembre 1980 sono state prorogate;

CONSIDERATO che a causa dello stato di disagio in cui tuttora versano i nuclei familiari terremotati, rimasti senza tetto in seguito agli eventi sismici del novembre scorso, si rende necessario prorogare la concessione del contributo di che trattasi;

RITENUTO che la proroga in questione può essere concessa fino al 30 settembre 1981;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

La concessione dell'incentivo per la sistemazione alloggiativa autonoma prevista dall'art. 3, lett. c), della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e regolata dall'ord. n. 176 del 26 marzo 1981, è prorogata fino al 30 settembre 1981.

Napoli, 1 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 348

VISTA la propria precedente ordinanza n. 64 in data 24 dicembre 1980 e successive modificazioni con la quale è stata disposta, limitatamente alle province di Avellino, Salerno e Potenza, la concessione, in favore delle persone anziane ultrasessantenni rimaste senza tetto a causa del terremoto, di un contributo mensile di L. 100.000 ciascuno, nonché in favore dei nuclei familiari ospitanti che consentono nel proprio alloggio la coabitazione, con uso di cucina e servizi igienici, di nuclei familiari sinistrati di un contributo di L. 30.000 mensili per ogni persona ospitata, fino al 30 giugno 1981;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 333 in data 26 giugno 1981, con il quale le funzioni attribuite al Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio del 24 novembre 1980, sono state prorogate;

CONSIDERATO che a causa delle difficoltà dei nuclei familiari terremotati di riottenere la disponibilità dei propri alloggi, tuttora inagibili, o di reperire una sistemazione alloggiativa diversa da quella attuale si rende necessario prorogare ulteriormente la concessione dei contributi di che trattasi;

RITENUTO che la proroga in questione può essere concessa fino al 30 settembre 1981;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Limitatamente alle province di Avellino, Salerno e Potenza la concessione dei contributi disposti in favore delle persone anziane ultrasessantenni rimaste senza tetto a causa del terremoto e di coloro che consentono nel proprio alloggio la coabitazione, con uso di cucina e di servizi igienici, di nuclei familiari sinistrati, fissati nella misura sopraindicata e previsti fino al 30 giugno 1981, è prorogata fino al 30 settembre 1981.

Napoli, 1 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 349

VISTO il telegramma n. 761/ASS in data 11 dicembre 1980 e successive comunicazioni telegrafiche, con il quale è stata disposta la concessione di sussidi giornalieri nella misura di L. 5.000 per il capo famiglia e L. 2.500 per gli altri componenti il nucleo familiare, in favore delle famiglie terremotate che abbiano trasferito temporaneamente la propria residenza in Province diverse da quelle colpite dal sisma ed in cui nessun componente espleti una stabile attività lavorativa;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 333 in data 26 giugno 1981, con il quale le funzioni attribuite al Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio del 24 novembre 1980, sono state prorogate;

CONSIDERATO che a causa dei danni tuttora esistenti al patrimonio edilizio i nuclei familiari terremotati in atto residenti in province diverse da quelle sinistrate, hanno obiettive difficoltà a rientrare nei centri di origine;

RITENUTO che si rende, pertanto, necessario prorogare ulteriormente la concessione dei sussidi di che trattasi;

CONSIDERATO che la proroga in questione può essere concessa fino al 30 settembre 1981;

D I S P O N E

La concessione dei sussidi giornalieri, previsti in favore dei nuclei familiari terremotati che abbiano trasferito temporaneamente la propria residenza in province diverse da quelle colpite dal sisma ed in cui nessun componente espleti una stabile attività lavorativa, è prorogata fino al 30 settembre 1981.

Napoli, 1 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 362

VISTA l'ordinanza n. 292 in data 28 maggio 1981, e successive modificazioni con la quale sono state impartite le direttive per la concessione del contributo straordinario per mancato reddito previsto dall'art. 5/bis della legge 16 aprile 1981, n. 140 in favore dei cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata compresi nella fascia di età tra i 18 ed i 29 anni che si trovano in determinate condizioni contemplate nel medesimo articolo;

CONSIDERATO:

— che, limitatamente alla città di Napoli, a causa dell'elevato numero dei richiedenti del contributo predetto e delle particolari condizioni socio-economiche locali, insorgono notevoli difficoltà da parte dell'Amministrazione comunale per l'esame delle documentate istanze di richiesta del beneficio in questione, difficoltà rappresentate con nota del Comune di Napoli n. 25913 del 18 giugno 1981;

— che tale incarico istruttorio, limitatamente allo stato di disoccupazione, all'accertamento di eventuali periodi lavorativi, all'accertamento di eventuali periodi di godimento dell'indennità di disoccupazione e dell'iscrizione del richiedente nella lista circoscrizionale della Sezione del Lavoro di Napoli, alla data dell'8 aprile 1981, può essere affidato agli Uffici Circostrizionali di Collocamento;

— che, per quanto concerne gli altri requisiti previsti dalla legge n. 140/81 per la concessione del contributo, la documentazione indicata nell'ordinanza n. 292 del 28 maggio 1981, potrà essere sostituita — per aderire alle motivate richieste del Sindaco di Napoli — da apposita dichiarazione analitica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 495 e 496 del C.P. concernente i requisiti medesimi che qui di seguito si trascrivono:

- 1) disponibilità ad essere impiegati nell'opera di ricostruzione;
- 2) di non godere di provvidenze sostitutive o aggiuntive dell'indennità di disoccupazione;
- 3) di non frequentare corsi di studio e di formazione professionale;

4) che il proprio nucleo familiare, alla data del 23 novembre 1980, non superava il reddito medio pro-capite annuo di L. 1.500.000;

— che la dichiarazione di cui sopra, al fine di venire incontro alle esigenze degli aventi diritto che si trovano in particolari condizioni di disagio conseguenti agli eventi sismici, può essere inserita nell'ordinativo di pagamento, facendone parte integrante, e sottoscritta dai singoli beneficiari all'atto della riscossione;

— che gli Uffici Circostrizionali di Collocamento medesimi sono in grado di trasmettere al Comune di Napoli, entro il giorno 25 di ciascun mese, gli elenchi nominativi di quanti tra i richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti dalla surrichiamata disposizione di legge per dar luogo alla concessione del contributo, unitamente alle documentate istanze prodotte, a tal fine, dagli interessati;

— che il pagamento dei contributi di che trattasi può essere affidato alla Direzione provinciale delle Poste, che ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, a cui verranno accreditati, in nome e per conto del Comune di Napoli, i fondi all'uopo necessari;

— che, ai fini dell'effettiva riscossione da parte dei beneficiari della predetta provvidenza, l'Amministrazione comunale trasmetterà, con appositi elenchi, alla Direzione provinciale delle Poste, gli ordinativi singoli intestati agli interessati;

— che, sulla scorta degli elenchi in questione, l'Amministrazione comunale del Capoluogo può emettere, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contabilità comunale, singoli ordinativi di pagamento integrati dalla dichiarazione summenzionata;

— che tali ordinativi, in considerazione dell'urgenza di attuazione degli interventi in questione, possono essere emessi a firma dell'impiegato compilatore e del funzionario all'uopo delegato dal Comune, tenendo presente che la delega di cui sopra può essere conferita a più funzionari con qualifica non inferiore a Capo Sezione;

VISTA la legge 16 aprile 1981, n. 140, nonché il D.L. n. 333 del 26 giugno 1981;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Limitatamente al Comune di Napoli, la fase istruttoria per la concessione del contributo straordinario per mancato reddito, previsto dall'art. 5/bis della legge n. 140/1981 è affidata all'Ufficio provinciale del Lavoro — Sezione Circostrizionale del Lavoro di Napoli — sulla base dei seguenti accertamenti:

- accertamento di eventuale periodo lavorativo;
- accertamento di eventuale periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione;
- accertamento dell'iscrizione del richiedente nella lista circostrizione della Sezione del Lavoro di cui sopra (Ufficio Collocamento) alla data dell'8 aprile 1981.

Per il possesso degli altri requisiti previsti dalla legge n. 140/1981 per la concessione del contributo, gli interessati dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 495 e 496 del C.P., contenente:

- 1) la disponibilità ad essere impiegato nell'opera di ricostruzione;
- 2) di non godere di provvidenze sostitutive od aggiuntive dell'indennità di disoccupazione;
- 3) di non frequentare corsi di studio e di formazione professionale;

4) che il proprio nucleo familiare, alla data del 23 novembre 1980, non disponeva di un reddito netto pro-capite annuo superiore a L. 1.500.000.

La Sezione Circostrizionale del Lavoro trasmetterà al Comune di Napoli, entro il giorno 25 di ciascun mese, gli elenchi nominativi, unitamente alla relativa documentazione, degli interessati in possesso dei requisiti previsti dalla legge per far luogo alla concessione del contributo, limitatamente alla parte di propria competenza.

Art. 2

Sulla scorta degli elenchi in questione, l'Amministrazione comunale del capoluogo, per i motivi di urgenza richiamati in premessa, potrà emettere, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contabilità comunale, ordinativi di pagamento in favore dei singoli beneficiari integrate dalla suddetta dichiarazione la quale sarà, pertanto, sottoscritta contestualmente all'atto di quietanza.

Per gli stessi motivi di urgenza, gli ordinativi di cui sopra potranno esser firmati, congiuntamente, dal funzionario all'uopo delegato dall'Amministrazione comunale, nonché dall'impiegato della stessa Amministrazione che ne ha curato la materiale compilazione.

Art. 3

Il pagamento dei contributi di che trattasi verrà effettuato dalla predetta Direzione provinciale delle Poste alla quale il Comune di Napoli trasmetterà, con apposito elenco, entro il giorno 5 del mese successivo, gli ordinativi di pagamento intestati ai singoli beneficiari.

La Direzione provinciale delle Poste restituirà al Comune interessato i titoli estinti, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. Nello stesso termine, restituirà, con elenco separato, allo stesso Comune, i titoli eventualmente inestinti.

Art. 4

Il Comune di Napoli, nel termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza di tutte le operazioni, dovrà rendere documentato rendiconto a questo Commissariato.

Art. 5

Per l'attuazione della presente ordinanza, vengono messi a disposizione del Comune di Napoli i fondi necessari con accreditamento degli stessi alla Direzione provinciale delle Poste.

Napoli, 17 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 412

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e la legge 6 agosto 1981, n. 456;

CONSIDERATO che, nello slancio di generale solidarietà determinatosi subito dopo i fenomeni sismici del 23 novembre 1980, numerosi Comuni e Province hanno disposto ed attuato, a favore delle popolazioni della Campania e della Basilicata colpite, interventi di soccorso ed assistenziali ed eseguito opere di prima necessità, talune ancora in corso, mediante invio nelle zone terremotate di personale, viveri, materiali ed attrezzature di vario genere;

CONSIDERATO che detti interventi, pur svolti al di fuori della competenza territoriale nella quale è istituzionalmente limitata l'attività degli Enti Locali, debbono ritenersi, stante anche gli alti principi umanitari da cui sono stati ispirati, assimilabili, per le finalità perseguite, a quelli previsti ed attribuiti a questo Commissariato dalle disposizioni di legge sopracitate;

RITENUTO che, pertanto, vada riconosciuta, in via eccezionale, la legittimità di dette iniziative;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Sono da ritenersi validamente adottati a tutti gli effetti di legge, le delibere ed i conseguenti impegni di spesa assunti da Comuni e Province dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981, relativamente agli interventi di soccorso ed assistenziali ed alle opere, anche se in corso di completamento, a favore delle popolazioni sinistrate della Campania e Basilicata.

Napoli, 14 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

LETTERA CIRCOLARE
n. 2819/ASS/6

Napoli, 13 novembre 1981

Ai Sigg. **PRESIDENTI**
DELLE GIUNTE REGIONALI

— LORO SEDI

Ai Sigg. **PREFETTI**
DELLA REPUBBLICA

— LORO SEDI

e, per conoscenza: **AL MINISTERO DELL'INTERNO**
DIREZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

— ROMA

OGGETTO: Interventi di primo soccorso ed assistenza da parte di Comuni e Province a favore delle popolazioni colpite dal sisma.
Ordinanza normativa n. 412 del 14 ottobre 1981.
Chiarimenti.

Con ordinanza n. 412 del 14 ottobre 1981, questo Commissariato Straordinario ha disposto che siano da ritenersi validi, a tutti gli effetti di legge, le deliberazioni ed i conseguenti impegni di spesa assunti da Comuni e Province dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981, relativamente agli interventi di soccorso, assistenziale ed alle opere, anche se in corso di completamento, a favore delle popolazioni della Campania e Basilicata colpite dal sisma.

A riguardo si precisa, a scanso di equivoci interpretativi, che quanto disposto con l'ordinanza in argomento, si riferisce esclusivamente, com'è possibile evincere anche dalle premesse di detto provvedimento, alle iniziative adottate, al di fuori della propria competenza territoriale, dagli Enti locali, Comuni e Province, non interessati dai fenomeni sismici.

I Sigg. Presidenti delle Giunte regionali ed i Sigg. Prefetti sono pregati di curare, rispettivamente, la pubblicazione della presente circolare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul F.A.L. della Provincia.

I Sigg. Prefetti vorranno, altresì, provvedere ad informare i Sindaci dei Comuni della Provincia interessata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE VI

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO

PREFABBRICATI - SCELTE AREE - URBANIZZAZIONI PRIMARIE

- Ordinanza n. 365 del 20 luglio 1981 - Accreditamento somme ai Comuni delegati alla corresponsione delle rate di acconto dovute alle imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione da parte dell'Ufficio Speciale regionale competente.
- Ordinanza n. 370 del 28 luglio 1981 — Normativa antinfortunistica negli insediamenti di roulotte, agglomerati di prefabbricati e di containers.
- Ordinanza n. 371 del 30 luglio 1981 - Autorizzazione trasporto case mobili monoblocco, prefabbricati, leggeri e pesanti, o parti di essi o materiali da utilizzare per gli insediamenti provvisori sulle strade ed autostrade della Repubblica Italiana anche nei giorni festivi.
- Ordinanza n. 378 del 14 agosto 1981 - Esone osservanza legge regionale campana n. 38/78 fino al 31 marzo 1982 da parte dei Comuni dichiarati sismici.
- Ordinanza n. 379 del 21 agosto 1981 - Riduzione ad 1/4 distanze minime dei prefabbricati dalle reti stradali ed autostradali.
- Ordinanza n. 397 del 16 settembre 1981 — Alloggi prefabbricati in costruzione nel quartiere Soccavo - Napoli, destinati alle famiglie sistemate in alloggi requisiti lungo la fascia costiera a nord di Napoli.
- Ordinanza n. 398 del 16 settembre 1981 - Facoltà assegnazione alloggi provvisori con procedura di cui art. 2, D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 o con deliberazione del Consiglio comunale.
- Ordinanza n. 399 del 16 settembre 1981 - Esecutività immediata delle deliberazioni delle Amministrazioni comunali, allo scopo di provvedere su concessione del Commissario Straordinario, al reinsediamento provvisorio delle popolazioni senza tetto.
- Ordinanza n. 404 del 29 settembre 1981 - Approvazione convenzioni stipulate con le società Fiat - Engineering e Bonifica.
- Ordinanza n. 407 del 10 ottobre 1981 - Autorizzazione reperire maestranze da parte imprese esecutrici opere urbanizzazione e ditte fornitrici prefabbricati su tutto il territorio della Repubblica.
- Ordinanza n. 408 dell'11 ottobre 1981 - Ferrovia Circumflegrea - Riduzione a metri dodici della distanza minima di rispetto dalla zona di occupazione per l'installazione di prefabbricati.

- Ordinanza n. 410 del 6 ottobre 1981 - Disposizioni per esame di nuovi insediamenti prefabbricati leggeri e di eventuali relative concessioni.
- Ordinanza n. 411 del 7 ottobre 1981 - Nuove urbanizzazioni di insediamenti abitativi monoblocco.
- Ordinanza n. 415 del 19 ottobre 1981 - Delega Capo Ufficio Speciale Campania intervento sostitutivo per ultimazione lavori reinsediamento al 20 novembre 1981.
- Ordinanza n. 419 del 22 ottobre 1981 - Attribuzione poteri di firma e di spesa ai Capi Uffici Speciali regionali della Campania e Basilicata.
- Ordinanza n. 420 del 22 ottobre 1981 - Ordinanza n. 415 - Modifica art. 1.
- Ordinanza n. 421 del 22 ottobre 1981 - Disposizioni assegnazione containers.
- Ordinanza n. 426 del 31 ottobre 1981 - Ordinanza n. 407 - Precisazioni.
- Ordinanza n. 430 del 13 novembre 1981 - Colliano (SA) - Incarico al gen. D. Guido Viel per attuazione programma reinsediamento.
- Ordinanza n. 434 del 20 novembre 1981 - Ordinanza n. 159 - Integrazione norme tecniche per opere urbanizzazione primaria.
- Ordinanza n. 437 del 22 novembre 1981 - Calabritto - Incarico gen. V. Bonanni Calone completamento operazioni assegnazione alloggi provvisori.
- Ordinanza n. 438 del 22 novembre 1981 - Valva - Incarico ing. L. Corbo per il completamento operazioni assegnazioni alloggi provvisori.
- Lettera n. 23815/3.19/2 del 28 febbraio 1981 - Installazione aule prefabbricati scolastici in Comuni province di Avellino, Benevento e Salerno.

REQUISIZIONI - OCCUPAZIONI - LOCAZIONI

- Circolare telegrafica n. 1421/SA/CONV.6 del 29 giugno 1981 - Precisazioni su possibilità ricovero terremotati in albergo da parte Sindaci.
- Ordinanza n. 351 del 2 luglio 1981 - Sospensione rilascio immobili locati siti nei Comuni di cui al D.L. n. 19/1981.
- Ordinanza n. 363 del 17 luglio 1981 - Napoli - Occupazione e redazione stati consistenza aree prescelte per installazione containers e prefabbricati.
- Ordinanza n. 366 del 23 luglio 1981 - Napoli - Procedure acquisizione case disponibili.
- Circolare telegrafica n. 1474/RE del 29 luglio 1981 - Pagamento indennità requisizione e occupazione aree necessarie per insediamenti provvisori.
- Ordinanza n. 381 del 15 agosto 1981 - Ordinanza n. 351 - Revoca.
- Ordinanza n. 382 del 27 agosto 1981 - Ordinanze nn. 34, 44, 75 e 105 - Proroga al 30 novembre 1981.
- Circolare telegrafica n. 1659/RE - NA del 2 settembre 1981 - Autorizzazione anticipazione pagamento indennità requisizione e occupazione aree ed indennità requisizione e canoni locazione.

- Circolare telegrafica n. 1662/RE - NA del 2 settembre 1981 - Oneri spese condominiali relativi ad alloggi requisiti ed occupati a carico famiglie terremotate.
- Ordinanza n. 390 del 13 marzo 1981 - Proroga al 30 novembre 1981 di tutte le requisizioni e le occupazioni d'urgenza.
- Circolare telegrafica n. 1975/NA/CONV.4 del 14 ottobre 1981 - Raccomandazioni su criteri assegnazione alloggi provvisori.
- Circolare telegrafica n. 2018/NA/CONV.4 del 21 ottobre 1981 - Vigilanza delle Prefetture su effettiva erogazione indennità di requisizione alloggi e occupazione aree da parte Comuni.
- Circolare telegrafica n. 2128/NA/CONV. del 30 ottobre 1981 - Istruzioni per revisione posizioni assistenziali.
- Circolare telegrafica n. 2067/RE - NA dell'11 novembre 1981 - Pagamento indennità occupazione aree insediamenti provvisori - Istruzioni e precisazioni.
- Ordinanza n. 422 del 28 ottobre 1981 - Proroga al 31 dicembre 1981 delle locazioni e delle requisizioni.
- Ordinanza n. 431 del 16 novembre 1981 - Alberghi - Concorso nella spesa da parte dei terremotati ospitati - Ticket.
- Circolare telegrafica n. 2293/CONV.4 del 19 novembre 1981 - Puntualizzazioni su proroga convenzioni esercizi ricettivi.
- Ordinanza n. 436 del 20 novembre 1981 — Proroga al 31 dicembre 1982 - Requisizioni e occupazioni temporanee aree d'urgenza.
- Circolare telegrafica n. 2336/CE/CONV.4 del 25 novembre 1981 - Precisazioni su contributo sistemazione autonoma alloggiativa.
- Ordinanza n. 447 del 4 dicembre 1981 - Normativa per acquisizione alloggi.
- Circolare n. 2359/RE - NA del 5 dicembre 1981 - Puntualizzazioni su provvedimenti dei Sindaci di requisizioni immobili per sistemazioni uffici pubblici.
- Circolare telegrafica n. 2356/NA/CONV.4 del 10 dicembre 1981 - Modifica ordinanza n. 431.
- Ordinanza n. 464 del 19 dicembre 1981 - Proroga al 31 marzo 1982 - Requisizioni e locazioni.
- Ordinanza n. 466 del 19 dicembre 1981 - Locatari immobili dichiarati inagibili ed abbandonati, non debbono corrispondere alcuna somma ai proprietari.
- Ordinanza n. 482 del 31 dicembre 1981 - Autorizzazione ai Sindaci a prorogare eventualmente requisizioni sindacali di alloggi per periodi non eccedenti il 31 dicembre 1982, salvo periodi superiori già disposti anteriormente al presente provvedimento.

ROULOTTES

- Ordinanza n. 326 del 16 giugno 1981 - Verifiche impianti tecnologici.
- Ordinanza n. 370 del 28 luglio 1981 - Normativa antinfortunistica negli insediamenti di roulottes, agglomerati di prefabbricati e di containers.
- Ordinanza n. 418 del 20 ottobre 1981 - Presa in carico ed individuazione delle roulottes acquistate per le esigenze delle zone terremotate.
- Ordinanza n. 481 del 31 dicembre 1981 - Ordinanza n. 370 - Precisazioni ed integrazioni.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 365

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA l'ordinanza commissariale 14 maggio 1981, n. 159 e la relativa nota esplicativa del 15 aprile 1981, n. 1125/A.A.G.G.;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima possibile celerità da parte dei Comuni delegati nella corresponsione delle rate di acconto dovute alle imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione;

RITENUTO che a tale scopo sia opportuno provvedere preventivamente i Comuni dei mezzi finanziari necessari al pagamento delle rate di acconto e dell'eventuale anticipazione;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli in deroga ad ogni diversa somma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

L'U.S.R. competente provvederà ad accreditare ai Comuni le somme indicate nei decreti di delega, al perfezionamento del decreto, in ragione del 50%.

Art. 2

Nell'approssimarsi dell'esaurimento delle somme ricevute sarà corrisposto ai Comuni richiedenti l'ulteriore importo fino a copertura dei 19/20 del totale.

Il residuo 5% verrà trasferito a collaudazione delle opere disposta dal Commissario Straordinario del Governo.

Napoli, 20 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 370

VISTA l'ordinanza n. 318 del 12 giugno 1981, con la quale è stato disposto che i villaggi e gli agglomerati di prefabbricati, installati nelle zone colpite dal sisma, siano muniti di adeguati presidi anticendio;

VISTA la successiva ordinanza n. 326 del 16 giugno 1981, nonché la circolare esplicativa n. 3781/T 12 del 20 giugno 1981, con le quali è stata disposta la verifica, negli insediamenti provvisori di roulotte, degli impianti tecnologici di servizio ed in particolare degli impianti elettrici e di distribuzione dei gas combustibili, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo;

VISTA la normativa antincendio predisposta al riguardo dal Servizio Tecnico, nel corso di una riunione collegiale alla quale hanno partecipato i Comandanti dei Vigili del Fuoco di tutte le province terremotate della Campania e della Basilicata;

RITENUTO, di conseguenza, di dover diramare più dettagliate istruzioni ai fini della prevenzione infortunistica nelle strutture provvisorie;

D I S P O N E

Negli insediamenti di roulotte, negli agglomerati di prefabbricati e di case mobili monoblocco (containers), deve essere osservata la seguente normativa antinfortunistica:

- 1) gli insediamenti devono occupare zone non franose ed essere sistemati su terreni consistenti o preventivamente consolidati e non soggetti ad allagamenti;
- 2) nei prefabbricati, nelle roulotte e nei containers deve essere interdetta la presenza di sostanze infiammabili.

Per l'installazione di bombole di g.p.l. per uso cucina occorre osservare le seguenti prescrizioni:

- a) il loro peso dovrà essere superiore a Kg. 10;
- b) per le roulotte, le bombole dovranno essere sistemate nell'apposito contenitore ubicato sul timone delle stesse;
- c) per i containers e i prefabbricati non muniti di appositi portabombole, si dovrà provvedere alla installazione di un apposito contenitore esterno adeguatamente areato e realizzato in materiale incombustibile;
- d) il collocamento bombola-utenza dovrà essere realizzato con tubazione metallica fino alle prossimità dell'utenza stessa. L'ultimo tratto potrà essere realizzato con tubo-gas.

L'impianto dovrà essere conforme alle norme UNI - CIG (S.C. G.U. n. 203 del 7 giugno 1973);

3) *l'installazione degli impianti elettrici è soggetta alle seguenti prescrizioni:*

a) gli impianti elettrici esterni dovranno essere realizzati in conformità delle norme CEI, come previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968) con l'obbligo di installare un interruttore differenziale sul quadro di alimentazioni;

b) gli impianti elettrici interni delle roulotte e dei containers non dovranno essere modificati rispetto a quelli originali, né sovraccaricati;

c) gli impianti elettrici interni dei prefabbricati dovranno essere realizzati in conformità alle norme emanate per i prefabbricati di civili abitazioni;

d) la ditta installatrice o un tecnico abilitato dovranno rilasciare apposita certificazione di conformità dell'impianto elettrico alle predette norme di legge;

4) gli insediamenti dovranno essere muniti d'impianto anticendio fisso costituito da idranti del tipo UNI da 45 mm. corredati di tubazioni flessibili da 20 mt. e lance. Il numero e l'ubicazione degli idranti dovrà essere tale da coprire l'intera area dell'insediamento.

L'impianto anticendio dovrà garantire, nella ipotesi di un funzionamento contemporaneo di n. 2 idranti, una pressione residua d'afflusso non inferiore a 2 at e una portata minima di 150 lt/min. per ciascun idrante. Nel caso in cui non sia possibile garantire i predetti valori di pressione e portata, dovrà prevedersi la realizzazione di una idonea riserva idrica e gruppo di pomaggio diesel o alimentato da linea elettrica indipendente da quella che alimenta le utenze del villaggio;

5) sono esentati dall'obbligo della installazione dell'impianto anticendio gli insediamenti con non più di 10 roulotte la cui distanza reciproca sia non inferiore a 10 mt.;

6) ogni gruppo di cinque o frazione di cinque roulotte, containers o prefabbricati dovrà essere dotato di un estintore a polveri da Kg. 5, da utilizzare per il pronto intervento;

7) è vietata l'utilizzazione di fiamme libere mobili o fonti luminose alimentate a gas o liquidi infiammabili;

8) le roulotte potranno essere protette dagli agenti atmosferici mediante tettoie stabili, purché le stesse siano realizzate con materiali incombustibili e la distanza tra le proiezioni delle tettoie non sia inferiore a 5 mt.;

9) gli insediamenti con più di 50 roulotte, prefabbricati o containers dovranno essere presidiati da personale in grado di utilizzare i mezzi anticendio in attesa che a ciò si possa procedere col personale di cui all'art. 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i Sindaci attueranno idonei soluzioni alternative;

10) gli insediamenti di cui al predetto punto dovranno essere dotati di sirene o avvisatori acustici d'incendio;

11) per i containers a struttura metallica, la distanza laterale delle tettoie, pur rimanendo fissa quella di metri 5 per il fronte, può ridursi a metri 3 su richiesta degli Enti che li installano, previo parere favorevole del Comandante provinciale dei VV.F. sul cui territorio vengono installati, nonché del Visto dell'Ispettore regionale;

12) qualora vengono ancora utilizzati tende da parte dei terremotati, queste devono essere adoperate solo per deposito di materiali non infiammabili né facilmente combustibili.

È vietato al di sotto di essi, l'uso di fiamme libere e di qualsiasi installazione elettrica;

13) nell'interno delle roulotte e dei containers è vietato far raggiungere all'olio o ai grassi, durante la preparazione dei pasti, temperature elevate (fritture) onde evitare incendi;

14) qualora, sia per situazioni ambientali o logistiche contingenti, sia perché molti insediamenti sono stati già approvati e realizzati, la distanza reciproca tra containers e prefabbricati è inferiore a quelle previste nelle precedenti norme, sarà cura dei Comandanti VV.F. delle province interessate prescrivere, laddove sia indispensabile, ulteriori predisposizioni antincendio che possano assicurare all'insediamento il grado di sicurezza necessario.

I Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a provvedere all'esecuzione del presente provvedimento, nei tempi tecnici strettamente necessari.

I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ed ogni altro Organo o Ufficio competente in materia, vigileranno sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

Napoli, 28 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 371

RAVVISATA la necessità di assicurare il trasporto di case mobili monoblocco, di prefabbricati leggeri e pesanti o parti di essi e dei materiali da utilizzare per gli insediamenti provvisori nelle aree terremotate anche nei giorni e nelle ore in cui è vietata la circolazione ai mezzi pesanti;

VISTA la propria ordinanza n. 71 del 30 dicembre 1980, con la quale veniva autorizzato in deroga alla normativa vigente il trasporto dei carichi eccedenti le dimensioni ed i pesi occorrenti per l'urgente ricovero delle popolazioni terremotate;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e in deroga ad ogni diversa disposizione;

VISTA la circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2110 del 20 dicembre 1980;

D I S P O N E

Gli automezzi che trasportano nelle aree terremotate della Campania e Basilicata i materiali di cui in premessa possono circolare sulle strade e autostrade della Repubblica Italiana nei giorni e nelle ore in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Quanto sopra ad integrazione e chiarimento della circolare del Ministero dei LL.PP. del 20 dicembre 1980.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di carico la effettiva destinazione dei materiali alle zone terremotate.

La presente ordinanza sarà comunicata al Ministero dell'Interno, Divisione di Polizia Stradale, al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade per la diramazione anche a tutte le società concessionarie di autostrade, ai signori Commissari del Governo e Prefetti della Repubblica che ne cureranno l'attuazione previa diffusione agli Organi di Polizia e, per le zone terremotate anche ai Comuni.

Napoli, 30 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 378

PREMESSO che, a seguito dei noti eventi sismici del novembre 1980, i Comuni della Campania hanno indirizzato gli interventi per la ricostruzione verso aree di immediata utilizzazione;

CHE la presente situazione congiunturale che investe l'intero territorio della Regione, impone l'applicazione di meccanismi tali da assicurare il rapido conseguimento degli obiettivi prefissi onde far fronte alle improcrastinabili procedure della ricostruzione;

CHE in tale ottica si rende necessario, al fine di assicurare un adeguato snellimento delle procedure surrichiamate, far luogo alla sospensione dell'applicazione della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39, come da richiesta formulata dalla Giunta regionale della Campania;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché la legge 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

In attesa che la Regione Campania emani apposite norme legislative, tutti i Comuni dichiarati sismici ai sensi dei DD.MM. 7 marzo 1981 e 3 giugno 1981, sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39, fino alla data del 31 marzo 1982.

Napoli, 14 agosto 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 379

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la propria ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con cui è stato avviato, mediante affidamento in concessione dei relativi lavori a favore dei Comuni interessati, un programma di costruzioni di alloggi prefabbricati occorrenti per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate a seguito del sisma del novembre 1980;

CONSIDERATA la difficoltà del reperimento nei territori dei Comuni terremotati di aree idonee per la localizzazione degli insediamenti degli alloggi prefabbricati, e la conseguente necessità di assicurare la migliore utilizzazione possibile delle aree già disponibili;

RITENUTA l'opportunità, stante il carattere provvisorio degli insediamenti, di consentire che, nella realizzazione degli stessi, i Comuni possano derogare ai limiti minimi di distanza dalle autostrade, strade statali, provinciali e comunali da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro di centri abitati stabiliti dal D. Ministro LL.PP. 1° aprile 1968, in conformità al disposto dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Articolo unico

Per la realizzazione degli insediamenti provvisori di alloggi prefabbricati, le distanze minime di rispetto dalle autostrade, dalle strade statali, provinciali e comunali stabilite dall'art. 4 del D. Ministero LL.PP. 1° aprile 1968 per l'edificazione fuori dei centri abitati sono ridotte ad un quarto.

Napoli, 21 agosto 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 397

VISTA la propria Ordinanza n. 34 del 9 dicembre 1980 con la quale, nel disporre la temporanea sistemazione alloggiativa delle famiglie napoletane rimaste senza tetto a causa dei noti eventi sismici mediante requisizione di alloggi privati lungo la fascia costiera a nord del Comune di Napoli, sono state indicate le altre idonee soluzioni da attuare anche in funzione del rientro in città delle famiglie così sistemate e precisamente:

- requisizione in Napoli di alloggi disponibili;
- installazione pure in Napoli di case mobili monoblocco (tipo containers);
- costruzione pure nel territorio del capoluogo di un complesso abitativo di edifici pluripiano con le tecniche dell'edilizia industrializzata ad elementi prefabbricati;

VISTO che la permanenza delle famiglie lungo la fascia costiera a Nord di Napoli è in atto tant'è che con Ordinanza n. 390 del 13 settembre 1981 si è reso necessario prorogare al 30 novembre 1981 la validità delle requisizioni e occupazioni di alloggi utilizzati allo scopo;

CONSIDERATO che la costruzione del complesso abitativo pluripiano di cui si è già fatto cenno, localizzato nel quartiere Soccavo del Comune di Napoli, è in fase avanzata e che occorre ribadire la sua destinazione secondo quanto disposto con la citata Ordinanza n. 34;

VISTO il D.L. n. 776 del 26 novembre 1980, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e la successiva legge 6 agosto 1981, n. 456;

RITENUTO di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

1) gli alloggi in costruzione del quartiere Soccavo di Napoli costituenti il complesso di cui è cenno in premessa, sono destinati alle famiglie sistemate in alloggi requisiti lungo la fascia costiera a Nord di Napoli per le quali non sia possibile o prevedibile il rientro in tempi brevi nell'abitazione di provenienza, a seguito della riattazione ai sensi dell'apposita normativa commissariale, sia a cura dei privati che d'ufficio, da parte del Comune, o per altra idonea apposita iniziativa commissariale o comunale;

2) ai fini dell'esecuzione della presente, il Commissariato Straordinario di concerto col Sindaco o col Prefetto di Napoli predisporrà apposita motivata graduatoria che tenga conto di quanto previsto dal punto precedente.

Napoli, 16 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 398

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 456 del 6 agosto 1981;

VISTO il D.L. 12 aprile 1948, n. 1010;

VISTA la propria Ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69;

CONSIDERATO che gli alloggi provvisori previsti dal piano di reinsediamento delle popolazioni terremotate sono in corso di installazione in tutti i Comuni interessati;

CHE, a norma dell'art. 2 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, all'assegnazione degli alloggi deve provvedere una Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, dal comandante la locale stazione dei carabinieri e da un sinistrato nominato dal Prefetto;

CHE in molti Comuni interessati l'assegnazione degli alloggi è stata operata o è in corso di esecuzione per il tramite dei Consigli comunali;

RITENUTO che anche tale diverso sistema di assegnazione possa essere accettato, a condizione di assicurare la massima possibile rapidità nella relativa procedura;

CHE a tale scopo, può disporsi l'immediata esecutività delle delibere comunali di assegnazione degli alloggi, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di controlli sugli atti comunali;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa vigente disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

Le assegnazioni degli alloggi provvisori ai nuclei familiari senzatetto possono operarsi con le procedure di cui all'art. 2 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 o con delibera del Consiglio comunale.

Art. 2

Le deliberazioni comunali adottate a norma dell'art. 1 della presente Ordinanza, pubblicate nei modi di legge, sono immediatamente esecutive.

Napoli, 16 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 399

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 456 del 6 agosto 1981;

VISTA la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

CONSIDERATO che sono in corso di esecuzione, nei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, i lavori relativi alle opere di reinsediamento provvisorio, eseguiti dalle Amministrazioni comunali interessate su concessione del Commissario Straordinario del Governo;

CHE le Amministrazioni comunali concessionarie sono nella necessità di procedere con urgenza agli atti amministrativi e contrattuali necessari all'esecuzione delle opere predette;

CHE le particolari condizioni di necessità ed urgenza degli interventi in corso di esecuzione richiedono la massima possibile semplificazione delle procedure amministrative di perfezionamento degli atti relativi e appaiono pertanto, incompatibili con le ordinarie procedure di controllo sugli atti comunali;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Le deliberazioni delle Amministrazioni comunali colpite dal sisma del novembre 1980, adottate allo scopo di provvedere su concessione del Commissario Straordinario al reinsediamento provvisorio delle popolazioni senza tetto e per le finalità previste dall'art. 2 della presente Ordinanza, pubblicate nei modi di legge, sono immediatamente esecutive.

Art. 2

Sono immediatamente esecutive a norma dell'art. 1 della presente Ordinanza le deliberazioni delle Amministrazioni comunali intese a provvedere a:

- pagamenti alle ditte appaltatrici o venditrici;
- approvazione di perizie di varianti;
- concessione di proroghe o fissazione di termini suppletivi.

Napoli, 16 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 404

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che in vista dell'attuazione del reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980 si è palesata l'esigenza di aver subito a disposizione personale esperto che le Amministrazioni statali e le Aziende pubbliche non sono state in grado di reperire e che, pertanto, anche dopo consultazioni varie a livello ministeriale e l'esposizione del problema nel suo complesso ed in questo particolare aspetto al Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 dicembre 1980 si è ravvisato come sola soluzione valida disponibile il ricorso a Società di ingegneria;

VISTA L'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale provvedendosi all'uopo all'istituzione degli uffici speciali regionali per la Campania e per la Basilicata è stato disposto che gli Uffici anzidetti, per l'assolvimento dei compiti loro affidati, si avvalgono di Società specializzate nel settore, all'uopo convenzionate;

CONSIDERATO che, a tale fine, sono apparse idonee per notorietà, prestigio e anche per la collaborazione prestata — da parte della FIAT Engineering — alla Regione Friuli nel periodo susseguente al sisma del 1976, le Società FIAT Engineering S.p.A e Bonifica S.p.A., le quali rispondevano prontamente all'invito e si ponevano all'opera sin dal 3 gennaio 1981;

VISTI gli schemi di convenzione e la relazione in data 30 gennaio 1981 del Capo della Sezione Affari legali e amministrativi del Commissario Straordinario del Governo;

VISTO il parere 21 febbraio 1981 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

VISTA la convenzione 18 marzo 1981 stipulata con la Bonifica S.p.A. corrente in Roma;

CONSIDERATO che a seguito di proseguite consultazioni con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed altri esperti del Commissariato è emersa l'opportunità di un esame e parere tecnico a mezzo di esperti estranei;

VISTA la relazione 3 maggio 1981 della Commissione di esperti all'uopo nominata dal Commissario Straordinario del Governo;

VISTA la relazione 5 giugno 1981 della Commissione anzidetta, integrativa della precedente succitata, con la quale il compenso percentuale base, per una somma di interventi di L. 300 miliardi, è stato determinato in ragione del 2,52%;

VISTO il documento integrativo per campione della Sezione Affari legali e amministrativi del Commissariato;

VISTA la convenzione 26 giugno 1981 stipulata con la FIAT Engineering S.p.A., corrente in Torino, alla quale è stato altresì commesso il compimento di una ricerca di mercato;

VISTA la convenzione 7 luglio 1981 stipulata con la Bonifica S.p.A., corrente in Roma;

CONSIDERATO che somma degli interventi che si attuano nella Regione Basilicata ascende a presunte L. 90.000.000.000, per cui il compenso corrispettivo, ai sensi della succitata convenzione stipulata con la FIAT Engineering S.p.A., possa determinarsi in L. 3.950.000.000 in esse comprese L. 500.000.000 a compenso dell'eseguita ricerca di mercato;

CHE quella degli interventi che si attuano nella Regione Campania ascende a presunte L. 500.000.000.000, per cui il compenso corrispettivo, ai sensi della succitata convenzione stipulata con la Bonifica S.p.A., possa determinarsi in L. 8.820.000.000;

CHE all'occorrente, complessiva spesa presunta di L. 12.770.000.000, possa farsi fronte mediante imputazione al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CHE nel corso dell'esecuzione sono stati corrisposti acconti in ragione di L. 2.500.000.000, alla Società FIAT Engineering e di L. 6.000.000.000, alla Società Bonifica per cui la spesa presunta ancora da sostenere ascende a L. 4.270.000.000 complessivamente;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Sono approvate, in linea di massima, le convenzioni in data 26 giugno 1981 e 7 luglio 1981, stipulate rispettivamente con la FIAT Engineering S.p.A., corrente in Torino, e con la Bonifica S.p.A., corrente in Roma, per l'assolvimento dei compiti affidati agli Uffici Speciali regionali per la Campania e per la Basilicata, istituiti ai termini dell'Ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69.

Art. 2

All'occorrente spesa presunta di L. 12.770.000.000, come sopra determinata al lordo degli acconti già corrisposti, si provvede mediante imputazione al Fondo istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 3

Richiedere, tuttavia, sugli atti di cui trattasi, prima dell'approvazione definitiva, il parere del Consiglio di Stato.

Napoli, 29 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 407

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la propria Ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69;

CONSIDERATO che i Comuni interessati dalle opere relative al reinsediamento hanno segnalato le difficoltà incontrate dagli operatori economici nel reperimento delle maestranze per il tramite dei locali Uffici di collocamento;

CHE l'approssimarsi della stagione avversa potrebbe incidere negativamente sul completamento degli insediamenti provvisori;

RITENUTA la necessità ed urgenza di reperire la manodopera necessaria all'ultimazione delle opere relative al reinsediamento;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

O R D I N A

Articolo unico

Con decorrenza immediata e per n. 20 giorni, le imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione e le ditte fornitrici dei prefabbricati sono autorizzate a reperire le maestranze necessarie al completamento delle operazioni relative all'insediamento su tutto il territorio della Repubblica.

Napoli, 10 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 408

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la propria Ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con cui è stato avviato, mediante affidamento in concessione dei relativi lavori, un programma di costruzioni di alloggi prefabbricati occorrenti per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate a seguito del sisma del novembre 1980;

VISTO il d.comm. 14 settembre 1981, n. 6107, con il quale è stato approvato il progetto redatto dal Consorzio Cooperative Costruzioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative ad un insediamento provvisorio di n. 480 alloggi prefabbricati nel quartiere di Soccavo in Comune di Napoli ed è stata affidata in concessione al Consorzio medesimo la relativa esecuzione;

VISTO il d.comm. 14 settembre 1981, n. 6112, con il quale è stato approvato il contratto tra il Commissario Straordinario del Governo, e la ditta Industria Eternit Napoli S.p.A., relativo all'acquisto di n. 480 alloggi prefabbricati per l'insediamento summenzionato;

CONSIDERATA la difficoltà del reperimento nel quartiere Soccavo del Comune di Napoli di aree idonee per la realizzazione del predetto insediamento e la conseguente necessità di assicurare la migliore utilizzazione possibile delle aree già disponibili;

RITENUTA l'opportunità, stante il carattere provvisorio degli insediamenti di consentire che per la realizzazione dell'insediamento sopra menzionato, si possa derogare ai limiti minimi di distanza dalla zona di occupazione della più vicina rotaia della ferrovia «Circumflegrea», ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Articolo unico

Per la realizzazione degli insediamenti provvisori di alloggi prefabbricati, di cui alle premesse, le distanze minime di rispetto della zona di occupazione della più vicina rotaia della ferrovia «Circumflegrea» stabilite dall'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, sono ridotte a metri dodici.

Napoli, 11 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza 410
Prot. n. 6870/T/VII

All'UFFICIO SPECIALE REGIONALE
PER LA CAMPANIA — NAPOLI

All'UFFICIO SPECIALE REGIONALE
PER LA BASILICATA — POTENZA

Alla SEGRETERIA TECNICA
DEL COMMISSARIATO STRAORDINARIO
— SEDE

e, p. c. Ai Sigg. PREFETTI
DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

OGGETTO: Disposizioni per l'esame di nuovi insediamenti di prefabbricati leggeri e delle eventuali relative concessioni.

Si dispone, con decorrenza immediata che gli Uffici in indirizzo, nell'espletamento dei propri compiti si attengono alle seguenti disposizioni:

— per i progetti presentati entro il 30 settembre 1981 e per i quali è stato già dato l'ordine di inizio lavori o esiste impegno in tal senso si procederà alla formalizzazione delle relative concessioni.

Per quanto concerne i progetti pervenuti o che perverranno dopo tale data, solo quelli relativi ai Comuni del cratere verranno rimessi all'esame della Commissione di cui all'ordinanza n. 385 del 5 settembre 1981 che assumerà poteri in tal senso ai fini dell'indagine sull'attuale esigenza di reinsediamento e della successiva proposta di concessione.

Si intendono pertanto revocate le assegnazioni relative ai Comuni della zona extra-epicentrale che non abbiano presentato il progetto entro il termine suddetto del 30 settembre 1981.

Ove sussistano reali, accertate, necessità di reinsediamento potrà provvedersi con soluzioni alternative sentito il parere della Commissione di cui all'ordinanza n. 385.

Le richieste presentate ai sensi della circolare n. 1459 del 17 luglio 1981 entro il 5 ottobre verranno esaminate dalla predetta Commissione sotto il profilo della congruità delle richieste al fine di predisporre un piano generale di intervento da esaminare successivamente all'individuazione della copertura finanziaria.

Per le urbanizzazioni dei prefabbricati donati le richieste pervenute o che perverranno verranno demandate all'esame della Commissione di cui all'ordinanza n. 385 che le vaglierà alla luce della loro utilità nel contesto generale del reinsediamento, della competenza commissariale e della disponibilità finanziaria.

Napoli, 6 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza 411
Prot. n. 6923/T/VII

ALL'UFFICIO SPECIALE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

— NAPOLI

ALL'UFFICIO SPECIALE REGIONALE
PER LA BASILICATA

— POTENZA

ALLA SEGRETERIA TECNICA
DEL COMMISSARIATO STRAORDINARIO

— SEDE

e, p. c. Ai Sigg. PREFETTI
DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

OGGETTO: Nuove urbanizzazioni di insediamenti abitativi monoblocco.

Con decorrenza immediata si dispone che, per quanto concerne le opere di urbanizzazione di insediamenti con prefabbricati abitativi monoblocco tipo containers per cui non sia già stato dato ordine di inizio lavori possano venire esaminati, ai fini di formalizzazione della successiva concessione, solo progetti che prevedono:

- 1) urbanizzazioni con allacci a cielo aperto;
- 2) viabilità interna unicamente di tipo pedonale;
- 3) eventuale predisposizione di area di parcheggio dimensionata al numero di insediamenti con una superficie media di 20 mq. a unità abitativa inclusi spazi di manovra.

Napoli, 11 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 415

TESTO RISULTANTE DALLE CORREZIONI
APPORTATE DALL'ORDINANZA N. 420 DEL 22 OTTOBRE 1981

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 6 agosto 1981, n. 456;

VISTA la propria Ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69;

CONSIDERATO che nella Regione Campania sono in corso di esecuzione, per il tramite dei Comuni concessionari, le opere di reinsediamento delle popolazioni terremotate;

CHE in taluni Comuni le opere predette sono in grave ritardo sui termini indicati in concessione;

CHE tale ritardo è da addebitarsi a cause in vario modo connesse all'attività dei Comuni concessionari e delle ditte dagli stessi prescelte;

CHE per assicurare il sollecito compimento delle opere è indispensabile provvedere senza alcun indugio alle necessarie scelte tecniche ed operative, all'adeguamento dei progetti, all'immissione in cantiere della massima possibile concentrazione di mezzi e di manodopera;

CHE a tale scopo, non è sempre possibile avvalersi delle medesime strutture comunali, nonché dei tecnici, progettisti e ditte dagli stessi Comuni prescelti;

RITENUTO che l'acceleramento delle procedure e dei valori possa attuarsi nelle forme dell'intervento commissariale sostitutivo, previsto dall'Ordinanza commissariale 29 dicembre 1980, n. 69;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa normativa vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Ove ricorrano le circostanze di cui alle premesse, il Capo dell'Ufficio Speciale Regionale della Campania è delegato all'immediato intervento sostitutivo delle attività dei Comuni concessionari dell'esecuzione delle opere di reinsediamento provvisorio.

L'intervento sarà attuato secondo le modalità di cui ai successivi articoli della presente Ordinanza.

Art. 2

L'intervento sostitutivo potrà essere attuato nei Comuni per i quali, sul parere del Capo dell'Ufficio Tecnico, le opere di reinsediamento procedano in modo tale da non garantirne l'ultimazione nel termine compreso tra il 30 ottobre ed il 20 novembre 1981.

Art. 3

L'Ufficio Speciale, con la sola formalità dell'avviso ai Comuni concessionari, assumerà la diretta conduzione delle opere nominando all'uopo un Ispettore di cantiere, alla cui dipendenza è posta immediatamente la Direzione dei Lavori nominata dal Comune.

Il Commissario Straordinario, subentra nei contratti di appalto e di compravendita stipulati dai Comuni sostituiti.

Art. 4

Qualora il ritardo nell'avanzamento del programma sia attribuito, secondo il rapporto del Capo dell'Ufficio Tecnico, a fatto delle Imprese o delle Ditte, il Capo dell'Ufficio Speciale disporrà l'esecuzione di Ufficio dei lavori, l'acquisto degli alloggi da altre Ditte, la stipulazione dei contratti di appalto per il montaggio, e quant'altro occorra a seconda delle necessità, mediante affidamento telegrafico a Ditte od Imprese di sua scelta.

Le conclusioni del rapporto del Capo dell'Ufficio Tecnico sono comunicate, con ogni mezzo, alle Ditte od Imprese inadempienti contemporaneamente pronunciandosi la totale o parziale risoluzione dei contratti per motivi di pubblico e generale interesse.

Il compenso spettante all'inadempiente sarà commisurato all'utilità ricevuta.

In relazione all'avanzamento dei lavori non proseguiti i Comuni su disposizione dell'Ufficio Speciale procederanno, senza indugio, al recupero totale o parziale delle eventuali anticipazioni già corrisposte.

Ove profitti il compimento del reinsediamento o lo renda necessario l'avanzamento delle lavorazioni potrà consentirsi la prosecuzione dei contratti anche per ammontare inferiore ai quattro quinti.

Per il caso di contratto di appalto, l'Impresa subentrante, contemporaneamente alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, che sarà confermato dall'Ispettore di cantiere, provvederà, su ordini dello stesso, all'immediata esecuzione dei lavori indispensabili a rendere agibile l'insediamento secondo le previsioni del progetto approvato.

Sulla base dello stato di consistenza di cui al comma precedente la Direzione dei Lavori procederà alla redazione della perizia di cui all'art. 32 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Contestualmente all'approvazione della perizia di completamento, sulla quale rende parere il Capo dell'Ufficio Tecnico, il Capo dell'Ufficio Speciale è autorizzato al conferimento alla ditta prescelta di una somma pari al 50% dell'importo dei lavori da eseguire, a fronte delle prescritte garanzie.

Ultimate le opere, il Capo dell'Ufficio Speciale è autorizzato a corrispondere alla ditta un ulteriore 30% dell'importo predetto.

Il corrispettivo definitivo sarà stabilito da apposite Commissioni, all'uopo nominate dal Capo del Servizio Tecnico Ispettivo.

In caso di non accettazione del compenso da parte della ditta, il corrispettivo sarà determinato, mediante arbitraggio, da un collegio di tre membri, nominati uno da ciascuno dei contraenti ed il terzo con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Art. 5

Per i casi di cui agli articoli precedenti, su segnalazione dell'Ufficio Speciale, sarà disposta l'immediata restituzione totale o parziale dei fondi eventualmente trasferiti ai Comuni.

Napoli, 19 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 419

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 6 agosto 1981, n. 456;

VISTE le Ordinanze 29 dicembre 1980, n. 69, 31 luglio 1981, n. 368 e 21 giugno 1981, n. 337;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata Ordinanza sono in corso di esecuzione nei Comuni colpiti da sisma del novembre 1980, le opere di reinsediamento delle popolazioni senza tetto;

CHE, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale, è necessario provvedere al completamento di tutte le opere nei tempi più brevi;

CHE, a tale scopo, è indispensabile assicurare il massimo possibile snellimento delle procedure amministrative e l'acceleramento delle necessarie valutazioni tecniche ed economiche;

CHE tali risultati è possibile ottenere avvalendosi dell'operato esclusivo degli Uffici Speciali Regionali e delle Società convenzionate;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

In deroga ed a modifica delle procedure finora seguite e prescindendo dai controlli interni preventivi sugli atti di spesa, i Capi degli Uffici Speciali Regionali della Campania e della Basilicata sono incaricati dell'attuazione del piano di reinsediamento delle popolazioni senza tetto nelle rispettive Regioni di competenza, nelle entità ed articolazioni preventivamente approvate dal Commissario, con potere di spesa e di firma degli atti relativi, comunque necessari, ivi compresi contratti e concessioni nonché la liquidazione della spesa e l'ordinazione dei pagamenti tramite il fondo globale a disposizione dei Prefetti.

Art. 2

Le Società convenzionate Bonifica S.p.A. e Fiat Engineering S.p.A., sono incaricate di rendere parere, su richiesta dei Capi degli Uffici Speciali della Campania e della Basilicata, sui progetti delle opere di reinsediamento, sulle perizie di variante e/o suppletive entro il sesto quinto ai progetti già approvati e su ogni questione comunque attinente il reinsediamento provvisorio, designando, all'uopo, proprio rappresentante.

Per le perizie di variante e/o suppletive, oltre il sesto quinto, il Capo dell'Ufficio Speciale Regionale trasmetterà tali atti al Comitato Tecnico Consultivo per il parere a sanatoria nonché la relativa documentazione istruttoria e relazione dei collaudatori in corso d'opera.

È dichiarata la validità dei pareri resi sino alla data della presente Ordinanza dalle Società convenzionate e dagli Uffici Speciali regionali.

Art. 3

Rimangono salve le competenze del Servizio Tecnico ispettivo, di cui all'Ordinanza commissariale 29 dicembre 1980, n. 69.

✓ Napoli, 22 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 420

ATTO ESPLICATIVO ALL'ORDINANZA N. 415 DEL 19 OTTOBRE 1981

VISTA la propria Ordinanza n. 415 del 19 ottobre 1981, concernente le procedure da seguire per interventi amministrativi del Commissariato nelle attività dei Comuni concessionari;

RITENUTO che all'art. 1 di detto provvedimento occorre eliminare alla disciplina della materia da trattare e delle direttive di massima da osservare;

RITENUTO di dover provvedere in conformità;

D I S P O N E

Art. 1

Dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 415 del 19 ottobre 1981 è eliminato il seguente inciso: «Alle immediate e dirette dipendenze del Commissario Straordinario del Governo»; per conseguenza di tale rettifica, il testo dell'art. 1 è il seguente: «Ove ricorrano le circostanze di cui alle premesse, il Capo dell'Ufficio Speciale Regionale della Campania è delegato all'immediato intervento sostitutivo delle attività dei Comuni concessionari dell'esecuzione delle opere di reinsediamento provvisorio.

L'intervento sarà attuato secondo le modalità di cui ai successivi articoli della presente Ordinanza».

Art. 2

Saranno pertanto apportate le conseguenti annotazioni sull'originale del provvedimento di cui trattasi.

La presente ha effetto immediato.

Napoli, 22 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 421

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 e la legge 6 agosto 1981, n. 456;

VISTA la propria Ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, relativa all'esecuzione dei lavori di riattazione dei fabbricati lievemente danneggiati;

VISTE le proprie Ordinanze 7 bis del 28 novembre 1980, n. 28 del 6 dicembre 1980 e successive modificazioni relative alla probabilità di requisizione di immobili di proprietà privata per il ricovero delle famiglie senza tetto;

VISTA la propria Ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981 e successive modificazioni;

VISTA la propria lettera circolare n. 1459 AA.EE./AG.7 - NA del 17 luglio 1981, relativa alla ripresa dell'attività in agricoltura;

RITENUTO che in relazione alle numerose iniziative intraprese tendenti al recupero di fabbricati danneggiati debba essere riesaminato il numero dei nuclei familiari da ospitare in prefabbricati abitativi monoblocco tipo containers;

RITENUTO altresì che, in vista dell'approssimarsi della stagione invernale e dei tempi tecnici di realizzazione degli insediamenti di containers, siano da privilegiare le iniziative tendenti ad ospitare nuclei familiari in sistemazioni alloggiative alternative ai prefabbricati;

TENUTO conto delle disponibilità finanziarie del Commissariato Straordinario di Governo per le zone terremotate;

VISTA la propria Ordinanza n. 385 del 5 settembre 1981, relativa alla costituzione dell'apposita Commissione per l'adeguamento delle assegnazioni di containers ai Comuni in funzione delle reali accertate necessità abitative delle popolazioni;

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni disposizione

D E C R E T A

Art. 1

a) I Sindaci non potranno assegnare alloggi monoblocco:

1) ai nuclei familiari che hanno avuto la propria abitazione danneggiata ma riattabile ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni ed a cui è stato erogato il buono contributo;

2) ai nuclei familiari per i quali nel Comune non vi sia possibilità di acquisizione di alloggi mediante locazione o requisizione ai sensi dell'Ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981 e successive modificazioni;

3) ai nuclei familiari per cui vi sia nel Comune possibilità di sistemazione alloggiativa in alloggi provvisori a qualunque titolo donati;

4) ai nuclei familiari fino a due persone per i quali vi sia nell'ambito del Comune possibilità di solo alloggio in albergo;

5) ai nuclei familiari alloggiati in edifici pubblici per i quali non vi sia urgente necessità funzionale di recupero;

6) ai nuclei familiari che hanno già trovato sistemazione autonoma anche in coabitazione.

Art. 2

Alla luce dei precedenti criteri ove le assegnazioni di prefabbricati monoblocco ed i relativi progetti di urbanizzazione risultassero sovradimensionati dovrà essere annullata o ridotta l'assegnazione stessa con conseguente sospensione o dimensionamento delle urbanizzazioni anche in corso d'opera ed il recupero dei pezzi eccedenti già eventualmente posizionati.

Art. 3

Nel caso di assegnazione di containers in numero eccedente in relazione ai criteri citati già posizionati e con opere di urbanizzazione ultimate potrà derogarsi ai criteri di cui ai punti 2 - 3 e 5 dell'art. 1 della presente Ordinanza.

Art. 4

All'atto in cui il nucleo familiare beneficiario del monoblocco non venga più a trovarsi nelle condizioni previste per l'assegnazione in seguito di diversa sistemazione alloggiativa a qualsiasi titolo ottenuta ovvero non utilizzi come residenza stabile il container assegnato, il Sindaco deve comunicare al Commissario Straordinario ed alla Prefettura competente la disponibilità ai fini dell'ulteriore destinazione del medesimo.

Napoli, 22 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 426

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la propria Ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69;

VISTA l'Ordinanza 10 ottobre 1981, n. 407, con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato il reperimento delle maestranze necessarie su tutto il territorio della Repubblica;

CONSIDERATO che si rende opportuno precisare l'ambito di operatività della suddetta Ordinanza 10 ottobre 1981, n. 407;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Articolo unico

A precisazione di quanto disposto con l'art. 1 dell'Ordinanza 10 ottobre 1981, n. 407, è da ritenersi che l'autorizzazione al reperimento delle maestranze su tutto il territorio della Repubblica sia riferita ai soli lavori necessari al reinsediamento provvisorio a mezzo prefabbricati leggeri e containers e per la sola manodopera specializzata che può essere assunta con contratto limitato al solo periodo di tempo necessario al completamento dei lavori suddetti.

Napoli, 31 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 430

VISTO che nell'ambito del Comune di Colliano gli adempimenti e le operazioni attinenti al reinsediamento delle popolazioni terremotate — consistenti nella realizzazione di un programma di alloggi prefabbricati e nell'installazione di uno stock di case mobili monoblocco tipo containers — procedono con estrema lentezza anche per notevoli ed evidenti difficoltà ambientali, tant'è che hanno già formato oggetto di particolari iniziative ed interventi commissariali del tipo di affiancamento dell'Amministrazione comunale e di sollecito approfondimento istruttorio;

RITENUTO che si deve provvedere perché non vada perduto altro tempo prezioso per i due tipi di intervento sopraindicati il cui ritardo comporta l'ulteriore permanenza di famiglie nella precaria situazione alloggiativa non ulteriormente accettabile;

RITENUTO, peraltro, che quest'ultima situazione ove non affrontata subito ed in modo adeguato può comportare ripercussioni nell'ambiente cittadino anche sul delicato terreno dell'armonia sociale o addirittura dell'ordine pubblico, come fa intravedere qualche significativo sintomo già evidenziatosi;

RITENUTO che appare pertanto necessario che il Commissario Straordinario si sostituisca, con effetto immediato, all'Amministrazione comunale, come previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 69 del 29 dicembre 1980 ed assuma, quindi, la diretta gestione del reinsediamento nel Comune di che trattasi;

VISTO l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e la legge n. 456 del 6 agosto 1981 di proroga della gestione commissariale e con i poteri eccezionali conferitigli, ed in deroga alle diverse disposizioni di legge;

D I S P O N E

L'attuazione del programma di reinsediamento della popolazione del Comune di Colliano, consistente nella realizzazione di alloggi prefabbricati leggeri e nell'installazione di case mobili monoblocco tipo containers, è con effetto immediato, assunta da questo Commissariato, in sostituzione dell'Amministrazione comunale.

L'incarico relativo viene conferito al Gen. di Div. Guido VIEL, Capo del Servizio Tecnico Ispettivo del Commissariato, il quale sarà coadiuvato dal Col. GARAT Luigi D'ANTONIO, facente parte del suddetto Servizio Ispettivo.

Il Gen.le VIEL con la presente è delegato ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dei due programmi di reinsediamento summenzionati, compresa l'emanazione di ordinanze per l'urgente requisizione dei terreni necessari ai fini di cui sopra, l'esecuzione di precedenti ordinanze di occupazione emanate dall'Amministrazione comunale e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la gestione tecnico-amministrativa delle opere relative ai due programmi di cui trattasi e per quant'altro occorra.

Il Sindaco di Colliano è pertanto invitato a consegnare al Gen.le Guido VIEL tutto il carteggio relativo ai problemi di cui trattasi, redigendo apposito verbale, e ad effettuare, in contraddittorio con funzionario predetto, anche la verifica contabile relativa alle somme versate, accreditate o promesse dal Commissariato al Comune per i suoi specifici problemi, provvedendo quindi a riversare al fondo commissariale, la somma residua.

In tali operazioni il Gen. VIEL ed il Sindaco saranno assistiti dal Segretario comunale, nonché dal Ragioniere Capo del Comune e dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale ove esistenti.

Per l'espletamento dell'incarico, il Gen. VIEL si avvarrà del supporto degli uffici amministrativi e tecnici del Comune di Colliano, nonché di quelli del Commissariato e segnatamente dell'Ufficio Speciale Regionale per il reinsediamento della Campania.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 13 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 434

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che in numerosi Comuni delle zone colpite dai terremoti del novembre 1980 è stato possibile provvedere al ricovero delle popolazioni sinistrate mediante l'installazione di alloggi monoblocco del tipo «container»;

VISTA l'ordinanza 14 marzo 1981, n. 159, con la quale sono state approvate le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei suddetti alloggi, da parte dei Comuni interessati;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con la massima urgenza possibile all'esecuzione delle anzidette opere di urbanizzazione primaria in quei Comuni nei quali non è ancora stato completato il reinsediamento delle popolazioni senza tetto;

VISTA la nota 2 ottobre 1981, n. 6923/T/VII, con la quale il Commissario Straordinario del Governo ha disposto che, le urbanizzazioni per le quali non sia già stato dato ordine di inizio lavori, debbano essere realizzate solo mediante urbanizzazione con allacci a cielo aperto, viabilità interne unicamente di tipo pedonale, eventuale predisposizione di area di parcheggio dimensionata al numero di insediamenti, con una superficie media di 20 mq. per ogni unità abitativa, inclusi gli spazi di manovra;

RAVVISATA l'opportunità di adeguare le prescrizioni tecniche di cui alla predetta ordinanza 14 marzo 1981, n. 159 alle nuove disposizioni commissariali;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Sono approvate le nuove prescrizioni tecniche cui dovranno attenersi i Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria degli alloggi monoblocco del tipo «container» allegate alla presente ordinanza, sotto la lettera B).

Napoli, 20 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato B

**PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AD INSEDIAMENTI DI ALLOGGI MONOBLOCCO
ESEGUITE, SECONDO DISPOSTO NOTA COMMISSARIALE 7 OTTOBRE 1981, N. 6923/T/VII,
MEDIANTE URBANIZZAZIONI «A CIELO APERTO»**

CAPO PRIMO

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 1.1

Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo

I materiali da impiegare nelle varie lavorazioni occorrenti per realizzare le opere dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nella legislazione e normativa vigente.

In mancanza di specifiche prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed in particolare per i materiali ammessi all'approvazione dell'Istituto del Marchio Italiano di Qualità devono essere di tipo approvato dal medesimo Istituto.

In ogni caso il Comune resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Il Comune è tenuto, di sua iniziativa e/o su richiesta della Direzione Lavori, a sottoporre a prove di accettazione i materiali impiegati o da impiegare: ogni onere e costo relativo è a carico del Comune stesso.

Art. 1.2

Provenienza dei materiali

I materiali per le opere da eseguire, proverranno da quelle località e/o da quelle industrie che il Comune riterrà di sua convenienza, purché siano di buona qualità e rispondano ai requisiti prescritti al precedente art. 1.1.

CAPO SECONDO

MODALITÀ ESECUTIVE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

Art. 2.1

Sistemazione dell'area di insediamento

1. L'area di insediamento dovrà essere scelta a quota tale da non essere investita da acque superficiali anche di origine meteorica provenienti da aree circostanti o, comunque, da non consentire accumuli o ristagni d'acqua»

La sistemazione del sedime sarà effettuata mediante scoticamento del terreno vegetale per una profondità non inferiore ai 25 cm. e l'apertura dei fossi di guardia necessari alla regimazione delle acque superficiali e loro allaccio

a preesistenti canali fugatori. Nell'espletamento dei lavori di cui sopra particolare cura dovrà essere posta nello scavo dei fossi in modo che sia sempre garantito il libero deflusso delle acque.

Nell'esecuzione degli scavi, siano essi superficiali quale lo scavo per lo scoticamento o più profondi, quali quelli necessari per il raggiungimento delle quote di progetto, si dovrà procedere in modo che le scarpate o i cigli siano diligentemente profilati.

Il materiale di risulta dagli scavi dovrà esser allontanato in aree di deposito situate fuori dell'ambito del cantiere e sistemate in modo tale da non portare pregiudizio a proprietà pubbliche o private od ostacolare il libero deflusso delle acque.

2. La pavimentazione sarà realizzata mediante la stesa di materiale granulare ed avrà uno spessore misurato, dopo compattazione, non inferiore ai cm. 25, previa preparazione del piano di posa della sovrastruttura da conseguire con rullatura del terreno.

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno materiali che garantiscano una buona capacità portante del terrapieno; non è escluso quindi l'impiego di materiali da demolizione.

Le opere di contenimento dei terrapieni dovranno essere di limitata entità; in particolare i muri di sostegno non dovranno eccedere l'altezza di m. 1.50 dal piano di fondazione.

I rilevati che di norma si limiteranno ad altezze inferiori a m. 0,50 saranno rullati e saranno formati a strati successivi ognuno di altezza non superiore a 30 cm.

Prima di procedere al trasporto e scarico del materiale di pavimentazione, tutta l'area oggetto dell'intervento, sia essa in scavo o rilevato, dovrà essere conformata in modo tale da presentare una pendenza verso l'impianto fognario preesistente e tale da assicurare lo smaltimento dei liquami le cui condutture saranno poste sulla superficie del piano finito della pavimentazione.

La sovrastruttura sarà formata da uno strato di materiale granulare misto di cava.

La pezzatura massima del materiale sarà costituita fino ad elementi di 70 mm.

Il materiale verrà steso in strati di spessore finiti non superiore a 25 cm. e dovrà presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

Il costipamento sarà effettuato a mezzo di idonei rulli e sarà spinto fino a che tutta la superficie non abbia conseguito caratteristiche di portanza alla posa in opera dei containers, senza creare avvallamenti o deformazioni di sosta.

La sovrastruttura deve essere tale da non consentire in alcun caso ristagno di acqua al di sotto dei monoblocchi pertanto le traversine di appoggio dei containers devono poggiare direttamente sulla sovrastruttura.

3. Le opere fognarie ed idriche di cui ai successivi artt. 2.2 e 2.3 devono essere posizionate in modo tale da non costituire ostacolo alla viabilità veicolare ed all'accesso pedonale dei monoblocchi.

Art. 2.2

Fognature di scarico

Le fognature di scarico delle acque nere saranno eseguite con tubazioni di P.V.C. della serie normale pesante secondo i diametri riportati nell'elenco prezzi e le prescrizioni impartite dalla D.L.

Dette tubazioni saranno poste in opera a cielo aperto sul piano finito degli insediamenti ed ad esso ancorate mediante opportuni dadi in calcestruzzo.

È pertanto necessario che detto piano sia altimetricamente conformato in modo tale da assicurare, alle tubazioni che su di esso andranno adagiate, quelle pendenze necessarie allo smaltimento dei liquami la cui velocità dovrà essere compresa entro i limiti di $0.6 \div 3.5$ m/sec.

Le tubazioni di scarico saranno, per quanto possibile, collocate in modo e posizioni tali da essere protette da urti accidentali e comunque tali che, in caso di rottura, il temporaneo flusso libero dei liquami interessi il minor numero possibile di monoblocchi.

Art. 2.3

Tubazione acquedotto

La condotta dell'acquedotto sarà realizzata con tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso pesante o con tubi in ferro zincato tipo Mannesmann aventi caratteristiche che corrispondono alle prescrizioni emanate dal Ministero della Sanità in materia di adduzione di acqua potabile.

I diametri saranno quelli riportati in progetto, commisurati cioè all'effettivo fabbisogno delle utenze.

Nei tratti di sovrapposizione, anche parziale, o di incrocio con le tubazioni di scarico delle acque nere, la condotta dell'acquedotto dovrà trovarsi ad una quota di almeno 15 cm. superiore a quella della generatrice superiore del tubo fognario. Ovunque esistono ragionevoli dubbi di possibilità di inquinamento da parte dei liquami di fogna, le tubazioni di acquedotto dovranno essere incamiciate in tubo in P.V.C. della serie normale pesante facilmente distinguibile, tramite colorazione o simboli, da quelli analoghi usati per il sistema fognante.

Sia le tubazioni che i pezzi speciali dovranno essere posti in opera a cielo aperto poggiati sul piano finito dell'area di insediamento. Particolare cura dovrà essere posta nella ubicazione delle saracinesche di scarico in modo da poter sempre garantire lo svuotamento delle tubazioni. Opportune saracinesche di intercettazione consentiranno di isolare tratti dell'anello di distribuzione senza per questo interrompere l'erogazione all'intero complesso di abitazioni. Le giunzioni dovranno essere eseguite con i prescritti manicotti e dovranno assicurare una perfetta tenuta. Le tubazioni dopo la posa in opera potranno essere sottoposte ad una pressione di prova compresa tra 1,5 e 2 volte la pressione di esercizio e quindi dovranno essere d'insufflazione come uno dei procedimenti in uso per tali tipi di prestazione.

Nei limiti del possibile si provvederà alla protezione catodica delle tubazioni tramite adeguate connessioni elettriche fra i tratti di tubazione e fra queste masse metalliche, anche rottami, ben proporzionate senza alcun collegamento con le reti di terra elettrica presenti nel campo.

Nel caso di insufficiente portata e/o pressione dell'acquedotto principale dovrà essere previsto un serbatoio di capacità atto a garantire la continuità dell'alimentazione idrica ad una pressione residua all'utenza più distante di 4 m. di colonna d'acqua.

L'intera rete di condotte dovrà essere completamente distinta e separata dalla rete idrica antincendi eventualmente presente.

Art. 2.4

Fosse settiche

Qualora il progetto lo preveda saranno installate delle fosse settiche del tipo prefabbricato. Esse dovranno essere perfettamente ermetiche e muniti di chiusino attraverso il quale sia possibile, almeno una volta all'anno, spurgarne il fondo per estrarne le materie solide che vi si depositano.

Non si devono versare acque piovane in queste fosse in quanto ciò impedirebbe il loro regolare funzionamento durante i periodi di massime precipitazioni.

È fatto obbligo, prima di metterla in esercizio, di riempire le fosse settiche con acqua. Le fosse settiche dovranno essere dimensionate in rapporto al numero delle persone servite in base alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.5

Impianto elettrico

Premesso che tutte le opere a monte dei contatori e la posizione di questi ultimi vanno concordati con l'E.N.E.L. ed eseguite rispettando scrupolosamente le disposizioni di questo Ente; il Comune dovrà provvedere alla realizzazione della rete di distribuzione di energia elettrica dell'impianto a partire dagli appositi quadri per contatori E.N.E.L. fino agli allacciamenti containers, inoltre dovrà provvedere le canalizzazioni di attesa dalla cabina E.N.E.L. fino ai quadri contatori E.N.E.L.

Dovrà inoltre realizzare l'impianto di pubblica illuminazione ed al sistema di messa a terra.

Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, oltre a quanto stabilito dalle norme di legge non derogabili si dovrà, ove non diversamente stabilito, fare riferimento alle norme CEI.

I valori medi di illuminazione da conseguire sono così fissati:

- strade principali 15 lux
- strade secondarie, parcheggi e piazzali 10 lux

Si dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- per i circuiti luce la massima caduta di tensione non dovrà superare il 47%;
- la massima densità di corrente ammessa nelle linee di alimentazione non dovrà superare l'80% di quella ricavabile dalle tabelle UNEL in vigore;
- i circuiti relativi ad ogni accensione non dovranno avere un fattore di potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente, mediante rifasamento.

I pali di sostegno delle armature saranno del tipo dritto, in acciaio rastremato, di 7 m. di altezza terra, completi di armatura illuminante a vapore di sodio A.P. da 70W. e saranno ancorati con blocco di calcestruzzo dosati a 2,5 q.li di cemento per mc. di impasto.

L'interdistanza dei pali sarà di norma compresa tra i 30 e 40 m., tenuto conto del grado di illuminamento richiesto, i cavi saranno posti per via aerea e tenuti da appositi cavetti d'acciaio.

L'accensione degli impianti sarà assicurata da interruttori orari o crepuscolari; gli apparecchi di comando e protezione dei circuiti saranno alloggiati in un armadio stagno contiguo alla cabina E.N.E.L.

L'alimentazione ai containers dalle nicchie contatori dovrà essere realizzata con cavo tipo G50R/4 posto per via aerea su pali.

Per quanto riguarda infine il sistema di messa a terra degli impianti e dei containers, questo verrà eseguito in conformità alle prescrizioni CEI-ENPI mediante la costruzione di una rete realizzata con corda di rame nudo interrata per circa 40 cm. collegante gli spandenti a picchetto collocati entro pozzetti di ispezione del tipo prefabbricato.

I pali di illuminazione saranno collocati alla maglia sopra descritta mediante una unica treccia, i containers mediante due, diagonalmente opposte.

Art. 2.6

Percorsi pedonali

I percorsi pedonali della larghezza massima di mt. 1,50, saranno realizzati come di seguito descritto:

Sul sottofondo costituito da misto granulare ben compatto, dello spessore di cm. 25, verrà gettato del calcestruzzo con 2 q. di cemento per ogni metro cubo di getto finito, versato entro apposite casseforme in legno fissate sul terreno in modo da determinare in pianta l'ordito dal lastroncino. Lo spessore del lastroncino sarà di cm. 6. La parte superiore del getto dovrà essere opportunamente spianata con il regolo e frazzata in modo da presentare una superficie piana e regolare. A getto ultimato si provvederà ad applicare uno spolvero di cemento puro oppure, se richiesto, ad un irruvidimento della superficie mediante la stesa di un leggero strato di ghiaietto o moniglio da far compenetrare nella massa del calcestruzzo ancora fresco. Le giunzioni ottenute mediante il disarmo, saranno sigillate con una miscela di sabbia e bitume colata a caldo.

Art. 2.7

Percorsi veicolari

I percorsi veicolari avranno larghezza minima di m. 5 e massima di m. 6. La rete viaria avrà sviluppo tale che la distanza, misurata al netto di ogni ostacolo, fra la mezzaria della strada e l'accesso del container più distante sia compresa fra m. 50 o m. 70.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 22 novembre 1981

SINDACO COMUNE

— CALABRITTO

et conoscenza: PREFETTO

— AVELLINO

CAPO UFFICIO SPECIALE
REINSEDIAMENTO CAMPANIA

— NAPOLI

GEN. DIV. VITTORIO BONANNI CAIONE
SERVIZIO ISPETTIVO

— SEDE

Numero 437/Ord./22 novembre 1981 punto Con provvedimento odierno pari numero attese notevoli carenze et ritardi evidenziati da S.V. et codesta Amministrazione comunale nelle procedure di assegnazione alloggi provvisori realizzati in codesto Comune vrg ritardi consistenti anche at proposito quanto prescritto da scrivente con nota n. 5/AA.GG. del 19 gennaio 1981 vrg con ordinanza n. 291 data 28 maggio 1981 et da successive istruzioni vrg questo Commissariato assume direttamente completamento relative operazioni comprensive procedimento formativo graduatoria et operazioni comprensive procedimento formativo graduatoria et operazioni consegna alloggi punto Tale provvedimento eccezionale resosi necessario viene adottato in forza poteri scrivente contenuti articolo 1 legge 22 dicembre 1980 n. 874 punto Incarico curare et eseguire operazioni suindicate viene da me conferito at Gen. Div. Vittorio Bonanni Caione facente parte Servizio Ispettivo Commissariale punto Invito pertanto S.V. voler consegnare at predetto Generale atti relativi operazioni in corso vrg fornitigli necessaria incondizionata collaborazione et assicurargli aiuti et assistenza con Segretario comunale et dipendenti comunali occorrenti punto Prefetto Avellino et Capo Ufficio Speciale Reinsediamento Campania sunt pregati fornire ogni possibile supporto rispettiva competenza et disponibilità punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 22 novembre 1981

SINDACO

— VALVA

et conoscenza: PREFETTO

— SALERNO

CAPO UFFICIO SPECIALE
REINSEDIAMENTO CAMPANIA

— NAPOLI

DR. ING. FERNANDO CORBO
COMANDANTE PROVINCIALE VIGILFUOCO

— COMO

MINISTERO INTERNO DIREZIONE GENERALE
SERVIZI ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE

— ROMA

PREFETTO

— COMO

ISPETTORE REG.LE LOMBARDIA CORPO VV.F.

— MILANO

Numero 438/Ord.22 novembre 1981 Punto Con provvedimento odierno pari numero attese notevoli carenze et ritardi di codesta Amministrazione comunale nelle procedure di assegnazione alloggi provvisori realizzati in codesto Comune vrg ritardi consistenti anche at proposito quanto prescritto da scrivente con nota nr. 5/AA.GG. del 19 gennaio 1981 vrg con ordinanza nr 291 data 28 maggio 1981 et da successive istruzioni vrg questo Commissariato assume direttamente completamento relative operazioni comprensive procedimento formativo graduatoria et operazioni consegna alloggi punto Tale provvedimento eccezionale resosi necessario viene adottato in forza poteri scrivente contenuti articolo 1 legge 22 dicembre 1980 nr. 874 punto Incarico curare et eseguire operazioni suindicate viene da me conferito at 1° Dirigente RTA Ing. Fernando Corbo che in passato habet collaborato predisposizione piano reinsediamento codesto Comune punto Invito pertanto S.V. voler consegnare at predetto funzionario atti relativi operazioni in corso vrg fornirgli necessaria incondizionata collaborazione et assicurargli aiuti et assistenza con Segretario comunale et dipendenti comunali occorrenti punto Prefetto Salerno et Capo Ufficio Speciale Reinsediamento Campania nonché Ispettore cantiere già nominato sunt pregati fornire ogni possibile supporto rispettiva competenza et disponibilità punto Ing. Corbo assumerà presso suddetto Ispettore cantiere informazione circa operazioni et lavori in corso et circa eventuali interventi necessari scopo accertare et individuare alloggi pronti et quelli che saranno resi utilizzabili a tempi brevi punto Ministero Interno Direzione Servizi Antincendi Protezione Civile est pregata voler disporre invio missione Ing. Corbo at questo Commissariato per durata massima giorni 15 punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 23815/3.19/2

Napoli, 28 dicembre 1981

*Al DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE
PER IL REINSEDIAMENTO DELLA
CAMPANIA — Via Acton, 1 —*

— NAPOLI

*e, p.c. All'UFFICIO AUDITING E FINANZA
DEL COMMISSARIATO*

— SEDE

Ai PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO — SALERNO

Ai PROVVEDITORI AGLI STUDI di

— AVELLINO — BENEVENTO — SALERNO

Alla SEGRETERIA TECNICA

— SEDE

OGGETTO: Installazione di aule prefabbricate in 29 Comuni delle Province di Avellino, Benevento e Salerno.

Con i provvedimenti che si trasmettono allegati, è stata autorizzata la spesa relativa all'installazione di prefabbricati scolastici in 29 Comuni delle Province di Avellino, Benevento e Salerno. Quanto sopra, a definitivo stralcio dei piani provinciali redatti ai sensi dell'Ordinanza n. 93 del 17 gennaio 1981 ai quali, considerati il tempo trascorso, le difficoltà insorte nella loro definizione e le insufficienti disponibilità di bilancio, non si ritiene di dover dare ulteriore corso.

In relazione agli accordi intercorsi in via breve nella prima decade del corrente mese, la S.V. è pertanto incaricata, d'intesa diretta con le Amministrazioni comprese negli elenchi allegati, di predisporre tutti gli atti necessari alle realizzazioni di cui si tratta, nel limite di spesa per ciascuna opera specificata.

Per quel che concerne, in particolare, la installazione di n. 66 aule prefabbricate nel Comune di Salerno, si informa che un apposito Comitato di Tecnici, nominato da questo Commissariato, ha esaminato a suo tempo le offerte pervenute da parte di Società produttrici di edilizia scolastica prefabbricata, selezionando quelle ritenute idonee allo scopo. Gli atti relativi alle offerte di cui si tratta ed i verbali del Comitato di cui sopra, saranno trasmessi alla S.V. dalla Segreteria Tecnica di questo Commissariato, per la considerazione del caso.

Per quel che concerne eventuali pareri sulla funzionalità scolastica delle opere e su ogni altra notizia che dovesse occorrere nel corso dell'attuazione delle installazioni in questione, si comunica che il dirigente dell'Ufficio preposto al coordinamento dei servizi scolastici di questo Commissariato è a disposizione della S.V. per ogni forma di utile collaborazione.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

ELENCO DEI COMUNI NEL CUI TERRITORIO DOVRANNO ESSERE INSTALLATI EDIFICI PREFABBRICATI
PER IL NUMERO DI AULE E GLI IMPORTI DI SPESA (COMPRESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE)
A FIANCO DI CIASCUN COMUNE INDICATI

Provincia di Benevento

<i>C O M U N E</i>	<i>A U L E</i>	<i>L I R E</i>
1) BENEVENTO (Elementari)	83	3.320.000.000
2) S. AGATA DEI GOTI (Elementare Fraz. Cologna)	3	120.000.000
3) S. BARTOLOMEO G. (Elementari Via Costa)	20	800.000.000
4) REINO (Elementare Cont. Gianferri)	3	120.000.000
5) CALVI (Elementare e Media)	8	320.000.000
6) TOCCO CAUDIO	5	200.000.000
7) CAMPOLI M. TABURNO (Elementare e Media)	12	580.000.000
8) S. SALVATORE T. (Elementari)	20	800.000.000
9) CIRCELLO (Elementari Cese Bassa)	2	80.000.000
<i>Totale</i>	156	6.240.000.000

Visto: si autorizza la spesa sopraindicata di L. 6.240.000.000.

Napoli, 21 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA URGENTE

Napoli, 29 giugno 1981

Sigg.ri PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO
— BARI — BRINDISI
— CASERTA — CATANZARO
— CHIETI — COSENZA
— FOGGIA — LATINA
— LECCE — MATERA
— NAPOLI — POTENZA
— SALERNO — TARANTO

Prot. n. 1421/SA/CONV.6 Viene segnalato che Sindaci continuano a disporre invio in albergo di persone terremotate che finora non habent fruito di tale provvidenza punto At riguardo comunicasi che ricovero di persone in albergo potest essere disposto attualmente at seguenti condizioni due punti

- 1) rigoroso accertamento sussistenza due punti
 - a) requisiti soggettivi et oggettivi qualifica terremoto punto et virgola
 - b) reddito tale da non provocare eventuale diffusa critica in ambiente locale punto et virgola
- 2) ricorrenza di sopravvenute circostanze giustificative da esaminare dettagliatamente punto et virgola
- 3) impossibilità di sistemazione alloggiativa di interessati due punti
 - a) in appartamenti di provenienza vrg ove già agibili et riparabili punto et virgola
 - b) aut con altre soluzioni più confortevoli et meno onerose per Erario punto

Con occasione richiamasi necessità operare approfondita et scrupolosa verifica di permanenza qualifica terremoto in singole persone ospitate attualmente in albergo punto Pregasi impartire at Sindaci rispettive province disposizioni del caso di cui si gradirà notizia punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 351

CONSIDERATO:

- che, in forza dei verbali di conciliazione redatti in data antecedente al 23 novembre 1980, numerosi alloggi locati dovrebbero essere rilasciati da parte dei conduttori;
- che i noti eventi sismici hanno aggravato la situazione del mercato delle locazioni di immobili urbani da adibire a civile abitazione, in quanto una parte di essi è stata direttamente colpita dal sisma ed una parte è stata occupata per il precario ricovero dei senzatetto, tant'è che, con legge n. 58 del 12 marzo 1981, è stata sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, restandone, però, esclusa l'ipotesi di rilascio prevista da accordo convenzionale raggiunto a mezzo di verbale di conciliazione;
- che, successivamente sia il piano relativo alla riattazione degli immobili lievemente danneggiati, sia quello relativo all'insediamento delle popolazioni sinistrate, hanno subito ritardi soprattutto nei capoluoghi e nella città di Napoli, rispetto ai tempi previsti, per le obiettive difficoltà incontrate dai Comuni, specie nel reperimento delle aree occorrenti per l'installazione delle case mobili monoblocco, sicché in questo ulteriore periodo si è notevolmente e progressivamente accentuata la penuria di alloggi disponibili nel mercato libero;
- che, pertanto, è divenuto estremamente difficoltoso per molti locatari ottemperare agli impegni assunti a seguito di verbali di conciliazione, al punto che si notano sintomi di disagio e di preoccupazione la cui lievitazione potrebbe costituire motivo di serio allarme sociale;
- che, pertanto, è stata rappresentata l'opportunità di prevedere che, ove effettivamente necessario, sia consentito anche a tali locatari di ottenere temporanee sospensioni delle procedure di rilascio di immobili;

RITENUTO che la richiesta appare meritevole di accoglimento, limitatamente ai Comuni di cui al D.L. 13 febbraio 1981, n. 19 sussistendo eccezionali motivi per un intervento urgente;

VISTA la legge 12 marzo 1981, n. 58;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente nella specifica materia;

D I S P O N E

1) l'esecuzione, in forza di verbali di conciliazione redatti anteriormente al sisma del 23 novembre 1980, per il rilascio di immobili locati, siti nei Comuni di cui al D.L. n. 19/81, può dal Pretore competente, su motivata istanza del conduttore, essere sospesa temporaneamente, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1981, ove, in dipendenza del sisma e per fatti, comunque ad esso collegati, siano intervenute comprovate circostanze, tali da non consentire al conduttore il rilascio dell'immobile alla data convenuta;

2) il provvedimento di sospensione può dal Pretore, su istanza del conduttore, essere prorogato, nel permanere delle circostanze suddette, e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Napoli, 2 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 363

PIANO INSTALLAZIONE CONTAINERS E PREFABBRICATI PER INSEDIAMENTO PROVVISORIO
POPOLAZIONI SINISTRATE A SEGUITO SISMA NOVEMBRE 1980

OCCUPAZIONE E REDAZIONE STATI DI CONSISTENZA DELLE AREE PRESCELTE

VISTI i propri decreti nn. 67/RE - 68/RE - 69/RE in data 11 giugno 1981 e 13 luglio 1981, nonché 70/RE in data 27 giugno 1981 e 14 luglio 1981, concernenti l'occupazione temporanea d'urgenza di alcune aree site nel Comune di Napoli;

RITENUTA la necessità di modificare la procedura di notifica dei citati provvedimenti;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e con il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, nonché in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

1) l'affissione del presente provvedimento, con allegati i decreti in premessa, all'Albo pretorio del Comune di Napoli e la pubblicazione sui quotidiani «Il Mattino» e «Paese Sera» del contestuale avviso, concernente l'inizio delle operazioni, avrà valore di formale notifica agli interessati;

2) l'occupazione temporanea d'urgenza per anni due concerne le aree di cui ai predetti decreti catastalmente di seguito individuate:

<i>N d'Ordine</i>	<i>N Decreto</i>	<i>UBICAZIONE</i>	<i>Foglio catastale</i>	<i>Particelle</i>
1	67/RE	Via Garzilli	126	473, 477, 476, 475, 479 e 497 (parte)
2	68/RE	Traversa Botteghelli	61	301, 129, 302, 303, 239, 252, 125, 230, 126, 354, 355, 356, 357, 358
3	69/RE	Via Volpicella	172	41, 837, 233 e 230 (parte); 228, 226, 224, 222 e 220 (parte)
4	70/RE	Rione Soccavo	125	220 (parte); 328 (parte); 329 (parte); 330 e 219 (parte); 224, 225 e 216 (parte); 217 (parte); 218 e 286

A V V I S A

i proprietari e tutti coloro che vantano diritti sulle aree suindicate che le operazioni per l'occupazione delle aree stesse, contestualmente alla redazione dello stato di consistenza, avranno inizio alle ore 9,30 del giorno 22 luglio 1981, con prosieguo.

Napoli, 17 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 366

VISTE le proprie ordinanze nn. 34 del 9 dicembre 1980; 44 dell'11 dicembre 1980, 75 del 3 gennaio 1981 e 83 dell'11 gennaio 1981, con le quali venne provveduto alla sistemazione alloggiativa di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980, che colpiscono i territori delle regioni Campania e Basilicata;

VISTA, altresì, la propria ordinanza n. 85 in data 12 gennaio 1981, diffusa ampiamente e pubblicata sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 25 febbraio 1981, con la quale, fra l'altro, venne disposta l'acquisizione di alloggi comunque disponibili, mediante locazione o requisizione, previo censimento da parte dei Sindaci di tutti quelli di proprietà privata non utilizzati dai proprietari, né dati in locazione, e previa affissione dell'atto di diffida, con valore di avvenuta notifica, sulla porta di ingresso dell'immobile e nell'Albo Pretorio del Comune;

RITENUTA la necessità di apportare a tale normativa modifiche idonee ad ovviare agli espedienti (locazioni od occupazioni ad altro titolo di comodo; apparente utilizzazione a studi professionali, uffici, depositi ecc.), emersi in occasione delle requisizioni finora attuate dall'Amministrazione comunale di Napoli;

TENUTO conto, infatti, che nel corso di recenti contatti avuti con rappresentanti di detta Amministrazione, sono state concordate le procedure ed i criteri idonei allo scopo, nella considerazione delle requisizioni di alloggi ulteriormente necessari, in attesa che venga gradualmente portato a termine il programma di installazione di case mobili monoblocco, quello di riattazioni di edifici non gravemente danneggiati ed, infine, anche quello concernente la realizzazione di 20.000 alloggi previsti dalla recente legge 14 maggio 1981, n. 219;

CON i poteri conferitigli dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e dal D.L. 26 giugno 1981, n. 333, nonché in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

La normativa in premessa indicata viene modificata ed integrata, con effetto immediato, come segue:

1) qualora nel termine di ventiquattro ore dall'avvenuta notifica effettuata nei sensi suesposti i proprietari non avranno offerto in locazione l'alloggio o comunque non risultino presenti, l'appartamento si riterrà requisito per un periodo di mesi 6 (sei), prorogabile, a favore del Comune di Napoli, previa redazione dello stato di consistenza che sarà effettuato contestualmente all'immissione in possesso.

L'alloggio sarà, quindi, acquisito dagli incaricati del Comune ed, all'occorrenza, sarà effettuato lo sgombero coattivo delle persone che, attraverso i possibili rapidi accertamenti di Ufficio, risultassero abusivamente o fittiziamente occupanti i locali. Saranno, altresì, coattivamente requisiti,

previo lo sgombero eventualmente necessario, quegli appartamenti che risultassero utilizzati in virtù di espedienti di comodo attuati successivamente alla data del 12 gennaio 1981, in modo diverso da quello ufficialmente risultante.

2) Sono esonerati dalla consegna dell'immobile i proprietari che vi abbiano effettivamente fissato la propria dimora abituale (nel senso dell'effettiva costante abitazione confortata dalla relativa variazione anagrafica), in epoca precedente al 12 gennaio 1981, e coloro che, dai rapidi accertamenti di Ufficio che saranno effettuati, risulteranno sprovvisti di altra abitazione idonea.

Salvi gli accertamenti che valuterà di disporre il Comune od il Commissario Straordinario, i proprietari potranno far constare le circostanze di cui al comma precedente con dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di dichiarazione mendace sarà promossa l'azione penale.

3) Il Sindaco di Napoli, assistito dalla Forza Pubblica, è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 23 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA URGENTE

Napoli, 29 luglio 1981

PREFETTI di

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA — SALERNO
— POTENZA — MATERA

et conoscenza: UFFICIO TECNICO ERARIALE di

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA
— SALERNO — POTENZA — MATERA

et conoscenza: RAGIONERIA

— SEDE

N. 1474/RE

Con tele n. 240/RE datato 16 maggio 1981 questo Commissariato habet disposto che per pagamento indennità requisizione aut occupazione aree necessarie per insediamenti provvisori va seguita stessa procedura indicata in tele n. 240/RE datato 22 febbraio 1981 vrg con avvertenza che criteri detemina-zione indennità in parola vanno detratti da art. 3 quinto comma legge 22 dicembre 1980 n. 874 et che Comuni possono procedere at anticipazione 8/10 in attesa determinazione U.T.E. punto Poiché risulterebbe che tali disposizioni non habent trovato concreta generale applicazione vrg pregasi precisarne mo-tivi vrg qui segnalando eventuali difficoltà incontrate et impartendo at Sindaci rispettive province disposizioni del caso di cui si gradirà urgente notizia punto Restasi attesa richiesta accreditamenti fondi in base at documentato fabbisogno dei Comuni interessati punto Pregasi assicurare punto Zamberletti Com-missario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 381

VISTA la propria ordinanza n. 351 in data 2 luglio 1981, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 189 dell'11 luglio 1981, con cui è stata consentita la proroga delle esecuzioni per il rilascio di immobili locati, siti nei Comuni di cui al D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, conseguenti a verbali di conciliazione redatti anteriormente al sisma del 23 novembre 1980, fino al 31 dicembre 1981;

CONSIDERATO che la materia è stata successivamente disciplinata con apposita norma contenuta nella legge 6 agosto 1981, n. 456, di conversione del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, pubblicata sulla G.U. n. 219 dell'11 agosto 1981, la quale all'art. 2/quinques stabilisce che: «nelle Regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa, fino al 31 dicembre 1981, l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio»;

RITENUTO, pertanto, che l'ordinanza in premessa indicata debba revocarsi con effetto dal 26 agosto 1981:

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Per le motivazioni meglio indicate in premessa, l'ordinanza n. 351 del 2 luglio 1981, è revocata con effetto dal 26 agosto 1981.

La presente ordinanza verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Napoli, 15 agosto 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 382

VISTE le proprie ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del Comune di Napoli, dal villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del Comune di Giugliano al Villaggio Coppola escluso e del Comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

VISTE le successive ordinanze nn. 219 e 287, rispettivamente in data 25 aprile 1981 e 27 maggio 1981, con le quali è stata disposta la proroga al 30 settembre 1981 di tutti i rapporti giuridici instauratisi in virtù delle preindicate ordinanze;

CONSIDERATO che, pur essendo in corso iniziative idonee, permangono tuttora difficoltà per far rientrare i suddetti nuclei familiari nelle abitazioni di origine od in altre apposite strutture abitative, per cui si rende necessario disporre una ulteriore proroga di mesi due;

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875, nonché la legge 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni norma contraria;

O R D I N A

Tutte le locazioni e le requisizioni conseguenti alle ordinanze commissariali in premessa citate che scadranno il 30 settembre 1981, sono prorogate al 30 novembre 1981.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed affissa all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

L'affissione fa luogo di notifica ai proprietari degli alloggi sopraindicati.

I Prefetti delle Province di Napoli e Caserta sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 27 agosto 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 2 settembre 1981

A PREFETTI di

— NAPOLI — AVELLINO
— CASERTA — BENEVENTO — SALERNO
— POTENZA — MATERA

et conoscenza: UFFICIO ERARIALE di

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA
— SALERNO — POTENZA — MATERA

et conoscenza: UFFICIO BILANCIO et FINANZA

— SEDE

N. 1659/RE - NA In analogia at quanto comunicato con tele n. 240/RE datato 16 maggio 1981 concernente pagamento indennità requisizione aut occupazione aree necessarie per insediamenti provvisori et at modifica procedura di cui at tele n. 240/RE datato 22 febbraio 1981 virgola disponesi che Comuni possono procedere at anticipazione 9/10 aut 8/10 virgola secondo casi indicati stesso ultimo tele virgola in attesa determinazione U.T.E. virgola anche per pagamento indennità requisizione immobili proprietà privata et canoni locazione alloggi punto Pregasi SS.LL. impartire at Sindaci rispettive province istruzioni del caso di cui si gradirà urgente notizia punto Pregasi assicurare punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 2 settembre 1981

A PREFETTI di

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — SALERNO
— POTENZA — MATERA — CASERTA

et conoscenza: UFFICIO ERARIALE di

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA
— SALERNO — POTENZA — MATERA

et conoscenza: UFFICIO BILANCIO et FINANZA

— SEDE

Prot. n. 1662/RE - NA

Riferimento quesiti posti da varie Prefetture virgola trascrivesi tele n. 1474/RE/MT datato 9 agosto 1981 diretto at Prefetto Matera vigolette due punti Riferimento tele n. 1687/GAB datato 29 luglio scorso concordasi con avvio di codesta Prefettura di porre at carico famiglie terremotate onere spese condominiali relative at alloggi requisiti et occupati vigolette punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 390

Visti i propri decreti n. 1/R modificato col n. 32/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 23/R, 25/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31/R, 31 bis/R, 33/R, 33 bis/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/R, modificato col n. 61/R, 41 bis/R, 42/R, 43/R, 46/R, 47/R, 54/R, 56/R, 57/R, 58/R, 60/R, 66/R e n. 1058, con i quali nei Comuni di Napoli, Arzano, Castellammare di Stabia, Marigliano, Castelvoturno, Cellole, Pomigliano d'Arco, Volla, Somma Vesuviana, Villaricca, Mondragone, Nola, Brusciano, Giugliano, Capua, Casoria, Bacoli, Sessa Aurunca e Sarno è stata disposta:

a) la requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980, nonché per la sistemazione di uffici pubblici e per l'esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali;

b) la requisizione e l'occupazione temporanea d'urgenza di aree necessarie all'installazione di roulotte, containers e prefabbricati per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate nonché allo esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali;

CONSIDERATO, che pur essendo in corso iniziative idonee, persiste la carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative, per cui si rende necessario disporre la proroga dei suindicati provvedimenti, di cui permangono tuttora i presupposti;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogato dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

O R D I N A

Tutte le requisizioni e le occupazioni temporanee d'urgenza conseguenti ai decreti commissariali citati in premessa, sono prorogate al 30 novembre 1981.

La pubblicazione della presente Ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati fa luogo di notifica ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

I prefetti delle provincie di Napoli, Caserta e Salerno sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 13 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 14 ottobre 1981

Sigg.ri PREFETTI

— NAPOLI — SALERNO
— CASERTA — AVELLINO
— BENEVENTO — POTENZA
— MATERA — FOGGIA

Prot. n. 1975/NA/CONV.4 punto Seguito tele n. 2524/ASS/6 del 4 c.m. premessa esigenza che prefabbricati et containers vengano utilizzati mediante consegna at destinatari appena resi abitabili si raccomanda ancora di voler curare che l'utilizzazione di detti alloggi provvisori nonché il graduale recupero abitativo di alloggi comunque riattati o divenuti riutilizzabili consenta direttamente aut indirettamente anche di far dimettere dagli alberghi aut altre sistemazioni at pagamento famiglie ancora così sistemate con onore per Erario punto Confidasi nella tenace et costante azione SS.LL. anche in tale importante settore et attenendosi notizie sui relativi risultati punto Ringraziasi punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.*

TELEGRAMMA URGENTE

Napoli, 21 ottobre 1981

PREFETTI

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

SINDACI

— NAPOLI — SALERNO

N. 2018/NA/CONV.4 punto At fine fornire elementi di giudizio at C.I.P.E. vrg prego SS.LL. precisare stesso mezzo at vista et comunque entro 25 corrente seguenti dati due punti

- 1) somme già appositamente accreditate da questo Commissariato et prelevate dal fondo globale vrg previa autorizzazione commissariale:
 - a) per pagamento corrispettivi dovuti ad alberghi vrg pensioni et istituti vrg che ospitano terremotati punto et vrg
 - b) per indennità di requisizione et occupazione temporanea urgenza di aree per installazioni insediamenti provvisori punto et vrg
 - c) per indennità di requisizione et canoni locazione di alloggi punto et vrg
- 2) somme finora erogate rispettivamente per i precedenti punti a) vrg b) vrg c) punto e vrg
- 3) impegni di spesa per successivo periodo scadente at 31 dicembre prossimo rispettivamente per i precedenti punti a) vrg b) et c) punto

Occasione vrg SS.LL. sunt pregate curare che i Comuni provvedano effettivamente at erogare somme accreditate da codeste Prefetture per i precedenti punti b) et c) punto Ringrazio punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 30 ottobre 1981

Sigg.ri PREFETTI

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA
— POTENZA — SALERNO

Sigg.ri SINDACI

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA
— POTENZA — SALERNO

ASSESSORI PATRIMONIO SENZA TETTO e
ASSISTENZA

— COMUNE NAPOLI

N. 2128/NA/CONV.4 punto Seguito precedenti comunicazioni telegrafiche vrg invito SS.LL. voler provvedere perché vrg at distanza undici mesi circa da fenomeni sismici vengano scrupolosamente rivedute tutte posizioni assistenziali vrg at scopo ridurre relativa spesa vrg che est eccessiva et incompatibile con attuali disponibilità finanziarie punto Tale risultato potest essere raggiunto attuando seguenti misure due punti

- 1) immediata consegna at destinatari di prefabbricati vrg containers et fabbricati riattati vrg appena pronti per utilizzazione punto et vrg
- 2) acquisizione da parte dei Sindaci con procedura prevista da Ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981 di alloggi privati sfitti da utilizzare per sistemazione famiglie tuttora ricoverate in albergo aut roulottes aut edifici scolastici per le quali non sia prevedibile at brevissima scadenza disponibilità prefabbricati vrg containers aut alloggi di provenienza resi agibili dopo riattazione punto et vrg
- 3) trasferimento dei nuclei familiari vrg già alloggiati in esercizi ricettivi con pensione completa giornaliera eccedente lire 16.000 vrg in altri meno costosi et finché possibile ambito Comune residenza punto

Nel sottolineare importanza tali accertamenti et iniziative confido massimo impegno et collaborazione SS.LL. per conseguimento ogni possibile concreto risultato nella direzione accennata punto Soggiungo che est fase studio iniziativa che prevede partecipazione interessati in relazione at loro reddito vrg nelle spese sostenute per alloggio et vitto in alberghi aut pensioni aut istituti punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 11 novembre 1981

Sigg.ri PREFETTI

— NAPOLI — AVELLINO
— CASERTA — SALERNO
— POTENZA — MATERA — FOGGIA

et conoscenza: UFFICIO TECNICO ERARIALE

— NAPOLI — AVELLINO
— CASERTA — SALERNO
— POTENZA — MATERA — FOGGIA

Prot. n. 2067/RE - NA punto Da recente indagine est emerso che codeste Prefetture habent accreditato modesto acconto sul fabbisogno globale per pagamento indennità occupazione aree insediamenti provvisori anno corrente punto Ricordo che questo Commissariato habet autorizzato SS.LL. at prelevare da fondo globale circa 60% di tale fabbisogno in relazione at obbligo art. 3 vrg comma 5 vrg legge 22 dicembre 1980 n. 874 di pagare indennizzi entro tre mesi data occupazione punto Sottolineo altresì due punti

- criteri determinazione indennizzi sunt esclusivamente quelli dettati da predetto art. 3 comma 5° vrg che richiama legge 29 luglio 1980 vrg n. 385 punto et vrg
- per ciascun anno occupazione va corrisposta unicamente at proprietari un quarto indennità spettante per espropriazione aree punto et vrg
- per ciascun mese aut frazione mese va corrisposto un dodicesimo dell'indennità annua come sopra determinata punto et vrg
- occupazione temporanea urgenza non est finalizzata at esproprio et quindi non est ammessa cessione bonaria area punto et vrg
- Comuni possono erogare acconti pari at 8/10 indennità occupazione vrg entro limite massimo 80 milioni vrg in favore aventi diritto dichiaranti sensi art. 4 legge 4 gennaio 1968 vrg n. 15 vrg che immobile occupato est nella loro piena et libera proprietà punto et vrg
- indennità va corrisposta at proprietari per un anno vrg salvo ulteriori direttive per periodi successivi punto per eventuali pagamenti già effettuati periodo eccedente un anno vrg occorre presentare apposita documentata istanza at Commissariato per autorizzazione in sanatoria punto

Segnalo che est stato instaurato qualche procedimento penale at carico amministratori comunali per erronea applicazione criteri determinazione indennità punto Sottolineo esigenza che venga richiamata attenzione Sindaci per scrupolosa regolarità conteggi anche scopo evitare che riscontro UTE previsto successivamente at erogazioni acconto 8/10 possa rettificare importo dovuto con conseguente obbligo recupero punto Confidasi sollecita attenta azione secondo criteri suindicati et assistenza Amministrazioni comunali punto Ringraziasi punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 422

VISTE le proprie Ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del Comune di Napoli, dal Villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del Comune di Giugliano al Villaggio Coppola escluso e del Comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

VISTE le successive Ordinanze nn. 219, 287 e 382, rispettivamente in data 25 aprile 1981, 27 maggio 1981 e 27 agosto 1981, con le quali è stata disposta la proroga al 30 novembre 1981 di tutti i rapporti giuridici instauratisi in virtù delle preindicate Ordinanze;

CONSIDERATO che, pur essendo in corso iniziative idonee, permangono tuttora difficoltà per far rientrare i suddetti nuclei familiari nelle abitazioni di origine od in altre apposite strutture abitative, per cui si rende necessario disporre una ulteriore proroga di mesi uno;

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875, nonché la legge 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni norma contraria;

O R D I N A

Tutte le locazioni e le requisizioni conseguenti alle Ordinanze commissariali in premessa citate che scadranno il 30 novembre 1981 sono prorogate al 31 dicembre 1981.

Tuttavia, i sigg.ri Sindaci interessati sono invitati a far cessare la materiale detenzione degli immobili, appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza, resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed affissa all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

L'affissione fa luogo di notifica ai proprietari degli alloggi sopraindicati.

I Prefetti delle province di Napoli e Caserta sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 28 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 431

CONSIDERATO che, nonostante il lungo periodo trascorso dagli eventi sismici del novembre 1980, è tuttora notevole, il numero dei terremotati ospitati in alberghi, pensioni ed istituti con ingenti spese a carico dell'Erario;

RITENUTO che, con telegramma commissariale n. 2147/NA/CONV.4 in data 31 ottobre 1981, sono stati chiesti ai Prefetti ed ai Sindaci dei Capoluoghi di Provincia dell'area interessata indicazioni su uno schema di provvedimento recante misure per la riduzione della spesa in questione mentre per il Comune di Napoli il problema aveva formato oggetto di apposito incontro con l'Assessore competente, il 18 ottobre 1981;

RILEVATO che il Comune di Napoli, con lettera n. 50281/3^e Direzione Assistenza in data 10 novembre 1981, ha dato la propria adesione all'iniziativa suggerendo talune variazioni allo schema predisposto dal Commissariato;

ATTESO che le suindicate proposte del Comune di Napoli, seppure apprezzabili per le particolari esigenze della città, consentono di dare corso all'iniziativa nei termini previsti dal Commissariato;

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza al riguardo;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogata con la legge 6 agosto 1981, n. 456;

D I S P O N E

Art. 1

Con decorrenza dal 21 novembre 1981, tutte le persone rimaste senza tetto a causa del recente sisma, ed ospitate in esercizi ricettivi, devono concorrere, nella misura del 10% della spesa che sostiene l'erario, ove il reddito annuo complessivo familiare lordo superi le L. 2.500.000.

Art. 2

Il contributo complessivo annuo dei nuclei familiari non deve tuttavia eccedere i sottoindicati limiti:

- a) il 15% dei redditi lordi annui da oltre 2.500.000 e fino a L. 4.000.000;
- b) il 40% dei redditi lordi annui da oltre 4.000.000 e fino a 6.000.000;
- c) il 50% dei redditi lordi annui superiori a L. 6.000.000.

Art. 3

I predetti contributi vanno corrisposti direttamente dagli interessati ai titolari degli esercizi ricettivi.

Per coloro che siano inadempienti al pagamento del contributo entro il decimo giorno della scadenza mensile, cessa il godimento dell'assistenza in argomento.

Ai fini pertanto, della presente ordinanza, i capi di famiglia devono produrre ai titolari degli esercizi ricettivi apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante il reddito annuo lordo dei singoli componenti la famiglia ed il relativo totale.

I predetti titolari devono allegare la suddetta dichiarazione sostitutiva e le quietanze dell'avvenuto pagamento del contributo ai rendiconti per le Prefetture.

Art. 4

Questo Commissariato, le Prefetture ed i Comuni disporranno indagini dirette o a mezzo dei dipendenti Organi di Polizia, per verificare l'attendibilità delle predette dichiarazioni, nonché la corrispondenza tra gli elenchi presentati dai singoli albergatori e le presenze effettive.

Art. 5

Le persone di cui alla presente in atto ospitate negli esercizi ricettivi possono optare per il contributo di sistemazione alloggiativa autonoma di cui alla circolare n. 176 in data 26 marzo 1981 di L. 200.000 mensili per il capo famiglia e di L. 50.000 mensili per ogni persona a carico, con l'avvertenza che il contributo globale non può superare il limite massimo di L. 400.000 per ogni nucleo familiare.

Art. 6

Qualora la spesa di ricovero sia inferiore all'ammontare complessivo del contributo di sistemazione alloggiativa autonoma, tale contributo si riduce sino al limite della predetta spesa.

Art. 7

A tal fine gli interessati devono produrre al Sindaco del Comune di residenza istanza in carta semplice, corredata di attestazione dell'albergatore, convalidata dagli Organi di Polizia, circa il periodo di ricovero, nonché dei documenti di cui alle lettere b) e d), dell'art. 5 della predetta ordinanza n. 176.

I Prefetti ed i Sindaci delle Regioni Campania e Basilicata e della Provincia di Foggia sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 16 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 19 novembre 1981

Sigg.ri PREFETTI di

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

et conoscenza: Sigg.ri SINDACI

— NAPOLI — SALERNO

Prot. n. 2293/CONV.4 punto

Seguito tele n. 1755/NA/CONV.1 del 19 ottobre scorso delego Signorie Loro trattino ai sensi legge 22 dicembre 1980 vrg n. 874 et 6 agosto 1981 vrg n. 456 trattino ai proroga di tutte convenzioni ed atti impegno rispettive province vrg scadenti 30 novembre prossimo vrg per ricovero terremotati vrg sempre che ne permangono tuttora i presupposti punto Ribadisco peraltro esigenza attenta verifica posizione singole famiglie ospitate esercizi ricettivi et attuazione misure indicate nel tele commissariale 2128/NA/CONV.4 del 30 ottobre scorso scopo evitare superfluo aggravio Erario punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 436

VISTI i propri decreti nn. 1/R, modificato col n. 32/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 23/R, 25/R, 26/R, 27/R, 28/3, 29/R, 30/R, 31/R, 31/bis/R, 33/R, 33/bis/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/R modificato col n. 61/R, 41/bis/R, 42/R, 43/R, 46/R, 47/R, 54/R, 56/R, 57/R, 58/R, 60/R, 66/R e n. 1058, con i quali nei Comuni di Napoli, Arzano, Castellammare di Stabia, Marigliano, Castelvoturno, Cellole, Pomigliano d'Arco, Volla, Somma Vesuviana, Villaricca, Mondragone, Nola, Brusciano, Giugliano, Capua, Casoria, Bacoli, Sessa Aurunca e Sarno è stata disposta:

a) la requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980, nonché per la sistemazione di uffici pubblici e per l'esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali;

b) la requisizione e l'occupazione temporanea d'urgenza di aree necessarie all'installazione di roulotte, containers e prefabbricati per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate nonché all'esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali;

VISTE le proprie ordinanze nn. 34 del 9 dicembre 1980; 44 dell'11 dicembre 1980; 75 del 3 gennaio 1981 e 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del Comune di Napoli, dal villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del Comune di Giugliano al Villaggio Coppola escluso e del Comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

CONSIDERATO che, pur essendo in corso iniziative idonee, persiste la carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative, per cui si rende necessario disporre la proroga dei suindicati provvedimenti, di cui permangono tuttora i presupposti;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogati dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

O R D I N A

Tutte le requisizioni e le occupazioni temporanee d'urgenza di aree di cui alla lettera b), della premessa — che scadranno il 30 novembre 1981 — sono prorogate al 31 dicembre 1982.

È disposta, altresì, la proroga al 31 gennaio 1982 delle:

— requisizioni di immobili di cui alla lettera a), della premessa, che scadranno il 30 novembre 1981;

— locazioni e requisizioni conseguenti alle citate ordinanze commissariali nn. 34, 44, 75 e 105, che scadranno il 31 dicembre 1981.

Tuttavia, i signori Sindaci interessati sono invitati a far cessare la materiale detenzione degli immobili, appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza, resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati.

La pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati fa luogo di notifica ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

I Prefetti delle Province di Napoli, Caserta e Salerno sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di esercitare sui Sindaci interessati ogni possibile azione di stimolo.

Napoli, 20 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 25 novembre 1981

Sigg.ri PREFETTI

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA
— POTENZA — SALERNO

Sigg.ri SINDACI

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA
— FOGGIA — MATERA
— POTENZA — SALERNO

ASSESSORI PATRIMONIO, SENZA TETTO e
ASSISTENZA

— COMUNE NAPOLI

et conoscenza: SINDACI

— CAVA DEI TIRRENI — VIETRI SUL MARE

Prot. n. 2336/CE/CONV. 4 punto Riferimento vari quesiti interpretativi circolare commissariale n. 2147/NA/CONV.4 del primo corrente vrg concernente riduzione spese alberghiere vrg precisasi che contributo sistemazione alloggiativa autonoma trattino determinato in misura fissa trattino est collegato at Ordinanza n. 176 del 26 marzo 1981 esclusivamente per presentazione documenti di cui at lettere b) ed d) art. 5 vrg et viene concesso at terremotati che lasciano esercizi ricettivi vrg per trovare qualsiasi altra sistemazione alloggiativa trattino esclusa ovviamente quella in containers aut prefabbricati aut case requisite aut rese agibili at seguito lavori riattazione trattino senza alcuna dimostrazione pagamento eventuali canoni di locazione punto Occasione precisasi che dopo 16 corrente est cessata possibilità ricovero terremotati in esercizi ricettivi vrg salvo casi indicati nell'art. 1 lettera a) dell'Ordinanza commissariale n. 421 del 22 ottobre 1981 vrg concernente assegnazione nuovi alloggi monoblocco vrg et eventuali casi eccezionali di impellente ricovero da valutare con rigore vrg previo accertamento impossibilità altre soluzioni alloggiative vrg da SS.LL. che sun delegate at adozione tutte misure del caso tenuto conto esigenza non esporre Erario at spese ingiustificate punto Est ovvio che at ricoverati dopo 16 corrente non sunt applicabili disposizioni su possibilità optare per contributo sistemazione alloggiativa punto Prego impartire opportune istruzioni at Sindaci rispettive Province e ringrazio punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 447

VISTE le proprie ordinanze nn. 34 del 9 dicembre 1980; 44 dell'11 dicembre 1980; 75 del 3 gennaio 1981; 83 dell'11 gennaio 1981 e 336 del 23 luglio 1981, con le quali venne provveduto alla sistemazione alloggiativa di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980, che colpirono i territori delle Regioni Campania e Basilicata;

VISTA, altresì, la propria ordinanza n. 85 in data 12 gennaio 1981, diffusa ampiamente e pubblicata sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 25 febbraio 1981, con la quale, fra l'altro, venne disposta l'acquisizione di alloggi comunque disponibili, mediante locazione o requisizione, previo censimento da parte dei Sindaci di tutti quelli di proprietà privata non utilizzati dai proprietari, né dati in locazione, e previa affissione dell'atto di diffida, con valore di avvenuta notifica, sulla porta d'ingresso dell'immobile e nell'Albo Pretorio del Comune;

VISTO inoltre il telegramma commissariale n. 2128/NA/Conv.4 in data 30 ottobre 1981, con il quale è stata disposta fra l'altro l'acquisizione da parte dei Sindaci, con la procedura prevista dalla citata ordinanza n. 85, degli alloggi privati sfitti da utilizzare per la sistemazione delle famiglie tuttora ricoverate in albergo, roulottes ed edifici scolastici, per le quali non sia prevedibile a brevissima scadenza la disponibilità di prefabbricati, containers od alloggi di provenienza resi agibili dopo riattazione;

RITENUTA la necessità di apportare a tale normativa modifiche idonee ad ovviare agli espedienti (locazione od occupazione ad altro titolo di comodo; apparente utilizzazione a studi professionali, uffici, depositi, ecc.), emersi in occasione delle requisizioni finora attuate dalle Amministrazioni comunali dell'area colpita dagli eventi sismici;

CON i poteri conferitigli dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e dal D.L. 26 giugno 1981, n. 333, nonché in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

La normativa in premessa indicata viene modificata ed integrata, con effetto immediato, come segue:

1) qualora nel termine di ventiquattro ore dalla avvenuta notifica effettuata nei sensi suesposti i proprietari non avranno offerto in locazione l'alloggio o comunque non risultino presenti, l'appartamento si riterrà requisito per un periodo di mesi 2 (due) prorogabile, a favore del Comune, previa redazione dello stato di consistenza che sarà effettuato contestualmente all'immissione in possesso.

L'alloggio sarà, quindi, acquisito dagli incaricati del Comune ed, all'occorrenza, sarà effettuato lo sgombero coattivo delle persone che, attraverso i possibili rapidi accertamenti di Ufficio, risultassero abusivamente o fittiziamente occupanti i locali. Saranno, altresì, coattivamente requisiti,

previo lo sgombero eventualmente necessario, quegli appartamenti che risultassero utilizzati in virtù di espedienti di comodo attuati successivamente alla data del 12 gennaio 1981, in modo diverso da quello ufficialmente risultante;

2) sono esonerati dalla consegna dell'immobile i proprietari che vi abbiano effettivamente fissato la propria dimora abituale (nel senso dell'effettiva costante abitazione confortata dalla relativa variazione anagrafica), in epoca precedente al 12 gennaio 1981, e coloro che, dai rapidi accertamenti di Ufficio che saranno effettuati, risulteranno sprovvisti di altra abitazione idonea.

Salvi gli accertamenti che valuterà di disporre il Comune od il Commissariato Straordinario, i proprietari potranno far constatare le circostanze di cui al comma precedente con dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di dichiarazione mendace sarà promossa l'azione penale.

3) i Prefetti delle Province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Potenza, Matera e Foggia, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 4 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 5 dicembre 1981

Sigg.ri PREFETTI

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA
— SALERNO — MATERA
— POTENZA — FOGGIA

et conoscenza: Sigg.ri DIRIGENTI UFFICI TECNICI ERARIALI

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA
— SALERNO — MATERA
— POTENZA — FOGGIA

Prot. n. 2359/RE - NA Punto

Risulta che Sindaci habent adottato provvedimenti requisizione immobili per sistemazione Uffici pubblici vrg cui sedi erano divenute inagibili at seguito sisma novembre 1980 punto Fattispecie vrg mediante interpretazione estensiva vrg rientra nella delega vrg conferita at Sindaci con Ordinanza commissariale n. 7 bis del 28 novembre 1980 vrg et est contemplata espressamente da art. 3 lettera a) legge 22 dicembre 1980 vrg n. 874 punto Per pagamento indennità va seguita stessa procedura di cui at tele commissariale n. 240/RE del 22 febbraio 1981 et successive modificazioni punto Preciso però che trattino ove per immobile dichiarato inagibile vrg veniva corrisposto canone locazione trattino onere est at carico Amministrazioni interessate vrg che intanto non corrispondono canone per edificio temporaneamente abbandonato punto Prego Signorie Loro impartire opportune istruzioni at Sindaci rispettive province vrg con particolare riguardo at eventuale recupero somme indebitamente poste at carico Erario punto Prego assicurare punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

N. 2356/NA/CONV. 4

VISTA la propria ordinanza n. 431 in data 16 novembre 1981, con la quale è stato imposto ai nuclei familiari terremotati ospitati in esercizi ricettivi, con reddito annuo lordo superiore a L. 2.500.000, un contributo del 10% sulla relativa spesa erariale;

RITENUTO che, a seguito di intese intercorse col Sindaco di Napoli, occorre provvedere alle conseguenti modifiche alla normativa in argomento;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferiti con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogata con la legge 6 agosto 1981, n. 456;

D I P O N E

Art. 1

Sono esenti dal pagamento del ticket, a decorrere dal 21 novembre 1981, i nuclei familiari con reddito lordo annuo fino a L. 4.000.000.

Art. 2

Con decorrenza dall'11 dicembre 1981, il contributo complessivo annuo dei nuclei familiari non deve tuttavia eccedere i sottoindicati limiti:

- a) il 40% dei redditi lordi annui da oltre 4.000.000 e fino a 6.000.000;
- b) il 50% dei redditi lordi da oltre 6.000.000 e fino a 10.000.000;
- c) il 60% dei redditi lordi annui da oltre 10.000.000 e fino a 15.000.000;
- d) il 70% dei redditi lordi annui oltre 15.000.000.

Art. 3

I predetti limiti percentuali del 40%, 50%, 60% e 70% vanno commisurati al reddito annuo rapportato al periodo di fatturazione e, quindi, al mese od ai giorni di effettivo godimento dell'assistenza alberghiera.

Art. 4

In caso di inadempienza all'obbligo del pagamento del ticket da parte dei terremotati, il relativo onere farà carico all'Erario.

Le Prefetture procederanno al recupero del credito erariale nei confronti dei debitori morosi secondo la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5

Ove i capi di famiglia non producano l'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3, comma 3°, dell'ordinanza commissariale del 16 novembre 1981, il ticket verrà applicato nella misura fissa del 10%, senza tener conto dei limiti previsti dal precedente art. 2.

Napoli, 10 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 464

VISTI i propri decreti n. 1/R modificato col n. 32/R, 2/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 23/R, 25/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31/R, 31 bis/R, 33/R, 33 bis/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/R modificato col n. 61/R, 41 bis/R, 42/R, 43/R, 46/R, 47/R, 54/R, 56/R, 57/R, 58/R, 66/R, 958 e n. 1058, con i quali nei Comuni di NAPOLI, ARZANO, CASTELLAMMARE DI STABIA, MARIGLIANO, CASTELVOLTURNO, CELLOLE, POMIGLIANO D'ARCO, VOLLA, SOMMA VESUVIANA, VILLARICCA, MONDRAGONE, NOLA, BRUSCIANO, GIUGLIANO, CAPUA, CASORIA, BACOLI, SESSA AURUNCA e SARNO è stata disposta:

a) la requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 nonché per la sistemazione di uffici pubblici e per l'esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali;

b) la requisizione e l'occupazione temporanea d'urgenza di aree necessarie all'installazione di roulettes, containers e prefabbricati per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate nonché all'esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali;

VISTE le proprie ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del Comune di NAPOLI, dal Villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del Comune di GIUGLIANO al Villaggio Coppola escluso e del Comune di BACOLI, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

CONSIDERATO che, pur essendo in corso iniziative idonee, persiste la carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative, per cui si rende necessario disporre la proroga dei suindicati provvedimenti, di cui permangono tuttora i presupposti;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogati dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

O R D I N A:

Sono prorogate al 31 marzo 1982:

- le requisizioni di immobili di cui alla lettera a) della premessa;
- le locazioni e requisizioni conseguenti alle citate ordinanze commissariali nn. 34, 44, 75 e 105.

Tuttavia, i signori Sindaci interessati sono invitati a far cessare la materiale detenzione degli immobili, appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza, resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati.

La pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzeta Ufficiale della Repubblica e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati fa luogo di notifica ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

I Prefetti delle Province di Napoli, Caserta e Salerno sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di esercitare sui Sindaci interessati ogni possibile azione di stimolo.

Napoli, 19 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 466

VISTO l'art. 4 - ter del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con il quale viene disposto che il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio;

VISTO l'art. 5 - quater del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456 con il quale viene disposto che il locatario di immobili dichiarati inagibili è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilità e l'abitabilità degli immobili medesimi;

CONSIDERATO che molti inquilini, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni dichiarate inagibili, hanno trovato sistemazione precaria presso scuole, in roulotte, in containers o simili, senza, peraltro, avere la possibilità di traslocare anche i mobili;

RILEVATO che, in virtù del succitato art. 4 - ter della legge n. 874/80 il proprietario degli immobili dichiarati inagibili non può, comunque, destinare ad altri il godimento dei locali da riattare, nemmeno dopo l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO necessario riscontrare quanto precede in relazione a procedure e programmi finanziari;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge n. 874/80 e dalla legge n. 456/81 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D A A T T O

Che per effetto di quanto disposto dall'art. 4 - ter dalla legge n. 874/80 e dall'art. 5 - quater della legge n. 456/81, nessun corrispettivo è dovuto dai locatori di immobili dichiarati inagibili, ed abbandonati per il mantenimento negli stessi di mobili.

Napoli, 19 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 482

VISTE le ordinanze commissariali nn. 7/bis, 85, 366 e 447, rispettivamente in data 28 novembre 1980, 12 gennaio 1981, 23 luglio 1981 e 4 dicembre 1981, con le quali è stata delegata ai Sindaci la potestà di disporre, con propri provvedimenti motivati, la temporanea requisizione di idonei immobili di proprietà privata, per la sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

VISTO, inoltre, il telegramma Commissariale n. 2128/NA/Conv. 4 in data 30 ottobre 1981, con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'acquisizione da parte dei Sindaci, con procedura prevista dalla citata ordinanza n. 85, degli alloggi privati sfitti da utilizzare per la sistemazione delle famiglie tuttora ricoverate in albergo, roulotte ed edifici scolastici, per le quali non sia prevedibile, a brevissima scadenza, la disponibilità di prefabbricati od alloggi di provenienza resi agibili dopo riattazione;

CONSIDERATO che, essendo tuttora in corso di completamento le iniziative per l'insediamento provvisorio delle popolazioni sinistrate mediante l'installazione di containers e prefabbricati, nonché la riattazione degli alloggi inagibili, persiste la carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative;

CONSIDERATO, altresì, che con ordinanza commissariale n. 464 in data 19 dicembre 1981 è stata disposta la proroga al 31 marzo 1982 delle requisizioni di alloggi di cui ai decreti commissariali indicati nella suddetta ordinanza n. 464;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogati dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

I Sindaci potranno disporre proroghe delle requisizioni sindacali di alloggi, sempre che ne permangano i presupposti, per periodi non eccedenti il 31 dicembre 1982, salvo periodi superiori, già disposti prima del presente provvedimento.

Tuttavia i Sindaci interessati sono invitati a far cessare la materiale detenzione degli immobili, appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza, resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati.

I Prefetti delle Province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Matera, Potenza e Salerno sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di esercitare sui Sindaci interessati, ogni possibile azione di stimolo.

Napoli, 31 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 326

CONSIDERATO che, in attuazione del programma per il reinsediamento provvisorio della popolazione colpita dai recenti fenomeni sismici, sono state allestite delle roulottepoli;

RITENUTO che occorre garantire l'osservanza delle vigenti norme di sicurezza;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

1) i Sindaci dei Comuni ove esistano insediamenti provvisori di roulotte devono far provvedere alla verifica degli impianti tecnologici di servizio ed in particolare degli impianti elettrici e degli impianti di distribuzione dei gas combustibili ed a far eliminare, nei tempi tecnici strettamente necessari, eventuali situazioni di pericolo che dovessero emergere;

2) ove, in dipendenza di particolari condizioni oggettive di installazione di dette roulotte, dovessero individuarsi per l'ipotesi d'incendio situazioni di pericolo per la propagazione del fuoco, devono essere predisposti adeguati presidi antincendio.

I presidi di che trattasi devono essere concordati col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio che potrà fornire anche utili indicazioni tecniche.

Napoli, 16 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 370

VISTA l'ordinanza n. 318 del 12 giugno 1981, con la quale è stato disposto che i villaggi e gli agglomerati di prefabbricati, installati nelle zone colpite dal sisma, siano muniti di adeguati presidi anticendio;

VISTA la successiva ordinanza n. 326 del 16 giugno 1981, nonché la circolare esplicativa n. 3781/T 12 del 20 giugno 1981, con le quali è stata disposta la verifica, negli insediamenti provvisori di roulotte, degli impianti tecnologici di servizio ed in particolare degli impianti elettrici e di distribuzione dei gas combustibili, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo;

VISTA la normativa antincendio predisposta al riguardo dal Servizio Tecnico, nel corso di una riunione collegiale alla quale hanno partecipato i Comandanti dei Vigili del Fuoco di tutte le province terremotate della Campania e della Basilicata;

RITENUTO, di conseguenza, di dover diramare più dettagliate istruzioni ai fini della prevenzione infortunistica nelle strutture provvisorie;

D I S P O N E

Negli insediamenti di roulotte, negli agglomerati di prefabbricati e di case mobili monoblocco (containers), deve essere osservata la seguente normativa antinfortunistica:

1) gli insediamenti devono occupare zone non franose ed essere sistemati su terreni consistenti o preventivamente consolidati e non soggetti ad allagamenti;

2) nei prefabbricati, nelle roulotte e nei containers deve essere interdetta la presenza di sostanze infiammabili.

Per l'installazione di bombole di g.p.l. per uso cucina occorre osservare le seguenti prescrizioni:

a) il loro peso dovrà essere superiore a Kg. 10;

b) per le roulotte, le bombole dovranno essere sistemate nell'apposito contenitore ubicato sul timone delle stesse;

c) per i containers e i prefabbricati non muniti di appositi portabombole, si dovrà provvedere alla installazione di un apposito contenitore esterno adeguatamente areato e realizzato in materiale incombustibile;

d) il collocamento bombola-utenza dovrà essere realizzato con tubazione metallica fino alle prossimità dell'utenza stessa. L'ultimo tratto potrà essere realizzato con tubo-gas.

L'impianto dovrà essere conforme alle norme UNI - CIG (S.C. G.U. n. 203 del 7 giugno 1973);

3) l'installazione degli impianti elettrici è soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) gli impianti elettrici esterni dovranno essere realizzati in conformità delle norme CEI, come previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968) con l'obbligo di installare un interruttore differenziale sul quadro di alimentazioni;

b) gli impianti elettrici interni delle roulotte e dei containers non dovranno essere modificati rispetto a quelli originali, né sovraccaricati;

c) gli impianti elettrici interni dei prefabbricati dovranno essere realizzati in conformità alle norme emanate per i prefabbricati di civili abitazioni;

d) la ditta installatrice o un tecnico abilitato dovranno rilasciare apposita certificazione di conformità dell'impianto elettrico alle predette norme di legge;

4) gli insediamenti dovranno essere muniti d'impianto antincendio fisso costituito da idranti del tipo UNI da 45 mm. corredati di tubazioni flessibili da 20 mt. e lance. Il numero e l'ubicazione degli idranti dovrà essere tale da coprire l'intera area dell'insediamento.

L'impianto antincendio dovrà garantire, nella ipotesi di un funzionamento contemporaneo di n. 2 idranti, una pressione residua d'afflusso non inferiore a 2 at e una portata minima di 150 lt/min. per ciascun idrante. Nel caso in cui non sia possibile garantire i predetti valori di pressione e portata, dovrà prevedersi la realizzazione di una idonea riserva idrica e gruppo di pompaggio diesel o alimentato da linea elettrica indipendente da quella che alimenta le utenze del villaggio;

5) sono esentati dall'obbligo della installazione dell'impianto antincendio gli insediamenti con non più di 10 roulotte la cui distanza reciproca sia non inferiore a 10 mt.;

6) ogni gruppo di cinque o frazione di cinque roulotte, containers o prefabbricati dovrà essere dotato di un estintore a polveri da Kg. 5, da utilizzare per il pronto intervento;

7) è vietata l'utilizzazione di fiamme libere mobili o fonti luminose alimentate a gas o liquidi infiammabili;

8) le roulotte potranno essere protette dagli agenti atmosferici mediante tettoie stabili, purché le stesse siano realizzate con materiali incombustibili e la distanza tra le proiezioni delle tettoie non sia inferiore a 5 mt.;

9) gli insediamenti con più di 50 roulotte, prefabbricati o containers dovranno essere presidiati da personale in grado di utilizzare i mezzi antincendio in attesa che a ciò si possa procedere col personale di cui all'art. 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i Sindaci attueranno idonee soluzioni alternative;

10) gli insediamenti di cui al predetto punto dovranno essere dotati di sirene o avvisatori acustici d'incendio;

11) per i containers a struttura metallica, la distanza laterale delle tettoie, pur rimanendo fissa quella di metri 5 per il fronte, può ridursi a metri 3 su richiesta degli Enti che li installano, previo parere favorevole del Comandante provinciale dei VV.FF. sul cui territorio vengono installati, nonché del Visto dell'Ispettore regionale;

12) qualora vengono ancora utilizzati tende da parte dei terremotati, queste devono essere adoperate solo per deposito di materiali non infiammabili né facilmente combustibili.

È vietato al di sotto di essi, l'uso di fiamme libere e di qualsiasi installazione elettrica;

13) nell'interno delle roulotte e dei containers è vietato far raggiungere all'olio o ai grassi, durante la preparazione dei pasti, temperature elevate (fritture) onde evitare incendi;

14) qualora, sia per situazioni ambientali o logistiche contingenti, sia perché molti insediamenti sono stati già approvati e realizzati, la distanza reciproca tra containers e prefabbricati è inferiore a quelle previste nelle precedenti norme, sarà cura dei Comandanti VV.FF. delle province interessate prescrivere, laddove sia indispensabile, ulteriori predisposizioni antincendio che possano assicurare all'insediamento il grado di sicurezza necessario.

I Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a provvedere all'esecuzione del presente provvedimento, nei tempi tecnici strettamente necessari.

I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ed ogni altro Organo o Ufficio competente in materia, vigileranno sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

Napoli, 28 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 418

VISTO il T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che all'art. 58 prescrive, per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi che devono circolare, l'obbligo di essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per provincia, a cura dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile nella cui circoscrizione risiede colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo stesso;

CONSIDERATO:

— che nella prima fase di emergenza del recente sisma, si è provveduto, tramite le Prefetture, all'acquisto di un considerevole numero di roulotte, per essere assegnate ai nuclei familiari terremotati;

— che i mezzi di cui sopra non vanno immatricolati ai sensi della normativa prevista dal cennato art. 58, in quanto gli stessi non sono destinati alla circolazione, ma specificatamente al ricovero dei nuclei familiari senzatetto e con unica legittima possibilità di spostamento limitata al trasferimento dai centri di raccolta alle zone di impiego e viceversa;

RITENUTO, per i motivi suesposti, che, comunque, occorre assicurare alle roulotte in questione, un sistema di immatricolazione che se pur non riconducibile alla normativa prevista dal vigente Codice della Strada, ne assicuri ugualmente e validamente l'individuazione e la pubblicità;

CHE, ai fini anzidetti, tale mezzo di individuazione possa essere costituito da una targa dalle stesse dimensioni di quella prevista per l'immatricolazione dei normali veicoli in circolazione, da apporre con idonei mezzi nella parte posteriore del veicolo ed in maniera ben visibile, riportante l'indicazione dell'Organismo di appartenenza, della sigla della provincia in cui in atto si trova ubicato, nonché di un numero progressivo di immatricolazione sempre per ciascuna provincia;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Le roulotte comunque acquistate da questo Commissariato per il primo ricovero delle persone senzatetto non rientrano nella citata normativa prevista dall'art. 58 del Codice della Strada, pertanto:

— dovranno essere immatricolate mediante apposizione, nel retro del mezzo, di una targa così articolata:

PROTEZIONE CIVILE

ricovero di emergenza n.

— per ogni targa dovrà essere aggiunta, dopo il termine «emergenza», la sigla della provincia dove in atto si trova ubicata la roulotte, nonché il numero progressivo riferito sempre a ciascuna provincia;

— detta targa, con fondo bianco e scritta nera, dovrà avere le stesse dimensioni di quella applicata nella parte posteriore dei normali veicoli in circolazione;

— per le roulotte già immatricolate, la nuova targa sarà apposta nella parte superiore in corrispondenza di quella esistente.

Un funzionario di ciascuna Prefettura delle province terremotate, all'uopo nominato con provvedimento del Prefetto, curerà gli adempimenti di cui sopra, provvedendo, altresì, ad istituire apposito registro - inventario nel quale saranno riportati gli estremi di ogni roulotte (marca, modello, tipo, numero di telaio, eventuale numero di targa, se già immatricolata - estremi della nuova targa apposta ai sensi della presente Ordinanza).

Le roulotte indicate non potranno, in ogni caso, avere una destinazione diversa da quella di ricovero per senzatetto.

A tal fine, il funzionario di Prefettura incaricato degli adempimenti di cui ai precedenti commi, curerà, contestualmente agli adempimenti stessi, il rilascio di un certificato nel quale, oltre ad essere riportati i dati relativi all'immatricolazione ed all'inventariazione della roulotte, sarà espressamente precisato che detto mezzo può circolare unicamente in caso di trasferimento dai centri di raccolta alle zone di impiego e viceversa.

Durante tale fase di trasferimento, i mezzi che provvedono al trasporto o al traino delle roulotte devono essere coperti da assicurazione anche per i suddetti veicoli trasportati o trainati.

Al relativo onere, stimato in L. 120 milioni, si farà fronte con i fondi di questo Commissariato.

La presente Ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 20 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 481

VISTA l'ordinanza n. 318 del 12 giugno 1981 con la quale è stato disposto che i villaggi e gli agglomerati di prefabbricati, installati nelle zone colpite dal sisma, siano muniti di adeguati presidi antincendi;

VISTA la successiva ordinanza n. 370 del 28 giugno 1981 dettante norme di sicurezza per gli insediamenti di roulotte ed agglomerati di prefabbricati e di case mobili monoblocco ai fini antincendi ed antinfortunistici;

VISTO che con ordinanza n. 428 del 7 novembre 1981 è stato previsto il Servizio Volontario di Protezione Civile per i primi soccorsi in caso di necessità nell'ambito degli insediamenti provvisori prefabbricati fissi o mobili della Campania, della Basilicata e della Provincia di Foggia;

RITENUTO che la normativa di sicurezza antincendi per i villaggi prefabbricati debba venire riconsiderata in funzione delle tipologie costruttive ed edilizie degli insediamenti ed in particolare delle caratteristiche di resistenza al fuoco dei materiali (impiegati nella realizzazione degli stessi);

VISTE le risultanze dell'apposita Commissione istituita per lo studio del problema presso il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi e presieduta dall'Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, trasmesse con ministeriale n. 29575/5099/3 del 19 dicembre 1981;

RITENUTO che per quanto concerne gli insediamenti costituiti da prefabbricati monoblocco abitativi tipo containers, pur predisponendo attrezzature ed impianti atti a garantire un adeguato grado di sicurezza contro gli incendi debba essere tenuto in considerazione il carattere provvisorio dell'insediamento;

VISTA l'ordinanza n. 434 del 20 novembre 1981 contenente le nuove prescrizioni tecniche cui dovranno attenersi i Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria degli alloggi monoblocco del tipo «containers»;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D E C R E T A

Art. 1

Per gli insediamenti costituiti da prefabbricati permangono valide le norme di cui all'art. 4 della citata ordinanza n. 370.

Art. 2

Per gli insediamenti costituiti da prefabbricati monoblocco abitativi di tipo containers i cui progetti, comprendenti anche l'impianto idrico antincendio, siano stati approvati prima della data

di emanazione dell'ordinanza n. 434 del 20 novembre 1981 permangono altresì valide le norme di cui al citato art. 4 dell'ordinanza n. 370.

Art. 3

Per gli insediamenti costituiti da prefabbricati monoblocco abitativi di tipo containers i cui progetti siano stati presentati dopo la data del 20 novembre 1981 o per cui non sia stato previsto in progetto l'impianto idrico antincendi:

a) per insediamenti costituiti da oltre 10 containers dovrà essere installato impianto antincendi con caratteristiche di rimovibilità costituito da apposito naspo antincendi di lunghezza tale che sviluppato integralmente consenta di raggiungere l'interno di ciascuna unità abitativa.

Detti naspi dovranno essere alimentati dalla rete idrica dell'insediamento in maniera da garantire una portata non inferiore ai 35 litri/min. a 1,5 Atm.

Nel caso che la rete idrica dell'insediamento non sia in grado di garantire le caratteristiche sopra descritte, l'impianto antincendi dovrà essere corredato da serbatoio di capacità non inferiore a 5000 litri corredato da motopompa o elettropompa in grado di fornire i valori di portata e pressione richiesti.

Nel caso di alimentazione con elettropompa la linea elettrica di alimentazione della stessa dovrà essere di tipo preferenziale.

Per insediamenti di grande estensione o di particolare caratteristiche piano altimetriche potranno essere previsti, sentito il parere dei Comandanti Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, due o più impianti del tipo sopradescritto;

b) per insediamenti costituiti da meno di 10 containers dovrà essere installato un estintore di tipo omologato di 5 Kg. o da 5 litri per ogni prefabbricato monoblocco.

Art. 4

Negli insediamenti dotati di impianto idrico antincendi di tipo fisso o di naspo antincendi non andrà richiesta l'installazione di estintori.

Art. 5

Per l'acquisto e la manutenzione degli estintori di cui all'art. 3, i Comuni dovranno provvedere con i fondi ordinari di bilancio.

Napoli, 31 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE VII**EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA**

- **Ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 - Mutui Cassa DD.PP. - Approvazione programma di massima previsto dall'art. 3 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219.**
- **Ordinanza n. 425 del 31 ottobre 1981 - Ordinanza n. 323: riammissione a mutuo Comuni di Casoria, Potenza, Salerno e Torre Annunziata.**
- **Ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 - Ordinanza n. 323: norme integrative.**
- **Ordinanza n. 445 dell'1 dicembre 1981 - Interventi opere pubbliche - Cassa DD.PP. - Ministero del Tesoro (Mutuo B.E.I.).**
- **Ordinanza n. 450 del 5 dicembre 1981 - Ordinanza n. 433: modifica 2° comma, art. 7.**
- **Ordinanza n. 452 del 5 dicembre 1981 - Ordinanza n. 323: Atripalda (AV), riduzione importo mutuo realizzazione alloggi gruppo «A».**
- **Ordinanza n. 453 del 5 dicembre 1981 - Ordinanza n. 323: Giugliano in Campania (NA) e S. Fele (PZ), riammissione mutuo previsto elenco gruppi «A» e «C».**
- **Ordinanza n. 456 del 6 dicembre 1981 - Ordinanza n. 323: inclusione ed ammissione a mutuo Cassa DD.PP. Comuni di Cervinara, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Potito Ultra e Baiano.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 323

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

VISTO l'art. 2 del citato decreto legge;

VISTO il successivo art. 3 che attribuisce al Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli Enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO che, per il finanziamento dei programmi di cui al precedente capoverso, la Cassa Depositi e Prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al I comma dell'art. 9 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 85 della legge di conversione 14 maggio 1981, n. 219, una quota di tale somma corrispondente a 450 miliardi di lire dovrà essere destinata al finanziamento delle disposizioni di cui al titolo VIII della legge anzidetta, concernenti gli interventi per l'edilizia nella città di Napoli;

RITENUTO che altra quota di lire 100 miliardi debba essere destinata agli interventi di cui al punto a) del menzionato art. 2 del D.L. n. 75/1981 così come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219 e che la residua quota di lire 450 miliardi possa essere utilizzata per gli interventi di cui al successivo punto b) concernenti l'urgente realizzazione di alloggi anche attraverso procedimenti di prefabbricazione;

CONSIDERATO che allo scopo di rendere più efficace tale ultimo intervento è opportuno concentrarlo in un numero non elevato di Comuni evitando una eccessiva frammentazione della disponibilità ed escludendo in particolare, per economia gestionale di cantiere, i Comuni con richieste esigue di alloggi, i Comuni che hanno inviato istanze di finanziamento non specificate nonché i Comuni che hanno avuto assegnati un numero considerevole di prefabbricati leggeri in rapporto ai nuclei senza tetto;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D E C R E T A

È approvato il seguente programma di massima previsto dall'art. 3 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2.

I Comuni di cui all'elenco seguente (Gruppo «B»), comprendente sia gli Enti che, pur avendo avanzato richiesta di finanziamento, non sono stati inclusi nel Gruppo «A», sia gli Enti inseriti in detto gruppo, la cui richiesta è stata solo parzialmente accolta, sono tenuti a predisporre i medesimi adempimenti previsti dal presente provvedimento per i Comuni inclusi nel programma, in attesa della disponibilità di ulteriori finanziamenti:

GRUPPO B

<i>COMUNI</i>	<i>COMUNI</i>
<i>Provincia di Avellino</i>	
1) ATRIPALDA	3) CAIAZZO
2) AVELLINO	4) CAPUA
3) CALITRI	5) CASAL DI PRINCIPE
4) CANDIDA	6) CONCA DELLA CAMPANIA
5) CARIFE	7) CURTI
6) CESINALI	8) MADDALONI
7) CHIUSANO S. DOMENICO	9) MIGNANO MONTELUONGO
8) FRIGENTO	10) SANT'ARPINO
9) GROTTOLELLA	11) SESSA AURUNCA
10) LAPIO	12) SPARANISE
11) MERCOGLIANO	13) TEANO
12) MONTELLA	
13) MONTEVERDE	<i>Provincia di Matera</i>
14) MONTORO SUPERIORE	1) GRACO
15) PIETRADEFUSI	2) IRSINA
16) PIETRASTORNINA	3) SALANDRA
17) ROCCA BASCERANA	4) STIGLIANO
18) S. POTTITO ULTRA	
19) S. PAOLINA	<i>Provincia di Napoli</i>
20) S. STEFANO DEL SOLE	1) AFRAGOLA
21) SAVIGNANO IRPINO	2) AGEROLA
22) TAURASI	3) BACOLI
23) VILLAMAINA	4) CALVIZZANO
	5) CASOLA
<i>Provincia di Benevento</i>	6) CASORIA
1) APICE	7) CASTELLAMMARE DI STABIA
2) ARPAISE	8) CICCIANO
3) BENEVENTO	9) ERCOLANO
4) BUONALBERGO	10) FRATTAMAGGIORE
5) CASALDUNI	11) GIUGLIANO IN CAMPANIA
6) PONTELANDOLFI	12) GRAGNANO
7) S. GIORGIO DEL SANNIO	13) LIVERI
8) S. NICOLA MANFREDI	14) MASSALUBRENSE
9) S. AGATA DEI GOTI	15) META DI SORRENTO
10) S. ARCANGELO TRIMONTE	16) MONTE DI PROCIDA
	17) PALMA CAMPANIA
<i>Provincia di Caserta</i>	18) PIANO DI SORRENTO
1) AILANO	19) POGGIOMARINO
2) ARIENZO	20) POMIGLIANO D'ARCO
	21) POZZUOLI
	22) SANT'AGNELLO

COMUNI	COMUNI
23) SORRENTO	12) SPINOSI
24) TERZIGNO	13) TRAMUTOLA
25) TORRE ANNUNZIATA	14) VIGGIANO
26) TORRE DEL GREGO	
27) VICO EQUENSE	<i>Provincia di Salerno</i>
28) VILLARICCA	1) ANGRI
29) VISCIANO	2) BATTIPAGLIA
30) VOLLA	3) BRACIGLIANO
	4) CAVA DE' TIRRENI
<i>Provincia di Potenza</i>	5) EBOLI
1) ACERENZA	6) MERCATO SAN SEVERINO
2) AVIGLIANO	7) MONTECORVINO PUGLIANO
3) BALVANO	8) NOCERA INFERIORE
4) BARILE	9) NOCERA SUPERIORE
5) BELLA	10) OLEVANO SUL TUSCIANO
6) FILIANO	11) PAGANI
7) MOLITERNO	12) PONTECAGNANO FAIANO
8) PATERNO	13) ROCCAPIEMONTE
9) POTENZA	14) SALERNO
10) SAN FELE	15) S. PIETRO AL TANAGRO
11) SARCONI	16) SCAFATI

Programma costruttivo

Il programma costruttivo che ciascun Comune compreso nell'elenco (Gruppo A) è tenuto a predisporre e a presentare entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento al Commissario Straordinario del Governo od altro organo competente per legge, che dovrà approvarlo ed inoltrarlo alla Cassa DD.PP., si compone dei seguenti elaborati:

a) deliberazione del Consiglio comunale, immediatamente esecutiva, di individuazione delle aree nelle quali dovrà essere realizzato il piano costruttivo con l'indicazione degli elementi di natura catastale o urbanistica;

b) dichiarazione del Sindaco attestante la effettiva disponibilità dell'area edificabile o lo stato delle procedure di acquisizione ed i tempi di realizzazione delle opere, in ogni caso compresi entro i 18 mesi dall'inizio dei lavori;

c) elaborato contenente l'indicazione del numero degli alloggi, delle loro superfici e dei tipi di aggregazione da realizzare, nonché l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire nelle aree prescelte o in quelle contermini, con l'indicazione delle previsioni di spesa distintamente per l'acquisizione delle aree, per le spese generali e di progettazione, per la costruzione degli alloggi e per le opere di urbanizzazione.

Le spese di urbanizzazione non debbono superare il 20% dell'importo del mutuo concesso.

Per far fronte alla revisione prezzi — da applicarsi nei limiti di cui al punto c) dell'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219 — e per eventuali imprevisti che si dovessero incontrare nella

esecuzione delle opere, ciascun Comune provvede all'accantonamento di un importo non inferiore al 20% della somma assegnata.

Tale elaborato deve contenere indicazioni sulle opere di urbanizzazione esistenti nella zona. Il programma può prevedere anche la realizzazione di alloggi attraverso l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati liberi da occupanti.

L'elaborato di cui trattasi deve essere accompagnato da uno schema di massima dell'assetto urbanistico degli insediamenti con l'indicazione dello sviluppo planivolumetrico delle aggregazioni, degli alloggi e delle opere di urbanizzazione;

d) testo dello schema di concessione redatto sulla base del modello tipo allegato al presente provvedimento (all. 1);

e) dichiarazione con la quale il Sindaco si impegna a rilasciare la concessione edilizia per il programma costruttivo, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto da parte del concessionario.

In caso di mancata presentazione dell'elaborato nel termine di 45 giorni di cui al primo capoverso del presente paragrafo il Comune decade dal finanziamento eventualmente accordato.

Individuazione e acquisizione delle aree

L'individuazione delle aree deve avvenire entro trenta giorni dalla data del presente decreto, predisponendo tutti gli atti che consentano sia di effettuare i rilievi che di eseguire verifiche geognostiche.

Le aree sono individuate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962 e successive modificazioni ed integrazioni.

Se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non è stata già acquisita dal Comune, ovvero pur essendo nella sua disponibilità, ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria, ovvero non è inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

In ogni caso vale il rispetto di quanto previsto dall'art. 2/bis della legge 14 maggio 1981, n. 219 che converte con modificazioni il decreto legge 19 marzo 1981, n. 75.

Nella individuazione delle aree si deve in ogni caso tener conto delle esigenze connesse agli interventi del primo e secondo biennio del piano decennale di cui alla legge n. 457 del 1978.

I Comuni che abbiano ricevuto in assegnazione fondi in conto capitale non ancora erogati per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili in base all'art. 45 della legge n. 865/71, sono

tenuti ad utilizzarli fino al loro esaurimento. Allegata al decreto è la situazione al 10 marzo 1981 per i Comuni interessati al programma (all. 2).

Attuazione degli interventi

All'attuazione degli interventi, i Comuni provvedono a mezzo di concessioni a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, così come indicato dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

I Comuni devono provvedere all'attribuzione della concessione entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione dell'affidamento del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

L'inizio dei lavori deve avvenire entro due mesi dall'affidamento in concessione e viene attestato dall'Ufficio Tecnico Comunale e comunicato alla Cassa Depositi e Prestiti. Il termine per l'ultimazione dei lavori nonché delle opere di urbanizzazione e di sistemazione esterna e comunque perché gli alloggi siano resi abitabili, deve essere rapportato all'entità del singolo intervento, ma non deve comunque eccedere i diciotto mesi.

Per l'attuazione degli interventi i Comuni contermini possono riunirsi in Consorzio appositamente costituito con semplice deliberazione dei Consigli dichiarata immediatamente esecutiva e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 156 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni ed avvalersi di un'unica sovrintendenza tecnica consortile.

In tal caso l'Ufficio Tecnico Consortile può ricevere assistenza da altri Comuni italiani mediante comando di personale qualificato.

Caratteristiche degli insediamenti e tipologia degli alloggi

Allo scopo di contenere l'entità delle opere di urbanizzazione, gli insediamenti devono essere realizzati in zone servite da opere di urbanizzazione generale (collettore, acquedotto, ecc.) e preferibilmente in zone fornite almeno in parte da opere di urbanizzazione secondaria, con precedenza nelle aree di completamento e subordinatamente in aree di espansione.

Le tipologie degli alloggi devono avere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale dall'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed attenersi alle norme tecniche regionali o locali in vigore.

La tipologia delle costruzioni deve comunque tendere al contenimento dei costi globali degli alloggi mediante l'osservanza dei limiti delle superfici stabiliti in sede regionale in applicazione della legge n. 457/78 e al significativo contenimento delle spese di manutenzione e di gestione degli edifici e pertanto deve essere posta particolare attenzione ai problemi di qualità e di durata dei materiali ed alla riduzione dei consumi energetici, possibilmente ricorrendo a fonti energetiche alternative.

Il numero dei piani degli edifici deve essere contenuto e non superiore a 4. A partire dal 3° piano compreso è ammesso l'ascensore.

Ai piani terra degli edifici debbono essere previsti, secondo le necessità, alloggi per anziani e handicappati.

Caratteristiche costruttive degli edifici

Gli edifici di cui al programma devono avere caratteristiche costruttive conformi alle norme di sicurezza vigenti e, in particolare, alle prescrizioni corrispondenti al grado di sismicità delle zone interessate.

La verifica al riguardo deve esser possibile in base a quanto indicato dal testo di concessione di cui all'allegato 1, art. 1, cap. B, punto 6.

Costo degli interventi

Il costo degli interventi deve rispettare l'allegata tabella che trae origine dal Decreto del Min. 24 marzo 1981 (2044) «Aggiornamento dei limiti massimi del costo dell'edilizia sovvenzionata», con applicazione delle maggiorazioni previste dal Decreto stesso e di un'aliquota di adeguamento del 15% dovuta alle condizioni appresso specificate (all. 3); l'aliquota di adeguamento di cui innanzi viene, con la presente, espressamente approvata.

Il programma per l'acquisto degli alloggi di cui al punto a) dell'art. 2, è realizzato dai Comuni sottoindicati (Gruppo C) nel proprio territorio o nel territorio dei Comuni limitrofi per l'importo dei mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti sino all'ammontare per ciascuno specificato:

GRUPPO C

COMUNI	Importo in miliardi	COMUNI	Importo in miliardi
<i>Provincia di Napoli</i>		<i>Provincia di Avellino</i>	
1) GRAGNANO	9,13	1) AVELLINO	24,70
2) PORTICI	4,10	2) ATRIPALDA	1,21
3) VICO EQUENSE	2,85	3) CASTELVETERE SUL CALORE	0,95
4) CICCIANO	1,65	4) LAURO	0,98
5) MARANO	1,14	5) ROCCA BASCERANA	2,10
6) S. GIORGIO A CREMANO	1,43	6) ROTONDI	0,82
Totale	20,30	7) S. PAOLINA	0,53
<i>Provincia di Benevento</i>		8) S. STEFANO DEL SOLE	0,26
1) BENEVENTO	9,00	9) SOLOFRA	2,79
2) PADULI	0,57	10) PAROLISE	0,40
Totale	9,57	11) ARIANO IRPINO	3,44
		Totale	38,18

COMUNI	Importo in miliardi	COMUNI	Importo in miliardi
<i>Provincia di Salerno</i>		3) MONDRAGONE	1,71
1) EBOLI	3,32	4) CAPUA	0,62
2) LAURINO	1,99		
3) MONTECORVINO ROVELLA	1,71		
4) ROCCAPIEMONTE	1,71		
5) PONTECAGNANO FAIANO	3,42		
6) SIANO	1,93		
7) SCAFATI	2,61		
8) MERCATO S. SEVERINO	1,42		
	Totale		Totale
	18,11		3,78
<i>Provincia di Caserta</i>		<i>Provincia di Potenza</i>	
1) MADDALONI	1,04	1) BARILE	0,73
2) S ARPINO	0,41	2) FILIANO	0,10
		3) S. FELE	0,76
		4) TITO	1,95
		5) VIGGIANO	0,99
		6) MARSICO NUOVO	0,13
		7) MELFI	0,76
		8) PICERNO	2,06
		9) RAPOLLA	1,86
		10) RUOTI	0,72
			Totale
			10,06
			<i>Totale complessivo (miliardi) 100</i>

I Comuni di cui all'elenco seguente (Gruppo «D») comprendente sia gli Enti che, pur avendo avanzato richiesta di finanziamento per l'acquisto, non sono stati compresi nel corrispondente gruppo, sia gli Enti inseriti in detto gruppo, la cui richiesta è stata solo parzialmente accolta, sono tenuti ad osservare i medesimi adempimenti previsti dal presente provvedimento per i Comuni inclusi nel programma, in attesa della disponibilità di ulteriori finanziamenti:

GRUPPO D

- 1) PORTICI
- 2) GRAGNANO
- 3) MARIGLIANO
- 4) BATTIPAGLIA
- 5) LAURO
- 6) MONTELLA
- 7) MONTORO SUPERIORE
- 8) SOLOFRA
- 9) SORRENTO

Programma di acquisto

In applicazione dell'art. 2 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i Comuni sono autorizzati allo acquisto di alloggi già costruiti, in costruzione, o in stato di degrado tale da consentire lavori di risanamento e ultimazione non eccedenti i 18 mesi di durata. Tali alloggi saranno ceduti in locazione alle condizioni fissate dalla legge stesse.

I Comuni provvedono prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al Comune, lo stesso Comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel III comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con il limite massimo di 120 metri quadrati per unità abitativa.

È escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che non siano stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico.

Il prezzo di acquisto non può superare il valore locativo dell'alloggio calcolato con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20%.

Ogni Comune che si avvalga della facoltà di acquisizione di alloggi deve inviare al Commissario o ad altro organo competente per legge, nei tempi previsti per il Programma costruttivo, il Programma di acquisizione (ed eventuale risanamento) comprendente per ogni unità immobiliare:

- indicazione localizzativa dell'alloggio e dati catastali;
- copia dell'offerta di vendita (irrevocabile per 120 giorni dalla presentazione) da parte della proprietà.

Il programma dovrà indicare l'importo per l'acquisizione di alloggi da risanare e l'importo delle spese necessarie all'intervento di risanamento, nonché i tempi previsti (nel rispetto dei 18 mesi predetti).

Napoli, 16 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato 1

COMUNE DI

C O N C E S S I O N E**PREMESSO:**

— che questo Comune, con lettere _____ ha proposto alla _____ di assumere in concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un complesso di edilizia residenziale pubblica, con le relative opere di urbanizzazione, nel Comprensorio _____ ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219;

— che la _____ con la lettera _____ assunta al n. _____ del protocollo si è dichiarata disposta ad accettare l'affidamento della concessione stessa;

Con il presente atto il Comune di _____ affida alla _____ dei lavori di _____ che accetta, la progettazione e la esecuzione alle seguenti condizioni:

Art. 1**Progetto**

La _____ presenterà al Comune di _____ entro 45 giorni dalla data del presente atto il progetto esecutivo delle opere da attuare, completo dei seguenti elaborati:

a) Elaborati grafici:

- planimetria generale - Scala 1:2000;
- progetto planivolumetrico particolareggiato dell'insediamento comprendente sia le residenze che le opere di urbanizzazione secondarie necessarie - Scala 1:500;
- planimetrie corredate dai calcoli di verifica della conformità del progetto alle prescrizioni del planivolumetrico e del modello approvati - Scala 1:200;
- piante quotate del piano tipo della costruzione, delle coperture e delle fondazioni - Scala 1:100;
- piante quotate di ogni alloggio tipo - Scala 1:50;
- sezioni quotate - Scala 1:100;
- prospetti con le indicazioni dei materiali e relativi colori - Scala 1:100;
- particolari di facciate e tecnici - Scala 1:20;
- particolari costruttivi del sistema, con pianta e sezioni in scala idonea;
- particolari interni in numero adeguato ad illustrare le proposte progettuali;
- schemi degli impianti tecnici - Scala 1:100;
- progetto di eventuali impianti di depurazione e trattamento delle acque - Scale idonee;

- progetto di utizzazione, sistemazione e arredo degli spazi esterni di pertinenza, con indicazione delle essenze
Scala 1 200,
- b) Elaborati descrittivi
- relazione sulle scelte compositive e funzionali del progetto (inserimento urbanistico, scelte architettoniche, caratteristiche funzionali, tipologiche e distributive),
- tabella riassuntiva in cui dovranno essere riportati i dati significativi in relazione alla capacità insediativa del complesso e specificamente
- 1) superficie utile residenziale complessiva,
 - 2) superficie non residenziale,
 - 3) superficie complessiva (100% della superficie non residenziale più il 60% della superficie non residenziale che non dovrà risultare superiore al 45% della superficie utile),
 - 4) numero degli alloggi
 - n totale
 - n alloggi di mq % sul totale,
 - 5) relazione dimostrativa dei disperdimenti energetici ai sensi della legge 373 e successivi decreti,
 - 6) relazione tecnica specificamente dedicata alle caratteristiche antisismiche delle strutture adottate,
- c) Programma esecutivo
- d) Elenco prezzi unitari di tutte le categorie di lavoro occorrenti negli eventuali lavori a misura
- e) Tabella delle opere e fornitura con le incidenze percentuali sul totale dell'importo forfettario, calcolato secondo i parametri di legge
- f) Capitolato speciale delle specifiche tecniche che disciplinano l'esecuzione delle opere

Art 2

Conoscenza dei luoghi e dei vincoli

L' dichiara di aver preso visione del terreno destinato alle costruzioni, di aver valutato tutte le limitazioni di natura pubblica e privata e che ne vincolano l'utilizzazione e tutte le circostanze che possono influire nell'onerosità e nell'andamento dei lavori, ivi compresa la portanza del terreno, gli accessi al cantiere, gli approvvigionamenti, ecc

Art 3

Concessioni e licenze

La
dei vari impianti

si impegna a richiedere la concessione edilizia dal Comune e le licenze di esercizio

Art. 4

Tempi attuativi

La _____ si impegna ad iniziare i lavori entro 60 giorni dalla stipulazione del presente atto sempreché in tale termine siano state consegnate le aree su cui dovranno essere realizzate le opere, e di portarli a compimento in tutte le loro parti, principali ed accessorie in stato di perfetta abitabilità ed utilizzazione entro e non oltre 18 mesi dall'inizio dei lavori stessi.

Nel caso di ritardata consegna delle aree il termine citato per l'inizio dei lavori decorrerà dalla data del verbale o dei verbali di consegna delle aree. Qualora le aree non siano consegnate entro 2 mesi dalla data del presente atto, la _____ potrà richiedere la risoluzione del medesimo ed il risarcimento di tutti i danni.

Art. 5

Penali

Le penalità per i ritardi sull'ultimazione dei lavori sono stabilite nella misura giornaliera dello 0,1% dell'importo complessivo della concessione, sino ad un massimo del 10% dell'importo concesso.

Art. 6

Premio di acceleramento

Per ogni giorno di anticipo nel compimento delle opere, rispetto al termine sopraindicato, il Comune di _____ riconoscerà un premio di acceleramento calcolato nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale.

Art. 7

Caratteristiche degli interventi e tipologia degli alloggi

Le tipologie degli alloggi devono avere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale dall'art. 43 della legge 5 agosto 1978, N. 457 ed attenersi alle norme tecniche regionali e locali.

La tipologia delle costruzioni deve comunque tendere al contenimento dei costi globali degli alloggi mediante l'osservanza dei limiti delle superfici stabilite in sede regionale in applicazione della legge n. 457/78 ed al significativo contenimento delle spese di manutenzione e di gestione degli edifici e pertanto deve essere posta particolare attenzione alla qualità ed alla durata dei materiali ed alla riduzione dei consumi energetici ricorrendo anche a fonti alternative.

Il numero dei piani degli edifici deve essere contenuto e non superiore a quattro. A partire dal terzo piano compreso è ammesso l'ascensore.

Ai piani terra dovranno essere ricavati, secondo le necessità, alloggi per anziani ed handicappati.

Art. 8

I costi ammissibili sono indicati dalla tabella allegata al decreto commissariale del _____

Sono applicate le condizioni previste dall'art. 16, punto c), della legge 14 maggio 1981, n. 219; le anticipazioni sono vincolate a fidejussione bancaria, ai sensi del I comma dell'art. 1944 Cod. Civ. di uno degli Istituti bancari indicati dall'art. 54, III comma del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635 e sono recuperate con le modalità di cui all'art. 2 del D.M. 25 novembre 1972.

I pagamenti sulle differenze, ottenibili detraendo gli anticipi, saranno parametrati per ciascun edificio o, in caso di edifici a grande sviluppo lineare, per porzioni comprese fra giunti strutturali.

Le ripartizioni percentuali sono indicativamente le seguenti:

- impianto cantiere e fondazioni - 15%;
- strutture in elevazione - 30-60% a seconda dei sistemi;
- impianti e finiture - 20-50% a seconda dei sistemi;
- collaudo - 5%.

Art. 9

Osservanza di leggi

Per quanto non previsto dalla presente scrittura di concessione le parti si richiamano all'osservanza:

- del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063;
- del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 10

Sistema di concessione

La concessione è a forfait per il prezzo di L. risultante dagli atti di progetto,
valutato alla data del 31 marzo 1981, per quanto riguarda la sola costruzione riferita al perimetro esterno delle
strutture.

Il corrispettivo delle opere di pertinenza e di urbanizzazione è determinato a misura sulla base dell'elenco prezzi allegato, riferito alla data del 31 marzo 1981.

L'applicazione della revisione prezzi è regolata da quanto previsto dall'art. 16, comma C) della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 11

Ultimazione dei lavori e conto finale

L'ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto; sarà accertata e formalizzata in contraddittorio mediante la compilazione dell'apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal rappresentante della e dal rappresentante di questo Comune.

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 45 giorni dalla data del verbale di ultimazione.

Art. 12

Collaudo

Le operazioni di collaudo devono essere compiute nel termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tale collaudo si seguiranno, per quanto applicabili, le norme di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 13

Presa in consegna totale e parziale dell'opera

Questo Comune si riserva di prendere in consegna tutto od in parte le opere appaltate anche subito dopo la loro ultimazione previa redazione di apposito verbale di constatazione, che avrà valore di verbale di collaudo.

Art. 14

Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la mano d'opera

Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro

Art. 15

Spese e tasse

Sono a carico del concessionario tutte le spese, le tasse e imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto.

Art. 16

Revisione prezzi

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente atto di concessione, gli indici revisionali da valere ai fini della eventuale revisione dei prezzi, secondo le leggi vigenti, sono contenuti nella tabella n. 8 (opere edilizie), allegata al D.M. 11 dicembre 1978 e qui riportata; le variazioni saranno quelle risultanti dalle tabelle compilate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei prezzi per la Provincia di _____ in base alla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 5050/IAC del 28 gennaio 1977.

Elementi di costo piu' rappresentativi

- A) mano d'opera - 40%;
- B) materiali:
 - 1) cemento tipo 425 - q.le 7%;
 - 2) sabbia - mc 5%;
 - 3) lavabo - cad 2%;
 - 4) ferro Feb. 38 K - Kg. 8%;
 - 5) mattoni forati a 4 fori - n 8%;
 - 6) legname abete per infissi - mc. 7%;
 - 7) marmettoni - mq. 7% - 44%;
- C) trasporti:
 - 8) autocarro - q.le/Km. 6%;

D) noli:

- 1) betoneria - Ora 4%
- 2) gru - Ora 6% - 10%
per un totale del 100%;

Squadra tipo:

— operai specializzati	n. 2
— operai qualificati	n. 2
— manovali specializzati	n. 3

Gli acconti sulla revisione prezzi verranno corrisposti unitamente agli importi relativi ai S.A.L.

Il conguaglio dell'importo revisionale, che sarà versato con la rata di saldo, sarà calcolato in funzione dell'effettivo importo delle opere e dell'effettivo andamento dei lavori.

Art. 17

Arbitrato

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto ivi compresa l'esistenza giuridica del medesimo, sarà decisa in via definitiva da tre arbitri nominati in base al regolamento dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato A.I.A., con sede in Roma, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare e che viene incorporato per riferimento nel presente contratto quale parte integrante dello stesso.

Gli arbitri decideranno secondo equità in via rituale, regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale a norma di quanto disposto dal suddetto regolamento, ma comunque nel rispetto degli artt. 816 e segg. C.P.C.

Sede dell'arbitrato sarà _____ e gli arbitri, dopo aver deliberato il lodo, convocheranno le parti e ne daranno loro comunicazione verbale, affinché le stesse, se d'accordo, possano trasferire la decisione arbitrale in una convenzione, dispensando in tal caso gli arbitri dal deposito.

Allegato 2

ASSEGNAZIONE FONDI IN BASE ALL'ART. 45
LEGGE N. 865/71

COMUNI	Importo in milioni	COMUNI	Importo in milioni
A) Provincia di Avellino		10) MONTE DI PROCIDA	100,000
1) AVELLINO	1.735,618	11) SORRENTO	50,518
2) ATRIPALDA	63,042	12) VICO EQUENSE	100,000
3) FRIGENTO	137,000	13) AFRAGOLA	97,142
4) MONTORO SUPERIORE	100,000	14) CICCIANO	320,000
5) SOLOFRA	200,891	15) MARIGLIANO	374,542
B) Provincia di Benevento		16) VILLARICCA	197,491
1) BENEVENTO	280,000	17) VOLLA	100,000
2) PADULI	91,860	18) GRAGNANO	96,455
3) S. GIORGIO DEL SANNIO	137,000	F) Provincia di Potenza	
4) S. AGATA DEI GOTI	50,000	1) POTENZA	156,553
5) APICE	48,499	2) ACERENZA	1,523
C) Provincia di Caserta		3) AVIGLIANO	5,540
1) CAPUA	301,030	4) BARILE	70,698
2) MADDALONI	38,856	5) MOLITERNO	1,807
3) S. ARPINO	100,000	6) PATERNO	150,000
4) SPARANISE	193,870	7) S. FELE	150,000
5) TEANO	0,400	8) TITO	8,932
D) Provincia di Matera		9) VIGGIANO	2,035
1) IRSINA	26,916	10) TRAMUTOLA	24,836
2) SALANDRA	32,489	11) BELLA	60,000
3) STIGLIANO	90,000	12) MARSICO NUOVO	44,937
E) Provincia di Napoli		13) MELFI	84,929
1) TORRE ANNUNZIATA	380,060	14) PICERNO	37,065
2) ERCOLANO	956,549	15) RAPOLLA	54,744
3) CASTELLAMMARE DI STABIA	402,540	16) RUOTI	60,000
4) POZZUOLI	1.863,452	G) Provincia di Salerno	
5) GIUGLIANO IN CAMPANIA	100,000	1) SALERNO	374,732
6) FRATTAMAGGIORE	100,000	2) BATTIPAGLIA	269,532
7) CASORIA	338,590	3) CAVA DE' TIRRENI	20,105
8) PIANO DI SORRENTO	1,834	4) MONTECORVINO ROVELLA	125,000
9) BACOLI	100,000	5) PONTECAGNANO FAIANO	30,795
		6) S. PIETRO AL TANAGRO	100,000
		7) SCAFATI	320,704
		8) ANGRI	56,918
		9) EBOLI	231,074
		10) MERCATO SAN SEVERINO	19,881
		11) NOCERA INFERIORE	464,570

Allegato 3

LIMITI DI COSTO PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA
FISSATI DAL D.M. 24 MARZO 1981 E ADEGUAMENTO COMMISSARIALE ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI
DELLE REGIONI CAMPANIA E BASILICATA

Costo di costruzione

— costo - base per le Regioni Campania e Basilicata (D.M. 24 marzo 1981) L. 320.000/mq.

Maggiorazioni previste dal D.M. citato:

- 10% (costruzioni realizzate secondo le norme antisismiche)
- 5% (alloggi da 46 a 70 mq)
- (eventuale 5% per Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti)
- 25% (particolari condizioni urbanistiche o tipologiche).

Aliquota aggiuntiva per condizioni di particolare difficoltà di trasporti e di lavoro nelle aree terremotate, per situazioni locali di mercati, per tempi ristretti di esecuzione: — 15%.

COSTO DI COSTRUZIONE AMMESSO L. 496.000/MQ.

Il citato decreto M. stabilisce anche che il costo complessivo dell'intervento (C.I.) comprensivo anche di:

- spese tecniche;
- spese generali;
- prospezioni geognostiche;
- acquisizione area;
- urbanizzazioni;

sia con questo rapporto con il costo di costruzione: C.C. = 0,8 C.I.

$$\text{quindi C.I.} = \frac{\text{C.C.}}{0,8} = \frac{496.000}{0,8} = \text{L. 620.000/mq.}$$



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 425

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

VISTO l'art. 2 del citato decreto legge;

VISTO il successivo art. 3 che attribuisce al Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli Enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa Depositi e Prestiti;

VISTA l'Ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, con cui veniva approvato il programma di massima previsto dall'art. 3 del D.L. 19 marzo 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2;

CONSIDERATO che i Comuni di CASORIA, POTENZA, SALERNO e TORRE ANNUNZIATA pur avendo trasmesso i programmi costruttivi per la realizzazione degli alloggi previsti dall'Ordinanza n. 323 fuori dai termini stabiliti dall'Ordinanza medesima hanno però deliberato il relativo programma entro il 31 luglio 1981;

CONSIDERATA l'urgenza per i Comuni sopracitati di realizzare per il reinsediamento delle popolazioni rimaste prive di alloggi a causa del sisma del novembre 1980 alloggi mediante il finanziamento disposto dall'Ordinanza n. 323;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D E C R E T A

Sono riammessi al mutuo previsto nell'elenco relativo al gruppo «A» (realizzazione alloggi) della citata Ordinanza n. 323, i Comuni di CASORIA, POTENZA, SALERNO e TORRE ANNUNZIATA.

Napoli, 31 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 433

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

VISTO l'art. 2 del citato decreto legge;

VISTO il successivo articolo che attribuisce al Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli Enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa Depositi e Prestiti;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 323 del 16 giugno 1981, con cui veniva approvato il programma di massima previsto dall'art. 3 del D.L. 19 marzo 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2;

RITENUTO che si rende necessario apportare talune modifiche all'ordinanza sopracitata e che occorre dettare nuove norme procedurali integrative, la cui esigenza è emersa nel corso delle riunioni tenute con i Sindaci dei Comuni interessati ed a seguito delle istruttorie finora espletate;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere alla più rapida realizzazione degli scopi voluti dal D.L. n. 75/81 che, consente la sistemazione di senzatetto terremotati;

SENTITO l'Ufficio di Consulenza Tecnica istituito presso questo Commissariato;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D E C R E T A

Art. 1

Entro i limiti dei fondi assegnati ai singoli Comuni dall'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, è ammessa la variazione parziale o totale, per cause motivate, dei Programmi Costruttivi e dei Programmi di Acquisto potendo entrambi essere modificati con incremento o decremento di uno o dell'altro Programma.

Nel caso che tale modifica intervenga dopo la presentazione del Programma Costruttivo alla Cassa DD.PP. si rende necessaria la presentazione del relativo programma di variante all'Ufficio di Consulenza Tecnica del Commissariato Straordinario del Governo, il quale provvederà alla istrut-

toria necessaria ed al conseguente inoltro alla Cassa Depositi e Prestiti per ottenere l'adesione di massima.

Art. 2

Le aree già occupate in via d'urgenza sono pienamente utilizzabili ai fini del Programma Costruttivo.

L'entità dell'indennità di esproprio è da calcolarsi secondo quanto stabilito dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, come previsto dall'art. 1 quater della legge n. 219, in caso di accordo bonario ai proprietari, proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, coloni o partecipanti può essere corrisposta una maggiorazione del 70% dell'indennità, in questo caso non si fa luogo ai conguagli di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385.

Art. 3

L'uso dei fondi attribuiti ai Comuni in base all'art. 45 della legge n. 865/1971 è ammesso solo nel caso di acquisizione e urbanizzazione primarie di aree edificabili comprese nei piani di zona.

Anche nel caso che i fondi già assegnati siano stati parzialmente utilizzati, i residui devono essere impiegati nell'ambito del piano di zona previsto, pertanto, per inserirli nel Programma Costruttivo occorre che il piano di zona sia inserito nel Programma stesso. Nel caso che i fondi già assegnati siano non ancora utilizzati, nemmeno in parte, si deve, per utilizzarli, darne preventiva comunicazione alla Regione che li ha distribuiti e, per conoscenza, alla Cassa DD.PP., indicando la nuova localizzazione, nell'ambito del Programma Costruttivo.

Negli altri casi possono essere usati per l'acquisizione e urbanizzazione i fondi assegnati ai Comuni dall'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981.

Art. 4

Al fine di reperire le imprese di costruzione o loro consorzi, il Comune provvede a far pubblicare un avviso nel quale, premesse le informazioni sul programma da attuare, invita le società, le imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi o raggruppamenti in associazione anche temporanea, che siano interessate, a presentare domanda di ammissione.

L'avviso di cui al comma precedente è pubblicato su tre quotidiani, dei quali due a diffusione nazionale ed il termine per la presentazione delle domande decorre dall'ultima pubblicazione.

La domanda dell'impresa non è vincolante per il Comune concedente e deve inoltre contenere i seguenti documenti:

— iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori per categorie e per un importo non inferiore a quello corrispondente al lavoro che il Comune intende affidare in concessione. In caso di raggruppamento

è sufficiente che una delle imprese partecipanti si trovi nelle condizioni predette. L'avvenuta associazione va esibita con atto autentico;

- attestazione che dimostri almeno 3 anni di attività ed il numero di addetti;
- presentazione al Comune di elenco dei lavori eseguiti.

Il Comune deve fissare nell'avviso, il giorno di scadenza per la presentazione delle domande e segnalare che le domande stesse dei soggetti interessati all'attuazione del programma vanno recapitate mediante raccomandata anche a mano.

Art. 5

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare le norme in vigore sull'occupazione ed in particolare ad effettuare i reclutamenti della mano d'opera necessaria, in modo che almeno il 20% (venti per cento) della forza impegnata per i predetti lavori sia assunta dalla graduatoria numerica della locale lista di collocamento.

Resta inteso che la mano d'opera reclutata dalla lista locale non potrà essere licenziata se non per la giusta causa prevista dalla legge.

L'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute sul contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e sugli accordi provinciali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori.

Art. 6

Per l'esame delle domande di cui al precedente art. 4 della presente ordinanza, per il successivo affidamento dei lavori, il Consiglio comunale nomina con propria deliberazione una Commissione esaminatrice composta dal Sindaco o suo delegato, dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, e da quei rappresentanti che il Consiglio stesso reputerà necessari.

Art. 7

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 6, nonché da quanto stabilito dall'ordinanza n. 323 al paragrafo — attuazione degli interventi — comma II, pag. 9, il termine di un mese per l'affidamento dei lavori, viene ampliato a gg. 60 dalla data di ricevimento della comunicazione di adesione al mutuo da parte della Cassa DD.PP.

I Comuni che alla data della presente ordinanza abbiano già ricevuto la predetta adesione da parte della Cassa DD.PP., sono tenuti a predisporre ad integrazione gli atti richiesti ai precedenti artt. 4, 5 e 6, in tal caso il termine di gg. 60 per l'affidamento dei lavori verrà computato dalla data di emanazione della presente ordinanza.

Sono annullate tutte le procedure per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di alloggi, ai sensi dell'ordinanza n. 323, non conformi alla presente ordinanza.

Art. 8

Il Comune può suddividere il programma finanziato per la realizzazione di alloggi di cui all'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, in uno o più lotti di lavoro affidando l'esecuzione degli interventi a società di costruzioni anche cooperative o loro consorzi o raggruppamenti in associazione, anche temporanea, secondo le modalità previste dai precedenti artt. 4, 5 e 6, tali affidamenti devono, inoltre essere regolati da apposita convenzione redatta sullo schema allegato all'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981.

All'art. 4 di tale schema (Tempi attuativi) è indicato un termine di 18 mesi per la consegna dei lavori, che corrisponde al tempo massimo previsto dall'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, relativo quindi agli interventi di maggiore complessità realizzativa; sarà compito del Comune valutare la possibilità di stipulare una concessione in cui i termini di consegna delle opere siano più brevi, in considerazione del tipo di intervento, della tecnologia costruttiva impiegata e dell'incentivo alla ultimazione dei lavori costituito per il concessionario dal premio di acceleramento.

All'art. 6 dello schema (Premio di acceleramento) si precisa che per «Completamento delle opere» si deve intendere il completamento in ogni loro parte, di tutti i lavori oggetto della concessione.

Art. 9

Relativamente al programma per l'acquisto di alloggi previsto dalla citata ordinanza n. 323 si chiarisce che:

— il prezzo base di acquisto di un immobile, la cui costruzione sia stata ultimata prima del 31 dicembre 1975, è fissato dall'art. 14 della legge n. 392/78 in L. 225.000/mq. di superficie utile convenzionale; tale prezzo base deve essere corredato mediante i coefficienti riportati dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge citata e può essere ulteriormente incrementato di una percentuale massima del 20% in base alla legge n. 219 del 14 maggio 1981;

— la superficie convenzionale viene calcolata in base all'art. 13 della legge n. 392 del 27 luglio 1978. Il prezzo di acquisto così calcolato è quello che può essere finanziato dal Mutuo della Cassa DD.PP. previsto dalla legge n. 219/1981.

Resta al Comune la facoltà di integrare con propri fondi di bilancio tale prezzo ammesso a mutuo, qualora lo ritenga necessario e opportuno.

Si richiama l'attenzione sull'uso appropriato dei coefficienti correttivi del costo base relativi a:

- Tipologia;
- Classe demografica dei Comuni;

- Ubicazione;
- Livello del piano;
- Vetustà;
- Stato di conservazione e manutenzione (artt. 16 e 21, legge n. 392/78).

Nel caso che i lavori di costruzione di nuovi alloggi che interessano il Comune non siano ancora iniziati, non può avere luogo l'acquisto solo in base al progetto. Condizione fondamentale è che sia già realizzata almeno la struttura portante dell'edificio stesso.

Nel caso in cui il Comune sia interessato all'acquisto di alloggi ultimati nel corso del 1980 o del 1981, oppure di alloggi in avanzato stato di costruzione, da ultimarsi negli ultimi mesi del 1981 o del 1982, il prezzo massimo che il Comune potrà corrispondere sulla base delle offerte pervenute, è costituito da:

- valore locativo dell'alloggio o dell'immobile, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione per la superficie convenzionale, con le modalità previste dagli artt. 13 e 21 della legge n. 392/1978. In particolare, per costo base di produzione, in attesa del nuovo Decreto presidenziale 1981, previsto dall'art. 22 della legge n. 392, si dovrà considerare quello fissato dal D.P.R. 16 maggio 1980 che stabilisce il costo base degli alloggi ultimati nel 1979;
- incremento del 20% sul valore locativo, così come previsto dall'ordinanza commissariale n. 323 del 16 giugno 1981.

Per i programmi di acquisto redatti ed approvati prima dell'uscita del citato D.P.R. 1981 (di aggiornamento del costo-base di produzione), il Comune potrà accantonare una cifra pari al 15% del valore, così come calcolato nei punti precedenti, impegnandosi a corrispondere alla proprietà venditrice, dopo l'uscita del nuovo D.P.R., l'incremento del valore locativo derivante dall'aumento del costo di produzione, in misura comunque non eccedente il 15% accantonato.

Tale procedura dovrà essere esplicitamente citata nell'offerta — valevole 120 giorni — che la proprietà farà pervenire al Comune. Si precisa che il prezzo massimo così calcolato consente al Comune di preventivare un tetto di spesa, e pertanto non sono accettabili le offerte che prevedono qualsiasi adeguamento o indicizzazione al Programma di Acquisto.

L'accettazione delle offerte di vendita di alloggi pervenute al Comune è di assoluta discrezionalità dell'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6 della presente ordinanza, in particolare il margine del 20% di incremento sul valore locativo consentito dalla legge non modifica la definizione di valore locativo, ma rappresenta una disponibilità del Comune che ha facoltà di utilizzarla in parte o del tutto in base a valutazioni tecniche sulla convenienza dell'offerta pervenuta.

Nel caso di acquisti di edifici che, o non sono completi, o presentano caratteristiche sostanzialmente difformi da quelle ammesse per gli alloggi da acquistare o presentano destinazioni di uso non abitative, ma suscettibili di trasformazioni, o pur avendo destinazione abitativa richiedono

risanamento e restauro, le procedure possono essere le seguenti (per il completamento di alloggi nuovi si intenda tale procedura come alternativa a quanto descritto ai punti precedenti):

— l'acquisto ha luogo acquisendo l'immobile nelle condizioni in cui si trova e corrispondendo quanto compensa il valore dell'esistente o dei lavori eseguiti in base ad una perizia ordinata dal Comune da allegare al programma comunale di acquisto ad una offerta del venditore non eccedente la perizia comunale;

— gli ulteriori lavori di adeguamento o completamento possono seguire la procedura della licitazione privata, qualora il Comune disponga e presenti assieme al Programma Costruttivo il relativo progetto edilizio esecutivo della trasformazione con osservanza delle normative regionali, delle disposizioni antisismiche, ecc. ecc.

L'erogazione del mutuo da parte della Cassa DD.PP. avviene sulla base della presentazione dei seguenti documenti:

a) perizia ordinata dal Comune riferita all'immobile nello stato in cui si trova al momento dell'acquisto e corredata di dichiarazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale;

b) atto di acquisto.

Le fasi delle erogazioni restano regolate dalla norma riguardante l'attuazione di Programmi esecutivi.

Napoli, 16 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 445

RITENUTO che nel quadro delle iniziative utili, per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dal sisma si rende necessario assicurare il celere ripristino dei servizi pubblici essenziali nelle aree suindicate, procedendo alla riattivazione o realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria o di altre, di competenza degli Enti locali o dello Stato;

PREMESSO che:

- a) il Ministro del Tesoro ha disposto che la copertura finanziaria del costo di tali opere venga assicurato utilizzando anche i mutui bonificati di cui all'aiuto eccezionale della Comunità — nell'osservanza del disposto dell'art. 15/bis della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e della convenzione all'uopo stipulata con la Commissione delle Comunità Europee e la Banca d'Europa per gli investimenti (BEI) — il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato;
- b) la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata dal Ministro del Tesoro a contrarre tali mutui comunitari i cui proventi, integrati con risorse di propria pertinenza, saranno utilizzati per concedere prestiti di durata non inferiore a 12 anni agli Enti locali, per il finanziamento delle opere in questione;
- c) il Ministro del Tesoro contrarrà sulle medesime risorse ulteriori finanziamenti da destinare alla riattivazione ed alla realizzazione di opere anche di pertinenza dei Provveditorati regionali per le Opere pubbliche;
- d) lo sviluppo della tecnica e le esigenze dell'ambiente consigliano di fare ricorso, ove consentito dalla natura delle opere, all'utilizzo di prefabbricati modulari pesanti;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli dalle leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Questo Commissariato curerà la sollecita acquisizione, presso gli Enti interessati, dei dati necessari ai fini in premessa indicati e, d'intesa con le Regioni interessate, il coordinamento e la verifica dei conseguenti programmi per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti locali, che saranno finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie di cui al I e II comma dell'art. 15/bis della legge n. 874/80.

A tal fine gli Enti locali inclusi negli elenchi fatti con D.P.C.M. del 30 aprile, del 22 maggio e del 13 novembre 1981, dovranno inoltrare preventivamente la richiesta di finanziamento al Commissario Straordinario, utilizzando i n. 12 schemi di domanda all'uopo predisposti e che vengono allegati al presente provvedimento (All. 1).

Per le opere suscettibili di realizzazione mediante impiego di prefabbricati pesanti modulari, una volta identificati i prototipi rispondenti alle esigenze emergenti dalle richieste stesse, verranno indetti appalti concorso internazionali, anche per lotti successivi, le cui risultanze saranno vincolanti per gli Enti interessati.

La concessione dei finanziamenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti resta subordinata all'effettiva disponibilità dell'area occorrente con la destinazione compatibile con la previsione degli strumenti urbanistici comunali quanto meno adottati ed in corso di approvazione.

Verrà comminata la decadenza dei finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti qualora non si sia proceduto alla consegna ed inizio dei lavori entro 30 giorni dalla notifica della concessione stessa.

Art. 2

Ove se ne ravvisi l'opportunità, anche in relazione alla rilevanza economica dell'intervento, si potrà disporre l'effettuazione di appalti concorso internazionali per la riattivazione o realizzazione di singole opere pubbliche o gruppi omogenei di esse.

Art. 3

I Provveditori alle OO.PP. della Campania, della Basilicata e Puglie identificheranno le opere di loro pertinenza interessanti l'area dei Comuni ricordati all'art. 1, II comma della presente, da riattare o realizzare e sottoporranno al Commissario Straordinario i relativi fabbisogni e le proposte organiche operative, anche ai fini del ricorso ad appalti concorso internazionali.

Ai fini di cui al comma precedente saranno utilizzate le risorse comunitarie di cui alle premesse che saranno, all'uopo, messe a disposizione dal Ministero del Tesoro.

Art. 4

Le erogazioni dei mutui agli Enti locali ed ai competenti Organi dello Stato verranno effettuate previa le anticipazioni consentite, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, avendo cura di attuare procedure sollecite.

Napoli, 1 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 450

VISTA l'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981, con la quale sono state dettate norme procedurali integrative per l'attuazione del programma previsto dall'ordinanza n. 323 in data 16 giugno 1981;

RITENUTO di dover apportare una modifica la cui esigenza è stata prospettata da taluni Sindaci di Comuni interessati, preoccupati di utilizzare, a guadagno di tempo, le procedure finora espletate, in quanto utilizzabili;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché dalla legge di proroga 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Al II comma dell'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981, è aggiunto il seguente:

— «Sono fatte tuttavia salve le diverse procedure finora espletate od avviate dai Comuni, purché riconducibili a quelle previste dai criteri di cui all'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, confermate con apposito atto deliberativo dai competenti Organi comunali».

Napoli, 5 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 452

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazione, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

VISTO l'art. 2 del citato D.L., lettere a) e b);

VISTO il successivo art. 3 che attribuisce al Commissariato Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli Enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa Depositi e Prestiti;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 323 del 16 giugno 1981, con cui veniva approvato il programma di massima previsto dall'art. 3 del citato D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, relativa agli interventi, alle priorità e alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente articolo;

VISTO che in detta ordinanza il Comune di Atripalda veniva inserito al Gruppo «A» per un importo di L. 25 miliardi per la realizzazione di alloggi da locare ai cittadini rimasti privi di abitazione a causa del sisma occorso nel novembre 1980;

RITENUTO che il Comune di Atripalda ha già realizzato un programma in prefabbricazione leggera per n. 502 unità e che sono stati installati anche n. 108 alloggi monoblocco oltre al completamento in corso di un gruppo di alloggi I.A.C.P., pure con il concorso commissariale;

RILEVATO da una verifica delle esigenze abitative che n. 300 alloggi definitivi sono ampiamente sufficienti allo scopo e che il relativo progetto può essere realizzato con 20 miliardi di lire sui 25 miliardi inizialmente accantonati da questo Commissariato con la citata ordinanza n. 323;

SENTITO l'Ufficio di Consulenza Tecnica del Commissariato Straordinario di Governo;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D E C R E T A

Viene ridotto al Comune di Atripalda da lire 25 miliardi a lire 20 miliardi, l'importo del mutuo per la realizzazione di alloggi previsti dall'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, Gruppo «A». Il Comune sopracitato deve predisporre entro e non oltre 30 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, gli atti ed elaborati relativi al mutuo ammesso di lire 20 miliardi, secondo quanto richiesto dal «Programma Costruttivo» pagg. 7 e 8 dell'Ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981.

Napoli, 5 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 453

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

VISTO l'art. 2 del citato decreto legge;

VISTO il successivo art. 3 che attribuisce al Commissario Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli Enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, all'epiorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto che gli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa Depositi e Prestiti;

VISTA l'Ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, con cui veniva approvato il programma di massima dell'art. 3 del D.L. 19 marzo 1981, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2;

CONSIDERATO che i Comuni di Giugliano in Campania e San Fele, pur avendo trasmesso i Programmi Costruttivi per la realizzazione ed acquisizione degli alloggi previsti dall'ordinanza n. 323 fuori dai termini stabiliti dall'ordinanza medesima hanno però deliberato il relativo programma entro il 31 luglio 1981;

CONSIDERATA l'urgenza per i Comuni sopracitati di realizzare per il reinsediamento delle popolazioni rimaste prive di alloggi a causa del sisma del novembre 1980, alloggi mediante il finanziamento disposto dall'ordinanza n. 323;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D E C R E T A

Sono riammessi al mutuo previsto nell'elenco relativo al gruppo «A» (realizzazione alloggi) e «C» (acquisizione alloggi) della citata Ordinanza n. 323 i Comuni di Giugliano in Campania (NA) e San Fele (PZ).

Napoli, 5 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 456

VISTO il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

VISTO l'art. 2 del citato decreto legge;

VISTO il successivo art. 3 che attribuisce al Commissario Straordinario per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli Enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO che, per il finanziamento dei programmi di cui al precedente capoverso, la Cassa Depositi e Prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al I comma dell'art. 9 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 85 della legge di conversione 14 maggio 1981, n. 219, una quota di tale somma corrispondente a 450 miliardi di lire dovrà essere destinata al finanziamento delle disposizioni di cui al titolo VIII della legge anzidetta, concernenti gli interventi per l'edilizia nella città di Napoli;

RITENUTO che altra quota di lire 100 miliardi debba essere destinata agli interventi di cui al punto a) del menzionato art. 2 del D.L. n. 75/1981, così come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219 e che la residua quota di lire 450 miliardi possa essere utilizzata per gli interventi di cui al successivo punto b), concernenti l'urgente realizzazione di alloggi anche attraverso procedimenti di prefabbricazione;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 323 del 16 giugno 1981;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 433 del 16 novembre 1981;

VISTO il programma di massima previsto dall'art. 3 del D.L. 19 maggio 1981, n. 75, che veniva approvato mediante l'Ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, che prevede l'urgente acquisizione nonché realizzazione di alloggi operati anche attraverso sistemi di prefabbricazione pesante;

RITENUTO che si rende necessario apportare talune modifiche all'ordinanza sopracitata relativamente ai gruppi finanziati («A» realizzazione alloggi «C» acquisizione alloggi);

RITENUTO, altresì, per i Comuni di: Baiano (AV), Cervinara (AV), Ospedaletto d'Alpinolo (AV) e S. Potito Ultra (AV), di predisporre programmi per l'urgente acquisizione e realizzazione di alloggi relativamente ad esigenze emerse anche nel corso di frequenti contatti con i Sindaci delle suddette Amministrazioni;

VISTA l'Ordinanza n. 452 del 5 dicembre 1981, con la quale al Comune di Atripalda viene ridotto il mutuo eventualmente accordato da lire 25 miliardi a lire 20 miliardi;

SENTITO l'Ufficio di Consulenza Tecnica di questo Commissario Straordinario di Governo, e dopo approfondita indagine;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D E C R E T A

Nel programma di massima per l'urgente realizzazione ed acquisizione di alloggi di cui all'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, gruppo «A» (realizzazione alloggi) e «C» (acquisizione alloggi), vengono inseriti ed ammessi al mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, sino all'ammontare per ciascuno specificato i seguenti Comuni:

Gruppo «A» - (realizzazione alloggi):

— Comune di Cervinara (AV)	Importo	L.	1,4 miliardi
— Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV)	Importo	L.	1,4 miliardi
— Comune di S. Potito Ultra (AV)	Importo	L.	1,4 miliardi
	Totale	L.	4,2 miliardi

Gruppo «C» - (acquisizione alloggi):

— Comune di Baiano (AV)	Importo	L.	800 milioni
-------------------------	---------	----	-------------

I suddetti Comuni sono tenuti, entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di emanazione della presente Ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, e successive integrazioni e modificazioni (Ord. n. 433), pena la decadenza del mutuo eventualmente accordato.

I mutui vengono erogati alle condizioni stabilite dall'art. 4 del D.L. n. 75 del 19 marzo 1981.

Napoli, 6 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE VIII

ALLOGGI I.A.C.P.

- **Ordinanza n. 341 del 30 giugno 1981 - Ordinanza n. 85: deroga comma art. 3.**
- **Ordinanza n. 352 del 3 luglio 1981 - Ordinanza n. 85: proroga sospensione consegna alloggi II.AA.CC.PP. al 30 settembre 1981.**
- **Ordinanza n. 393 del 12 settembre 1981 - I.A.C.P. di Avellino: ripresa consegna alloggi.**
- **Ordinanza n. 475 del 29 dicembre 1981 - II.AA.CC.PP. di Napoli, Caserta, Benevento, Potenza e Salerno - Graduatorie.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 341

CONSIDERATO:

- che, con Ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, allo scopo di assicurare una soluzione abitativa, sia pure precaria, per le popolazioni della Regione Campania e della provincia di Potenza della Regione Basilicata rimaste senza tetto a causa dei noti eventi sismici del novembre 1980, è stata disposta la sospensione della consegna agli aventi diritto degli alloggi, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati con a concorso o il contributo dello Stato o della Regione;
- che all'art. 3, IV comma, punti 1 e 2, dell'Ordinanza, nell'indicare i criteri da osservare nell'assegnazione provvisoria degli anzidetti alloggi ai senzatetto, viene precisato che deve ritenersi «senzatetto» e che devono essere sistemati in via preferenziale i senzatetto che risultino precariamente ricoverati in strutture pubbliche, in tende, in autovetture, vagoni ferroviari ecc.;
- che con Ordinanza n. 80, in data 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata disciplinata la concessione del contributo per la riattazione degli edifici lievemente danneggiati;
- che il Sindaco del Comune di Boscoreale della provincia di Napoli ha qui rappresentato che nel proprio Comune alcuni senzatetto, pur avendo avanzato istanza per la riattazione delle proprie abitazioni, non è stato possibile includerli nel relativo piano comunale di assegnazione di fondi per cui non hanno potuto effettuare le riparazioni e sono ancora ospitate in «roulottes» o in albergo;
- che il medesimo ha chiesto che per costoro venisse precisato, in deroga al punto 2 dell'art. 3, IV comma, citato, che essi sono da sistemare in via prioritaria negli alloggi I.A.C.P. di quel Comune da assegnare ai sensi dell'Ordinanza n. 85;

RITENUTO che la richiesta può trovare accoglimento attesa la particolare situazione prospettata;

VISTA l'Ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981;

VISTA l'Ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la legge 15 maggio 1981, n. 219;

VISTO il D.L. 26 giugno 1981, n. 333;

RITENUTO di avvalersi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Nel Comune di Boscoreale della provincia di Napoli, in deroga a quanto previsto ai punti 1 e 2 del IV comma dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981, sono da sistemare, in via

prioritaria i senzatetto le cui abitazioni, anche se riattabili, non siano state incluse nel relativo piano comunale di assegnazione di fondi e siano ancora ricoverati in «roulottes» o in albergo.

Le assegnazioni avranno, comunque, carattere temporaneo e potranno essere precedute da eventuale verifica, da parte del Sindaco o della stessa Commissione, di cui all'Ordinanza n. 85, dello stato di inagibilità dell'alloggio.

Le famiglie interessate all'assegnazione dovranno impegnarsi ad avanzare istanza di finanziamento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ove non l'abbiano già fatto.

Napoli, 30 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 352

VISTO il proprio provvedimento n. 85 in data 12 gennaio 1981, con il quale è stata disposta la sospensione, per un periodo di sei mesi, della consegna agli aventi diritto degli alloggi — assegnati o in via di assegnazione — realizzati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari con il concorso o il contributo dello Stato, o della Regione, ubicati nella Regione Campania e nella provincia di Potenza;

CONSIDERATO che, nell'imminenza della scadenza del predetto periodo di sei mesi, si rende opportuno prorogare al 30 settembre 1981 la consegna agli aventi diritti degli alloggi in questione, o la pubblicazione della graduatoria, per consentire agli assegnatari, a titolo precario, di trovare altra idonea sistemazione;

VISTO il D.L. n. 776 del 26 novembre 1980, convertito, con modifiche, nella legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

D I S P O N E

la sospensione della consegna agli aventi diritti degli alloggi, indicati in premessa, è prorogata sino al 30 settembre 1981.

Napoli, 3 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 393

VISTA la propria Ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981;

VISTO l'art. 1 della stessa, con il quale si dispone che nella Regione Campania e nella Provincia di Potenza della Regione Basilicata è sospesa per un periodo di sei mesi la consegna degli alloggi agli aventi diritto, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati dagli Istituti Autonomi Case Popolari con il concorso o il contributo dello Stato e della Regione;

VISTO l'art. 2 che dispone che i Prefetti delle Province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Potenza e Salerno riceveranno dai Presidenti degli Istituti Autonomi Case Popolari delle dette province gli elenchi descrittivi dei numeri di vani, località, contrade, via e numero civico degli immobili di cui all'articolo precedente e li trasmetteranno, tramite i Sindaci, alle Commissioni di cui al successivo art. 3;

VISTO l'art. 3 con il quale si dispone che gli alloggi di cui all'art. 1 della citata Ordinanza saranno assegnati in uso temporaneo ai cittadini rimasti senza tetto a causa del sisma del novembre 1980;

VISTO il proprio provvedimento n. 15310/A.22.1/AA.GG. del 3 luglio 1981, con il quale il termine previsto dall'Ordinanza di cui trattasi è stato prorogato al 30 settembre 1981;

CONSIDERATO che nella provincia di Avellino si è venuta a creare una situazione di occupazione di fatto degli alloggi dell'Istituto Autonomo Case Popolari da parte di senza-tetto ed abusivi che occorre prontamente rimuovere predisponendo apposito programma di intervento graduale;

VISTO il D.L. n. 776 del 26 novembre 1980, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e la successiva legge 6 agosto 1981, n. 456;

RITENUTO di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Per la provincia di Avellino, le graduatorie, sia provvisorie che definitive, degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi in questione dovranno essere pubblicate, come previsto dalle disposizioni vigenti, con completamento delle procedure di assegnazione, laddove siano stati espletati i relativi adempimenti conseguenti ai bandi di concorso pubblicati prima del 23 novembre 1980 e ferma restando la sospensione della consegna degli alloggi stessi.

Art. 2

Gli Istituti Autonomi Case Popolari di concerto con i Comuni interessati indicheranno gli attuali occupanti degli alloggi di cui trattasi, distinguendo in separati elenchi:

a) quelli aventi titoli all'assegnazione di un alloggio, in quanto inclusi nella graduatoria di cui all'art. 1;

b) quelli non aventi analogo titolo, evidenziando tra questi coloro per i quali sussiste la condizione di senzatetto a causa od in conseguenza del sisma.

Per le famiglie di cui ai punti a) e b) dovrà essere, altresì, precisata la composizione del nucleo familiare, l'abitazione di provenienza, nonché se questa sia stata già riattata o figurì tra quelle in via di riattazione.

Per lo svolgimento degli accertamenti suindicati, il Prefetto disporrà, ove necessario in relazione alle esigenze, per l'adeguata assistenza della forza pubblica o per l'eventuale partecipazione di detta forza.

Art. 3

I Sindaci dei Comuni interessati confronteranno gli elenchi di cui all'articolo precedente con quelli di cui è prescritta l'elaborazione della nota n. 5 AA.GG. del 19 gennaio 1981 e dalla Ordinanza n. 291 del 28 maggio 1981 di questo Commissariato e cureranno la predisposizione da parte del Comune di apposito programma per la soluzione organica del problema, relativamente alle famiglie di senza tetto non rientranti nel piano di reinsediamento in corso.

Dei risultati di tali riscontri il Sindaco darà notizia all'Istituto Autonomo Case Popolari.

Gli elenchi di cui al precedente art. 2 saranno comunicati ai Sindaci e quindi affissi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, unitamente al programma di cui al I comma del presente articolo.

Art. 4

I Presidenti delle due Commissioni previste dalla legge n. 865/71 e D.P.R. 3 dicembre 1972, n. 1035 e dell'Ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981, eventualmente coadiuvati da un gruppo misto nominato nell'ambito delle Commissioni suddette, studieranno e suggeriranno agli Istituti Autonomi Case Popolari ed ai Sindaci le possibili graduali soluzioni delle singole situazioni, tenuto anche conto del rapporto tra le unità componenti i singoli nuclei familiari e le superfici degli alloggi occupati.

Art. 5

Gli Istituti Autonomi Case Popolari, sulla base di quanto prescritto agli articoli precedenti, effettueranno comunicazione, notificata ai capi dei singoli nuclei familiari inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, inviata per notizia al Sindaco, nella quale, evidenziata la composizione del nucleo familiare, venga fatto presente che la situazione come accertata, riguarda soltanto le persone ivi elencate e che eventuali altre persone delle quali si dovesse in prosieguo accertare la presenza in detti alloggi formerebbero oggetto di immediato sgombero.

La presente Ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 12 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 475

VISTO che a seguito dei fenomeni sismici, nella Regione Campania ed in provincia di Potenza, un considerevole numero di alloggi degli II.AA.CC.PP., taluni in corso di ultimazione o con la procedura di assegnazione in via di espletamento, è stato occupato da famiglie rimaste senza tetto e che altro contingente di alloggi del genere è stato assegnato in forza di ordinanza commissariale, l'ultima delle quali è la n. 85 del 12 gennaio 1981;

RITENUTO di dover impartire disposizioni che valgano ad acquisire tutti gli elementi e le notizie occorrenti per la programmata normalizzazione della situazione di fatto venutasi così a determinare;

RITENUTO che a tal fine appare idonea la procedura dettata con l'ordinanza n. 393 in data 12 settembre 1981 per gli alloggi del genere in provincia di Avellino;

RITENUTO di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Nella Provincia di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Potenza, con esclusione della città di Napoli, le graduatorie, sia provvisorie che definitive, degli aventi diritto dell'assegnazione degli alloggi in questione dovranno essere pubblicate, come previsto dalle disposizioni vigenti, con completamento delle procedure di assegnazione, laddove siano stati espletati i relativi adempimenti conseguenti ai bandi di concorso pubblicati prima del 23 novembre 1980 e ferma restando la sospensione della consegna degli alloggi stessi.

Art. 2

Gli Istituti Autonomi Case Popolari di concerto con i Comuni interessati indicheranno gli attuali occupanti degli alloggi di cui trattasi, distinguendo in separati elenchi:

a) quelli aventi titolo all'assegnazione di un alloggio, in quanto inclusi nella graduatoria di cui all'art. 1;

b) quelli non aventi analogo titolo, evidenziando tra questi coloro per i quali sussiste la condizione di senzatetto a causa od in conseguenza del sisma.

Per le famiglie di cui ai punti a) e b) dovrà essere altresì precisata la composizione del nucleo familiare, l'abitazione di provenienza, nonché se questa sia stata riattata o figurata tra quelle in via di riattazione.

Per lo svolgimento degli accertamenti suindicati, il Prefetto disporrà, ove necessario, in relazione alle esigenze, per l'adeguata assistenza della forza pubblica o per l'eventuale partecipazione di detta forza.

Art. 3

I Sindaci dei Comuni interessati confronteranno gli elenchi di cui all'articolo precedente con quelli di cui è prescritta l'elaborazione dalla nota n. 5 AA.GG. del 19 gennaio 1981 e dall'ordinanza n. 291 del 28 maggio 1981 di questo Commissariato e cureranno la predisposizione da parte del Comune di apposito programma per la soluzione organica del problema, relativamente alle famiglie di senza tetto non rientranti nel piano di reinsediamento in corso.

Dei risultati di tali riscontri il Sindaco darà notizia all'Istituto Autonomo Case Popolari.

Gli elenchi di cui al precedente art. 2 saranno comunicati ai Sindaci e quindi affissi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, unitamente al programma di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4

I Presidenti delle due Commissioni previste dalla legge n. 865/71 e D.P.R. 3 dicembre 1972, n. 1035 e dell'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981, eventualmente coadiuvati da un gruppo misto nominato nell'ambito delle Commissioni suddette, studieranno e suggeriranno agli Istituti Autonomi Case Popolari ed ai Sindaci le possibili graduali soluzioni delle singole situazioni, tenuto anche conto del rapporto tra le unità componenti i singoli nuclei familiari e le superfici degli alloggi occupati.

Art. 5

Gli Istituti Autonomi Case Popolari, sulla base di quanto prescritto agli articoli precedenti, effettueranno comunicazione, notificata ai capi dei singoli nuclei familiari inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, inviata per notizia al Sindaco, nella quale, evidenziata la composizione del nucleo familiare, venga fatto presente che la situazione come accertata, riguarda soltanto le persone ivi elencate e che eventuali altre persone delle quali si dovesse in prosieguo accertare la presenza in detti alloggi formerebbero oggetto di immediato sgombero.

Art. 6

Per la Città di Napoli trovano immediata applicazione gli artt. da 2 a 5; l'art. 1 sarà oggetto di approfondimento da parte del Prefetto e del Sindaco anche in relazione al suo ruolo di Commissario Straordinario del Governo ai sensi dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Napoli, 29 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE IX

PROBLEMI SCOLASTICI

- **Ordinanza n. 330 del 17 giugno 1981 - Costituzione Comitato Coordinamento Sgombero Scuole Occupate.**
- **Ordinanza n. 403 del 29 settembre 1981 - Comitato Sgombero Scuole Occupate - Utilizzazione n. 12 tecnici ed idonee imprese specializzate per verifica effettiva inagibilità fabbricati dai quali provengono famiglie occupanti edifici scolastici.**
- **Lettera n. 23815/3.19/2 del 28 dicembre 1981 - Installazione aule prefabbricati scolastici in Comuni Province di Avellino, Benevento e Salerno.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 330

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

CONSTATATA la difficile situazione scolastica della città di Napoli nella quale, fin dal 23 novembre 1980, n. 130 immobili adibiti a scuola continuano ad essere occupati da senzatetto;

RILEVATA la necessità, al fine di rendere più incisiva e concreta l'azione fin qui svolta, di procedere, nel più breve tempo possibile, al recupero del maggior numero di edifici scolastici per evitare che alla ripresa delle lezioni, per l'anno 1981/82, il Provveditore agli Studi sia costretto a confermare provvedimenti straordinari di funzionamento che non possono considerarsi compatibili con un ordinato e regolare svolgimento dell'attività didattica;

RILEVATO, altresì, che il sovraffollamento delle aule occupate e la densità degli occupanti nelle singole scuole rende impossibile il rispetto delle più elementari norme di igiene e destano gravi preoccupazioni di carattere sanitario anche in relazione alle condizioni climatiche della stagione estiva;

RITENUTO che il reperimento di spazi abitativi alternativi per i senza-tetto occupanti le scuole e lo sgombero degli immobili, rendono necessario il coordinamento dell'attività di tutti gli Enti e gli Uffici comunque preposti ad adottare provvedimenti in materia;

CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità di istituire un Comitato di Coordinamento per lo sgombero delle scuole occupate del quale siano chiamati a far parte, oltre al rappresentante del Commissariato, anche i rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Napoli, dei Ministeri della Pubblica Istruzione e della Sanità, del Provveditorato agli Studi, dei Vigili del Fuoco e della Questura;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità che la Presidenza del suddetto Comitato venga affidata ad un Magistrato della locale Pretura Penale;

D I S P O N E

Art. 1

Presso il Commissariato Straordinario è istituito il Comitato di Coordinamento per lo sgombero delle scuole occupate.

Art. 2

Del Comitato fanno parte:

- a) il dr. Giancarlo COSTAGLIOLA, magistrato - con funzione di Presidente;

- b) il dr. Arturo CACCIA PERUGINI, Vice Prefetto Ispettore - rappresentante del Commissariato;
- c) il dr. Giulio DI DONATO, Assessore comunale alla Pubblica Istruzione e all'Edilizia scolastica;
- d) il dr. Benito VISCA, Assessore comunale alla Cultura, al Decentramento amministrativo e Sezioni municipali;
- e) il prof. Uberto SIOLA, Assessore comunale all'Edilizia pubblica e privata;
- f) il dr. Carlo DIMITRI, Assessore comunale ai Lavori Pubblici;
- g) il dr. Francesco LUCARELLI, Assessore al Patrimonio e ai senza - tetto;
- h) il sig. Osvaldo CAMMAROTA, Consigliere comunale addetto all'Ufficio - casa;
- i) il dr. Massimo DE LEO, Sovrintendente scolastico - rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;
- l) il dr. Marcello PROIA, Dirigente Superiore - rappresentante del Ministero della Sanità;
- m) l'ing. Alberto D'ERRICO, Vice Comandante del Vigili del Fuoco di Napoli;
- n) il dr. Enrico GARFAGNA, 1° Dirigente - rappresentante del Provveditore agli Studi di Napoli;
- o) il dr. Ugo LAGHI, Vice Questore.

Art. 3

Al Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono delegati i poteri commissariali per l'adozione di tutte le iniziative e i provvedimenti idonei a facilitare le operazioni di sgombero delle scuole site nel territorio del Comune di Napoli, ivi compresi quelli relativi all'assegnazione degli alloggi ai senza tetto.

Nei compiti sopradescritti sono da considerarsi, tra l'altro, quelli relativi:

- al censimento degli attuali occupanti le scuole;
- al censimento delle installazioni di prefabbricati già realizzati e di altri spazi abitativi;
- alla deliberazione delle opportune direttive in ordine alle operazioni comunque connesse con le installazioni di unità abitative per i senza - tetto ed al controllo della loro regolare e tempestiva esecuzione;
- all'adozione di tutti i provvedimenti volti a favorire il rientro nelle abitazioni riattate o comunque dichiarate agibili degli attuali occupanti le scuole o alloggi provvisoriamente assegnati, ivi compresi quelli del litorale domiziano;
- all'adozione dei provvedimenti diretti a privilegiare la riattazione degli immobili dai quali provengono gli attuali occupanti le scuole;

- all'adozione dei provvedimenti straordinari che si rendessero necessari a seguito del deteriorarsi della situazione igienico - sanitaria all'interno delle scuole occupate;
- al coordinamento, anche con interventi diretti sugli Enti e gli Uffici inadempienti o che ritardino l'esecuzione degli atti di loro competenza, di tutte le attività connesse con lo sgombero degli edifici scolastici occupati.

Art. 4

Al Comitato, per lo svolgimento dei suddetti compiti e per l'esigenza di collegamento con i diversi Uffici, vengono assegnate le seguenti unità di personale:

- 1) un funzionario per ciascuno degli Assessorati indicati all'art. 2 della presente Ordinanza;
- 2) un funzionario del Comando della Vigilanza Urbana;
- 3) un funzionario dell'Ufficio Igiene e Sanità comunale;
- 4) un funzionario dell'Ufficio Sisma;
- 5) un impiegato del Provveditorato agli Studi.

le Amministrazioni rappresentate all'interno del Comitato, nonché l'Assessorato alla Polizia Urbana e quello all'Igiene e Sanità provvederanno ad individuare e distaccare presso il medesimo, con effetto immediato, il personale suddetto.

Art. 5

Il Comitato si riunirà presso la Sede di questo Commissariato il martedì di ogni settimana.

È data facoltà al Presidente di convocare in via straordinaria il Comitato, ove ne sorgesse la necessità, anche a mezzo fonogramma.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Presidente, periodicamente riferisce al Commissario in merito ai risultati ottenuti dal Comitato.

Napoli, 17 giugno 1981

IL COMMISSARIATO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 403

PREMESSO che, con Ordinanza n. 330 del 17 giugno 1981, è stato istituito il «Comitato di Coordinamento per lo sgombero delle scuole a seguito del sisma del novembre 1980», a cui è stato conferito l'incarico di adottare tutte le iniziative e i provvedimenti idonei a facilitare le operazioni di sgombero delle scuole site nel territorio del Comune di Napoli, ivi compresi quelli relativi al rientro nelle abitazioni di provenienza dei nuclei familiari sistemati nelle scuole;

RITENUTO che nello svolgimento di tale attività occorre procedere ad accurate verifiche in ordine all'effettiva inagibilità dei fabbricati della città di Napoli danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 dai quali provengono dette famiglie;

CHE pertanto appare necessario avvalersi dell'opera di tecnici competenti, nonché di idonee imprese operanti nel settore, cui affidare l'incarico di effettuare i conseguenti piccoli interventi necessari per il recupero abitativo degli edifici medesimi che risultino così agevolmente e sollecitamente recuperabili ad abitazioni;

CHE a tal fine è stata prospettata dal Presidente del Comitato suddetto l'esigenza di avvalersi di n. 12 tecnici mediante incarichi che possono essere disciplinati con apposita lettera e di utilizzare idonee ditte — per l'esecuzione dei lavori citati — mediante atto di sottomissione, secondo gli schemi allegati (all. nn. 1 e 2) che formano parte integrante del presente provvedimento, e che sono stati concordati anche con il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche di Napoli;

CHE attesa l'urgenza degli accertamenti, i tecnici di cui trattasi hanno incominciato ad operare dal 24 luglio scorso;

VISTE le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 6 agosto 1981, n. 456;

D I S P O N E

Per il conseguimento delle finalità meglio indicate in premessa, questo Commissariato si avvarrà dell'opera di n. 12 tecnici ed utilizzerà idonee imprese specializzate, secondo gli uniti schemi di lettera di incarico e di atto di sottomissione, che formano parte integrante della presente Ordinanza (All. nn. 1 e 2).

Saranno così perfezionati in sanatoria gli incarichi conferiti ai tecnici di cui trattasi, a decorrere dal 24 luglio 1981.

La relativa spesa farà carico ai fondi di cui all'art. 2, legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogata con legge del 6 agosto 1981, n. 456.

Napoli, 29 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato 1

Il sottoscritto
iscritto all'albo professionale con il n. _____ dichiara di assumere per conto del Commissariato Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata, l'incarico di verificare l'agibilità degli edifici indicati di volta in volta dal Presidente del Comitato di Coordinamento per lo sgombero delle scuole occupate, istituito con Ordinanza commissariale n. 330 del 17 giugno 1981 alle seguenti condizioni:

— verificare l'agibilità dei fabbricati segnalati redigendo relazione scritta previo esame, anche mediante saggi, delle strutture portanti, orizzontali, nonché delle scale di accesso. La relazione di cui sopra dovrà indicare anche le eventuali opere minime indispensabili, idonee a restituire l'agibilità dell'edificio in tempi brevi (non oltre i 15 giorni); per tali opere (ad esempio: puntellamento di scale e androni; rifazione di piattabande, di soglie di balconi, apposizione di travi per il rinforzo di solai, spicconatura di intonaci pericolanti, ecc.) dovrà essere redatto un apposito proporzionamento esecutivo.

Per quei lavori, per i quali il Presidente del Comitato autorizzerà l'esecuzione, il sottoscritto _____ che ha effettuato il proporzionamento esecutivo delle opere, si obbliga ad assumere la direzione dei lavori redigendo, a lavori ultimati, il relativo certificato di regolare esecuzione e di riacquistata agibilità dell'immobile.

Il compenso per il lavoro svolto va determinato in vacanze ai sensi del D.M. 29 giugno 1981 (G.U. 4 luglio 1981) per ogni ora di lavoro, con il limite giornaliero di ore 10 e comunque non superiore alle 50 ore settimanali.

Il compenso complessivo così determinato, va aumentato del 30% — per il solo professionista interessato — per il rimborso «a forfait» delle spese di trasporto, dattilografia e quanto altro occorre per il proporzionamento esecutivo delle opere provvisori* (oppure riportato proporzionalmente per i professionisti che hanno eseguito o curato tali prestazioni).

Il compenso per il lavoro di direzione dei lavori e per la redazione dei certificati di regolare esecuzione delle opere provvisori, verrà determinato applicando la tariffa professionale 23 settembre 1949, n. 143, tab. A, Cat. 1 C, e successivi aggiornamenti e con la rituale riduzione del 25%

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che l'incarico di cui al presente atto ha carattere saltuario e può esaurirsi a giudizio del Commissariato Straordinario che ha altresì la facoltà di revocarlo in qualsiasi momento.

Data

Firma

Il Vice Commissario Straordinario

Il Presidente del Comitato

Allegato 2

**OGGETTO: Lavori in economia e di ufficio mediante affidamento a trattativa privata, per motivi di somma urgenza, concernenti interventi per il recupero abitativo dell'edificio sito in Napoli alla Via
ai sensi dell'Ordinanza Commissario Straordinario del Governo per
le zone terremotate della Campania e della Basilicata
nonché delle Ordinanze commissariali n. 80 del 6 gennaio 1981 e n. 143 del 2 marzo 1981.
Importo presunto dei lavori edili relativi all'edificio sito in Napoli
Lire**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

La sottoscritta Impresa
con sede in
in possesso dei requisiti di iscrizione dell'A.N.C. nella categoria 2.

C.F. o P.I.

D I C H I A R A

Di accettare di effettuare l'esecuzione dei lavori così come previsti dagli atti tecnici redatti dagli incaricati del Commissariato Straordinario tramite il Comitato di Coordinamento per lo Sgombero delle Scuole Occupate che qui si intendono integralmente riportati, nonché delle disposizioni che di volta in volta in caso di necessità saranno impartite dal direttore dei lavori; le opere edili saranno eseguite alle condizioni che qui di seguito vengono indicate;

Premesso che per la ripresa economica e sociale dell'area di Napoli colpita da recenti eventi sismici il Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata provvede ai sensi delle norme vigenti al finanziamento delle opere descritte nel presente atto di obbligo, la sottoscritta impresa esecutrice si impegna ad effettuare i lavori di cui trattasi alle seguenti condizioni; con manodopera reclutata, ove necessario, nel rispetto delle leggi vigenti, attraverso le apposite liste di disoccupazione.

1) i prezzi delle opere sono quelli previsti dal prezzario del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania all'1 gennaio 1980 con le maggiorazioni previste dalla citata Ordinanza n. 80, nonché quelli contenuti nella stessa Ordinanza n. 80 e nell'Ordinanza commissariale n. 143;

2) l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi provinciali integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori;

3) il corrispettivo dei lavori sarà pagato a misura dai fondi del Commissariato Straordinario di Governo, ad esecuzione avvenuta, su certificazione redatta dal tecnico al termine dei lavori e vistata dal Presidente del Comitato di Coordinamento per lo Sgombero delle Scuole.

Il certificato di regolare esecuzione, che consente l'immediata immissione dei cittadini nelle proprie abitazioni, sarà redatto dal Direttore dei lavori nominato dal Presidente del Comitato suddetto entro 3 giorni dalla data del verbale di ultimazione degli stessi, il pagamento dell'intero importo sarà liquidato e corrisposto entro 15 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione,

4) l'eventuale revisione dei prezzi sarà regolata in base alle vigenti disposizioni di legge, avendo riferimento alla tabella n. 8 del D.M. 11 dicembre 1978 ed assumendo come data di riferimento quella della sottoscrizione del presente atto,

5) l'affidamento, ovvero la formale consegna delle opere, avverrà all'atto del primo sopralluogo congiunto impresa tecnico incaricato, quest'ultimo redigerà il conseguente verbale di consegna, che verrà sottoscritto dall'impresa,

6) il termine utile per l'esecuzione dei lavori sarà stabilito dal tecnico incaricato dal Comitato di Coordinamento per lo Sgombero delle Scuole Occupate, nel redigere il predetto verbale di consegna, tenuto conto delle esigenze e della qualità delle opere da eseguire e comunque non dovrà essere superiore a 15 giorni lavorativi,

7) per tutto quanto non previsto nel presente atto di sottomissione si applicheranno le norme del Capitolato Generale di Appalto delle opere che si eseguono per conto del Ministero dei Lavori Pubblici

Napoli, li

L'Impresa

Il Vice Commissario Straordinario

Il Presidente del Comitato



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 23815/3.19/2

Napoli, 28 dicembre 1981

Al DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE
PER IL REINSEDIAMENTO DELLA
CAMPANIA — Via Acton, 1 —

— NAPOLI

e, p.c. All'UFFICIO AUDITING E FINANZA
DEL COMMISSARIATO — SEDE

Ai PREFETTI di
— AVELLINO — BENEVENTO — SALERNO

Ai PROVVEDITORI AGLI STUDI di
— AVELLINO — BENEVENTO — SALERNO

Alla SEGRETERIA TECNICA
— SEDE

OGGETTO: Installazione di aule prefabbricate in 29 Comuni delle Province di Avellino, Benevento e Salerno.

Con i provvedimenti che si trasmettono allegati, è stata autorizzata la spesa relativa all'installazione di prefabbricati scolastici in 29 Comuni delle Province di Avellino, Benevento e Salerno. Quanto sopra, a definitivo stralcio dei piani provinciali redatti ai sensi dell'Ordinanza n. 93 del 17 gennaio 1981 ai quali, considerati il tempo trascorso, le difficoltà insorte nella loro definizione e le insufficienti disponibilità di bilancio, non si ritiene di dover dare ulteriore corso.

In relazione agli accordi intercorsi in via breve nella prima decade del corrente mese, la S.V. è pertanto incaricata, d'intesa diretta con le Amministrazioni comprese negli elenchi allegati, di predisporre tutti gli atti necessari alle realizzazioni di cui si tratta, nel limite di spesa per ciascuna opera specificata.

Per quel che concerne, in particolare, la installazione di n. 66 aule prefabbricate nel Comune di Salerno, si informa che un apposito Comitato di Tecnici, nominato da questo Commissariato, ha esaminato a suo tempo le offerte pervenute da parte di Società produttrici di edilizia scolastica prefabbricata, selezionando quelle ritenute idonee allo scopo. Gli atti relativi alle offerte di cui si tratta ed i verbali del Comitato di cui sopra, saranno trasmessi alla S.V. dalla Segreteria Tecnica di questo Commissariato, per la considerazione del caso.

Per quel che concerne eventuali pareri sulla funzionalità scolastica delle opere e su ogni altra notizia che dovesse occorrere nel corso dell'attuazione delle installazioni in questione, si comunica che il dirigente dell'Ufficio preposto al coordinamento dei servizi scolastici di questo Commissariato è a disposizione della S.V. per ogni forma di utile collaborazione.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

ELENCO DEI COMUNI NEL CUI TERRITORIO DOVRANNO ESSERE INSTALLATI EDIFICI PREFABBRICATI
PER IL NUMERO DI AULE E GLI IMPORTI DI SPESA (COMPRESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE)
A FIANCO DI CIASCUN COMUNE INDICATI.

Provincia di Benevento

<i>C O M U N E</i>	<i>A U L E</i>	<i>L I R E</i>
1) BENEVENTO (Elementari)	83	3.320.000.000
2) S. AGATA DEI GOTI (Elementare Fraz. Cologna)	3	120.000.000
3) S. BARTOLOMEO G. (Elementari Via Costa)	20	800.000.000
4) REINO (Elementare Cont. Gianferri)	3	120.000.000
5) CALVI (Elementare e Media)	8	320.000.000
6) TOCCO CAUDIO	5	200.000.000
7) CAMPOLI M. TABURNO (Elementare e Media)	12	580.000.000
8) S. SALVATORE T. (Elementari)	20	800.000.000
9) CIRCELLO (Elementari Cese Bassa)	2	80.000.000
<i>Totale</i>	156	6.240.000.000

Visto: si autorizza la spesa sopraindicata di L. 6.240.000.000.

Napoli, 21 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE X**SANITÀ**

- Ordinanza n. 342 del 30 giugno 1981 - Differimento al 30 settembre 1981 del termine fissato con deliberazione della Regione Campania di prescrizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 313.
- Ordinanza n. 343 del 30 giugno 1981 - Regione Campania - Servizio Sanitario.
- Ordinanza n. 344 del 30 giugno 1981 - CASMEZ - Snellimento procedure per disinquinamento del Golfo di Naspoli.
- Ordinanza n. 354 del 4 luglio 1981 - Autorizzazione utilizzazione personale sanitario convenzionato fino al 30 settembre 1981, alla Regione Campania ed ai Comuni.
- Ordinanza n. 359 dell'11 luglio 1981 - CASMEZ - Autorizzazione esecuzione lavori dichiarati di pubblica utilità di adduzione delle reti idriche e fognanti e degli impianti di depurazione per insediamenti prefabbricati.
- Ordinanza n. 364 dell'11 luglio 1981 - Comuni della provincia di Avellino - Sospensione obbligatorietà ferie sancita per le farmacie, dall'art. 10, legge regionale n. 7 dell'1 febbraio 1980.
- Ordinanza n. 373 del 5 agosto 1981 - CASMEZ - Lavori adduzione acqua delle sorgenti «Acqua Ponticchio» per l'alimentazione idrica dei comuni dell'Alto Sele.
- Ordinanza n. 377 del 14 agosto 1981 - Calabritto (AV) - Ripresa lavori adduzione acqua delle «Acque Ponticchio» da parte della CASMEZ.
- Ordinanza n. 383 del 27 agosto 1981 - Ordinanze nn. 204 e 296 - Proroga fino al 30 settembre 1981.
- Ordinanza n. 394 del 14 settembre 1981 - Ordinanza n. 248 - Proroga al 31 dicembre 1981.
- Lettera n. 15660/1.19/1.NA del 27 settembre 1981 - Acquedotto Municipale di Napoli.
- Circolare n. 7013/AA.GG.2 del 27 ottobre 1981 - Assunzione oneri presentazione sanitarie da parte Fondo Sanitario Nazionale.
- Ordinanza n. 446 del 5 dicembre 1981 - CASMEZ - Lavori acquedotto Alto Sele.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 342

PREMESSO che, a causa delle difficoltà create dal sisma del novembre 1980, le aziende interessate all'osservanza delle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, non vi hanno potuto adempiere nei tempi previsti;

CONSIDERATO che il termine ultimo concesso alle suddette aziende per adempiere alle prescrizioni di cui alla citata legge n. 319, andava a scadere il 31 marzo 1981 e che con delibera della Giunta regionale della Campania n. 5223 del 26 maggio 1980, è stato prorogato al 30 giugno 1981 — ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 — il termine concesso alle aziende stesse per adempiere alle prescrizioni di cui alla legge n. 319;

RILEVATO che da parte delle Amministrazioni pubbliche e delle imprese private interessate viene richiesta una adeguata, ulteriore proroga per consentire l'applicazione organica della legge predetta;

RITENUTO di dover accogliere tale richiesta, con i poteri derivantegli dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874; ed in deroga ad ogni diversa norma;

D I S P O N E

Il termine scadente il 30 giugno 1981, fissato dalla Giunta regionale della Campania con delibera n. 5223 del 26 maggio 1980, per l'adempimento, da parte delle Aziende interessate, di talune prescrizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, è differito al 30 settembre 1981.

Napoli, 30 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 343

PREMESSO che, nella Regione Campania sono state attivate le procedure e predisposte le strutture in vista della sollecita attuazione del piano di reinsediamento delle popolazioni terremotate nelle aree compromesse dai fenomeni sismici del 23 novembre 1980;

CONSIDERATO che in tale ottica generale si inseriscono, gli interventi attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che nella Regione Campania le Unità Sanitarie Locali non sono state ancora tutte attivate per cui non è stato possibile assegnare alle stesse l'esercizio delle funzioni di loro spettanza, ivi comprese l'assistenza ex mutualistica e l'igiene e la sanità pubblica;

CHE detti organismi, secondo quanto riferito dal Presidente della Giunta regionale, con nota in data 30 giugno 1981, incontrano nell'attuale delicata fase di avvio non lievi difficoltà (soprattutto per quanto attiene l'assetto organizzativo funzionale) che ne limitano la sfera di azione, talché la loro reale capacità operativa risulta notevolmente ridotta;

CHE non potendo compiutamente dispiegarsi detta sfera di azione, risulta pregiudicata l'attuazione degli interventi nelle zone terremotate che, dati i rischi di patologia legati alla stagione, non possono essere ulteriormente differiti;

RITENUTO di dover assicurare il pieno e compiuto svolgimento dell'azione sanitaria, ponendo fin da ora detta Regione, in considerazione della sua specifica competenza istituzionale, in grado di operare con efficacia secondo le necessità specificate per l'erogazione dell'assistenza sanitaria già erogata dai soppressi Enti e Casse Mutualistiche, la sorveglianza epidemiologica, le attività di profilassi e di prevenzione, i controlli ambientali, la sorveglianza sugli alimenti e la sanità animale;

CHE a tal fine il Presidente della Giunta regionale della Campania anche attraverso gli Assessori che riterrà di delegare, debba essere munito dei particolari poteri necessari, utilizzando le disponibilità finanziarie del fondo sanitario regionale, le disponibilità del bilancio corrente e dei residui regionali, e ricorrendo a questo Commissariato per un eventuale contributo solo in caso di insufficienza delle citate risorse;

CON i poteri straordinari conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

1) il Presidente della Giunta regionale della Campania, o l'Assessore alla Sanità da lui delegato, può esercitare i poteri in materia, che la vigente legislazione riserva alle Unità Sanitarie Locali, al fine di assicurare la tutela della salute delle popolazioni terremotate.

Egli può adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure nel campo igienico-sanitario e di assistenza sanitaria, in premessa indicate, disponendo all'occorrenza la

sostituzione di altri organi alle Unità Sanitarie Locali, egli in tale campo d'azione, curerà di dare attuazione alle misure occorrenti per assicurare quanto occorra relativamente:

- a) all'assistenza sanitaria già erogata dai soppressi Enti e Casse mutualistiche;
- b) alla sorveglianza epidemiologica;
- c) all'attività di profilassi e di prevenzione;
- d) ai controlli ambientali;
- e) alla sorveglianza sugli alimenti;
- f) alla sanità animale;

2) per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 1/a, il Commissario Unico regionale nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 260 del 13 gennaio 1981, è prorogato nelle sue funzioni fino alla data di completa attivazione di tutte le Unità Sanitarie Locali della Regione Campania e comunque non oltre il 31 dicembre 1981;

3) per l'attuazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d) e), ed f) del precedente punto 1, il Presidente della Giunta regionale della Campania adotta ogni altro provvedimento necessario, impegnando le risorse finanziarie come in premessa indicato.

La presente Ordinanza ha effetto dall'1 luglio 1981 ed avrà efficacia fino alla completa attivazione delle Unità Sanitarie Locali della Regione Campania e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Napoli, 30 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 344

VISTA la nota n. 358 dell'8 corrente, con la quale il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno — invitato a provvedere immediatamente all'appalto dei lavori compresi nei progetti speciali 3 e 31, relativi al disinquinamento del golfo di Napoli ed all'area metropolitana della stessa città e per la realizzazione delle scuole materne con opere annesse in Via Carlo Poerio di Napoli — ha fatto presente gli ostacoli rappresentati dalle procedure di aggiudicazione dei lavori;

ATTESA l'eccezionale ed urgente necessità di realizzare le opere di che trattasi, in appresso indicate dettagliatamente, per impellenti motivi igienici e sanitari ed ai fini di dotare tempestivamente le aree, destinate ai nuovi insediamenti abitativi, di strutture di base anche per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue e al fine di incrementare il patrimonio dell'edilizia abitativa e scolastica compromessa dal sisma;

RITENUTO:

- che l'eccezionale urgenza derivante dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio decorso giustifica la deroga alle procedure ordinarie di aggiudicazione degli appalti;
- che la realizzazione delle opere contribuirebbe anche all'avvio della ripresa civile, sociale ed economica dei territori danneggiati dai predetti eventi sismici, particolarmente, con parziale impiego della mano d'opera disoccupata per effetto del terremoto;
- che con tale urgenza non è compatibile il tempo richiesto per l'espletamento delle procedure previste dai sistemi dei pubblici incanti o della licitazione privata e, in particolare, da quelle previste dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità Economica Europea;

VISTA la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

RITENUTO pertanto di doversi avvalere dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

L'attuazione dei progetti speciali nn. 3 e 31 della Cassa per il Mezzogiorno, per il disinquinamento del Golfo di Napoli e per l'area Metropolitana e la realizzazione delle scuole materne, con opere annesse, in Via Carlo Poerio di Napoli, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, è dichiarata indifferibile per il ripristino delle indispensabili condizioni igienico-sanitarie della zona; è idonea altresì a contribuire, al contempo all'avvio della ripresa civile, sociale ed economica, per lenire i danni degli eventi sismici del novembre 1980, nelle province di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno.

Art. 2

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà, con copertura finanziaria a sua carico, alla immediata esecuzione delle opere previste dai seguenti progetti esecutivi:

- progetto n. PS 3/145.C - Ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'ambito dell'area portuale di Napoli Prov. NA;

- progetto n. PS 3/145.D - Completamento del canale Sbauzone con il secondo ramo a monte a servizio del Centro Direzionale di Napoli Prov. NA;
- progetto n. PS 3/144 - Impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori Prov. NA-CE;
- progetto n. PS 3/147/B - Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area casertana - Completamento primo lotto funzionale Prov. CE;
- progetto n. PS 3/147.C - Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area casertana - Completamento impianto di depurazione Prov. CE;
- progetto n. PS 3/143 - Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area dell'Alto Sar- no Prov. AV-SA;
- progetto n. PS 3/145 - Impianto di depurazione e rete di collettori di Napoli Est Prov. NA;
- progetto n. PS 3/141 - Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area salernitana Prov. SA;
- progetto n. PS 3/123.B.2 - Rete di collettori ed impianto di depurazione alla foce dei Regi Lagni - II lotto - II stralcio Prov. CE;
- progetto n. PS 31/020 - Costruzione di n. 295 alloggi nel comprensorio della «167» di Se- condigliano - III lotto Prov. NA;
- progetto n. 531/N - Scuola materna con annessa attrezzatura di quartiere alla via Carlo Poerio Prov. NA;
- progetto n. 31/025 - Asse viario a scorrimento veloce Napoli-Ponticelli-Pomigliano d'Ar- co - Tronco autostrada A2 - Via De Roberto e svincolo per il colle- gamento all'impianto di depurazione di Napoli Est, all'autoparco comunale ed alla Città Annonaria Prov. NA.

Art. 3

Per l'aggiudicazione dei lavori di cui al precedente articolo la Cassa per il Mezzogiorno potrà provvedere mediante trattativa privata.

I lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati potranno essere affi- dati, con lo stesso sistema, all'impresa esecutrice del lotto precedente, anche in assenza di alcuno dei requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

Con le modalità di cui al comma precedente potrà essere aggiudicata anche l'esecuzione dei lavori per i quali, a seguito di apposita gara, sia già stato affidato l'incarico di progettazione.

Il presente provvedimento avrà vigore fino al 31 dicembre 1981.

Napoli, 30 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 354

PREMESSO:

— che, nel quadro delle iniziative assunte per venire incontro alle esigenze ed ai bisogni di carattere sanitario delle popolazioni sinistrate dal sisma del novembre 1980, la Regione Campania, nonché i Comuni direttamente o indirettamente interessati a detti problemi assicurano una assistenza sanitaria particolare e servizi di guardia medica, utilizzando anche medici liberi professionisti, appositamente convenzionati;

— che in relazione ai rischi della patologia stagionale, si ravvisa la necessità della continuazione dei servizi sanitari in questione prorogando la validità delle convenzioni in argomento, nella misura strettamente indispensabile, sia per l'attività di assistenza che per quella di guardia medica;

— che a tal fine occorre che le amministrazioni interessate adottino, in via d'urgenza, motivate deliberazioni che dovranno essere sottoposte al consueto esame degli Organi regionali di Controllo;

— che nella circostanza i Comuni devono prevedere, preliminarmente, l'utilizzazione, a tempo pieno, del personale comunque disponibile nell'ambito dei servizi sanitari al fine di contenere il ricorso a medici convenzionati;

— che, inoltre, per quelle unità convenzionate, corrispondenti a posti liberi previsti dall'organico, la relativa spesa dovrà essere assunta a carico dell'amministrazione cui si riferisce tale organico;

VISTA la propria ordinanza n. 343 in data 30 giugno 1981, concernenti speciali poteri in materia sanitaria conferiti alla regione Campania;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CON i poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

per l'assistenza sanitaria alle popolazioni terremotate, la Regione Campania ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati ad utilizzare, fino al 30 settembre 1981, personale sanitario convenzionato, con le procedure e le limitazioni indicate in premessa; in tale ambito le convenzioni scadute possono essere prorogate in sanatoria dalla data della loro scadenza.

La proroga di che trattasi dovrà essere limitata al personale effettivamente necessario.

La Regione Campania, attraverso l'Assessorato regionale alla Sanità ed i suoi organi periferici, curerà di effettuare ogni possibile ed opportuno controllo, ed impartirà le direttive del caso al fine di accertare l'effettivo fabbisogno finanziario dei singoli Comuni che non possa essere coperto con fondi comunali o regionali, comunque utilizzabili.

Alla copertura del fabbisogno, così accertato, provvederà, tramite la Regione medesima, questo Commissariato, attraverso i fondi di cui all'art. 2 della citata legge n. 874.

Napoli, 4 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 359

CONSIDERATO che con ordinanze n. 17 del 3 dicembre 1980 e n. 263 del 15 maggio 1981, la Cassa per il Mezzogiorno è stata incaricata di progettare ed eseguire i lavori di adduzione e, ove occorrente di potenziamento della rete idrica, fognaria, di smaltimento e depurazione delle acque e dei liquami per le esigenze degli insediamenti di prefabbricati sulle aree prescelte per il reinsediamento delle popolazioni delle Regioni Basilicata e Campania;

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario impartire norme urgenti sulle procedure da adottare per l'attuazione del programma relativo all'insediamento dei prefabbricati nelle aree in questione;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, l'ordinanza commissariale n. 263 del 15 maggio 1981 ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Art. 1

La Cassa per il Mezzogiorno, tenuta alla realizzazione delle opere di adduzione, delle reti idriche e fognanti e degli impianti di depurazione occorrenti per gli insediamenti nelle aree colpite dai noti eventi tellurici, è autorizzata a dare immediato inizio ai lavori con le modalità previste dal successivo art. 2 che sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ad ogni effetto di legge.

Art. 2

In deroga alla normativa vigente in materia, e per gli effetti di cui al precedente art. 1:

a) la Cassa presenterà alle competenti Prefetture corredata soltanto dal piano particellare apposita domanda al fine di ottenere nel più breve tempo possibile l'autorizzazione all'immissione in possesso e procedere successivamente alla conseguente redazione dello stato di consistenza;

b) ove l'emergenza non consentisse di osservare i tempi e le modalità di cui al punto a), l'Ente in questione, previa intese nelle vie brevi con la Prefettura competente inviterà il Sindaco ad adottare provvedimenti di cui al II comma dell'art. 71 della L. 25 giugno 1865, n. 2359;

c) in sostituzione delle notificazioni ai proprietari espropriandi dell'avviso d'immissione in possesso e della redazione dello stato di consistenza sarà sufficiente la pubblicazione presso i rispettivi Albi Pretori, per la durata di tre giorni naturali e consecutivi, della autorizzazione così ottenuta. Tutti i provvedimenti afferenti gli espropri, saranno emessi sulla base delle risultanze catastali. Decorso il termine suddetto si darà immediato inizio ai lavori;

d) i professionisti incaricati delle progettazioni in argomento potranno consultare i documenti catastali, con priorità.

Art. 3

Per il prosieguo della procedura di esproprio, per quanto non espressamente derogato nel presente decreto, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia (legge n. 2359 del 25 giugno 1865; legge n. 865 del 22 ottobre 1971; legge n. 1 del 3 gennaio 1978; legge n. 385 del 29 luglio 1980).

Art. 4

La normativa di cui agli artt. 1, 2 e 3, che precedono, s'intende estesa a tutte le domande di autorizzazione provvisoria già presentate dalla Cassa, alla data della presente ordinanza, ed in corso di istruttoria presso i competenti Organi.

Art. 5

I permessi vari, le autorizzazioni, gli attraversamenti di ogni genere s'intendono autorizzati a semplice richiesta della Cassa per il Mezzogiorno, qualora entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta stessa, gli Enti o le Amministrazioni comunque interessate, non abbiano manifestato motivato parere contrario.

Napoli, 11 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 364

VISTO l'art. 10 della legge regionale n. 7 in data 1° febbraio 1980, con il quale viene stabilita in 28 giorni la durata della chiusura annuale per ferie delle farmacie urbane e rurali;

PREMESSO che, nei Comuni della provincia di Avellino, a seguito degli eventi tellurici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, si è verificato un continuo movimento di popolazione e che è in atto, in concomitanza con la stagione estiva, un consistente ritorno nelle zone terremotate di lavoratori emigrati e di cittadini trasferitisi in altre località a seguito del sisma;

CONSIDERATO che la obbligatorietà delle ferie, sancita dalla citata disposizione regionale, determinando la chiusura prolungata delle farmacie in questo periodo di massimo afflusso, potrebbe pregiudicare il buon andamento dell'assistenza farmaceutica;

RITENUTO che, in relazione a quanto sopra, è opportuno sospendere detta obbligatorietà rimettendo alla discrezione dei Sindaci dei Comuni interessati, sentiti gli Uffici sanitari, la possibilità di fare effettuare, rinviare o sospendere le ferie nel corso dell'anno 1981;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli, ed in deroga ad ogni diversa norma vigente in materia;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 26 giugno 1981, n. 333;

D I S P O N E

Nei Comuni della provincia di Avellino è sospesa per l'anno in corso l'obbligatorietà delle ferie sancita per le farmacie dall'art. 10 della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7.

Ai Sindaci dei Comuni interessati è attribuita la competenza, sentiti gli Ufficiali sanitari, di consentire, rinviare o sospendere per l'anno 1981 la chiusura per ferie delle farmacie aventi sede nei rispettivi territori.

I Sindaci dei Comuni anzidetti sono incaricati di eseguire la presente ordinanza e di dare comunicazione delle determinazioni adottate all'Ufficio del Medico provinciale e all'Ordine professionale dei farmacisti.

Napoli, 19 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 373

RITENUTO:

- che per l'allestimento delle aree di reinsediamento delle popolazioni terremotate è fondamentale la più sollecita esecuzione dei collegamenti ai servizi primari, tra i quali gli allacciamenti idrici;
- che il P.R.G.A., redatto in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 ed approvato con D.P.R. n. 2774 del 3 agosto 1968, prevede allo schema 173, l'alimentazione idrica dei Comuni dell'Alto Sele, tra cui SENERCHIA, CALABRITTO, LAVIANO, SANTOMENNA, CASTELNUOVO DI CONZA, VALVA e COLLIANO;
- che la Cassa del Mezzogiorno in anni precedenti ha già eseguito la captazione delle sorgenti «Acqua Ponticchio» e gran parte delle condotte adduttrici, per la realizzazione del citato acquedotto Alto Sele, in conformità dello schema n. 173 del P.R.G.A. e dei progetti esecutivi regolarmente approvati dal Consiglio Superiore dei LL.PP.;
- che, inoltre, in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza commissariale n. 263 del 15 maggio 1981, la Cassa suddetta ha eseguito le necessarie progettazioni ed ha in corso di ultimazione i lavori occorrenti per il completamento delle opere di adduzione onde poter provvedere al tempestivo allacciamento idrico dell'insediamento di prefabbricati sulle aree prescelte dai citati sette Comuni;
- che ai fini di tale completamento è necessario attraversare trasversalmente e longitudinalmente strade statali, provinciali e comunali con procedure che consentano di ridurre al massimo i tempi tecnici occorrenti e che, in particolare, ciò è necessario nell'ambito del territorio del Comune di CALABRITTO, dove è fondamentale l'attraversamento di un tratto di strada interna comunale e di un tratto di strada provinciale;
- che proprio a tale riguardo sono insorte delle difficoltà a causa di ordinanze del Sindaco del Comune di CALABRITTO e dell'Amministrazione provinciale di Avellino, atti, che dalla motivazione e dal dispositivo altro non fanno che ritardare l'alimentazione idrica ai predetti Comuni;
- che nel corso dei contatti intervenuti si è accertato che:
 - le acque da addurre per l'alimentazione dei Comuni di che trattasi sono esclusivamente quelle già captate e non altre;
 - che il tipo delle tubazioni da porre in opera e la profondità del loro posizionamento, nonché gli altri accorgimenti tecnici sono previsti a regola d'arte e non destano alcuna preoccupazione neanche in relazione alle caratteristiche sismiche della zona;
 - che invece una eventuale soluzione alternativa richiede tempi lunghi perché dovrebbe necessariamente prevedere l'attraversamento di costoni di non certa stabilità;

TENUTO presente che soluzioni alternative tentate con trivellazioni nelle adiacenze dei Comuni citati hanno dato esito negativo, mentre una piccola sorgente esistente nella zona dei medesimi è risultata inquinata;

CONSIDERATO che non appare giustificabile sul piano etico, civico e giuridico e della responsabilità di tutti ai vari rispettivi livelli un ulteriore ritardo nella adduzione dell'acqua, che già esiste, ai Comuni cui è destinata, presso i quali a causa delle conseguenze del sisma è divenuta maggiormente di vitale importanza sia per motivi igienici che di altro carattere fondamentale;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare i provvedimenti eccezionali di propria competenza, che consentano per ora di superare le difficoltà insorte;

CON i poteri che a tal fine gli derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e dal D.L. 26 giugno 1981, n. 333, nonché in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o di regolamento;

D I S P O N E

- i lavori di cui in premessa necessari per l'adduzione dell'acqua delle sorgenti «Acqua Ponticchio» sono indifferibili ed urgenti e devono essere immediatamente eseguiti secondo i progetti approvati ed in possesso dei competenti Uffici della Cassa del Mezzogiorno; a tal fine sono privi di efficacia i provvedimenti adottati da Organi dell'Amministrazione provinciale di Avellino e dal Sindaco di Calabritto, che siano in contrasto con la presente;
- la Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione dei lavori di cui sopra effettuerà subito gli attraversamenti trasversali e longitudinali sulle strade pubbliche a qualunque Amministrazione appartenenti, previo semplice preavviso telegrafico di ventiquattro ore agli Enti proprietari salvo la successiva regolarizzazione di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; lo stato di consistenza dei terreni ed i rilievi, ove occorrenti, saranno eseguiti, qualora siano assenti i rappresentanti dei proprietari, da funzionari della Cassa suddetta, assistiti da due testimoni estranei. Tali atti saranno subito trasmessi ai proprietari dei terreni;
- le Amministrazioni proprietarie delle strade interessate dai lavori sono tenute a fornire la più sollecita ed ampia collaborazione per facilitare la realizzazione delle opere;
- la presente ordinanza sarà subito notificata alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Amministrazione provinciale di Avellino e al Sindaco di Calabritto per quanto di rispettiva competenza;
- le forze dell'ordine sono tenute a prestare la necessaria assistenza ed a far osservare dagli Enti e dai privati cittadini il presente provvedimento;
- la Cassa del Mezzogiorno porrà immediatamente allo studio la possibilità di realizzare, in successivi tempi brevi, una soluzione alternativa, consultando a tal fine i rappresentanti del Comune di CALABRITTO nell'intento di eliminare, ove necessario, entro breve tempo gli attraversamenti stradali del centro abitato attuati in conformità alla presente ordinanza anche in vista di possibili esigenze connesse o conseguenti al piano di assetto urbanistico di cui deve dotarsi il Comune.

Napoli, 5 agosto 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 377

VISTA la propria ordinanza n. 373 in data 5 agosto 1981, con la quale sono state impartite disposizioni per l'immediata esecuzione dei lavori necessari per l'adduzione dell'acqua «Ponticchio» a Senerchia, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di Conza, Valva e Colliano ed, in particolare, per l'attraversamento stradale in Calabritto;

VISTO che nella fase di avanzata esecuzione di detti lavori, il 12 agosto 1981, l'Assessore anziano del Comune di Calabritto con propria ordinanza n. 2445 ne ordinava la sospensione adducendo il mancato rispetto da parte della CASMEZ di talune intese e prescrizioni di carattere tecnico e la sussistenza di una preoccupante tensione nell'opinione pubblica e sottolineando pure l'esigenza di attendere l'esito di una riunione indetta dal Prefetto di Avellino per il giorno successivo;

RITENUTO che il citato provvedimento dell'Assessore anziano di Calabritto si presenta nullo «in toto», in quanto non figura precisata la legittimazione ad operare del predetto pubblico ufficiale atteso che, il Sindaco, benché dimissionario, figura in carica; che peraltro le argomentazioni addotte sotto il profilo tecnico sono risultate infondate mentre quelle attinenti alla tensione nella opinione pubblica sono risultate quantomeno esagerate;

TENUTO conto di quanto emerso nel corso di un incontro avvenuto stamane tra Vice Commissario Straordinario ed una delegazione composta da Sindaco, Vice Sindaco e da alcuni amministratori provinciali e da altri rappresentanti locali;

RITENUTO di dover provvedere in proposito, attesa l'urgenza che il caso richiede, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

VISTO l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogata con D.L. 26 giugno 1981, n. 333;

D I S P O N E

1) l'ordinanza dell'Assessore anziano di Calabritto in premessa indicata è dichiarata nulla ad ogni effetto di legge, per i motivi accennati; in subordine essa è priva di efficacia, in virtù della presente, atteso che il bene preminente di pubblica utilità da tutelare è quello dell'adduzione dell'acqua alle popolazioni dei centri terremotati in premessa indicati;

2) la Cassa per il Mezzogiorno è invitata a far riprendere detti lavori ed a espletarli con ogni urgenza;

3) nella circostanza si riassumono le seguenti precisazioni e prescrizioni:

a) il tratto di condotta che deve attraversare il centro di Calabritto è di carattere provvisorio e dovrà essere rimosso allorché la CASMEZ avrà studiato e progettato altra condotta attuabile;

b) la tubazione in argomento dovrà essere collocata a m. 1,50 di profondità, salvo diversi livelli imposti in particolari punti per motivi tecnici, igienico - sanitari;

c) i lavori di cui trattasi dovranno essere utilizzati per l'adduzione del quantitativo di acqua per le esigenze idropotabili delle popolazioni; ogni altra quantità superiore per ora deve ritenersi non necessaria;

d) nessun pregiudizio deve insorgere nei confronti del quantitativo di acqua da addurre per le esigenze di Calabritto;

e) le opere di cui trattasi non devono ampliare la sfera di captazione ad acque diverse da quelle ora captate e che sono le sole che possono essere addotte;

f) la CASMEZ, oltre a quanto previsto dal punto 3/a deve avviare subito lo studio e la progettazione di opere per la realizzazione di invasi montani utili per l'agricoltura dei luoghi; i progetti di dette opere, redatti a stretto contatto col Comune di Calabritto saranno trasmessi al CIPE per la possibilità di essere finanziati con priorità;

4) per lo studio e l'approfondimento dei problemi succennati si terrà entro il 31 agosto 1981, una riunione presso la Prefettura di Avellino con la partecipazione di:

- Prefetto di Avellino;
- Assessore regionale ai Lavori Pubblici;
- Sindaco di Calabritto;
- Presidente dell'Amministrazione provinciale di Avellino o un suo delegato;
- Commissario del Consorzio Sele - Calore - Montestella;
- Sindaci di Laviano, Santomenna, Castelnuovo di Conza, Valva, Colliano e Senerchia;
- Dirigente della CASMEZ di Salerno.

Nel corso della riunione saranno discussi:

- il progetto per la condotta alternativa rispetto all'attraversamento dell'abitato;
- il progetto per la realizzazione degli invasi montani;
- le procedure per i necessari finanziamenti;
- la disciplina provvisoria dell'acqua strettamente necessaria per i Comuni da rifornire.

5) La Forza Pubblica è incaricata di prestare la necessaria assistenza al fine di consentire l'esecuzione ed il rispetto della presente ordinanza.

Napoli, 14 agosto 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 383

VISTA la propria ordinanza n. 204 del 14 aprile 1981, con la quale la Regione Campania veniva autorizzata ad utilizzare fino al 30 giugno 1981, tramite convenzione, 25 medici igienisti in conseguenza della notevole mole di lavoro riversatasi a causa dei noti eventi tellurici sugli Uffici dei Medici provinciali e degli Ufficiali sanitari delle aree epicentrali del sisma;

VISTA, altresì, l'ordinanza n. 296 del 30 maggio 1981, con la quale la Regione Campania veniva autorizzata a convenzionare per un periodo di tre mesi senza alcuna instaurazione di rapporto d'impiego il numero di elementi sanitari e parasanitari effettivamente necessari per fronteggiare le esigenze di ordine igienico sanitario;

RITENUTO di dover prorogare i rapporti di cui trattasi in conseguenza del perdurare delle esigenze igienico sanitarie delle popolazioni terremotate;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Le convenzioni stipulate dalla Regione Campania con 25 medici igienistici, ai sensi dell'ordinanza n. 204 del 14 aprile 1981 e con elementi sanitari e parasanitari ai sensi dell'ordinanza n. 296 del 30 maggio 1981, vengono prorogate fino al 30 settembre 1981, limitatamente alle unità effettivamente ancora necessarie.

Le convenzioni di cui trattasi escludono l'instaurarsi del rapporto di impiego.

Gli oneri conseguenti graveranno sul fondo commissariale di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Napoli, 27 agosto 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 394

VISTA la propria Ordinanza n. 248, con la quale il Presidente della Giunta regionale della Basilicata e l'Assessore da lui delegato possono esercitare fino al 30 giugno 1981 i poteri in materia sanitaria, che la vigente legislazione riserva alle Unità Sanitarie Locali, prevedendo altresì per i medesimi la possibilità dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure nel campo igienico - sanitario;

VISTA la nota della Regione Basilicata n. 3586 - 13/3 del 30 luglio 1981, con la quale viene richiesta la proroga della suddetta Ordinanza fino al 31 dicembre 1981;

CONSIDERATO che, a causa delle esigenze igienico - sanitarie che determinarono la stesura dell'Ordinanza n. 248 si ritiene di dover aderire a quanto prospettato dalla Regione Basilicata;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e in deroga ad ogni diversa disposizione;

VISTA la legge 6 agosto 1981, n. 456;

D I S P O N E

La validità dell'Ordinanza n. 248, meglio descritta in premessa, viene prorogata al 31 dicembre 1981.

Il Presidente della Giunta regionale della Basilicata utilizzerà per il raggiungimento dei fini indicati in premessa le disponibilità finanziarie del fondo sanitario regionale, le disponibilità del bilancio corrente e dei residui regionali.

Napoli, 14 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 15660/1.19/1.NA.

Napoli, 27 luglio 1981

Al Sig. PRESIDENTE dell'AZIENDA
MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO
— NAPOLI

e, per conoscenza:

Al Sig. PREFETTO di — NAPOLI
Al Sig. PROVVEDITORE REGIONALE OO.PP.
— NAPOLI
Al Sig. ASSESSORE REGIONALE LL.PP.
— NAPOLI
Al Sig. ASSESSORE REGIONALE alla SANITÀ
— NAPOLI
Al Sig. SINDACO — NAPOLI
Al Sig. SINDACO — PIETRASTORNINA (AV)

OGGETTO: Acquedotto municipale di Napoli

In relazione al progetto di codesta Azienda per il rafforzamento di alcuni tratti del canale principale dell'Acquedotto del Serino, interessato dai recenti moti sismici, si concorda, anche sulla base del parere espresso dal Provveditore regionale alle Opere Pubbliche n. 24625 del 3 luglio corrente, circa l'esigenza di dare subito inizio agli interventi organici che possano scongiurare interruzioni del flusso idrico.

A tal fine, tenuto conto dell'esigenza di avviare i lavori più urgenti in attesa dell'organica valutazione del problema nella sua interezza, si ritiene che, in attesa, possano essere finanziate le opere, concernenti il pozzetto 102 nel Comune di Pietrastornina per l'importo presunto di L. 841.750.971, le quali tenuto conto del parere espresso dal predetto Provveditorato, sono ammissibili a contributo e, pertanto, possono essere eseguite.

Codesta Azienda, pertanto, è autorizzata a procedere all'affidamento dei lavori in questione a trattativa privata, previa gara esplorativa tra un congruo numero di ditte idonee da invitare anche telegraficamente.

La somma verrà posta a disposizione del Prefetto di Napoli per l'erogazione, con le consuete modalità, delle anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e del saldo.

Si prega, pertanto, di voler dar notizia della data di inizio dei lavori e dei tempi tecnici per il loro completamento anche ai fini della nomina di collaudo in corso d'opera.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 7013/AA.GG. 2

Napoli, 27 ottobre 1981

*Al Sig. PRESIDENTE DEL
FONDO SANITARIO NAZIONALE*

— ROMA

*Ai Sigg.ri ASSESSORI REGIONALI SANITÀ
CAMPANIA E BASILICATA*

— NAPOLI — POTENZA

*e, p.c. Al MINISTERO DELLA SANITÀ
— Gabinetto —*

— ROMA

Ai Sigg.ri PREFETTI di:

— AVELLINO — BENEVENTO

— CASERTA — MATERA

— NAPOLI — POTENZA

— SALERNO

*Ai Sigg.ri PRESIDENTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI*

— LORO SEDI

*Ai Sigg.ri SINDACI DEI COMUNI
DELL'AREA TERREMOTATA DELLA
BASILICATA E CAMPANIA*

— LORO SEDI

OGGETTO: Assunzioni oneri - prestazioni sanitarie.

Continuano a pervenire richieste per l'assunzione a carico di questo Commissariato di spese affrontate o impegnate dalle Regioni o direttamente dai Comuni e dalle Province interessate dal recente sisma, relative a retribuzioni di personale sanitario straordinario assunto per servizi sanitari integrativi vari, quali guardie mediche o presidi sanitari ecc., istituiti autonomamente e ad interventi per somministrazione gratuita di medicinali e per prestazioni sanitarie varie, nonché per interventi di varia natura sul territorio, ad es. disinfezione e disinfestazione, o per spese di degenza di infermi in cliniche private ecc., ecc..

A tal proposito, si comunica che questo Commissariato si trova nella impossibilità di provvedere favorevolmente al riguardo non soltanto perché il fondo Commissariale è ormai da tempo

totalmente impegnato per la realizzazione dei programmi di reinsediamento delle popolazioni terremotate, ma soprattutto perché tali oneri, che peraltro nella loro prevalenza non sono stati preventivamente concordati, rientrano fra quelli attinenti alla specifica competenza di organi istituzionalmente competenti secondo l'ordinaria legislazione.

Si ritiene, infatti che, codesto Fondo Sanitario Nazionale dovrebbe soccorrere i Fondi regionali, come già richiesto da questo Commissariato, non soltanto per gli oneri conseguenti al ricovero di ammalati in cliniche private, subito dopo il sisma, ma anche per consentire agli enti interessati al Servizio Sanitario sulle aree colpite dal sisma, di fronteggiare le maggiori contingenti esigenze del settore; nel contempo i Signori Assessori regionali alla Sanità, da parte loro, sempre ad avviso di questo Commissariato, dovrebbero curare cortesemente l'accertamento di quanto è stato speso od impegnato dalle Regioni medesime, dalle singole Province e dai singoli Comuni per interventi straordinari nel vasto ed articolato settore sanitario, distinguendo quanto corrisponde a intese od autorizzazioni da quanto autonomamente promosso od attuato.

I conseguenti oneri, per alcuni dei quali questo Commissariato ha già adottato provvedimenti specifici o di carattere generale prevedenti anche l'assunzione delle spese a carico dei fondi commissariali, dovrebbero essere assunti direttamente dagli Enti interessati, ordinariamente competenti in via istituzionale, ricorrendo ove necessario, all'utilizzazione dei fondi comunque utilizzabili allo scopo ed a richiesta di integrazioni del Fondo per il Servizio Sanitario regionale, rivolta al Fondo Sanitario Nazionale; questo Commissariato potrebbe esaminare la possibilità, peraltro assai problematica a causa della sopraggiunta indisponibilità di fondi, di intervenire con un contributo sulle spese o impegni non altrimenti finanziabili.

Ciò premesso, si rivolge viva preghiera di cortese, attento e sollecito esame di quanto precede da parte del Fondo Sanitario Nazionale e dei Signori Assessori regionali per la Sanità per la parte di rispettiva competenza e si resta in attesa di riscontro.

Si ringrazia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 446

VISTO il fonogramma n. 67408 in data 3 dicembre 1981, con il quale il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, a seguito di segnalazione, da parte del Presidente dell'Acquedotto Pugliese, relativa a gravi dissesti verificatisi al tronco della galleria dell'Acquedotto del Sele, ubicato in Comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal sisma, ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione delle opere necessarie con procedura straordinaria;

ATTESA l'eccezionale ed urgente necessità di eseguire i lavori di che trattasi per impellenti motivi sociali ed igienici, nonché per la tutela e la salvaguardia della situazione sanitaria;

RITENUTO che la realizzazione dell'opera è indifferibile in quanto risulta compromessa l'erogazione idrica di territori che interessano le Regioni Campania, Basilicata e Puglia;

CONSIDERATO che per l'intervento di cui trattasi è prevista la spesa di lire 5 miliardi;

VISTO che il Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, per le opere di importo superiore al miliardo, ha ritenuto che possa applicarsi il disposto dell'art. 5 — lettera d) — della legge 1977 n. 584, che riproduce l'art. 9 — lettera d) — della Direttiva del Consiglio n. 71/305/C.E.E., al quale dà attuazione, «sempre che sussistano tutte le condizioni formali e sostanziali indicate nella norma richiamata, cioè non solo gli «avvenimenti imprevedibili e l'eccezionale urgenza, ma anche l'effettiva incompatibilità» con il tempo richiesto dalle procedure normali, previste dalla legge;

RITENUTO che l'eccezionale urgenza, derivante dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio scorso, giustifica nella fattispecie la deroga alle procedure ordinarie di aggiudicazione degli appalti;

CHE con tale urgenza non è compatibile il tempo richiesto per l'espletamento delle procedure previste dai sistemi dei pubblici incanti o della licitazione privata e dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità Economica Europea;

VISTA la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

RITENUTO, pertanto, di doversi avvalere dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 e successiva proroga ed, in deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

L'attuazione dell'opera relativa al ripristino delle strutture del tronco della Galleria dell'Acquedotto del Sele è dichiarata indifferibile per i motivi espressi in narrativa.

Art. 2

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà, con copertura finanziaria a suo carico, alla immediata esecuzione dell'opera per la cui realizzazione è prevista la spesa di lire 5 miliardi.

Art. 3

Per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 1, la Cassa per il Mezzogiorno potrà provvedere mediante trattativa privata.

Napoli, 5 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE XI**PERSONALE CONVENZIONATO A TEMPO DETERMINATO**

- **Ordinanza n. 380 del 21 agosto 1981 - Utilizzazione personale straordinario a tempo determinato fino al 15 novembre 1980, da parte dei Comuni disastriati e riportati all'art. 1 del D.P.C.M. in data 30 aprile 1981.**
- **Ordinanza n. 435 del 18 novembre 1981 - Ordinanza n. 380 - Proroga al 31 dicembre 1981.**
- **Ordinanza n. 439 del 22 novembre 1981 - provveditorato regionale OO.PP. Campania - Proroga al 31 dicembre 1981 convenzione con laureati, diplomati e personale in quiescenza del Ministero dei LL.PP.**
- **Ordinanza n. 440 del 21 novembre 1981 - Provveditorato regionale OO.PP. per la Basilicata - Proroga al 31 dicembre 1981 convenzione con laureati, diplomati e personale in quiescenza del Ministero dei LL.PP.**
- **Ordinanza n. 457 del 6 dicembre 1981 - Ordinanze nn. 271 e 273 - Proroga convenzioni stipulate con personale dei provveditorati regionali alle OO.PP. Campania e Basilicata al 30 giugno 1982.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 380

PREMESSO che l'art. 5, comma XV della legge 8 gennaio 1979, n. 3, prevede che gli Enti locali per sopravvenute esigenze possano procedere all'assunzione di personale straordinario per un periodo di tempo che in complesso non dovrà superare i 90 giorni, al termine del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, con le ulteriori limitazioni previste dai successivi comma XVII e XVIII;

VISTA la propria ordinanza n. 217 del 24 aprile 1981, con la quale in considerazione delle perduranti esigenze conseguenti al sisma, venne consentita alle Amministrazioni comunali delle Regioni Campania e Basilicata la facoltà di utilizzare, in prosecuzione, il personale assunto o convenzionato successivamente al 23 novembre 1980;

CONSIDERATO che da più parti è stata rappresentata l'opportunità che le Amministrazioni interessate siano autorizzate a utilizzare ulteriormente, al massimo fino al 15 novembre 1981, il personale di cui trattasi divenuto ormai esperto ed a conoscenza dei servizi da espletare;

RITENUTO di dover aderire a quanto viene rappresentato;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri straordinari con essa conferitigli e in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

1) i Comuni delle Regioni Basilicata e Campania disastri dai fenomeni sismici del novembre 1980 e riportati all'art. 1 del D.P.C.M. in data 30 aprile 1981, possono — con deliberazioni motivate dei competenti organi municipali — disporre l'ulteriore utilizzazione, al massimo fino al 15 novembre 1981, del personale straordinario di cui in premessa assunto o convenzionato a termine, per fronteggiare le eccezionali esigenze dei servizi municipali conseguenti ai fenomeni sismici citati;

2) i Comuni delle Regioni Basilicata e Campania indicati all'art. 2, D.P.C.M. 22 maggio 1981, possono, con deliberazione motivata dei competenti organi municipali, chiedere ai Prefetti delle rispettive Province di essere autorizzati ad utilizzare ulteriormente ed al massimo fino al 15 novembre 1981 il personale di cui in premessa assunto o convenzionato a termine, per fronteggiare le eccezionali esigenze dei servizi municipali conseguenti ai fenomeni sismici citati;

3) la proroga dell'utilizzazione del personale di cui trattasi deve essere limitata alle unità effettivamente ancora necessarie; essa non comporta in alcun modo il tramutamento del rapporto a termine, in quello a tempo indeterminato. Il relativo onere è a carico del bilancio dei Comuni interessati, salvo, limitatamente ai Comuni di cui al punto 1), la possibilità, ove necessario, della concessione di contributi commissariali in particolare per gli oneri relativi al personale utilizzato in eccedenza alla previsione di organico;

La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà pubblicata sulla G.U. della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale delle due Regioni.

Napoli, 21 agosto 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 435

VISTA la propria ordinanza n. 380 in data 21 agosto 1981, con la quale i Comuni delle Regioni Basilicata e Campania indicati negli artt. 1 e 2 del D.P.C.M. 22 maggio 1981, sono stati autorizzati a disporre — con deliberazioni motivate dei competenti Organi municipali — ovvero a richiedere, con atti motivati, ai Prefetti é, dette autorizzazioni, allo scopo di utilizzare, fino al 15 novembre 1981, il personale straordinario assunto o convenzionato a termine, ai sensi dell'art. 5, comma XV, della legge 8 gennaio 1979, n. 3, per fronteggiate le eccezionali esigenze dei servizi municipali;

CONSIDERATO che, in relazione alle esigenze rappresentate a questo Commissariato da taluni Sindaci di Comuni della Campania e della Basilicata, si ritiene opportuno autorizzare — con le limitazioni indicate nella surrichiamata ordinanza n. 380 del 21 agosto 1981 — i Sindaci in questione, ad utilizzare, in virtù dell'esperienza ormai acquisita, detto personale fino al 31 dicembre 1981;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli in virtù della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e della successiva proroga 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

I Comuni delle Regioni Campania e Basilicata, indicati agli artt. 1 e 2 del D.P.C.M. 30 aprile 1981, sono autorizzati — con l'osservanza delle limitazioni e delle prescrizioni indicate nell'ordinanza commissariale n. 360 del 21 agosto 1981 — ad utilizzare ulteriormente fino al 31 dicembre 1981, il personale straordinario in premessa indicato, assunto o convenzionato a termine, per fronteggiare le eccezionali esigenze, conseguenti ai fenomeni sismici, dei servizi municipali.

La proroga dell'utilizzazione del personale in argomento, che dovrà essere limitata alle unità effettivamente ancora necessarie non comporta, in alcun modo, il tramutamento del rapporto a termine in quello a tempo indeterminato.

Il relativo onere sarà a carico del bilancio dei Comuni interessati.

La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale delle due Regioni.

Napoli, 18 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 439

VISTA la propria ordinanza n. 6294 in data 30 agosto 1981, con cui il Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Campania è stato autorizzato ad utilizzare, per le esigenze di detto ufficio connesse agli interventi richiesti in conseguenza dei noti eventi sismici del novembre 1980, laureati in ingegneria ed architettura, geometri ovvero elementi in possesso di diploma equipollente, nonché personale in quiescenza già in servizio presso il Ministero dei Lavori Pubblici, stipulando apposite convenzioni;

VISTO il fonogramma n. 102/bis in data 13 novembre 1981, con cui il Provveditore regionale alle OO.PP. nel rappresentare che tuttora persistono le esigenze che, a suo tempo, determinarono la stipula di dette convenzioni, molte delle quali, peraltro, sono già in scadenza, e che il loro mancato rinnovo pregiudicherebbe il completamento di numerose ed urgenti pratiche inerenti i lavori conseguenti al sisma;

RITENUTO, in relazione alle esigenze rappresentate dal predetto Ufficio, che appare opportuno autorizzare il Provveditore regionale alle OO.PP. a prorogare, fino al 31 dicembre 1981, la validità delle suddette convenzioni, fermo restando che, in nessun caso, possa configurarsi instaurazione di rapporto dipendente tra il personale convenzionato ed il Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Campania;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, e dalla legge di proroga 6 agosto 1981, n. 456, inderoga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

Il Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Campania è autorizzato a prorogare, per le esigenze meglio indicate in premessa, fino al 31 dicembre 1981, le convenzioni stipulate con laureati, diplomati e personale in quiescenza, già in servizio alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il rinnovo di dette convenzioni non costituisce, in ogni caso, presupposto per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente tra il personale convenzionato ed il Provveditorato regionale alle OO.PP.

La relativa spesa graverà sul fondo globale di questo Commissariato.

Napoli, 21 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 440

VISTE le proprie precedenti ordinanze nn. 272 del 16 maggio 1981; 328 del 15 giugno 1981; 5774 del 25 luglio 1981 e 6492 del 12 settembre 1981, con cui il Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Basilicata è stato autorizzato ad utilizzare, per le esigenze di detto Ufficio connesse agli interventi richiesti in conseguenza dei noti eventi sismici del novembre 1980, personale straordinario, tecnico e non, nonché personale in quiescenza, già in servizio presso il Ministero dei Lavori Pubblici, stipulando apposite convenzioni;

VISTE le richieste nn. 8571 e 8572 in data 3 ottobre 1981, con cui il Provveditore regionale alle OO.PP. nel rappresentare che, tuttora, persistono le esigenze che, a suo tempo, determinarono la stipula di dette convenzioni;

RITENUTO, in relazione alle esigenze rappresentate dal predetto Ufficio, che appare opportuno autorizzare il Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Basilicata a prorogare, fino al 31 dicembre 1981, la validità delle suddette convenzioni, fermo restando che, in nessun caso, possa configurarsi instaurazione di rapporto di lavoro dipendente tra il personale convenzionato ed il Provveditorato regionale alle OO.PP.;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali, conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 e dalla legge di proroga 6 agosto 1981, n. 456, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

Il Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Basilicata è autorizzato, per le esigenze meglio indicate in premessa, a prorogare, fino al 31 dicembre 1981, le convenzioni stipulate con personale straordinario, tecnico e non, nonché con personale in quiescenza, già in servizio presso il Ministero dei Lavori Pubblici, stipulando apposite convenzioni.

Il rinnovo di dette convenzioni non costituisce, in ogni caso, presupposto per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente tra il personale convenzionato ed il Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Basilicata.

La relativa spesa graverà sul fondo globale a disposizione di questo Commissariato.

Napoli, 21 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 457

VISTA la propria ordinanza n. 271 del 16 maggio 1981 e successive modifiche, nonché la n. 272 del 16 maggio 1981 e successive modifiche, con cui sono stati autorizzati, rispettivamente, il Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Campania e per la Basilicata, ad utilizzare, per le finalità meglio indicate nelle citate ordinanze, laureati in ingegneria ed architettura, geometri ovvero elementi in possesso di diploma equipollente, personale amministrativo ed operaio, nonché personale in quiescenza, stipulando apposite convenzioni;

RITENUTO che i lavori finanziati da questo Commissariato, ancora in corso di esecuzione, per i quali i provveditorati regionali alle OO.PP. per la Campania e la Basilicata devono effettuare la relativa vigilanza ai cantieri di lavoro, si protrarranno almeno fino al 30 giugno 1982 e che, pertanto, occorre prorogare fino a tale data la validità delle suddette convenzioni, fermo restando che, in nessun caso, possa configurarsi instaurazione di rapporto di lavoro dipendente tra il suddetto personale ed i Provveditorati Regionali alle OO.PP. per la Campania e la Basilicata;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, nonché la legge di proroga 6 agosto 1981, n. 456, avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

I Provveditorati Regionali alle OO.PP. per la Campania e la Basilicata sono autorizzati a prorogare, fino al 30 giugno 1982, le convenzioni stipulate con il personale meglio indicato in premessa, ai sensi delle già citate ordinanze nn. 271 e 272.

Il rinnovo di dette convenzioni non costituisce, in ogni caso, presupposto per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente tra il personale convenzionato ed i suddetti uffici.

Napoli, 6 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE XII**AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTI PUBBLICI**

- Lettera n. 6063/AA.GG.5 del 27 settembre 1981 - Personale distaccato da altre amministrazioni presso i Comuni.
- Lettera n. 6760/AA.GG.5 dell'1 ottobre 1981 - Legge n. 219/81, art. 70 - Aspettativa amministratori comunali.
- Lettera n. 7816/AA.GG.5 del 29 novembre 1981 - Aspettativa Speciale Amministratori Comunali.
- Ordinanza n. 409 del 12 ottobre 1981 - Mantenimento corresponsione indennità di funzione a favore dei Presidi e Direttori Istituti scolastici a cui è stata concessa speciale aspettativa quali Sindaci ed Assessori comunali dei Comuni della zona epicentrale del sisma.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 6063/AA.GG. 5

Napoli, 27 settembre 1981

Ai **SIGNORI SINDACI**

— LORO SEDI

e, p.c. Ai **SIGG.RI PREFETTI**-di

— NAPOLI — AVELLINO
— BENEVENTO — CASERTA
— MATERA — POTENZA
— SALERNO — FOGGIA

Ai **Sigg.ri PROVVEDITORI REGIONALI
PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA**

— LORO SEDI

Ai **Sigg.ri PROVVEDITORI AGLI STUDI** di

— AVELLINO — CASERTA
— SALERNO — BENEVENTO
— NAPOLI — POTENZA
— MATERA — FOGGIA

Al **COORDINATORE DEL SERVIZIO SCOLA-
STICO** — **Dr. DE LEO**

— SEDE

OGGETTO: Personale distaccato da altre amministrazioni presso i Comuni.

Ritengo utile informare le SS.LL. che i provvedimenti di distacco di personale adottati da questo Commissariato su richiesta di codeste Amministrazioni Comunali, alle rispettive scadenze, non potranno essere rinnovati se non a seguito di motivata e documentata richiesta formulata con deliberazione almeno dalla Giunta Municipale.

Per quel che concerne il personale docente e non, proveniente da scuole di qualsiasi ordine e grado, i provvedimenti di distacco, a suo tempo adottati, sono stati — come noto — limitati al 15 settembre 1981 ed, in rigorosa linea di massima, non ritengo di poter accordare proroga alcuna, nemmeno se richiesta con la procedura di cui al punto precedente.

È infatti di tutta evidenza l'esigenza di contribuire da tutte le parti alla ripresa dell'anno scolastico e di contenere ora ulteriori concorsi delle Scuole nelle operazioni in atto.

Nel precisare quanto precede prego le SS.LL. di farmi avere con urgenza le notizie di cui al modello che uniscono in «fac simile», attinenti all'impiego dei singoli elementi distaccati, al trattamento economico di cui, comunque, hanno goduto, all'eventuale corresponsione durante tale periodo di compensi ordinari o straordinari, di emolumenti integrativi, ovvero, ancora, di onorari completi o ridotti, da parte delle amministrazioni presso le quali sono stati distaccati.

Inoltre dovrà risultare se nel periodo in parola risulti che abbiano svolto attività di libero professionista a favore di Enti vari, nell'ambito dell'area colpita dal sisma.

Segnalo l'urgenza e ringrazio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato alla nota n 6063

AA GG 5 del 27 settembre 1981

Generalità

Qualifica

Ente o Ministero di provenienza

Distaccato dal

Incarico affidato

Compensi percepiti

IL SINDACO



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 6760/AA.GG. 5

Napoli, 1 ottobre 1981

Sigg. PREFETTI

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Sigg. SINDACI COMUNI CAMPANIA
E BASILICATA

— LORO SEDI

Sigg. PRESIDENTI AMMINISTRAZIONI PROV.LI
— LORO SEDI

e, p.c. Sig. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
CAMPANIA

— NAPOLI

Sig. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
BASILICATA

— POTENZA

OGGETTO: Legge 219/81, articolo 70 - Aspettativa speciale amministratori comunali.

Com'è noto alle SS.LL. l'art. 14/quinquies della legge 22 dicembre 1980, n. 874 ha previsto la facoltà degli Amministratori dei Comuni colpiti dai fenomeni sismici del novembre 80, di essere collocati, a domanda, in aspettativa speciale per 4 mesi nell'intento di consentire loro di adempiere alle eccezionali maggiori incombenze comunali.

Il periodo di aspettativa, disciplinato da varie ordinanze commissariali veniva quindi prorogato al 31 dicembre 1981, con l'art. 70 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Al riguardo si ritiene di dover sottolineare che il legislatore nel prescrivere l'istanza dell'amministratore per il collocamento in aspettativa, ha inteso rimettersi oltre che a circostanze obiettive, alla valutazione che di essa deve fare il singolo amministratore o le amministrazioni nella loro collegiabilità con adeguato senso della realtà e di responsabilità e del dovere. Infatti non è previsto il collocamento «d'ufficio in aspettativa».

Nel richiamare, pertanto, la particolare attenzione delle SS.LL. su quanto rappresentato, si prospetta l'esigenza che la posizione di aspettativa dei singoli amministratori formi, conseguentemente, oggetto di generale riesame.

Torneranno gradite cortesi notizie in merito.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 7816/AA.GG/5

Napoli, 29 novembre 1981

Sigg. SINDACI COMUNI
CAMPANIA E BASILICATA

— LORO SEDI

e, p.c. Sig. PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE CAMPANIA

— NAPOLI

Sig. PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE BASILICATA

— POTENZA

Sigg. PREFETTI

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Aspettativa speciale amministratori comunali.

Con circolare n. 6760/AA.GG. 5 in data 1° ottobre u.s., concernente l'aspettativa prevista dall'art. 70 della legge 219 in favore degli amministratori comunali, nel richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che tale posizione speciale corrisponda alle reali esigenze da fronteggiare, prospettavo alle SS.LL. la necessità di procedere ad un attento riesame delle singole situazioni in atto, al fine di contenerle nei limiti suindicati anche in relazione agli oneri che ne derivano all'erario.

Quanto sopra premesso, ed avuto riguardo al lungo tempo ormai trascorso, confido nel cortese e responsabile senso di collaborazione delle SS.LL. e resto in attesa di un cortese cenno al riguardo.

Ringrazio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 409

PREMESSO che taluni amministratori comunali, Sindaci ed Assessori, durante il periodo in cui sono collocati nella speciale aspettativa prevista dal combinato disposto dell'Ordinanza commissariale n. 223 e della legge n. 219/81, essendo esonerati dal servizio, non possono percepire le indennità per l'espletamento delle funzioni di Preside di istituti scolastici o di Direttore Didattico, ai sensi dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

RITENUTO, in considerazione dei particolari disagi cui sono sottoposti i predetti amministratori, di dover assicurare loro la corresponsione di dette indennità, in deroga alla disposizione che prescrive che essa vada sospesa nei periodi di interruzione della funzione di Preside o di Direttore;

RITENUTO che la motivazione, di particolare interesse pubblico per cui detti funzionari vengono collocati in aspettativa speciale, non deve arrecare loro alcun danno economico e che pertanto gli interessati devono percepire tutti gli emolumenti di cui godono nel pieno esercizio delle loro funzioni;

RITENUTO che da un accertamento condotto è emerso che la situazione di cui trattasi, sussiste in concreto, soltanto nei confronti di quattro Presidi di istituti scolastici;

RITENUTO che tuttavia il problema merita particolare attenzione limitatamente ai Comuni delle zone epicentrali del sisma;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché la legge di proroga 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

In favore dei Presidi e Direttori degli Istituti scolastici a cui è stata concessa la speciale aspettativa quali Sindaci o Assessori comunali dei Comuni della zona epicentrale del sisma, viene mantenuta, in deroga alla vigente normativa, la corresponsione dell'indennità di funzione, della quale già godevano in servizio.

Il Ministero della Pubblica Istruzione è pertanto invitato ad impartire le conseguenti disposizioni agli Organi competenti.

Napoli, 12 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE XIII

BILANCIO, FINANZA E PATRIMONIO

- **Ordinanza n. 324 del 16 giugno 1981 - Ordinanza n. 121 del 9 febbraio 1981: proroga al 31 dicembre 1981 del termine di cui al punto 1).**
- **Ordinanza n. 416 del 20 ottobre 1981 - Adempimenti in materia di finanza e bilancio da parte dei Sindaci dei Comuni delle zone terremotate.**
- **Ordinanza n. 423 del 31 ottobre 1981 - Impianto inventario beni del Commissariato.**
- **Circolare n. 7791/AA.GG. del 26 novembre 1981 - Chiarimenti su ordinanza n. 423 del 31 ottobre 1981.**
- **Ordinanza n. 429 del 6 novembre 1981 - Assegnazione commissariale plafonds di spesa ai Prefetti delle zone terremotate.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 324

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la propria ordinanza n. 121 del 9 febbraio 1981 con la quale è stato consentito alle Casse di Risparmio e Monte di Credito di imputare a spese correnti le somme erogate, fino alla data del 30 giugno 1981, in favore delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata;

CONSIDERATO che gli Enti suindicati, entro la predetta data del 30 giugno 1981, non hanno potuto portare a termine il programma di aiuto predisposto in favore delle aziende operanti nell'area terremotata;

RAVVISATA l'opportunità di prorogare il termine predetto per consentire alle aziende di credito di cui trattasi di portare a termine il programma di investimenti nel settore privato nelle aree più disastrose dal sisma del novembre 1980:

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

Il termine del 30 giugno 1981, indicato al punto 1) dell'ordinanza n. 121 del 9 giugno 1981, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Napoli, 16 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 416

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTO il R.D. 24 maggio 1924, n. 827;

CONSIDERATO che il sistema dei pagamenti in favore delle ditte che hanno stipulato contratti con il Commissariato ovvero con i Comuni non consente quella celerità richiesta per stimolare il più rapido reinsediamento provvisorio delle popolazioni terremotate in favore della Campania e della Basilicata;

RAVVISATA l'opportunità di snellire le procedure in atto mediante l'accentramento dei pagamenti direttamente in favore delle ditte interessate nelle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato dell'area terremotata;

CONSIDERATO, altresì, che il sistema predetto provoca il riafflusso alle Sezioni di Tesoreria dei mezzi finanziari già messi a disposizione dei Tesorieri comunali;

RITENUTO che gli scopi suindicati possono essere ugualmente raggiunti con l'accensione di un'apertura di credito speciale direttamente in favore dei Sindaci delle Amministrazioni Locali interessate;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dal D.L. n. 776/1980 ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

1) Il Commissario od i Prefetti dell'area terremotata, previo l'adozione di apposito provvedimento formale, possono disporre l'apertura di credito speciale presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale per il pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ovvero per la fornitura dei prefabbricati ai Comuni interessati. Titolare dell'apertura di credito predetta è il Sindaco che assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di funzionario delegato del Commissario e gestisce i fondi di provenienza erariale.

2) Le aperture di credito predette sono alimentate, diversamente dagli ordini di accreditamento considerati dalla legislazione vigente, dai versamenti disposti dal Commissario e dalle Prefetture dell'area terremotata mediante emissione di apposito ordinativo tratto a carico delle contabilità speciali già accese presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale predette.

Possono, altresì, effettuare versamenti i Sindaci ovvero i tesorieri degli Enti Locali per le eventuali disponibilità residue non utilizzate per il pagamento degli importi dovuti alle ditte assuntrici dei lavori di urbanizzazione o fornitrici di prefabbricati leggeri.

I Sindaci ed i tesorieri sono tenuti, entro 10 giorni dalla data di accensione dell'apertura di credito speciale di cui trattasi, a versare le disponibilità residue in precedenza considerate.

I versamenti e gli accreditamenti predetti costituiscono il limite massimo entro il quale i Sindaci possono disporre pagamenti a carico delle aperture di credito considerata al punto 1).

Il Commissario ed i Prefetti dell'area terremotata possono in deroga alle norme vigenti e mediante adozione di apposito provvedimento formale, trasferire fondi da un'apertura di credito speciale ad un'altra ed anche incamerare eccedenze direttamente al fondo di contabilità speciale di cui al D.L. n. 776/1980.

3) Gli ordinativi di pagamento di cui al punto precedente sono sottoscritti dal Sindaco (ovvero da un suo delegato) e dal dirigente dell'Ufficio di Ragioneria del Comune. Ove manchi quest'ultimo funzionario, il titolo predetto sarà sottoscritto, dal Segretario comunale. Gli stessi ordinativi possono essere emessi soltanto dopo le autorizzazioni, i visti ed i controlli considerati, per i casi di specie, dalle disposizioni commissariali vigenti.

4) Copia delle contabilità relative alle singole aperture di credito speciali saranno trasmesse, appena esaurite le disposizioni di pagamento, ai Comuni che avranno cura di unirle ai rendiconti che sono tenuti a produrre alle Prefetture interessate.

Gli ordinativi di pagamento estinti saranno restituiti, in conformità alle disposizioni vigenti, ai Comuni che li hanno emessi e saranno allegati ai rendiconti considerati al comma precedente.

In deroga alle norme vigenti, eventuali importi non utilizzati dalle Amministrazioni comunali interessate saranno versati, a cura delle Sezioni di Tesoreria provinciale, ai fondi di contabilità speciale di cui al già citato D.L. n. 776/1980.

5) A tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nel R.D. 24 maggio 1924, n. 827, le Istruzioni sui servizi del Tesoro, riguardante la gestione di ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni dello Stato in favore dei funzionari delegati.

Napoli, 20 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 423

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'Amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento delle norme di contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui Servizi del Provveditorato Generale dello Stato;

VISTO il D.M. 24 agosto 1940, n. 2984, che approva le istruzioni generali sui Servizi del P.G.S.;

VISTA la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente la gestione fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689, che approva il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 1041;

VISTO il D.M. 14 dicembre 1977 (G.U. n. 284 del 13 gennaio 1978) che approva i modelli dei bilanci, dei rendiconti annuali e trimestrali e dei prospetti riassuntivi previsti dal citato D.P.R. n. 689;

VISTO il D.P.R. del 30 novembre 1979, n. 718, concernente l'approvazione del nuovo regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari dell'Amministrazione dello Stato;

VISTA la propria Ordinanza n. 149 del 7 marzo 1981, concernente la disciplina della presa in carico delle roulotte e di altri beni mobili destinati prontamente presso le zone colpite dal sisma;

VISTE e considerate tutte le altre disposizioni — diramate da questo Commissariato Straordinario — intese a disciplinare la consegna, la custodia e l'uso dei materiali mobili forniti ad uffici statali, regionali, provinciali e comunali delle zone colpite dal sisma;

CONSIDERATA la necessità di provvedere sollecitamente alla regolare definizione delle scritture di carico, scarico ed inventariali di tutte le categorie di beni mobili, anche se non espressamente indicati nella richiamata Ordinanza n. 149, forniti per le necessità delle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

RITENUTO, altresì, che per una ordinata ed uniforme realizzazione delle predette scritturazioni è necessario adottare specifiche norme;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa vigente norma;

D I S P O N E

Art. 1

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e militari, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché gli Enti, gli Istituti ed ogni altro Organismo ai quali siano stati comunque forniti da questo Commissariato Straordinario beni ed attrezzature di qualsiasi natura — comprese le roulotte, i prefabbricati e i containers installati o disponibili in centri di raccolta ed in aree di stoccaggio — acquistati con i fondi di cui al D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, o comunque avuti in dotazione da terzi, e destinati alle necessità connesse con gli eventi sismici citati nelle premesse, procederanno alla loro ricognizione generale con riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del 31 ottobre 1981.

Detta ricognizione sarà effettuata sulla scorta della documentazione in possesso dei rispettivi uffici nonché di quella eventualmente disponibile presso questo Commissariato Straordinario.

Le operazioni relative a detta ricognizione saranno effettuate con la maggiore speditezza possibile e, comunque, dovranno essere ultimate entro il:

- 15 novembre 1981 — per tutti i beni ed attrezzature catalogabili nelle categorie I, II, III, IV, V, VI e IX specificate nel successivo art. 3;
- 15 dicembre 1981 — per i beni, e relativi accessori, catalogabili nelle categorie VII e VIII e cioè per i containers e le roulotte;
- 31 dicembre 1981 — per i prefabbricati ed i relativi accessori.

Ad ultimazione delle operazioni di ricognizione dovrà pervenire al Commissariato il verbale di ricognizione con allegato l'elenco dei beni censiti suddivisi nelle categorie previste nel successivo art. 2

Art. 2

Contemporaneamente alla suddetta ricognizione dei beni i titolari delle Amministrazioni, degli Enti e degli Organismi di cui al precedente articolo affideranno, con propri provvedimenti, ai rispettivi consegnatari, economi o agenti responsabili — o comunque ad altri elementi — anche le funzioni di consegnatario dei beni di pertinenza di questo Commissariato nonché il compito di inventariazione dei beni censiti, fatta eccezione per i soli complessi abitativi realizzati con i prefabbricati, la cui registrazione sarà disciplinata con successiva Ordinanza.

I beni censiti dovranno di regola essere inventariati nelle seguenti categorie:

- categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici, beni mobili di ufficio costituenti la dotazione di ambulatori di qualsiasi tipo, automezzi, natanti;
- categoria II: libri e pubblicazioni;
- categoria III: materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitaria, diagnostica, terapeutica, durevole per ambulatori medici;

- categoria IV: macchine e strumenti agricoli;
- categoria V: strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc.;
- categoria VI: mezzi cingolati, semoventi, scavatrici, autogru, gruppi elettrogeni, ecc.;
- categoria VII: veicoli tipo «roulottes», campers e relativi accessori;
- categoria VIII: case mobili di protezione civile tipo «containers» e tipo «mobil - home» e relativi accessori;
- categoria IX: altri beni non classificati nelle precedenti categorie.

L'inventariazione dei beni dovrà effettuarsi con l'osservanza delle modalità previste dalle istruzioni generali sui Servizi del Provveditorato Generale dello Stato (art. 443 e segg.), dall'art. 19 e seguenti del D.P.R. 30 novembre 1979, n. 713, nonché dalle istruzioni contenute nella circolare n. 76 della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 167393 del 12 dicembre 1980.

Le operazioni di inventariazione dovranno essere ultimate entro quindici giorni dalle date previste nell'art. 1 per le rispettive categorie dei beni da censire.

Tutti gli inventari dovranno essere trasmessi, in duplice esemplare, a questo Commissariato. I consegnatari delle Amministrazioni statali, esclusa l'Amministrazione militare e le Amministrazioni autonome, invieranno altresì al Provveditorato Generale dello Stato copia degli inventari redatti.

Art. 3

La contabilità inventariale dei beni comunque acquisiti e forniti in attuazione della legge 22 dicembre 1980, n. 874, deve essere tenuta separata da quella riguardante le Amministrazioni o gli uffici cui i consegnatari, gli economisti e gli agenti responsabili appartengono.

Nell'eventualità che i beni stessi siano stati provvisoriamente presi in carico nelle scritture inventariali di dette Amministrazioni gli agenti cui sono state affidate le funzioni di consegnatari dei beni di pertinenza di questo Commissariato provvederanno all'impianto di nuove scritture contabili, previo scarico del precedente inventario.

Art. 4

Per tutti i beni mobili acquistati a far tempo dal 1° novembre c.a., il consegnatario, economo o agente responsabile ricevente dovrà curare, oltre all'iscrizione nell'apposito registro di carico e scarico, l'emissione del prescritto modello 130 P.G.S., la cui terza parte (scontrino del buono) dovrà essere allegata alla relativa fattura per consentirne il pagamento.

Nel caso inoltre che successivamente alla chiusura dell'inventario venissero rinvenuti altri beni mobili non inventariati, il consegnatario, economo o agente responsabile, stabilita l'effettività del titolo di acquisizione, procederà prontamente alla loro iscrizione inventariale tra le «sopravvenienze» nella categoria di appartenenza, annotando ogni utile notizia.

Art. 5

Il discarico dei beni dai registri inventariali può di regola effettuarsi, sempre previa specifica autorizzazione di questo Commissariato Straordinario, nei seguenti casi:

- a) per passaggio del bene ad altra Amministrazione o Ente;
- b) per alienazione del bene, divenuto inservibile;
- c) per accertata mancanza o deterioramento del bene.

Per il discarico di cui al precedente punto a) il consegnatario, economo o agente responsabile dovrà allegare allo scontrino del buono di scarico la copia del provvedimento con il quale è stato autorizzato il trasferimento del bene stesso, lo scontrino del buono di carico del consegnatario che ha ricevuto il bene ceduto nonché, qualora il trasferimento del bene sia avvenuto a titolo oneroso, la quietanza (o copia di essa) di Tesoreria relativa al versamento effettuato dall'Amministrazione o Ente cui il bene è stato ceduto.

Per il discarico di cui al precedente punto b) il consegnatario, economo o agente responsabile, constatata l'inservibilità del bene, interesserà il competente Ufficio Tecnico Erariale perchè accerti lo stato di conservazione, le ragioni per le quali se ne consigli l'alienazione e specifici, in apposito verbale, il valore di stima da attribuire al bene stesso. La proposta di alienazione del bene, corredata dal predetto verbale, sarà inoltrata a questo Commissariato Straordinario il quale, dopo l'esame, darà la necessaria autorizzazione. La vendita avverrà tramite l'Intendenza di Finanza competente per territorio, a mezzo di licitazione privata e, ove questa vada deserta, sulla scorta di nuova stima da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, a seguito di trattativa privata. A corredo dello scontrino di scarico saranno allegate la copia dell'autorizzazione commissariale relativa alla vendita stessa, la quietanza, o copia di essa, rilasciata dalla Tesoreria comprovante il versamento effettuato dall'acquirente, nonché la copia del verbale che sarà redatto all'atto della consegna del bene alienato.

Nel caso di cessione gratuita alla C.R.I., a corredo dello scontrino di scarico, il consegnatario, economo o agente responsabile allegherà, oltre la predetta autorizzazione, il verbale di consegna del bene ceduto al predetto Ente.

Per il discarico del bene mancante o deteriorato di cui al punto c) il consegnatario, economo o agente responsabile riscontrata la natura della mancanza o del deterioramento la segnalerà al titolare del rispettivo ufficio per l'accertamento di eventuali responsabilità. Esperite le necessarie indagini, detto Ufficio trasmetterà la documentazione relativa a questo Commissariato Straordinario perchè proceda in conformità di quanto stabilito dall'art. 194 del regolamento di contabilità Generale dello Stato, all'emissione del relativo decreto di discarico amministrativo.

L'originale di detto decreto di discarico sarà poi rimesso al consegnatario, economo o agente responsabile interessato per il sollecito aggiornamento delle relative scritture inventariali.

Questo Commissariato curerà, infine, gli adempimenti previsti dall'art. 83 della legge di contabilità generale dello Stato, relativamente al danno subito dall'Erario per l'accertata mancanza o deterioramento del bene oggetto del decreto di discarico.

Art. 6

Gli stampati occorrenti all'attuazione degli adempimenti prescritti dalla presente Ordinanza potranno essere ottenuti gratuitamente dai Magazzini Compartimentali Stampati dislocati presso le Intendenze di Finanza competenti per territorio.

Napoli, 31 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 7791/AA.GG.

Napoli, 26 novembre 1981

Al MINISTERO DELL'INTERNO

- Gabinetto
- Direz. Gen. AA.GG. e Pers.
- Direz. Gen.le della Protez. Civ. e Serv. Antin.
- Dipartimento Polizia di Stato: Motorizzazione, Telecomunicazione

— ROMA

Al MINISTERO DEL TESORO

- Gabinetto
- Ragioneria Gen.le dello Stato
- Provveditorato Gen.le dello Stato

— ROMA

Al MINISTERO DELLA DIFESA

- Gabinetto
- Segretariato Gen.le della Difesa
- Stato Maggiore Difesa
- Stato Maggiore Esercito

— ROMA

**Al Sig. PRESIDENTE
della Giunta Regionale Campania**

— NAPOLI

**Al Sig. PRESIDENTE
della Giunta Regionale Basilicata**

— POTENZA

**Al Sig. PRESIDENTE
della Giunta Regionale Puglia**

— BARI

Ai Sigg.ri PREFETTI di:

- AVELLINO — BENEVENTO
- CASERTA — FOGGIA
- MATERA — NAPOLI
- POTENZA — SALERNO

*Ai Sigg.ri ASSESSORI REG.LI
agli AFFARI GENERALI di*

— BARI — NAPOLI — POTENZA

Ai COMANDI PROV.LI VV.F. di:

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — MILANO
— NAPOLI — POTENZA — SALERNO

*Al COMANDO REGIONE MERIDIONALE
X COMILITER*

— NAPOLI

*Ai PROVVEDITORATI REG.LI
alle OO.PP. di:*

— BARI — NAPOLI — POTENZA

Alle SOPRINTENDENZE ARCHEOLOGICHE di

— AVELLINO — NAPOLI
— POTENZA — SALERNO

Alle SOPRINTENDENZE BENI AMBIENTALI

— NAPOLI — POTENZA

*Alle SOPRINTENDENZE BENI ARTISTICI
E STORICI*

— MATERA — NAPOLI

Alle INTENDENZE DI FINANZA di

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — MILANO
— NAPOLI — POTENZA — SALERNO

e, p.c.: *Alle RAGIONERIE PROV.LI
DELLO STATO di*

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — FOGGIA
— MATERA — MILANO
— NAPOLI — POTENZA — SALERNO

*Ai CONSEGNETARI DEI MAGAZZINI
COMP.LI STAMPATI di*

— AVELLINO — BARI
— FOGGIA — MILANO
— NAPOLI — POTENZA — SALERNO

OGGETTO: Commissariato Straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata: Ordinanza 31 ottobre 1981, n. 423: Impianto dell'inventario dei beni mobili forniti dal Commissariato.

Con l'ordinanza in oggetto questo Commissariato ha disposto la ricognizione e l'inventariazione di tutti i beni mobili comunque acquistati con i fondi di cui al D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, o comunque avuti in donazione da terzi e destinati alle necessità connesse con gli eventi sismici che hanno colpito le Regioni della Campania, della Basilicata e della Puglia.

Le operazioni di ricognizione devono comprendere anche la rilevazione dei beni mobili di proprietà privata ricevuti temporaneamente in uso, requisiti, oppure presi a nolo, che dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari.

Le operazioni anzidette e la gestione dei beni mobili in questione sono disciplinati dall'ordinanza in oggetto.

Al fine di realizzare l'unità di indirizzo delle operazioni in parola vengono dettate istruzioni di indole generale.

A) Nomina del consegnatario e del suo sostituto da parte dei titolari delle Amministrazioni: Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, nonché degli Enti, Istituti ed altri Organismi precisati negli artt. 1 e 2 dell'ordinanza in oggetto.

Le persone incaricate delle gestioni di cui trattasi assumono, all'atto della nomina, la veste di consegnatario dei beni mobili comunque forniti in uso da questo Commissariato. Esse sono, innanzitutto, sottoposti alla diretta vigilanza dell'Organo che ha provveduto alla loro nomina, oppure di un proprio delegato.

Detti agenti sono anche sottoposti, per le gestioni ad essi affidate, alla vigilanza degli Organi dello Stato, secondo la loro competenza.

La copia del provvedimento di nomina del consegnatario e del suo sostituto deve essere trasmessa a questo Commissariato che deve conoscere i nominativi degli agenti responsabili in parola

B) Nomina del gruppo di lavoro incaricato di procedere alle operazioni di riconoscimento dei beni mobili forniti da questo Commissariato.

È opportuno che di detto gruppo faccia parte il consegnatario che dovrà compilare, successivamente, l'inventario ad assumere la gestione dei beni mobili oggetto della presente.

C) Stampati occorrenti per eseguire la ricognizione e l'inventariazione dei beni mobili.

I beni mobili forniti da questo Commissariato sono distinti in due gruppi:

a) beni mobili patrimoniali dello Stato;

b) beni mobili di proprietà privata, comunque forniti in uso da questo Commissariato medesimo.

I due suddetti gruppi di beni mobili devono essere gestiti dai consegnatari con scritture separate.

Gli stampati al riguardo occorrenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato vengono forniti, a richiesta, dai Magazzini Compartimentali Stampati dislocati presso le Intendenze di Finanza competenti per territorio:

*Sede del Magazzino**Uffici della Provincia che possono chiedere gli stampati*

Avellino
Bari
Foggia
Napoli
Potenza
Salerno
Milano

Avellino e Benevento
Matera
Foggia
Napoli e Caserta
Potenza
Salerno
Milano

D) Stampati da utilizzare per la gestione dei beni mobili patrimoniali dello Stato.

Gli stampati da chiedere al competente magazzino compartimentale stampati sono i seguenti:

1) Modello 99 C.S. (teste ed interni) denominato: «Processo Verbale dei beni mobili di proprietà dello Stato».

Questo modello — originariamente istituito per verbalizzare sia le operazioni relative al passaggio di consegne tra due consegnatari (cessante e subentrante) che le operazioni connesse con la verifica eseguita alla gestione di un consegnatario, in occasione di visita ispettiva — è attualmente utilizzato, con le opportune modifiche, anche per la ricognizione dei beni patrimoniali di proprietà dello Stato.

Corre il dovere, in questa sede, di ricordare che l'Ordinanza n. 423/1981 classifica i beni mobili di cui trattasi in nove categorie distinte.

Ogni categoria ha propri numeri progressivi d'inventario, con inizio dal numero uno.

Al «Processo Verbale» di cui sopra deve essere allegato la opportuna documentazione, della quale si farà cenno successivamente in queste pagine;

2) Modello 94 C.S. (teste ed interni).

È lo stampato utilizzato per redigere l'inventario dei beni patrimoniali dello Stato.

Ciascun inventario deve presentare:

- a) la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti;
- b) la denominazione e descrizione degli oggetti stessi, secondo la loro natura e specie (categoria);
- c) la quantità o numero degli oggetti, in nuovi, usati, fuori uso;
- e) il valore.

È da ricordare che ogni inventario dei beni mobili deve avere una ricapitolazione distinta per categoria e specie di materia.

Queste ricapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.

Al fine di semplificare le scritture contabili, nonché per la necessità di poter evidenziare in ogni momento il debito assunto da ciascun consegnatario, viene, nella generalità dei casi, istituito un registro inventario (mod. 94 C.G.) per ogni categoria di beni mobili, nel quale questi devono essere registrati secondo l'ordine cronologico dei numeri d'inventario.

È da ricordare, come sarà successivamente chiarito, che su ogni oggetto deve essere già stata apposta la targhetta d'inventario.

Non è consentito assumere in carico — salvo rare eccezioni — beni mobili per gruppi omogenei, perché siffatta procedura, qualora applicata, ostacola la dovuta registrazione di ogni operazione di discarico.

L'insieme degli inventari redatti per categoria costituisce l'inventario totale dei beni mobili di cui il consegnatario risponde.

L'ultimo numero di inventario di ciascuna categoria, indica quanti oggetti sono stati assunti in carico; la somma degli ultimi numeri delle singole categorie esprime il quantitativo totale dei beni mobili assunti in carico dall'agente responsabile.

La somma dei «valori» dei beni registrati in ciascuna categoria esprimerà in lire il debito di cui il consegnatario risponde;

3) Modello 96 C.G. (teste ed interni).

In questo modello, denominato «Giornale di entrata ed uscita degli oggetti di proprietà dello Stato», a datare dal 1° novembre 1981, devono essere registrati cronologicamente tutti i fatti amministrativi riguardanti sia l'aumento che la diminuzione della consistenza patrimoniale.

Questo registro deve essere assolutamente intestato per categoria di beni.

Nella sezione entrata, all'inizio della prima pagina, devono essere scritturati i seguenti elementi:

- data: 1° novembre 1981;
- la denominazione dell'ufficio;
- la quantità dei beni mobili assunti in carico con l'inventario (il quale è distinto pure per categoria).

Come è stato già ricordato la quantità dei beni registrati è precisata con l'ultimo numero d'inventario per la categoria cui il registro è intestato;

- il valore complessivo risultante, sempre per la corrispondente categoria, dall'inventario.

Tutte le operazioni di nuova introduzione devono essere cronologicamente registrate.

I beni devono essere assunti in carico uno per uno, dopo aver attribuito ad essi il numero d'inventario successivo a quello precedentemente assegnato ad un altro bene della stessa categoria.

È vietato l'utilizzo di numeri d'inventario attribuiti ad oggetti scaricati. I singoli oggetti, sono, pertanto, individuabili soltanto col proprio numero d'inventario, risultante dalla targhetta su di essi apposta.

Alla fine di ogni pagina devono essere eseguite le somme dei quantitativi e del valore da riportare alla pagina successiva.

Nella sezione dell'uscita devono essere cronologicamente registrate tutte le estrazioni (discarichi) dall'inventario, a far data dal 1° novembre 1981. Per questa operazione è d'obbligo l'uso del modello 130 P.G.S.

La somma dei quantitativi e dei valori inventariati, aumentata da quella registrata nel registro «Giornale di entrata e di uscita» (sezione entrata) diminuita dai discarichi annotati nella sezione uscita, deve indicare in ogni momento il debito del contabile, per ciascuna categoria;

4) Modello 98 C.G. (teste ed interni).

È lo stampato che il consegnatario deve utilizzare per precisare, alla fine di ogni esercizio finanziario, le variazioni avvenute per effetto della gestione della consistenza patrimoniale di cui risponde;

5) Bollettario: Modello 130 P.G.S.

È costituito attualmente da quattro sezioni; ma soltanto tre devono essere utilizzate.

È lo stampato da impiegare per tutte le operazioni di carico e scarico dei beni mobili affidati al consegnatario, qualunque sia la categoria in cui sono stati registrati.

L'utilizzo di questo documento deve avvenire nel modo seguente:

a) la prima sezione (matrice) deve rimanere presso il consegnatario per i riscontri di natura amministrativa;

b) la seconda sezione (nei bollettari che hanno quattro), da annullare, deve restare unita alla matrice;

c) la terza sezione (buoni di carico e scarico) deve essere allegata al mod. 98 C.G., di cui al precedente punto 4);

d) la quarta sezione (scontrino del buono) deve essere allegata alle fatture relative a forniture da pagare per beni mobili commissionati dopo il 31 ottobre 1981 per i quali sia necessaria l'iscrizione in inventario, ovvero per i provvedimenti di discarico dagli inventari di materiale mobile a seguito di vendite, cessioni, accertamenti di insussistenza, cessioni gratuite alla C.R.I., rettifiche, ecc.

Per le roulettes da inventariare il consegnatario non deve procedere all'emissione del mod. 130 P.G.S. giusta il disposto dell'ultimo comma dell'ordinanza n. 149 del 7 marzo 1981.

Non devono essere inventariati nel mod. 94 C.G. i beni di consumo, per i quali l'immissione in uso corrisponde a consumo (oggetti di cancelleria e stampati, legname da ardere, colle di vario tipo e specie, chiodi, viti, stoffe, inchiostri, generi alimentari, soluzioni ed acidi utilizzati da laboratori, vetri e specchi da utilizzare nel tempo nei laboratori, camere d'aria per automezzi, caratteri da stampa, medicinali destinati alla distribuzione, piombini, carta da imballo, spago, prese di corrente, fili elettrici, commutatori di corrente, ecc.) e gli oggetti fragili che non siano oggetti d'arte.

Tra gli oggetti fragili ricordiamo quelli di vetro (compresi i tubi da saggio, le beute, ecc. dei laboratori) di terra cotta e di porcellana.

I beni sopraelencati, qualora depositati in magazzini, devono essere registrati con apposite scritture e non deve essere emesso il modello 140 P.G.S., né per le entrate, né per le uscite.

E) Stampati appositamente istituiti per le operazioni di ricognizione e di inventariazione dei beni mobili patrimoniali comunque forniti da questo Commissariato.

Al fine di agevolare le operazioni di ricognizione e quelle successive di inventariazione per categoria di beni, allegati alla presente vengono distribuiti i seguenti moduli all'uopo predisposti:

- a) il modello A per le operazioni giornaliere di ricognizione;
- b) il modello B per il riepilogo, per categoria, dei beni rinvenuti con la ricognizione.

Questo documento è fondamentale per la compilazione degli inventari, per categoria, datati 31 dicembre 1981 da parte dei consegnatari;

c) il modello C per le operazioni di ricognizione dei beni mobili «forniti in uso» dalla Regione Friuli ed in carico ad altri consegnatari.

Questo prospetto può essere utilizzato, con acconcia rettifica, per la rilevazione dei beni di proprietà privata, da restituire ai legittimi proprietari.

F) Targhette d'inventario.

Su tutti i beni mobili descritti negli inventari, oppure assunti in carico sul Giornale di entrata ed uscita, deve essere apposto, in modo duraturo, il numero corrispondente a quello di iscrizione.

Il numero d'inventario è progressivo per categoria e non può essere cambiato o sostituito.

In occasione della rinnovazione degli inventari, oppure del trasferimento di taluni beni da un ufficio, magazzino, ecc. ad un altro, occorre attribuire ai singoli oggetti un nuovo numero d'inventario, corrispondente a quello stampato sulla nuova targhetta da apporre sugli oggetti stessi. Queste operazioni non comportano l'eliminazione delle targhette precedentemente applicate agli oggetti di cui sopra.

Su ciascuna targhetta riguardante i beni comunque forniti da questo Commissariato deve essere stampato quanto appresso:

- Protezione Civile;
- Provincia;
- Denominazione dell'Amministrazione od Ente che ha nominato il consegnatario, responsabile degli oggetti ricevuti in carico;
- Località;
- Categoria;
- Numero d'inventario (che deve essere sempre progressivo dal numero uno in poi, per categoria).

Esempio di targhetta (ingrandita):

Protezione Civile	Provincia di
Amministrazione	
Comune	Località
Categoria	Numero d'inv.

Le targhetta da applicare sugli oggetti sono generalmente di materiale autoadesivo, di ottima qualità onde evitare che possano distaccarsi dall'oggetto sul quale sono state applicate.

Per le pubblicazioni ed i libri, classificati nella categoria seconda, le targhetta in parola devono essere di carta gommata, da applicare sul dorso di ogni volume.

Per i beni costituiti da stoffe, e cioè: tende, coperte, materassi, guanciali, ecc., la targhetta deve essere di stoffa e cucita su ciascun bene.

Qualora invece non risulta possibile apporre la targhetta d'inventario, questa dovrà essere sostituita da un cartoncino, sul quale, oltre alle notizie già ricordate si iscrive pure il nome dell'oggetto onde evitare scambi.

Le targhetta in parola, devono essere acquistate sul mercato dal titolare dell'Amministrazione, Ente ed Organismo che ha proceduto alla nomina del consegnatario. Non devono essere acquistate le targhetta d'inventario per quelle categorie di beni non ricevuti in carico per l'utilizzo.

La spesa sostenuta dai predetti funzionari sarà rimborsata da questo Commissariato, dietro consegna della debita documentazione.

G) Operazione di ricognizione.

È l'operazione fondamentale, da eseguire con cura, per compilare qualsiasi inventario.

Il personale incaricato della rilevazione dei beni mobili sia di proprietà dello Stato che di quello privato deve giornalmente compilare il modello A promiscuamente; qualora trattasi di beni privati che dovranno essere restituiti, gli incaricati della rilevazione nella colonna «categoria» devono scrivere: «privato».

Sui beni di proprietà privata non si appone la targhetta d'inventario; ma soltanto un cartellino recante il nome e l'indirizzo del legittimo proprietario.

I beni distribuiti ai terremotati devono essere precisati nel modello A con tutte le proprie caratteristiche (occorrendo anche le dimensioni dei singoli oggetti) tra cui il numero d'inventario ed il valore, qualora siano di spettanza dello Stato.

Al gruppo di lavoro, ovviamente, devono essere consegnate prima dell'inizio delle operazioni di ricognizione le targhetta d'inventario distinte per categoria, gli stampati modelli: A, B e C, nonché quanto altro ad essi possa occorrere per assolvere all'incarico ricevuto.

Tra i documenti da consegnare al predetto gruppo devono esser compresi quelli in possesso degli uffici che hanno l'obbligo di far eseguire la ricognizione; nonché quelli — eventuali — agli atti di questo Commissariato, da richiedere tempestivamente.

Completate le operazioni di sopralluogo ogni gruppo di lavoro deve compilare il modello B sulla base delle risultanze del mod. A, per i beni di proprietà dello Stato e l'elencazione dei beni mobili di proprietà privata ricevuti in uso, presi a nolo, oppure requisiti.

La documentazione suddetta deve essere allegata:

1) al Processo Verbale di ricognizione dei beni mobili di proprietà dello Stato (mod. 99. C.G.) distinto in due parti:

- a) beni mobili ricevuti in dono, oppure acquistati da questo Commissariato;
- b) beni mobili ricevuti in uso dalla regione Friuli;

2) al Prospetto riepilogativo dei beni di proprietà privata, distinti secondo che gli oggetti siano stati ceduti in uso gratuito, presi a nolo, requisiti.

Questi beni devono essere precisati con le loro complete caratteristiche e con l'aggiunta delle generalità e del domicilio del proprietario.

Ad ultimazione delle operazioni di ricognizione dovrà pervenire al Commissariato il verbale di ricognizione di tutti i beni censiti, con allegata la ricordata documentazione.

H) Compiti del consegnatario in tema di contabilità di beni mobili.

Considerata la complessità delle operazioni di gestione che il consegnatario dei beni della specie deve assolvere non sembra inopportuno ricordarle.

L'agente responsabile in parola deve tenere le seguenti scritture:

1) d'inventario:

a) dei beni mobili da registrare sul modello 94 C.G. Oggetti ricevuti in dono, oppure acquistati da questo Commissariato, con l'esclusione dei beni di consumo e degli oggetti fragili;

b) dei beni mobili «forniti in uso» dalla Regione Friuli. Per questi beni può essere utilizzato, con adattamento, il mod. 94 C.G.;

c) dei materiali di consumo e degli oggetti fragili. È costituito da un dettagliato elenco di detti beni da registrare sul registro modello 24, servizio promiscuo - Ministero Finanze;

d) dei materiali:

- ricevuti in uso;
- presi a nolo;
- requisiti.

Gli inventari devono essere redatti dai consegnatari sulla base del Processo Verbale e, in particolare dei modelli A, B e C;

2) Intestazione dei giornali di entrata e di uscita (modello 96 C.G.). Si segue, per categoria, la registrazione degli oggetti descritti nel modello 94 C.G.

Questo registro può essere utilizzato, con gli opportuni adattamenti, per la contabilizzazione in entrata ed in uscita dei seguenti beni:

- a) ricevuti in uso dalla Regione Friuli;
- b) ricevuti da privati e distinti secondo che siano stati ceduti in uso, presi a nolo, requisiti.

Nella colonna delle annotazioni dell'entrata per i beni di cui al precedente punto b), deve essere annotata la denominazione della persona fisica o giuridica, alla quale gli oggetti devono essere restituiti;

3) registro di entrata ed uscita del materiale di facile consumo (mod. 24 finanze), dove devono essere scritturate le operazioni riguardanti la gestione dei materiali di consumo e degli oggetti fragili.

Tenuto conto delle scritture d'impianto consegnatario valuterà il numero delle pagine del registro mod. 24 citato da intestare ad ogni specie di materiale assunto in gestione. Ogni introduzione (carico) ed estrazione (scarico) deve essere documentata.

In materia di contabilità corre il dovere di ricordare che non sono soggetti al regime del rigoroso rendiconto le gestioni:

- a) dei beni mobili destinati all'arredamento degli uffici statali, delle scuole, dei laboratori, degli alloggi prefettizi ecc.;
- b) degli oggetti di vetro, di terracotta e di porcellana, che siano di pregio, o di valore artistico, nonché gli specchi ed i servizi completi di vasellame e di cristalleria;
- c) delle materie di facile consumo (oggetti di cancelleria, stampati, lampadine, ecc.) assegnati ai singoli consegnatari per le necessità del proprio ufficio.

Per tutti i beni, invece, costituenti la dotazione delle aree di raccolta, di magazzino, ecc., per la conservazione e la distribuzione in uso, i consegnatari devono produrre il conto giudiziale alla Corte dei Conti.

La cessione temporanea in uso di detto materiale, che deve essere documentata, quando non produce passaggio di carico ad altro consegnatario responsabile non libera l'agente responsabile, che ha in carico il materiale stesso, dalla responsabilità assunta.

Gli oggetti d'arte sono disciplinati da particolari disposizioni e devono essere assunti in carico nella categoria IX e sono sottoposti alla vigilanza della competente Soprintendenza.

Gli specchi ed i servizi completi di vasellame e di cristalleria devono essere assunti in carico nella categoria 1:

La contabilizzazione dei bollettari modello 130 P.G.S. (carico di quelli ricevuti dal Provveditorato Generale dello Stato, oppure dal Magazzino Compartimentale Stampati competente per territorio e scarico di quelli utilizzati) deve risultare da un registro a tal uopo istituito, numerato in ogni pagina e vidimato dall'organo che ha proceduto alla nomina del consegnatario.

Si rivolgono preghiere ai Signori Prefetti delle province in indirizzo di voler cortesemente disporre la distribuzione della presente circolare e degli uniti modelli A, B e C alle Amministrazioni, Istituti ed Enti, tenute agli adempimenti dell'ordinanza n. 423 del 31 ottobre 1981.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 429

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il proprio tele n. 5893/AA.GG. del 6 agosto 1981, con il quale è stata disposta la costituzione di un fondo di dotazione alle Prefetture ed a talune unità amministrative operanti nell'area terremotata;

CONSIDERATO che, giusta le istruzioni contenute nella disposizione succitata, è previsto che le Prefetture e le varie unità amministrative possono emettere ordinativi di pagamento soltanto a seguito di preventiva autorizzazione di questo Commissariato;

RAVVISATA l'opportunità di semplificare le procedure amministrative del Commissariato attraverso il decentramento ai Prefetti di talune decisioni ed impegni di spesa, specie con riferimento a quelle aventi natura ricorrente;

RITENUTO che ciò possa aver luogo attraverso la periodica definizione di limiti di spesa per le diverse voci di bilancio;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

1. Sulla base del fabbisogno finanziario indicato dai prefetti dell'area terremotata, a far tempo dall'1 novembre 1981, sono stabiliti mensilmente con provvedimento commissariale appositi plafond di spesa per ciascuna voce di bilancio. I Prefetti sono pertanto autorizzati ad assumere impegni di spesa nell'ambito delle somme assegnate per ciascuna voce e sono responsabili dell'eventuale assunzione di impegni in eccedenza ai singoli stanziamenti assegnati.

Qualora si dovessero verificare nuove e maggiori esigenze, gli stanziamenti verranno impinguati con apposito provvedimento sulla base di motivate richieste dei Prefetti.

2. I Prefetti sono tenuti ad accertare le disponibilità residue esistenti presso le Amministrazioni locali cui sono stati somministrati fondi del Commissariato. Tali disponibilità, a partire dalla data della presente, costituiscono fondi di dotazione a disposizione di dette Amministrazioni, periodicamente impinguabili in relazione alle nuove autorizzazioni di spesa rilasciate dai Prefetti nell'ambito delle assegnazioni di cui al punto 1. In caso di eccedenza dei fondi presso le Amministrazioni locali, i Prefetti disporranno la restituzione direttamente a questo Commissariato.

3. Gli ordinativi di pagamento relativi alle spese dirette e agli accreditamenti alle Amministrazioni locali saranno emessi a valere sui fondi di dotazione a disposizione delle Prefetture.

4. È fatto obbligo alle Prefetture di trasmettere mensilmente al Commissariato la situazione contabile finanziaria di cassa e di competenza.

Napoli, 6 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE XIV**ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E TURISMO**

- **Ordinanza n. 333 del 18 giugno 1981 - Ordinanza n. 97 - Proroga al 30 giugno 1981.**
- **Circolare n. 1459/AA.EE/AG.7/NA del 17 luglio 1981 - Interventi per ripresa attività in agricoltura.**
- **Ordinanza n. 367 del 24 luglio 1981 - Ordinanza n. 96 - Proroga al 30 agosto 1981.**
- **Ordinanza n. 374 del 5 agosto 1981 - Ordinanza n. 55 - proroga al 30 settembre 1981.**
- **Ordinanza n. 387 dell'8 settembre 1981 - Proroga riscossione contributi agricoli unificati.**
- **Ordinanza n. 395 del 14 settembre 1981 - Ordinanza n. 387 - Interpretazione autentica.**
- **Ordinanza n. 414 del 14 ottobre 1981 - Cambiali agrarie - Proroga scadenza al 31 dicembre 1981.**
- **Ordinanza n. 448 del 3 dicembre 1981 - Ordinanza n. 96 - Proroga al 15 dicembre 1981.**
- **Ordinanza n. 449 del 5 dicembre 1981 - Ordinanza n. 97 - Proroga al 15 dicembre 1981.**
- **Ordinanza n. 462 del 16 dicembre 1981 - Ordinanza n. 56 - Proroga al 20 dicembre 1981.**
- **Ordinanza n. 471 del 29 dicembre 1981 - Ordinanze nn. 387 e 395 - Proroga pagamento contributi unificati in agricoltura.**
- **Ordinanza n. 472 del 29 dicembre 1981 - Ordinanza n. 414 - Proroga scadenza cambiali agrarie.**
- **Ordinanza n. 476 del 29 dicembre 1981 - Ordinanza n. 283 - Proroga al 30 giugno 1982.**
- **Ordinanza n. 479 del 30 dicembre 1981 - Ordinanza n. 96 - Proroga al 15 dicembre 1982.**
- **Ordinanza n. 480 del 30 dicembre 1981 - Case sparse in agricoltura - Disposizioni.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 333

VISTA la propria Ordinanza n. 97 in data 17 gennaio 1981, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

VISTE le successive Ordinanze n. 197 in data 9 aprile 1981 e n. 295 in data 28 maggio 1981, con le quali il termine di scadenza della delega di cui alla precitata Ordinanza n. 97 è stato prorogato rispettivamente fino al 31 maggio 1981 e fino al 15 giugno 1981;

VISTO il rapporto della predetta Amministrazione regionale, concernente lo stato di attuazione della delega in questione con il quale viene fatto presente che i relativi adempimenti sono tuttora in fase di svolgimento e che per il completamento degli interventi occorre disporre un ulteriore accreditamento di fondi e stabilire nel contempo un'altra proroga del termine di scadenza;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'Ordinanza n. 97, in data 17 gennaio 1981 è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1981.

Per il completamento dell'attività delegata viene accreditata alla Regione Basilicata l'ulteriore somma di L. 2.350.000.000 (duemiliarditrecentocinquantamiloni) che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il Presidente della Giunta regionale della Basilicata produrrà entro il 31 luglio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, sulla contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 18 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 1459/AA.EE./AG. 7 NA

Napoli, 17 luglio 1981

Ai Sigg. SINDACI DEI COMUNI
DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA
— LORO SEDI

Ai Sigg. PREFETTI di
— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — MATERA
— NAPOLI — POTENZA — SALERNO

e, p.c. Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA BASILICATA
— POTENZA

Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA CAMPANIA
— NAPOLI

OGGETTO: Interventi per la ripresa dell'attività in agricoltura.

Tra i problemi emergenti a seguito dei noti eventi sismici del novembre 1980, assume particolare rilievo quello della ripresa dell'attività in agricoltura, tant'è che al riguardo sono state emanate apposite disposizioni, anche da questo Commissariato, al fine di favorirne il celere avvio (p. es., contributi per la riattazione delle aziende agricole lievemente danneggiate, ecc.).

Il problema, però, a tutt'oggi è stato affrontato in relazione alle situazioni di stretta emergenza o a quelle di agevole recupero.

Restano ora da esaminare i possibili interventi effettuabili in relazione alla riedificazione delle case agricole crollate o rese totalmente inagibili.

Al riguardo è possibile ipotizzare tre diverse soluzioni:

- a) ricostruzione sul posto della casa, in attuazione a quanto previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219;
- b) assegnazione di unità alloggiative realizzate mediante prefabbricati leggeri;
- c) assegnazione di case mobili monoblocco (containers).

In relazione alla soluzione sub a) va sottolineato che il C.I.P.E. nella seduta del 27 maggio 1981 ha adottato la deliberazione con la quale ripartisce 184 miliardi e 146 milioni tra i Comuni Campani e della Basilicata per la ricostruzione proprio delle abitazioni rurali (art. 14, 12° comma della legge 14 maggio 1981, n. 219).

In proposito va inoltre soggiunto che questa prima soluzione dovrà essere attuata a cura delle Regioni e dei Comuni; con procedure accelerate ed incentivi per l'utilizzo dei previsti contributi, nonché offrendo agli interessati progetti esecutivi standard approntati secondo tipologie rurali che tengano conto delle caratteristiche ambientali, degli indirizzi produttivi in atto od ipotizzabili e degli elementi costruttivi od architettonici tipici degli insediamenti agricoli locali.

L'attuazione dei relativi lavori potrà essere affidata o all'iniziativa degli interessati, o da questi potrà essere delegata ai Comuni stessi.

Per quanto attiene alla soluzione sub b) va evidenziato che per essa è stata stimata una spesa di venticinque milioni per unità abitativa-tipo; ad essa si può accedere previa rinuncia, anche nel caso di prefabbricati donati, da parte degli interessati, per gli anni 1981 e 1982, ad utilizzare contributi previsti per la ricostruzione di case agricole dalla legge n. 219/81 citata.

In tal senso i beneficiari dell'assegnazione dovranno effettuare apposita dichiarazione impegnativa.

Gli alloggi non potranno essere richiesti da nuclei familiari formati da meno di due persone e dovranno essere ubicati, per quanto possibile, in prossimità della casa colonica crollata o totalmente inagibile.

Al fine di assicurare tempestività ed omogeneità all'intervento, esso verrà attuato a cura di questo Commissariato, mediante atti di concessione, per uno o più Comuni, in favore di un'unica impresa specializzata.

In merito poi, alla prospettata soluzione sub c) è opportuno sottolineare che la sua adozione è condizionata dalla possibilità di accesso, caso per caso, dalla strada alla casa colonica crollata o totalmente inagibile, con idoneo mezzo articolato.

Per quest'ultima scelta ai singoli assegnatari verrà concesso anche un contributo di lire cinquecentomila per spese di urbanizzazione primaria e gli stessi non dovranno effettuare la rinuncia prevista per la soluzione sub b), in quanto, al termine dell'uso, i containers saranno recuperati.

La fornitura di questi ultimi avverrà a cura di questo Commissariato.

Da tenere presente che la concessione dei benefici di cui ai punti a) e b) della presente circolare non è cumulabile con analoghe provvidenze concesse in applicazione della legge regionale 21 febbraio 1981, n. 8 o con altre assegnazioni di prefabbricati per uso abitativo comunque avvenute.

Non potranno, inoltre, beneficiare dell'intervento in parola i Comuni per i quali è prevista la realizzazione di insediamenti abitativi provvisori estesi alle zone rurali.

Si rappresenta, infine, alle SS.LL. che, ove la soluzione prospettata al punto b) dovesse risultare particolarmente prescelta potrà essere esaminata la possibilità di proporre un apposito provvedimento al fine di utilizzare, per la sua attuazione, parte dei 184 miliardi di cui al provvedimento C.I.P.E. anzidetto previsti per l'ipotesi sub a).

Le SS.LL. sono pregate di voler sollecitamente portare a conoscenza degli interessati quanto anzidetto, mediante i mezzi più idonei disponibili, promuovendo, nel contempo, la rapida soluzione delle scelte di ciascuno di loro.

Queste ultime dovranno essere confortate da apposite istanze corredate, per il caso di scelta della soluzione sub b), della dichiarazione di impegno ivi prevista (la quale dovrà essere resa dinanzi ad un pubblico ufficiale), e contenente la precisazione di cui innanzi; in caso di scelta della soluzione sub c), che il terreno è accessibile da parte dei citati mezzi per trasporto in sito del monoblocco; e per le due ipotesi b) o c), che il terreno sul quale dovrà essere collocato l'alloggio è già nella disponibilità dell'interessato.

Nel contempo dovranno essere restituiti, debitamente compilati e sottoscritti, gli allegati prospetti 1 e 2 contenenti i dati riepilogativi relativi a ciascun Comune.

Attesa l'importanza del problema, i Signori Prefetti sono pregati di voler fornire ai Comuni interessati la necessaria consulenza e la più dettagliata informazione, prevedendo, se del caso, apposite riunioni, affinché le istanze e i dati richiesti possano pervenire a questo Commissariato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 10 agosto p.v..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 367

VISTA la propria ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'agricoltura;

VISTO il I comma dell'art. 1 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, con il quale sono state prorogate le funzioni attribuite a questo Commissariato;

CONSIDERATO che l'attività dell'Amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno differire ulteriormente il termine di scadenza della delega, già prorogato al 30 giugno 1981;

SENTITA la Regione interessata;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega, di cui all'ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981, è ulteriormente differito al 30 agosto 1981.

Il Presidente della Giunta regionale della Campania produrrà entro il 30 settembre 1981 documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di lire 10 miliardi, già accreditata alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 24 luglio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 374

VISTA la propria ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura, nonché agli interventi di cui al successivo art. 2, lettera e);

VISTE le successive ordinanze n. 173 in data 26 marzo 1981, n. 232 in data 30 aprile 1981 e n. 284 in data 25 maggio 1981, con le quali il termine di scadenza della delega suddetta è stato prorogato inizialmente al 30 aprile 1981, successivamente al 31 maggio 1981 ed infine al 30 giugno 1981;

CONSIDERATO che alla predetta data del 30 giugno 1981, l'attività dell'amministrazione regionale non può considerarsi conclusa, poiché i fondi assegnati, ammontanti a 40 miliardi di lire, risultano quasi totalmente impegnati mentre le somme effettivamente liquidate ammontano a circa 35 miliardi;

CONSIDERATO che per quanto attiene all'erogazione dei contributi di pronto intervento di cui all'art. 2, lettera e), della legge n. 874/80, risultano evase dalla Regione n. 11.594 domande per un importo complessivo di L. 20.977.581.000, mentre le pratiche ancora da liquidare, giacenti presso il Servizio Agricoltura regionale, ammontano a circa 7.500, per una spesa presunta di L. 15.000.000.000;

VISTO, altresì, che con ordinanza assessoriale n. 211 del 29 giugno 1981, accogliendo le istanze pervenute da numerosi Comuni, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande, a favore dei soggetti che a seguito del sisma, abbiano abbandonato le proprie abitazioni nel periodo compreso fra il 23 novembre 1980 e il 25 febbraio 1981, termine ultimo per la presentazione delle domande stesse.

VISTO che con la stessa ordinanza si è consentito ai Comuni di inoltrare, a sanatoria, le domande presentate dai beneficiari entro il 25 febbraio e non trasmesse agli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura, entro il termine stabilito dal 10 aprile 1981, per le obiettive difficoltà incontrate nell'accertamento della sussistenza dei danni dichiarati;

CONSIDERATO che in conseguenza di quanto disposto con il suddetto provvedimento assessoriale, si determinerà un aumento di circa 5.000 domande con un onere finanziario stimato in lire 10 miliardi;

CONSIDERATO che allo scopo di consentire la liquidazione delle spese relative alle iniziative in corso di completamento, nonché la definizione delle pratiche giacenti e di quelle ammesse a sanatoria in virtù del differimento dei termini, è necessario disporre un'ulteriore proroga della delega, accreditando all'Ente Regione i fondi necessari;

SENTITA la Regione interessata;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 26 giugno 1981, n. 333;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980 e successive proroghe è ulteriormente differito al 30 settembre 1981.

Per il completamento dell'attività delegata, nei termini riferiti in premessa, viene accreditata alla Regione Campania l'ulteriore somma di L. 25.000.000.000 (venticinquemiliardi) che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il Presidente della Giunta regionale della Campania produrrà entro il 31 ottobre p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di L. 65.000.000.000 (sessantacinquemiliardi), complessivamente accreditata, alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge del 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 5 agosto 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 387

RITENUTO che da più parti del territorio sinistrato, comprese le Regioni della Basilicata e della Campania, è stata rappresentata l'assoluta difficoltà di pagamento dei contributi unificati in agricoltura comunque e da chiunque dovuti, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti e il vivo stato di apprensione per la imminente scadenza al 10 settembre 1981 dei termini entro i quali deve avvenire il versamento della rata prevista; stanti il diffuso e profondo disagio in cui versa tutto il settore dell'agricoltura in conseguenza diretta o indiretta dei recenti fenomeni sismici;

RITENUTO che al fine di lenire i disagi sopraccennati è stata coralmemente prospettata l'esigenza di far slittare almeno fino al 31 dicembre 1981 sia la rata di scadenza del 10 settembre sia quella del 10 novembre 1981 e che dette riscossioni hanno già formato oggetto del differimento previsto dagli artt. 10 e 11 della legge n. 874/80;

RITENUTO di dover provvedere con immediatezza in proposito per le ragioni accennate e per le negative ed irrimediabili ripercussioni che il mancato o ritardato intervento potrebbe ingenerare nel delicato momento con probabile incidenza sulla tranquillità sociale delle categorie interessate che faticosamente si apprestano a rimettersi in moto dopo il sisma;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 456;

RITENUTO che il previsto intervento commissariale rientra nei generali poteri del Commissario Straordinario previsti dall'art. 1 della citata legge n. 874/80 in quanto sicuramente finalizzato all'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

COI poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione;

D I S P O N E

Il versamento dei contributi unificati in agricoltura comunque e da chiunque dovuti, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti per i terreni rientranti nei territori dei Comuni (delle Regioni Basilicata e Campania e della provincia di Foggia) indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1981, n. 128 (che ha convertito in legge il D.L. 13 febbraio 1981), viene sospeso fino al 31 dicembre 1981.

La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà notificata subito alla Direzione Generale ed alle Direzioni Provinciali del Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU), alla Direzione Generale dell'INPS, nonché ai Ministeri interessati (Agricoltura e Foreste, Lavoro e Previdenza Sociale e

Finanze) per quanto di rispettiva competenza anche in merito alla data e modalità di riscossione dei pagamenti ora sospesi con vive premure di aver cura che per la riscossione dei detti contributi sospesi con la presente sia accordata alla categoria interessata la massima rateizzazione possibile senza alcun onere di mora e di interessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sui Bollettini regionali della Basilicata, Campania e Puglia, nonché sul Foglio Annunzi Legali delle Province della Campania e Basilicata.

Napoli, 8 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 395

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ORDINANZA N. 387

VISTA la propria Ordinanza n. 387 dell'8 settembre 1981, con la quale è stato differito il termine al 31 dicembre 1981 per il pagamento dei contributi unificati in agricoltura comunque e da chiunque dovuti, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti;

CONSIDERATO che sono sorte delle perplessità interpretative circa l'ambito di applicazione di detta Ordinanza che nel relativo dispositivo così recita: «Per i terreni rientranti nei territori dei Comuni (delle Regioni Basilicata e Campania e della provincia di Foggia) indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1981, n. 128 (che ha convertito in legge il D.L. 13 febbraio 1981)»;

RITENUTO di dover precisare che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono due e, precisamente, uno in data 30 aprile 1981, n. 126 e l'altro in data 22 maggio 1981, n. 146 tant'è che nella citata Ordinanza n. 387 si parla di decreti e non di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO di dover dare atto di quanto sopra esposto circa l'interpretazione autentica dell'Ordinanza n. 387 sopra citata;

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e l'art. 1 della legge 6 agosto 1981, n. 456;

CON i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

D I S P O N E

L'Ordinanza n. 387 dell'8 settembre 1981 è interpretata in forma autentica come in premessa.

La presente Ordinanza fa parte integrante della n. 387 ed ha effetto dalla data della medesima.

Napoli, 14 settembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 414

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

PREMESSO che da più parti è stata rappresentata, stante il diffuso e profondo disagio in cui versa il settore dell'agricoltura, in conseguenza diretta o indiretta degli eventi sismici del novembre 1980, l'assoluta difficoltà di pagamento per gli imprenditori agricoli singoli o associati delle cambiali agrarie afferenti i prestiti di cui all'art. 2 nn. 1 e 4 a) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, contratti nell'annata agraria 1980/81 a tasso agevolato e a tasso ordinario;

RITENUTO che, al fine di lenire i disagi sopraccennati, è stata prospettata l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 1981 la scadenza delle cambiali scadute nel periodo dall'1 luglio al 31 dicembre 1981 purché i prestatori non abbiano già beneficiato per lo stesso prestito della sospensione di cui all'art. 4 della citata legge n. 874/80 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover provvedere in proposito per le ragioni accennate e per le negative ed irrimediabili ripercussioni che il mancato intervento potrebbe ingenerare nel delicato momento con una probabile incidenza sulla tranquillità sociale della categoria interessata che faticosamente si appresta a rimettersi in moto dopo il sisma;

RITENUTO che il previsto intervento commissariale rientra nei generali poteri del Commissario Straordinario previsti dall'art. 1 della citata legge n. 874/80 in quanto sicuramente finalizzato alla ripresa economica dei territori colpiti dal sisma;

CON i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione;

D I S P O N E

La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate per prestiti contratti a tasso agevolato ed a tasso ordinario nell'annata agraria 1980/81, per gli scopi di cui all'art. 2 nn. 1 e 4 - lettera a) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 ed aventi scadenza nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1981, è prorogata al 31 dicembre 1981, purché i prestatori non abbiano beneficiato per i prestiti medesimi della sospensione prevista dall'art. 4 della legge n. 874/80 e successive modificazioni per il periodo intercorrente tra la scadenza originaria e quella del 31 dicembre 1981. Agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario dovranno essere corrisposti esclusivamente gli interessi calcolati al tasso che ha regolato la singola operazione se trattasi di prestito a tasso ordinario ed al tasso di riferimento vigente alla data del 1° luglio 1981 se trattasi di prestito a tasso agevolato.

I Comuni interessati alla presente Ordinanza sono quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981, n. 126 e in data 22 maggio 1981, n. 146.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sui Bollettini regionali e sul Foglio Annunzi legali delle province della Campania, della Basilicata e della provincia di Foggia e sarà notificata agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario e di esercizio.

Napoli, 14 ottobre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 448

VISTA la propria ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

VISTO il I comma dell'art. 1 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge n. 456 del 6 agosto 1981, con il quale sono state prorogate le funzioni attribuite a questo Commissariato;

CONSIDERATO che gli adempimenti dell'Amministrazione regionale sono tuttora in fase di svolgimento e che per la sola attuazione degli impegni già assunti è opportuno differire ulteriormente il termine di scadenza della delega, già prorogato al 30 agosto 1981, con ordinanza commissariale n. 367 in data 24 luglio 1981;

VISTA la richiesta della Regione interessata;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ord. n. 96 in data 17 gennaio 1981, è ulteriormente differito al 15 dicembre 1981 per la sola attuazione degli impegni già assunti.

Il Presidente della Giunta regionale della Campania produrrà entro il 20 dicembre 1981 documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di lire 10 miliardi — già accreditata alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli — nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1981, n. 1041.

Napoli, 5 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 449

VISTA la propria ordinanza n. 97 in data 17 gennaio 1981, con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

VISTE le successive ordinanze nn. 197 in data 9 aprile 1981; 295 in data 28 maggio 1981 e 333 in data 18 giugno 1981, con le quali il termine di scadenza della delega di cui alla precisata ordinanza n. 97 è stato prorogato rispettivamente fino al 31 maggio 1981, fino al 15 giugno 1981 e fino al 30 giugno 1981;

VISTO il I comma dell'art. 1 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge n. 456 del 6 agosto 1981, con il quale sono state prorogate le funzioni attribuite a questo Commissariato;

CONSIDERATO che i relativi adempimenti dell'Amministrazione regionale sono tuttora in fase di svolgimento e che per la sola attuazione degli impegni assunti occorre differire ulteriormente, il termine di scadenza della delega, già prorogato al 30 giugno 1981, nonché accreditare l'ulteriore somma di L. 43.684.663;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ord. n. 97 in data 17 gennaio 1981, è ulteriormente differito al 15 dicembre 1981.

Per l'attuazione degli impegni assunti viene accreditata la somma di L. 43.684.663, che sarà versata al Banco di Napoli, Tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il Presidente della Giunta regionale della Basilicata produrrà entro il 20 dicembre 1981, documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, sulla contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 5 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 462

VISTA la propria ordinanza n. 56 in data 18 dicembre 1980 con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura, nonché agli interventi di cui al successivo art. 2, lettera e);

VISTE le successive ordinanze n. 174 in data 26 marzo 1981 e n. 233 in data 20 aprile 1981 con le quali il termine di scadenza della delega suddetta è stato prorogato in un primo momento fino al 30 aprile 1981 e quindi fino al 30 maggio 1981;

CONSIDERATO che l'attività dell'Amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno disporre una ulteriore proroga;

SENTITA la Regione interessata;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 56 in data 18 dicembre 1980 è prorogato fino al 20 dicembre 1981.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla Regione Basilicata l'ulteriore somma di L. 10.227.320.000 (diecimiliardiduecentoventisettemilionitrecentoventimila).

Tale somma è accreditata per l'espletamento dei seguenti interventi:

a) L. 5.158.320.000 per l'acquisto e l'installazione di n. 400 prefabbricati per ricovero bestiame;

b) L. 4.869.000.000 per la costruzione di n. 200 casette (alloggi rurali) in muratura con i relativi allacciamenti per L. 200.000.000.

Per l'attuazione del piano integrativo di interventi in agricoltura formulato nella nota della Regione Basilicata n. 5127/B del 17 novembre 1981 viene inoltre accreditata l'ulteriore somma di L. 3.576.250.000.

Pertanto, con la presente viene accreditata la somma totale di L. 13.803.570.000 (tredicimiliarditototremilionicinquacentosettantamila) che sarà versata al Banco di Napoli, Tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il Presidente della Giunta regionale della Basilicata produrrà entro il 30 dicembre p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Napoli, 16 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 471

VISTE le proprie ordinanze n. 387 dell'8 settembre 1981, n. 395 del 14 settembre 1981 con le quali è stato differito il termine al 31 dicembre 1981 per il pagamento dei contributi unificati in agricoltura comunque e da chiunque dovuti, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti;

CONSIDERATO che, ad oggi, persistono le condizioni per le quali sono state emanate le ordinanze sopracitate tant'è che da più parti è stata prospettata l'esigenza di fare slittare al 30 giugno 1982 sia le rate di scadenza al 10 settembre 1981, sia quella del 10 novembre 1981, sia quella del 10 gennaio 1982, delle riscossioni che peraltro hanno già formato oggetto del differimento previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RILEVATO di dover nuovamente provvedere con immediatezza in proposito per le ragioni accennate e per le negative ed irrimediabili ripercussioni che il mancato o ritardato intervento potrebbe ingenerare nel delicato momento con probabile incidenza sulla tranquillità sociale delle categorie interessate che faticosamente si apprestano a rimettersi in moto dopo il sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981;

RITENUTO che il previsto intervento commissariale rientra nei generali poteri del Commissario Straordinario previsti dall'art. 1 della citata legge n. 874/80 in quanto sicuramente finalizzato all'avvio della ripresa civile amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici;

VISTA, altresì, la risoluzione votata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre scorso a seguito del dibattito sulla mozione presentata dai vari gruppi parlamentari sull'esigenza delle aree colpite dai noti eventi sismici;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 in G.U. n. 126, in data 22 maggio 1981 in G.U. n. 146, in data 13 novembre 1981 in G.U. n. 321, con i quali vengono individuati i Comuni danneggiati dai recenti sisma;

SENTITI i Presidenti delle Giunte regionali della Campania e Basilicata;

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il D.L. 26 giugno 1981, n. 333 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

CON i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

D I S P O N E

Il versamento dei contributi unificati in agricoltura comunque e da chiunque dovuti, nonché i contributi previdenziale ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e ri-

spettivi concedenti per i terreni rientranti nei territori dei Comuni (delle Regioni Basilicata e Campania e della provincia di Foggia) indicati in premessa con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1981, n. 128 (che ha convertito in legge il D.L. 13 febbraio 1981), già prorogato con ordinanza commissariale n. 387 dell'8 settembre 1981 al 31 dicembre 1981 viene ulteriormente sospeso fino al 30 giugno 1982 e sarà effettuato mediante rate nell'arco del successivo biennio.

La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà notificata subito alla Direzione Generale ed alle Direzioni Provinciali del Servizio contributi agricoli unificati (S.C.A.U.), alla Direzione Generale dell'I.N.P.S., nonché ai Ministeri interessati (Agricoltura e Foreste, Previdenza Sociale e Finanze) per quanto di rispettiva competenza, sia in merito alle modalità di riscossione dei pagamenti ora sospesi, sia in ordine all'esclusione di qualsiasi onere conseguente, per mora o interessi di sorta.

La presente ordinanza sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini regionali della Basilicata, Campania e Puglia, nonché in Foglio Annunci Legali delle Province della Basilicata, della Campania e della Provincia di Foggia.

Napoli, 29 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 472

VISTA la propria ordinanza n. 414 del 14 ottobre 1981 con la quale viene disposta la proroga delle cambiali agrarie al 31 dicembre 1981;

CONSIDERATO che da più parti è stata rappresentata, persistendo il diffuso e profondo disagio in cui versa il settore dell'agricoltura in conseguenza diretta o indiretta degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, l'assoluta difficoltà di pagamento per gli imprenditori agricoli singoli o associati delle cambiali agrarie afferenti i prestiti di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4/a della legge 5 luglio 1928, n. 1760, contratti nell'annata agraria 1980/81 a tasso agevolato ed a tasso ordinario;

VISTA la nota n. 31237 del 16 dicembre 1981 della Regione Campania con la quale si chiede la proroga del termine di pagamento delle cambiali agrarie al 30 giugno 1982;

VISTA la nota n. 746 del 6 ottobre 1981 della Regione Campania con la quale la stessa s'impegna di predisporre al più presto possibile il provvedimento legislativo che autorizza la spesa per il riconoscimento di un concorso negli interessi dovuti dai prestatori per effetto della proroga;

VISTA, altresì, la risoluzione votata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre scorso a seguito del dibattito sulla mozione presentata dai vari gruppi parlamentari sulla esigenza delle aree colpite dai noti eventi sismici;

SENTITI i Presidenti delle Giunte regionali della Campania e della Basilicata, cui è stato raccomandato di predisporre ogni iniziativa in favore dei problemi sollevati dai contadini delle zone terremotate;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126, 22 maggio 1981 pubblicato in G.U. n. 146 e 13 novembre 1981 pubblicato in G.U. n. 321, con i quali vengono individuati i Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981;

RITENUTO che al fine di lenire i disagi sopramenzionati, è stata prospettata l'esigenza di prorogare ulteriormente al 30 giugno 1982 la scadenza delle cambiali scadute nel periodo dal 1° luglio 1981 e scadenti al 30 giugno 1982 purché i prestatori non abbiano già beneficiato per lo stesso prestito della sospensione di cui all'art. 4 della legge n. 874/80 e successive modificazioni;

RILEVATO di dover provvedere in proposito per le ragioni esaminate e per le negative ed irrimediabili ripercussioni che il mancato intervento potrebbe ingenerare nel delicato momento con una probabile incidenza sulla tranquillità della categoria interessata che faticosamente si appresta a rimettersi in moto dopo il sisma;

ACCERTATO che il previsto intervento commissariale rientra nei generali poteri del Commissario Straordinario previsti dall'art. 1 della legge n. 874/80, in quanto sicuramente finalizzato alla ripresa economica dei territori colpiti dal sisma;

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

CON i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate per i prestiti contratti a tasso agevolato ed a tasso ordinario nell'annata agraria 1980/81 per gli scopi di cui all'art. 2, nn. 1 e 4, lett. a) della legge 5 luglio 1978, n. 1760 ed aventi scadenza nel periodo 1° luglio 1981 - 30 giugno 1982, è prorogata al 30 giugno 1982, purché i prestatori non abbiano beneficiato per i prestiti medesimi della sospensione prevista dall'art. 4 della legge n. 874/1980 e successive modificazioni per il periodo intercorrente tra la scadenza originaria a quella del 30 giugno 1982.

Agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario dovranno essere corrisposti esclusivamente gli interessi calcolati al tasso che ha regolato la singola operazione se trattasi di prestito a tasso ordinario ed al tasso di riferimento vigente alla data del 31 ottobre 1981 se trattasi di prestiti a tasso agevolato.

La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini regionali della Campania, Basilicata e Puglia e in Foglio Annunzi Legali delle Province della Campania, della Basilicata e della Provincia di Foggia e sarà notificata agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario di esercizio.

Napoli, 29 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 476

VISTA la propria ordinanza n. 283 del 25 maggio 1981 con la quale è stato differito al 31 dicembre 1981 il termine per la presentazione ai rispettivi Uffici U.M.A. delle Regioni Campania e Basilicata della dichiarazione annuale, prevista dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni, a cura degli utenti di motori agricoli;

CONSIDERATO che persistono le condizioni per le quali è stata emanata la suindicata ordinanza, tanto che da più parti è stata prospettata l'esigenza di far slittare il predetto termine al 30 giugno 1982;

RITENUTO, pertanto, di dover agevolare gli agricoltori operanti nelle aree terremotate i quali versano ancora in condizioni di gravi difficoltà operative;

ATTESO che il previsto intervento Commissariale rientra nei poteri del Commissario Straordinario previsti dall'art. 1 della legge n. 874/80, in quanto sicuramente finalizzato all'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici;

VISTA, altresì, la risoluzione votata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre scorso a seguito del dibattito sulla mozione presentata dai vari gruppi parlamentari sull'esigenza delle aree colpite dai noti eventi sismici;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 in G.U. n. 126, in data 22 maggio 1981 in G.U. n. 146, in data 13 novembre 1981 in G.U. n. 321 con i quali vengono individuati i Comuni danneggiati dai recenti sisma;

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

CON i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

D I S P O N E

Il termine ultimo, entro il quale gli utenti di motori agricoli devono presentare ai rispettivi Uffici U.M.A. delle Regioni Campania e Basilicata la dichiarazione annuale prevista dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 1982.

Napoli, 29 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 479

VISTA la propria ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981 con la quale sono state delegate al Presidente della Giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

VISTO il I comma dell'art. 1 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456, con il quale sono state prorogate le funzioni attribuite a questo Commissariato;

VISTA la richiesta della Regione Campania n. 7461 del 15 dicembre 1981 e quella senza numero, pervenuta in data 19 dicembre 1981 con le quali si chiede una proroga della delega nel settore del Commercio per la definizione delle pratiche pendenti;

VISTO il fonogramma n. 32/Coord. in data 21 dicembre 1981 con il quale la Regione Campania, su richiesta di questo Commissariato, precisava che gli impegni assunti al 31 agosto 1981 nel settore del commercio ammontano a L. 3.173.311.000 e che per la definizione delle pratiche pendenti nel suddetto settore appare necessario impegnare l'ulteriore somma di L. 630.869.000;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, differire ulteriormente, con riferimento al solo settore del commercio, il termine di scadenza della delega, già prorogato al 15 dicembre 1981, con ordinanza commissariale n. 448 in data 5 dicembre 1981, al fine di consentire la definizione delle pratiche pendenti nei limiti dell'ulteriore somma di L. 630.869.000;

D I S P O N E

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981, limitatamente al solo settore del commercio è ulteriormente differito al 15 gennaio 1982, al fine di consentire la definizione delle pratiche pendenti e per l'assunzione nei limiti dei fondi già assegnati dell'impegno di L. 630.869.000 (seicentotrentamilionitocentosessantannovemila) da destinare agli interventi indicati nel citato fonogramma n. 32/Coord. in data 21 dicembre 1981 dell'Assessore regionale al Commercio.

Il Signor Presidente della Giunta regionale della Campania produrrà entro il 31 gennaio 1982 documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento nella contabilità speciale, attivata ai sensi della legge n. 1041 del 27 novembre 1981, dell'eccedenza della somma di lire 10 miliardi, già accreditata alla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli.

Napoli, 30 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 480

VISTO che è in corso di realizzazione un programma di interventi per la ripresa dell'attività in agricoltura nell'area colpita dai recenti fenomeni sismici, mediante installazione di case mobili monoblocco (containers) o di realizzazione di prefabbricati leggeri, questi ultimi previa rinuncia da parte degli interessati ad avvalersi per gli anni 1981 - 82 degli appositi contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTO che la materia ha formato oggetto, in particolare, della circolare n. 1459 in data 17 luglio 1981;

RITENUTO che sono sorte perplessità operative in quanto in alcuni casi, i proprietari delle aziende agricole interessate non concedono l'autorizzazione all'installazione dell'alloggio provvisorio sul proprio terreno, per la cui conduzione esiste un rapporto agrario con coloni, mezzadri, fittavoli, ecc.;

RITENUTO di poter superare tali difficoltà con i poteri di deroga di cui dispone, soprattutto nella considerazione che l'alloggio provvisorio viene assegnato come pertinenza del fondo e quindi nella persona del proprietario di esso anche se come tale utilizzabile dal conduttore pro-tempore;

RITENUTO trattarsi di materia di rilevante importanza in quanto facilita la ripresa del settore dell'agricoltura;

VISTO l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 prorogata dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni altra disposizione di legge;

D I S P O N E

Gli alloggi provvisori la cui installazione è prevista dal programma commissariale redatto a seguito o in relazione della circolare commissariale n. 1459 del 17 luglio 1981, vengono installati di ufficio, ove i proprietari non prestino la loro adesione. Nei casi in cui è prescritta la dichiarazione del proprietario del terreno, di rinuncia all'utilizzazione per due anni dei benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ove questa non venga resa, si procede ugualmente d'ufficio alla realizzazione dell'alloggio e se ne dà formale notifica al proprietario del terreno ed al Sindaco, ai fini dell'inibizione ad accedere ai benefici di cui si è fatto cenno.

Gli agenti del Commissariato Straordinario oppure i Sindaci, previa richiesta, ove necessario, dell'assistenza della forza pubblica, si introdurranno nei fondi destinati allo scopo e previa redazione del consueto stato di consistenza, alla presenza di due testimoni, individueranno ed occuperanno l'area strettamente necessaria da utilizzare, prescelta nella località più idonea, e daranno quindi inizio ai conseguenti lavori.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, 29 dicembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

PARTE XV


DIPLOMA CON MEDAGLIA DI BENEMERENZA

- **Ordinanza n. 335 del 21 giugno 1981 - Istituzione diploma con medaglia di benemerenza.**
- **Ordinanza n. 469 del 19 dicembre 1981 - Ordinanza n. 335: precisazioni.**



ALLEGATO N°1
all'ordinanza n°335 del 21/6/1981
-diploma-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



*Il Commissario Straordinario
per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata*

Visto il proprio decreto n. 335 del 21 giugno 1981

Conferisce

a _____

*il presente Diploma di Benemerenzza con Medaglia
a testimonianza dell'opera prestata in favore delle
popolazioni della Campania e della Basilicata
colpite dal sisma del 23 novembre 1980.*

Napoli, 30 giugno 1981

*Il Commissario Straordinario
Giuseppe Bonifazi*

Dimensioni: cm. 26 x 36



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 335

CONSIDERATO di dover tributare un tangibile riconoscimento a quanti appartenenti a corpi civili, militari e a gruppi di volontari, sono stati impegnati nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980, prodigandosi con vivo spirito di sacrificio ed abnegazione;

RITENUTO che tale riconoscimento possa essere concretizzato nel riferimento di un diploma di benemerenzza con medaglia commemorativa in bronzo e nastrino, aventi le seguenti caratteristiche:

— **DIPLOMA:** in carta solarizzata, con tono più intenso ai margini superiore ed inferiore, porta, lungo la fascia perimetrale, un bordo nei colori verde, bianco e rosso, come sfondo, il territorio delle due Regioni Campania e Basilicata, sul quale sono riportati i cerchi concentrici raffiguranti l'onda sismica ed i nomi di Conza, quale epicentro, e delle quattro provincie di Avellino, Napoli, Salerno e Potenza più colpite dal sisma. Inoltre, nella parte inferiore è raffigurato il mare dal quale risaltano i busti di un soldato, di un vigile del fuoco e di un volontario col braccio proteso verso la terra ferma;

— **MEDAGLIA:** in bronzo patinato del diametro di 35 mm. con attacco a nastro, del peso di 22 gr. circa, riporta sulla fronte in rilievo lo stesso disegno dello sfondo del diploma; sul retro uno scorcio del Palazzo Salerno con la scritta lungo il bordo «Commissario Straordinario della Campania e della Basilicata»; sopra il Palazzo, orizzontale, la scritta «Benemerenzza».

Il relativo nastro è di seta con ai lati, in verticale, i colori della Regione Campania (giallo e rosso) che racchiudono, alo centro, quelli della Basilicata (argento e azzurro), secondo la seguente successione (rosso - giallo - rosso, argento - azzurro - argento, rosso - giallo - rosso);

— **NASTRINO:** riporta in identica sequenza gli stessi colori del nastro della medaglia;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Art. 1

È istituito per le benemerenzze acquisite nelle operazioni di soccorso nelle zone della Basilicata e della Campania colpite dal sisma del 23 novembre 1980, il diploma con medaglia e nastrino in premessa descritti e che vengono in fac - simile allegati al presente come parte integrante di esso quali all.1 (diploma), 2 (medaglia con nastrino).

Art. 2

Al personale civile, militare e volontario, nonché a quello appartenente ad Enti, Corpi ed Organizzazioni pubbliche e private, anche stranieri, sarà concessa la distinzione sopra indicata, purché abbia operato nelle zone terremotate per i seguenti periodi:

- cinque giorni dalla notte del 23 al 30 novembre 1980;
- dieci giorni fino al 15 dicembre 1980;

- venti giorni fino al 31 gennaio 1981;
- trenta giorni dal 31 gennaio 1981.

Art. 3

Il diploma, con medaglia, potrà essere concesso, altresì ad Enti, Corpi ed Organismi pubblici, ovvero Associazioni private che abbiano operato analogamente.

Art. 4

Le distinzioni in argomento verranno rilasciate dalle Amministrazioni Centrali per i dipendenti dei Ministeri, dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalle Prefetture per i dipendenti degli Organi periferici dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, nonché per i gruppi di volontari e per il personale civile straniero segnalato dai rispettivi Consolati.

Per il personale militare alle rispettive dipendenze provvederanno, lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori e Forza Armata, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza, i Comandi delle Regioni Militari, dei Dipartimenti Marittimi e delle Regioni Aeree. Per il personale militare straniero provvederà il Comando della Regione Militare Meridionale.

Art. 5

Gli Enti ed i Comandi di cui al precedente art. 4 rilasceranno il diploma con medaglia e nastrino, forniti da questo Commissariato, su proposta delle Amministrazioni, degli Enti, dei Corpi e delle Organizzazioni interessate.

Le proposte devono essere convalidate:

- per il personale civile: dal Sindaci delle località di servizio o dai responsabili degli Enti di impiego in zone terremotate;
- per il personale militare: dai Comandi Zona d'Intervento e dai Comandi Operativi delle singole Forze Armate e dei Corpi Armati, costituiti nelle zone terremotate.

Art. 6

Gli appartenenti alle Forze Armate ed a Corpi Civili dello Stato che adottano un'uniforme, cui è attribuito il riconoscimento in argomento, sono autorizzati a fregiarsene.

Art. 7

Il termine di presentazione della documentazione agli Enti ed ai Comandi riportati nel precedente art. 4 è fissato per il 30 aprile 1982.

Napoli, 21 giugno 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 469

PREMESSO che con propria ordinanza n. 335 in data 21 giugno 1981 è stato istituito un diploma di benemerenza, con medaglia commemorativa in bronzo e nastrino per quanti, appartenenti a corpi civili e militari, nonché a gruppi di volontari, sono stati impegnati nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980;

RITENUTO di dover superare qualche perplessità insorta a proposito dell'art. 4 della succitata ordinanza, precisando la competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza al conferimento del titolo al personale civile ed ex militare appartenente alla Polizia di Stato e che a tal fine si rende necessario far luogo alla variazione della citata disposizione;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché la successiva legge di proroga 6 agosto 1981, n. 456;

D I S P O N E

Il primo comma dell'art. 4 dell'ordinanza n. 335 del 21 giugno 1981 è così modificato:

«Le distinzioni in argomento verranno rilasciate dalle Amministrazioni Centrali per i dipendenti dei Ministeri.

In particolare, nell'ambito del Ministero dell'Interno per gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vi provvederà la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, mentre per il personale della Polizia di Stato, vi provvederà il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.


Al personale in servizio presso il Commissariato Straordinario di Governo il documento verrà rilasciato dall'Organismo commissariale stesso, finché operante.

Le Prefetture provvederanno per i dipendenti degli organi periferici dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, nonché per i gruppi di volontari e per il personale civile straniero segnalato dai rispettivi Consolati.

All'atto del rilascio della distinzione sopranominata, da parte degli uffici abilitati alla consegna, dovrà provvedersi, anche, ad informarne gli Uffici del Personale interessati, per l'annotazione negli atti matricolari degli insigniti».


Napoli, 19 dicembre 1981


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



ALLEGATO N° 2 all'ordinanza n° 335
del 21/6/1981.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


✓



Nastrino

Colori: rosso - giallo-rosso
argento - azzurro - argento
rosso - giallo - rosso

Medaglia

Colore : bronzo patinato
Misura: diametro mm. 35
Peso : gr. 22 circa

PARTE XVI

PROTEZIONE CIVILE

- Ordinanza n. 428 del 7 novembre 1981 - Istituzione Servizio Volontario di protezione civile.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 428

RITENUTO che essendo imminente il completamento del programma di installazione degli alloggi provvisori (case prefabbricate fisse o mobili) per il reinsediamento delle popolazioni delle Regioni Basilicata e Campania e della provincia di Foggia rimaste senza tetto a causa dei fenomeni sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, occorre predisporre strumenti che consentano di assicurare, nell'ambito dei nuovi agglomerati il tempestivo intervento in caso di calamità;

VISTE le Ordinanze n. 318 del 12 giugno 1981 e n. 326 del 16 giugno 1981, con le quali si avviò l'apprestamento di opportuni presidi antincendio nei villaggi, negli agglomerati di prefabbricati e negli insediamenti di roulotte;

RITENUTO che a tal fine appare utile e socialmente significativo utilizzare il senso civico delle popolazioni interessate, prevedendo l'impiego di cittadini volontari o di organizzazioni di cittadini che volontariamente offrano la propria opera nei Servizi di Protezione Civile, a titolo gratuito;

RITENUTO che l'iniziativa riveste tali caratteri di urgenza negli ambiti suindicati da imporre l'adozione di apposito provvedimento commissariale, in attesa di essere inserita in una organica visuale, in quella che sarà la struttura e l'organizzazione nazionale della Protezione Civile, il cui apprestamento è affidato nell'attuale Governo ad apposito Ministero - Alto Commissario;

VISTA la legge 8 dicembre 1980, n. 996 «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 «Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996», con particolare riferimento al capo terzo (artt. dal 23 al 25) contenente le norme sul reclutamento, addestramento, obblighi ed impiego dei cittadini che intendono offrire volontariamente l'opera nei Servizi di Protezione Civile;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e la legge 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni diversa disposizione

D I S P O N E

Art. 1

Per i primi soccorsi di Protezione Civile, in caso di necessità, nell'ambito degli insediamenti provvisori prefabbricati fissi o mobili, realizzati nei Comuni della Regione Basilicata e Campania e della provincia di Foggia, per le famiglie rimaste senza tetto a causa dei fenomeni sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, è istituito, in attesa di una normativa che disciplini organicamente la materia sull'intero territorio nazionale il «Servizio Volontario per la Protezione Civile».

Art. 2

Per il coordinamento delle attività di Protezione Civile previste dalla presente Ordinanza, vengono istituiti ed attivati i seguenti Organi chiamando a farvi parte personale di sperimentata capacità:

a) nucleo regionale per la Protezione Civile nell'ambito del Commissariato del Governo della Regione; il direttore di detto nucleo viene nominato direttamente dal Commissario Straordinario per gli interventi nelle Regioni Basilicata e Campania colpite dal sisma sentito il parere del Presidente della Giunta regionale;

b) nucleo provinciale di Protezione Civile nell'ambito delle singole Prefetture interessate; il direttore di detto nucleo viene nominato dal Commissario Straordinario sentito il parere del Prefetto competente;

c) nucleo comunale di Protezione Civile: il coordinatore di detto nucleo è il Sindaco o un suo delegato.

I nuclei di cui al comma precedente costituiscono unità permanenti di Protezione Civile anche ai sensi degli artt. 13, 15 e 16 del citato D.P.R. n. 66.

Art. 3

I cittadini che intendono offrire volontariamente la propria opera nei servizi di Protezione Civile, presentano istanza al Sindaco del Comune di residenza, Organo di Protezione Civile, il quale accertatane l'idoneità fisica, la buona condotta ed in particolare che i singoli richiedenti non siano incorsi in condanne o non abbiano carichi pendenti per delitti o contravvenzioni di particolare gravità e che non abbiano subito provvedimento di diffida o più grave ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1958, n. 1423, li iscrive in appositi «Ruolini» comunali dai quali risultino oltre ai consueti dati anagrafici, la specializzazione posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza e lavoro.

Le Organizzazioni ed Associazioni esistenti nell'ambito del Comune, che normalmente svolgono la propria opera volontaria, in settori rientranti nel campo della Protezione Civile, vengono inserite, su richiesta, nella struttura comunale di Protezione Civile.

I «Ruolini» dei cittadini volontari e l'elenco delle Organizzazioni ed Associazioni già esistenti vanno trasmessi alla Prefettura competente per territorio.

Art. 4

Sentito il parere del coordinatore del nucleo provinciale il Prefetto della provincia, esaminati i «Ruolini» e gli elenchi di Associazioni ed Organizzazioni già esistenti pervenuti dai singoli Comuni costituisce con apposito decreto il nucleo comunale di Protezione Civile formato da cittadini volontari in possesso dei requisiti necessari e dalle Associazioni ed Organizzazioni esistenti il cui apporto venga ritenuto valido ai fini delle attività di Protezione Civile.

Provvede altresì alla nomina dei cittadini volontari in possesso dei requisiti necessari a «Volontario di Protezione Civile» inserendone i nominativi in apposito elenco provinciale da tenere aggiornato secondo le segnalazioni via via pervenute dai Comuni.

Art. 5

I Sindaci provvedono a fornire il cittadino nominato «volontario di Protezione Civile» di apposito documento personale di riconoscimento sulla base di un modulo approvato.

Art. 6

Nucleo Regionale di Protezione Civile

Il Nucleo Regionale di Protezione Civile secondo gli indirizzi forniti dal Commissario Straordinario di Governo, coordina in una visione regionale univoca i Nuclei provinciali di Protezione Civile.

In particolare:

- cura le redazioni dei programmi di addestramento dei volontari e fornisce istruzioni in merito alle realizzazioni dello stesso;
- cura la predisposizione di regolamenti e norme inerenti il funzionamento dei Nuclei di Protezione Civile e la loro attività sia di intervento che di prevenzione;
- determina i più idonei mezzi di intervento da fornire ai Nuclei comunali di Protezione Civile ai fini della definizione dei piani di approvvigionamento;
- cura i rapporti con il Commissariato Straordinario di Governo, con la Regione, con i Comuni ai fini dell'approvvigionamento di quanto necessario al Servizio di Protezione Civile in campo regionale;
- propone il tipo di uniforme e quant'altro ritenuto necessario in materia nonché i criteri di assegnazione e conservazione dell'equipaggiamento e provvede al necessario approvvigionamento ai sensi di quanto previsto al punto precedente;
- predisporre i piani organici in campo regionale per quanto concerne l'attività dei volontari in caso di intervento di Protezione Civile.

Art. 7

Nucleo Provinciale di Protezione Civile

Il Nucleo Provinciale di Protezione Civile, coordina in una visione provinciale, i Nuclei comunali di Protezione Civile, promuove e stimola l'addestramento dei volontari con diretto riferimento alle prevedibili esigenze da fronteggiare nell'ambito degli insediamenti provvisori in relazione ed armonia di quanto disposto dagli artt. 14 e 23 del D.P.R. 26 febbraio 1981, n. 66.

L'organizzazione attuata e l'attività promossa in ambito provinciale viene segnalata dal Prefetto al Commissario di Governo nella Regione, quale Organo di Protezione Civile, ai fini previsti dall'art. 13, punto 1) e 2) del citato D.P.R. n. 66 e della presente Ordinanza e al Nucleo regionale di Protezione Civile.

Art. 8

Nucleo Comunale di Protezione Civile

Il Nucleo Comunale di Protezione Civile è costituito da:

- Coordinatore del nucleo;
- Associazioni o Organizzazioni esistenti;
- Capo Nucleo di Protezione Civile;
- Squadre di volontari di Protezione Civile.

Coordinatore del Nucleo

Il Coordinatore del Nucleo è il Sindaco del Comune o persona da lui nominata.

Allo stesso compete:

- il coordinamento del Nucleo di Protezione Civile nel caso di operazioni di intervento;
- la predisposizione, nel caso di Nuclei costituiti da più squadre, di eventuali turni di reperibilità volontaria tenuto conto degli impegni professionali dei componenti le squadre;
- la predisposizione, secondo il programma predisposto dal Nucleo regionale, dell'addestramento delle squadre.

Associazioni o Organizzazioni esistenti

Le Associazioni o Organizzazioni già esistenti nell'ambito del Comune che esplicano la loro attività nel campo della Protezione Civile e che siano state inserite dalla Prefettura competente nel Nucleo Comunale di Protezione Civile, in caso d'intervento di Protezione Civile esplicano la propria opera su richiesta del Coordinatore del Nucleo stesso che ne effettua il coordinamento.

Gli oneri connessi al normale funzionamento ed all'organizzazione di dette Associazioni rimangono a carico delle stesse.

Per i componenti delle Associazioni medesime si applicano i provvedimenti previsti dagli artt. 9, 11 e 12 della presente Ordinanza.

Capo Nucleo di Protezione Civile

Il Sindaco propone al Coordinatore Provinciale di Protezione Civile per la nomina a Capo Nucleo di Protezione Civile uno dei Volontari costituente il Nucleo possibilmente in possesso di laurea o diploma in una disciplina tecnica con preferenza verso coloro che abbiano od abbiano avuto precedenti esperienze in Organismi operanti nel campo della Protezione Civile e nel Governo di personale operativo.

Il Coordinatore Provinciale di Protezione Civile esamina la proposta, nel contesto del Ruolino comunale, la approva e la trasmette al Prefetto della provincia per la nomina, mediante apposito decreto, del Capo Nucleo.

Al Capo Nucleo comunale di Protezione civile compete:

- la direzione tecnica degli interventi e dell'addestramento del Nucleo comunale;
- la suddivisione del personale costituente il Nucleo in squadre organiche di intervento tenendo conto delle specializzazioni di ogni componente in maniera che in ogni squadra venga assegnato uno specialista di diversi settori disponibili (es. un autista, un muratore, un carpentiere, un elettricista, etc.);
- la nomina dei capi squadra scegliendoli possibilmente fra i componenti del Nucleo in possesso di laurea o diploma tecnico, con precedenti esperienze nel settore, o di provata capacità nella divisione di squadre di personale operativo.

Squadre Comunali di Protezione Civile

La squadra Comunale di Protezione Civile rappresenta l'unità base di Protezione Civile. Essa è costituita da un capo squadra e da un numero di volontari variabile in relazione alle disponibilità del Nucleo da tre a un massimo di sei unità.

Sempre in relazione alle disponibilità di personale nelle varie specialità ogni squadra dovrà essere dotata di un autista e di uno specialista per i diversi settori di possibili interventi della squadra in maniera da poter prestare efficace opera di soccorso nel maggior numero di eventualità che possano prospettarsi.

In base al numero di volontari costituenti il Nucleo, il Capo Nucleo costituisce una o più squadre di Protezione Civile.

Nel caso in cui il Nucleo risultasse costituito da una sola squadra il Capo Nucleo esplicherà anche funzioni di capo squadra.

Art. 9

I volontari di Protezione Civile verranno muniti di uniforme e segno distintivo.

Art 10

Nel periodo iniziale, il Servizio Volontario di Protezione Civile, dispone dei mezzi, dei materiali e dell'equipaggiamento necessario ed utile comunque disponibile presso il Comune, sarà quindi avviato apposito programma di approvvigionamento utilizzando i fondi che potranno essere destinati allo scopo dalle Regioni e dai Comuni e, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, dal Commissario Straordinario per le zone terremotate

Art 11

Le prestazioni volontarie di cui ai precedenti articoli avvengono a titolo gratuito, i relativi oneri assicurativi vengono assunti a proprio carico dai Comuni interessati i quali possono avvalersi dei fondi citati nel precedente articolo

Nel caso in cui i volontari vengano concretamente utilizzati in interventi di Protezione Civile o per l'addestramento pianificato dal Nucleo Regionale, la loro assenza dal normale posto di lavoro viene giustificata a tutti gli effetti con dichiarazioni del Sindaco, valida anche ai fini della corresponsione da parte del datore di lavoro dello stipendio o salario per i periodi di assenza

Il periodo di esenzione giustificata dal lavoro dovrà essere quello strettamente necessario all'attività di intervento o di addestramento

Art 12

In merito agli obblighi ed all'impiego dei volontari rimangono valide le norme sancite dalle leggi richiamate in premessa

Art 13

L'attività dei Nuclei di Protezione Civile viene regolamentata nel campo degli interventi e della prevenzione da apposite norme emanate dal Nucleo Regionale di Protezione Civile

Il personale di cui trattasi interviene con tempestività al determinarsi di qualsiasi evento che ponga in pericolo l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni nell'insediamento assegnato al Nucleo di appartenenza o in altri limitrofi, in relazione alle esigenze, sotto la guida del coordinatore e del capo Nucleo fintanto che la direzione delle operazioni non verrà assunta dagli Organi istituzionalmente preposti all'intervento, in tale ultima fase i volontari svolgeranno la propria opera sotto la direzione di detti Organi in un contesto coordinato ed armonico

I volontari si impegneranno altresì a seguire le esercitazioni teoriche pratiche addestrative che saranno predisposte

Art. 14

La presente Ordinanza ha effetto immediato e gli Organi ed Uffici chiamati ad attuarla sono tenuti ad adottare i provvedimenti ponendo in essa le iniziative di rispettiva competenza nei tempi tecnici strettamente necessari.

In attesa che vengano predisposte e diramate le istruzioni ed i piani di intervento organici a livello regionale e provinciale i Sindaci attuano, con proprie istruzioni ai Nuclei Volontari, le possibili misure in relazione alle prevedibili esigenze degli insediamenti provvisori esistenti sul territorio comunale.

Tra le misure subito necessarie i Sindaci provvedono ad installare uno o più segnali di allarme, possibilmente sirene elettriche e manuali necessari per richiamare i volontari costituenti il Nucleo Comunale in caso di intervento.

Art. 15

L'onere per l'attuazione della presente Ordinanza, per la parte che, in relazione alle possibilità di bilancio sarà assunta dal Commissario Straordinario, viene imputato sul fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Napoli, 7 novembre 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

I N D I C E P E R M A T E R I A

PARTE I

ORGANI DEL COMMISSARIATO

Ordinanza n. 368 del 25 luglio 1981 - Competenze del Vice Commissari Straordinari	Pag.	7
---	------	---

PARTE II

ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI
RIATTAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA

Ordinanza n. 325 del 16 giugno 1981 - Procedure Antisismiche legge 2 febbraio 1974, n. 64	Pag.	13
Ordinanza n. 327 del 16 giugno 1981 - Ordinanza n. 212 - Proroga al 30 giugno 1981 del termine di cui all'art. 2	»	14
Ordinanza n. 331 del 17 giugno 1981 - Esonero procedure legge 2 febbraio 1974, n. 64 ad agricoltori che intendono riparare o ricostruire magazzini a proprie spese	»	15
Ordinanza n. 334 del 20 giugno 1981 - Delega ai Prefetti delle province terremotate alla nomina di commissari «ad acta» per recupero somme accreditate ai Comuni per riattazione edifici	»	16
Ordinanza n. 336 del 21 giugno 1981 - Comune di Napoli - Ammissione al contributo perizie giurate della Società Risanamento	»	17
Ordinanza n. 337 del 21 giugno 1981 - Vigilanza da parte Amministrazioni locali concessionarie sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 64/74 e D.M. 3 marzo 1975	»	21
Ordinanza n. 358 del 29 giugno 1981 - CASMEZ - Termine del 30 settembre 1981 esecuzione lavori ripristino alloggi popolari dei lotti «L» ed «M» del comprensorio 167 di Secondigliano - Napoli	»	23
Ordinanza n. 388 del 10 settembre 1981 - CASMEZ - Procedure acceleramento lavori progetti speciali in alcuni Comuni provincia Potenza	»	24
Ordinanza n. 389 del 10 settembre 1981 - CASMEZ - Dichiarazione indifferibilità esecuzione lavori nei Comuni delle Regioni Basilicata e Campania	»	26
Ordinanza n. 392 del 12 settembre 1981 - Verifiche ed ispezioni utilizzazione fondi commissariali	»	33
Ordinanza n. 396 del 14 settembre 1981 - Proroga al 30 novembre 1981 della validità dei buoni contributo per riattazione immobili	»	34
Circolare telegrafica n. 18820/1.19/AA.GG. del 14 settembre 1981 - Proroga validità buoni contributo già emessi al 30 novembre 1981	»	35
Ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981 - Comune di Napoli - Normativa per la riattazione edifici lavori eseguiti d'ufficio	»	36
Circolare n. 21389/1.19/1.NA del 20 ottobre 1981 - Utilizzazione fondi per riattazione immobili del Comune di Napoli	»	44
Ordinanza n. 424 del 31 ottobre 1981 - Esonero richiesta pareri e controlli preventivi comitati settore e DD.MM., art. 3, legge 21 dicembre 1961, n. 1552 a Provveditori regionali alle OO.PP. per la Campania e la Basilicata	»	45
Ordinanza n. 427 del 24 ottobre 1981 - CASMEZ - Realizzazione opere pubbliche nei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata	»	46

Ordinanza n. 432 del 16 novembre 1981 - Norme integrative e precisazioni sulla materia che disciplina il buono contributo per la riattazione edifici danneggiati	Pag.	51
Ordinanza n. 444 del 28 novembre 1981 - Proroga al 31 dicembre 1981 della validità dei buoni contributo	»	52
Ordinanza n. 458 del 12 dicembre 1981 - Verifica da parte dei Comuni sull'assegnazione di buoni contributo ad alloggi suscettibili di riattazione	»	53
Ordinanza n. 459 del 12 dicembre 1981 - Recupero buoni contributo rilasciati per riattazione immobili ricadenti in zone destinate a costruzioni	»	54
Circolare telegrafica n. 23764.1.19/AA.GG. del 13 dicembre 1981: Depurazione buoni contributo emessi, di onere I.V.A. su spese tecniche di pertinenza liberi professionisti	»	55
Ordinanza n. 473 del 29 dicembre 1981 - Ordinanza n. 424 - Precisazioni	»	56

PARTE III

INTERVENTI D'URGENZA PER NECESSITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

Ordinanza n. 400 del 16 settembre 1981 - Ordinanza n. 168: Revoca	Pag.	59
Circolare n. 18975/1.15 del 22 settembre 1981 - Commissioni tecniche ex ordinanza n. 168: Scioglimento	»	60
Circolare n. 22635/1.15/AA.GG.LL.PP. Sez. 1 del 14 novembre 1981 - Materiale impiegato in lavori di puntellamento	»	61
Ordinanza n. 461 del 16 dicembre 1981 - Circolari varie sulla somma urgenza - Attribuzione valore ordinanza	»	64

PARTE IV

COMMISSIONI

Circolare telegrafica n. 22028/1.4/1/AA.GG. del 15 ottobre 1981 - Cessazione Commissioni tecniche comunali	Pag.	79
Ordinanza n. 340 del 22 giugno 1981 - Costituzione Ufficio Consulenza Tecnica Commissariale	»	80
Ordinanza n. 385 del 5 settembre 1981 - Costituzione Commissione esame contenuto relazioni ispettive	»	82
Ordinanza n. 386 del 23 agosto 1981 - Collaudazione lavori	»	83
Ordinanza n. 443 n. 27 novembre 1981 - Campagna (SA) - Nomina commissione per demolizione	»	85
Ordinanza n. 454 del 5 dicembre 1981 - Onorario Collaudatori prefabbricati monoblocco	»	86
Ordinanza n. 455 del 6 dicembre 1981 - Ordinanza n. 385 - Integrazione	»	88
Ordinanza n. 460 del 16 dicembre 1981 - Alta Vigilanza Lavori	»	89
Ordinanza n. 463 del 19 dicembre 1981 - Nomina tecnici attività Vigilanza opere reinsediamento	»	91
Ordinanza n. 467 del 19 dicembre 1981 - Nomina Collaudatori	»	92

PARTE V

ASSISTENZA

Ordinanza n. 345 dell'1 luglio 1981 - Ordinanza n. 292 - Proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo previsto dall'art. 5/bis della legge 16 aprile 1981, n. 140	Pag.	95
Ordinanza n. 347 dell'1 luglio 1981 - Ordinanza n. 89 - Proroga al 30 settembre 1981	»	96
Ordinanza n. 348 dell'1 luglio 1981 - Ordinanza n. 64 - Proroga al 30 settembre 1981	»	97
Ordinanza n. 349 dell'1 luglio 1981 - Proroga al 30 settembre 1981 - Concessione sussidi giornalieri a favore nuclei familiari terremotati trasferitisi in province diverse da quelle colpite dal sisma	»	98
Ordinanza n. 362 del 16 luglio 1981 - Contributo straordinario ai disoccupati delle zone terremotate - art. 5/bis legge 16 aprile 1981, n. 140	»	99

Ordinanza n. 412 del 14 ottobre 1981 - Deliberazioni comunali e provinciali - Interventi di primo soccorso ed assistenziale a favore delle popolazioni sinistrate, fuori dal territorio	Pag. 102
Circolare n. 2819/ASS/6 del 13 novembre 1981 - Chiarimenti	» 103

PARTE VI

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO

PREFABBRICATI - SCELTE AREE - URBANIZZAZIONI PRIMARIE

Ordinanza n. 365 del 20 luglio 1981 - Accreditamento somme ai Comuni delegati alla corresponsione delle rate di acconto dovute alle imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione da parte dell'Ufficio Speciale regionale competente	Pag. 109
Ordinanza n. 370 del 28 luglio 1981 - Normativa antinfortunistica negli insediamenti di roulotte, agglomerati di prefabbricati e di containers	» 110
Ordinanza n. 371 del 30 luglio 1981 - Autorizzazione trasporto case mobili monoblocco, prefabbricati, leggeri e pesanti, o parti di essi o materiali da utilizzare per gli insediamenti provvisori, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nei giorni festivi	» 113
Ordinanza n. 378 del 14 agosto 1981 - Esonero osservanza legge regionale campana n. 38/78 fino al 31 marzo 1982 da parte dei Comuni dichiarati sismici	» 114
Ordinanza n. 379 del 21 agosto 1981 - Riduzione ad 1/4 distanze minime dei prefabbricati delle reti stradali ed autostradali	» 115
Ordinanza n. 397 del 16 settembre 1981 - Alloggi prefabbricati in costruzione nel quartiere Soccavo - Napoli, destinati alle famiglie sistemate in alloggi requisiti lungo la fascia costiera a nord di Napoli	» 116
Ordinanza n. 398 del 16 settembre 1981 - Facoltà assegnazione alloggi provvisori con procedura di cui art. 2, D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 o con deliberazione del Consiglio comunale	» 117
Ordinanza n. 399 del 16 settembre 1981 - Esecutività immediata delle deliberazioni delle Amministrazioni comunali, allo scopo di provvedere su concessione del Commissario Straordinario, al reinsediamento provvisorio delle popolazioni senza tetto	» 118
Ordinanza n. 404 del 29 settembre 1981 - Approvazione convenzioni stipulate con le società Fiat - Engineering e Bonifica	» 119
Ordinanza n. 407 del 10 ottobre 1981 - Autorizzazione reperire maestranze da parte imprese esecutrici opere urbanizzazione e ditte fornitrici prefabbricati su tutto il territorio della Repubblica	» 121
Ordinanza n. 408 dell'11 ottobre 1981 - Ferrovia Circumflegrea - Riduzione a metri dodici della distanza minima di rispetto dalla zona di occupazione per l'installazione di prefabbricati	» 122
Ordinanza n. 410 del 6 ottobre 1981 - Disposizioni per esame di nuovi insediamenti prefabbricati leggeri e di eventuali relative concessioni	» 123
Ordinanza n. 411 del 7 ottobre 1981 - Nuove urbanizzazioni di insediamenti abitativi monoblocco	» 124
Ordinanza n. 415 del 19 ottobre 1981 - Delega Capo Ufficio Speciale Campania intervento sostitutivo per ultimazione lavori reinsediamento al 20 novembre 1981	» 125
Ordinanza n. 419 del 22 ottobre 1981 - Attribuzione poteri di firma e di spesa ai Capi Uffici Speciali regionali della Campania e della Basilicata	» 128
Ordinanza n. 420 del 22 ottobre 1981 - Ordinanza n. 415 - Modifica art. 1	» 130
Ordinanza n. 421 del 22 ottobre 1981 - Disposizioni assegnazione containers	» 131
Ordinanza n. 426 del 31 ottobre 1981 - Ordinanza n. 407 - Precisazioni	» 133
Ordinanza n. 430 del 13 novembre 1981 - Colliano (SA) - Incarico al gen. D. Guido Viel per attuazione programma reinsediamento	» 134
Ordinanza n. 434 del 20 novembre 1981 - Ordinanza n. 159 - Integrazione norme tecniche per opere urbanizzazione primaria	» 136
Ordinanza n. 437 del 22 novembre 1981 - Calabritto - Incarico gen. V. Bonanni Calone completamento operazioni assegnazione alloggi provvisori	» 142
Ordinanza n. 438 del 22 novembre 1981 - Valva - Incarico ing. L. Corbo per il completamento operazioni assegnazione alloggi provvisori	» 143
Lettera n. 23815/3.19/2 del 28 dicembre 1981 - Installazione aule prefabbricati scolastici in Comuni Province di Avellino, Benevento e Salerno	» 144

REQUISIZIONI - OCCUPAZIONI - LOCAZIONI

Circolare telegrafica n. 1421/SA/CONV. 6 del 29 giugno 1981 - Precisazioni su possibilità ricovero terremotati in albergo da parte Sindaci	Pag.	146
Ordinanza n. 351 del 2 luglio 1981 - Sospensione rilascio immobili locati siti nei Comuni di cui al D.L. n. 19/1981	»	147
Ordinanza n. 363 del 17 luglio 1981 - Napoli - Occupazione e redazione stati consistenza aree prescelte per installazione containers e prefabbricati	»	148
Ordinanza n. 366 del 23 luglio 1981 - Napoli - Procedure acquisizione case disponibili	»	149
Circolare telegrafica n. 1474/RE del 29 luglio 1981 - Pagamento indennità requisizione e occupazione aree necessarie per insediamenti provvisori	»	151
Ordinanza n. 381 del 15 agosto 1981 - Ordinanza n. 351 - Revoca	»	152
Ordinanza n. 382 del 27 agosto 1981 - Ordinanze nn. 34, 44, 75 e 105 - Proroga al 30 novembre 1981	»	153
Circolare telegrafica n. 1659/RE - NA del 2 settembre 1981 - Autorizzazione anticipazione pagamento indennità requisizione e occupazione aree ed indennità requisizione e canoni locazione	»	154
Circolare telegrafica n. 1662/RE - NA del 2 settembre 1981 - Oneri spese condominiali relativi ad alloggi requisiti ed occupati a carico famiglie terremotate	»	155
Ordinanza n. 390 del 13 marzo 1981 - Proroga al 30 novembre 1981 di tutte le requisizioni e le occupazioni d'urgenza	»	156
Circolare telegrafica n. 1975/NA/CONV. 4 del 14 ottobre 1981 - Raccomandazioni su criteri assegnazione alloggi provvisori	»	157
Circolare telegrafica n. 2018/NA/CONV. 4 del 21 ottobre 1981 - Vigilanza delle Prefetture su effettiva erogazione indennità di requisizione alloggi e occupazione aree da parte Comuni	»	158
Circolare telegrafica n. 2128/NA/CONV. del 30 ottobre 1981 - Istruzioni per revisione posizioni assistenziali	»	159
Circolare telegrafica n. 2067/RE - NA dell'11 novembre 1981 - Pagamento indennità occupazione aree insediamenti provvisori - Istruzioni e precisazioni	»	160
Ordinanza n. 422 del 28 ottobre 1981 - Proroga al 31 dicembre 1981 delle locazioni e delle requisizioni	»	161
Ordinanza n. 431 del 16 novembre 1981 - Alberghi - Concorso nella spesa da parte dei terremotati ospitati - Ticket	»	162
Circolare telegrafica n. 2293/CONV. 4 del 19 novembre 1981 - Puntualizzazioni su proroga convenzioni esercizi ricettivi	»	164
Ordinanza n. 436 del 20 novembre 1981 - Proroga al 31 dicembre 1982 - Requisizioni e occupazioni temporanee aree d'urgenza	»	165
Circolare telegrafica n. 2336/CE/CONV. 4 del 25 novembre 1981 - Precisazioni su contributo sistemazione autonoma alloggiativa	»	167
Ordinanza n. 447 del 4 dicembre 1981 - Normativa per acquisizione alloggi	»	168
Circolare n. 2359/RE - NA del 5 dicembre 1981 - Puntualizzazioni su provvedimenti dei Sindaci di requisizione immobili per sistemazione uffici pubblici	»	170
Circolare telegrafica n. 2356/NA/COMV. 4 del 10 dicembre 1981 - Modifica ordinanza n. 431	»	171
Ordinanza n. 464 del 19 dicembre 1981 - Proroga al 31 marzo 1982 - Requisizioni e locazioni	»	173
Ordinanza n. 466 del 19 dicembre 1981 - Locatori immobili dichiarati inagibili ed abbandonati, non debbono corrispondere alcuna somma ai proprietari	»	175
Ordinanza n. 482 del 31 dicembre 1981 - Autorizzazione ai Sindaci a prorogare eventualmente requisizioni sindacali di alloggi per periodi non eccedenti il 31 dicembre 1982, salvo periodi superiori già disposti anteriormente al presente provvedimento	»	176

ROULOTTES

Ordinanza n. 326 del 16 giugno 1981 - Verifiche impianti tecnologici	Pag.	177
Ordinanza n. 370 del 28 luglio 1981 - Normativa antinfortunistica negli insediamenti di roulotte, agglomerati di prefabbricati e di containers	»	178
Ordinanza n. 418 del 20 ottobre 1981 - Presa in carico ed individuazione delle roulotte acquistate per le esigenze delle zone terremotate	»	181
Ordinanza n. 481 del 31 dicembre 1981 - Ordinanza n. 370 - Precisazioni ed integrazioni	»	183

PARTE VII
EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA

Ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 - Mutui Cassa DD.PP. - Approvazione programma di massima previsto dall'art. 3, D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219	Pag. 187
Ordinanza n. 425 del 31 ottobre 1981 - Ordinanza n. 323 - Riammissione a mutuo Comuni di Casoria, Potenza, Salerno, Torre Annunziata	» 204
Ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 - Ordinanza n. 323 - Norme integrative	» 205
Ordinanza n. 445 dell'1 dicembre 1981 - Interventi opere pubbliche - Cassa DD.PP. - Ministero del Tesoro (Mutuo B.E.I.)	» 211
Ordinanza n. 450 del 5 dicembre 1981 - Ordinanza n. 433 - Modifica 2° comma, art. 7	» 213
Ordinanza n. 452 del 5 dicembre 1981 - Ordinanza n. 323 - Atripalda (AV) - riduzione importo mutuo realizzazione alloggi gruppo «A»	» 214
Ordinanza n. 453 del 5 dicembre 1981 - Ordinanza n. 323 - Giugliano in Campania (NA) e S. Fele (PZ) - Riammissione mutuo previsto elenco gruppi «A» e «C»	» 215
Ordinanza n. 456 del 6 dicembre 1981 — Ordinanza n. 323 - Inclusione ed ammissione a mutuo Cassa DD.PP. e Comuni di Cervinara, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Pottò Ultra e Baiano	» 216

PARTE VIII
ALLOGGI I.A.C.P.

Ordinanza n. 341 del 30 giugno 1981 - Ordinanza n. 85 - Deroga comma art. 3	Pag. 221
Ordinanza n. 352 del 3 luglio 1981 - Ordinanza n. 85 - Proroga sospensione consegna alloggi II.AA.CC.PP. al 30 settembre 1981	» 223
Ordinanza n. 393 del 12 settembre 1981 - I.A.C.P. di Avellino - Ripresa consegna alloggi	» 224
Ordinanza n. 475 del 29 dicembre 1981 - II.AA.CC.PP. di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Potenza - Graduatorie	» 226

PARTE IX
PROBLEMI SCOLASTICI

Ordinanza n. 330 del 17 giugno 1981 - Costituzione Comitato Coordinamento Sgombero Scuole Occupate	Pag. 231
Ordinanza n. 403 del 29 settembre 1981 - Comitato Sgombero Scuole Occupate - Utilizzazione n. 12 tecnici ed idonee imprese specializzate per verifica effettiva inagibilità fabbricati dai quali provengono famiglie occupanti edifici scolastici	» 234
Lettera n. 23815/3.19/2 del 28 dicembre 1981 - Installazione aule prefabbricati scolastici in Comuni provincia di Avellino, Benevento e Salerno	» 238

PARTE X
S A N I T À

Ordinanza n. 342 del 30 giugno 1981 - Differimento al 30 settembre 1981 del termine fissato con deliberazione della Regione Campania di prescrizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 ...	Pag. 243
Ordinanza n. 343 del 30 giugno 1981 - Regione Campania - Servizio Sanitario	» 244
Ordinanza n. 344 del 30 giugno 1981 - CASMEZ - Snellimento procedure per disinquinamento del Golfo di Napoli	» 246
Ordinanza n. 354 del 4 luglio 1981 - Autorizzazione utilizzazione personale sanitario convenzionato fino al 30 settembre 1981, alla Regione Campania ed ai Comuni	» 248
Ordinanza n. 359 dell'11 luglio 1981 - CASMEZ - Autorizzazione esecuzione lavori dichiarati di pubblica utilità di adduzione delle reti idriche e fognanti e degli impianti di depurazione per insediamenti prefabbricati	» 249
Ordinanza n. 364 dell'11 luglio 1981 - Comuni della provincia di Avellino - Sospensione obbligatorietà ferie sancite, per le farmacie, dall'art. 10, legge regionale n. 7 dell'1 febbraio 1980	» 251

Ordinanza n. 373 del 5 agosto 1981 - CASMEZ - Lavori adduzione acqua delle sorgenti «Acqua Ponticchio» per l'alimentazione idrica dei comuni dell'Alto Sele	Pag.	252
Ordinanza n. 377 del 14 agosto 1981 - Calabritto (AV) - Ripresa lavori adduzione acqua delle «Acque Ponticchio» da parte della CASMEZ	»	254
Ordinanza n. 383 del 27 agosto 1981 - Ordinanze nn. 204 e 296 - Proroga fino al 30 settembre 1981	»	256
Ordinanza n. 394 del 14 settembre 1981 - Ordinanza n. 248 - Proroga al 31 dicembre 1981	»	257
Lettera n. 15660/1.19/1.NA del 27 settembre 1981 - Acquedotto Municipale di Napoli	»	258
Circolare n. 7013/AA.GG.2 del 27 ottobre 1981 - Assunzione oneri presentazione sanitarie da parte fondo sanitario nazionale	»	259
Ordinanza n. 446 del 5 dicembre 1981 - CASMEZ - Lavori acquedotto Alto Sele	»	261

PARTE XI

PERSONALE CONVENZIONATO A TEMPO DETERMINATO

Ordinanza n. 380 del 21 agosto 1981 - Utilizzazione personale straordinario a tempo determinato fino al 15 novembre 1980, da parte comuni disastri e riportati all'art. 1 del D.P.C.M. in data 30 aprile 1981	Pag.	265
Ordinanza n. 435 del 18 novembre 1981 - Ordinanza n. 380 - Proroga al 31 dicembre 1981	»	266
Ordinanza n. 439 del 22 novembre 1981 - Provveditorato regionale OO.PP. Campania - Proroga al 31 dicembre 1981 convenzione con laureati, diplomati e personale in quiescenza del Ministero dei LL.PP.	»	267
Ordinanza n. 440 del 21 novembre 1981 - Provveditorato regionale OO.PP. per la Basilicata - Proroga al 31 dicembre 1981 convenzione con laureati, diplomati e personale in quiescenza del Ministero dei LL.PP.	»	268
Ordinanza n. 457 del 6 dicembre 1981 - Ordinanze nn. 271 e 272 - Proroga convenzioni stipulate con personale dei provveditorati regionali alle OO.PP. Campania e Basilicata al 30 giugno 1982	»	269

PARTE XII

AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTI PUBBLICI

Lettera n. 6063/AA.GG.5 del 27 settembre 1981 - Personale distaccato da altre Amministrazioni presso i Comuni	Pag.	273
Lettera n. 6760/AA.GG.5 dell'1 ottobre 1981 - Legge n. 219/81, art. 70 - Aspettativa Amministratori comunali	»	275
Lettera n. 7816/AA.GG.5 del 29 novembre 1981 - Aspettativa Speciale Amministratori Comunali	»	276
Ordinanza n. 409 del 12 ottobre 1981 - Mantenimento corresponsione indennità di funzione a favore dei Presidi e Direttori Istituti scolastici a cui è stata concessa speciale aspettativa quali Sindaci ed Assessori comunali dei Comuni della zona epicentrale del sisma	»	277

PARTE XIII

BILANCIO, FINANZA E PATRIMONIO

Ordinanza n. 324 del 16 giugno 1981 - Ordinanza n. 121 del 9 febbraio 1981 - Proroga al 31 dicembre 1981 del termine di cui al punto 1)	Pag.	281
Ordinanza n. 416 del 20 ottobre 1981 - Adempimenti in materia di finanza e bilancio da parte dei Sindaci dei Comuni delle zone terremotate	»	282
Ordinanza n. 423 del 31 ottobre 1981 - Impianto inventario beni del Commissariato	»	284
Circolare n. 7791/AA.GG. del 26 novembre 1981 - Chiarimenti su ordinanza n. 423 del 31 ottobre 1981	»	288
Ordinanza n. 429 del 6 novembre 1981 - Assegnazione commissariale plafonds di spesa ai Prefetti delle zone terremotate	»	300

PARTE XIV

ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E TURISMO

Ordinanza n. 333 del 18 giugno 1981 - Ordinanza n. 97 - Proroga al 30 giugno 1981	Pag. 303
Circolare n. 1459/AA.EE/AG.7/NA del 17 luglio 1981 - Interventi per ripresa attività in agricoltura	» 304
Ordinanza n. 367 del 24 luglio 1981 - Ordinanza n. 96 - Proroga al 30 agosto 1981	» 307
Ordinanza n. 374 del 5 agosto 1981 - Ordinanza n. 55 - Proroga al 30 settembre 1981	» 308
Ordinanza n. 387 dell'8 settembre 1981 - Proroga riscossione contributi agricoli unificati	» 310
Ordinanza n. 395 del 14 settembre 1981 - Ordinanza n. 387 - Interpretazione autentica	» 312
Ordinanza n. 414 del 14 ottobre 1981 - Cambiali agrarie - Proroga scadenza al 31 dicembre 1981	» 313
Ordinanza n. 448 del 3 dicembre 1981 - Ordinanza n. 96 - Proroga al 15 dicembre 1981	» 314
Ordinanza n. 449 del 5 dicembre 1981 - Ordinanza n. 97 - Proroga al 15 dicembre 1981	» 315
Ordinanza n. 462 del 16 dicembre 1981 - Ordinanza n. 56 - Proroga al 20 dicembre 1981	» 316
Ordinanza n. 471 del 29 dicembre 1981 - Ordinanze nn. 387 e 395 - Proroga pagamento contributi unificati in agricoltura	» 317
Ordinanza n. 472 del 29 dicembre 1981 - Ordinanza n. 414 - Proroga scadenza cambiali agrarie	» 319
Ordinanza n. 476 del 29 dicembre 1981 - Ordinanza n. 283 - Proroga al 30 giugno 1982	» 321
Ordinanza n. 479 del 30 dicembre 1981 - Ordinanza n. 96 - Proroga al 15 dicembre 1982	» 322
Ordinanza n. 480 del 30 dicembre 1981 - Case sparse in agricoltura - Disposizioni	» 323

PARTE XV

DIPLOMA CON MEDAGLIA DI BENEMERENZA

Ordinanza n. 335 del 21 giugno 1981 - Istituzione diploma con medaglia di benemeranza	Pag. 327
Ordinanza n. 469 del 19 dicembre 1981 - Ordinanza n. 335 - Precisazioni	» 329

PARTE XVI

PROTEZIONE CIVILE

ordinanza n. 428 del 7 novembre 1981 - Istituzione Servizio Volontario di protezione civile	Pag. 333
---	----------

I N D I C E C R O N O L O G I C O

<i>Numero Ordinanza</i>	<i>Data</i>		<i>Numero pagina</i>
323	16 giugno 1981	Mutui Cassa DD.PP. - Approvazione programma di massima previsto dall'art. 3 D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219	187
324	16 giugno 1981	Ordinanza n. 121 del 9 febbraio 1981 - Proroga al 31 dicembre 1981 del termine di cui al punto 1)	281
325	16 giugno 1981	Procedure antisismiche legge 2 febbraio 1974, n. 64	13
326	16 giugno 1981	Verifiche impianti tecnologici	177
327	16 giugno 1981	Ordinanza n. 212 - Proroga al 30 giugno 1981, del termine di cui all'art. 3	14
330	17 giugno 1981	Costituzione Comitato Coordinamento Sgombero Scuole Occupate	231
331	17 giugno 1981	Esonero procedure legge 2 febbraio 1974, n. 64 ad agricoltori che intendono riparare o ricostruire magazzini a proprie spese	15
333	18 giugno 1981	Ordinanza n. 97 - Proroga al 30 giugno 1981	303
334	20 giugno 1981	Delega ai Prefetti delle provincie terremotate alla nomina di Commissari «AD ACTA» per recupero somme accreditate ai Comuni per riattazione immobili	16
335	21 giugno 1981	Istituzione diploma con medaglia di benemerenzza	327
336	21 giugno 1981	Comune di Napoli - Ammissione al contributo perizie giurate società Risanamento	17
337	21 giugno 1981	Vigilanza da parte Amministrazioni locali concessionarie osservanza disposizioni legge n. 64/74 e D.M. 3 marzo 1975	21
340	22 giugno 1981	Costituzione Ufficio Consulenza Tecnica Commissariale .	80
341	30 giugno 1981	Ordinanza n. 85 - Deroga commi art. 3)	221
342	30 giugno 1981	Differimento al 30 settembre 1981 del termine fissato con deliberazione della Giunta regionale Campania di prescrizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319	243

<i>Numero Ordinanza</i>	<i>Data</i>		<i>Numero pagina</i>
343	30 giugno 1981	Regione Campania - Servizio Sanitario	244
344	30 giugno 1981	CASMEZ - Snellimento procedure per disinquinamento del Golfo di Napoli	246
345	1 luglio 1981	Ordinanza n. 292 - Proroga al 30 giugno 1981 del termine ultimo presentazione domande concessione contributo previsto dall'art. 5/bis della legge n. 140/81 ..	95
347	1 luglio 1981	Ordinanza n. 89 - Proroga al 30 settembre 1981	96
348	1 luglio 1981	Ordinanza n. 64 - Proroga al 30 settembre 1981	97
349	1 luglio 1981	Proroga al 30 settembre 1981 della concessione sussidi giornalieri a favore nuclei familiari terremotati trasferi- tisi in provincie diverse da quelle colpite dal sisma	98
351	2 luglio 1981	Sospensione rilascio immobili locati siti nei Comuni di cui al D.L. n. 19/1981	147
352	3 luglio 1981	Ordinanza n. 85 - Proroga sospensione consegna alloggi II.AA.CC.PP. al 30 settembre 1981	223
354	4 luglio 1981	Autorizzazione utilizzazione personale sanitario conven- zionato fino al 30 settembre 1981, alla Regione Campania ed ai Comuni	248
358	29 giugno 1981	CASMEZ - Termine del 30 settembre 1981 esecuzione la- vori ripristino alloggi popolari dei lotti «L» ed «M» del comprensorio 167 di Secondigliano - Napoli	23
359	11 luglio 1981	CASMEZ - Autorizzazione esecuzione lavori dichiarati di pubblica utilità di adduzione delle reti idriche e fognanti e degli impianti di depurazione per insediamenti prefab- bricati	249
362	16 luglio 1981	Contributo straordinario ai disoccupati'	99
363	17 luglio 1981	Napoli - Occupazione e redazione stati consistenza aree prescelte per installazione containers e prefabbricati	148
364	11 luglio 1981	Comuni della provincia di Avellino - Sospensione obbli- gatorietà ferie sancita per le farmacie, dall'art. 10, legge regionale n. 7 dell'1 febbraio 1980	251
365	20 luglio 1981	Accreditamento somme ai comuni delegati alla corre- sponsione delle rate di acconto dovute alle imprese ese- cutrici delle opere di urbanizzazione da parte dell'Ufficio Speciale regionale competente	109
366	23 luglio 1981	Napoli - Procedure acquisizione case disponibili	149
367	24 luglio 1981	Ordinanza n. 96 - Proroga al 30 agosto 1981	307
368	25 luglio 1981	Competenze Vice Commissari	7
370	28 luglio 1981	Normativa antinfortunistica negli insediamenti di roulot- tes, agglomerati di prefabbricati e di containers	110/178

<i>Numero Ordinanza</i>	<i>Data</i>		<i>Numero pagina</i>
371	30 luglio 1981	Autorizzazione trasporto case mobili monoblocco, prefabbricati, leggeri e pesanti, o parti di essi o materiali da utilizzare per gli insediamenti provvisori, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nei giorni festivi	113
373	5 agosto 1981	CASMEZ - Lavori adduzione acqua delle sorgenti «Acqua Ponticchio» per l'alimentazione idrica dei Comuni dell'Alto Sele	252
374	5 agosto 1981	Ordinanza n. 55 - Proroga al 30 settembre 1981	308
377	14 agosto 1981	Calabritto (AV) - Ripresa lavori adduzione acqua delle «Acque ponticchio» da parte della CASMEZ	254
378	14 agosto 1981	Esonero osservanza legge regionale campana n. 38/78 fino al 31 marzo da parte dei Comuni dichiarati sismici	114
379	21 agosto 1981	Riduzione ad 1/4 distanze minime dei prefabbricati dalle reti stradali ed autostradali	115
380	21 agosto 1981	Utilizzazione personale straordinario a tempo determinato fino al 15 novembre 1980, da parte comuni disastri e riportati all'art. 1 del D.P.C.M. in data 30 aprile 1981	265
381	15 agosto 1981	Ordinanza n. 351 - Revoca	152
382	27 agosto 1981	Ordinanze nn. 34, 44, 75 e 105 - Proroga al 30 novembre 1981	153
383	27 agosto 1981	Ordinanze nn. 204 e 296 - Proroga fino al 30 settembre 1981	256
385	5 settembre 1981	Costituzione Commissione esame contenuto relazioni ispettive	82
386	23 agosto 1981	Collaudazione lavori	83
387	8 settembre 1981	Proroga riscossione contributi agricoli unificati	310
388	10 settembre 1981	CASMEZ - Procedure acceleramento lavori progetti speciali in alcuni Comuni della provincia di Potenza	24
389	10 settembre 1981	CASMEZ - Dichiarazione indifferibilità esecuzione lavori nei Comuni delle Regioni Basilicata e Campania colpiti dal sisma	26
390	13 settembre 1981	Proroga al 30 novembre 1981 di tutte le requisizioni ed occupazioni d'urgenza	156
392	12 settembre 1981	Verifiche ed ispezioni utilizzazione fondi commissariali	33
393	12 settembre 1981	I.A.C.P. di Avellino - Ripresa consegna alloggi	224
394	14 settembre 1981	Ordinanza n. 248 - Proroga al 31 dicembre 1981	257

<i>Numero Ordinanza</i>	<i>Data</i>		<i>Numero pagina</i>
395	14 settembre 1981	Ordinanza n. 387 - Interpretazione autentica	312
396	14 settembre 1981	Buoni contributo per riattazione immobili - Proroga validità sino al 30 novembre 1981	34
397	16 settembre 1981	Alloggi prefabbricati in costruzione nel quartiere Soccavo - Napoli, destinati alle famiglie sistemate in alloggi requisiti lungo la fascia costiera a nord di Napoli	116
398	16 settembre 1981	Facoltà assegnazione alloggi provvisori con procedura di cui art. 2, D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 o con deliberazione del Consiglio comunale	117
399	16 settembre 1981	Esecutività immediata delle deliberazioni delle Amministrazioni comunali, allo scopo di provvedere su concessione del Commissario Straordinario, al reinsediamento provvisorio delle popolazioni senza tetto	118
400	16 settembre 1981	Ordinanza n. 168 - Revoca	59
403	29 settembre 1981	Comitato Sgombero Scuole Occupate - Utilizzazione n. 12 tecnici ed idonee imprese specializzate per verifica effettiva inagibilità fabbricati dai quali provengono famiglie occupanti edifici scolastici	234
404	29 settembre 1981	Approvazione convenzioni stipulate con le società Fiat - Engineering e Bonifica	119
407	10 ottobre 1981	Autorizzazione reperire maestranze da parte imprese esecutrici opere di urbanizzazione e ditte fornitrici prefabbricati su tutto il territorio della Repubblica Italiana	121
408	11 ottobre 1981	Ferrovia Circumflegrea - Riduzione a metri dodici distanza minima di rispetto dalla zona di occupazione	122
409	12 ottobre 1981	Mantenimento corresponsione indennità di funzione a favore dei Presidi e Direttori Istituti scolastici a cui è stata concessa speciale aspettativa quali Sindaci ed Assessori comunali dei Comuni della zona epicentrale del sisma	277
410	6 ottobre 1981	Disposizioni per esame di nuovi insediamenti prefabbricati leggeri e di eventuali relative concessioni	123
411	7 ottobre 1981	Nuove urbanizzazioni di insediamenti abitativi monoblocco	124
412	14 ottobre 1981	Deliberazioni comunali e provinciali - Interventi di primo soccorso ed assistenziale a favore delle popolazioni sinistrate, fuori dal territorio	102
413	14 ottobre 1981	Comune di Napoli - Normativa riattazione lavori d'ufficio	36
414	14 ottobre 1981	Cambiali agrarie - Proroga scadenza al 31 dicembre 1981	313

<i>Numero Ordinanza</i>	<i>Data</i>		<i>Numero pagina</i>
415	19 ottobre 1981	Delega Capo Ufficio Speciale Campania intervento sostitutivo per ultimazione lavori reinsediamento al 20 novembre 1981	125
416	20 ottobre 1981	Adempimenti in materia di finanza e bilancio da parte dei Sindaci	282
418	20 ottobre 1981	Presa in carico ed individuazione delle roulettes acquistate per le esigenze delle zone terremotate	181
419	22 ottobre 1981	Attribuzione poteri di firma e di spesa ai Capi Uffici Speciali regionali della Campania e Basilicata	128
420	22 ottobre 1981	Ordinanza n. 415 - Modifica art. 1	130
421	22 ottobre 1981	Disposizioni assegnazione containers	131
422	28 ottobre 1981	Proroga al 31 dicembre 1981 delle locazioni e delle requisizioni	161
423	31 ottobre 1981	Impianto inventario beni del Commissariato	284
424	31 ottobre 1981	Provveditori regionali alle OO.PP. Campania e Basilicata e Soprintendenze zone terremotate - Esonero richiesta pareri e controlli preventivi comitati settore e DD.MM. art. 3, legge 21 dicembre 1961, n. 1552	45
425	31 dicembre 1981	Ordinanza n. 323 - Riammissione a mutuo Comuni di Casoria, Potenza, Salerno, Torre Annunziata	204
426	31 ottobre 1981	Ordinanza n. 407 - Precisazioni	133
427	24 ottobre 1981	CASMEZ - Realizzazione opere pubbliche nei Comuni delle Regioni Campania e Basilicata	46
428	7 novembre 1981	Protezione Civile - Istituzione Servizio Volontario	333
429	6 novembre 1981	Assegnazioni commissariali plafonds di spesa ai Prefetti delle zone terremotate	300
430	13 novembre 1981	Colliano (SA) - Incarico al gen. D. Guido Viel per attuazione programma reinsediamento	134
431	16 novembre 1981	Alberghi - Concorso nella spesa da parte dei terremotati ospitati - Ticket	162
432	16 novembre 1981	Norme integrative e precisazioni sulla materia che disciplina il buono contributo	51
433	16 novembre 1981	Ordinanza n. 323 - Norme integrative	205
434	20 novembre 1981	Ordinanza n. 159 - Integrazione norme tecniche per opere urbanizzazione primaria	136
435	18 novembre 1981	Ordinanza n. 380 - proroga al 31 dicembre 1981	266

<i>Numero Ordinanza</i>	<i>Data</i>		<i>Numero pagina</i>
436	20 novembre 1981	Proroga al 31 dicembre 1982 - Requisizioni e occupazioni temporanee aree d'urgenza	165
437	22 novembre 1981	Calabritto - Incarico gen. V. Bonanni Caione completamento operazioni assegnazione alloggi provvisori	133
438	22 novembre 1981	Valva - Incarico ing. L. Corbo per il completamento operazioni assegnazione alloggi provvisori	134
439	22 novembre 1981	Provveditorato regionale OO.PP. Campania - Proroga al 31 dicembre 1981 convenzione con laureati, diplomati e personale in quiescenza del Ministero dei LL.PP.	267
440	21 novembre 1981	Provveditorato regionale OO.PP. per la Basilicata - Proroga al 31 dicembre 1981 convenzione con laureati, diplomati e personale in quiescenza del Ministero dei LL.PP.	268
443	27 novembre 1981	Campagna (SA) - Nomina commissione per demolizione ..	85
444	28 novembre 1981	Buoni contributo - Proroga al 31 dicembre 1981	52
445	1 dicembre 1981	Interventi opere pubbliche - Cassa DD.PP. - Ministero del Tesoro (Mutuo B.E.I.)	211
446	5 dicembre 1981	CASMEZ - Lavori acquedotto Alto Sele	261
447	4 dicembre 1981	Normativa per acquisizioni alloggi	168
448	5 dicembre 1981	Ordinanza n. 96 - Proroga al 15 dicembre 1981	314
449	5 dicembre 1981	Ordinanza n. 97 - Proroga al 15 dicembre 1981	315
450	5 dicembre 1981	Ordinanza n. 433 - Modifica II comma art. 7	213
452	5 dicembre 1981	Ordinanza n. 323 - Atripalda (AV), riduzione importo mutuo realizzazione alloggi gruppo «A»	214
453	5 dicembre 1981	Ordinanza n. 323 - Giugliano in Campania (NA) e S. Fele (PZ) - Riammissione mutuo previsto elenco gruppi «A» e «C»	215
454	5 dicembre 1981	Onorario collaudatori prefabbricati monoblocco	86
455	6 dicembre 1981	Ordinanza n. 385 - Integrazione	88
456	6 dicembre 1981	Ordinanza n. 323 - Inclusione ed ammissione a mutuo Cassa DD.PP. Comuni di Cervinara, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Potito Ultra e Baiano	216
457	6 dicembre 1981	Ordinanze nn. 271 e 272 - Proroga convenzioni stipulate con personale dei provveditorati regionali alle OO.PP. Campania e Basilicata al 30 giugno 1981	269
458	12 dicembre 1981	Verifica da parte dei Comuni dell'assegnazione di buoni contributo alloggi suscettibili di riattazione	53

<i>Numero Ordinanza</i>	<i>Data</i>		<i>Numero pagina</i>
459	12 dicembre 1981	Recupero buoni contributo rilasciati per riattazione immobili ricadenti in zona destinata a costruzione	54
460	16 dicembre 1981	Alta sorveglianza dei lavori di riparazione	89
461	16 dicembre 1981	Circolari varie sulla somma urgenza - Attribuzione valore ordinanza	64
462	16 dicembre 1981	Ordinanza n. 56 - Proroga al 20 dicembre 1981	316
463	19 dicembre 1981	Nomina Funzionari tecnici attività vigilanza opere reinsediamento	91
464	19 dicembre 1981	Proroga al 31 marzo 1982 - Requisizioni e locazioni	173
466	19 dicembre 1981	Locatari immobili dichiarati inagibili ed abbandonati, non debbono corrispondere alcuna somma ai proprietari	175
467	19 dicembre 1981	Nomina collaudatori	92
469	19 dicembre 1981	Ordinanza n. 335 - Precisazioni	329
471	29 dicembre 1981	Ordinanze nn. 387 e 395 - Proroga pagamento contributi unificati in agricoltura	317
472	29 dicembre 1981	Ordinanza n. 414 - Proroga scadenza cambiali agrarie	319
473	29 dicembre 1981	Ordinanza n. 424 - Precisazioni	56
475	29 dicembre 1981	II.AA.CC.PP. di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Potenza - Graduatorie	226
476	29 dicembre 1981	Ordinanza n. 283 - Proroga al 30 giugno 1982	321
479	30 dicembre 1981	Ordinanza n. 96 - Proroga al 15 gennaio 1982	322
480	30 dicembre 1981	Case sparse in agricoltura - Disposizioni	323
481	31 dicembre 1981	Ordinanza n. 370 - Precisazioni ed integrazioni	183
482	31 dicembre 1981	Autorizzazione ai Sindaci a prorogare eventualmente requisizioni sindacali di alloggi per periodi non eccedenti il 31 dicembre 1982, salvo periodi superiori già disposti anteriormente al presente provvedimento	176